RACCOLTA

DI LEGGI SINDICALI,

ED ALTRI DECRETI, E PROCLAMI

Promulgati per la Città, e Territorio

DI VICENZA

RISTAMPATI CON PRIVILEGIO

CONCESSO

DALL' ECCELLENTISSIMO

SENATO

Con le Ducali 27. Settembre 1760.

Tomo Primo

MDCCLXII.

IN VICENZA. Per Giambattista Vendramini Mosca

Stampator Ducale.

F*RANCISCUS LAUREDANO Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Universis, & singulis notum facimus, hodie in Concilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, Videlicet. Sopra le istanze che ci furono fatte da Giovambattista Vendramini Mosca Stampator di Vicenza siamo discesi a permettergli la ristampa nello Stato in un solo Volume di tutte le Leggi Sindicali, ed altri Decreti, e Proclami in addietro promulgati per la detta Città, e Territorio, ed a concedere a lui solo o a chi avrà causa da lui ad esclusione di ogni altro il Privilegio per anni dieci da intendersi principiati dal giorno del presente, della stampa, e Vendita del Libro medesimo tanto in questa Città, quanto in qualunque altro luogo dello Stato Nostro a condizione; che sia impresso in buona Carta, perfetti Caratteri, bel Margine, e diligenti Correzioni, da esser prodotta nel Magistrato de' Riformatori dello Studio di Padova in riscontro li primi, susseguenti, ed ultimi Fogli, e che siano presentate nelle pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova le solite Copie. Resta perciò a Stampatori tutti, Libraj, ed a qualsisia altra persona, così della sudetta, come di qualunque altra Città del Dominio Nostro, che causa, o facoltà non avesse da esso Giovambattista Vendramini Mosca, proibito il vendere per detti anni lo stesso Libro in poca, o molta quantità, il farne seguire le ristampe in estero stato, anche con l'abusiva edizione di Venezia, e l'introdurli nello stato sotto pena della perdita degli esemplari, e di Ducati cinquecento da essere applicati un Terzo all'accusatore, un' altro Terzo all' Accademia de' Nobili alla Giudecca, giusta il Decreto 23. Febbraro 1746. ed il rimanente al Privilegiato. Sotto le medesime pene sia pure vietato ad ogni uno per li riferiti anni dieci di contraffare il libro suddetto in qualsivoglia sua parte, sotto pretesto di restrizione, correzione, aggiunta, o mutazione di titolo: Per il che comettemo al Deputato alla estrazione de' Libri dalla Dogana di non licenziare dalla medesima, o d' altro luogo, ove esistessero, quelli,*

che non fossero corrispondenti agli esibiti, dovendo intendersi tutti perduti, e confiscati, ed incorso il Trasgressore nelle pene, come sopra. A chiara intelligenza di ogn' uno Volemo inoltre, che nel principio, e nel fine del Libro predetto, sia registrata la presente, come sta e giace.

Quare auctoritate hujus Concilii mandamus omnibus, ut ita exequi debeant.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die XXVII. Septembris Indictione IX. MDCCLX.

1760. 30. Settembre.

Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Riformatori dello Studio di Padova, hanno concesso il riferito Privilegio al sopradetto Librajo, e Stampatore Giambattista Vendramini Mosca.

(ANGELO CONTARINI Proc. Rif.

(BERNARDO NANI Rifor.

(FRANCESCO MOROSINI 2.° Caval. Proc. Rif.

Giacomo Zuccato Segr.

Adi 29. Ottobre 1760. presentata dall' Infrascrito Giovambattista Vendramin Mosca Stampator Camaral q. v. Mandavit Esequi Sua Eccell. Sig. Podestà V. Cap.

Registrata nel Libro Registro Estraordinario esistente nella Cancellaria Prefettizia Superiore di Vicenza Regir. Illustrissimo Signor Andrea Renier Cap. V. Podestà In Fede &c.

Il V. Cancellier Pref.

I N-

INDICE
DELLA MATERIA.

Mon-

N

O

P

Q

R

S

T

V

I N D I C E
DE TEMPI.

Feb-

S E-

1628. 2. Aprile

SERENISSIMO PRINCIPE.

LI Governatori del suo fedelissimo Territorio Vicentino, sapendo con quanto amore venga dalla Serenità Vostra rimirato, e prevedendo l'inevitabile caduta di esso povero Territorio quando con questa giusta provisione non sia da lei benignamente soccorso, hanno stimato debito del loro officio darli conto del pericoloso stato di lui, e supplicarla di medicina opportuna, e salutare. Poichè essendo dopo l'anno 1564. (nel qual tempo seguì certa transazione) passata grandissima quantità de' beni delle persone del Distretto in quelle della Città, questo passaggio ha ridotto il Territorio all'ultima desolazione, rispetto che dove simili beni, mentre erano in mano de' Distrittuali facevano con li Comuni indifferentemente tutte le fazioni, e miste, passati nelle mani de' possessori, ne hanno sostenuto solamente parte, godendo in questo modo irragionevolmente esenzione dell'altre, delle quali il povero, che soleva da esso esser sostenuto, s'è mortalmente roversciato sopra li soli restati pochissimi beni, e sopra le faticose braccia di quei miserabili Sudditi. Per il che essi Governatori del Spettabil Territorio prostrati a' piedi di V. Serenità umilmente la supplicano a degnarsi di comandar con l' Eccellentissimo Senato. Che li Cittadini, ed altri abitanti della Città di Vicenza, niuno eccettuato, che dall' anno 1564. in quà hanno acquistato, e nell'avvenire acquisteranno beni de' Distrittuali, debbano per essi beni fare, e sostenere col Territorio indifferentemente tutte le gravezze, e fonzioni solite farsi dalle persone Distrittuali: termine tanto naturale, e conforme alla perpetua, e stabile misura della Giustizia, che non può a ciò esser contradetto da chi si sia, volendo ogni ragione, che si come nel detto passaggio portano essi beni seco il benefizio, ed emolumento, così traggano irreparabile il peso di tutte le gravezze. Grazie, &c.

1633. *die* 26. *Apr. in Coll. D. D. XXV. Delegatorum Eccell. Senatus, pro esecutione Partis ipsius Senatus diei* 7. *Aug.* 1632. *ad hoc deputatorum.*

AVendo l' Eccellentissimo Senato fino li 7. Agosto prossimo passato delegato questo Collegio per la causa vertente tra il fedelissimo Territorio di Vicenza, e quella divotissima Città per occasione della Supplicazione del medesimo Territorio davanti Sua Serenità presentata adì 12. Aprile 1628. Per il che sono stati uditi in contraditorio giudizio con li loro Avvocati D. D. Francesco Cividale Dottor, ed il Co: Coriolano Garzadore Oratori, e per nome di detta Mag. Città con la presenza di D. Gio: Battista Malchiavello suo Nonzio dimandanti l'Intervenienti del detto Territorio dover essere dalla predetta loro Supplicazione licenziati, e per conseguenza essa Mag. Città liberata, ed assolta dalle estese, che hanno voluto dare in scritture, ed in stampa d'asserte

gravezze, che par pretendano sostenghi esso Territorio, come nella scrittura per gl'Intervenienti di detta Mag. Città in questo Collegio presentata adi 4. Marzo ultimamente passato da una parte. E dall'altra di D. D. Bernardo Toaldo, e Lancillotto Casa Agenti, e per nome del predetto Spettabil Territorio, con la presenza di D. Gio: Battista Marzari Dottor suo Nonzio, addimandante, che con l'autorità di questo Collegio Sia proveduto, e commesso, che li Cittadini, ed altri abitanti nella predetta Città, niuno eccettuato, che dall' anno 1564. in quà hanno acquistato, e nell'avvenire acquisteranno beni da' Distrittuali, debbano per essi fare, e sostenere col Territorio indifferentemente tutte le gravezze, e fazioni solite farsi dalle persone de' Distrittuali per le ragioni, ed in tutto come nella sopra nominata loro Supplicazione, con quello di più hanno voluto ambe esse parti, sive Avvocati loro per più giorni abbondantemente dire, e dedurre, ed allegare per favor delle loro ragioni. Ed avendo questo Collegio a pieno visto, ed inteso, e maturatamente considerato tutte, e cadauna scrittura hinc inde presentate, e ad esso lette, e volendo ormai poner fine, e perpetuo silenzio alle predette difficultà, col deliberar sopra ciò quello sia di ragione, e giustizia, per lo che restino le predette parti quiete, e consolate conforme alla pia intenzione di questo Eccell. Dominio.

Però l'anderà Parte, che per l'autorità di questo Collegio sia preso, che tutti li Cittadini, ed altri abitanti nella Città di Vicenza, niuno eccettuato, che dall'anno 1564. in quà hanno acquistato, e nell'avvenire acquisteranno beni da' Distrittuali, debbano de cætero concorrere col Territorio a tutte quelle pubbliche gravezze, che sono solite compartirsi sopra detti beni acquistati da' Distrittuali come sopra.

(*Pietro Antonio Mosto*	(*Gabriel Venier*
(*Pietro Emo*	(*Francesco Loredan*
(*Zuanne Soranzo*	(*Zuanne Correr*
(*Marc' Antonio Falier*	(*Francesco Longo*
(*Battista Contarini*	(*Francesco Tron*
(*Domenico Zen*	(*Zuanne Morosini q. Silvestro*
(*Polo Ant. Valaresso*	(*Alvise de Contarin Zorzi.*

Marcus Vignonus Coll. ultrascripti Secretarius.

1634. *die 29. Apr. in Coll. D. D. Delegatorum Eccell. Senatus pro executione Partis ipsius Senatus diei 22. Apr. instantis ad hoc deputatorum.*

PEr esecuzione della Parte dell'Eccell. Senato 22. stante sono stati novamente uditi da questo Collegio in contraditorio giudizio con li loro Avvocati D. Francesco Cividale Dottor, ed il Co: D. Coriolano Garzadore ambi Oratori, e per nome della Mag. Città di Vicenza con D. Prospero Rizzi suo Nonzio dimandanti, che non essendo li Cittadini, ed altri abitanti in essa Città di Vicenza per la terminazione di questo Collegio, dell'anno passato adi 26. Apr. stati condan-

condannati a far, e ſoſtenere per li beni acquiſtati da' Diſtrittuali dall'anno 1564. in quà col Territorio Vicentino indifferentemente tutte le gravezze, e fazioni ſolite farſi, e ſoſtenerſi da' medeſimi Diſtrittuali, come già ricercavano gl' Intervenienti del medeſimo Territorio, ma anzi eſſendo reſtato deciſo, e terminato; Che li ſuddetti Cittadini, ed abitanti della Città predetta, che hanno acquiſtato, come di ſopra, beni da' Diſtrittuali dall'anno 1564. ſino al preſente, e nell'avvenire acquiſteranno, debbano de cætero concorrer col predetto Territorio a tutte quelle pubbliche gravezze, che ſono ſolite compartirſi ſopra detti beni, come in detta eſpedizione; Che perciò da queſto Eccell. Collegio novamente delegato ſia preſo, e terminato * Quali ſiano quelle gravezze pubbliche, alle quali ſecondo eſſa eſpedizione li detti Cittadini, ed abitanti reſtano, e dovranno reſtar ſottopoſti per li beni acquiſtati da' Diſtrittuali dall' anno predetto 1564. in poi, coſichè mediante il preſente giudizio l' eſpedizione di queſto Collegio detta di ſopra ricevi, ed aver debba la ſua intiera, e debita eſecuzione, e come nella Dimanda della predetta Mag. Città di Vicenza de dì 10. Febbraro proſſimo paſſato in queſto Collegio preſentata da una parte.

E dall'altra D. Zorzi Mattiazzo, e D. Lancillotto Caſa Agenti del Spettabil Territorio Vicentino, e D. Gio: Battiſta Marzari Dot. ſuo Nonzio dimandanti detta Mag. Città dover eſſere licenziata; Così che li Poſſeſſori de' beni acquiſtati da' Diſtrittuali dopo l' anno 1564. ſoccombino a tutte le gravezze deſcritte nella Stampa, a' quali contribuivano li primi Poſſeſſori, e ad ogni altra pubblica gravezza, qual de cætero foſſe impoſta, e come nella Scrittura di riſpoſta del prefatto Spettabil Territorio de dì 11. del decorſo medeſimamente preſentata, con quello di più hanno voluto le predette parti così in voce, come in ſcrittura dire e dedurre, ed allegare col mezzo delli Avvocati loro a favor delle proprie ragioni; ed avendo il prefatto Collegio beniſſimo viſto, ed inteſo, e maturatamente conſiderato tutte, e cadaune tranſazioni, accordi, atti, giudicj, ed altre Scritture hinc inde preſentate, e ad eſſo lette, e ſpecialmente l'eccezione fatta con la lettera N. nel margine dagl' Intervenienti della detta Mag. Città alla Nota in ſtampa già preſentata degl' Intervenienti del Spettabil Territorio, e volendo ormai in riguardo delle comuni iſtanze, e ſoddisfazione della giuſtizia, che reſti maggiormente eſpreſſa la chiara, e vera intenzione del medeſimo Collegio; ed in conformità della pia mente, e paterna carità dell' Eccellentiſs. Senato.

Però l' anderà Parte; che per l'autorità di queſto Collegio ſia preſo, e dichiarito. Che tutte le Gravezte deſcritte nella Stampa preſentata dal predetto Territorio, tanto le ſegnate nel margine come ſopra, quanto non ſegnate, ſiano, e s' intendino tutte gravezze pubbliche, e compreſe nell' eſpedizione di queſto Collegio dell' anno 1633. 26. Aprile.

Marcus Vignonus Secret.

Nota in Stampa di tutte le Pubbliche Gravezze, che devono contribuire li Cittadini, ed altri per li Beni acquistati da Distrittuali dopo l'Anno 1564. presentata dalli Intervenienti del Territorio.

Gravezze annue, che si sostengono dalla Magnifica Città di Vicenza per l'infrascritti Pagamenti Pubblici.

Per il Sussidio in Camera Fiscale, compreso il Lazo	D.	14400
Per le Tasse de Genti d'Armi, compreso ut supra, e li Soldi tre aggiunti	D.	3119
Per le Dadie delle Lanze compreso il grosso a Oro	D.	9840
	D.	27359

Gravezze, e pesi Militari della medesima.

Per Affitti di Case per la Fanteria, e per la metà d'una Compagnia de Capelletti quartierati in essa Città, Utensili, tenir in acconcio esse Case, e Salario d'un Superstite	D.	3000
Per spesa di Condotte di Pubblico Ordine	D.	150
	D.	3150

Seguono altre Spese della medesima.

Per Salario de' Custodi dei Passi a' Confini Austriaci	D.	182
Per Salario di due Rasonieri	D.	300
Per Salario dell'Esattor delle Colte	D.	400
Per Salario dell'Esattor del Sussidio	D.	300
Per il Salario del Massaro Generale	D.	70
Per Salario del Procurator in Vicenza	D.	50
Per Salario del Nonzio in Venezia	D.	500
Per Spese di Liti in Vicenza, ed in Venezia	D.	2000
	D.	3802

Prima Summa	D.	27359
Seconda	D.	3150
Terza	D.	3802
In tutto	D.	34311

Gravezze annuali, che si sostengono dal Territorio Vicentino per gl'infrascritti Pubblici Pagamenti.

Per il Sussidio compreso il Lazo	D.	3600
Per le Tasse di Genti d'Armi, compreso ut supra, e li Soldi tre aggiunti	D.	1559
Per le Dadie delle Lanze, compreso il grosso a Oro	D.	3280
Per le Fabbriche di Legnago, compreso li Soldi 3. aggionti, ed il Lazo	D.	5073
Per l'Ordine di Banca della Cavalleria in Camera per Ordine di Sua Serenità	D.	15000
Per porto del Danaro di essa ragione	D.	60
	D.	28572

Gravezze, e Spese Militari di Pubblico Comando.

Per Affitti di Case in Vicenza per 3. Compagnie di Corazze, Capelletti da Montebello con il Salario de Superstiti, Utensili, e tenir in acconcio	D.	5000
Per Condotte di Pubblico Ordine	D.	200
Per spesa d'Allogj di Milizie Pedestri, ed Equestri ne' transiti, che fanno per il Territorio all'Anno	D.	3500

Per

Per tanti si danno all' Illustrissimo Signor Capitanio di Vicenza per la Visita, che fa dell' Ordinanze del Territorio —— —— D. 80
N. Per l' Ordine di Banca si dà a Sua Signoria Illustrissima, e sua Compagnia per tal causa —— —— —— —— —— D. 600
Per Affitti di Case di quattro Capitanj dell' Ordinanze —— D. 144
Per Condotta delle Munizioni per li medesimi —— —— D. 24
Per Salario dell' Armarolo per tener in acconcio l' Armi d' essi Soldati D. 200
Per Brocche, e Corami per le medesime —— —— —— D. 50
Per tanti si danno agl' Illustrissimi Signori Rettori per le Condotte per servizio delle loro Corti —— —— —— —— D. 300
Per tanti si pagano per Condotte de Roveri, e Tolpi —— D. 700
Per Condotte di Terre, Legne, Masserizie, ed altro a Salnitrari, e tenir in acconcio li Tezoni del Territorio —— —— D. 1500
Per tanti si paga per Affitti a diversi per Danari tolti ad Interesse per pagar in Camera Fiscale —— —— —— —— D. 300

D. 12598

Gravezze del medesimo per esecuzione de' Statuti della Città.

Per Salario alli Signori Ingrossadori di essa per le Strade Regie all' Anno —— —— —— —— —— —— —— D. 166: 3: 2
Per le Segurtà del Sigillo —— —— —— —— —— D. 60:—:
Per le Segurtà del Malefizio —— —— —— —— —— D. 20:—:
Per tanti si pagano alli Comandadori, e Cerchieri d' essa Città —— D. 45: 2:
Per Salario al Bollador per Bollar le Misure, e Pesi nelle Podestarie, e Vicariati, oltre quello riceve da Particolari —— —— D. 80:—:
N. Per Cera per la Processione del Corpus Domini si fa nella Città —— D. 31:—:
Per tanti si danno alle Guardie de' Passi di Terra Todesca —— —— D. 182:—:

D. 584: 5: 2

Segue altre Gravezze del medesimo diverse, ut infra &c.

Per Salario del Sindico —— —— —— —— —— D. 70:—:
Per Salario dell' Esattore —— —— —— —— —— D. 200:—:
Per Salario del Cancelliere —— —— —— —— D. 50:—:
Per Salario di tre Conservatori —— —— —— —— D. 15:—:
Per Salario de' Agenti, che vengono alli Consigli, che si fanno in tempo dell' Anno —— —— —— —— —— —— D. 500:—:
Per Salario de' Rasonieri, che vengono a far li Conti —— —— D. 78:—:
N. Per Spese de Liti in Vicenza, e Venezia con Agenti, Procuratori, ed Avvocati —— —— —— —— —— —— D. 2000:—:

D. 2913:—:

Prima Summa —— D. 28572:—:
Seconda —— —— 12598:—:
Terza —— —— D. 584: 5: 2
Quarta —— —— D. 2913:—:

In tutti —— D. 44667: 5: 2

Gravezze annuali sostenute da' Comuni del medesimo Territorio per esecuzione de' Statuti.

Per Salarj pagano ad undeci Vicarj mandati dalla Città —— —— D. 671
Per Salarj si pagano ad undeci Sindici, che si mandano dalla medesima a Sindicare essi Vicarj, e loro Nodari —— —— —— D. 221
Per Salarj si danno a' Signori Consoli della medesima per casi causali, con la Spesa del vivere per essi, Compagni, e Cavalli —— D. 1300

Per

Per Salarj alli detti per caſi doloſi con la Speſa, come di ſopra —	D. 2500
Per mantenir in acconcio le Caſe delli undeci Vicarj predetti — —	D. 600
Per mantenire Ponti Conſortali — — — — —	D. 610
Per Decreti degli Eſtimi de' Comuni — — — —	D, 50
Per tanti ſi pagano a Saltari, ovver Merighi per la cuſtodia delle Campagne — — — — — — —	D. 393
N.Per tenir in acconcio le Strade Regie, e Pubbliche — —	D. 2000
Per Speſe di Retenzioni, che fanno fare li Signori Ingroſſadori per tal cauſa — — — — — — —	D. 500
	D. 8845

Seguono altre Speſe per cauſe Pubbliche, e di Pubblico Comando.

Per mantenire le Armi dei Soldati dell'Ordinanze — —	D. 1200
Per pagare li medeſimi Soldati quando vanno alle Moſtre — —	D. 1200
Per far le Fedi della Sanità ai Deputati a tal Carico — —	D. 1500
N.Per comprar eſſe Fedi — — — — —	D. 1800
N.Per Eſenzione Perſonale dei Soldati duemilla ottocento — —	D. 4000
N.Per le Speſe dei Capitanj di Campagna, e ſuoi Miniſtri d'ordine di Banca quando vanno per il Territorio — — —	D. 800
Per Speſa di Cavalcate, e formazione de' Proceſſi dei Signori Giudici al Malefizio, e Nodari per occaſione di Svalizi, Incendj, e Rapti —	D. 500
	D. 11000

Seguono altre Gravezze delli medeſimi Comuni.

Per Salario di 183. Eſattori Comunità, e Comuni del Territorio — —	D. 8250
Per Salario di altretanti Degani ſervono per Sequeſtri, ed altre Pubbliche Fonzioni — — — — — —	D. 3395
Per Salario de' Nodari, e Scrivani per Scrivere li Eſtimi, e Colte de' medeſimi Comuni — — — — — —	D. 842
Per Salario de' Sindici, e Ragionati, che tengono li Conti di eſſi Comuni — — — — — — —	D. 762
N.Per Salario d'Avvocati, e Procuratori, che ſervono eſſi Comuni —	D. 1735
N.Per tanti ſpendono li medeſimi in Liti, e per loro diffeſe — —	D. 6300
N.Per tanti ſpendono in Reſtaurare, Fabbricare, e tener in acconcio le loro Chieſe — — — — — —	D. 2700
N.Per Cere per le medeſime — — — — —	D. 3600
N.Per Elemoſine a' Predicatori per Predicare il tempo della Quadrageſima, ed in alcuni luoghi anco l'Avvento con la Speſa — —	D. 2000
N.Per tanti pagano a Cappellani alcuni Comuni — — —	D. 1278
N. Per tanti pagano alli Eſtimatori, che fanno i loro Eſtimi — —	D. 1000
Per mantenire le Caſe di eſſi Comuni, e reſtaurarle — — —	D. 370
N.Per Salario de' Campanari, ed altri, che attendono alle Chieſe —	D. 994
N.Per tanti ſpendono in Oglio per le Lampede delle Chieſe — —	D. 1732
Per Salario de Offiziali, che tengono li Comuni per diſpenſar Mandati Pubblici, ed altre Fonzioni ſecondo l'occorrenze — — —	D. 168
N.Per Salario de' Medici, Chirurghi, in alcuni Luochi Maeſtri di Scuola, Organiſta, e mantenir Fontane — — — — —	D. 800
	D. 35926

Città in tutto —	D. 34311:—:—	Prima Summa —	D. 8845
		Seconda —	D. 11000
Territorio —	D. 44667: 5: 2	Terza —	D. 35926
Comuni —	D. 55771:—:—		
	D.100438: 5: 2	In tutto —	D. 55771

1646.

1646. die 20. Apr. in Coll. D.D. Sapientum Ord. Excellentiſs. Senatus in eſecutione Partis ipſius Senatus die 14. Junii 1641. ad hoc deputato.

DAll'Eccell. Senato ſino l'anno 1641. 14. Giugno è ſtata delegata a queſto Coll. la differenza vertente trà la Comunità di Montechio Maggiore, e l' Cittadini, e Conſorti, che hanno comprato Beni da' Diſtrittuali, e quelli poſſedono in detta Comunità dopo l'anno 1564. eſpreſſa nella loro Supplicazione preſentata davanti Sua Ser. l'anno 1640. 24. Marzo ſopra la quale ſono ſtati uditi in contraditorio Giudizio con li ſuoi Avvocati D. Gerolamo Muttoni per nome ſuo, e Conſorti, come poſſeſſor de' Beni predetti eſiſtenti in detta Comunità dimandante, che per adempimento intiero delli Giudizj del Coll. Del. in vigor de' quali reſtano li Cittadini condannati a pagare per li Beni Comprati da Contadini dopo l'anno 1564. le Gravezze, come in eſſi Giudizj; ſia all'incontro per termine anco di ragione da queſto Eccell. Coll. terminato, che ſia tenuta la Comunità di Montechio Maggiore pagar ſin che vi ſono Entrate del Comun le Gravezze non ſolo per li Beni che poſſedono quelli di detta Comunità, ma anco per quelli ſono paſſati nelli Cittadini, ed altri abenti Beni in eſſo luogo per acquiſti fatti dopo l'anno 1564. che ſucceder devono in luogo del primo poſſeſſore cum onere, & honore, ſalve cadaune altre ſue ragioni &c.

E dall'altra D. Ippolito Quachini per nome della predetta Comunità con la preſenza di D. Antonio Scaramuzza, e D. Mattio Ceccato ſuoi Conſiglieri dimandante eſſer dalle predette Dimande de' predetti Cittadini, e Conſorti liberati, ed aſſolti, e in conſeguenza loro eſſer licenziati come nelle loro Scritture di riſpoſta ſimilmente preſentate a' 16. Luglio, e 2. Decembre di detto Anno alli quali s'abbi relazione, preſente etiam D. Gio: Battiſta Zanovello Nonzio, e per nome del Sp. Territorio Vicentino con quanto cadauna delle ſuddette parti, ſive Avvocati loro hanno voluto dire, dedure, ed allegare per favor delle loro ragioni, e dovendoſi ormai terminare, e decider la predetta difficultà perchè ſia poſto fine, e perpetuo ſilenzio alle conteſe tra le predette parti, acciò abbiano in avvenire per occaſione del preſente affare a viver in pace, e quiete conforme alla Paterna intenzione di queſto Ser. Dominio. Però

L'anderà parte, che per autorità di queſto Coll. ſia preſo, che per adempimento delli Giudizj del Coll. Del. in vigor de' quali reſtano li Cittadini predetti condannati a pagar per li Beni comprati da' Cittadini dopo l'Anno 1564. le gravezze come in eſſi Giudizj, ſia all'incontro per termine di ragione terminato, che ſia tenuta la Comunità di Montecchio Maggiore pagar ſino, che vi ſono Entrate del Comune le Gravezze non ſolo per li Beni, che poſſedono quelli della Comunità, ma anco quelli che ſono paſsati nelli Cittadini, ed altri abenti Beni in eſso luogo per acquiſti fatti l'Anno 1564. che ſucceder devono in luogo del primo poſſeſsore cum onere, & honore, ed in tutto come nella dimanda di detti Cittadini, e Conſorti in queſto Coll. preſentata a' 28. Giug. 1641. alla quale s'abbia relazione.

————	5	
————	8	Datum Juramentum.
————	0	

E fu preſo, che ſiano licenziati li detti Cittadini.

(VIII.)

1646. 28. Luglio.

Alli Rettori di Vicenza.

ESsendo dall' Eccell. Collegio Nostro, con l' autorità dell' Eccell. Senato sotto li 20. Apr. prossimo passato stato deciso in Contraditorio Giudizio tra la Comunità di Montechio Maggiore, e li Cittadini di Vicenza, e Consorti, con l' assistenza anco del Nonzio del Territorio Vicentino, per l' interesse universale di eso Territorio, che l' Entrate proprie di esa Comunità non debbano cieder in Pagamento di Pubbliche Gravezze al sollievo di essi Consorti, ma solamente de' proprj Distrittuali di esa Comunità, e come in detto Giudizio, il quale come deve servire per regola, e norma a tutti gl' altri Comuni d' eso Territorio, così ricerchiamo le Magnificenze loro a cadaune ese a dover far eseguir detto Giudizio, e Terminazione in cadauna Comunità di eso Territorio, indifferentemente nè permetterà, che contro la forma di detta Terminazione sia esteso, o introdotto qualche abuso in contrario dal diversamente Giudicato da chisisia, e così eseguiranno, e faranno eseguire.

(Basadonna Pressidente.
(Michieli Pressidente.
(Michiel Bembo Pressidente.

1646. 31. Ottobre.

PEr esecuzione delle Lettere degl' Illustr. ed Ecc. Sig. Pressidenti del Coll. de' XX. Savj Ordinarj dell' Eccell. Senato de dì 28. Giug. ultimamente scaduto concesse al Sp. Territorio di Vicenza, esecutivamente del Giudizio dell' Eccell. Coll. seguito il dì 20. Apr. antecedente tra la Comunità di Montechio Maggiore, e li Cittadini Consorti, con l' assistenza anco del Nonzio di esso Territorio per l' interesse universale di esse, e come in dette Lettere.

Commettemo a cadauna Comunità, e Comune a cui sarà intimato il presente Nostro Mandato, che in pena de' D. 100. da esserli levata in caso d' inobbedienza non debbano communicar, nè partecipar l' Entrate proprie, e particolari d' essa Comunità a detti Sig. Consorti, o ad altri Forestieri che non saranno del corpo della loro Università, e con esse sostengano tutte le Fazioni etiam che possedano de' Beni Distrittuali; ma fatta l' allibrazione all' Estimo di dette Entrate in conformità delle pubbliche decisioni, quelle risarcir, e dispensar debbano in modo che ciedano a beneficio, e commodo di detti loro Distrittuali, e Terrieri, e che con la loro Università sostengano tutte le Fazioni solamente, e ciò nonostante alcuna pratica, o abuso in contrario, e come in dette Lettere, e Giudizio, tale essendo la pubblica volontà, in quorum fidem &c.

Potendo il presente esser eseguito per uno delli Officiali di qualunque Vicariato del Vicentino con la relazione del medesimo in forma &c.

Referse Persiglio Guardia
Il Coad. Pret.

Da una consimile esistente in un Processo appresso la Sp. Comunità di Tiene.
Gerolamo Fabretti questo dì 30. Luglio 1655.

PAS-

PASCHALIS CICONIA

DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

NObilibus, & ſapientibus Viris Thomæ Contareno de ſuo mandato Poteſtati, & Federico Mauroceno Capitaneo Vincentiæ, & ſucceſſoribus fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio Noſtro habente auctoritatem a Senatu captam fuiſſe Partem tenoris infraſcripti, videlicet

CHE li ſottoſcritti Capitoli preſi nel Conſiglio di Cento della Magnifica Città di Vicenza ſotto l'ultimo di Gennajo 1589. proſſimo paſſato, per l'autorità data a queſto Collegio dal Senato Noſtro ai 7. del Meſe preſente, ſiano approbati, e confirmati come ſtanno, e giacciono, cioè.

Vedendo li voſtri Deputati, che le Parti preſe in queſto Conſiglio in materia delle Partite di Camera, ſebbene hanno fatto gran giovamento, non hanno però partorito quell'integro effetto, che ſi deſiderava, hanno deliberato, ſalve tutte le altre Leggi, e Parti in tal materia diſponenti, proporvi; e così andarà Parte,

I. Che li Maſſari, e Nodari delle Camere de'pegni pubblici e privati di queſta Città, così quelli, che ſi attrovano attuali al preſente, come quelli, che ſaranno per l'avvenire, non poſſino fare, nè menare partite per qualſivoglia cauſa imaginabile ſenza licenza in ſcritto da due delli Magnifici Cenſori, che pro tempore ſi ritroveranno, li quali Cenſori ſotto pena di perjuro non li poſſano dar licenza di farne per altro, che per fitti, parte, Decime, debiti pubblici, liberar perſone di prigione,

ne, ſpazzi da Venezia, ſpeſe taſſate in Venezia, e cartoline; quali licenze eſſi Nodari ſiano obbligati conſervar in filza con li numeri, e quelle chiamar nelle partite con la nota particolare dell'anno, giorno, e numero di quelle, e nomi delli Cenſori.

II. Che dimandando alcuno fuori delli caſi ſuddetti licenza di far partita, e parendo alli Cenſori, che per qualche urgente neceſſità, o per altro degno riſpetto meritaſſe eſſer eſaudito, poſſino detti Cenſori con li Magnifici Deputati ridotti alla preſenza delli Clariſs. Rettori, o di alcuno almeno di loro, tutti inſieme inteſa la dimanda, ed i riſpetti, ballotarla, e ottenendo con otto ſuffragj almeno, darli licenza di farla, qual ſia ſcritta per uno delli Raſonieri della Magnif. Città; e regiſtrata nelli loro libri, nè altramente, o in altro modo lo poſſino, o lo debbino fare per qualunque cauſa imaginabile.

III. Che il tempo delle partite debba eſſer di giorni quaranta alla Camera de' pegni privati, e di quindeci a quella de' pegni pubblici, ſecondo l'ordinario, e paſſato il tempo della partita, il Maſſaro ſia obbligato esborſar il denaro al creditore, e depenar la partita; e ſe il creditore non anderà a levar i ſuoi denari, eſſo Maſſaro ſia obbligato in termine di 20. giorni depoſitarli ſopra il Santo Monte di Pietà ſenza utile alcuno, in modo, che poſſino eſſer levati ad ogni volere del creditore; E queſto iſteſſo ſia ſtatuito nelle partite contenzioſe, da eſſer levati li denari per quello, che averà miglior ragione. E mancando a far depoſito, e cancellazione nel tempo ſuddetto, caſchi, oltre ogn' altra, in pena di ſoldi due per lira, qual ſia dell'accuſatore, ſebbene foſſe il creditor iſteſſo.

IV. Che il Nodaro non poſſa ſcriver partite, nè notar piezzi in altri libri, che ſopra l'ordinario, e con la preſenza di due teſtimonj almeno, e non debba per menar partite, e fraudar li Magnifici Cenſori, notare, che lì ſia pegno, dove veramente non foſſe, nè chiamarſi depoſito morto, ſenza attual depoſito di dinaro, il qual debba reſtar appreſſo il Maſſaro; nè meno il Maſſaro reſtituire il pegno al debitore; non potendo li creditori cedere le partite ad altri; nè li Maſſari conſentire; nè li Nodari ſcriver le ceſſioni.

V. Che in aſſenza delli Cenſori in modo, che ſe ne trovaſſe nella Città in qualche occaſione, ſolamente uno, poſſi in quel caſo uno delli Magnif. Deputati, cioè il più vecchio, che all' ora ſi ritroverà nella Città ſupplire inſieme con quel Cenſore, che ſi troverà preſente a quanto biſognerà, come di ſopra. Dovendoſi detti Cenſori obbligar per giuramento di oſſervare quanto appartiene all'offizio loro, e debbano vedere ogni quindeci giorni almeno i libri delli Maſſari, e trovando contrafa-

trafazione alcuna, benchè picciola, sì nel Maffaro, come nel Nodaro, debbano denonziarli all'Offizio del Malefizio, procurando, che fia formato proceffo contra di loro, e quello efpedito nel Confolato, potendo etiam, o a querela di qualfivoglia perfona particolare, o per via di denonzia fecreta, o per via d'inquifizione effer formato proceffo dal Sig. Giudice del Malefizio, a' quali oltre ogn'altra pena, che li foffe data, fi debba fempre aggiungere la privazione dell'Offizio, e condannazione di tutte le fpefe del Proceffo.

VI. Che fe alcuno fotto pretefto di alcuna delle fopranarrate caufe, averà con qualche contratto fittizio, o collufsorio, o per qual altra fi voglia via indiretta ingannando li Cenfori, ottenuto da loro di poter far alcuna partita, il creditore, che averà tal fraude, commeffa, oltre ogn' altra pena, che foffe giudicata degna di tal fraude perda il fuo credito, il quale fia dell'accufatore, potendo anco l'ifteffo debitore effer accufatore, e non vi effendo accufatore, fia tal credito devoluto al Fontico novo: effendo obbligato effo creditore reftituir il credito, febbene lo aveffe rifcoffo, ed alla detta reftituzione fiano tenuti anco li eredi fuoi.

VII. Che fe occorrerà mai, che alcuno Maffaro faccia partita fenza licenza, come di fopra, oltre ogn'altra pena, alla quale il Maffaro, Nodaro, e creditore faranno fottopofti, s'intenda immediate la partita nulla, e il creditor aver perfo il credito, quando la partita foffe fatta di fuo confenfo; nè per quefto fe li poffa render ragione per alcun Magiftrato, o altro Giudice, ancorchè per altro il fuo credito foffe legitimo, e reale il quale per quefta fola trafgreffione s'intenda perfo, e cafcato nelle pene, applicate come di fopra.

VIII. Che nelle Podeftarie, e Vicariati del Vicentino non poffino fimilmente effer fatte partite, fe non per le caufe contenute, ed efpreffe nel primo Capitolo della prefente Parte, e fin alla fumma di quella quantità, ch'è limitata dalle Leggi, e loro Giurifdizione, le quali debbano ftar fofpefe nel medefimo modo, che ftanno quelle di quefta Città, dovendo depofitar li dinari paffato il tempo, come nel Capitolo terzo, fopra i Monti di Pietà di quei luoghi dove faranno, e dove non faranno effi Monti, dovendofi depofitar fopra il Sacro Monte di Pietà di quefta Città, da effer levati, come in detto Capitolo; obbligando li Sindici, li quali ogn'anno fe ne vanno a findicare li Vicarj, che debbano diligentemente veder i Libri delli Nodari, e trovando effer ftato contrafatto, ad inquirire, e formar proceffo fecondo l'ordinario, confegnandolo poi al Sig. Giudice del Malefizio, a fine, che li contrafattori fiano caftigati, come di fopra, nel qual modo anco debbano effer caftigati li Maffari, Nodari, e altri contrafattori delle Podeftarie

 di

di Lonigo, e di Maroſtica, ſe ſaranno trovati colpevoli per proceſſo formato contro di loro, o querela di qualſivoglia perſona particolare, o per via di denonzia ſecreta, o per via d'inquiſizione da eſſer fatta dal Sig. Giudice del Malefizio, come di ſopra è detto nel quinto Capitolo.

IX. Che li traſgreſſori della ſuddetta Parte non poſſino per loro ſcuſa allegar mai di conſuetudine, abuſi, o altra ſcuſa imaginabile; ſendo intenzione, e ferma deliberazione di queſto Conſiglio, che ſia ſempre inviolabilmente, e compiutamente oſſervata.

Quare auctoritate ſupradicti Conſilii mandamus vobis, ut ſupraſcriptam Partem obſervetis, & ab omnibus inviolabiliter obſervari, ac ubi opus fuerit regiſtrari, præſentantique reſtitui faciatis.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 7. Aprilis Inditione III. 1590.

Camillo Ziliolo Secret.

1633. 21. *Febraro.*

Parte preſa nell' Eccellentiſs. Senato a ſupplicazione della Città di Vicenza, con la quale ſi ordina, che ſi oſſervi l'uſo antico ſin'ora praticato in detta Città, e ſuo Territorio.

Nella facitura de' Teſtamenti ſecreti, & nuncupativi, così fatti, come da farſi, e come in eſſa Parte, qui appreſſo regiſtrata.

FRANCISCUS ERIZZO Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Philippo Capello de ſuo mandato Poteſtati, & Jo: Aloyſio Valerio Capitaneo Vicentiæ, & ſucceſſoribus fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum.

SOpra l'inſtanza, che ci fu fatta da quella Magnifica, e fedeliſſima Città, e ſopra la quale aveſſimo i ſenſi di Voi Podeſtà, uniti con quelli del Capitanio, voſtro collega preceſſore, come anco delli Avogadori noſtri di Comun nella materia de' Teſtamenti, abbiamo fatto eſatto, e ben conſultato rifleſſo, e mentre abbiamo compreſo, che la maniera uſata in quella Città, e nel Territorio, è di tempo immemorabile, non eſſendoſi oſſervato già mai altrimenti nella forma di Teſtamenti ſecreti, e nuncupativi, come viene eſpreſſo nella medeſima ſupplicazione della Città, venimmo in riſoluzione col Senato di dirvi, che aggiuſtandoſi Noi all' uſo antico, e inveterato volemo, che queſto anco de cetero ſi oſſervi tanto per li Teſtamenti già fatti che per quelli poteſſero eſſer fatti o per mano de' Teſtatori, o de' Nodari, ſiano ſecreti,

o nun-

o nuncupativi, e ciò abbia quella Magnifica, e fedelissima Città a servire come di proprio Statuto muncipale, e doveranno le presenti esser registrate in quella Cancellaria Pretoria, e unitamente la supplicazione della stessa Città a memoria de' successori.

Tenor Suplicationis sequitur ut infra.

Serenissimo Principe. Nella sua fedelissima Città di Vicenza non essendovi particolar Statuto, che prescriva la forma di testare, già tempo irrecordabile in quà sono stati fatti Testamenti in due modi, cioè secreti, e nuncupativi; de' secreti parimenti con due forme sono stati praticati; la prima era, ed è, quando scrivendo il Nodaro la volontà del Testatore non ad altri palese, da esso Testatore sottoscritta, o non sottoscritta, erano poi chiamati sette testimonj maschi, quali erano rogati alla consegna di esso testamento, che poi era da essi sette testimonj sottoscritto al di fuori, e sigillato con sette sigilli. L' altra forma di testamento secreto è, quando il Testator lasciava il suo testamento sigillato con sette sigilli, e sottoscritti al di fuori da sette testimonj maschi, il qual ritrovato per non esser dal Testator consegnato al Nodaro si portava all' Offizio del Sigillo, e subintrando il capo di esso Offizio, come se fosse Nodaro rogato, era tenuto, e reputato Testamento legitimo. Questi Testamenti secreti tanto consegnati al Nodaro, e sigillati come di sopra, quanto consegnati al Nodaro del Sigillo in difetto di Nodaro rogato, sono stati sempre dall' Illustriss. Podestà come Testamenti legitimi, e solenni pubblicati, e decretati. L' altra spezie de' Testamenti si chiama nuncupativi, che sono fatti pubblici, scritti dal Nodaro con la presenza di sette testimonj maschi non sigillati, ma aperti. Con questi usi, e riti si è praticato, e tuttavia si pratica la facitura de' Testamenti, essendo stati reputati per corso di tempo immemorabile testamenti legitimi, ed irreprensibili, e come tali approbati da Magistrati, ed eseguiti. Contuttociò da alcuni particolari da poco tempo in qua s' ha cominciato a metter torbido in questa materia sotto pretesto, che non siano state osservate le Leggi inserte nel Statuto Veneto circa gli ordini, che nelli testamenti devono osservare li Nodari di Venezia; e sebbene l'uso è affatto diverso, con tutto ciò sin'ora sono seguiti due taglj de' decreti interposti a' Testamenti secreti sigillati, e sottoscritti al di fuori non consignati al Nodaro; e per occasione d'altri testamenti secreti consignati al Nodaro pendono litigj per causa di solennità, o altro inconveniente disordine in tal proposito deciso altre volte.

A questo importantissimo negozio avendo fatto riflesso la sua devotissima

ma

ma Città, e conoſcendo eſpreſſamente, che quando dalla ſuprema ſua mano non venghi fermato il diſordine, ne ſegue inevitabilmente la confuſione, e diſtruzione delle infinite volontà di chi è morto, con la fede dell' uſo inveteratiſſimo di teſtar nella patria, è riſſolta ricorrer alla ſua pietà, e ſupplicarla, che ſi degni porger rimedio a tale, e tanto inconveniente; poichè, ſiccome la ſua clemenza non deve permettere, che a quelli teſtamenti fatti per il paſſato, non giudicati ſin'ora, ſii poſto mano, quando ſian fatti ſecondo l' uſo di queſta Città, così in quelli, che ſi faranno per l' avvenire, altro non deſidera la ſua fedeliſſima Città, ſe non che la ſua ſublimità comandi e dii quelli ordini, che alla ſua ſomma prudenza parerà convenire, ſe le pareſſe, che alli uſi antichi debba eſſer aggionto qualche altro requiſito.

Datæ in noſtro Ducali Palatio die 21. Feb. Indict. prima 1633.

Chriſtoforo Surian Secret.

Tratta dalle Terminazioni cæteris omiſſis dell' Illuſtriſs. ed Eccell. Sig. Giacomo Nani fu Capitanio di Vicenza.

Ordini dell' Illuſtriſſimo Sig. Franceſco Malipiero Capitanio di Vicenza, Confermati dall' Eccellentiſſimo Senato, In materia del buon governo del Territorio.

ANtonius Priolo Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & ſapienti Viro Franciſco Maripetro de ſuo mandato Capitaneo Vicentiæ, fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.

Nelle Lettere voſtre di 22. del paſſato riceveſſimo fra le teſtimonianze del voſtro zelo, e lodevoliſſima applicazione al ſollievo de' noſtri ſudditi, la Terminazione fatta da voi per moderare gli abuſi introdotti nel governo di coteſto Territorio; e come che reſti ella accompagnata da molta prudenza, e da tutta l'avvertenza conveniente, rimane approvata da Noi, e la confirmiamo col Senato per la ſua intiera eſecuzione, laſciando però nel ſolito, e debito vigore gli Ordini de' Sindici noſtri in Terra Ferma nella medeſima materia approvata già da queſto Conſeglio. Nel reſto, ſecondo che ci andarete rappreſentando la condizione degli altri diſordini, de' quali nelle medeſime Lettere ci fate menzione, portandoci a notizia li particolari di eſſi ſeparatamente, mentre li conoſcerete di gravità, che lo voglia, vi andaremo di volta in volta ſomminiſtrando autorità maggiore per il remedio con molta

pron-

prontezza, lodandovi in tanto dell' ottima volontà voſtra pieniſſimamente.

Dat. in noſtro Ducali Palatio die 23. Decemb. Indictione 6. 1662.

Agoſtin Viannolo Segr.

Adì Lunì 21. *Novembre* 1662.

NEl tempo fin'ora ſcorſo del noſtro Reggimento, avendo noi Franceſco Malipiero, per la Sereniſs. Signoria di Venezia, &c. Capit. di Vicenza, e ſuo Diſtretto, con la vigilanza propria del noſtro carico intorno il governo di queſto fedeliſſimo Territorio alla noſtra cura commeſſo, toccati con mano alcuni abuſi, e corruttelle introdotte dalla ſagacità di certi, per le mani delli quali paſſando li offizj, e li maneggi de' negozj, inſieme anco l'amminiſtrazione del dinaro, vanno a vicenda eſpillandolo; Onde per conſervazione di queſta povera contadinanza, ed a ſollievo di tanti pupilli, vedove, e altre miſerabili perſone in diverſe maniere aggravate; conviene alla paterna protezione de' pubblici Rappreſentanti invigilare, con interrompere la continuazione d' abuſi tanto pernizioſi al bene univerſale di queſti devotiſſimi a ſua Serenità. Imperò, per quanto ſia in poter noſtro, volendo alli diſordini da noi ſcoperti prender alcuna proviſione, e fruttuoſa riforma, abbiamo terminato, e formati li ſeguenti Ordini, da eſſer con il beneplacito dell'Eccellentiſſimo Senato all' avvenire nel governo del medeſimo Territorio inviolabilmente oſſervati.

I. NEl far li conti così all'Eſattore Generale, come delle ſpeſe, che vengono fatte dal Sindico, o per altri Agenti del Territorio, non abbiano più ad intervenire per Ragionati (come fanno al preſente con termine molto dannoſo) gli Agenti attuali; ma debbano le Comunità, ſecondo che di tempo in tempo a ciaſcheduna toccherà; mandarne altri, quanto più ſi poſſa liberi d'ogni intereſſe, e che non ſiano per l'anno precedente ſtati Agenti nelli carichi, o intervenuti nelli negozj del Territorio, affine di levar del tutto la facoltà d' approvare pollizze, e partite di ſpeſe, e pretenſioni, che per avventura foſſero ſtate per innanzi reprovate, ovvero altre che veniſſero conoſciute indebite, e parimenti l'occaſione di gratificarſi l'uno con l'altro, come ben ſpeſſo è ſucceſſo a pregiudizio notabile del medeſimo Territorio.

II. E perchè ſia più freſca la memoria delli negozj, che occorrono o per intereſſe del Territorio, o per pubblico ſervizio, alli Ragionati, che per tempo doveranno far li conti, ſi che men difficilmente ſiano

 ingan-

ingannati; Terminiamo, che da qui innanzi si facciano sempre di tre in tre mesi, nè possano più essi Ragionati ridursi per tal occasione in case private, come hanno ben spesso costumato di far per i loro indebiti fini, e con evidente intenzione di occultare quello, che a loro paresse, e maneggiare tutto secondo li proprj interessi; ma di volta in volta venga per tal buon' opra concessa una stanza nel Pallazzo del Capitaniato, dove, e non in altro loco, facendosi tali conti, possano li pubblici Rappresentanti sopravedere a così importante materia, ed oviare alle estorsioni, e mangiarìe, che si scoprissero; potendo appresso li uomini di buona coscienza, deposto ogni rispetto, mostrarsi renitenti a quanto conoscessero esser irragionevole, e di malefizio al povero Territorio.

III. Resti del tutto levato l'abuso introdotto di levarsi per il Sindico dalle mani dell' Esattore con mandati sottoscritti dalli Conservatori quanta summa di dinaro gli piaccia, sotto pretesto di doverlo impiegar nelle occorrenze del Territorio; con la quale indiretta maniera può valersene per li proprj bisogni, rendendone poi conto, quando più gli torná comodo; ma essendo carico dell'Esattore di scodere, e pagare, possa il Sindico, con li mandati però secondo l'ordinazione sottoscritti dalli Clarissimi Capitanj, che saranno per tempo a questo Reggimento, e da due Conservatori, levar solamente fino alla summa di dieci Ducati, e non più, fuor che con il pieno consenso del Consiglio di esso Territorio.

IV. Il Cancelliero, qual ha di salario ducati cinquanta all'anno, sia obbligato di scriver prontamente tutte le lettere, far li mandati, e ogn' altra sorte di scritture, che occorreranno per servizio del Territorio, senza conseguire, o poter pretendere altra immaginabil ricognizione, se non con Parte speciale, che venisse presa dal suddetto Consiglio; e in caso di far copie di scritture, se saranno meno di carte dieci, debba farle senza alcun pagamento; ma passando dieci carte, sia sodisfatto di quanto importeranno, in ragion di soldi quattro per facciata: dovendo però ogni facciata esser almeno di righe 25. con parole sei per ogni riga: e contrafacendo possi dalli Clarissimi Capitanj, premessa la debita cognizione, venir privato del carico, e con ballottazione del Consiglio sia subito provisto in suo loco.

V. Se le Comunità, alle quali toccherà di far l'elezione del Sindico, Cancelliere, Esattore, e Conservatori, non averanno uomini proprj delli suoi Comuni, Podestarie, o Vicariati respettivamente sufficienti da proponer a tali carichi, debbano nell'avvenire venir eletti per il Consiglio del Territorio, fatte prima le stride per un mese innanzi nelle Podestarie, e Vicariati, acciocchè ogn'uno, qual abbia li debiti requi-

siti,

ſiti poſſa concorrere, e venir ballotatto. Dovendoſi intender rimaſto quello; che ottenirà maggior numero di voti, mentre arrivino alli due terzi, intervenendo ſempre nel Conſiglio almeno dodeci Agenti, conſorme all'Ordine, e Decreto ultimamente fatto per gl'Illuſtriſſimi Signori Sindici in Terra Ferma.

Antonio Vandinello Cancell.

Altri Ordini inſtituiti dal medeſimo Illuſtriſſimo Sig. Franceſco Malipiero Capitanio di Vicenza: Con autorità dell' Eccellentiſſimo Senato. Intorno al governo così del Territorio in generale, come delli Comuni particolati.

ANtonius Priolo, Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & ſapienti Viro Franciſco Malipetro de ſuo mandato Capitaneo Vicentiæ, fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.

Il zelo, con che da voi s' è intrapreſa la cura di rimediare a' molti diſordini, che ſeguono nell' amminiſtrazione dell' entrate, e dinaro de' Comuni di coteſto Territorio, così merita d' eſſer commendato, come deve ajutarſi da noi la voſtra buona intenzione in propoſito di tanto giovamento a quel Territorio, e al noſtro ſervizio medeſimo, con autorizarvi quanto baſti per l'effetto deſignato da voi, e deſiderato da quei fedeliſſimi noſtri, per quanto vedemo dalla Parte preſa nel loro Collegio, e nella iſtanza, che ve ne ha fatta: Però col Senato vi concedemo autorità di poter conoſcer, decider, e corregger li contratti fatti a pregiudizio de' Comuni, gl' intacchi ſeguiti, le occupazioni de' loro beni, e gli abuſi de' loro governi, conſtringendo civilmente, e procedendo anco criminalmente contro quelli, che aveſſero dilapidati gli beni, ed appropriatoſi il denaro dell' entrate, o Dadie, riſcoſſe dalli Comuni, quando anco non foſſero delli ſottopoſti alla voſtra ordinaria giuriſdizione con far in tal caſo conſapevole quel Podeſtà noſtro di queſta autorità, che ve ne diamo; e volemo, che quanto intorno a ciò ſarà da voi operato, abbia quello ſteſſo vigore, che averebbe, ſe fatto foſſe da queſto Conſiglio.

Dat. in noſtro Ducali Palatio, die 29. Aprilis, Indict. 6. 1623.

Auguſtino Vianuolo Segretario.

Noi

NOi Francesco Malipiero per la Serenifs. Signoria di Venezia, ec. Capitanio di Vicenza, e suo Distretto, con l'autorità dell' Eccellentiss. Senato conferitaci in Lettere Ducali delli 29. Aprile 1623. Avendo in varj processi civili, e criminali avuta occasione di venir in chiaro di molti evidentissimi disordini, e dannosissimi abusi, che caminavano non meno nell' amministrazione di questo fedelissimo Territorio in generale, che ne' governi, e nel far li Estimi di molti Comuni del medesimo Distretto, delli quali non solo venivano malamente dispensate le entrate, che devono servire a sollievo delli poveri suoi abitanti, nel contribuire alle pubbliche gravezze, e occorenze di comune benefizio, ma anco buona parte del dinaro per via delle Colte cavatosi dalle viscere loro: E avendo giustamente scoperto sotto indebiti pretesti, e senza anco i legitimi decreti prescritti dalli Statuti di questa Magnifica Città, e Parti della Serenissima Repubblica esser stati alienati beni proprj, e molto antichi d'alcuni Comuni per considerabile valore; oltre l' esserne stati in gran quantità sotto reprobatissimi titoli occupati da persone potenti, contro la forza, ed autorità delli quali non vogliono i miserabili Contadini peragitar le loro giustissime, e chiarissime ragioni: Perciò, siccome sopra questi moltiplici negozj abbiamo fin' ora esercitata quella giustizia, che si conveniva, con più mani di sentenze, e terminazioni civili, e criminali, nè per la vicina nostra partenza da questo governo potendo far d'avantaggio per la perfezione d' opera tanto fruttuosa; Così per la correzione di simili perniziose introduzioni, e corrutelle, affinchè restino, quanto più sia possibile sollevati questi divotissimi Distrittuali dalle oppressioni de' potenti, e raffrenata la temerità delli uomini cattivi, conforme all' intenzione dell' Eccellentissimo Senato, esercitando l'autorità sopradetta, con la presente nostra Terminazione comandiamo, che nell'avvenire siano inviolabilmente osservati, e indifferentemente eseguiti li seguenti nostri Ordini, li quali per universal intelligenza doveranno esser non solo pubblicati in questa Città, e nelle Podestarie, e Vicariati del Territorio, ma posti alla stampa in un libretto, da esser poi distribuita a tutti gli Degani del Distretto per inescusabile istruzione così di loro, come delli altri Governatori, ed Agenti delli suoi Comuni, ec.

I. AFfinchè per l'importante amministrazione, qual passa per le mani del Sindico, ed Esator Generale, sia per sempre cautelato questo fedelissimo Territorio d'ogni pregiudizio, e danno, che da loro venisse cagionato; ordiniamo, che'l Capitolo quinto delli Ordini per noi insti-

inſtituiti a' 21. di Novembre 1612. ſia regolato nella ſeguente maniera cioè, che non avendo le Comunità, alle quali di tempo in tempo toccherà l' elezione del Sindico, ovvero dell'Eſattore, uomini idonei, e ſufficienti per applicar a tali carichi, debba la Comunità prima in ordine reſpettivamente far la ſuddetta elezione; e portarla legitimamente al Conſeglio del Territorio per l' approvazione, con tutti gli obblighi, e condizioni eſpreſſe nelli Ordini in altri tempi ſtabiliti in queſto propoſito, alli quali non s'intenda con il preſente pregiudicato, ec.

II. Che quello, che da qui innanzi eſerciterà il carico d' Eſator Generale d'eſſo Territorio, ſia obbligato di ridurſi ogni giorno, così la mattina dopo terza, come il dopo pranzo alla Cancellaria Territoriale novamente conſtrutta in Corte del Capitaniato, per far ivi le ſue eſazioni, e pagamenti, ſi che poſſa comodamente eſſer ritrovato alle ſuddette ore: a che mancando di ſoddisfare, ſia eccitata l' integrità delli Illuſtriſſimi Succeſſori noſtri a prender quelle proviſioni, con l'intervento anco del Conſeglio del Territorio, che alla prudenza loro pareranno eſſer opportune, e dover riuſcire di comodo maggiore alli ſudditi.

III. Debba parimente il Cancelliere dello ſteſſo Territorio, che per tempo ſi troverà in offizio, ridurſi alla medeſima Cancellaria ogni giorno alle ore di ſopra ſpecificate per poter impiegar l' opera ſua in quelle occorrenze, che alla giornata naſceranno.

IV. Lo ſteſſo obbligo imponiamo anco al Sindico Generale, affinchè con prontezza poſſa da lui venir atteſo a quanto biſognerà, così per l' eſecuzione delli Ordini, che veniſſero dati da ſua Serenità, ovvero ſuoi Illuſtriſſimi Rappreſentanti, come per quello concerneſſe l'intereſſe, e ſervizio del medeſimo Territorio alla ſua vigilanza raccomandato. Dovendo l'iſteſſo Sindico, ſecondo l'occorenze, far invitar gli Conſervatori, e ridurſi tutti alla medeſima Cancellaria per trattare, e diſcorrer inſieme quelle materie, e negozj, che di tempo in tempo ſi rappreſenteranno a general benefizio.

V. Per la perpetua conſervazione delle Scritture del medeſimo Territorio, che ſi trovano al preſente, e ſaranno all'avvenire ripoſte negli Armari dell' Archivio, ordiniamo, che debbano eſſer tenute due chiavi, una in mano del Sindico, l' altra del Cancelliere, che ſaranno di tempo in tempo: E ſempre ch' occorrerà di valerſi d' alcuna parte d'eſſe Scritture, debbano ammendue trovarſi preſenti, ovvero in caſo di legitimo impedimento, far aſſiſtere altra perſona di fede in luoco ſuo, con eſpreſſa proibizione di dar la ſua chiave uno in mano dell'altro: volendo, che ſempre ſiano due, quando s'averanno ad aprir li armari, e far' eſtrazione di ſcritture: delle quali abbiano amendue obbligo di far

nota,

nota, insieme con il nome di quello, a chi venissero da loro consignate, affinchè sempre si sappia da chi potersi ricuperare; sotto pena per ciascheduna volta, che sarà trasgredito, di ducati dieci per uno, così a quello, che dasse la chiave al Collega, come all'altro, che la ricevesse e se ne servisse senza l' assistenza dell'altro soggetto in vece di quello, che fosse impedito: da esser applicati per la metà al denontiante, che sarà tenuto secreto, e il resto alla Cassa Generale del Territorio.

VI. Non si possa nell'avvenire dalli Ragionati, che saranno d' anno in anno deputati a far li conti all'Esator Generale del Territorio, far il saldo ad esso Esatore, se non mostrerà legittimamente d'aver in tutto pagato alli Comuni, quanto gli sarà stato imposto; E quando fosse trasgredito il presente Ordine, incorrano gli Ragionati in pena di ducati dieci per ciascheduno, da esser applicati la metà alla Cassa del Territorio, l' altra metà al denontiante, qual volendo debba esser tenuto secreto: e l' Esatore sia condannato in altri ducati vinticinque, da esser applicati come di sopra.

VII. Fatti che siano ogn'anno all'Esattore li conti per gli Ragionati predetti, debbano nel termine di giorni dieci subito susseguenti esser riveduti da tre altri, che abbiano nome di Sindici, e Revisori, quali siano eletti dal Conseglio del Territorio, venendo però conosciuti per desinteressati nel governo, maneggi, e negozj di quell'anno: Gli quali, ritrovandosi mancamenti successi per colpa delli Ragionati, che avessero ammesse partite indebite, a pregiudizio del Territorio, debbano levarle, e cassarle, sicchè restino del tutto annullate; dovendo in tal caso gli stessi Ragionati restituire il salario, ch'avessero conseguito; qual sia, e s'intenda applicato alli tre Sindici, e Revisori, alli quali perciò debba esser immediate esborsato dall'Esattor attuale del Territorio; dovendo poi questo per il risarcimento proceder subito contra li suddetti Ragionati, e in caso di loro insufficienza, contra le Comunità, che li avessero eletti, e mandati. Ma se con la revisione, che venirà fatta dalli tre Sindici, e Revisori, non si trovasse errore, o mancamento alcuno, all'ora debbano dalla Cassa del Territorio conseguire ducati due per ciascuno in ricognzione delle loro fatiche.

VIII. Che tutti li Comuni di questo Territorio tanto delle Podestarie, quanto delli Vicariati, Ville a loro sottoposte, al tempo di far li loro Estimi, debbano far allibrare tutti li Lavoratori, e Cittadini, ed ogn' altra persona, che farà coltivar, o coltiverà terreni, così con boarie, come in altro modo, conforme alle terminazioni 1557. 20. Agosto, e 1584. 3. Marzo dell' Eccellentissimo Collegio de'Signori dieci Savii dell' Eccellentissimo Senato, ed a giudizj seguiti in tal materia, estimando per esso

esso colonato, il quarto di quello, che si estimassero li Campi per il dominicale; e insieme poner in Estimo, e farne partita specificata di tutte le entrate delli Comuni, nel modo, che si fa de' particolari estimati. Dovendo gli stimatori, e liquidatori degli Estimi ciò eseguire, senza tralasciare alcuno, sotto pena a cadauno di essi liquidatori, ed estimatori di redintegrare il Comune di quello che sentisse di danno per tal ommissione, ancora di ducati dieci per cadauno, da esser la metà applicata al Comune, e l' altra metà al denonziante, qual volendo sarà tenuto secreto, oltre quelle pene maggiori, che pareranno alla Giustizia.

IX. Che per alcun Comune delle Ville soggette a Podestarie, o Vicariati non possa esser principiata alcuna lite attiva, se prima non averà consigliata quella, e avuta in scrittura la consulta dell'Avocato, con l' intervento del Sindico del Territorio, o uno de' Conservatori di esso, e poi riferita alli Consiglieri del suo Comune, e chiamata la Convicinia generale di tutti li capi di famiglia, che sostenghino con quello tutte le fazioni reali, e personali, ovvero li Consigli deputati al governo, per deliberare quello che si averà a fare. Nè possa esser presa alcuna Parte, o deliberazione, se non sarà passata con il maggior numero de' voti. E similmente debbano consigliare le cause difensive, con l'intervento come di sopra, acciocchè, potendosi trattare interesse di materia, che potesse apportare offesa anco agli Comuni, e Territorio, si possa autorizar la causa conforme alle Parti del Consiglio del Territorio, e contrafacendo alle cose contenute nel presente Capitolo, quelli che le agitassero, siano tenuti, e obbligati in loro spezialità, a tutte le spese, e danni; oltre che ogni atto che fosse seguito, si abbia, e aver debba per nullo, in quanto apportasse qualche danno, e pregiudizio tanto al loro Comune, come agli altri.

X. Per qual si voglia causa, che sia per aver alcun Comune, non possa viaggiar più d' un' uomo solo; e nelle cause, che fossero gravi, al numero di due solamente nel tempo della consulta, e al trattare per la diffinitiva sentenza; e quando fosse causa, che ne ricercasse maggior numero, ne sia fatto consapevole il Sindico del Territorio, il quale informato, stimando ciò esser necessario, debba farne instanza all' Illustrissimo Signor Capitanio di quel tempo, per averne la licenza; e contrafacendo non possano conseguire mercede, nè spesa alcuna: e in quanto ne avessero conseguito, siano sempre obbligati alla restituzione.

XI. Che ciascheduna Podestaria, Vicariato, e Comune debba aver, e tener li suoi libri, sopra li quali siano annotati così gli Estimi di tempo in tempo, come lo speso dagli Esattori, con il registro dell' ri-

riſcoſſo delli pagamenti fatti, le polizze delle ſpeſe fatte da cadauno, che averà viaggiato, e ſpeſo per il Comune, ò ſarà ſtato poſto alcun credito a qualſiſia perſona, oltre l'obbligo di tenere per ſempre le polizze in filza, facendo che li libri ſiano cartati, e numerati, coſi in lettera eſteſa, come per numeri d'abbaco, e coſi anco le note ſiano regiſtrate, e per lettera e per numero d'ogni quantità di dinaro, che ſi ſcoderà, ſpenderà, ovvero venirà bonificato; e all' eſecuzione del preſente Capitolo ſiano obbligati li Governatori delle Podeſtarie, Vicariati, e de' Comuni, con li Nodari, e Ragionati, che faranno li conti, ogn' uno de' quali contrafacendo s'intenda incorſo, e caduto alla pena di ducati dieci, la metà de' quali ſia applicata al Comune, e l'altra metà al denonciante, che volendo ſarà tenuto ſecreto.

XII. Che delli dinari, che per gl'intervenienti di cadauna Comunità delle Podeſtarie, Vicariati, e Ville ſottopoſte, ſaranno dati alli Avvocati, e Procuratori per le cauſe loro, debbano dalli Avvocati, e Procuratori medeſimi farſi fare la ricevuta della quantità, che a loro daranno, con eſpreſſione del tempo dell' esborſo, coſi per lettera, come per numero, il che non facendo, non poſſa a loro eſſer bonificato alcuna, benchè minima, ſumma: E in quanto veniſſe ammeſſa alcuna ſumma di dinaro ſenza eſſi riceveri, da eſſer regiſtrati come di ſopra nelli libri del Comun; ſiano per ſempre obbligati alla reſtituzione.

XIII. Li Vicariati, e Comuni non poſſano dar ſpeſe cibarie, nè altro alli Scrivani, che vanno fuori per le deſcrizioni delle biade di comandamento, nè meno a'Bolladori; non vi eſſendo obbligo alcuno: e li Governatori delle Podeſtarìe, Vicariati, e Comuni che faceſſero pagare, o ammetteſſero per tal cauſa alcuna ſpeſa, oltre il riſarcirne il pubblico col proprio loro dinaro, cadano anco nella pena di ducati dieci, da eſſer applicati la metà al ſuo Comune, e l'altra metà al denonziante, qual volendo ſarà tenuto ſecreto, ed a quelle altre pene, che parerà alla Giuſtizia.

XIV. Non poſsa alcun Governatore, o altra perſona di qual ſi ſia Comune far eſazione delli dinari ſpettanti ad alcun Comune, da'ſuoi debitori; ma ſiano riſcoſſi dalli ſoli Eſattori, o altri deputati a tal carico, per li Conſigli, ò Convicinie, e ciaſcun contrafattore ſia non ſolo tenuto alla reſtituzione del dinaro ſcoſso, ma anco alle altre pene, come nel ſuddetto Capitolo.

XV. Dalli Soprad. Vicarj del Territorio non poſsano eſser poſte, nè fatte poner compartite d'alcuna ſorte concernenti qualſivoglia ſpeſa, che poteſſe occorrere per fabbriche delle Caſe, ed abitazioni d'eſſi Vicarj, o d' altra coſa, che aveſse ad eſsere in ſervizio, o benefizio

loro,

loro, se prima dagl'Illustrissimi Signori Rettori, che pro tempore saranno con informazione del Sindico del Territorio, e veduta la nota distinta della spesa, che si pretenderà di fare, non venirà concessa licenza, o dati gli ordini, che a sue Sig. Illustrissime pareranno, così nel riscuotere, come nel spendere: E contrafacendo, le compartite siano, e s' intendano nulle; e quelli che ponessero simil sorte di compartite, contra l'ordine predetto, cadano nella pena come nelli precedenti Capitoli, e siano sempre obbligati alla restituzione del dinaro riscosso.

XVI. Per l'avvenire non sia ammesso al governo de' Comuni, o viaggiare per le liti, o ad altr'offizio, alcuno di quelli, che da noi siano stati condannati criminalmente, ovvero civilmente, per alcuna colpa, eccesso, ovvero appropriazione di dinaro, tanto di ragione della Cassa generale, come delli Comuni particolari del Territorio, nè meno alcuno, che non sia proprio, ed abitante di quel Comune, e con quello non sostenga le fazioni reali, e personali; e li contrafacenti tanto quelli che ammettessero, quanto quelli che fossero ammessi contra il presente Ordine, cadano nella pena come nelli precedenti Capitoli.

XVII. Che senza pregiudizio delle ragioni de' Comuni intorno a' contratti sin'ora fatti senza li debiti requisiti, inerendo alla forma de' Statuti della Mag. Città e Parte del Sereniss. Dominio 1492. 5. Decembre, non possano li Comuni, nè con il mezzo de' loro Governatori, nè delle Convicinie, far vendite de' suoi beni stabili, o altra ragione loro per qualsivoglia causa, e concorrenza, se non eseguiti pontualmente li Statuti, e leggi suddette, e contrafacendo, ogni contratto sia nullo, e di niun valore, come se fatto non fosse.

XVIII. Li Comuni non possano pigliare a credenza da qual si sia persona, nè ad alcuno sia lecito darli biade, armi, o qualsivoglia altra cosa, niuna eccettuata; ma debbano comprare, e vendere respettivamente a contanti quello, che occorrerà per pubblico servizio, e bisogno delli Comuni: e contrafacendosi, quelli che gliene dassero non possano aver alcun regresso, o azione imaginabile contra li Comuni, nè meno contra le particolari persone, che per tal causa si fossero obbligate per Piezi. Ma quelli che ne pigliassero, debbano pagar del loro proprio dinaro, qual non possa però in alcun tempo venirli bonificato sotto imaginabil colore, o pretesto, e li trasgressori cadano nelle pene statuite nelli precedenti Capitoli.

XIX. Gli Spett. Vicarj del Territorio, Nodari, ed Offiziali loro non possano da' Comuni pigliar dinaro di sorte alcuna per il formar de' Mandati, ed esecuzioni loro, che occorrerano farsi in virtù così di nostre commissioni, ovvero degl'Illustrissimi nostri Successori, come d' altri pubbli-

pubblici Rappresentanti per ordini pubblici, così di far mostre venir a pagar compartite all'Esattor dell'Territorio, come d'ogni altra occasione pubblica, e contrafacendo siano tenuti non solamente alla restituzione di quello ricevessero; ma cadano anco alla pena di ducati dieci, la qual sia applicata al denonciante, e possa anco la Giustizia passar a quelle altre pene, che le paresse, avuto riguardo all'importanza delle contrafazioni.

XX. Gli Agenti, Sindici, Esattori, o Procuratori de' Comuni, che averanno maneggio di dinaro pubblico, e comune, debbano dare le loro pieggerìe alli Governatori di detti Comuni, il che non essendo eseguito, li Governatori, che ammettessero tali persone, in caso che li Comuni ricevessero intacco, o danno alcuno, restino essi obbligati in specialità a risar, e reintegrar essi Comuni.

XXI. Alle Convicinie generali delli Comuni debbano intervenire tutti li Capi di casa, che sostenghino con essi tutte le fazioni reali, e personali, mentre non siano di minor età d'anni venti: Nè s' intendano legittimamente fatte, se non interveniranno almeno li due terzi, dovendosi con il maggior numero intender prese le Parti, e deliberazioni nelle dette Convicinie, o loro Consigli; a che venendo contrafatto siano nulle, e quelli, che agitassero qualsisia cosa, che non fosse approvata, come s'è detto, in quanto quelli Comuni ricevessero alcun danno, molestia, o travaglio, siano obbligati in sua spezialità alla total conservazione, e indemnità di essi Comuni.

XXII. Quelli, che averanno avuto carichi per il governo de' Comuni, finito il loro anno, debbano far contumacia per anni due, cioè quelli de'Comuni, che passano dinari dieci d'Estimo col Territorio; e quelli di minor Estimo di dinari dieci abbiano contumacia per anno uno solamente. E venendo contrafatto al presente Ordine, restino privati di mai poter in vita loro esser ammessi a qualsivoglia carico, overo offizio, del suo, o d'altri Comuni di questo Territorio, ne' quali passassero ad abitare, ed anco alla pena di ducati dieci, da esser applicata la metà al denonciante, che volendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà al Comune.

XXIII. Gli debitori reali per cause pubbliche, debiti a'Comuni, cavillando, e causando alli medesimi Comuni di far molte spese, così di viaggi, come d'Avvocati, e altro, siano astretti, in caso che vengano condannati, a pagar non solo il debito, ma anco tutte le spese così de'viaggi, come salarj, dinari d'Avvocati, e altre tutte, che appareranno illegitimamente fatte.

XXIV. Se alcun'Esattor de'Comuni darà a particolari persone di quelli alcuna cosa in credenza, ricevendo poi dinari da tali debitori, sia obbli-

obbligato prima saldare il debito, che avessero delle Colte, o per altra causa col suo Comune, e poi quello, che avesse delle robbe date a credenza; e se altrimenti sarà fatto, ogni quantità di dinaro ricevuto, benchè non notato alla partita delle Colte, o altro credito del Comune s'intenda a quelle far pagamento, senza poter all'Esattore venir ammessa alcuna ragione, che facesse effetto contrario.

XXV. Per li difetti, mancamenti, colpe ovvero eccessi delli Degani, ed altri, che avessero carichi delli Comuni, occorrendo difendersi in qualsivoglia modo, che fossero addimandati dalla Giustizia, debbano ciò fare di loro propria borsa, e non a spese delli Comuni: e contrafacendo, quelli che gli ammettessero simili spese a danno delli Comuni, siano in specialità loro condannati al pagamento, e risarcimento delli Comuni, che fossero aggravati, ed anco alla pena di Ducati dieci da esser applicati come nelli precedenti Capitoli.

XXVI. Non possano li Degani, Sindici, o Consiglieri, che saranno eletti al Governo de' Comuni, quando si ridurranno insieme così per l'imponer delle Colte, come per trattare, e deliberare qualunque altra cosa per interesse del loro Comune, ricever spesa di vivere, mercedi, o premio alcuno; ma debbano esercitarsi sinceramente, senza alcun benchè minimo aggravio de' Comuni.

XXVII. Debbano il Sindico, e Conservatori del Territorio usar ogni diligenza, almeno una volta all'anno, col farsi portar i libri delli conti de' Comuni; il che siano tenuti gli Degani di fare senza però aggravio alcun del Comune; per vedere se sia stata data la dovuta, ed intiera esecuzione a tutti li soprascritti Ordini: e ritrovando mancamento alcuno, o contrafazione, debbano procurar l'Esecuzione, facendo astringer li contrafattori alle pene, che sono statuite; e le pecuniarie (non vi essendo Denonziante) siano applicate alli medesimi Sindico, e Conservatori, che faranno la revisione, per ricognizione delle loro fatiche, mentre intendano di conseguirle.

Pubblicati adi 9. Decembre 1623.

Antonio Vandinello Cancell.

Adi 12. *Decembre* 1623.

Pubblicati in Vicenza, alla Loggia del Capitaniato, per Marc'Antonio Bondi Trombetta, premesso il suon della Tromba.

ORDINI

MALIPIERI E LOREDANI

CON LA REGOLAZIONE DI SEI CAPITOLI.

FRANCESCO LOREDAN

Per la Sereniſſima Signoria di Venezia, &c. Capitanio di Vicenza, e ſuo Diſtretto.

Ovendo gli Ordini iſtituiti dal già Illuſtriſſimo Sig. Franceſco Malipiero Preceſſor noſtro l'anno del 1622. per la buona regola di queſto Territorio, e ſuoi Comuni, eſſer in conformità della volontà dell' Eccellentiſſimo Senato da tutti a chi ſpetta inviolabilmente oſſervati, ed obbediti, inſieme con la riforma da noi fatta di tre Capitoli di eſſi Ordini approvata dal medeſimo Eccellentiſſimo Senato come in Ducali de 11. del corrente, e ſtimando noi conveniente, che gli uomini di tutti li Comuni ne abbino particolar notizia, affinchè alcuno non poſſa pretenderne ignoranza per eſcuſare con queſta le ſue traſgreſſioni; Terminiamo però, che quelli detti Ordini che s'appartengono a' ſoli Comuni, ſiano inſieme con li Riformati da noi, ſtampati in un foglio aperto, e mandato a tutti li Comuni, e Comunità di queſto Territorio, per dover eſſer tenuto affiſſo per ſempre in luogo conſpicuo nelle Caſe de' Comuni, o dove ſi fanno le Convicinie, acciocchè poſſi eſſer patentemente veduto, e letto. Comandando innoltre, che ogn'anno nella rinovazione degli Offizj, debbano tutti eſſi Capitoli dal Nodaro eſſer letti a chiara intelligenza di cadauno.

Di Vicenza il dì 20. Settembre 1640.

I. CHE tutti li Comuni di queſto Territorio tanto delle Podeſtarìe quanto delli Vicariati, e Ville a loro ſottopoſte, al tempo di far li loro Eſtimi debbano far allibrar tutti li lavoratori, e Cittadini, ed ogn'altra perſona, che farà coltivar, o coltiverà terreni, così con boarie come in altro modo, conforme alle terminazioni 1557. 20. Agoſto, e 1584. 3. Marzo dell' Eccellentiſs. Collegio, de' Signori dieci Savj dell'Eccellentiſs. Senato, ed a' giudizj ſeguiti in tal materia; eſtimando, per eſſo colonato il quarto di quello, che ſi eſtimaſſero li campi

per

per il dominicale; ed insieme poner in Estimo, e farne partita specificata di tutte le entrate delli Comuni, nel modo, che si fa de' particolari Estimati. Dovendo gli Estimatori, e Liquidatori delli Estimi ciò eseguire senza tralasciare alcuno, sotto pena a cadauno di essi Liquidatori, ed Estimatori di redintegrare il Comune di quello, che sentisse il danno per tal ommissione, ancora di ducati dieci per cadauno da esser la metà applicata al Comune, e l'altra metà al denonziante, qual volendo sarà tenuto secreto, oltre quelle pene maggiori, che pareranno alla Giustizia.

II. Che per alcun Comune delle Ville soggette a Podestarìe, o Vicariati non possa esser principiata alcuna lite attiva, se prima non averà consigliata quella, ed avuta in scrittura la consulta dell'Avvocato con l'intervento del Sindico del Territorio, o uno de' Conservatori di esso, e poi riferita alli Consiglieri del suo Comune, e chiamata la Convicinia generale di tutti li Capi di Famiglia, che sostenghino con quello tutte le fazioni reali e personali, ovvero li Consigli deputati al governo, per deliberare quello che si averà a fare. Nè possa esser presa alcuna parte, o deliberazione, se non sarà passata con il maggior numero de' voti. E similmente debbano consigliare le cause difensive con l'intervento come di sopra, acciocchè potendosi trattare interesse che potesse apportare offesa anco agli altri Comuni, e Territorio, si possa autorizar la causa conforme alle Parti del Consiglio del Territorio: e contrafacendo alle cose contenute nel presente Capitolo, quelli, che le agitassero, siano tenuti ed obbligati in loro specialità, a tutte le spese, e danni; oltre che ogni atto che fosse seguito, si abbia, ed aver debba per nullo, in quanto apportasse qualche danno, e pregiudizio tanto al loro Comune come agli altri.

III. Per qualsivoglia causa, che sia per aver il Comune, non possa viaggiar più d' un uomo solo, e nelle cause, che fossero gravi, al numero di due solamente nel tempo della Consulta, ed al trattare per la diffinitiva sentenza: e quando fosse causa, che ne ricercasse maggior numero, ne sia fatto consapevole il Sindico del Territorio, il quale informato, stimando ciò esser necessario, debba farne instanza all' Illustriss. Sig. Capitanio, il qual sarà in quel tempo, per averne la licenza; e contrafacendo non possano conseguire mercede, nè spesa alcuna; e in quanto ne avessero conseguito, siano sempre obbligati alla restituzione.

IV. Che ciascheduna Podestarìa, Vicariato, e Comune debba avere, e tenere li suoi libri sopra quali siano annotati così li Estimi di tempo in tempo, come il speso dagli Esattori, con il registro delli riceveri delli pagamenti fatti, le polizze delle spese fatte da cadauno, che averà viaggiato, e spese per il Comun, o sarà stato posto alcun credito a qualsisia perso-

 na

na oltre l'obbligo di tener per ſempre le Polizze in filza, facendo, che li libri ſiano cartati, e numerati, coſi in lettera eſteſa, come per numeri d'abbaco, e coſi anco le note ſiano regiſtrate, per lettera, e per numero d'ogni quantità di dinaro, che ſi ſcoderà, ſpenderà, ovvero venirà bonificato: ed all'eſecuzione del preſente Capitolo ſiano obbligati li Governatori delle Podeſtarie, Vicariati, e de' Comuni, con li Nodari, e Ragionati, che faranno li conti; ogn'uno delli quali contrafacendo s'intenda incorſo, e caduto alla pena di Ducati dieci, la metà de' quali ſia applicata al Comune, e l'altra metà al Denonziante, che volendo ſarà tenuto ſecreto.

V. Che gl' Intervenienti di cadauna Comunità delle Podeſtarie, e Vicariati, e Ville ſottopoſte, che daranno dinari ad Avvocati, e Procuratori, per le cauſe di eſſi Comuni, ſiano tenuti ad eſprimere nelle loro polizze la cauſa, per la quale averanno dato il medeſimo dinaro con il giorno, Meſe, ed Anno, e a chi, con ogni diſtinzione particolare; e così delle altre ſpeſe, e giornate che averanno fatte; e giurando dette polizze, ſiano bonificate le ſpeſe, e polizze medeſime; e ſcoprendoſi in alcun tempo falſità, ſiano puniti criminalmente per il ſpregiuro, e falſità, e condannati alla reſtituzione del dinaro, duplicatamente, con tutte le ſpeſe e danni, che ſeguiranno.

VI. Li Vicariati, e Comuni non poſſano dar ſpeſe cibarie, nè altro alli Scrivani, che vanno fuori per le deſcrizioni delle Biade di Comandamento, nemmeno a' Boladori, non vi eſſendo obbligo alcuno: e li Governatori delle Podeſtarie, Vicariati e Comuni, che faceſſero pagare o ammetteſſero per tal cauſa alcuna ſpeſa, oltre il riſarcirne il Pubblico col proprio loro dinaro, cadano anco nella pena di Duc. 10. da eſſere applicati la metà al ſuo Comune, e l'altra metà al Denonziante qual volendo ſarà tenuto ſecreto, ed a quelle altre pene, che parerà alla Giuſtizia.

VII. Non poſſa alcun Governatore, o altra Perſona di qualſiſia Comune far Eſazione delli dinari ſpettanti ad alcun Comune, da' ſuoi debitori: Ma ſiano riſcoſſi dalli ſoli Eſattori, o altri Deputati a tal carico, per li Conſigli, o Convicinie; e ciaſcun contrafattore ſia non ſolo tenuto alla reſtituzione del dinaro ſcoſſo, ma anco alle altre, come nel ſuddetto Capitolo.

VIII. Dalli Spp. Vicarj del Territorio non poſſano eſſer poſte, nè fatte poner Compartite d'alcuna ſorte concernenti qualſivoglia ſpeſa, che poteſſe occorrere per fabbriche delle Caſe, ed abitazioni d'eſſi Vicarj, o d'altra coſa, che aveſſe ad eſſere in ſervizio, o benefizio loro, ſe prima dagli Illuſtriſs. Sig. Rettori, che pro tempore ſaranno con informazione del Sindico del Territorio, e veduta la nota diſtinta della ſpeſa, che ſi pretenderà di fare, ſe non venirà conceſſa licenza, o dati gli ordini, che a Sue Sig. Illuſt. pareranno, così nel riſcuotere, come nel ſpendere: E contrafacendo le

compar-

compartite siano, e s'intendano nulle, e quelli che ponessero simil sorte di compartite contra l'ordine predetto, cadino alla pena come nelli precedenti Capitoli, e siano sempre obbligati alla restituzione del dinaro riscosso.

IX. Per l'avvenire non sia ammesso al governo de' Comuni, o viaggiar per liti, o ad altro offizio, alcuno di quelli, che da voi siano stati condannati criminalmente, ovvero civilmente per alcuna colpa eccesso, ovvero appropriazione di dinaro, tanto di ragione della Cassa Generale, come delli Comuni particolari del Territorio, nemmeno alcuno che non sia proprio, ed abitante di quel Comune, e con quello non sostenga le fazioni reali, e personali; e li contrafacenti tanto quelli che ammettessero, quanto quelli fossero ammessi contra il presente ordine, cadino in pena come nelli precedenti Capitoli.

X. Che senza pregiudizio delle ragioni de' Comuni intorno a' contratti sin' ora fatti senza li debiti requisiti, inerendo alla forma dei Statuti della Mag. Città, e Parte del Sereniss. Dominio 1442. 5. Decemb., non possano li Comuni, nè con il mezzo de' loro Governatori, nè delle Convicinie, far vendite de' suoi beni stabili, o altra ragione loro per qualsivoglia causa, e occorrenza, se non eseguiti pontualmente li Statuti, e legge suddetta: e contrafacendo, ogni contrato sia nullo, e di nessun valore, come se fatto non fosse.

XI. Li Comuni non possano pigliare a credenza da qualsisia persona, nè ad alcuno sia lecito darli biade, armi, o altra qualsivoglia cosa, nessuna eccettuata; ma debbano comprare, e vendere respettivamente a contanti quello, che occorrerà per pubblico servizio, e bisogno delli Comuni: e contrafacendosi, quelli che glie ne dassero, non possano aver alcun regresso, o azione immaginabile contra li Comuni, nemmeno contra le particolari persone, che per tal causa si fossero obbligati per pieggi. Ma quelli che ne pigliassero, debbano pagar del loro proprio dinaro; qual non possa però in alcun tempo venirgli bonificato sotto immaginabil colore, o pretesto, e li trasgressori cadano nelle pene statuite nelli precedenti Capitoli.

XII. Gli Spett. Vicarj del Territorio, Nodari, ed Offiziali loro non possano da' Comuni pigliar dinaro di sorte alcuna per formazione de' Mandati, ed esecuzioni loro, che occorressero farsi in virtù così di nostre commissioni, ovvero degl' Illustriss. nostri Success., come d'altri pubblici Rappresentanti per ordini pubblici, così di far mostre, venir a pagar compartite all' Esattore del Territorio, come d'ogni altra occasione pubblica: e contrafacendo siano tenuti non solamente alla restituzione di quello ricevessero; ma cadano anco alla pena di ducati dieci, la qual sia applicata

 al de-

al denonziante, e possa anco la Giustizia, passar a quelle altre pene, che le paresse, avuto riguardo all'importanza delle contrafazioni.

XIII. Gli Agenti, Sindici, Esattori, o Procuratori de' Comuni, che averanno maneggio di dinaro pubblico, e Comune, debbano dare le loro pieggiarie alli Governatori di detti Comuni, il che non essendo eseguito li Governatori, che ammettessero tali persone, in caso, che li Comuni ricevessero intacco, o danno alcuno, restino essi obbligati in specialità a risar, e reintegrar essi Comuni.

XIV. Alle Convicinie generali delli Comuni debbano intervenire tutti li Capi di casa, che sostenghino con essi tutte le fazioni, reali, e personali, mentre non siano di minor età di anni venti. Nè s'intendano legitimamente fatte, se non interveniranno almeno li due terzi, dovendosi con il maggior numero intender prese le parti, e deliberazioni nelle dette Convicinie, o loro Consigli; a che venendo contrafatto, siano nulle, e quelli che agitassero qualsisia cosa, che non fosse approvata come è predetto, in quanto quelli Comuni ricevessero alcun danno, molestia, o travaglio, siano obbligati in sua spezialità alla total conservazione, e indemnità di essi Comuni.

XV. Le elezioni, che saranno fatte dalli Comuni soggetti alle Podestarie, e Vicariati, debbano esser fatte dalle Convicinie, e possi cadauno esser proposto, e ballottato, e chi averà più voti resti eletto, e possi esser proposto, ed eletto anco per il secondo anno, se parerà alla Convicinia; ma finito il secondo, debba far contumacia per un' anno; e quello finito, osservarsi come di sopra. E quanto al Degano, per la difficoltà che vi è di chi ne voglia la carica, e per distribuirsi all' incanto, al qual ogn'uno può dire, ed essendovi più concorrenti sieno di maggior utile a' medesimi Comuni, resti concesso a cadauno il poter levar, ed esercitar il carico predetto senza altra contumacia; dovendo però questo esser ballottato con la sua sicurtà, come anco l'Esattore nella Convicinia, ed accettato con il maggior numero de' voti; restando levato l'abuso di creare li Consiglieri, e Governatori, da quelli della banca, che osservano in alcuni luoghi, di andarsi eleggendo l'un l'altro.

XVI. Se alcun Esattore de' Comuni darà a particolari persone di quelli alcuna cosa in credenza, ricevendo poi dinari da tali debitori, sia obbligato prima saldare il debito, che avessero delle colte, o per altra causa, col suo Comune, e poi quello, che avessero, delle robe date a credenza; e se altrimenti sarà fatto, ogni quantità di dinaro ricevuto, benchè non notato alla partita delle colte, o altro credito del Comune, s'intenda a quelle far pagamento, senza poter all'Esattore venir ammessa alcuna ragione, che facesse effetto contrario.

XVII. Per

XVII. Per li diffetti, mancamenti, colpe, ovvero eccessi delli Degani, ed altri, che avessero carichi delli Comuni, occorrendo difendersi in qualsivoglia modo, che fossero addimandati dalla Giustizia, debbano ciò fare di loro propria borsa, e non a spese delli Comuni; E contrafacendo quelli, che gli ammettessero simili spese a danno delli Comuni, siano in specialità loro condannati al pagamento, e risarcimento delli Comuni, che fossero aggravati, ed anco alla pena di Ducati dieci, da esser applicati, come nelli precedenti Capitoli.

XVIII. Quando solamente si rivederanno, o faranno li Estimi de' Comuni, e si faranno li conti, e poneranno le colte alli Esattori, siano sodisfatti quelli, che v'interveniranno, ed assisteranno, delle loro mercedi; quali siano regolate in Troni due al giorno per cadauno, per il tempo, che vi s'impiegheranno in queste operazioni, nè possano pretender, nè conseguir alcun'altra cosa immaginabile. Anzi per levar l'interesse, che potessero aver quelli, che assisteranno alli detti conti, e poneranno le colte, e stabilir numero conveniente, resti terminato, che li Governatori, e Consiglieri non possino far detti conti, nè poner le colte, ma da cadaun Comune nelle Convicinie, siano eletti tre, che abbiano questa carica con le mercedi di sopra limitate, essendo essi tenuti in diligenza, assiduità, e continuazione a perfezionare essi conti.

XIX. Debbano il Sindico, e Conservatori del Territorio usar ogni diligenza almeno una volta all' anno col farsi portar i libri dei conti de' Comuni; il che siano tenuti i Degani di fare senza però aggravio alcun del Comune; per vedere se sia stata data la dovuta, ed intiera esecuzione a tutti li soprascritti Ordini; e ritrovando mancamento alcuno, o contrafazione, debbano procurar l'esecuzione, facendo astringer li contrafattori alle pene, che sono statuite; e le pecuniarie (non vi essendo denonziante) siano applicate alli medesimi Sindici, e Conservatori, che faranno la revisione per ricognizione delle loro fatiche, mentre intendano di conseguirli.

Paolo Pizzoni Canc. Pref. M.

Adì 21. *Settembre* 1640.

Pubblicati in Vicenza sotto la Loggia del Capitaniato, per Marc'Antonio Bondi Trombetta, premesso il suon della Tromba.

Terminazione degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Conservatori, ed Esecutori delle Leggi dell' Eccellentissimo Senato con l' autorità, ed approvazione di esso per Regolazione degli Ordini Malipieri, e Loredani.

FRanciscus Molino Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus V. V. Hieronymo Priolo de suo mandato Potestati, & Vice Capitaneo Vincentiæ, & Successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus vobis, hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti, Videlicet. Che la terminazione fatta dalli Conservatori delle Leggi in virtù di parte di questo Consiglio di 5. Maggio passato, con la quale hanno regolato, ed aggiustato alcuni Capitoli, fatti già dalli Capitani di Vicenza, Malipiero, e Loredano, a Supplicazione, e sollievo di quel fedelissimo Territorio, sia confirmata, ed approvata, come sta, e giace, dovendo esser trasmessa unita con la presente a quelli Rettori, perchè registrata in quella Cancellaria, debba aver in ogni tempo la debita, e pontual sua esecuzione. Quare auctoritate suprascripti Consilii mandamus vobis, ut ita exequi debeatis.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die 7. Augusti indictione seconda. 1649.

Antonio di Negri Secretario.

Terg. Nobilibus, & sapientibus V. V. Hieronymo Priolo Potestati Vice Capitanio Vincentiæ, & successoribus. Segue la Terminazione.

1649. 10. Luglio.

AVendo noi Conservatori, ed Esecutori delle Leggi dell'Eccellentissimo Senato con parte di 5. Maggio prossimo passato, esaminata la Supplica del fedelissimo Territorio di Vicenza, in quella rappresentati gli aggravj risultanti a quelli poveri Distrittuali, che hanno cariche, o maneggiano nelli Comuni, dall' introdotta formazione de' processi Criminali per qualunque innosservanza, o trascorso alli Ordini Malipieri, e Loredani, ed insieme li dannosissimi pregiudizj, che li medesimi Comuni risentono dalli Capitoli 9. e 17. della correzione Loreda-

redana, fatto rifleſſo parimente, e conſiderate le ſcritture tutte traſmeſſeci, con quel di più ci è parſo conferente, e proprio, terminando terminiamo, come quì ſotto.

Che eſſendo in conformità della pubblica volontà fermo, e valido il Capitolo 9. Loredano, che è il medeſimo, del Capitolo 27. Malipiero, quali doveranno in cadauna ſua parte eſſer con tutta pontualità oſſervati, ed eſeguiti, ſia in avvenire eſpreſſamente proibito il formarſi proceſſi criminali contro li Governatori de' Comuni, o chi ſi ſia altro eſercitanti carica o offizio nelli medeſimi per cauſa di reddizione de' conti de' loro maneggi, o altra qualſiſia preteſa tranſgreſſione alli Ordini Malipieri, e Regolazione Loredana, eſſendo maſſime la pena in eſſi appoſta di reffazione, o pecuniaria, al cui lievo, ſiccome deve paſſarſi con li mezzi civili, ed ordinarj, coſi ſia permeſſo farle anco Sommariamente, ed eſpeditamente, in pena, formandoſi detti proceſſi contro la preſente noſtra Terminazione, non ſolo di nullità ipſo jure de medeſimi, ma anco di Ducati 50. al Nodaro, o Cancell. o chi ſi ſia altro, che li formaſſe da eſſergli levata ſenza altro Conſiglio da Cadauno delli Avogadori di Comun, e da loro ad arbitrio diſpoſta, come anco da' medeſimi commandate l' annullazioni di ſimili proceſſi.

In caſo poi che nella reddizione de' conti da' Governatori, o altri officiali di Comune ſi ſcopriſſe intacco fraudolente, dolo o falſità a pregiudizio delli medeſimi Comuni a ſegno, che ſi aveſſe contro Rei a paſſare, oltre il reſarcimento, anco a pena afflittiva, in cadauno delli caſi ſuddetti, ſiano permeſſi li proceſſi criminali, e tutti quelli atti, che naturalmente conſeguiranno le proprie, ed ordinarie forme della criminalità.

Non poſsa in avvenire intenderſi privo delle cariche, ed offizj delli Comuni chiunque foſse civilmente condennato per governo o maneggio, o qualſiſia carico, ed offizio avuto nelli medemi Comuni, ma indifferentemente ſiano ammeſſi, affine abbino li Comuni il Comodo di ellegger li più Idonei, e ſufficienti per il lor ſervizio.

Quelli veramente, che foſſero criminalmente condannati per capo di falſità, di fraude, dolo ingannevole, intacco, o altro conſiderabile debito, oltre le altre pene pareſſero alla Giuſtizia, poſſano anco eſſer perpetuamente privati da più eſercitar carica alcuna nelli Comuni; ma queſta privazione debba eſſer particolarmente eſpreſſa nella loro condanna; ed in caſo non foſſe dichiarita, non poſſa ſotto qualſivoglia immaginabil preteſto eſſer ſuppoſta, o preſa.

Sia permeſſo alli Comuni in quelli ſoli caſi, che evidentemente conoſceſſero eſſer li loro Governatori, o altri officianti ſtati indebita-

mente

mente caluniati, o dispendiosamente travagliati per aver sostenuto, e difeso gl'interessi degli stessi Comuni, potersi nella generale loro Vicinia, o Consiglio delle Comunità, non ostante il Capitolo della Correzione Loredana 17. risarcirli di quella quantità di spese, e danni, che gli paresse giusta, e convenevole; non dovendo però detto sollievo, o risarcimento aver luogo, nè esser eseguito, se dopo preso, non sarà ancora approvato dall' Illustrissimo Signor Capitanio di quella Città, e la presente nostra Terminazione, debba esser Stampata, e pubblicata ovunque occorrerà per la sua totale osservanza.

(*Antonio Diedo Conservator delle Leggi.*
(*Bernardo Salamon Conservator delle Leggi.*
(*Francesco Giustiniano Conservator delle Leggi.*

Adi 9. Settembre 1649.

Pubblicato al luoco solito sotto la Loggia per Marc' Antonio Bondi Pubblico Trombetta.

ORDI-

ORDINI E REGOLE

Per minuir le ſpeſe de' Comuni del Territorio Vicentino.

Inſtituiti con Decreto

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

DALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

GIROLAMO LOREDAN

Capitanio di Vicenza, l'anno 1652.

ELLA reviſione fatta da Noi delle ſpeſe de' Comuni di queſto Territorio Vicentino, eſſendoſi rilevata una groſſiſſima ſpeſa fatta da' medeſimi, aſcendente per l'anno 1650. ſopra Ducati cento, e trentaottomilla, riconoſciutoſi diverſi abuſi, da' quali derivano gli eceſſi delle medeſime ſpeſe, con danno di eſſi Comuni, e contribuenti nelle colte, con ſuperfluità, e conſeguenza di poco frutto pubblico, fatta matura rifleſſione alla importanza dell' affare ben degno di rimarco, e di compenſo, che vaglia a comune ſollievo, ed avute le neceſſarie, e proprie informazioni, eſercitando Noi con tutto zelo, e raſſegnazione alla pubblica volontà, l'autorità impartitaci dall' Eccellentiſſimo Senato in Ducali di 13. Decembre, e 27. Luglio paſſati: Siamo divenuti, e divenimo all' infraſcritte Ordinazioni, e Capitoli, da eſſer pontualmente eſeguiti: fermi rimanendo però gli ordini Malipieri, e Loredani già dall' Eccellentiſſimo Senato confirmati.

COMPARTITE.

PER le compartite, che vengono gettate dal Territorio, non ſi poſſa bonificare agli Eſattori Degani, ed altri, che ne aſſeriſſero il pagamento, ſe non averanno la ricevuta dell' Eſattor del Territorio, che eſprima la quantità del dinaro, ed il giorno del pagamento: acciò ſe ne poſſa, occorrendo, far i neceſſarj incontri. Queſte debbano eſſer pagate prontamente a' dovuti tempi, ſenza ritardo minimo; e ſe per la dila-

dilazione del pagamento, fossero mandate spese, e fatte esecuzioni, a queste abbia a soccombere l'Esattor del Comune, Degano, od altri respettivamente, per difetto de' quali, fosse stato ritardato il pagamento. Ed essendo questo credito privileggiato, e che non ammette diazione debbano quelli, che saranno debitori conservar il dinaro a quest' effetto per pagarsi prima di tutto le suddette compartite, altrimenti siano astretti per il capitale, e per le spese come sopra.

LITI E VIAGGI.

PEr causa delle liti de' Comuni sottoposti a Podestarie, e Vicariati, sia deputato un solo a viaggiare, e nel render conto delle spese sia obbligato esprimer il servizio, per il quale averà caminato, e quello, che averà operato, e speso. Altramente non gli sia bonificata la partita. E se in alcuna causa importante occorresse che più d'uno si ritrovasse al consulto, ò instanze, possa esser eletto uno di vantaggio per questa contingenza solamente con le stesse obbligazioni, non potendo però altri, che un solo viaggiar, e spender il dinaro, per render, come s'è detto, il conto &c. Non dovendosi ecceder sotto qualsisia pretesto il prezzo, al quale fosse elevata questa carica almeno per quelli che sono soliti incontrarla, nemmeno quello che è solito contribuirsi dalli Comuni in riguardo della distanza di cadauno della Città. Dovendosi dar al sudetto deputato quella summa di dinaro, che sarà necessaria a parte a parte con mandato del Nodaro del Comun, sottoscritto da due de' Consiglieri, ò Deputati di esso; non potendo aver dinaro, se non averà reso prima conto di quello, che averà antecedentemente ricevuto.

E per rimover le occasioni delli cavilli interposti alle volte a capriccio da persone di autorità, ed altri, per sottrarsi al pagamento, ò allungarlo: Quelli che promoveranno liti contro le Comunità, e Comuni, e resteranno soccombenti nelle sentenze, siano tenuti pagar tutte le spese, danni, ed interessi di qualsivoglia sorte, che potesse patir il Comune. Dovendosi star alle polizze giurate degli Uomini del medesimo, che vi saranno impiegati.

Deliberano ben spesso i Comuni porger suppliche in pubblico, far ricorso a'Magistrati di Venezia, e promover liti importanti, il che s'è ricavato riuscir con grave loro dispendio di più centinara di Ducati, e il più delle volte senza minimo frutto; lasciando poi anco cadere il tutto dopo fatta la mossa e la spesa. Doveranno per tanto i Comuni osservar gli Ordini Malipieri, e Regolazione Loredana in simile materia; perchè se sarà conosciuta la contingenza, e la causa giusta, e

con-

conferente al servizio del Comune, e meritevole d' esser agitata, vedute le ragioni del Comune, come anco considerate, e ponderate quelle, che potessero aver in contrario, sia concesso il farlo, e siano i Comuni coadjuvati, e autorizati dall'istesso Decreto secondo le sue Costituzioni. E possano questi far ricorso al pubblico Rappresentante, per significare l'occorrenza in pubblico, ed a'Magistrati, per evitare il concerto delle spese, e delli detti Comuni, potendosi evitarlo a loro sollievo,

SPESE DI CHIESA.

PErchè sotto il titolo di spese di Chiesa viene fatto grosso dispendio da' Comuni; Dovendosi bensì contribuire tutto al Culto Divino, ma dall'altro canto assicurarsi, che ciò effettivamente succeda, nè si abusi titolo tanto speziosso, e riguardevole:

Doveranno essi Comuni nella provisione delle Cere, che devono servir per l'Altar Maggior solamente (eccettuati quei Comuni, che avessero speziali obbligazioni di Voti, o di altro incarico Ecclesiastico, e antica consuetudine, e divozione) farsi far la polizza dallo Speciale della Cera, che compreranno, con la detrazione della vecchia, che restituiscono, facendola sottoscriver al Rev. Curato della Chiesa, e con questo requisito sia, e non altramente, bonificata la spesa. Dovendo passar con mediocrità adequata alle forze del Comune, e al bisogno della Chiesa.

Per illuminar la lampeda del SS. non possano esser date all'anno più di libre 72. di Oglio, ovvero il valor di quello. E perchè alcuni Comuni più per vanità di concorrenza, che per il buon zelo, comprano al tempo Pasquale Cirj di molto peso, e valore, resti stabilito, che li Comuni piccioli da venti dinari in giù, debbano comprar il Cirio, che non ecceda il peso di libre dodeci, e dalli dinari venti in sù di libre venti di Cera buona: riportando la polizza della spesa dello Speciale, con la detrazione del Cirio vecchio, come sopra. Non potendosi adoperar dette Cere in usi privati, e occasioni di Mortorj de' particolari, a che gli Eredi de' Defonti devano soccombere.

E facendosi gravi, ed annuali spese in paramenti, Confaloni, ornamenti, e altro, per lo più a loro soddisfazione, e de'Preti, che perchè il bisogno così ricerchi, resti dichiarito, che non possino far altre spese, che le necessarie, e quelle, che come tali saranno prescritte dalli Reverendi Visitatori al tempo delle Visite, o in altri tempi da Monsignor Vicario Episcopale, e sempre con l'ordine, e Balotte delle Convicinie, con l'ordine de' quali siano di essi bonificate le spese giusta le polizze, che doveranno esser distinte, e dichiarite con le note de' Mer-

de Mercanti, e altri, che averan data la robba, e fatte le fature e non altrimenti.

E per ſimili ſpeſe, e quelle delle Caſe de' Reverendi, queſti debbano, in quello ſono tenuti ſoccomber per il terzo giuſta le Coſtituzioni Eccleſiaſtiche, concorrer per lo ſteſſo terzo, che doverà apparir detratto dichiaratamente da tutta la ſpeſa.

Quelle Comunità, e Comuni, che aveſſero entrate applicate, o in tutto, o in parte ſpecialmente alle Chieſe, debbano impiegar prima il dinaro dell' entrate applicate a dette ſpeſe, ſenza valerſi del dinaro delle colte, ſe non in caſo, che il ſopraddetto non foſſe ſufficiente alla ſpeſa.

SALARIATI DEL COMUNE.

LI Salariati delle Comunità, e Comuni, Eſattori, Degani, ed altri ſiano poſti al pubblico incanto con le previe pubblicazioni, e Proclami nelle Convicinie, per eſſer deliberato, a chi farà a maggior vantaggio a' Comuni, da eſſer approvati con le loro ſicurtà dalli Conſigli, e Convicinie; e ſtabilito il ſalario, non ſia lecito, ſotto qualſiſia preteſto, accreſcerlo; e non trovandoſi incontri ſopra gl' incanti, fatti prima tutti i tentativi, ſia dato il carico a chi ſarà ſtimato più proprio, e che farà il maggior vantaggio: e quanto a' Nodari, e Scrivano, ſiano eletti dalli Conſigli, e Convicinie le perſone più atte, e proprie con prefiſſioni del ſalario non ſolo, ma degli obblighi, che cadauno doverà avere, ed eſercitare.

Quelli che tireranno ſalario come ſopra, non poſſano per le funzioni del loro carico riſcuotere, ſotto qualſiſia colore, o preteſto, alcuna mercede, nè per viaggiare, nè per altro, nè li Nodari per fatture, che faceſſero ſpettanti al loro carico, ed in eſſo dichiarite, nè i Degani per portar Denonzie, nè per altra cauſa concernente le loro cariche, come è predetto.

Li Sindici, e Conſiglieri de' Comuni, che ſono deputati alle coſe utili del Comune col loro ſemplice Conſiglio, e che non fanno alcuna funzione che d' intervenire nelle Convicinie, non abbiano a ricever alcun ſalario, o pagamento; e ſiano obbligati ſervire in ciò come ſaranno eletti ſenza utilità ad altro intereſſe, che quello del bene del Comune eccettuate le fatture degli Eſtimi, ed Impoſizioni delle colte; nelle quali contingenze ſiano oſſervati li Capitoli Loredani.

ÇERNIDE.

LI Soldati delle cernide per andar alle moſtre abbiano quello ſolamente, che è diſpoſto dalle Leggi, e non gli poſſa eſſer dato di vantaggio per detta cauſa, eſſendo a queſta pubblica funzione obbligati, anco come eſenti dalle altre fazioni in virtù delle leggi medeſime.

Eſſendo di già provveduti d'Armi, ed Arneſi eſſi Soldati, e dovendo perciò ceſſar l'occaſione d'altra ſpeſa, che s'è rilevata aſſai conſiderabile ſino alla ſumma di circa 2000. Ducati in detto anno, ſiano per tanto obbligati li Soldati a mantenerſi nette, ed in acconcio le loro Armi, e conſervarle con li Arneſi, come è proprio uffizio del Soldato; e in caſo di caſſazione reſtituirle a' Degani, i quali ſiano obbligati a ricuperar quelle de' Soldati morti, o partiti, facendone far la reſtituzione agli eredi; e ſia per tanto levata la ſpeſa, di far acconciar Armi, proveder d'Arcobuſi, ed Arneſi di ſpeſa a Caporali, ed altri, nè ſiano bonificate le partite. In caſo veramente, che alcuno per qualche accidente, e non per ſua colpa rompeſſe l'armi in pubblica fazione, e doveſſe perciò, o per altra giuſta contingenza eſſerne provveduto, ciò ſia fatto con Ordini dell'Illuſtriſſimo Sig. Capitanio, e con un bollettino ſottoſcritto anco dal Sig. Coll. della Milizia al tempo della Raſſegna; non potendo i Comuni far ſpeſa in Armi ſe non con queſto requiſito dell'Ordine del pubblico Rappreſentante.

Che li detti Soldati abbino, e godino le eſenzioni, e privileggi, che dalle Leggi ſono comandati, niente di meno, niente di più.

ELEMOSINE.

ESſendoſi veduto nelli libri molte partite, che, dicono Dati per Elemoſina a'cercanti, ed aſcender a ſumma rimarcabile, le quali Elemoſine devono eſſer fatte volontarie, e non coartamente col dinaro delle colte, e con quello de' poveri uomini, vedove, e pupilli, che hanno forſi più biſogno de' medeſimi cercanti, li mandati che ſi concedono da pubblici Rappreſentanti de queſtuando, non sforzando, nè dovendo sforzar, ma perſuadere; non ſi poſſino far dette Elemoſine col dinaro delle colte, ma da' particolari ſecondo la loro forza, e volontà, perſuaſi dalla Carità verſo il Proſſimo, e non altrimente, non poſſino meno eſſi mandati obbligar i Degani a condur i cercanti di caſa in caſa, che poſſono farlo da loro ſteſſi, ſe non voleſſero per Carità ſpontaneamente accompagnarli; per levar con ciò rilevante ſpeſa, che vi concorre, facendoſi eſſi Degani perciò pagar da' Comuni.

Eſſendo

Essendo uso di molti Comuni di portarsi in processione ne' luoghi lontani alla Beata Vergine di Monte Sumano, ed altrove per loro divozione, ed in queste occasioni, far spese di vitto, comprando Vino, Pane, Bozzolai, e altro, che succede più con apparenza di solazzo, che di divozione, spendendo in ciò del dinaro della Colta rilevantemente a danno universale de' poveri allibrati; sia per tanto stabilito, che nel farsi simili divozioni, non si spenda del dinaro medesimo delle Colte, ma si passi per colletta particolare sopra quelli che vorranno andar alle stesse divozioni, e volontariamente concorrere alla spesa, che così sarà più propria, e meritoria.

Quanto all' Elemosina, che si fa per i poveri Catecumeni, Santo Sepolcro, e ricupera de' poveri Schiavi, sia eseguito quanto dalle Leggi, e dalla pietà pubblica, è stato già comandato, e prescritto a' dovuti tempi, e senza deviare dall' Ordine statuito, nè con alcuna alterazione.

PER OCCASIONI CRIMINALI.

ESsendo per disposizioni de' Statuti obbligate le Comunità, e Comuni ne' casi di morte dolose, causali, e altri, somministrar alli Consoli, Giudici, e Nodaro, che perciò si portano nel Territorio, non solo il salario, ma anco le spese cibarie, con la riserva ad essi contro i Rei, che ascende a summa di rilevanza, e nel detto anno 1650. e arrivata sopra Ducati 3000. e succedendo, che per malizia de' Rei rare volte possono i Comuni godere la reintegrazione, a pregiudizio, e danno de' poveri Innocenti allibrati: Resti perciò dichiarato, e terminato, che essi Rei, conosciuti tali dalla Giustizia, non possano esser rilasciati di prigione, nè essergli fatto il Mandato di Rilassazione se prima non averanno soddisfatto il Comune, o con contanti, o almeno con partita di Camera: ed in caso, che essi Rei ottenessero le difese per Proc. per Patrem, o in altro modo fuori di prigione, quello, e quelli che si saranno Costituiti Pieggi per essi di pagar le Condanne, siano, e s'intendino obbligati in caso di Condanna a pagar anco la spesa del Consolato, e ne debba esser annotato l'atto conforme nel riceversi da Nodari la sicurtà: e venendo contrafatto; li Cancellieri, e Nodari, e altri Ministri che ricevessero le Pieggierie, o facessero le relassazioni, siano obbligati in loro spezialità alla reintegrazione suddetta.

E per quelli che fossero banditi, si doverà notar in Margine della sentenza le stesse spese del Consolato, per non esser, in caso di liberazione, depennati di Raspa, se non averanno pagate le dette spese, come

sopra

ſopra. Salva ſempre la ragione de' Comuni contro i beni d'eſſi Banditi, e per quelli che foſſero aſſolti, contro gli Attori, che foſſero condannati nelle ſpeſe.

Li Comuni in ſimili occaſione debbano far polizza delle ſpeſe, coſì di quello, che daranno per il ſalario, che non doverà eccedere di niente la Tariffa a ſtampa, come anco per le ſpeſe cibarie a quelli che cavalcano, che non doveranno eccedere il numero di cinque in tutto giuſta gli Ordini, la qual polizza doverà eſſer ſottoſcritta dal Nodaro, e dal Signor Conſule, per eſſergli bonificata ne' conti. Altramente ſenza queſto requiſito non ſia eſſa ſpeſa bonificata: Dovendo eſser obbligati li Signori Conſuli, e Nodari alla medeſima ſottoſcrizione: E dovendo quelli del Comun, Eſattori, od altri, a quali ſpettaſſe, dar credito al Comun delle dette reintegrazioni, e ponerle in Entrata.

E perchè è diſpoſto per Ordini degli Eccellentiſſimi Signori Sindici in Terra Ferma, che ſi debba cavalcare nei caſi di ſvaliggi, di incendj, e rapti, che ſi riferiſce a delitti gravi, ed importanti, e alcuna volta ſi cavalca anco per delitti ſemplici, ſotto queſto titolo; Reſti dichiarito, che la detta Parte s'intenda, come intenderſi deve, per ſvaliggi alla ſtrada, per gravi incendii doloſi, rapti con violenza, da eſſer come tali conoſciuti, e dichiariti dall'Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, con ſuo previo ſpecial Decreto: potendoſi, e dovendoſi in caſi ordinarj di furto, di qualche abbrucciamento, o abduzione di Donne ſenza violenza, o male qualità, procedere ſenza cavalcata come ſi fa negli altri caſi, per render ſollevati i ſuddetti del Territorio dalla ſpeſa conſiderabile, che ſi fa in ſimili occaſioni, e ſotto coſì fatto preteſto.

Li Officiali di Campagna che vanno per il Territorio non poſſino conſeguir, nè pretendere utili di ritenzioni per li Rei, che prendeſſero nei Comuni, dai Comuni medeſimi, nè queſti debbano esborſar perciò alcun dinaro etiam per i Rettenti da' medeſimi Comuni per condurli alle prigioni; Dovendo a ciò eſſer ſottopoſti i Rei medeſimi, e non i Comuni ſotto qual ſi ſia preteſto, ſe non in caſo, che eſſi Comuni aveſſero a ricever effettivo benefizio per le retenzioni de' Rei giuſta le Leggi. Nè poſſino meno i miniſtri di Campagna aver ordine di Banca da' Comuni, ſe non ne' caſi, ed occaſioni preſcritte dalle Leggi; e ricevendo alcun pagamento contrario all'Ordine preſente, ſiano condannati alla reſtituzione etiam col trattenimento delle loro page, ancorchè aveſſero mandati, che comandaſſero in contrario, li quali non abbiano ad eſſer conceſſi.

STRADE, PONTI, E FABBRICHE.

RIsulta assai grave la spesa, che si fà nel tener in acconcio le strade, e que' Ponti, che spettano a' Comuni, come anco di fabbriche, e altro, di che intraprendono i Comuni la spesa, e tuttavia si vedono sempre le strade in mal stato con poco frutto del dispendio, che fanno i Comuni, mentre operando in ciò col dinaro. Sia pertanto ordinato, che per l'accomodamento delle strade regie lontane da' Comuni, al quale secondo il tratto loro assignato hanno obbligo di concorrere, e di portarvi ghiara, e altra materia; che quest'opera debba passar per via di Appalto, fatto prima i proclami, e le notizie solite, da esser data a chi farà maggior vantaggio con la ballotazione, e approvazione della Convicinia: Non potendo però alcun de' Governanti del Comune, o che in esso abbiano carico, nè per se, nè per interposte persone ricever esso Appalto; essendosi ricavato, che in questo caso li Comuni alzano più sotto il prezzo, e operano con poco frutto. Dovendo esser laudata, e approvata l'opera da' Signori Deputati alle strade, e soccombere gli Appaltadori, che non avessero soddisfatto al loro debito, e ben accomodata la strada a riconciarla, e alle pene, danni, e interesse, che perciò potesse patir il Comune.

Quanto alle strade particolari de' Comuni, che sono di poco tratto debbano esser accomodate con quel minor dispendio, che sarà possibile, e come sarà deliberato dalli Consigli, e dalle Convicinie; salva la Giurisdizione, che tiene sopra le strade, l'offizio de' Signori Ingrossadori, giusta i Statuti.

Il simile s'intenda di fabbriche di rilevanza, e Mantenimento de' Ponti, ne' quali si debba pur passar per via di Appalto nella forma suddetta, per deliberar l'opera a chi farà maggior vantaggio.

Essendo stato praticato in alcuni Comuni di conferirsi alcuni uomini de' medesimi a riveder Strade, Boschi, e altri luoghi nella loro propria Villa, ancor che da essi giornalmente frequentati, dandosi assignazione di salario per cadauno, anco più volte all'anno, ripetito per simili occasioni, e potendosi ciò far in giorno di festa, e senza spesa resti per tanto rimosso l'abuso, e obbligati siano gli uomini del Comune a servizio d'esso far la revisione col mezzo di uno, o più uomini senza dispendio.

MAL'

MAL' ESTIMO.

DI pregiudizio univerſale, e di peſo maggiore rieſcono alle più povere Contadinanze li mali Eſtimi, che vengono fatti a diverſi, tenuti a pagar le loro porzioni, i quali non ſoddisfacendo, il peſo per tanto viene a cadere ſopra gli altri più pronti; diſordine ſopra tutto degno di rimarco, e compenſo. Perciò è terminato, che gli Eſattori de' Comuni debbano di Colta in Colta a' debiti tempi procurar con le neceſſarie eſecuzioni la riſcoſſione delle Colte, e altri crediti, che doveranno eſſer loro ſenza eccettuazione conſegnati da chi ſi ſia, niun eccettuato: e ſeguendo d'alcun Debitore, fatte prima tutte le eſecuzioni debite, relazione di Nulla, ſia rimeſſa la partita all'Eſattore per queſto capo ſolamente, e mancando a quanto di ſopra, non gli debba eſſer fatta bonificazione alcuna ſotto qualſiſia immaginabile preteſto, e li Comuni medeſimi per la ſoddisfazione di crediti per il capitale, e per le ſpeſe poſſano apprender frutti, e beni in tenuta, e al pubblico incanto far vender tanti di eſſi beni ſtabili del debitore, ſe ne averà, che baſtino per la intiera ſoddisfazione con abilità al debitore di meſi ſei ſino alla ſumma di Ducati 50. e dall' insù d' un anno a far la ricupera del bene venduto con effettivo esborſo del dinaro, qual termine paſſato non poſſa pretender altra ricupera; e poſſa, e debba il Comune far poi libero eſito a chi le parerà giuridicamente per ritrarne il dinaro ſenza altra licenza, o diſpenſa, che li Eſattori, Degani, e altri che ſaranno debitori del Comune per cauſa de' loro maneggi per Colte, e altro per l'anno precedente non poſſano, nè debbano eſſer ammeſſi ad alcuna carica, nè eſercitarviſi ſino che non averanno effettivamente ſoddisfatto in contanti il loro debito. Nè poſſano i Comuni dagli Eſattori, e Degani debitori per loro maneggi ricever de plano beni in pagamento, che imbarazzano con poco frutto i Comuni ſe non per ultimo rimedio, fatte prima tutte le eſecuzioni contro i Debitori, e loro ſicurtà, con la riſerva di procederſi anco criminalmente contra li Eſattori, e Degani, che convertiſſero in proprio uſo, e comodo il dinaro del Comun, avuto riguardo alla qualità dell'intacco.

Li quali debitori tutti de' Comuni per Colte, e altro poſſino eſſer aſtretti anco con l'apprenſione dei frutti de' loro beni.

Nel Meſe di Settemb. al tempo delle Colte, e al tempo della reviſione ſi doverà cavar un'eſtratto di tutti i Debitori, niuno omeſſo, od eccettuato, contadini, conſorti, e altri per aſtringerlo con il mezzo dell' autorità pubblica, anco con le forme di Camera alla ſoddisfazione nella più vigoroſa forma, e quanto alle perſone de' Cittadini, che concorrono

nelle Colte, e per ogni altro loro debito doverà esser eseguito il Decreto dell'Eccellentissimo Senato 1634. 10. Agosto in quel modo, che resta da esso dichiarito, e si pratica per i crediti della Magnifica Città, e del Sacro Monte, per le Ducali 14. Marzo 1648.

FACITURA DI ESTIMO, E COLTE.

PORtando rilevante aggravio a' Comuni la rinovazione dell' Estimo introdotta a farsi da alcuni anco annualmente, o avanti il corso del tempo stabilito da anni cinque in anni cinque per il meno, più per conseguire i salarj, che per bisogno, e servizio di essi Comuni; Resti dichiarito, che non si possino rinovar gli Estimi, se non a' dovuti tempi, osservato ciò che si deve osservare, con le mercedi stabilite già agli Operanti, ed assistenti, senza minimo eccesso.

Ben in riguardo delle vicende solite di mutarsi delle persone, o per caso di Morte, partenza, o per passarsi ad una lavoranza all'altra, possa l'Estimo quanto al Personale, e Collonato solamente esser riveduto, e regolato, e secondo quello riscosso, senza obbligo di far decretar essa revisione, come si fa l'Estimo.

Si gettino secondo il solito le Colte, ed a quel tempo si stabilisca a chi averà maneggiato li dinari del Comun, e viaggiato come di sopra, il conto, registrando le spese distintamente nella Colta, e non sopra polizze, come si è osservato di fare, acciò si vegga chiara, e distinta ad una ad una, ogni spesa, con il giorno della spesa, e del viaggio, con la visione delle ricevute, che doveranno esser chiamate, e riserbate, con ogni dichiarazione dell' ammontar della Colta di quanto toccarà per soldo, giusta gli Ordini, ed Estimi di cadaun Comune, e conservazione delle polizze dopo registrate.

Siano parimente obbligati i Nodari, e quelli del Comune dar copia degli Estimi, ed a chi la dimanderà delle imposte, e compartite, acciò ogn' uno possa vedere il fato suo: Dovendo però preceder il pagamento del debito.

Nè si possa alterar mai la Colta già gettata sotto specie d'essersi aggiunta altra spesa, o sotto qual si sia pretesto, ma si riporti la spesa nella Colta susseguente, o si getti nuova Colta.

REGALIE, E SPESE CIBARIE.

IN tutte le predette, ed altre funzioni solite farsi dagli Uomini del Comune sia proibito il far spese cibarie, dispensar Vino, e ogni altra spesa

come

come s'è introdotto di fare con perniziofo efempio, e danno de' Comuni, e pur fia proibito il dar regalie, o donativi, a chififia, e fotto qualfifia efcogitabile pretefto.

SALNITRI.

PER afficurarfi, che la fpefa, che fanno i Comuni nella condotta di terre, e legne a' Tezoni de' Salnitri riefca di frutto; li Comuni faranno obbligati condur effettivamente le Terre, ed i Zochi con l'ordinario pagamento: e chi ardiffe colludere coi Salnitrari dar dinari a' medefimi, perchè non cavino le Terre ne' loro Comuni, e fotto fpecie di condotta di Terre, e Legna, fe ben non l'aveffero in effetto condotte. Incorreranno nelle più gravi pene corporali, che pareffero alla Giuftizia per quefta fraude deftruttiva dell'effetto del pubblico fervizio, oltre il caftigo, che fi darà a' Salnitrari per cofi grave mancamento, e la reftituzione del dinaro. E delle Terre, e Zocche che conduceffero, doveranno i Comuni farfi far la ricevuta a' Salnitrari, e quefti averanno obbligo di fargliela con l'efpreffione de' carezzi tutti, e del tempo della condotta, e del dinaro esborfato, fenza le quali ricevute non gli fiano bonificati i carezzi, effendo tenuti i Salnitrari pagarli quattro foldi per migliaro, e far le ricevute come fopra con l'efpreffione del dinaro, che averà contato.

SPESE PER OCCASIONE DI MILIZIE.

PER quello fpetta agli alloggi delle Milizie, effendo già ftato terminato da pubblici Decreti quanto fi deve offervare, non refta, fe non eccitare i Comuni, e Governatori di quelli a dar notizia in cafo, che riceveffero danni, ed eftorfioni indebite dalle Soldatefche, cofi per caufa d'alloggi, o di paffaggi, o permanenti, come anco per condotte de' Fieni, ed altro, dovendo portar le Denonzie alla Cancellaria del Capitaniato, perchè fi poffano tener le milizie raffegnate a' loro doveri, e far rifarcir i Comuni de' danni, e del malamente eftorto. Sotto pena a' Degani, e uomini de' Comuni, che foppprimeffero effe eftorfioni, che parerà alla Giuftizia, oltre non effer bonificate le fpefe, &c. Salvo, e rifervato fempre quello, che è ftato giudicato, e praticato.

AFFITTI CHE PAGANO I COMUNI, E LORO ENTRATE.

CHE cadauna Comunità, e Comune, premeffi li debiti avvifi, e proclami alla Chiefa, e ne' luoghi foliti, affittar debba i fuoi beni,

 ed en-

ed entrate al più offerente con idonee pieggiarie da esser ambi approvate, ed accettate dalle Vicinie, e Consigli respettivamente, del tratto delle quali entrate debbano esser soddisfatti gli affitti, e tutti i gravami, che seco portassero le medesime entrate, spese dei liti per causa delle entrate medesime, acconciamenti, riparamenti d'Argini, e altro che occorresse per vantaggio e sostenimento di esse entrate, non potendo farle andar per conto del Comune sotto qualsivoglia pretesto, e dovendosene tener conto separato, non aggravando in minima parte le Colte per dette spese, nè in quelle implicandole.

Che le Comunità, che si trovano aver beni, ed entrate proprie debbano farle allibrar per quelli all'Estimo nell'istesso modo, che si fa de' beni particolari, e del tratto dei medesimi pagar l' importar della colta secondo l'Estimo, che sarà loro dato, soddisfatti gli affitti, che sopra essi si pagassero, ed ogni altra spesa, come sopra.

SPESE STRAORDINARIE.

FAcendosi molte spese straordinarie da' Comuni, che non cadono sotto gli antecedenti titoli, resta comandato, che quelle, che fossero di rilievo, non possano esser fatte senza la previa notizia delle Comunità, e Comuni, e Ballotazion della Convicinia, restando proibito agli uomini senza questo requisito far alcuna spesa, che non sia ordinaria, e all'Esattore il farne il pagamento.

A' Proti di Roveri, a' Fanti di Venezia, ed a' Bolladori delle misure dandosi da' Comuni de'dinari, perchè partano, e non facciano il loro debito, ch'è un distrugger l'effetto del servizio pubblico, e un'aggravar essi Comuni; sia affatto proibito l'esborsar a questi alcun dinaro; ma si debba permetter, che facciano l'offizio loro, come dagli Ordini pubblici, e dalle Leggi è comandato.

Che li Degani delle Comunità, e Comuni, in conformità del Giudizio 1567. 29. Aprile nella materia de' sequestri, per Gravezze pubbliche, non possano essere astretti, nè aggravati a chiamarsi alcun sequestro senza l'effettiva consegna per qualunque causa, o pretesto, non ostante alcun Ordine in contrario rilasciato contro il tenore della medesima Terminazione, e lettere degl' Illustrissimi Signori Presidenti esecutive della stessa.

Che nel caso che li Degani faran l'esposizione di quelli sequestratarj, che non permettessero il sequestro, sia obbligato il creditor risarcir ogni spesa, che converrà farsi, con il regresso ad esso contro il suo debitore, e per tutte le altre spese abbiano a soccombere gli effetti seque-

ſequeſtrati, e reſti del tutto proibito a' Degani, e altri Governanti del Comune il metter nelle Colte ſimili ſpeſe, non eſſendo nè giuſto, nè convenevole, che i contribuenti nelle Colte ſentano minimo aggravio per l' intereſſe de' privati creditori. Eccettuati i ſequeſtri, che foſſero fatti per Ordine de' Magiſtrati, da' quali non ſi poteſſero conſeguir le ſpeſe.

Perchè è occorſo nelle paſſate penurie di grani, far proviſioni per ſoſtentamento de' poveri del Comune; e s'è conoſciuto per mala regola del affare aver apportato di gran lunga maggior danno, che utile alla povertà: ſia provveduto, che portando la neceſſità di farlo all' avvenire non poſſa eſſer eſeguito ſe non con ſpecifico Decreto, con la diſtribuzione del grano a' particolari, con ogni poſſibile cautella, e pieggierìa. Dovendoſi tener un conto a parte, coſì dell' ammontar della Biava, come delle ſpeſe, che s' aggregaſſero, per eſſer ſodisfatto il tutto da chi averà avuta la Biava: Dovendoſi tener conto a parte ſenza meſcolarla nelle Colte, non eſſendo di dovere, che quelli che non aveſſero avuta la Biava ſoccombano ad alcun'aggravio.

In conformità della volontà dell'Eccellentiſſimo Senato eſpreſſa in Ducali, e Ordini, reſta incaricato il zelo, e la vigilanza degl'Illuſtriſſimi Signori Capitanj ſucceſſori a dover ogni anno nelli meſi di Ottobre, e Novembre far portar i libri delli conti, e Colte delle Comunità, e Comuni, e quelli con l'aſſiſtenza loro far rivedere per li Sindici, e Conſervatori del Territorio, e trovando alcuna contrafazione agli Ordini Malipieri, e Loredani, e a'preſenti ancora, far far la reſtituzione del mal ſpeſo a riſarcimento de' Comuni. Li quali Sindici, e Conſervatori doveranno dell'operato dar conto a Comun per Comune, annotando ſotto i libri delle ſpeſe, e delle Colte la detta reviſione; e in caſo di falſità di partite, ommiſſioni di dinari in entrata del Comun, o d'altro che ſeco portaſſe eceſſo Criminale, e pena corporale, ſiano obbligati darne notizia alla Giuſtizia per procederſi contro i delinquenti in conformità della Terminazione delli Illuſtriſſimi Signori Conſervatori delle Leggi 1649. 10. Luglio approvata dall' Eccellentiſſimo Senato; acciò con l'eſemplarità poſſino eſſer le ſteſſe fraudi rimoſſe: E nel rimanente ſoggiacciano i traſgreſſori degli Ordini, oltre alla reſtituzione del dinaro, e riſarcimento de' danni del Comun, alle pene, che ſono già ſtabilite.

E la Regolazione preſente Stampata in libretto a ſpeſe della Caſſa del Territorio ſia mandata a tutte le Comunità, e Comuni per la ſua eſecuzione, con obbligo di conſervarla, e valerſene di norma

 nelle

nelle ſpeſe, e governo del Comun, oltre li Capitoli Malipieri, e Loredani ſuddetti, &c.

Di Vicenza a' 20. Settembre 1652.

(Gerolamo Loredan Capitanio.

FRanciſcus Molino Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Hieronymo Lauredano de ſuo mandato Capitaneo Vincentiæ, Fidelib. dilect. ſalutem, & dilectionis affectum. Si è ben impiegata la voſtra virtù nel terminar il conto del ſpeſo l' anno 1650. da tutti coteſti Comuni, aſcendente alla ſumma de' ducati cento, e trentaottomilla. Rimangono ſimilmente ben adempiti gli Ordini pubblici nel minorar le ſpeſe, e nel ridur l' affare nella dovuta regola, e convenienza, portandoci le Voſtre lettere di 23. Settembre paſſato la riforma, e regolazione di tutto, molto eſatto, e diſtinto, col rimedio proportionato alla gravità de' pregiudizj, che andavano moltiplicando a diſcapito pubblico, e danno de' Comuni medeſimi, in che tutto pure v' è concorſo il parere de' Territoriali, e di altre perſone pratiche. Riconoſcemmo l' impiego inceſſante, e le fatiche contribuite da Voi a buon ordine, e cautela di ſi importante negozio; onde riſolvemo col Senato d' approvar tutto intieramente come utile, e vantaggioſo ſopramodo al pubblico intereſſe, e al benefizio de' ſudditi, li quali devono pure acclamare il zelo della Voſtra pontuale direzione, e governo, che vien a ſignificarſi con opere coſi proficue, la quale vi porta in conſeguenza il più pieno aggradimento del Senato.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 7. Octobris Indict. 6.

Antonio di Negri Segretario.

Adì 18. *Ottobre* 1652.

Pubblicato ſotto la Loggia dell' Illuſtriſs. Sig. Capitanio, per Bortolamio Molinari Pubblico Trombetta molti aſtanti.

Giulio Leſio Cancellier Pref.

TA-

T A R I F F A

D E' P A G A M E N T I

Aspettanti a' Nodari per la celebrazione d' Istrumenti, e Testamenti, ed altre pubbliche Scritture.

Revista, e Regolata

Dagl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

MARC' ANTONIO JUSTINIAN Kav.
ANTONIO BARBARIGO,
E MICHIEL FOSCARINI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c. Sindici, ed Inquisitori in Terra ferma.

Vendo osservato, che da' Nodari non sia osservata la limitazione, e Tariffa stabilita da' Sindici, Inquisitori Precessori nostri per occasione d'Istromenti, e Testamenti, ed altre pubbliche Scritture, ma vengono ricevuti, e pretesi pagamenti, e mercedi esorbitanti: Habbiamo stimato proprio ridur la medesima nell'infrascritto modo con l'aggiunta di tutto ciò, che ci ha parso mancare nella predetta Tariffa de' Precessori Nostri, onde possa nell'avvenire ogni Contraente saper con facilità quanto gli aspetti pagare per ciascun contratto, che gli occoresse celebrare; Ordinando che sia stampata a norma, ed intelligenza degli interessati. E perchè è Nostra risoluta volontà, che sia in ogni tempo con obbediente rassegnazione osservata, ed eseguita, proibimo espressamente a ciascun Nodaro, che non si faccia lecito, nè presuma glosarne, o alterarne alcuna partita, nè pretender, o ricever maggior mercede di quella gli viene limitata nella medesima, col pretesto di cose non dichiarite, ed ommesse, nè di moltiplici condizioni, clausole, promissioni, rinunzie, obbligazioni, e patti diversi, che fossero, o dovessero esser incerti per chiarezza, o necessità de' negozj negli Istromenti: Sotto pena a' trasgressori, oltre la restituzione di quello avessero indebitamente conseguito, di Ducati cinquanta, da essergli irremissibilmente levata, ed applicata ad arbitrio della Giustizia, &c.

T A R I F F A.

PER ogni Adozione un Ducato. L. 6 : 4
Paga l' Adottato.

Per ogni Affittanza, Locazione, e Rinovazione della ſteſſa, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4
E deſcrivendoſi più pezze di terra, oltre la prima, ſoldo uno per cadauna. L. : 1
Paga l' Affittuale.

Per ogni Affrancazione, quando il capitale è fino a Lire 100. lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da Lire 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di cinque ducati.
Paga l' Affrancato.

Per ogni Augumento di Dote ſino alla ſumma di L. 100. lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati quindeci in tutto.
Paga il Marito.

Per ogni Ceſſione de Stabili da L. 100. in giù, lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati cinque.

Per

Per ogni Cessione de' Mobili da L. 100. in giù, una lira. L. 1 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, soldi sei per centenaro. L. : 6
Da L. 1000. fino a 2000. soldi tre per centenaro. L. : 3
Da L. 2000. in sù, soldo uno, e piccioli *6.* per centenaro. L. : 1 p. *6*
Ma non si possa aver più di ducati due, e mezzo.
Pagano li Cedenti.

Per ogni Cassazione, e Taglio volontario d'Istromento, e contratto, lira una, e soldi quattro. L. 1 : 4
Pagano per metà le parti.

Per ogni Codicillo, sive Cedola codicillaria, una lira, e soldi quattro. L. 1 : 4
Per ogni Legato alterato, o diminuito, soldi quattro. L. : 4
E avendo aggiunto alcun Legato non fatto nel Testamento, si riceva la mercede dal Legatario a ragion di Legato.
Paga il Benefiziato, o Erede.

Per ogni Compagnia, Comunione, Fratellanza, Società &c. da lire 100. in giù, una lira. L. 1 :
Da L. 100. fino a L. 500. oltre il primo pagamento, soldi *6.* per centenaro. L. : *6*
Da L. 500. in sù, soldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non si possa aver più d'un Ducato.
Pagano per metà le parti.

Per ogni Compromesso, Lire due. L. 2 :
Per ogni sua prorogazione, lira una. L. 1 :
Pagano per metà li Compromittenti.

Per ogni Produzione di scrittura, soldi quattro. L. : 4
Paga il Producente.

Per ogni Confessione di debito, Imprestito, Saldo; &c. Da L. 100. in giù, una lira. L. 1 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, soldi sei per contenaro. L. : *6*

Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi tre per centenaro. L. : 3

Da L. 2000. in sù, ſoldo uno, e piccoli ſei per centenaro. L. : 1 p. 6

Ma non ſi poſſa aver più di ducati tre, abbenchè vi ſia qualſivoglia obbligazione, clauſola, e circoſtanza.

Paga il Debitore.

Per ogni Contratto Nuziale per verba de futuro, lire due. L. 2 :

Pagano per metà li Contraenti.

Per ogni Copia d' Iſtromento, e Scrittura dalli ſuoi atti, o di qualche Nodaro defonto, quando ne ſia ſtata fatta la prima eſtrazione, una lira, e ſoldi quattro. L. 1 : 4

Ed eccedendo una carta, ſoldi otto per carta, oltre il primo pagamento. L. : 8

Per copia d' ogni Teſtamento, mezzo ducato in tutto. L. 3 : 2

Dovendo dalli Nodari in margine dell' autentico farſi nota della prima Eſtrazione, e Pagamento, e così d' ogn' altro Iſtromento, e ſcrittura.

Paga chi la ricerca.

Per ogni Coſtituto Volontario di perſona deponente un fatto per evidenza di verità, o a perpetua memoria, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4

Paga l' Intereſſato.

Per ogni Dato in Pagamento da Lire 100. in giù, lire due. L. 2 :

Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12

Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4

Ma non ſi poſſa aver più di ducati dieci.

Paga il Debitore.

Per ogni Iſtromento doppio di Diviſione da L. 100. in giù, lire quattro. L. 4 :

Per

Per ogni altro Iſtromento di diviſione, lire due. L. 2 :
Da Lire 100. ſino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati dodeci.

Per ogni Stabile deſcritto nell' Iſtromento oltrè il primo, ſoldi due. L. : 2

Pagano per porzione li dividenti.

Sia obbligo del Nodaro eſtraer ſolamente due Iſtromenti, benchè foſſero tre, o più le parti; e detti Iſtromenti ſi devono pagar per rata. Se poi ad una parte toccaſſero più porzioni, pagherà per quante gli toccaranno.
In caſo che eſſendo più di due, voleſſe ciaſcun dividente un' Iſtromento, abbia il Nodaro, oltre la mercede delli due Iſtromenti, come ſi è limitato nelle Copie.
E ſe una delle parti voleſſe aver il ſuo Iſtromento in autentica forma, e pagar la ſola ſua porzione, non poſſa eſſer aſtretto il Nodaro ad eſtraerlo, e darlo, ſe non averà ricevuta l' intiera mercede di quanto gli aſpetta, &c.
Per ogni Donazione fra Vivi, o per cauſa di Morte, e ſimili da L. 100. in giù, lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati dieci.

Paga il Donatario.

Per ogni Iſtromento di Dote da Lire 100. in giù, lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da Lire 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da

Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di Ducati quindici in tutto.
Pagano per metà li Contraenti.

Per il regiſtro d'alcuna carta, o ſcritture Dotale fatta antecedentemente in forma privata, o di Stime, ed Inventarj de'mobili, o ſtabili, una lira, e ſoldi quattro. L. 1 : 4
Paſſando una carta, oltre il primo pagamento, ſoldi otto per carta. L. : 8
E lo ſteſſo debba oſſervarſi nel ricevere negli atti d'una carta Dotale fatta per mano di Sartore, o altro confidente per regiſtrarla in Protocollo, ed eſtraerne copia in pubblica forma, &c.

Per ogni Emancipazione un Ducato. L. 6 : 4
Paga l'Emancipato:

Per ogni Fede di Vita, o di qualunque ſcrittura, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4
E ſe è fatta con atteſtati de'teſtimonj, ſoldi otto per teſtimonio. L. : 8
Paga chi la ricerca.

Per ogni Fine tutelare, o curatorio fino a lire 100. quando nel preambolo non interviene alcuna ſicurtà, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4
E ſe v' interviene ſicurtà, lire due, e ſoldi otto. L. 2 : 8
Da L. 100. fino a L. 400. e non più, ſoldi due per centenaro, oltre il primo pagamento. L. : 2
Per ogn'altro Iſtromento di Fine, Quietanza, e Remiſſione da L. 100. in giù, ſoldi dodeci. L. : 12
Da L. 100. ſino a L. 500. oltre il primo pagamento, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Da Lire 500. in sù, per ogni centenaro, ſoldi due. L. : 2
Per ogni Quietanza, e Fine, in cui non s' eſprime quantità di dinaro, una lira, e ſoldi quattro. L. 1 : 4
Quando è fatta per cauſa di Teſtamento, o per conto d'impreſtito, &c.
Paga il Beneficiato, o il debitore, &c.

E quan-

E quando per Mercanzie, Comunioni, Compagnie, e ſimili,

Pagano per metà le parti.

Per ogni Inventario così tutelare, come curatorio, overo ereditario, ſe v'interveniranno Proclami da L. 200. in giù, lire quattro. L. 4 :

E ſenza Proclami, lire tre. L. 3 :

Da L. 200. a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi otto per centenaro. L. : 8

Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da L. 200. in sù, ſoldi due per centenaro. L. : 2

Ma non ſi poſſa aver più di ducati due.

E per ogni altro Inventario, lire due. L. 2

Paſſando poi una carta, oltre il primo pagamento, ſoldi otto per carta. L. : 8

Paga chi fa fare.

Per ogni Inveſtitura, o renovazione d' Inveſtitura di qualche Poſſeſſione, Caſa, o oltro Stabile da L. 100. in giù, una lira. L. 1 :

Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi tre per centenaro. L. : 3

Da Lire 2000. in sù, ſoldo uno, e piccoli ſei per centenaro. L. : 1 p. 6

Ma non ſi poſſa aver più di ducati tre.

Paga l' inveſtito.

Per ogni Laudo Volontario, etiam in forma Conſilii, un ducato. L. 6 : 4

Paga chi lauda.

Per ogni Legato ſive particola di Teſtamento, o Codicillo fino a lire 50. ſoldi dieci. L. : 10

Fino a L. 100. una lira. L. 1 :

Fino a L. 200. lira una, e ſoldi dieci. L. 1 : 10

Fino a L. 300. lire due. L. 2 :

Fino

Fino a L. 500. mezzo ducato. L. 3 : 2

Da L. 500. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dieci per centenaro. L. : 10

Da L. 1000. in sù, ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Ma non ſi poſſa aver più di ducati due,

Paga il Legatario.

Per ogni minimo Livello doppio, Cenſo, e ſimili, lire quattro. L. 4 :

E ſe vi ſarà più d'una pezza di terra, o più ſtabili, ſoldi due per cadauno. L. : 2

Per ogni altro Iſtromento di Livello da L. 100. in giù, lire due. L. 2 :

Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12

Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4

Ma non ſi poſſa aver più di ducati dodeci in tutto, con qualunque preteſto di Retrovendizione, o altro.

Dichiarando, che lire cinque di prò nella Città, e Caſtelli, e lire ſei nelle Ville ſono per il capitale di lire cento.

Paga il Livellario.

Per ogni Iſtromento di Patrimonio a perſona, che vuol eſſer promoſſa alli Sacri Ordini fino a L. 100. lire due. L. 2 :

Da L. 100. fino a L. 1000. ſoldi dodeci per centenaro, oltre il primo pagamento. L. : 12

Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da L. 200. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4

Ma non ſi poſſa aver più di ducati cinque.

Paga il Chierico, o l'Ordinando.

Per ogni ſcrittura di Pace, Remozione di querela, e ſimili, ſoldi dodeci. L. : 12

Pagano per metà le Parti.

Per ogni minimo concambio doppio, Permuta, &c. da L. 100. in giù, lire quattro. L. 4 :
E se fosse in più pezze da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, soldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da Lire 1000. fino a Lire 2000. soldi sei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, soldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non si possa aver più di ducati cinque per parte, abbenchè dupplicato si facci, e si cavi l' Istromento.

Pagano per metà li Permutanti per una sola valuta delle cose permutate, &c.

Per ogni costituzione di Pieggiare, Sicurtà, Manutenzioni, Sollevazioni, e simili, una lira, e soldi quattro. L. 1 : 4

Paga chi ne riceve il benefizio.

Per ogni semplice Procura di liti, riscossioni, o altro, abbenchè con più commissioni, tendenti però ad un sol negozio, una lira, e soldi quattro. L. 1 : 4
Se sarà generale a più negozj, mezzo Ducato. L. 3 : 2
Per ogni sostituzione di Procuratore, e Commesso come sopra respettivamente.
Per revocazione di qualunque Procura, soldi dodeci. L. : 12

Paga il Constituente.

Per ogni Rattificazione d'Istromento, e scrittura fatta nelli suoi atti, una lira, e soldi quattro. L. 1 : 4
E d'Istromento, e Scrittura rogata in atti d'altro Nodaro, dove è necessità far menzione di detto Istromento, e scrittura, lire due. L. 2 :

Paga chi ratifica.

Per il Registro d' ogni scrittura, che occorresse necessariamente farsi sotto un'Istromento, soldi dodeci. L. : 12
E passando una carta, soldi otto per carta, oltre il primo pagamento. L. : 8

Per il regiſtro d'ogni Scrittura privata di qualſivoglia natura di contratto, preſentata al Nodaro per eſſer conſervata ne' ſuoi atti, e rilevata in pubblica forma, il terzo di quello gli aſpettarebbe ſe la Scrittura foſſe ſtata ſtipolata da lui, ſecondo la qualità del contratto ſteſſo.

Pagano reſpettivamente le parti.

Per ogni Reſtituzione di Dote fino a L. 100. una lira.	L.	1 :	
Fino a L. 500. mezzo ducato.	L.	3 :	2
Fino a L. 1000. un ducato.	L.	6 :	4
Fino a L. 2000. un ducato, e mezzo.	L.	9 :	6
Da L. 2000. in sù, ducati due, e non più per ogni maggior ſumma.	L.	12 :	8

Paga il Marito, o chi lo rappreſenta.

Per ogni Retrodato, e Recupera da L. 100. in giù, lire due.	L.	2 :	
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro.	L.	:	12
Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi ſei per centenaro.	L.	:	6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro.	L.	:	4

Ma non ſi poſſa aver più di ducati cinque.

Paga chi retroda, o recupera.

Per ogni Sentenza Arbitraria, la quarta parte della Tanſa de' Giudici Arbitri, così che venga a conſeguire il Nodaro la metà della porzione d' uno de' Giudici.

Paga il Vincitore.

Per ogni comprobazione, e laudo di detta Sentenza fatto dagli Intereſſati, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4

Pagano le parti per metà.

Per ogni Sentenza Volontaria etiam in forma Conſilii, lire due. L. 2 :

Paga il debitore.

Per

Per ogni Iſtromento di Servitù, e Conceſſioni di tranſito per il ſuo terreno, d' appoggio ne' ſuoi muri, e ſimili, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4

Paga chi riceve il benefizio.

Per ogni Soceda d'Animali, e ſimili, lira una, e ſoldi quattro. L. 1 : 4

Pagano per metà le parti.

Per ogni Teſtamento, o Cedula teſtamentaria, quando gli Eredi iſtituiti ſono aſcendenti, diſcendenti, ovvero collaterali, di lire 200. in giù, lire cinque. L. 5 :

Da L. 200. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dieci per centenaro. L. : 10

Da L. 1000. fino a L. 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6

Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4

Ma non ſi poſſa aver più di ducati dodeci.

Quando gli Eredi ſono perſone eſtranee, cioè, che non veniſſero ab intextato alla ſucceſſione del Teſtatore, da L. 200. in giù, lire ſei. L. 6 :

Da L. 200. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, una lira per centenaro. L. 1 :

Da Lire 1000. fino a L. 2000. ſoldi dieci per centenaro. L. : 10

Da L. 2000. in sù, ſoldi otto per centenaro. L. : 8

Ma non ſi poſſa aver più di Ducati venti.

Paga l' Erede.

Per ogni Revocazione di Teſtamento, o Codicillo, mezzo Ducato. L. 3 : 2

Paga il Teſtatore.

Per ogni Tranſazione, Convenzione, Concordato, Accordo, &c. in cui non s' eſprime quantità di dinaro, ma ſono renunzie, relaſſazioni di terre, caſe, o altri intereſſi contentioſi, un ducato. L. 6 : 4

Quando s' eſprime il valor, ed importar della coſa tranſatta da L. 100. in giù, lire due. L. 2 :

Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12

Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati dieci.
Pagano per metà le parti.

Per ogni Vendizione da L. 100. in giù, lire due. L. 2 :
Da L. 100. fino a L. 1000. oltre il primo pagamento, ſoldi dodeci per centenaro. L. : 12
Da Lire 1000. fino a Lire 2000. ſoldi ſei per centenaro. L. : 6
Da L. 2000. in sù, ſoldi quattro per centenaro. L. : 4
Ma non ſi poſſa aver più di ducati dieci.
Per ogni altra pezza di terra, o ſtabile, oltre il primo pagamento, ſoldo uno. L. : 1
Paga il Compratore.

PER ALCUNI ISTROMENTI

Oltre la mercede del Nodaro deveſi pagar il Dazio infraſcritto a valuta corrente, ſecondo gl' Ordini del Dazio ſteſſo, cioè

Per Iſtromenti.

FIno a Ducati 100. lire tre, ſoldi due, piccoli ſei. L. 3 : 2 p. 6
Da Ducati 100. fino 500. lire ſei, ſoldi cinque. L. 6 : 5
Da Ducati 500. in sù, lire quindeci, ſoldi dodeci. L. 15 : 12

Per Teſtamenti.

FIno a Ducati 500. lire tre, ſoldi due, piccoli ſei. L. 3 : 2 p. 6
Da Ducati 500. in sù, lire nove, ſoldi tredeci, piccoli ſei. L. 9 : 13 p. 6

ISTROMENTI

Che sono tenuti al pagamento del Dazio suddetto.

AFfittanze, e Locazioni, quando si registrano. Aumenti di Dote. Cessioni de' beni stabili, dati in pagamento. Divisioni. Donazioni fra vivi, e per causa di morte. Doti. Investiture. Livelli, Censi, &c. Patrimonj Ecclesiastici. Permute, Concambj, &c.

Registri, e revelazione di scritture, e contratti privati in pubblica forma, quando sono della qualità degl' Istromenti sottoposti al Dazio suddetto.

Sentenze de' Giudici Arbitri, quando con le stesse si trasferisce Dominio, e possesso d' alcun Stabile ad una delle parti.

Testamenti. Vendizioni. E qualunque contratto, col quale il Dominio, e Possesso d'alcuna cosa passa da una persona all'altra, o v'intervenga esborso di dinaro; pur che non sia dipendente da altro Istromento per il quale sia stato una volta pagato il Dazio.

ISTROMENTI

Che non sono tenuti al pagamento del Dazio suddetto.

ADozioni. Affrancazioni. Cessazione di Mobili. Cessazioni, e Tagli di qualsivoglia Istromento, e contratto. Codicilli. Compromessi. Compagnie, Comunioni, Fratellanze, &c. Confessioni di debiti. Contratti nuziali. Costituti volontarj. Emancipazioni. Fedi, Fini. Quietanze, Remissioni, &c. Inventarj. Rinovazioni d'investiture, e locazioni nella stessa persona. Laudi volontarj. Legati. Pieggiarie, e Sicurtà, &c. Procure Rattificazioni. Restituzioni di dote. Retrodati, e Recupere. Sentenze volontarie. Servitù, e concessioni di transito, e simili. Socede.

E qualunque sorte di contratto, col quale non si trasferisce dominio, e possesso d'alcuna cosa da una persona all'altra, ne v'intervenga enumerazione, nè promessa d'esborso di dinaro.

Dall'Eccellentissimo Sindicato in Treviso li 28. Giugno 1675.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. ed Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sindico, ed Inquisitor in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sindico, ed Inquisitor in T. F.

Vicenzo Negri Secretario.

T A R I F F A

De' Pagamenti spettanti ad Estimatori così pubblici di Comun, come privati, tolti per occasione di liti, o altro.

A Murari, Sartori, Marangoni, Periti, Ragionatti, e Giudici Arbitri Confidenti, &c.

NElla Terra, Borghi, e sino a miglia tre di distanza per ciascun Estimatore, o altri de suddetti, fino a lire 100. soldi sedeci.	L.		: 16	
Da L. 100. fino a L. 500. piccoli due per lira.	L.		:	p. 2
Da L. 500. in sù, piccolo uno per lira.	L.		:	p. 1
Da miglia tre fino a miglia dieci, fino a L. 100. una lira, e soldi sei per ciascuno.	L.	1	: 6	
Da L. 100. fino a L. 500. piccoli due per lira.	L.		:	p. 2
Da L. 500. in sù, piccoli uno per lira.	L.		:	p. 1
Da miglia dieci in là, fino a L. 100. una lira, e soldi tredeci per ciascuno.	L.	1	: 13	
Da L. 100. fino a L. 500. piccoli due per lira.	L.		:	p. 2
Da lire 500. in sù, piccolo uno per lira.	L.		:	p. 1
Per il nolo del Cavallo, lire due per ciascun giorno.	L.	2	:	

E in oltre siangli contribuite dalla parte, a cui istanza si cavalca, e fa la fatica le spese cibarie, lo stalleggio de' Cavalli.

Gli Estimatori poi, Murari, ed altri, che sono tolti di fuori ne' luoghi stessi, ove si fa l' operazione, e che non cavalcano, aver debbano per le loro fatture, oltre il mangiare, due terzi delle mercedi suddette pro valore, &c.

Li Giudici Arbitri, Confidenti, e simili conseguiscano per loro Sportule.

DA Lire 10. in giù, niente.				
Da L. 10. fino L. 25. una lira per parte.	L.	1	:	
Da L. 25. fino L. 100. lira una, e soldi undeci per parte.	L.	1	: 11	

Da

Da L. 100. fino a Ducati 50. mezzo Ducato per parte.	L. 3 : 2
Da Ducati 50. fino 100. un Ducato per parte.	L. 6 : 4
Da Ducati 100. fino 200. un Ducato e mezzo per parte.	L. 9 : 6
Da Ducati 200. fino 500. due Ducati per parte.	L. 12 : 8
Da Ducati 500. fino 1000. due Ducati e mezzo per parte.	L. 15 : 10
Da Ducati 1000. fino 2000. tre Ducati per parte.	L. 18 : 12
Da Ducati 2000. fino 3000. Ducati tre e mezzo per parte.	L. 21 : 14
Da Ducati 3000. in sù, Ducati cinque per parte, e non più per ogni maggior ſumma.	L. 31 : [illegible]

COmmettendo SS. EE. con riſoluta maniera, che da alcuno de' predetti non ſi pretenda, nè riceva pagamento maggiore di quanto gli viene convenientemente limitato nella preſente Tariffa, ſotto qualſivoglia preteſto. In pena, oltre la reſtituzione di quello ch' aveſſe indebitamente conſeguito, di Ducati cinquanta da eſſergli levata, ed applicata ad arbitrio della Giuſtizia, &c.

La preſente dovrà eſſer Stampata, e tenuta affiſſa nelle Cancellarie Pretorie, e della Comunità, a norma, ed intelligenza d'ogni intereſſato.

Dall'Ecllentiſſimo Sindicato in Treviſo il 1. Giugno 1675.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. ed Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sindico, ed Inquiſitor in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sindico, ed Inquiſitor in T. F.

Aleſſandro Zanetti Nodaro.

ORDINI

PER IL FORO DELLA CITTA' DI VICENZA,

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA.

L'ANNO MDCLXXVI.

LA recisione di quegli abusi, che possono sovvertire ogni ben regolata direzione de giudizj, conoscendosi necessaria, e fruttuosa in questo Foro di Vicenza, ci ha persuasi a stabilire i seguenti Ordini, dall' osservanza de' quali ci promettiamo l' effetto d' ogni maggior bene de' sudditi, che è della nostra intenzione l' oggetto principale. Con l' autorità dunque del Sindicato nostro conferitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio ne comandiamo l' inviolabile, e pontual esecuzione da chi si sia in ogni tempo.

E Prima, Essendosi introdotto di notarsi Sentenze d' accordo delle parti sotto nome del Giudice, vengono da questa collusione de' litiganti generati danni indicibili al Terzo ignaro di tal collusione. Per levar simile pregiudiziale abuso, Terminiamo, che le parti non possano notar sentenze senza l' Ordine espresso del Giudice dato a bocca, o con la relazione d' un Comandatore; in pena a' Nodari, che le notassero ne' loro Libri, di esser esemplarmente corretti da' loro Presidenti; ed a' Comandatori d' esser castigati di falsità, privi dell' Offizio, quando a petizione di chi si sia, ancorchè le parti fossero d' accordo, riferissero, cosa della quale non avessero avuto ordine espresso dal Giudice.

Ritro-

Ritrovandosi due sorti di cause per li riti antichi, e per gli Statuti; l'una delle quali è, che per la loro molta importanza, o per la moltiplicità delle carte, o per altra cagione meritano esser dal Giudice terminate con visioni delle scritture: l'altra, essendo breve, facile, e di materie di poca conseguenza, vien dagli Avvocati oretenus discussa, ed il Giudice dice di subito l'opinione; è stata anco da certo tempo in quà introdotta una certa specie di espedir cause, cioè col parlar degli Avvocati, far estese, e dar le scritture con allegazioni al Giudice, il quale fa poi la sua sentenza quando gli pare, estendendola con dire, Partibus per antea auditis. Ed essendo così invalso quest' ultimo modo, che quasi tutte le cause benchè piccole, e di poco momento sono in tal forma espedite con indebito aggravio alle povere genti di soccombere a spese intolerabili, e dar onorarj al Giudice, Avvocati, e Sollecitatori, volendo sveller affatto dalle radici si perniziosa introduzione, Statuimo, che dovendosi spedire una causa, che ecceda la summa di Ducati cinquanta, e che sia importante; e meriti la visione delle scritture, non possa ciò effettuarsi se non precederà decreto del Giudice, che gli siano assegnate le scritture medesime. Quando poi la causa fosse per l' importar de' Ducati cinquanta in giù, non volemo, che in verun modo sia espedita con visione di scritture, ma summariamente, così che dopo aver gli Avvocati dette le ragioni delle parti, debbano subito li Giudici proferir la lor sentenza, da esser dalli Nodari scritta immediate, ancorchè si parlasse nelle Stanze di essi Giudici, nel modo, che si notano le sentenze, che si fanno da' medesimi sedenti alle pubbliche Udienze nel Palazzo di Ragione; alle quali Udienze doveranno i Giudici stessi conferirsi immediatamente dopo l' Illustrissimo Sig. Podestà, e in caso d' impedimento di quello, subito dopo Terza.

Frequentandosi infiniti cavilli, e dilazioni da' litiganti per eternar le cause, che per decreto del Giudice si devono espedir con visione di scritture; Però dichiariamo, che le proroghe, deputazioni, i termini d' ogni sorte, ed il decreto di doversi assegnar le scritture siano innappellabili, ancorchè fossero seguiti in contumacia; dovendo tali contumacie esser risolte per una sol volta col pagamento delle spese, conforme le Leggi in tal proposito: E da una volta in sù non possano esser sospese, nè appellate; e li Nodari non debbano in modo alcuno notarle, e notate siano de facto nulle senz' altra annullazione del Giudice, come se notate non fossero; così che il Giudice debba nè più nè meno procedere all' espedizione della causa, non ammettendo alcun pretesto, ed artifizio avversario.

E per-

E perchè in molte cause con visione di scritture, avendo un' Avvocato parlato un giorno, l'altra parte sta a far risponder non solo molti giorni, ma mesi; onde le spese restano gettate, ed il Giudice non si ricorda le dispute; Decretiamo, che ogni Giudice debba deputar l'Udienza nelle cause; e quando una causa ricercasse più Udienze, queste siano continuate senz'intermedio di giorni, mentre il Giudice non fosse impedito; e subito che un' Avvocato ha fornito di parlare, si deputi l'Udienza all' Avvocato dell' altra parte; dovendo ciò esser notato dal Nodaro; e tal deputazione sia inappellabile. Mancando poi quella parte di condur l' Avvocato a parlare, in pena della sua contumacia, non possa più far parlare, ma debba il Giudice proceder all'espedizione, e commetter, che sia mostrata l' allegazione di quella sola parte all'altra, che ha fatto parlare, e notificare le sue ragioni. E acciocchè i Giudici non abbiano a perdere gli onorarj, che gli aspettano, Terminiamo, che all'ora deputata si volti una mezzarola, e quella finita s' accusi la contumacia, come sopra, e la parte comparente sia tenuta dar l'onorario delle Udienze al Giudice, da dover poi di questo esser reintegrato dalla parte contraria, non ostante qualunque sentenza assolutoria di spese.

Essendo deciso per lo Statuto, che dopo nato il Decreto del Giudice, che sia concluso in causa, ed a lui debbano esser assegnate le scritture, e dopo la presentazione di esse, ed incontrazione, o fatta d'accordo, o in absenza degli avversarj, previa l'ammonizione, non si possano più presentar altre scritture, viene niente di meno con un pessimo abuso praticato di presentarsi scritture posteriormente per eternarsi le liti a danno de' Poveri; Commettemo l'inviolabile osservanza dello stesso Statuto in tal proposito; con incarico espresso alli Nodari degli Offizj d' annotar le presentazioni, ed autenticazioni de' Processi, segnandoli con la propria sottoscrizione per ogni carta, acciocchè non possano esser mutate; restando proibito affatto ogni presentazione di scritture dopo il suddetto decreto, sotto qualsisia pretesto, eccettuate le scritture di regolazione della causa per il tempo che gli Avvocati van parlando, e per tre giorni dopo finito di parlare; qual termine spirato, resti chiuso ogn' angolo di far novità, ed interdetto il potersi far scritture, o regole in causa, ma debba il Giudice quanto prima divenir all'espedizione della causa, e pubblicar la sentenza.

E perchè infiniti sono i sutterfugj de' litiganti per differir le pubblicazioni delle sentenze con manifesto dannatissimo struscio alla parte più debole, Decretiamo, che non si possa sotto alcuno immaginabile pretesto, nè di lettere Avogaresche, o Auditoriali, nè d'appellazioni, o suspen-

o sufpensioni di qualsivoglia Giudice, o Magistrato, nè anco dell' Illustrissimo Rettore, o suo Vicario, nè per absenza, o infermità d'Avvocati, Sollecitatori, o interessati, nè finalmente per alcun suffragio, impedire le pubblicazioni delle sentenze; ma non ostante ogni cosa in contrario debbano pubblicarsi, previe le debite citazioni, nè possa già mai esser posto in controversia, che non dovessero esser pubblicate.

Le stridazioni delle cause introdotte sotto varj pretesti d'impedimenti d'Avvocati, e Causidici, apportano dilazioni, e strusci a' litiganti; però Proibiamo affatto dette stridazioni, salvo che nel solo caso d'infermità dell' Avvocato, o Procuratore ordinario, previa la fede giurata del Medico, possano esser concesse dal Giudice, avanti il quale son pendenti le cause; non dovendo da' Nodari scriversi, nè da Comandatori pubblicarsi per qualsivoglia altra causa; e scritte anco, e pubblicate non si eseguiscano; ed intendendosi nulle, come se fatte non fossero, debba il Giudice progredire all'espedizione della causa. Le stridazioni poi generali, che si solevano conceder ad Avvocati, e Procuratori per tutte le cause, ch' avessero sul Palazzo, sotto qualunque pretesto, etiam d'infermità, ed ancorchè concesse da'Giudici superiori, non abbiano alcun vigore, ma quelle non ostanti si debba procedere avanti nel Giudizio.

Venendo alcuna volta dalla solertia de' Causidici praticato di far citar, o intimar alcuna Persona oggi per oggi, e adesso per adesso con forma precipitosa, e molto pregiudiziale alli citati, ed intimati, che colti all' improviso non han forma di dir le loro ragioni; Vogliamo, che non possa per lo stesso giorno esser alcuno citato, o intimato, ma almeno per il susseguente al giorno della citazione, o intimazione; per il che come resta prescritto a' Comandatori di non adempirle, così pure sia ingionto a' Nodari di non registrarle quando fossero contrarie alla presente risoluta ordinazione; al qual oggetto siano incaricati i Comandatori sempre, che faranno relazioni di citazioni, o intimazioni d'esprimer nelle medesime il giorno in cui l'averanno fatte; e praticando diversamente debbano rifarle gratis, e siano le medesime nulle, come fatte non fossero.

Prendendosi tal volta dagli Attori errore nel citar, ed incaminar le proprie azioni al Foro Pretorio, mentre, o per la qualità della causa, o per le Persone, resta soggetta la materia alla Giudicatura Prefettizia, compresosi esser dalla sagacità della parte rea per esimersi dal giudizio ben spesso tacciuto questo punto sin a tanto, che ridotto quasi all' atto d'espedirsi la causa, protesta allora dell' Eccezione del Foro: nè dovendo ciò permettersi, Vogliamo, che chi sopra il primo

atto,

atto, che le veniſſe intimato di citazione, o ſimile non faceſſe tal proteſto, facendolo poi nel proſeguimento della cauſa, ſia innappellabilmente tenuto di riſarcir la parte attrice di tutte le ſpeſe fatte dopo la notizia di detto primo atto ſino a quel ſegno, così che ſiano in ciò obbligati a proteſtar in tempo opportuno, quando aveſſero ragione di farlo. E perchè anco ſerva di maggior ſtimolo a farſi opportunamente tali proteſti, Stabilimo, che ſeguendo alcun atto, mediante il quale ſi conoſca aver le parti aſſentito al giudizio non poſſano in alcun modo eſimerſene, ma ſi continui la cauſa in quel Foro ſino alla total diffinizione; ſalvo che quando le parti ſe ne levaſſero d'accordo.

Nella forma di praticar l' appellazione dalle ſentenze de' Giudici pedanei, cioè de' Preti, Meriganze, Conſoli, Ragione, e Giudici dell' Offizio d' appellazione, venendo ſovvertito il buon ordine decretato dalli Statuti, mediante il quale potrebbero con poca ſpeſa veder in queſto Foro i Sudditi ultimata con le due, conformi la deciſione delle loro controverſie, eſſendo coſtretti con eceſſo di ſpeſe, incomodi, o lungezze portarſi in Venezia, e ben ſpeſſo per la povertà, e impotenza di ſoſtenerſi, ad abbandonar le proprie ragioni; Dichiariamo, che le appellazioni dagli atti, e ſentenze di tali Giudici, ed anco del Vicario, o quando non ſeguiſſero, come Vicario, o Vicegerente, non poſſino eſſer annotate, ſalvo che nella forma prefiſſa da detti Statuti, e venendo annotate non debbano in conto veruno ſoſpendere l' eſecuzione delle ſentenze; intendendoſi nulle come ſe non foſſero ſtate ſcritte; oltre le pene, che contro gl' inobbedienti pareſſero proprie alla prudenza dell' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, che ſarà pro tempore.

Oſſervatoſi, che da' Giudici vengono conceſſi Suffragj comandanti, che ſe un creditore manda alla caſa del ſuo debitore, il quale doveſſe reſtar ſollevato da altra perſona, debba il Comandatore ommettere di aſſicurare nei beni del detto debitore, e conferirſi alla caſa di tal altra perſona: Riuſcendo ciò di duplicato aggravio, e lunghezza de' litigi al creditore; Statuimo, che reſtino in tutto proibito ſimili mandati di ſuffragio, nè poſſano i Nodari regiſtrarli, ed i Comandatori non debbano con eſſi eſſer impediti, quando anco de facto ne foſſero conceſſi, ma debbano proſeguire l' eſecuzioni traſmeſſe.

Li Religioſi ſiano tenuti cavar l' eſecuzioni contro i loro debitori nell' Offizio de' Preti in conformità de' Statuti; ſalvo però ſempre la facoltà all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà di ſuffragar qualche perſona Religioſa, o povero luogo Pio nei caſi, che conoſceſſe d' equità in riguardo allo ſtruſcio, che veniſſe verſo loro uſato da' debitori; ma ciò ſolamente in crediti proprj, e non per ceſſioni fattegli da altre perſone:

come

come vedesi andar introducendo con sconvoglimento del buon ordine del Foro.

Abusandosi il darsi da'Giudici li beni in pagamento, anco avanti che si siano stimati con grave danno de'creditori, però Terminiamo, che non possano li Giudici assegnar beni intenutati a' creditori se effetivamente non sono prima fatte le stime in conformità di quanto in tal proposito fu prescritto da' nostri Precessori 1621.

Essendo disposto per gli Ordini de' prenominati Precessori nostri, che un creditore. volendo proseguir, e perfezionar gli atti tenutarj, debba ricever in pagamento li beni per il Quinto meno della stima; son insorte controversie quando sopra il bene intenutato v' è concorso d' altro creditore, benchè posteriore, pretendendosi da questo, che in tal occorrenza il creditor anziano non possa goder il benefizio d' aver li beni col Quinto meno, ma gli debbano esser assegnati dal Giudice a tutta stima. E dovendosi questo punto dichiarare a scanso d' ogni inconveniente, Deliberiamo, che venendo tali casi abbia il creditor primiero giusto gli Ordini stessi Sindicali a risarcir i beni col detto benefizio del Quinto meno, senza che possa da creditori posteriori farsegli per ciò opposizione veruna, ma bensì per l'indemnità de' loro crediti resti a questi permesso, esborsando l' importar per il quale gli anteriori ricevessero i beni, d' entrar nelle loro ragioni, ed esser ammessi al possesso de'beni medesimi.

La materia d' accettarsi l' eredità col benefizio di Legge ed Inventario ha pur bisogno di regola perchè essendo stato dall'Eccellentissimo Senato 14. Ottobre 1611. confermati alcuni Capitoli presi nel Consiglio di questa fedelissima Città, a divertimento di disordine in tal proposito Statuimo in aggiunta, che gli Eredi, i quali non vogliono pagar sotto pretesto d' adizione d'eredità con benefizio di Legge, ed Inventario, abbino termine di un' anno, che principj dal dì della morte, a far spedir non solo la Subordinazione de' creditori, ma l' Allibrazione dell' eredità ed ogn' altro affare; onde passato l' anno non possano usar più tal benefizio, riservata l'Autorità agl' Illustrissimi Rettori di poter suffragar Pupilli, Vedove, ed altra sorte di persone, che fossero in stato miserabile, e di necessità per sei mesi solamente, oltre l' anno predetto, e tanto meno quanto ad essi Rettori paresse bastare per sollievo di dette miserabili persone, e come per detti Capitoli; s' osserva pratticarsi, che adempite l' incombenze dentro il termine di detta Legge prefinito gli eredi con detto benefizio, tentano di render perpetuo il benefizio stesso, non repudiando essi l' eredità, ma trattenendosi al possesso della medesima, senza voler pagar i credi-

creditori, che restano più che mai agitati, e pregiudicati. A questo inconveniente dovendosi provedere, Vogliamo, che ferma sempre l'esecuzione dell' antedetta Parte dell' Eccellentissimo Senato 1611. 14. Ottobre abbia di più obbligo l'erede con benefizio di Legge, ed Inventario dentro l' anno suddetto di dichiararsi de cætero nell' Offizio cui incombe, se intende accettar, o nò l' eredità, che sarà stata allibrata: e mentre non la voglia accettare, si doveranno unire i creditori, e far uno, o più Capi de' creditori, e questi doveranno pigliar il possesso dell' eredità in tal modo renunziata, per soddisfarsi, giusto l' ordine della loro Subordinazione, con l' apprendere tanti beni, o frutti, che siano sufficienti alla soddisfazione del loro credito: e sia totalmente levato il possesso a chi teneva l' eredità con il benefizio suddetto, e se le faccia render conto dell' amministrazione fatta nel tempo, che l' averà tenuta. Ma se dentro il termine sopra limitato l'erede dichiarerà di voler l' eredità, in tal caso sia, e s' intenda esser vero erede, e sia obbligato alla soddisfazione di tutti i debiti, non solo nelli beni dell'eredità suddetta, ma anco ne' suoi proprj: Essendo ben ragionevole, che avendo voluto ingerirsi nell' eredità, e goderla, resti egli sottoposto a tutti gli aggravj della medesima. E non dichiarandosi dentro il suddetto termine, debba restar obbligato a pagar tutti i debiti di essa, anco nei proprj suoi beni, come vero erede. E perchè potria occorrere, che fatta dall'erede la soprascritta dichiarazione di accettar l'eredità già allibrata, comparissero altri creditori a darsi in nota, quali non furono subordinati, prima che l'erede facesse detta dichiarazione, che forsi non l'averia fatta, se avesse avuta notizia del debito sopraggiunto; Resti dichiarato, che in questo solo caso possa l'erede usar con detti creditori; datisi in nota dopo la dichiarazione d'accettar l' eredità, il benefizio della Lege, ed Inventario, a fine di non restar con essi tenuto *Ultra vires hæreditatis*. E perchè potrebbe anco esser, che fosse stata accettata alcuna eredità sin ora col benefizio di detto Inventario, e per il presente Ordine potesse causarsi qualche litigio; Stabilimo, che quei, che per il passato sono stati eredi, ed avessero ricevuta l' eredità con esso Inventario, abbino tempo un' anno a repudiarla, altrimenti s'intendano eredi, e col benefizio sottoposti ad ogni aggravio, che con esso potesse esservi.

L' introduzione invalsa di ricorrere uno de' litiganti, o ambi le parti d'accordo all' Illustrissimo Signor Podestà, da cui impetrano delegazione delle cause o al Giudice alla Ragione, o al Vicario, o ad altro Giudice del Collegio de' Giuristi, siccome ferisce la Giurisdizione di questa fedelissima Città, così genera infiniti sconcerti, mentre levan-

vandosi le cause dagli Offizj, dove sono principiate, vengono le povere genti a perdere il benefizio di terminar nella propria Patria con sentenze conformi innappellabilmente le controversie. Decretiamo perciò, che salva la disposizione dello Statuto in tal proposito al presente Ordine non repugnante, non possa dall' Illustrissimo Signor Podestà concedersi delegazione d' altro Giudice ad una parte senz' esser citata l' altra; con aggionta, che le delegazioni, quando occorresse farne alcuna, non possano già mai esser fatte, se non ne' Giudici dello stesso centro; così che se le cause sono avanti un Assessore resti delegato un' altro Assessore, e se sono avanti un Giudice del Collegio de' Giuristi, non possa esser delegato, se non un altro Giudice dello stesso Collegio; salvo il benefizio dell' appellazione delle sentenze de' Giudici delegati a quel Foro, dove devono devolversi per gli Statuti le sentenze di quel Giudice, in luogo del quale è stato delegato. E li Nodari non possano notar delegazioni, che differentemente seguissero, sotto le pene ad arbitrio de' loro Presidenti; ed annotate, che siano, s' intendano nulle senz' altra dichiarazione.

Di non minor disordine riesce, che l' Illustrissimo Signor Podestà, o suo Vicario s' ingeriscano nella giurisdizione degli altri Giudici del Foro, e delli Vicarj del Distretto, sospendendo l' esecuzioni per loro trasmesse, e concedendo proroghe di tempo a' debitori. Resti statuito, che non possa dal Rettore, nè dal suo Vicario ponersi mano nelle cose appartenenti agli altri Giudici; ed in quanto de facto fosse dato alcun ordine in contrario, non possa esser scritto da' Nodari, e si abbia per nullo, dovendo non ostante il Giudice far proseguire le sue esecuzioni.

Mandandosi pegnore per forza il giorno dietro alla pegnora di volontà, non può il pegnorato conseguir il benefizio di pagar le spese col deposito di esse nel termine di giorni tre in conformità de' Statuti. Resti però proibito, che non si possano trasmetter in modo alcuno le pegnore per forza, se non spirati giorni tre dopo, che sia stata eseguita quella di volontà.

Non possa alcun Comandatore far citazioni, ammonizioni, intimazioni, comandamenti, o qualsivoglia altra cosa personalmente, o alla casa, se non dà una copia al citato, o intimato personalmente, o pure lascia la stessa alla casa, dove facesse l' esecuzioni, o intimazioni, dovendo nella relazione esprimer d' aver data, o lasciata detta copia, come sopra; altrimenti sia il tutto invalido, nè abbia il citato, o intimato obbligo di comparire, o rispondere; il medesimo dovendo praticare i Fantacini al Foro Prefettizio, sotto pena trasgredendo di ducati cinque per ciascuna volta.

Na-

Nafcendo infinite fraudi nel notarfi le Contumacie, Commetemo, che non poffa alcun Nodaro fcriver contumacia d' alcuna forte, fe il Comandatore non le riferifce perfonalmente reftando affatto proibito per qualfivoglia occafione il credere a bollettini, o a relazioni di chi fi fia, etiam pubblico miniftro, per parola avuta dal Comandatore; fotto le pene, che a' Prefidenti pareffero più proprie alla trafgreffione.

Li Comandatori, che andaranno a far mandati di taffa, non poffano far altra relazione, che o di non aver trovato beni portabili, ovvero innobbedienza, o pure d' aver afficurato, ed aver effettivamente portati li pegni alla Camera pubblica; reftando proibito il permetter, che li Degani, e Configlieri fi chiamino afficurazioni, dovendo bensì effi preftar ogni ajuto di cavalli, e carri per condur alla Camera i pegni, che foffero di quantità, e pefo grande, e ciò per evitar le fraudi; mentre per l'abufo di dette confegne e poi neceffario mandarfi di nuovo li Comandatori con altri mandati di taffa per far condur detti pegni con intolerabile lunghezza a danno de' creditori, e con moltiplicate fpefe a' debitori, in pena a' Comandatori, che contrafaceffero di pagar del fuo il debito per cui foffero ftati mandati ad afficurare al creditore, il quale poffa convenirlo avanti lo fteffo Giudice con femplice intimazione, e poi con mandato di taffa.

E' introdotto anco, che li Comandatori tardano a poner le relazioni per mefi, ed anni contro la difpofizione de' Statuti; Però volemo, che li Comandatori delle loro operazioni fatte in Città, Borghi, e Colture debbano poner le relazioni in Offizio nel termine di giorni tre fuffeguenti, e fe il terzo giorno cadeffe in dì Feftivo, abbino tempo il giorno dopo; E per le operazioni di Villa abbino termine di giorni venti a poner le relazioni con la proroga di tutto il giorno fuffeguente in cafo di Feftività, come fopra. Quali termini fpirati fia interdetto a Comandatori il poner relazione alcuna, fotto pena di reftar privi della loro carica, e fi abbino per nulle le relazioni, che dopo detti termini foffero de facto pofte, nè vaglia, più, che fe fatte non foffero.

Effendofi introdotto a danno de' fopradetti Comandatori di praticar efecuzioni anco negli effetti precedentemente prefi in afficurazione, e pagamenti di dote, e bollati ad inftanza de' creditori anziani, col riguardo non abbi a corrifponderfi a' medefimi per mercede foldi fedeci, ventiquattro, e trentadue a proporzione della diftanza de' luoghi, e ricercando l' affegnazion loro molto maggior provento per le fpefe de' Cavalli, ed impiego, che vi convengono neceffariamente contribuire; nè mancando da effi di non farfi l' efecuzioni, come fe li effetti foffero

ſero ſenz' alcun impedimento, acciò non abbino a reſtar deluſi, e ogn'uno avertiſca di far pratticar eſecuzioni ne' beni non ſottopoſti ad altre precedenti obbligazioni, Decretiamo, che chi ordinaſſe a Comandatori l'eſecuzioni preacennate ſia ſottopoſto ad intieramente ſoddisfar il Mandato di taſsa, come s'avveſſero aſſicurato.

E perchè nella noſtra permanenza in queſta Città, abbiamo oſſervato, che con pregiudizio, e danno ben grave delle ſoſtanze de' ſudditi, e de' più poveri in particolare, molte perſone eſercitano la profeſſione di Procuratore del Foro ſenz' alcuna abilità; il che non ſuccederebbe ſe ſi daſſe eſecuzione alla Parte 1594. Conoſcendo eſſer neceſſario ſi per l'utile, come per l'onore di queſta Città il rimediare a tanto inconveniente, Ordiniamo in riſoluta maniera, che debba ravvivarſi l'oſſervanza di detta Parte, acciò giuſta il pratticato in quel tempo ridotti gl' Eſaminatori ſoliti, e ſtabilita con previo eſame de' più ſufficienti, e degni, la quantità de' Procuratori, e Sollecitatori ch' averan a ſoſtener tal fonzione, ſia formata la ſolita Tabella in ſtampa, onde purificato il Foro con l' eſcluſione degl' inſufficienti, ed innabili, e di quei, che foſſero notati d'infamia, o d' altre turpi condizioni, ſia ſolamente dagli approvati adempito l' eſercizio del Procuratore nel modo reſta preſcritto.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 10. Maggio *1676.*

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segretario.

Sabbato 16. Maggio 1676.

D'ordine degl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Sindici, ed Inquiſitori in T. F. Furono pubblicati li preſenti Ordini nella pubblica Piazza di Vicenza, premeſſo il ſuono delle Trombe, molti preſenti.

Aleſſandro Zanetti Nodaro di SS. EE.

ORDINI

PER IL CONSOLATO, E MALEFIZIO DELLA CITTA' DI VICENZA,

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

CON le notizie esattamente avute degl' affari del Consolato, e Malefizio di questa Città, abbiamo osservato, che molto necessaria riesce qualche provisione circa l'ordine, che nello stesso si tiene, per levar non solo al possibile le cause, da quali derivano le lunghezze all'espedizione de' Processi, ma per dare ancora quelle migliori regole, che vagliano a toglier ogni disordine, che potesse avere. Coll'oggetto però del servizio della giustizia, maggior sollievo d' oppressi, e correzione de' colpevoli abbiamo stimato proprio coll' autorità del Sindicato Nostro conferitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio, andar decretando gl'infrascritti particolari, a' quali in avvenire doverà esser prestata ogni più pontuale esecuzione.

Sia in primo luoco nel Malefizio instituito un Libro, sopra il quale debbano essere registrate tutte le denunzie de' Merighi, Degani, Chirurghi, o altri per qualunque caso, nessuno eccettuato, e dividendosi le facciate delle carte in due colonne da una parte sia fatto il registro stesso col giorno, che sarà capitata la denunzia, o relazione, ed all' incontro doverà esser fatta nota della deliberazione del Processo, che si sarà formato, e susseguentemente dell' espedizione del medesimo con la descrizione de' tempi, e delle sentenze, che saranno seguite contro gl'inquisiti. E detto Libro doverà sempre restar in Malefizio in libertà di ciascuno de' Notari.

Veden-

Vedendosi, che la principal causa, per cui si prolungano l'espedizioni de' Processi deriva dalla moltiplicità di quelli, che giornalmente si formano sopra casi lievi, e di poca considerazione, così che accrescendo questi il numero, nasce l'inconveniente, che divertiscono l'espedizione degl' importanti di morte, sbari d' armi da fuoco, o d' altri di pari rilevanza con pregiudizio dei veri effetti della giustizia. Resta espressamente statuito, che per contese di parole, minaccie, pugni, o d' altri fatti di poca conseguenza, non siano obbligati i Capi di contrada, Merighi, Degani, o altre persone a ciò deputate portar denonzie, e notizie alla giustizia; come nè anco per furti de' pollami, frutti, e cose di poca vaglia, e considerazione; salvo agl' interessati il far quei ricorsi, che credessero opportuni al proprio sollievo, e risarcimento.

Inconveniente considerabile vien reputato quello, che nei casi di morte sia praticato rilasciar li rei dalle carceri con piezzaria, mentre rendono prima lo scandalo di conversar liberamente per ogni luoco, sebbene contumaci per gravi delitti: e protraendo le loro espedizioni, ne nasce poi, che venendosi poco stimato il caso più facilmente conseguiscano qualche lieve condanna anco pecuniaria; Volemo però, che de cætero qualsisia persona, che sarà figurata rea di morte, non possa mai sotto qualunque pretesto esser rilasciata con piezzaria, nè condannata pecuniariamente; ma con l' ordine corrispondente alla gravità di tali casi sia con la maggior brevità proceduto alle pene afflittive, che saranno conosciute giuste, e proporzionate a' deliti; Ed il presente Decreto debba esser osservato tanto nelli casi spettanti al Consolato, quanto agl' Illustrissimi Rettori, e Corte.

Riesce di scontento non solo degl' offesi, ma d'evidente pericolo di gravi disordini, che li rei rilasciati di prigione con piezzaria prattichino nella loro contumacia avanti gl' occhi degli offesi stessi. Per ovviar però ad ogni male; Terminiamo, che quelli, che per altri casi fuori che li sopranominati di morte, saranno rilasciati con piezzaria, non possano sotto qualsisia pretesto praticar nella Contrada, nè in vicinanza dell' abitazione degl' offesi sino a tanto, che da queili non averanno ottenuta la pace.

Vuole la Giustizia, che li rei proclamati abbino con la via più facile le notizie delle sue colpe, e perchè possano ben diffendersi, e per toglier ancora i pretesti di fingerne ignoranza. Vedendosi però, che per questo Malefizio si stila far seguir la pubblicazione de' Proclami nella sola Città contro gli abitanti di qualunque parte del Territorio; doverà in avvenire esser praticata la pubblicazione stessa oltre

 i luo-

i luoghi soliti di questa Città, anco in quelle Terre, Ville, o altri luochi, dove avessero i medemi rei la loro abitazione; Ed in caso, che d'alcun reo non si liquidasse l'abitazione siano pubblicati li proclami ne' luoghi dove saranno seguiti li fatti, per quali sono proclamati.

Vedendosi, che nell' espedizione de' processi non vi sia quella regola particolare, che stimiamo necessaria, perchè le medesime caminino ordinariamente, e li casi di maggior considerazione siano agl' altri anteposti; Resti stabilito, che li Processi siano espediti per ordine di tempo; dando sempre il primo luogo a quelli dove si tratta d'omicidj, di sbari d' armi da fuoco, e successivamente gl' altri di minor rilevanza: ne possano esser introdotti Processi d'altra qualità, se prima non saranno espediti quelli di morte; intendendosi però sempre delli processi, che siano in ordine ad esser espediti.

Si prattica alcune volte nel Consolato che se in Processo saranno più rei, e che alcuni si presentino, ed altri restino absenti, non si procede all' espedizione degl' absenti medemi, benchè usciti di termine, sino a tanto, che ridotti li presentati alla rinonzia delle loro difese, tutti unitamente si espediscano; Conoscendosi, che da ciò possano derivar conseguenze perniciose, e pregiudiziali alla giustizia, Stabilimo, che in avvenire subito, che li absenti saranno fuori di tempo siano espediti con quelle pene, che saranno giudicate proprie, dovendosi poi doppo proseguir all' espedizione delli presenti. Ma perchè servandosi l' ordinario stile del Consolato si venirebbero a moltiplicar le letture de' processi, che toglierebbono il tempo all' espedizione d' altri affari; li absenti suddetti doveranno esser espediti senza lettura di processo, ma del solo Proclama, e sopra la relazione, che doverà esser in tali casi fatta dal Console, a cui sarà toccata la direzione di quel Processo, in quale saranno nominati li absenti, che si doveranno espedire. Ma se quel Console fosse uscito d' Offizio, tal incombenza sia del Capo attuale dello stesso Consolato, che sarà tenuto summariar il Processo medesimo, perchè nella relazione nè abbi le distinte notizie. E per li altri casi, che non sono di morte, sia tenuto a quanto di sopra il Giudice del Malefizio.

E perchè le frequenti riduzioni del Consolato è il principal mezzo per la celere espedizione de' processi, nascendo, che alcuna volta, o per indisposizione dell' Illustrissimo Signor Podestà, che nelle medesime deve intervenire, o per qualche importante applicazione del Regimento restano divertite. Stabilimo, che in tali casi possa supplire l' Illustrissimo Signor Capitanio, così che siano continuate le riduzioni, e sempre vi si trovi un pubblico Rappresentante.

A ben giusta consolazione di quanto ricerca il Collegio de' Notari, Stabilimo, che i rei per omicidj, oltre quanto vien corrisposto da' Comuni per le cavalcate, che si divide trà Console, Notaro, e Ministri, siano anco soggetti alle restanti spese de' Processi, in tutto come vien praticato ne' casi lievi, per i quali conseguiscono pure essi Notari le loro limitate mercedi.

Per la formazione delle Raspe niente venendo a' Notari contribuito, e dovendosi a tal operazione qualche congrua mercede; Prefiggiamo, che nelle spese de' Processi debba per conto de' Notari tansarsi, ed esigersi da' rei soldi dodeci per ogni sentenza, che s' intendano loro assegnati per far l' estesa delle medesime nelle Raspe, o altri Libri a ciò destinati, porle in alfabetto, e dar le copie delle stesse all' Illustrissimo Signor Podestà nel partir dalla carica.

Vedendosi introdotto, che nelle tanse delle spese de' Processi de' condannati alla galera, mentre si trasmettono alla Dominante, si pratica addossarli esorbitanti aggravj, che riescono non solo di pregiudizio a tali miserabili persone, ma all'interesse del Principe ancora. Volemo, che in avvenite non possano da' Notari, o altri esser fatte le tanse sudette, se non con l' assistenza del suo Avocato, e Procuratore, quali dovranno sottoscriverle di proprio pugno, avendo particolar mira, che nelle medesime non sia ecceduto il limitato da Noi nelle Tariffe.

Anco vediamo invalso abuso, che chiama qualche provisione, che alcune volte venendo inquisiti li Bombardieri di questa Città, col farsi far una fede d' esser del numero de' cento del Rollo soggetti al Foro Prefettizio, pretendono esimersi dalla giudicatura dell' Illustrissimo Signor Podestà, e Consolato. Il che apportando pregiudizio alla giurisdizione de' medesimi. Volemo, che in avvenire sia obbligato il Vice Collaterale consegnar ogn' anno alli Presidenti de' Notari copia del Rollo suddetto con nota distinta de' nomi de cento Bombardieri sottoposti al Capitaniato. Nè possa alcun Bombardiero liberarsi dalla giudicatura dell' Illustrissimo Signor Podestà, e Consolato, se non tre mesi dopo, che sarà stato descritto nel detto Rollo de' cento.

Li retenti per condanne pubbliche fattegli dalla giustizia di piccola summa di dinaro, convenendo molte volte per impotenza morir nelle carceri, possino godere l' indulto benigno da Sua Serenità concessogli nella Parte 4. Luglio 1345. così che se un condannato in lire vinticinque, o meno sarà stato in prigione per sei mesi, dalle vinticinque fino alle cinquanta per nove mesi, e dalle cinquanta fino alle cento lire per un anno, debba esser rilasciato dalle carceri, e posto in

ſto in libertà, reſtando liberato, ed aſſolto dal debito, e da ogni ſpeſa di proceſſo, retenzione, pagamento di prigione, o altro che vi poteſſe eſſere, dovendo il ſuo nome eſſer depennato dalle Raſpe, e Libri di condanne, ove foſſe annotato.

Stilando per propria rapacità gl' Offiziali di fermar li Proclamati nelle Ville, ſebbene ſono in tempo di preſentarſi per i termini aſſegnatigli dalla Giuſtizia, trovandoli all'eſercizio dell'agricoltura per procacciarſi il vitto, dando mala interpretazione al Decreto del Sereniſſimo Maggior Conſeglio 1624. 4. Agoſto, che eſprime non eſſer tolerabile, che i proclamati vadino in faccia della Giuſtizia, della quale ſono contumaci liberamente vagando. Volemo, che de cætero i detti proclamati non ſiano fermati nel Territorio, mentre trattenendoſi nella coltura de' terreni non fanno ciò in ſprezzo della Giuſtizia, ne capitano avanti l' occhio del Giudice, ma praticano queſto in ſemplice neceſſità, onde reſti reciſo diſordine ſi rilevante.

A diverſione anco del pregiudizio, che riſentono quei, che proclamati ſotto un Regimento, ſcorre tanto il tempo ſenza che ſi faccia alcun paſſo, che terminando il medeſimo ſi credono eſenti dalle moleſtie, il Succeſſore ſenz'altra intimazione, o notizia procede all' eſpedizione; da che ne naſce frequenza conſiderabile di banditi; ſia decretato, che venendo proclamato da un Regimento alcuno non poſſa il Regimento, o altri ſuſſeguenti procedere ſenza precedente intimazione, o notizia, che la Giuſtizia vuol proſeguire ſopra quel caſo, per cui fece il Preceſſore contro lui pubblicar proclama.

Accadendo medeſimamente, che per loro ingordigia gl'Offiziali fermano i proclamati nelle proprie caſe quando è paſſato il tempo preſiſſogli dalla Giuſtizia ad preſentarſi. Non doveranno in avvenire in neſſun tempo eſſer i proclamati retenti nelle proprie caſe, prima che contro eſſi ſia pubblicata ſentenza di bando; e dopo la medema abbino il ſolito tempo preſcritto dalle Leggi a ritirarſi. E venendo pratticata forma diverſa, chi li arreſtaſſe niente poſſi pretender per retenzione, anzi intendendoſi la medeſima nulla, debbano ſubito eſſer rilaſciati, ponendoli in effettiva libertà.

Nelle riſſe, e caſi Criminali, dove non s'ingeriſce pena di ſangue, ne ſi praticano per Leggi pene afflittive a caſtigo de' delinquenti, debbano li rei eſſer citati a comparir a difenderſi legitimamente col Procuratore; ovvero avuto il coſtituto le ſia conceſſo il far le difeſe per Procuratorem, tutto che non vi ſia la remozione della parte offeſa, ed aggravata.

A quelli rei poi, che ſaranno citati ad informar la giuſtizia, ſiano

no nel mandato espresse le cause, e le colpe per quali sono obbligati a render conto, con termine di giorni otto a comparire, onde possano risolvere sopra le loro comparse; E non venendole dato questo tempo l'atto s'intenda nullo, e di nessun valore.

Così parimenti a piezzi de' retenti, e d'ogn'altro, che fosse rilasciato fuori di prigione con piezzaria, non possa intimarsi di rappresentarsi in termine più ristretto, e breve, che di giorni otto.

In Virtù della parte dell'Eccelso Consig. di X. 1670. 16. Maggio non possano nelle sentenze Criminali usarsi altre parole che quelle prescritte dalla Parte medesima, cioè di libera assoluzione, condanna, o pro nunc; restando del tutto prohibite le forme altre volte pratticate di rilasciamento dalle prigioni, ed altre simili espressioni differenti dalle sopradette.

Venendo preteso da Cancellieri, e Notari d'esser soddisfatti delle spese de' Processi formati contro rei, che vengono liberati, assolti, e rilasciati pro nunc con improprie interpretazioni della parte suddetta dell' Eccelso Consiglio di X. 1670. 16. Maggio, Non possano pretender alcuna spesa dalli predetti per li processi informativi, ma solo per le difese, che fossero state introdotre, e si facessero ad instanza della parte, giusta la dichiarazione del detto Eccelso Consiglio di X. 1673. 31. Maggio. Non potendo li medesimi Cancellieri, e Notari pretender mercede, ne altra ricognizione da' quarelanti, offesi, Comuni, o altri, che in qualunque modo portassero alla Giustizia indolenze, e notizie d'alcun fatto, aggravio, oppressione, o altro per li processi informativi, sebbene li rei restassero absenti, e contumaci, se non quando con positivo decreto della giustizia stessa venissero condannati i quarelanti nelle spese.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 12. *Maggio* 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. ed Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. ed Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segretario.

Sabbato 16. *Maggio* 1676.

D'ordine degl' Illustrissimi, ed Eccellentiss. Signori Sindici, ed Inquisitori in T. F. Furono pubblicati li presenti Ordini nella pubblica Piazza di Vicenza, premesso il suono delle Trombe, molti presenti.

Alessandro Zanetti Not. di SS. EE.

ORDINI

PER LA CAMERA DE PEGNI DELLA CITTA' DI VICENZA, STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

LA Camera de' pegni di questa Città, che tenendo in se stessa importar di non poca conseguenza, chiama la nostra applicazione a provederla di buone regole, che vaglino ad approfittar al suo ben'essere, essendo stata con una diligente osservazione ventilata ci fa creder proprie al suo buon incaminamento l'infrascritte ordinazioni: perciò a tal'oggetto ne commettiamo il puntuale adempimento.

Li Massari tanto destinati per i pegni privati, quanto per i debiti di pubblica ragione essendo soliti, servando l' ordinario stile della Camera, quando vengono depositati ad instanza di più creditori, e le viene portato mandato de' Notari al Sigillo, ed altri Offizj di permetter il lievo de' depositi stessi senza rimovere gl' impedimenti, nè che restino ascoltate le altre parti, il che causa liti, dispendj, e scontento de' creditori, quali restano esclusi da poter col mezzo di quel deposito pretender il proprio rimborso: a rimozione di ciò in avvenire doverà intendersi Decretato, non possa alcuno di detti Massari obbedire qualunque di detti mandati, se non levato, per via di sentenze, rimozione delle parti, o altrimenti, ogni impedimento, che potesse esservi sopra lo stesso Deposito: in pena di pagar essi del proprio il debito, che potesse esser sopra detto Deposito.

E perchè abbino motivo anco i Notari al Sigillo sudetti, ed altri

altri Miniſtri di non rilaſciar mandati contrarj al preſente Ordine, reſti loro, ed ad ogn'altro miniſtro, cui incombe, preſcritto di non elevarlo, ſe non le ſarà fatto veder d'eſſerſi purgato gl'impedimenti ſteſſi, in pena di Ducati venticinque per ogni volta, e d'eſſer ſottopoſti al riſſarcimento de' creditori, che riſentiſſero pregiudizio per tale cauſa.

Il vederſi, che obbligato alcun Maſſaro al pagamento di qualche debito colla facitura delle ſolite partite, reſi con ciò i creditori ſicuri del proprio rimborſo, queſti abuſando del benefizio, che ne ricevono abilitano i debitori, a ſegno, che talvolta andando falliti, o altrimenti abſentandoſi, convengono poi eſſi Maſſari reſtar ſogetti a riſarcirli: ne dovendoſi a pregiudizio de' medeſimi laſciar correre queſta coruttela, doverà intenderſi in avvenire fermato, che oltre i termini limitati, e conſueti della Camera, non poſſi da creditori farſi tale abilità, quando non vi ſij anco il concorſo del Maſſaro obbligato, e facendola ſenza queſto requiſito, s'intenda il Maſſaro ſteſſo ſciolto da qualunque impegno, che per tal capo poteſſe avere.

E ſollevati con ciò i Maſſari dagl'agravj, che ſe gl'inferivano, onde anch'eſſi ſi contengano nel ricever le mercedi a proportion del limitato, e dell'equità. Dichiariamo, non poſſano ricever per loro provento, ſe non a proporzione di quello ricavaſſero da'pegni, che venderannno, quando il valore di tutti i medeſimi non arrivaſſe alla ſumma del debito, per il quale foſſero ſtati appreſentati.

E ſe poi li detti pegni valeſſero di più di quello rilevaſſe il debito, per il quale foſſero ſtati i medeſimi aſportati facendoſene la vendita, non abbino ad aver i loro utili, ſe non a proporzione del debito, dovendo il ſoprapiù reſtar intatto a benefizio de' Patroni de' pegni, per eſſer con le ſolite formalità loro ſenza alcun aggravio reſtituito.

Con queſta miſura doveranno anco regolarſi le mercedi a Comandatori, Barodieri, ed altri Miniſtri, che faceſſero eſecuzioni: dovendo da' Maſſari, per darle ſtimolo, d'incalorirſi nelle medeſime, quando le verà conſegnato alcun pegno ſe il medeſimo ſarà eccedente, o pur arrivi al valor del debito, esborſarſegli immediate l'importar delle loro eſecuzioni, per rimborſarſene poi nella vendita, e quando non foſſero di tanto valſente, quanto foſſe il debito, i pegni, che per eſſi ſi conſegnaſſero, contarſele ſolo a proporzione di quello valeſſero.

Eſſi Comandatori poi, ed altri Miniſtri aſſicurati delle proprie utilità reſtino ſtrettamente obbligati nel termine di giorni tre dopo

capi-

capitati in questa Città, se fosse nel Territorio, ed essendo nella medesima tre giorni dopo aver assicurato, di riferir le loro esecuzioni in detta Camera, presentando anco i pegni, che avessero ellevati a' debitori, passato il qual termine, non possa corrisponderseli utile imaginabile per la pratica delle presate esecuzioni.

Introdottosi però, per conseguir da Comandatori, ed altri Offiziali non solo il pagamento, che se le aspetta per la facitura di dette esecuzioni, ma molto più, d' impegnar li effetti elevati sopra del Monre per tanta summa, quanto a loro modo le dette esecuzioni importarebbero, e portandone poi la partita alla Camera obbligare con ciò le genti ad esborsarle a loro capriccio quello pretendono. Ne dovendosi ciò lasciar correre, proibendolo assolutamente; Stabilimo, che venendo da alcun Comandatore, o da altro ministro ratticato tal' eccesso, oltre il risarcimento d' ogni spesa à danneggiati, siano sottoposti ad esser puniti criminalmente.

Non possano detti Massari ricevere parimente tali partite e ricevendone sian loro medemamente sottoposti al rissarcimento de' danneggiati.

Anco senza portare li detti pegni nel Monte, essendo soliti i Comandatori, ed Offiziali tenerli nelle proprie abitazioni, per aggiustarsi co' debitori, e forse restituirgli a pregiudizio de' Creditori, e Camerari; ne essendo ciò per alcun rispetto tolerabile. Decretiamo, che trattenendosi nelle loro mani i pegni oltre i trè giorni suddetti, o restituendoli i medesimi ai debitori senza consignarli nella Camera, siano oltre il perder quanto avessero illegitimamenre estorto, che doverà esserle fatto restituire, anco soggetti ad esser castigati conforme paresse alla Giustizia.

Rilevandosi poscia, che sequestrati effetti in Campagna, quali si raccolgono, e vendono da' Merighi ad instanza di qualche creditor, a loro arbitrio si stabiliscono le spese, che pretendono per tal fonzione; il che causa, che molte volte il tratto tutto, o la maggior parte di detti effetti si convertono nelle spese medeme, rimediandovi perciò incarichiamo i Censori, a limitar ad essi Merighi sopra le polize, che gli presentassero il premio, che meritassero le fatiche, ed operazioni, che fosser state in ciò da' medemi contribuite.

Abusivamente prendendosi da' Ragionati della Camera de' Deputati soldi due dei quattro, che vengono depositati da' debitori con titolo di fuggir spese, mentre avendo i loro sallarj limitati devon con essi supplir' a tutte le fonzioni delle proprie Cariche, fra le quali una è quella di saldar le partite, che restan' aperte ne' libri che le vengo-

vengono consegnati da' Massari d'ambe le Camere per le partite, de' quali esigono anco dagl'interessati in oltre soldi due per ciascuna, non senza un terzo soldo, che esborsano al Custode. Decretiamo, che detti soldi due capitino nel Santo Monte, per esser da Noi disposti nel, modo che sarà stabilito; e se venissero da'detti Ragionati altrimenti ricevuti, sian loro fatti restituire con dieci per cento di pena.

Rimarcato colla revisione, aversi ommesso anco da qualche Massaro di far i saldi, a cui è obbligato mesi sette dopo spirata la Carica, il che potendo nella rilevanza di tal maneggio dar adito ad intacchi, e cometter fraudi, stabilito rimanghi, che ogni Massaro, che per proprio difetto nel detto termine non l' eseguisse caschi in pena di ducati cinquanta, e d' altre criminali ad arbitrio.

Alle stesse pene pure sian sottoposti il Contista, e Computista, quando negligessero per loro colpa tal operazione, oltre il reintegrar del suo tutti quei, che per questa mancanza risentissero pregiudizio.

Li presenti Ordini, onde non se ne pretenda ignoranza, doveranno esser pubblicati, e registrati in detta Camera, a chiara intelligenza di ciascuno.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 10. Maggio *1676.*

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segretario.

Giovedì 21. *Maggio* 1676.

D'ordine degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici, ed Inquisitori in T. F. Furono pubblicati li presenti Ordini nella pubblica Piazza di Vicenza, premesso il suono delle Trombe, molti presenti.

Alessandro Zanetti Nodaro di SS. EE.

O R

ORDINI

PER IL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VICENZA;

STABILITI

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

A diligente oſſervazione, che s'è eſteſa per le reviſioni formate a queſto Territorio di Vicenza avendoci ſuggerite forme di ſcoprir molti ben gravi rilevanti inconvenienti, la continuazion de' quali può render aſſai pregiudicata l'eſſenza della ſua coſtituzione, perchè non reſti la medeſima maggiormente deteriorata applicando a inſtituirvi formalità tali, che poſſino far ſperar il miglior governo dello ſteſſo. Decretiamo l' eſecuzione di quanto ſegue per l'avvenire.

Conſiderabile comprendendoſi eſſer l'annual ſpeſa, a cui ſoccombe la Caſſa del Territorio per condotte de' Salnitri, terra, ed altri materiali, mentre obbligati i Salnitrari corriſponder a Carezadori ſoldi quattro per miglio per ogni carro di miſura di maſtelli dodeci di terra, pretendono eſſi Salnitrari eſſer queſta una portata ſtravagante, della quale non vi poſſa eſſer alcun carro capace, e di tal modo ſe n' eſimono, inferendo l'aggravio intiero a quei Comuni, dove prendono la terra, legne, ed altre occorrenze, poichè ſenza alcuna corriſponſione vengono obbligati far li Carezzi; oltre che non dovendo detti Salnitrari esborſar per eſſi coſa alcuna, moltiplicano tanto più i medeſimi con aggravio anco del Territorio, che fa poi le bonificazioni degli ſteſſi a quelli Corpi, delli quali vengono i ſteſſi carezzi effettuati. Per toglier però il corſo ad ambedue tali diſordini, Volemo,

mo, che intendendosi la portata de'Carri, che doveranno servire per la condotta d'essi materiali quella, che in se comprende un Carro ordinario, debbano essi Salnitrari, acciò abbino stimolo di contenersi nel solo bisogno, esborsar li soldi quattro per miglio in Cassa del Territorio, non più a Carizadori: dovendo esso Territorio restar tenuto far somministrar quanti Carri occoressero ad essi Salnitrari senza lor aggravio, col far quelle bonificazioni a' luochi, che li sominstrassero, che son consuete. Ed a notizia universale delle Vicarìe, Comutà, e Comuni doverà dal Sindicato di detto Territorio nel primo Consiglio d'esso obbligarsi l'Intervenienti di dette Vicarìe, e Comunità, a dar notizia a Luoghi lor subordinati del presente stabilimento.

Averanno pur a parteciparli, come sopra, in occasione di mostre di non proveder agl' Illustrissimi Capitani, che di paglia, tavole, cavalletti, stramazzi, ed utensilj grossi da cucina, dovendo tutta la spesa, di fieno, biava, legne, carbon, viveri, condotte, ed altre occorenze per l'alloggio di detti Illustrissimi Capitani, loro Corte, e seguito, che non deve ecceder il numero prescritto dalle Leggi, provedersi da' loro stessi del proprio, a tall' oggetto esborsandole dalla Cassa del Territorio li Ducati ottanta stabiliti da Precessori nostri: la qual limitatione come doverà intendersi prescritta, non possi eccedersi contribuendo da essa Casa di più, così non averà a bonificarsi ad alcuno di detti Corpi, che ne facesse la spesa; tanto anco intendendosi per mancie, donativi, e qualunque altra corrisponsione per tal causa.

Le aggiongemo anco, che in caso di mandati aperti eseguendosi quanto le resta prescritto per gl' Ordini Nostri per gl' Alloggi, questi veranno dalla Casa del Territorio sodisfatti, quando non vi sia Quartiere, ed utensilj; tanto stabilindo Noi dover esser pontualmente eseguito, regolando l' esborso però in soldi dodeci per i Soldati di Cavallaria, quattro per quelli d' infanteria, ed il doppio per gl' Offiziali, che le comandassero.

Denoteranno pur alli stessi Rappresentanti le Vicarìe, e Comunità, che debbano portarsi giusto al prescritto le partite de' mali Estimi dagl' Intervenienti di detti Corpi, perchè saranno pratticate l'esecuzioni contro chi si sia de' contribuenti diffettivi, per conseguir il dovuto pagamento, che non potendosi poi ottenere nel corso d'un'anno con dieci per cento di pena applicata a' Territoriali, restano obbligati farli tener all' Illustrissimo Camerlengo, acciò pratticandosi le stesse diligenze abbia a procurare la recupera pur con dieci per cento di

pena

pena a lui applicata di tutto ciò facesse confluir di tal natura in Cassa del Territorio, nella qual conservandosi il denaro per conto di quella Vicarìa, Comunità, e Comuni, dalla quale sarà stato riscosso, del corpo del medesimo debbano solo estraersi le dieci per cento; proibito il poter da' debitori a parte riceversi alcun emolumento. Ad oggetto di facilitar la qual riscossione. Stabilimo, non possano i debitori con qualunque suffragio ritardarne l' effetto, senza precedente deposito di quanto fosse l' importar della summa, che restasse contenziosa.

Avanzata tant'oltre la licenza de' Territoriali d' imoderatamente spender in memorie stabili per gl'Illustrissimi Capitani a segno, che resta esorbitantemente trapassata la limitazione fatta da' Precessori Nostri di soli Ducati vinticinque. Determiniamo, che chi trascendesse la medesima sia sottoposto a risarcir del proprio la Cassa del Territorio: dichiarando, che tanto siano soggetti a questo rissarcimento quei, che girassero le partite, e facessero l'esborso del danaro, come quei, che facessero i mandati, proponessero le parti, o le registrassero nei Libri dello stesso Territorio.

Impiegandosi summa considerabile annualmente in regali al Nunzio in Venezia, ed altri soggetti con titolo di Protettori a segno, che in qualche anno si vedono partite di relevanza: onde non si prattichino tali danose introduzioni. Decretiamo, che la spesa de'regali di qualunque sorte resti proibita, non potendo ammettersi nella liquidazione de' conti, sotto le pene, che paressero alla Giustizia in conformità di quanto resta espresso nel Capitolo antecedente.

Essendo solito da' sei, e sette Ragionati respectivè, che s'impiegano di Genaro, e d'Agosto nell' osservazion delle polize delle spese del Territorio il bonificarsi quelle, che sono da essi credute legitime; ed acciò venga pratticato di lasciarsi correre spese, che hanno fondamenti legali solamente, instituitosi di eleggersi dal Consiglio del predetto Territorio due Ragionati acciò con titolo de' Revisori osservino, se le ammesse patissero eccezione, per la qual fonzione introdotto, d' includer nel decreto di lor elezione facoltà di approvar anco polize di spese, non vedute da'detti Ragionati, il che rende più facile la lor ammissione, tutto che non abbino fondamento, dovendo passar sotto la censura di due sole persone in vece di sei, o sette Ragionati. Resti stabilito, che non debbano in tali elezioni impartirsi ad essi Revisori altra autorità; che quella di riveder, incontrar, ed osservar le partite già stabilite da' medemi Ragionati, niente potendo accrescer, ben facendo quelle detrazioni, che fossero giuste; in

pena

pena oltre l' esser invalida qualunque ammissione di polize, che facessero, di esser chi annotasse le parti, levassero mandati, supplissero a pagamanti, ed essi pure, che l'eseguissero, castigati tutti ad arbitrio; potendo s'alcuno si chiamasse aggravato per qualche errore preso dai detti sei, e sette Ragionati far quei ricorsi al Consiglio, che le competissero, perchè dal medesimo coi due terzi de' voti, le venghi amministrata ragion, e Giustizia.

Nelle polize di detti Territoriali, quando vien battuta qualche summa, non potendosi discernere qual sia la partita restata minorata, o regjetta; la misura di che avendo a servir di regola, anco per altre occasioni, non può somministrar con tale oscurità quella norma, che ricercherebbe il bisogno, per conseguirsi questo vantaggio restino detti Ragionati sempre obbligati a dichiarire ne' diffalchi di dette polize, le partite, ehe patiscono opposizione, e meritano esser minorate, o d'abolirsi.

Con disuguaglianza intolerabile, vedendosi a' detti sei, e sette Ragionati per la loro fonzione di riveder l'essenzialità del Territorio esborsati soli Ducati sei per cadauno di salario, senza altra spesa, o contribuzione, ed alli due Revisori suddetti l'importar delle giornate, che impiegano in tali occorrenze, che ordinariamente tanto si prolongano, che importano molto più, e dovendo se la fonzione e la medesima ragguagliarsi anco il provento, non doveranno questi aver alcuna giornata, ma soli Ducati sei per cadauno in conformità pure di detti Ragionati.

Non essendovi nel rilevante maneggio del Territorio quella buona regola di scrittura, che si conviene a chiarezza degl'esborsi; de' debiti, e crediti, e perchè non siano dupplicati i pagamenti, anzi possa discernersi con facilità, se caminino le cose nel piede, che si ricerca, doverà instituirsi un Quaderno, in cui abbi a tenersi la ditta delle pubbliche gravezze, Livelli, Salariati, spese estraordinarie, ed ogn' altro aggravio, o rendita, che confluisse in Cassa di detto Territorio.

In detto Quaderno doverà formarsi debitor l' Esatore di tutte le Compartite, Sussidj, Imposizioni, ed altro denaro le venisse assegnato per riscuoter, dandosele all' incontro credito de' pagamenti pubblici, e delle spese, che farà in esecuzione de' mandati, alcuna delle quali non possa senz' il lievo di detti mandati, esser giamai soddisfatte; tanto dovendosi pratticar de' salariati, ed ogn'altra occorrenza, eccettuate le gravezze, che s' esborsano in Camera Fiscal per conto pubblico, a particolari, compratori d' esse, e alla magnifica Città di Vicenza Abbi

Abbi il prefatto Quaderno ad effer tenuto dal prefente attual Procurator del Territorio, e di tempo in tempo da fuoi Miniftri nella forma di fopra efpreffa, ed acciò tenghi campo di ben iftruirfi nell'adempire fedelmente quefta fonzione, doverà folo ribalottarfi dal Configlio del Territorio di quattro, in quattro anni; dovendo per tal fatica efferle corrifpofti dalla Caffa del Territorio preaccennato Ducati trenta annualmente, oltre quanto confeguifce come Procuratore.

Rilevante effendo l'inconveniente, che feco porta la facitura delle giornate, che in fe fteffe afforbendo gran parte de difpendij, à cui fi foggiace dal Territorio annualmente, ed effendo quefto un punto, che per fe fteffo tiene premura della maggior regola, mentre ben fpeffo artifiziofamente accrefciute, fi vede per caufa d'effe andarfi anco affettando l'occafioni di fpendere. A rimozione di che, onde il prezzo loro vantagiofo non ferva d'allettamento. Decretiamo, ch'ogni volta fi ridurrà il Configlio del Territorio alli Agenti, che intervengono in quello, fiano folo contribuite lire fei, e non più, e quando alcuno de medefimi, ò altre perfone civili s'impiegherà in Venezia abbino lire otto al giorno, comprefa qual fi fia fpefa di bocca, viaggi, noli de Cavalli, e d'ogni altra, niuna eccetuata, ed agl'Intervenienti dello fteffo Territorio lire fei al giorno, come fopra, per cadauna delle reftanti fonzioni, in cui foffero obbligati d' intervenire : proibito reftando il bonificarfi a chi fpendeffe di più, fotto le pene, pareffero alla Giuftizia.

Effenziale il pregiudizio, che ne deriva dalla facitura de liti, mentre effendole correlativi i difpendj in giornate, viaggi, Avvocati, Scritture, copie, ed altro, ne dovendo quefti con tanta facilita adempirfi, ma primieramente ventilarfi, fe comple il farle, per ridurfi à quelle fole, che obbliga la neceffità; doverà in avenire per procurar di fortirfene l'effetto, ogni volta, che fe ne vogli intraprender alcuna, fupplendo à quelle momentanee occorrenze, il cui diferirfi poteffe riufcire dannofo, ridotto il Configlio del Territorio, proponerfi fe debba effer intraprefa la fteffa lite, e quando per tal'effetto non concoreffero due terzi de voti, fentita però prima l'informazion dell'Avvocato, e Procurator; s'intendi deliberato d'abbandonarla, chi per tal caufa impiegafse denaro d'alcuna forte, abbi à reintegrar del fuo il Territorio, ugualmente intendendofi pure à ciò fottopofti quei, che glc la bonificafsero ne'fuoi conti. Dovendo per le Vicarie ubbidirfi quanto refta in quefto propofito da Noi ftabilito.

Ma perchè in efse liti fcoprimo efser fatte fpefe dal Sindico, e Agenti, Configlieri, Procuratori, ed altre perfone, che rapprefentano

il

il Territorio, non dovendo in tante mani ſtare l' arbitrio di diſpor del denaro del medeſimo, acciò con facilità ſi veda il fondo di tali ſpeſe, e ſiano adempite col poſſibile maggior riſparmio, abbi per le liti, che s'agitaſſero in Venezia a ſpenderſi dal ſolo Nonzio, dovendo egli deſcriverle nelle ſue polize giurate per eſſer poi fatto il rimborſo; tanto dovendo praticarſi per quelle ſi faceſſero quì in Vicenza dal loro Procuratore; ſenza il qual requiſito non ſi bonifichi da' Reviſori coſa alcuna. Dichiarando, che in caſo di viaggiarſi per cauſa d'eſſe non poſſino portarſi ad aſſiſtervi più d'uno ſenza licenza degli Illuſtriſſimi Capitani.

Ed oſſervandoſi, che non tenendo l'Avvocato ſalario fermo, ſi deve contribuirle di volta in volta l'emolumento, acciò abbi ſtimolo di maggiormente infervorirſi nel ſoſtener le raggioni del Territorio minorando al poſſibile le liti ſteſſe. Decretiamo, che reſtandole proibita ogni recognizione eſtraordinaria abbi nell' avvenire per tutte le fonzioni, che occorreſſero per le medeſime a conſeguir in tutto Ducati ottanta.

Avendoſi oſſervato, che la Carica di Sindico durando ſolamente due anni all'ora termina quando eſſendo le perſone, che le ſoſtengono inſtruite potrebbero render quel buon ſervizio che ricercano l'occorrenze d'eſſo Territorio: Decretiamo, che debba la ſteſſa in vece di detti anni due continuar per il corſo intiero de' cinque, dovendo nel reſto nella ſua elezione ſervirſi la pratica ſin ora tenuta.

Per conteſe di parole, minaccie, pugni, o d'altri fatti di poca conſeguenza, non ſiano obbligati i Merigi, Degani, o altre perſone a ciò deputate portar denonzie, e notizie alla Giuſtizia; come ne anco per furti de' pollami, frutti, e coſa di poca vaglia, e conſiderazione; ſalvo agl'intereſſati il far quei ricorſi, che credeſſero opportuni al proprio ſollievo, e riſarcimento.

Li retenti per condanne pubbliche fattegli dalla Giuſtizia di picciola ſumma di denaro, convenendo molte volte per impotenza morir nelle carceri, poſſino godere l' indulto benigno da Sua Serenità conceſſogli nella Parte 4. Luglio 1345. così che ſe un condannato in lire vinticinque, o meno ſarà ſtato in prigione per ſei meſi, dalle vinticinque fino alle cinquanta per nove meſi, e dalle cinquanta fino alle cento lire per un'anno, debba eſſer rilaſciato dalle carceri, e poſto in libertà, reſtando liberato, ed aſſolto dal debito, e da ogni ſpeſa di proceſſo, retenzione, pagamento di prigione, o altro che vi poteſſe eſſer: dovendo il ſuo nome eſſer depennato dalle Raſpe, e Libri di condanne ove foſſe annotato;

Stilando per propria rapacità gl'Offiziali di fermar li Proclamati nelle Ville se ben sono in tempo di appresentarsi per i termini assegnatigli dalla Giustizia, trovandoli all'esercizio dell'agricoltura per procacciarsi il vitto, dando mala interpretazione al Decreto del Serenissimo Maggior Consiglio 1624. 4. Agosto, che esprime non esser tolerabile, che i Proclamati vadino in faccia della Giustizia, della quale sono contumaci liberamente vagando. Volemo, che de cætero i detti proclamati non siano fermati nel Territorio, mentre trattenendosi nella coltura de' terreni non fanno ciò in sprezzo della Giustizia, ne capitano avanti l'occhio del Giudice, ma pratticano questo in semplice necessità, onde resti reciso disordine si rilevante.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 16. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. ed Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. ed Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segretario.

Adi 24. *Maggio* 1676.

D'Ordine degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici, ed Inquisitori in T. F. Furono pubblicati li presenti Ordini al luogo solito della Loggia, premesso il suono delle Trombe, in concorso di Popolo.

Alessandro Zanetti Not. di SS. EE.

O R-

ORDINI

PER LE VICARIE, COMUNITA', E COMUNI

Della Giurisdizione della Città

DI VICENZA,

STABILITI

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA'

L' ANNO MDCLXXVI.
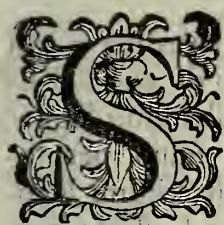
SCopertosi nelle Vicarie, Comunità, o Comuni di questa Giurisdizione varie mancanze, che ricercano opportuni rimedj, onde non s'avanzino maggiormente i pregiudizj, che rendendo il peso delle corrisponsioni più gravoso, per il più feriscono i poveri: a solievo de' medesimi, ed acciò ogn' uno soggiaccia a quelle contribuzioni, che competiscono alle sue forze, ne la scialaquata forma di spender inopportunamente facci eccedere da quello si dovrebbe: Volemo sian eseguiti i stabilimenti qui sotto annotati.

Dannosa oltre modo riuscendo la moltiplicità delle spese per Alloggi di Milizie transitorie, alle quali vien corrisposto frà il giorno, e la notte; a quelle di Cavallaria Ducato uno per giornata, ed il doppio agl'Offiziali, ed all'Infanteria Ducato mezzo per cadun Soldato, ed un Ducato a'lor Offiziali; esborso, che per ogni riguardo riesce esorbitante, ed intolerabile mentre conseguiscono ambidue gl'ordini di tale milizia con prontezza la loro paga. Stabilimo, che quando ne'luoghi dove capiteranno ad alloggiar genti d'ogn'una delle prefate qualità vi sarà quartiero fornito degl' utensili ordinarj, cioè per i Capitani, Tenenti, ed Alfieri un letto fornito de'Lenzoli, coperta, e stramaz-

zo, e per li soldati per ogni due un paro de' Cavalletti con le lor tavole, un pagliazzo, una coperta di lana, un tavolino, una sechia, ed una mangiatoja per ogni due cavalli per quei di Cavalleria, niente sian obbligati per l'Alloggio loro corrisponderli i luoghi, dove i medesimi Soldati si trattenessero, così di transito, come se fossero permanenti.

Se poi dove capitassero per alloggiare non vi fosse quartier o gl' utensili di sopra espressi, abbi per il loro aquartieramento tra il giorno, e la notte ad esborsarseli soli soldi dodeci per ogni Soldato a cavallo, quattro per l'Infanteria, ed il doppio a' loro Offiziali, e ciò col fondamento de' soliti mandati, nei quali Volemo s' esprima sempre il luogo dove saranno i medesimi diretti, onde non si conseguisse doppia la corrisponsione per mancanza di tali alloggi: al qual oggetto quando non fosse ne' mandati tale specificazione, restino disobbligate le Comunità, e Comuni, e Vicarie dal contribuir per essi cosa alcuna; ben facino nota al rovescio de' mandati stessi della quantità de' Soldati, che averanno in essi alloggiato, la qualità, e quante giornate, col fondamento della qual poi avran a seguire gl' esborsi, e chi per essi contribuisse cosa alcuna sia sottoposto a risarcire quella Vicaria, Comunità e Comuni, per conto della quale si fosse risentito l'aggravio, quando praticasse diversamente.

E potendo accadere, che le milizie con violenza in ordine a tali mandati aperti, sorpassando le limitazioni, estorquessero di più del limitato, abbi ad' ogni ricorso, che le venisse fatto l' Illustrissimo Signor Capitanio, a trattenergliIi nelle prime paghe, quando siano permanenti, e per le transitorie debba intendersi con gl' altri Illustrissimi Rappsentanti, ove capitassero le Compagnie, perchè ne segua l'effetto medesimamente.

Per levar le spese di mancie alle genti da servizio, e seguito degl' Illustrissimi Capitani nell' occasioni di far le mostre, come anco quelle s' era introdotto di darsi a servitori de' Colonelli, ed altri. Resti espressamente ingionto a chi incombesse in cadauna Vicaria, Comunità, e Comune, in cui si dovessero adempire le mostre stesse di non contribuir ad alcuna persona del seguito di detti Illustrissimi Capitani cosa alcuna, mentre tal spesa dichiarandosi da Noi rejetta, non doverà bonificarsi, ma chi lo praticasse sarà soggetto a risarcir del suo con dieci per cento di pena in appresso.

Anco in regali a Protettori, ed altri vedendosi convertito denaro, onde resti levato il modo di farne per qualunque causa li Proibimo assolutamente, non dovendo per qualunque oggetto esser

eſſer bonificati, ma come ſopra chi li faceſſe, reſtarne tenuto alla reintegrazione del proprio.

Aſſorbendo la maggior parte del denaro delle Vicarie, Comunità, e Comuni la ſpeſa delle giornate, il prezzo vantaggioſo delle quali ſerve d'incentivo à procurar l'occaſione di farne, acciò reſtino ridotte ad una diſcreta miſura. Stabilimo, che per tutte le occaſioni in cui occorreſſe di farſi le giornate medeſime non debbano li Agenti delle dette Vicarie, e Comunità conſeguir maggior mercede in Venezia di lire quattro per cadauno, e due in Vicenza, compreſe in eſſe ſpeſe di bocca, Viaggi, barche, noli de' cavalli, ed ogn'altra occorrenza, e quelle de' Comuni lire tre in Venezia, e ſoldi trenta in queſta Città, dovendo chi eccedeſſe tale ſtabilimento eſſer ſoggetto à non doverſele bonificar coſa alcuna nei proprj conti, ed obbligato à riſarcire del ſuo chi l'adempiſse.

Conſeguenze rimarcabili portando ſeco le liti delle Vicarie, Comunità, e Comuni, che per il più ſono intrapreſe ſenza notizia de' loro Conſigli ed a capriccio di chi ſtudia d' approfittarſene. E dovendo al poſſibile a queſto male reciderſi la radice, onde non abbi perciò a riſentirſi maggior aggravio di quello comporta il biſogno. Stabilimo, che in avvenire per conto di dette Vicarie, Comunità, e Comuni, non poſſi principiarſi alcuna lite attiva, nè paſſiva ſe prima con le ſcritture alla mano non ſarà ſtato informato da' ſuoi Intervenienti il Procurator del Territorio, dal quale inſieme col Sindico d' eſſo reſti ricercata la permiſſione all'Illuſtriſſimo Signor Capitanio d' agitarle, avuta ſucceſſivamente la medeſima debbino convocar legittimamente i loro Conſigli, ed in eſſi proponere, ſe ſi doverà fare la lite ſteſſa, che Statuimo non poſſa effettuarſi ſe non quando reſti ciò ſtabilito dalli due terzi de' voti de' Conſigli medeſimi, ed altrimenti chi la ſosteneſſe, o impiegaſſe per ciò denaro ſia ſoggetto à non doverle perciò eſſere bonificata coſa alcuna per cauſa della ſteſſa lite: Dichiarando che non s'intraprenda alcuna di dette liti ſe non quando ſi trattaſſe d'intereſſe de'Comuni, mai per la ſpezialità de'particolari.

Dovendo per occaſione d'eſſe liti viaggiar più d'una perſona, quando lo conoſcono proprio, abbino per detto Sindico, e Procurator del Territorio à ricercarſi le permiſſioni à detto Illuſtriſſimo Signor Capitanio, ſenza le quali non volemo, che altrimenti poſſa andarvi à ſpeſe di dette Vicarie, Comunità, e Comuni, ſalvo che un ſolo qual ſia de' Deputati, o altre perſone delli ſteſſi Corpi, quando però colle formalità ſuddette foſſe ſtabilito d'effettuarſi i litiggi di ſopra eſpreſi, e non altrimenti.

F 3 Le

Le ſtrade Regie, che incombeſſero alle dette Vicarie, Comunità, e Comuni di mantenerſi in acconcio, ſempre doverà procurarſi di tenerle appaltate in perſone ſufficienti, e che ſoſtenghino la fonzione col minor aggravio, previe le debite cauzioni di pieggiarie. Ed acciò gl. Appaltatori ſteſſi non traſcurino l'eſecuzioni del loro dovere nel ſtabilimento di tali appalti, dividere il pagamento in due ratte, prima di ricever l'ultima delle quali, debbano farle riveder, acciò poſſano gl'Ingroſſatori eſercitar le loro incombenze contro gli Appaltatori ſteſſi, * mai però obbligando per le loro incombenze i Comuni, Vicarie, o Comunità nel diſtretto delle quali foſſero ſituate. * Le ſtrade poi particolari debbano ſenza appalto dalle genti d'eſſe aggiuſtarſi a Piovego concorrendovi ogn'uno per l'obbligo, che gli aſpettaſſe, potendo chi rimaneſſe diffettivo, eſſer anco perciò caſtigato dai medemi Ingroſſatori; permeſſo rimanendo quando alcuno foſſe ſoverchiamente aggravato ricorrer all'Illuſtriſs. Sig. Capitanio.

* Spazzo di laudo del Conſiglio Eccelentiſſimo di 40. C. N. de dì 5. Aprile 1755. à favor del Sp. Territorio, e contro la Magnifica Città di Vicenza.

La ſregolatezza immoderata, colla quale ſi vede conſunto il denaro delle Vicarie, Comunità, e Comuni rilevandoſi derivar da quell' arbitrio, che tiene chi gl'aſſiſte di far i getti delle compartite a loro diſpoſizione, e nella quantità, e qualità delle medeſime, il che ſe ſi reſtringeſſe a quanto devono per il proprio caratto contribuir in Caſſa del Territorio, e alle ſole occorrenze loro, ſenza eſtenderſi in ſuperfluità, molto ſi diminuirebbero, acciò abbino motivo di contenerſi in quella aggiuſtata proporzione, che ſi ricerca: Stabilimo, che dovendoſi fare il getto d'alcuna compartita, non poſſino gli Intervenienti delle Vicarie, Comunità, e Comuni obbligar i contribuenti a pagamento qualunque, ſe non averanno ottenuto dall'Illuſtriſſimo Signor Capitanio il mandato in ſtampa, che reſta da Noi deliberato, ſopra il quale dall'Ordinario della Cancellaria Prefettizia, ſiano annotate tutte le contribuzioni dovute ad eſſo Territorio, come anco le ſpeſe Salariati, quelle di Chieſa, Livelli, e altro a cui neceſſariamente ſono tenuti eſſi Corpi concorrere.

Spazzo di laudo P. A. 1694. 7. Agoſto del Conſiglio Eccellentiſſimo di 40. C. N.

Reſti proibito il notar ne'mandati d'eſſe compartite partita alcuna di ſpeſe non dichiarite, ma in cadauna d'eſſe debba eſprimerſi in che abbi ad eſſer convertito il denaro: ma perchè molte volte accade di farſi qualcheduna di dette ſpeſe che non può eſſere per avanti preveduta, ſia permeſſo di poter metter al più lire ducento per ogni Vicaria, e comunità, e per qualunque Comune lire cento per quelle premure, che non ſi poteſſero all'ora preveder, dovendo però nella poliza della compartita ſuſſeguente dichiarar, e render conto dove ſi foſſero impiegate le dette ſumme reſpettivamente, nè ſenza queſto

requiſito

requiſito poſſi eſſer levata alcuna poliza di ſpeſe di ſimil natura, ma ſi reſtringa alle ſole conſuete, ed ordinarie, conforme reſta di ſopra dichiarato.

Se alcun Meriga, Degan, Uomo di Comun, Deputato di Vicaria, o altra perſona ſotto qual ſi ſia color, o preteſto ſenza il mandato ſopradetto ſottoſcritto dall'Illuſtriſſimo Signor Capitanio, faceſſe getti di compartite, o pur avuto il mandato per gettarle, s'eſtendeſſe oltre il permeſſo da detto mandato ſottoſcritto dall'Illuſtriſſimo Signor Capitanio, reſti obbligato pagar del proprio tutto quello ſi foſſe gettato di più del permeſſo, in appreſſo reſti anco ſottopoſto a quelle altre pene criminali, che pareſſero alla giuſtizia.

Occorrendo, che ſopra ſpeſe annotate nelle polize, alcuno chiamandoſi aggravato, pretendeſſe farſi aſcoltare ſopra qualunque partita, non per queſto reſti ſoſpeſa l'ammiſſione dell'altre, quando dall' Illuſtriſſimo Signor Capitanio foſſero ſtimate ragionevoli, per decider ſopra l'oppoſte quello poi crederà d'equità.

Doverà il Prefato Ordinario far il regiſtro di detti mandati in un libro a queſt' effetto deſtinato, acciocchè ſempre in ogni tempo ſi veda l'importar delle compartite, e la qualità delle ſpeſe, che ſono ſtate permeſſe, dovendo aver per ſua mercede di detti mandati lire una per cadauno, che s'intendono ſolamente a lui applicate.

E perchè e neceſſario, che ſiano reviſti li maneggi delle Comunità, Vicarie, e Comuni acciò le coſe paſſino con quella rettitudine, ch' è deſiderabile, ſia incaricato ſotto il Reggimento di cadaun degl' Illuſtriſſimi Capitani pro tempore il rivederſi dal Ragionato Fiſcale, che reſta da noi deputato un terzo di detti Comuni, Comunità, e Vicarie ad elezione del Sindico del Territorio, ed anco ſucceſſivamente in avvenire così praticando delli reſtanti due terzi ad uno per volta, tanto che in trè Reggimenti ſia tutto eſſo riveduto per rifferire all'Illuſtriſſimo Sig. Capitanio le mancanze da eſſer corrette ſempre civilmente, ſalvo che in occaſione d'intacco, viciature, e falſità, dovendo reſtare aſſignati per ſua mercede al detto Ragionato dalla Caſſa del detto Territorio il ſalario con gli obblighi nella terminazion di ſua elezione, oltre le dieci per cento preſcritte dalle Leggi di quanto ricuperaſſero i Comuni dell'indebitamente conſeguito per ſpeſe, o altre contribuzioni non permeſſe.

Sarà incombenza principale d'eſſo Ragionato veder ſe ſiano ſtate fatte, nelle Comunità, Vicarie, e Comuni ſpeſe, che non foſſero ſtate deſcritte nei mandati degl'Illuſtriſſimi Capitani, e ſe nel getto delle compartite ſi ſaran i Deputati delle dette Vicarie, e Comuni-

 tà, e

tà, e Merighi de' Comuni, o altri estesi a maggior summa di quello restasse loro in essi mandati acconsentito, formandoli debitori dell' un, e l'altro di detti Corpi come anco di quello fosse disposto contro i presenti Ordini, ed altre Leggi in questa materia disponenti.

Esenziale, e rimarcabile è la facilità con cui venendo convertito in proprio uso il danaro di dette Vicarie, Comunità, e Comuni mentre facendosi seguir aggiustamenti, o in altro modo, se ben i diffettivi non risarciscono, continuano però nell'amministrazione. Al divertimento di che mirandosi da Noi vogliamo, che chi maneggiasse denaro di raggion di detti Corpi, e restando diffettivo nell'ultimazion de' suoi conti, non sodisfasse in termine di giorni otto susseguenti al proprio debito, s'intenda incorso in pena di non poter esser più ammesso in qual si sia Carica, Esattoria, fonzion, o altro impiego in quella Comunità, e Comuni del denaro del quale si fosse valso: non potendo da chi si sia riceverne perciò dispensa, o abilità immaginabile.

Dalla renitenza degli allibrati di maggior autorità nel numero de' contribuenti di detti Corpi, che ricusano di contribuir alle partite di gravezze, che loro aspetta, causando l'abuso di nuovi getti di compartite, che vengon fatte a causa de' mali estimi con moltiplicazion degli aggravj a più pronti, quali d'ordinario son i più deboli. Terminiamo, che a rimozion dell'inconveniente dopo finito l'anno dell' Esattoria, e ultimati i conti di cadauna Vicaria, Comunità, e Comune siano espressamente obbligati quei, che assistono al loro governo consegnar nella Cancellaria del Territorio tutte quelle partite dei mali estimi, che per la forma de' Capitoli degli Esattori restassero per conto di detti Corpi, non escludendovi alcuna partita per qual si sia causa, in pena di pagar del loro. Ed acciò non pretendano i debitori in alcun modo d'andarsi sottraendo da quella giusta corrisponsione, che per ogni riguardo le competisse, ma anzi segua il minor numero possibile di detti mali estimi: Dichiariamo, che in caso d'Appellazioni d'alcun debitor di Gravezze, non possino giammai sospendersi l'esecuzioni senza precedente deposito dell'importar di tutto il suo debito, onde abbino incentivo, di non insistere per il fine d'esimersi da' pagamenti.

Ed a regola migliore di detta esazione, e maneggio del denaro, Stabilimo non possa ingerirsi nella medesima alcuna persona salvo che i semplici Esattori, che ogn'uno d'essi spirato il tempo limitato dalle loro condotte, per esigger, e liquidar i proprj conti, debbino in termine de' giorni quindeci averli effettuati, e fatti i saldi sotto quelle più rigorose pene paressero alla giustizia.

Anco per aver modo di conferir la detta esazione col possibil

pro-

profitto, e vantaggio averà ad intenderſi prefiſſo, che ogni Vicaria, Comunità, e Comuni, che diſpenſi alcuna delle medeſime Eſattorie non poſſi in modo alcuno far elezione di detti Eſattori, ſe non ſi porteranno i ſuoi Intervenienti ſopra l'incanto, deliberandola ſempre a chi s'offeriſce di ſoſtenerla col maggior avantaggio, non oſtante non foſſe Terriero, o aveſſe altri requiſiti, che preſcriveſſe qual ſi ſia parte, ſalvo, che il ſuddetto di non aver intacato, e daſſe pieggiarie idonee, da eſſer approbate dal maggior numero di quel Conſiglio, che aveſſe la facoltà di conferir l'eſazione premotivata.

Non poſſa dal detto Eſattore dopo ſtabiliti i conti, e fatti i ſaldi delle colte ſoſpenderſi partite d'alcuna ſorte, in pena alli Governatori, che ammetteſſero tal' abuſo di Ducati cento, e di dover ſoccomber in loro propria ſpezialità per l'importar delle partite ſoſpeſe.

E grave riuſcendo il pregiudizio tal volta d'alterarſi le parti preſe ne' Conſigli di dette Vicarie, Comuni, e Comunità a titolo di copiarle, o metterle in regiſtro; dovendoſi togliere il corſo al diſordine, Volemo, che ſempre ſarà poſta in detti Conſigli una parte, ſia ſottoſcritta da due, o almen uno de' Deputati della medeſima prima di ſortir dal Conſiglio, acciò non poſſa eſſervi fatta immaginabil alterazione, ma ſuſſiſta nel modo foſſe ſtata preſa.

Ben degna della noſtra rifleſſione riputiamo la cautela praticata dalli creditori delle Comunità, e Comuni di queſto Territorio, che ſenza la pubblica permiſſione ſono fatti così arditi ſpogliarli di quei Capitali, di che con tanta Clemenza dal Principe gli reſta permeſſo il godimento. Repugnandovi perciò più decreti in queſto propoſito. Ordiniamo, ed eſpreſſamente terminiamo, che in avvenire ſiccome reſta proibito alle Comunità, e Comuni il poter vendere, o pigliare dinaro a cenſo ſenza la pubblica permiſſione, così anco reſti proibito a qual ſi ſia perſona ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, e per qualunque credito, che teniſſero il poter giammai ſpogliarli delli beni, Decime, ed altro, che poſſedeſſero le ſteſſe Comunità, e Comuni, quando che con particolar decreto del Principe non conſeguiſſero la licenza. E tutto ciò, che veniſſe contrafatto ſia, e s'intendi nullo, e di niun valore, reſtando eſpreſsamente ſottopoſto cadauno traſgreſsore al riſarcimento di tutti li danni, e ſpeſe anco eſtraordinarie, che cauſaſsero alle Comunità, e Comuni per cauſa delli ſpogli inferiti, rimanendo permeſso alli ſteſſi creditori colle forme proprie intrometter l' entrate loro; eſsendo riſoluta Noſtra intenzione, che ſia in avvenire così proveduto, ed oſservato. E compreſoſi in molti luochi introdotto il diſordine d' eſſer ſtati ſin' ora

alle

alle Comunità, Comuni, e Vicarie con facilità levati i beni ſotto titolo d'eſtinzioni di debiti col mezzo d'eſecuzioni, ſenza che vi concorra il pubblico beneplacito, reſtar debba ſtatuito, ſiano col preſente Ordine, e s'intendano tagliate ed annullate eſſe allienazioni, poſſeſſi, e tenute quando non vi foſſe il pubblico aſſenſo, dovendo i creditori eſſer ſoddisfatti a parte, e in quell'altra maniera pareſſe agl'Illuſtriſſimi Capitani attuali; eſcluſa però, ſempre l'aſſegnazion della proprietà de' beni alienati.

Vedendoſi, che molti ſotto varj mendicati preteſti procurano farſi ſequeſtrare li loro effetti per deluder il pagamento delle pubbliche gravezze, per quali devono aver quella prelazione che ben merita debito tanto privilegiato: Volemo, che ſotto niun preteſto poſſi eſſer ritardato il pagamento d'eſſe pubbliche gravezze, ma debbano correr non oſtante li medemi l'eſecuzioni.

Vien praticato ad aggravio maggiore delle Comunità, e Comuni il rollarſi ſoldati di Cernide, col nome di ſopranumerarj, e pretendendo queſti proviggioni d'armi, e l'iſteſſe eſenzioni, e privilegj, che godono li Soldati attuali, degna di compenſo conoſcemo queſta introduzione, e perciò, Statuimo, che queſta nova aggregazione de' Soldati ſopranumerarj reſti totalmente rimoſſa, non dovendo permetterſi alcuna eſenzione delle commandate da' pubblici Decreti, ſe non a quelli, che attualmente s'attrovano rollati, ed al ſervizio della pubblica diſpoſizione; Eſcluſi ſempre quelli, che foſſero caſſi.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 16. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. ed Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. ed Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segretario.

OR-

ORDINI
PARTICOLARI DELLE VICARIE DELLA GIURISDIZIONE DI VICENZA,
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

ORDINI PER LA COMUNITA'DI MAROSTICA

AVendoci li pregiudizj rimarcati coll'occaſione di riveder la Comunità, Podeſtaria, e Collonelli di Maroſtica, perſuaſo a ſtabilir a loro rimozione i proprj compenſi, oltre quanto s'è inſtituito dai Preceſſori noſtri ſin del 1622. e quello vien prefiſſo da Noi per gli Ordini generali delle Comunità, e Comuni di queſto Territorio, Stabilimo gl'infraſcritti Ordini.

Oſſervandoſi che nel Conſiglio della Comunità contro i proprj inſtituti ha l'ingreſſo anco chi è debitor del Pubblico, e della medeſima: Dichiariamo che chi aveſſe qualunque debito di tal natura, ſia ſempre eſcluſo dalle cariche, ed amminiſtrazioni non ſolo, ma anco d'entrar nelle reduzioni del detto Conſiglio, in cui anzi annualmente debbano pubblicarſi i nomi, e ſumme di cadaun debitore; onde ſe ne faciliti entro il poſſibile l'eſazione.

Incarico particolare de'Deputati della Comunità doverà eſſer l'invigilare perchè reſti il ſopradetto Ordine pontualmente obbedito, in pena ad eſſi di Ducati dieci ogni volta, che ſeguendo alcuna traſgreſſione non faceſſero i dovuti ricorſi per l'eſecuzione del preſente ſtabilimento.

Il prefato Conſiglio doverà ſempre ridurſi la mattina a ora di

terza

terza, con precedente ſuono di campana dando il ſegno con quel numero de' botti, che pareſſero, acciò i Conſiglieri tutti poſſano intervenirvi, e li ſuddetti, che diverſamente li riduceſſero incorran in pena de' Ducati 25. per volta, oltre l'eſſer per ſempre eſcluſi dallo ſteſſo Conſiglio.

A divertimento de' diſpendj, non vogliamo che da chi ſi ſia poſſan introdurſi aggravj eſtraordinarj ſenza ballotazione de' Conſigli, coi due terzi de' quali ſia riſervato il far la cognizione, ſe l'occorrenza ricercaſſe tale provedimento.

Dalla Comunità, Podeſtaria, e Colonelli impiegandoſi annualmente ſumma di qualche rifleſſo in regali di vini, ed altro, reſti fermato che queſti s'intendino proibiti; anco in occaſion de' battizzi del pubblico Rappreſentante ed in altre congionture ſimili, come pure la ſpeſa in feſtoni, arme ed altre memorie di tal qualità, in pena a chi impiegaſſe in ciò contante di ragione di detti Corpi, d'eſſer egli tenuto riſarcirli: e di tutte le ſpeſe, che come ſopra averanno ad adempirſi da detti Corpi ſia tenuto regiſtro in un libro a parte conſervando le polize in filza per ordine di numero, onde poſſino occorrendo farſi con la medeſima facilità gl'incontri, che ſi richiedono.

A riſparmio delle ſpeſe conſiderabili, che ſi fanno nell' occaſioni di condurſi l' Illuſtriſſimo ſignor Capitano di Vicenza a far le moſtre in quella Terra, e Luoghi di ſua Giuriſdizione. Stabilimo non poſſi ſomminiſtrarſegli alloggi ſe non in conformità del ſtabilito negli Ordini delle preacennate Vicarie, dando per il numero di milizia ſtabilita dalle Leggi quartiere, e utenſili, e in ſua mancanza i ſoldi dodeci decretati; altrimente chi esborſaſſe, s' intendi aver del proprio contribuito.

Scoprendoſi un ſmarrimento conſiderabile d' armi delle Cernide annualmente, ſia tenuto il Signor Collaterale ſupplito alla fonzione di dette moſtre conſignar agl'Intervenienti di detti Corpi nota de' ſoldati morti, o non comparſi con ſpecificazione di che Villa, e Compagnia erano, perchè fatta tener a' capi di Cento, le ricuperino, ſenza del qual requiſito non poſſino conſeguir il ſalario che gli è limitato.

Aggravati eſſi Corpi per condotte di robbe per uſo degl'Illuſtriſſimi Reggimenti di Vicenza, non aſſentimo, che i medemi per queſto capo abbino ad eſſer ſoggetti ad alcun incomodo, ſufficienti riuſcendo l'aſſignazioni che a tal' oggetto ricevono dalla Caſſa del Territorio.

Convenendoſi in caſi criminali dalla giuſtizia far cavalcate, le quali ſono poi pagate da' Comuni al Conſole, Nodaro, e Corte di detta Città, ſiano tenuti li rei al riſarcimento, nè poſsa eſserli fatto il rela-

relaxetur, senza che dal Meriga, o Esator de Comuni s'abbi fede d'esser stati rimborsati, altrimenti chi praticasse in contrario sia soggetto a soddisfar del suo, oltre l'incorrer anco in pene criminali, che paressero alla Giustizia: tanto intendendosi per le visioni de cadaveri, ed ogn'altra causa, per cui si facessero cavalcate, per rimborso delle quali, se il reo fosse absente, seguita sentenza banditoria, possano i Comuni mandar l'assicurazione ne' beni loro.

Decretiamo, che fra l'occorenze, che devono supplirsi con il quarto delle condanne, che si fanno dal Consolato di detta Città di persone del distretto, e Castello di Marostega sia anco compresa l'escavazione di quelle fosse che cingono la Rocca, ove abita il pubblico Rappresentante adempiendolo dopo supplito all'altre ordinarie premure.

A Deputati a far il salnitro a Sandrigo, non debba da' Comuni corrisponderli cos'alcuna, solo restando essi obbligati farli le condotte del medemo, debbano i Salnitrari stessi corrisponderli soldi quattro per ogni miglio di viaggio, che facessero in Cassa del Territorio, dovendo il medemo farle i mandati per il numero de' carri, che gl'occorressero, dichiarando siano i carri della sola misura ordinaria.

Acciò ogn'uno possa veder il proprio interesse, ne sia lecito aggravarlo di più di quello gl'incombe, doverà permettersi ad ogni contribuente d'osservar i Comparti, spese, ed ogn'altra cosa attinente al governo di detti Corpi per quelle disposizioni credesse opportune al proprio interesse.

Perchè risultino purgati i maneggi d'ogni Esatore doveranno al scader d'ogni condotta rivederli i conti, facendo il rincontro a partita per partita del fondamento degl'esborsi, se abbino eccesso il limitato, acciò gl'aggravj siano distribuiti con quell'equilibrio, che si rende proportionato al giusto, e alla convenienza.

Abbia ad osservarsi, che non segua alcun pagamento, eccettuate le pubbliche Gravezze, sia di che natura esser si voglia, se non si farà prima elevato mandato da esser sottoscritto dai Sindici, e Consiglieri, quali siano incaricati eseguir i Decreti, ed Ordini sopra di ciò stabiliti, delli quali abbi a tenersi il registro dal Cancellier della Comunità prima che siano rilasciati.

Le giornate a Deputati della Comunità siano regolate in Lire quattto al giorno, ed in Venezia Lire sei, comprese in esse spese di bocca, noli de cavalli, ed ogn'altro con espressa riserva non sia praticato di corrisponderle cos'alcuna, quando non siano in maggior distanza di cinque miglia.

Quelli della Podestaria s'intendino ridotte al Sindico in Lire trè

al gior-

al giorno fuori del Territorio, Lire quattro a Venezia come ſopra, e ſoldi trenta a Maroſtega quando però foſsero in detta diſtanza di cinque miglia, tanto anco intendendoſi per chi intervenifse per i Colonelli, e con le condizioni di ſopra eſpreſſe, ed all'altre perſone di baſſa qualità in Venezia lire tre, e ſoldi trenta per le reſtanti, quando foſſero in maggior diſtanza come di ſopra.

Debba il Quadernier, o Eſatore della Podeſtaria, e Colonelli far d'anno in anno i proprj ſaldi in mano del Sindico coll'occaſione, che le vengono fatte le compartite, dovendo farſi il riſtretto de conti di tutto l'anno, onde appariſca l'eſſer della di lui aminiſtrazione.

Facendoſi dal detto Quadernier l'eſazioni delle Compartite di detti Corpi, e tenendo egli da ſe ſolo la ſcrittura del proprio maneggio, ne conveniente riuſcendo, ch' egli ſii quello che adempiſca tale fonzioni. Volemo, che per propria cauzione tenendoſi da lui quelle note, che occoreſſero, debba dal Cancellier della Podeſtaria tenerſi i conti di tall'aminiſtrazione, di che doverà farſi dichiarazione nell' elegger detti Quadernieri dal Collegio de' Nodari, cui queſta nomina ſpetta preciſamente.

Averà pure eſſo Collegio, cui incombe la deputazione di due Soggetti deſtinati per Maſſari delle Camere de pegni, in vece di deſtinarli ogni quattro meſi, ad eleggerli per l'avvenire ſolamente d'anno in anno, acciò poſſano iſtruirſi delle coſe neceſſarie alla buona regola di dette Camere, ond'il denaro non ſi diffonda per tante mani.

Detti Maſſari de' pegni sì della Camera intitolata di Vicenza, come di quella di Maroſtega vedendoſi con diſuguaglianza conſeguir differentemente in una di dette Camere l'utilità da quello le vien esborſato nell'altra, ne dovendo correr queſto divario: Stabilimo, che in ogn' una d'eſse ſiano ricevuti gl'utili colla miſura, che vien tenuta in queſta Città.

Terminato il detto anno l'impiego d'eſſi Maſſari debba dal Conſiglio ellegerſi due Reviſori non interreſsati, quali abbino incarico d' oſservar pontualmente l'aminiſtrazione, facendo gl' incontri de' pegni, partite, depoſiti, e di quel ſopravanzo, che rimaneſse la conſegna poi nel Monte, acciò non venendo ricuperato reſti a ſuo benefizio, e portandoſi i Padroni a riceverlo ſe li facci con le dovute cauzioni liberamente tenere.

Li libri di tall'aminiſtrazione terminati meſi quattro doppo il cader del ſuddetto anno, che le aſſegnamo a riſſecar le partite, e pegni, doveranno anco conſignarſi a'Reviſori, quali nel termine de'giorni quindeci ſuſſeguenti ſiano obbligati pratticar le ſuddette funzioni, in pena

così

così non adempendolo in detto tempo, il Maſſaro non dandole i libri de' ducati 25. per cadauno applicati per metà all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, e l'altra metà al Monte; ingiongendoſi a chiarezza maggiore di tali aminiſtrazioni obbligo a Maſſari predetti di tener un' Alfabetto col numero delle partite, depoſiti, e nomi de' creditori, e debitori, onde facilmente poſſano occorendo ritrovarſi.

I prefatti libri tutti di tali maneggi, dopo adempite dette fonzioni, debbano conſegnarſi nell' Archivio particolare dell'occorenze della Comunità, acciò ſiano cuſtoditi a parte dall' Archiviſta deputato dal Collegio de' Nodari col proprio inventario, reſtando incaricato ricever anco quei de' Maſſari paſſati, quali foſſero in eſſere, quali li debano eſſere pur da chi ſi ſia conſignati in pena de' ducati dieci; reſtando incaricato il detto Collegio ad erigger per dette Camere luogo pubblico, e ſicuro, dove poſſano cuſtodirſi li pegni, ciò nella maggior vicinanza al ſito degl' incanti, perchè i pegni ſteſſi non ſiano aggravati per il traſporto nell' occaſioni di vendite.

Nel libro dell' Eſtimo ſcaturendo l'aſſurdo, che formata la ditta d'alcuni poſſeſſori de' beni, queſti in occaſion d'alienarſi li beni medeſimi, o far acquiſti praticano di far ſeguir in altro libro l' acconciamento della ſcrittura di diffalco o aumento del loro Caratto, il che ſerve di molto ſconcerto; da qui avanti Ingiongiamo abbi di tutti i traslati a farſi il giro nel libro Maeſtro ſuddetto perchè chiaro riſulti il tutto dall' Eſtimo d'ogni contribuente, e perchè poſſino dallo ſteſſo eſtraerſi li ſcodaroli delle gravezze con quel fondamento che ſi ricerca.

Ed acciò ſi camini nella regolazione d'eſſi traslati con quelle forme che ricercano le buone regole. Stabilimo, che ſeguita alcuna vendita, o altra alienazione, l' Iſtrumento, o atto di Giudice, che levaſſe di poſſeſſo non abbi già mai da' Notari a rogarſi ſenza precedente fede d' intiera ſoddisfazione del debito poteſſe avere il nome dal quale veniſſe fatto l'acquiſto.

Per dar poi ſtimolo di far, che alla ſtipulazione degl' antedetti Iſtrumenti, o altri atti, di Giudice che mettono in poſſeſſo ſuſſeguitino li ſteſſi traslati, reſti obbligato ogn' uno che diventaſſe poſſeſſore di traslatar nel termine de' giorni quindeci ſeguito lo ſteſſo poſſeſſo, altrimenti ſiano obbligati pagar doppio aggravio.

A conſolazione d'eſſo Collegio. Stabilimo che altri che i Nodari del medeſimo nella Terra, e Borgi, non poſſino celebrar iſtrumenti in pena d'eſſer ſottopoſti a pagar a detto Collegio ogni volta ne foſſero trovati ducati dieci da eſſer diviſi per metà col pubblico Illuſtriſſimo Rappreſentante.

A mag-

A maggior eccitamento de' prefati Illuſtriſſimi Rappreſentanti d' eſpedire le cauſe civili. Ordiniamo, che a' medeſimi per ogni ſentenza contraditoria diffinitiva nel merito ſiano corriſpoſti degli Attori ſoldi numero ſedeci, da ripeterſi dalla parte ſoccombente, avertendo, che ſe ben vi foſſero incluſi più nomi debba pagarſi per una ſola ſentenza.

Per le contumaciali, quando la cauſa foſſe deputata, abbino a conſeguir ſoldi otto ſolamente da riſcuoterſi come ſopra, dichiarando ſia ſe ben vi foſſero incluſe più perſone una contumaccia ſola medemamente.

E perchè non naſcano equivochi nell'eſiger le prefate aſſignazioni, dichiariamo, che giuſta la Terminazione noſtra di 16. corrente a ſtampa, li detti otto, e ſedeci ſoldi reſpettivamente non s'eſigano da lire dieci in giù, dovendo quando a tanto non arrivaſſe il valſente, di cui ſi trataſſe nella giudicatura niente eſborſarſi, come anco, ſe gl'atti foſſero interlocutorj, ſe ben ſi trattaſſe di qualunque ſumma.

Non doveranno meno riſcuoterſi le dette contumacie, che una per ogni cauſa, ancorchè molte ſe ne daſſero, intendendoſi ſolamente ſogetta al pagamento l'ultima, che faceſſe effetto di ſentenza diffinitiva.

Vedendo incaminarſi eſecuzioni dal Foro di Maroſtega, per ſoſpender le quali ſi levano poi mandati da queſt' Illuſtriſſimo Rappreſentante di Vicenza, o ſuo Vicario, intitolati di non moleſtar, o altre forme ſimili, ne dovendo di tal modo obbligarſi le genti, ch'hanno di già incaminate le loro dimande, e ſuſſeguenti eſecuzioni al detto Foro di Maroſtega, a portarſi con loro aggravio a conteſtar le liti in quello di Vicenza. Stabilimo, che principiata una lite, o eſecuzione in eſſo Foro di Maroſtega, non poſſa impedirſeli da quello di Vicenza, quando non precedeſſero li ſuoi atti, o s'eccedeſſe la Giuriſdizione del Regimento, ma ſempre debbano continuarſi dove ſi ſaranno antecedentemente ſtabiliti li primi atti, che è ad libitum dell'Attore, dovendo tali mandati, o ſuſpenſioni, che foſſero diverſamente rilaſciati, intenderſi ipſo jure nulli, così che non oſtante poſſi l' Attor proſeguir le proprie eſecuzioni.

Nei ſequeſtri che vengono fatti, naſcendo confuſioni per pretenderſi tal volta poſſino li effetti ſequeſtrati per eſſer doppj i ſequeſtri ſteſſi in una d'eſſe Camere, e da altri nell'altra; a rimozione delle conteſe. Stabilimo che in quel Foro dove ſi ſaranno incaminate le prime eſecuzioni, debbi anco ſuſſeguitar il depoſito del ſequeſtro, che però debba eſſer con tutti gl'impedimenti, che foſſero frapoſti a nome de' ſequeſtrati.

Vedendoſi introdotto, che alcuni Rappreſentanti obbligano li Maſ-

ſari

ſari di Scole, Fraglie, Oſpitali, ed altri luochi Pij per la ſottoſcrizione del maneggio, e loro ſaldi, di contribuir ſoldi trentauno, il che è contro lo ſtabilito da Preceſſori noſtri del 1622. doverà reſtar ciò levato, e le ſottoſcrizioni ſteſſe, averanno a farſi gratis, ſenſa imaginabile ricognizione, quando però non ſiano trovati i conti ſteſſi mancanti de' neceſſarij requiſiti.

In caſo poi, ch' alcuno trovato diffettivo della propria amminiſtrazione, ſia fatto riſarcir di quanto teneſſe nelle mani con due ſoldi per lira di pena, applicati al pubblico Rapreſentante, il che anco s' intenda per i debitori renitenti d' eſſi luochi Pij, che ſei meſi dopo maturate le rate andaſſero tuttavia diffettivi de' pagamenti.

Eſſi due ſoldi doveranno però riſcuoterſi inſieme col trato di quanto foſſe creditrice la Scuola, ò altro luoco Pio da ſuoi Intervenienti, e contribuito ad eſſo Illuſtriſſimo Rappreſentante, proibito per altro intendendoſi l'aver egli alcuna pena ſenza capitale, e da debitori a dritura, che ſiano anzi ſoggeti a nuovamente pagar il debito, quando faceſſero diverſamente ſimili contribuzioni.

Qualche mala introduzione invalſa nell'accuſe de danni dati dovendo rimoverſi: Volemo ch' in queſta materia reſti aſſolutamente obbedita la parte dell'Eccellentiſſimo Conſiglio di quaranta al Crimiminal, che provede ad ogn' inconveniente ſtabilita ſotto li 20. Luglio 1673. che ſarà quì ſotto regiſtrata.

Non dovendo continuar l'aggravio introdotto d'obbligarſi il Colonello di Molvena, e ſue Continenze alle condotte di biade, eſſendo membro della Comunità; Stabilimo, che de cætero l'Illuſtriſſimo Signor Podeſtà non poſſi aſtringerli, potendo da Sindici obbligarſi li Cancellieri al pagamento delle ſpeſe, che per proceſſi, o altrimenti aveſſero convenuto per tal'effetto esborſar quelle genti, quando però faceſſero mandati, ovvero li ſteſſi Procuratori.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 24. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secretario.

PARTE PRESA
NELL'ECCELL. CONSIGLIO DI XL.
AL CRIMINAL,
LI 29. LUGLIO 1673.

IN MATERIA DI REGOLAZIONE DI LETTERE PENALI.

E Costume inveterato del Consiglio nostro di XL. al Criminal, per conservar a sudditi le Posessioni, Case, ed averi di qual si sia sorte illesi dall'invasione de cativi, ed immuni dall'infestazioni d'uomini, ed animali, il conceder a loro lettere, con espressioni di pene, tanto afflitive, quanto pecunarie, oltre il risarcimento de'danni, contro i contrafatori; desiderando sempre di trattenire tutti nella dovuta obbedienza, e rispetto, e nelli proprj limiti, com'è giusto, e conveniente. Ma perchè l'esecuzione delle dette pene, per il più sogliono esser commesse alle facoltà delli Rappresentanti di Terra Ferma, vien rapresentato, che molti Ministri d'essi abbusando l'autorità, che tengonoda questo Consiglio, con il riguardo del solo proprio provechio, anco per danni di minimo valore, vanno formando rigorosi Processi Criminali, e con le spese, e pene d'essi apportano alli trasgresori eccedenti castighi, e li fanno soccombere a punizioni, ed esborsi indebiti, ed incompetenti, contro l'intenzione del Consiglio Eccell. di 40. al Criminal, che comminando le pene, e lasciando in libertà li Giudici d'applicar alli rei il meritato castigo, non presumono, ch'esi mai abbino ad eccedere li limiti del conveniente, e della Giustizia. Ed esendo raggionevole l'applicar opportuno rimedio a così riguardevole trascorso, Però

L'anderà Parte, che manda la Serenissima Signoria Presidente a questo consiglio, che salva, e riservata l'autorità alli Avvogadori Nostri di Comun, de cætero per tutte le penali sin ora concese, e che si concederanno non posano li Rettori di Terra Ferma, o suoi Ministri proceder criminalmente contro l'innobbedienti, quando il danno da loro inferito in una, o due volte, secondo la stima de'periti da eser fatta avanti di cominciar il Proceso, non ecceda in tutto il valore

no a Germano, Padre a Figlio, Cognato a Cognato, Suoccero a Genero, ed altri di tal parentela non possano per detto tempo aver la successione, e chi li ammetesse incorrerà in pena di Ducati dieci applicati al Vicario per metà con quella Comunità.

La stessa contumaccia doveranno avere tutte l'altre cariche niuna eccettuata, nella dispensa delle quali doverà osservarsi l'ordine di sopra espresso in pena, come di sopra.

Vedendosi poi, che conseguendo i Soldati le Colte doppiamente per esser arrolati al numero delle Cernide, e dal Comune, in cui soggiornano, e dalla Comunità medesimamente, nè dovendo questi goderla, che dal solo luogo ove abitano. Stabilimo, che bonificata, dalli Comuni stessi, non possano estendersi ad altro godimento nella Comunità. Commettendo però della presente il registro ne' Libri d'essa Comunità, nè ordiniamo l'esecuzione a chi s'aspetta.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 22. Maggio 1676.

(MARC' ANTOMIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.
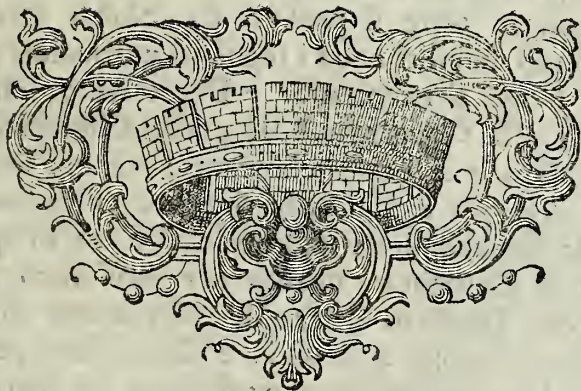
ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI BRENDOLA,
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

ESsendo ſtata fatta la reviſione de' libri delle Colte, e maneggio della Comunità di Brendola Vicariato del Vicentino, e vedute le ſpeſe, ne' quali viene impiegato il denaro di detta Comunità, s'ha oſſervato eſſervene molte eſorbitanti, ed improprie, e che meritano per zelo di buon governo di quella Comunità reſtar regolate, e levate; però acciochè in avvenire venga impiegato il denaro in benefizio de' ſudditi, e non ſia malamente ſpeſo, ed uſurpato da' particolari, oltre il prefiſſo da' Noſtri Ordini generali per le Vicarie, reſtano ſtabiliti anco i ſeguenti particolari per detta Vicaria.

In primo luogo Terminiamo, e Decretiamo, che reſti affatto, ed in tutto proibito alli Governatori di quella Comunità, Conſiglieri, ed altri di quel Comune il poter conſeguire alcuna benchè picciola recognizione, o utile per cauſa delle fonzioni, che fanno nel ridurſi inſieme per le occorrenze della Comunità, ſiano di qualſivoglia ſorte, tanto al botto di Campana, quanto per ogn' altro viaggio, impiego, ed aſſiſtenza, che faceſſero dentro le pertinenze di Brendola, ſalvo che la ſolita recognizione a' Sindici, e Conſiglieri per poner le Colte.

Che reſti del tutto proibito ogni ſorte di ſpeſa cibaria, o altra recognizione, che per il paſſato foſſe ſtata praticata al tempo di far li conti all'Eſatore, o poner le Colte, ovvero nella reduzione, che ſogliono fare li Conſiglieri, o Sindici di Brendola con li Degani delle Ville

libro ſottoſcritto dalla maggior parte delli predetti agli Eſattori ; Onde ne ſegna l' Eſazione con le formalità più chiare, e nella reſa de' conti ſijno fatti li rincontri, e confronti delle partite con li Libri autentici.

Sia in avvenire tenuto un libro maeſtro in foglio reale con la diſtinzione di tutte l' entrate della Comunità, e ſeguitino la forma, che ora di comiſſione Noſtra è ſtata principiata, onde ſi levi il diſordine ſin qui corſo con danno evidente della Comunità, non potendo li Raggionieri, de' quali doverà eſſer preciſa incombenza, conſeguir il ſalario, ſe non averanno ciò adempito, di che ſia cura del Governatore, e Deputati di non darle il ſalario ſteſſo ſenza queſte precedenti oſſervazioni.

Siano fatti li conti due meſi dopo terminate l' Eſattorie, in pena irremiſſibile alli Eſattori, che per loro cauſa gl' allongaſſero, di Ducati 100. da eſſer formati debitori nel loro Libro d' Entrata applicati la metà all' Illuſtriſſimo Podeſtà di detto loco, ed il rimanente ſia diffalcato dal ſuo ſalario a benefizio della Comunità, da non poter eſſer fatta grazia, nè remiſſione, nè per parte di Conſiglj, nè ſotto qualunque forma, dovendo in avvenire l' Eſattore tener particolar cuſtodia in filza ſeparata delli mandati, e polize delle ſpeſe, che occoreſſero farſi, e così pratticar per le ricepute del denaro tutto, che ſpendeſſero per la Comunità, che doveranno eſſer eſteſe in un Libro de' Receveri cartato, e ſottoſcritto dal Cancelliere della Comunità, e da eſſer queſto nella ſtipulazione de' conti conſegnato al Cancelliero d' anno in anno con tutte l' altre ſcritture, e Libri, che da Eſattori foſſero conſegnate, de' quali doverà farſene il regiſtro nell' Indice delle ſcritture dell' Archivio, che doverà eſser tenute, come a ſuo luogo ſi dirà; così non gli ſij bonificato, nè girate le bonificazioni delli fatti buoni, e mali eſtimi, che ſono corſe ſin quì con tanto danno della Comunità, e contribuenti, ſe prima non ſaranno pubblicate tali bonificazioni nel loro Conſiglio due volte, e nell' ultimo ballottate con le forme ſolite, dentro del termine predetto, e di tutte le partite, che gli foſſero bonificate ingiuſtamente a danno della Comunità, rilevati cadino in pena li Governatori, Deputati, e Raſonieri di Ducati 5. per cadauno applicati a diffalcarli prima nelli loro ſalarj, ed il ſopra più vadi all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, della qual pena non poſſino in modo alcuno eſser ſollevati, ma obbligati a pagarla, con ſommarie eſecuzioni a beneplacito d' eſso Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, dovendoſi in avvenire regiſtrar in Libro a parte li mandati, che foſsero rilaſciati per pagamenti di ſpeſe, li quali non s' intenderanno mai

legitimamente pagati, ſenza che il Cancelliero della Comunità non gli facci nel fine del mandato ſteſſo nota d' averli regiſtrati con le carte, numero, e tempo, che ſarà ſtato poſto nel detto Libro.

Sian immediate cavati dal circolo de' Notari d' eſſa Comunità quattro d' eſſi delli più provetti, ed obbligati nel termine di meſe uno di formar un diſtinto regiſtro, ed indice di tutte le ſcritture, che s' attrovano nell' Archivio della Comunità, e queſto ſij incontrato di 6. in ſei meſi, ſecondo ſi muteranno le cariche di Cancelliero e reconſignandoſi l'uno, e l'altro le ſcritture, non potendoſi per qual ſi ſia cauſa cavar dall' Archivio ſuddetto niuna ſorte di ſcrtture, ma eſſervi perpetuamente conſervate, e occorendo dar le copie ſij tenuto a farlo per il ſervizio della Comunità gratis, come con le dovute mercedi agl' altri particolari; E cadino nella privazion di ſalario, e d'eſſerle ſoſpeſa la carica di Nodaro per anni dieci, chi manchaſſero all' obbedienza pontuale della preſente inſtituzione, così importante all' intereſſe della Comunità.

Sono corſi fin quì con eccesſi inſoportabili alla Comunità, e Contribuenti con eſſa li ſalarj, perchè in queſto corſo di dieci anni di maneggio, ora riveduto rileva il ſpeſo ne' ſalarj ſteſſi a lire cento, e due mile, eſſendoſi introdotti d' alcuni anni in qua ſalarj anco ſopra le Cariche.

Di trè Deputati alla Sanità
Di ſei Stimatori,
Di due ſopra la Pace,
Di due ſopra le carni,
Di trè Cenſori,
Di due Contradittori alle Parti,
Di due ſopra la Scrittura,
E di due Notari alle Biave,

che furono erette per onorevolezza d'abitanti, e non per farne indebito provechio, e non meno corſo con alterazione inſopportabile il ſalario a quella d' Eſattor ridotto alcuni anni ſino a ducati 800; e ſtando ora a Ducati 590. per render anco in queſta parte ſollevato l'intereſſe della Comunità, e Contribuenti. Terminiamo, che alle ſuddette cariche reſtino levati li ſalarj, nè poſſino ſotto qual ſi ſia nome, o titolo eſſerle aggregati, ne meno premiate le cariche ſteſſe con donativi, o con giornate, ma rimanghino nel loro primiero eſſere ſenza minimo pregiudizio, ed aggravio alla Comunità. Non potendoſi per l'Eſattoria darli maggior ſalario di Ducati 300. all'anno, ma reſtar proveduti gl'Eſattori d'una Colta eſtraordinaria prima, che entrino in Carica, acciò abbino pronto il denaro da ſoccomber all' occorenze della Comunità, e ſia incombenza degl' Eſattori il dover opor-

oportunamente rapprefentar alla Banca li loro bifogni, acciò fijno proveduti di denaro; onde camini l'affare con il loro meno aggravio, e fi pratichi nel refto gl'incanti nelle deliberazioni dell'Efattoria, come fu fin quì praticato, per procurar il meno aggravio della Comunità, anco delli ducati 300. all'anno predetti; Ne poffino li Proveditori, Deputati, Rafonieri dar in fpefa alli Efattori, come è ftato pratticato fin quì con danno della Comunità il falario degli Offiziali, che effettivamente non foffero attuali al fervizio dell' Illuftriffimo Signor Podeftà in pena di pagar loro del proprio, ed ad arbitrio della Giuftizia.

E ftato con pubblica permiffione conceffo il dazio del Ducato per Botte col prezzo di lire 3200. all'anno dovute a quefta Ducal Camera, perchè doveffe effer ripartito l' aggravio a quelle perfone, le quali fentono il follievo della condotta de'vini in detta Terra, come è giufto, e ragionevole, il che non oftante è ftato quefto aggravio fin quì gettato fopra l' Eftimo con danno evidentiffimo di chi non abita nella Terra, fia però per quefto pratticato un giufto riparto trà quelle famiglie, che veramente godono il comodo, e follievo del Dazio fteffo con il diffalco dell'annua affittanza, che pratticano per l'entrar di porta, così che refti fradicato quefto peffimo abufo.

Sia efpreffamente proibito il far giornate fuori a caufa de'litigi, nè a Venezia, ove la Comunità ha un Nunzio con ftipendio, nè meno a Vicenza, ove fi trattiene il fuo Procuratore; e fe per qualche emergenza irreparabile doveffero viaggiare, non poffino confeguire di più di lire 4. al giorno con fpefe di viaggi, e Vito a Venezia, e lire 3. in Vicenza, da effer fempre paffate le polize di fimili giornate fotto la cenfura del Configlio, giufto alle regolazioni 1671.

La Fiera folita farfi ogn'anno a'25. Luglio per la folennità di San Chriftoforo caufa l'annua fpefa dell' alloggio del Confole, che capita colà per la Sindicatura d'effa fiera, oltre l'ordinario falario, fia però in avvenire (per levar l'occafioni di far poliza, e donativi, ed altre fimili fpefe fotto prettefto di detto alloggio,) ftabilito d'affitarfi la Fiera predetta con l' aggravio d' alloggiare il Confole, e di far tutte le fpefe folite, e dalle Leggi ordinate in fimili incontri, così che la Comunità non nè fenti niun immaginabile aggravio, ma ogni cofa, che fi ricavaffe dall'affitanza fteffa fij libero, dovendofi ciò pratticar con le forme ordinarie degli incanti.

Per le condotte de'fuppelletili, o Maffarizie delli Reggimenti, non fi poffino più in avvenire levar, nè pagar mandati di fpefe, di forte immaginabile; ma debbino effer ordinati li Carri, ed animali per quefta funzione da chi poffedono beni da effer tolti per ordine

 con

con regola, così che ogn'uno presti il servizio a sollievo della Comunità, e serva per distruggere il trafico sin qui fatto per questa spesa dovendosi permettere sino a Carri dodeci per ogni condotta d' essi Reggimenti.

Per le spese de'Consolati s'osservino le regolazioni 1671. e cadino in pena di pagar del proprio li Cancellieri della Comunità, che non facessero di queste spese li dovuti giri nel Libro maestro della Comunità a debito di rei per darle poi nell' entrata a suo tempo agl' Esattori, de'quali sij incombenza d' essigere il denaro, ne gl' possi esser fatta bonificazione alcuna di simil natura, se non con le relazioni di nulla, da esser però con l'altre comprobate dal Consiglio, e vaglia al divertimento d'un aggravio patito dalla Comunità di lire 500. all'anno senza niuna ricupera, sian pur pratticate le stesse Regole, per le spese, che fossero tassatate a favor della Comunità nelle spedizioni di cause, che rimanessero giudicate a favor della stessa, e nell' occasione di spese per li retenti con il tocco di campana martello.

Abuso di conseguenza essendo quello, che ballottate nel Consiglio le parti si riballottano molte, e molte volte sebbene non anno i voti necessarj, per esser prese, e tante volte dal maggior numero restano escluse; per rimediarvi però Decretiamo, che sempre sarà ballottata una parte in Consiglio due volte, e non passando con le forme prescritte, non possi in quella reduzione più balottarsi, e solamente quando si regolasse in uno de'susseguenti Consigli per altre due volte, nelle quali non venendo presa per le suddette forme, non possa per alcun modo più ballottarsi; Incorsi dichiarandosi in pene le più rigorose ad arbitrio quelli, che ne facessero la proposizione.

E perchè fin qui dall'anno 1649. circa con evidentissimo danno de Contribuenti, che non fanno le fazioni personali con essa Comunità sono state ripartite le pretese entrate di essa per la summa di lire trè mille in circa all'anno, tutto che l'entrate stesse non bastino di gran lunga a soddisfar gl'aggravij, che naturalmente, devono esser contraposti di graveze pubbliche, limitazioni, affitti passivi, ed altre spese, che devono supplirsi con l'entrate predette, e non sopra la Colta a danno de Contribuenti, come fin qui è stato maliziosamente introdotto a solo benefizio de'loro Compartecipi per dimostrare, che anche essi soccombono alle Colte, che sono andate con eccessi fino a lire 140. per lira, e che restano in monte dall' anno 1665. circa a lire 114. a causa de dispendij in moltissimi generi introdotti a solo provechio di chi a sostenuto il governo; sia però questo compartimento non essendovi entrate perpetuamente proibito, ne possi in mo-

do

do alcuno esser praticato, come dannato, ed insussistente, ma servino le poche entrate della Communità (che non giongono che a lire quatro mille in circa l'anno la maggior parte anco incerte) a riparo degl'aggravij predetti, con che venghi, osservato il Capitolo primo nelle regolazioni per il governo di quella Comunità stabilite l'anno 1584.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 22. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

O R

ORDINI

PER LA COMUNITA'

DI ARZIGNANO.

STABILITI

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

OLtre quanto resta da Noi incaricato per gli Ordini generali delle Vicarie per levar gli implacabili litigi, e disordini fin quì corsi trà Consorti Cittadini, ch'hanno beni nelle pertinenze d'Arzignano, e Terrieri, che fanno le fazzioni con la Communità d'esso luoco, che per il corso di lunga serie d'anni sono caminate con dispendij, ed aggravj di rilevantissime summe a detta Comunità, e contribuenti come s'è compreso chiaramente nella revisione fatta posteriormente alli maneggi della Comunità; avute sotto i riflessi nostri le regolazioni con somma maturità ultimate l'anno 1655. dall'Eccellentissimo Signor Alvise Priuli (ora Procurator di S. Marco) in spezialità il primo, e secondo Capitolo, che ottimamente decide, come abbi da rimaner compartito l'aggravio delle Gravezze pubbliche, Affitti, Salarj e spese tutte, che occorono annualmente per essa Comunità. Terminiamo con l'autorità del Sindicato nostro; Che levata ogni vana interpretazione delli Capitoli stessi, con la Terminazione aggiunta nel fine delle Regolazioni a stampa ultimate per esso Eccellentissimo Priuli, o altre collusorie sentenze maliziosamente suscitate dall' ingordigia di chi ha sostenuto il maneggio d' essa Comunità per aver maggior campo di estorquere l'entrate, per altro destinate colla distribuzione, come nelle regolazioni predette venghino in tutte le parti intieramente, pontualmente obediti, ed osservati li Capitoli

pitoli

pitoli ſteſſi, che a chiara intelligenza di cadauno ſaranno quì ſotto regiſtrati, in pena a chi ardiſſe operare in contrario di privazion perpetua dal governo d'eſſa Comunità eſſi, e congiunti in primo, e ſecondo grado, di tutte le ſpeſe, che per contraſtarne l'obbedienza d'eſſi Capitoli foſſero indebitamente fatte, oltre li caſtighi nelle perſone ad arbitrio della giuſtizia; dovendo in avvenire gli Eſattori d'eſſa Comunità tener libro a parte delle ſpeſe tutte, che occoreſſe farſi, per eſſer pagate ſopra l'Eſtimo a chiara notizia de' Cittadini, e contribuenti con eſſa Communità; Onde poſſino in avvenire annualmente vedere il fondamento delle Colte, che doveſſero contribuire a riparo d'eſſe ſpeſe.

I. Che ſi paghino le compartite, e gravezze pubbliche ſpettanti alli beni di ragion propria di eſsa Comunità a proporzione del ſuo Eſtimo, come s'ella foſse una particolar perſona terriera, reſtando proibito l' abuſo ingiuſtiſſimo ſin' ora praticato di pagare con il denaro della Comunità le gravezze de' particolari, quali doverano pagarle con il proprio danaro ſopra i loro Eſtimi.

II. Con l' entrate della Comunità ſi paghino gli affitti paſſivi d'eſſa, li ſalariati, le fabbriche, l'elemoſine ordinarie, l'oglio, le cere, e li Agnelli da Paſqua, dovendo poi di tutte l' altre ſpeſe di litti, Ordini di Banca, e Campagnoli, Conſolati, Sindicati, Fiere, ſtrade, roze, e ponti, che non ſiano di pietra, alloggi de Soldati, armi delle cernide, condotte di fieno, e tutte l'altre proportionatamente diviſe eſser pagate ſopra l'Eſtimo, in che la Comunità non abbia a concorrere, ſe non per la porzione de' proprj beni, come una ſemplice particolar perſona.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 22. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

ORDINI

PER LA COMUNITA'

DI BARBARANO,

STABILITI

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

PRemurofe avendo per la revifione pratticata alla Comunità di Barbarano, riconofciute le fottofcritte regolazioni, acciò producano quei buoni effetti, che fono defiderabili, nè deveniamo coll' autorità del Sindicato allo ftabilimento a norma del fuo governo per l'avvenire.

Elegendo i quindeci, che governano li quattro, che devono fubintrare alla direzione in luogo di quei, che per la formalità dell'inftituzioni devono ufcir di tempo in tempo, così fono fempre i medefimi, ch' intervengono con quefta vicenda nell'importanze della Comunità, nè dovendo in pochi reftringerfi la foftanza della fua direzione. Stabilimo, che per l' avvenire debbano dal Configlio Generale ellegerfi il numero di detti quindeci con ballotazione, acciò trafcielti i più preftanti s' impieghino con fervore, ed ugual frutto di detta Comunità.

E perchè la continuazione d' effi può riufcir dannofa perpetuandofi nel governo. Stabilimo, che chi farà elletto un' anno non poffa per due fuffeguenti effer ballottato, o ammefso in tali Cariche, così, che s'intenda averne due intieri di contumacia.

Ed acciò le perfone facendo elleger Fratelli, Germani, Figliuoli, o altri congionti di riftretta parentela non fi confervino nell'ingerenza di tal maneggio, fia prefcritto, che un fratello all' altro, germano

lore di Lire cento; ma civilmente, e con le forme solite, e giuridiche, siano solamente astretti al dovuto risarcimento: Ed eccedendo il danno alle suddette cento Lire, si preceda con le dovute forme criminali, così che i castighi non abbino mai ad eccedere la colpa, e la pena sia corrispondente del merito. In questa Parte non s' intendino però compresi quelli, che una, o due volte civilmente obbligati per la parvità del danno al risarcimento, ardiscono ancora inferire altri pregiudizj, e danni, nè hanno ricevuta la meritata correzione dalle condanne civili, ma continuano dannificare con temeraria rilassatezza, intendendo il Consiglio, che contro questi si proceda criminalmente, come si deve fare contro temerarj, e disobbedienti. Nè meno restino illesi dalli castighi criminali quelli, che per differenze private, per malevolenze, o per altre illegitime cause, massime di vendeta, e d'odio ardissero d'andar, o di mandar a tagliar albori, o nelli broli, o nelle campagne a disfar viti, ad ammazzar Animali, o ad inferir altre molestie nelle case, cosichè il danno, benchè poco fosse dannevole per molto tempo, indecente, e contro la libertà, che tutti devono godere nelle case proprie; essendo ferma intenzione di questo Consiglio, che tutti abbino ad esercitar le sue ragioni per la via sola della Giustizia, e che le vendette, o molestie de fatto, e propria autorità fatte, e con forma maliziosa, restino sempre vigorosamente represse dalla Pubblica autorità, e con le forme, che saranno dichiarite nelle penali per conservar a Sudditi il quieto, e pacifico possesso de' suoi averi, e per stabilire la tranquilità, e la concordia trà di essi, com' è di dovere, e di Giustizia.

E la presente sij Stampata, e mandata alli Rappresentanti Nostri per la sua inviolabile esecuzione, sotto tutte quelle pene, che parerà al Consiglio medesimo.

ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI LONIGO,
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

Sſervandoſi nella reviſione ultimata alli maneggi, e governo della Comunità di Lonigo eſſer corſi con pari diſcapito all'intereſſe importantiſſimo della Comunità li diſordini, ch' ogni giorno più malizioſamente vengono introdotti, a divertimento delle regolazioni diffuſamente ordinate per la direzione di quel governo, fiſſo però l'animo noſtro a levarne gl'abuſi ſteſſi. Abbiamo decretati con l' autorità del Sindicato noſtro li ſegueuti Ordini, che doveranno eſſer inviolabilmente oſſervati ſotto le pene in eſſi contenuti, perchè uniti agl'altri generalmente ſtabiliti per le Comunità e Vicarie fortiſca il ſuo governo i migliori effetti.

Vedendoſi primieramente la facitura dell'Eſtimo d' importantiſſimo intereſſe della Comunità prolongata per molti anni, oltre il ſtabilito dalle Leggi con danno, e diſordine di ſomma rilevanza alla ſteſſa, come quello ch' è di tanto rimarco doverà eſſer rinovata ogni cinque anni, ſenza minima altra dilazione, in pena al Governatore e Deputati, che non portaſſero la parte nel Conſiglio, per l'elezione delli ſoliti Eſtimatori, e miniſtri dovuti, di privazion di carica, e del Conſiglio ancora per anni cinque; doveranno ogni anno il Governatore, Deputati, e Raggionieri prima di conſegnar l'Eſtimo Reale, e Perſonale all' Eſattor nuovo, formar anco l'Eſtimetto, e tenerne regiſtro formale, come ſi farà dell' Eſtimo, dal quale ſij conſignato in libro

le Ville ſoggette al Vicariato, quando ſi riducono per far il comparto della ſpeſa ſpettante a detti Comuni.

E perchè s'è oſſervato il diſordine praticato nel poner le Colte ſopra li libri della Comunità, che ſi riportano poi nei rotoli, o metude, che ſi conſegnano agli Eſattori per non eſſer ſtate ſummate, e calcolate le Colte ſopra detti libri, da che n'è nato, che molte partite ſono ſtate ommeſſe, come anco aggionte nelli rotoli di quello, che non appare nel libro maeſtro della Comunità: Per tanto nell'avvenire dovranno eſſer fatte le ſumme, e calcoli delle Colte nel libro maeſtro della Comunità; così dell'entrata, come della ſpeſa di cadauna Colta; Dichiarando nel ſigillo delle Colte medeme, quanta ſarà l'entrata; come quanto rileverà la ſpeſa, e con quante lire, e ſoldi, e danari ſarà ſtata carrattata la detta Colta, acciochè ſopra detto libro ſi veda ſempre la rendita, come l'uſcita, ed il maneggio della Comunità, nè ſotto qual ſi ſia preteſto doppo ſigillata la Colta, ſi poſſa più quella alterare, nè comutar partite, o aggiongerne tanto ne' libri, quanto nelli rotoli, ma tutto debba eſſer tenuto, ed oſſervato fedelmente, così che li rotoli, o mettude, che ſi conſegnano alli Eſattori ſiano cavati, ed eſtrati da' libri delle Colte giuſtamente, e ſenza alcuna alterazione.

Eſſendo ſtate oſſervate parimente le ſpeſe grandi, che fà la Comunità nell'acconciar delle ſtrade, e volendo ponerci qualche compenſo. Dichiariamo, e terminiamo, ch'in avvenire tutti li concieri delle ſtrade ſiano poſti al pubblico incanto, avviſato prima il Popolo in Chieſa, e deliberato a chi farà maggior vantaggio, e con le piegiarie di dover fare il debito loro, e fatto l'incanto doverà eſſer ſottoſcritto ſubito il libro dal Notaro, e da un Sindico almeno, nè ſi poſſa poner denaro in Colta ad alcuno, nè levar denari dall'Eſattore per detti concieri, ſe non ſaranno prima deliberati al pubblico incanto.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 16. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. ed Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. ed Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

O R-

ORDINI

PER LA COMUNITA'

DI ORGIANO,

STABILITI

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

Ell'amminiſtrazione del danaro dell' Entrate, e Colte della Comunità d'Orgiano, e nelle ſpeſe, e pagamenti, che occorono alla medeſima, s' è oſſervata una forma molto ſregolata, ed incauta, che rieſce di ſoverchio aggravio a quelle genti, a divertimento di che, ed a regola migliore. Stabilimo li ſeguenti Capitoli, che doveranno eſſer eſeguiti con la dovuta pontualità da cadauno, oltre il Decretato per li Ordini Noſtri generali a vantaggio delle Vicarie.

Inconveniente di rilevanza è quello, che li mandati in virtù de' quali ſono fatti li pagamenti dagl' Eſattori non vengono regiſtrati, nè ſottoſcritti, che dal ſolo Sindico, e Nodaro, nè dovendoſi laſciar correre queſt' inconvenienza; Stabilimo, che per l'avvenire li ſuddetti mandati ſiano ſottoſcritti dal predetto Sindico, ed almeno da due Conſervatori, ed in caſo, che li medemi, non ſapeſſero ſcrivere, faccino ſottoſcrivere da altra perſona cognita per loro nome alla preſenza di due teſtimonj, e prima di darli fuori, ſiano regiſtrati dal Nodaro in Libro, che doverà eſſer tenuto a queſt'effetto.

Le polize delle ſpeſe, che faranno per l'occaſione della Comunità di qualſivoglia natura, ſiano approvate dalli ſei Conſervatori, e Sindico ſempre con ballottazione con due terzi de voti, dovendo eſſer conſervate in filza per ordine de' numeri, e fatta nota ſopra le mede-

medeme, così delle detrazioni, come della ballottazione, con la sottoscrizione della maggior parte d'essi, e senza questo requisito non possi levarsi alcun mandato per pagamento di polize, dovendo nelli mandati nominarsi la qualità della spesa, ed il numero della poliza per la debita cauzione, ed acciò con facilità, si possano fare li debiti incontri.

Essendo stato introdotto da qualche tempo in quà di farsi le spese cibarie a quelli, che intervengono alli conti d'Esattori, oltre il pagarsi le giornate, però resti levata, e proibita questa indebita spesa, restando sottoposti quelli, che li facessero sottoscrivere li mandati, e facessero l'esborso di risarcire del proprio la Comunità, con dieci per cento di pena.

D'abuso pernicioso riuscendo d'ammettersi alle Cariche quelle persone, che non concorrono con la Comunità alle funzioni Reali, o Personali, non essendo conveniente, che questi abbino ingerenza alcuna nell'amministrazione della medema; però. Dechiariamo che questi tali siano esclusi dalle Cariche d'Aggenti, Conservatori, Notari, Raggionati, Sindico, e d'altre Cariche, che si dispensano da quel Consiglio, restando però permesso alli medemi di poter concorrere a quelle Cariche, che si deliberano all'incanto.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 14. Maggio *1676.*

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI SCHIO:
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

ALla Comunità di Schio proveduta colle Regolazioni generalmente ſtabilite per le Vicarie, e Comunità di queſto Territorio, trovate preciſamente biſognoſe l'ordinazioni ſeguenti, proprio reputiamo ſtabilirne in avvenire l'eſecuzione dovuta a vantaggio di ſua direzione, ed incaminamento migliore.

Rimarcatoſi, che ſebbene la Comunità tiene ſito a propoſito per l'effettuazione delle moſtre, ad ogni modo con impropria forma affettandoſi il procurar ſi faccino in altro luogo, ſoccombendo per tal cauſa al pagamento dell'affitto per queſto oggetto. Decretiamo, che reſtando le ſteſſe moſtre ſempre in avvenire praticate nel luogo della Comunità, nel quale per l'adietro s'adempiranno, non poſſa a queſto effetto ſpenderſi coſa alcuna in affitti per detto luogo; e chi impiegaſſe in ciò denaro immaginabile incorra in pena di pagar del ſuo con dieci per cento, che reſti a quel Vicario applicata.

Oſſervandoſi anco, che ſotto titolo di fonzioni eſtraordinarie ogn' anno vengono contribuite recognizioni eſtraordinarie al Sollecitator in Venezia, ed altri, nè dovendoſi queſte laſciar correr mentre proveduto del ſolito limitato aſſegnamento non deve aver doppiamente la mercede. Statuimo, che chi le contribuiſſe, come ſopra, ſia del proprio, com'è detto, ſottopoſto al riſarcimento.

E perchè potrebbe eſſer, che ciò ſi pratticaſſe con titolo d' accreſcerle

crefcerle il falario; Volemo, che il falario dello fteffo, e degl' altri ancora non poffano per qualunque occorrenza alterarfi, reftando com'è preacennato foggetto chi lo pratticaffe redintegrar la Comunità del proprio di tutto quel detrimento, che per ciò rifentiffe.

Della prefente prefcrivendone l' efecuzione pontuale a chi fpetta; ne commettiamo a tal oggetto il regiftro ne' Libri di detta Comunità.

Dal Sindicato Noftro in Vicenza li 22. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI MONTEBELLO,
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

Er ſtabilire il buon ordine della Comunità di Montebello ſupplitoſi con gl'Ordini generali alle ſue maggiori premure anco con queſta particolar proviſione; Decretiamo, che ſia in avvenire regolato, come ſegue.

Pagando la Comunità ſteſſa il livello di molti capitali affrancabili, e conoſcendoſi di ſervizio della medema, che queſti ſiano eſtinti, acciò li contribuenti ne ricevino il ſollievo: ed avendo la medema alcune entrate; Volemo, ch' il tratto delle medeme reſti applicato all'affrancazione de' predetti livelli, nè poſſi eſſer impiegato in altre occorrenze, prima della total eſtinzione de' predetti capitali, in pena a chi lo convertiſſe in altro di riſarcire la Comunità con dieci per cento di pena.

Volemo, che l'entrate predette reſtino poi aſſegnate al pagamento de' ſalariati, per eſſer poi ſupplito all'altre ſue occorenze col denaro delle Colte.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 23. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

OR-

ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI THIENE,
STABILITI
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCLXXVI.

Er ſtabilir un aggiuſtato governo alla Comunità di Thiene, oltre quello reſta deliberato per gl'Ordini Noſtri Generali, che dovran pontualmente obbedirſi; Decretiamo in appreſſo quanto ſegue.

ECceſſive riuſcendo alla Comunità di Tiene le ſpeſe, che li Maſſari delle Chieſe fanno intorno le medeme a loro piacimento, ſia per l'avvenire proibito il poter farne alcuna ſenza previo ordine in ſcritto del Conſiglio de 36. acciochè non ſia conſunto il denaro della Comunità a capricio d'altri infrutuoſamente, e ſenza la cognizione del biſogno, non dovendoſi bonificare all' Eſatore esborſi tali ſenza il fondamento del ſuddetto ordine in ſcritto.

Scopertoſi pure alcune regalie di vitelli a Prottetori, e repugnando queſte alle buone regole, ed al ſolievo de' popoli, ſiano queſte novamente proibite, in pena a traſgreſſori di riſarcir doppiamente la Comunità del proprio.

Alli Colonello, Capitanio, e Sargente dell'Ordinanze, che da queſto Territorio di Vicenza ricevono reſpettivamente le loro mercedi, è ſtato introdotto il corriſponderſi donativi per le moſtre, affitti di caſa, e recognizioni, però ſia proibito il poter dar a medemi ſotto

qual si sia titolo alcuna somma di denaro, mentre senz' altro maggior aggravio quei popoli soccombono una volta alla spesa stessa col Territorio suddetto; e chi trasgredirà al presente Ordine sia tenuto, ed astretto risarcire la Comunità stessa con la pena di dieci per cento a chi ne farà l' esecuzione.

L'introduzione di far festoni, sbari, ed erezione d' armi a' Vicarj, e profondendo il denaro anco in altre spese di noli di cavalli, e simili negl'ingressi, e regressi de' medemi dalle cariche loro, siccome è del tutto superflua, e serve solo di vanità, ed aggravio a' poveri contribuenti della Comunità sia levata, e proibita; e chi tali spese ammetesse, e facesse, sia tenuto ed astretto da chi rivedesse li conti alla restituzione con la pena del dieci per cento applicata a chi parimente facesse l' esecuzioni.

Profondendo questa Comunità somma considerabile di denaro in curar alvei di roze, e fiumi, che per quel suo Territorio scorrono a pubblico benefizio, non solo nel pagare gl' operarj, ma in somministrarli pure quantità di vino, che spesse volte causa sconcerti di gran considerazione con pocco servizio di quel pubblico, sia in avvenire tal'operazione posta all'incanto, e data in appalto a chi meno offerirà con le debite pieggiarie d'essere ammesse dal Consiglio delli 36. con la premessa informazione della Banca de' 7. ed in caso, che quest' opera restasse per qualche accidente innapaltata, e costretta la Comunità di farla a proprio conto, sia proibito il somministrare il vino agl'operarj stessi, acciò levati i mezzi delli disordini adempiscano il loro ministero con servizio della Comunità.

Tutte le fabbriche, e concieri di qual si sia sorte, ch' eccedino la spesa de' Ducati dieci, siano per via d'incanto appaltate con le sufficienti pieggiarie d'approvarsi, come sopra.

Gl'appaltatori tutti non siano intieramente sodisfatti, se non dopo seguito il laudo dell'opere da loro assunte, ma divisi siano gl'esborsi, cioè un terzo in principio della fonzione, un altro terzo nel mezzo, e l'ultimo terzo nel fine della fonzione laudata da' periti; e facendo altrimenti sia il contrafattore sottoposto, ed obbligato a qual si sia danno e spesa, che patir potesse la Comunità per la cotravenzione.

Non tanto gl'appaltatori predetti siano tenuti dare le sue pieggiarie, ma tutti, e cadaun' affittuale de' beni della Comunità, e chi manegiasse denaro della medesima, sia obbligato prestare le medeme sufficienti da essere portate per la Banca de' 7. al Consiglio de' 36. per la loro approvazione; non potendosi dar possesso ad alcun affittuale, nè lasciare scodere, nè contar ad alcuno denari senza, che siano

prima

prima ammesse le pieggiarie medesime in pena à chi permettesse di soccomber ad ogni danno, che rissentir potesse la Comunità.

Li Governatori, che s'attroveranno di Banca non possino in cose estraordinarie, ed improvise, che per qualche contingenza accadesse farsi, spendere più di ducati dieci, e se la spesa occorresse maggiore sia dal Consiglio delli 36. fatta la cognizione, ed impartita l'autorità a' Governatori stessi, osservando in ciò il prescritto da detti Ordini generali.

Avendo qualche sentore, che sotto la coperta d'opere pie venghino rapite alla Comunità le sostanze, e comesse molte fraudi, siano però de cætero tenuti li Massari, che nell'elemosine, cibarie, ed altre che per la Comunità faranno a' R. R. P. P. Cappuccini, farsi sottoscrivere dal Reverendo Padre Guardiano, o d'altro Padre, ovvero da altra persona deputata da medesimi Padri, le polize delle robbe, che di mano in mano somministrano in sovvenimento del loro Convento.

Ne concorsi alle cariche della Comunita siano tutti i competitori niun eccettuato ballottati nel Consiglio, proibendo il poter lasciarne alcuno senza esperimento della ballotazione, nella quale dovrasi avere riguardo all'abilità, e sufficienza de' soggeti.

Il Getto delle colte, che per innanzi si faceva dalli sei Governatori, e Sindico, che s'attrovano al governo, sia in avvenire fatto dal Consiglio delli 36. permettendo la lettura di tutte le polize, e spese, per le quali imponer si doveranno le Colte.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 25. Maggio 1676.

MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

ORDINI
PER LA COMUNITA'
DI MONTECCHIO MAGGIORE
STABILITI,
DAGL'ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA L'ANNO MDCLXXVI.

COll'osservazione diligente prestatasi da Noi alla Comunità di Montechio Maggiore, che proveduta coll' altre negl'Ordini generali delle Vicarie, Comunità, e Comuni di quelle regole, che possino riuscir di giovamento in avvenire al suo governo importante alle sue esenzialità, in particolare comprendendosi poter riuscire l'instituto quì sotto annotato; Crediamo proprio decretarvelo, onde se ne raccolga quell'effetto, ch' è della nostra intenzione.

Possedendo la Comunità di Montecchio Maggiore soprascrita varj capitali, ed effetti, dai quali si raccolgono rendite annue per summa considerabile, e potendo la lunghezza del tempo, l'innavertenza di chi gl'assiste, e talvolta la fraude di chi troppo applicando al proprio interesse ne disegnasse l'usurpazione, facilitarne anco l'effetto, doverà immediate esser formato un Catastico, in cui descrivendosi tutti li beni coi siti, confini, e rendite, ed a chi affittati, acciò in ogni tempo possa vedersene l'intiero, ed indemnità de' suoi capitali.

Averà il detto Catastico d'esser custodito con ogni risserva consignandosi di tempo in tempo a chi sostenesse la direzione di detta Comunità, acciò rimarcandosi in esso qualunque affitto, rendita, livello, o contribuzione, possano riscuotersi intieramente, nè risenta la Comunità in ciò pregiudizio immaginabile.

Della presente commettiamo il registro, ed esecuzione nel modo si rendesse opportuno, e a chi incombesse.

Dal Sindicato Nostro di Vicenza 22. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN Kav. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

DE-

DECRETO

Che un Foreſtiero dopo l' abitazione d'anni dieci continui in un loco ſia in eſſo ammeſſo come Terriero,

STABILITO,

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDCI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA L'ANNO MDCLXXVI.

Edendoſi ne' Comuni, Vicarie, e Comunità naſcer ben ſpeſſo confuſioni tra le perſone nominate Foreſtiere, e li Originarj: e dovendoſi verſar con tutto ſtudio per trovar proviſione, che tolga la continuazione delle medeme, mentre in molti d'eſſi trovandoſi ne' loro Conſigli ſtabiliti Decreti d' aggregar detti Foreſtieri alla compartecipazione delle cariche, e beneficj dentro certo termine prefiſſo da loro, ſecondo le proprie conſuetudini: in altri all' incontro perſiſtendoſi con oſtinata maniera di non voler aggregar eſſi Foreſtieri, da che ne naſcono frequentemente molte commozioni; affine di ſtabilir in ogn' uno la più aggiuſtata miſura, che vaglia a levar ogn' inconveniente.

Terminiamo che in quelle Vicarie, Comunità, e Comuni di queſto Diſtreto, ove non vi foſſe prefiſſo il tempo per l' abitazione, o altro requiſito, con cui doveſſero riceverſi i Foraſtieri, ogni Foraſtiero, che v' aveſſe abitato per anni dieci continui, ſoſtenendo il peſo di tutte le gravezze, ed aggravj a cui ſono ſoggetti i Foraſtieri; terminati i medemi, entri come Terriero compartecipando di tutti quei privilegi, prerogative, ed altri requiſiti, che godono li ſteſſi Terrieri, tanto di ſoſtenimento di cariche, come compartecipazion d' entrate, ed ogn' altra preminenza, come ſe foſſe effettivamente nato nel luogo, dov' aveſſe ſoggiornato per detti anni dieci. Commettendo delle preſenti, l' eſecuzione ov' occorreſſe.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 14. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secrt.

T A-

T A R I F F A

Da pagamenti ſpettanti per gl' Atti Civili alli Notari dell' Onorando Collegio

D I V I C E N Z A,

Ed a Cancellieri, e Nodari delle Podeſtarie, e Vicariati della ſua Giuriſdizione.

S T A B I L I T A

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

I N T E R R A F E R M A

LANNO MDCLXXVI.

AVendo fatta oſſervazione ſopra la Tariffa delle ſpeſe, che vengono pagate al preſente per gl' Atti Civili a' Nodari del Collegio di Vicenza ne' loro Offizj, abbiamo ſtimato proprio ridurle nella più intelligibil maniera, con l'aggionta di tutto ciò, che ci è parſo neceſſario per norma delle parti intereſſate; Ed eſſendo noſtra riſſoluta volontà, che ſia in ogni tempo pontualmente eſeguita, ed oſſervata, proibimo a ciaſcuno delli ſuddetti Nodari, il pretendere, o ricevere pagamento alcuno delle coſe in queſta non contenute, nè tampoco maggior mercede di quanto li viene convenientemente aſſegnato, col preteſto di coſe non dichiarate, o con qualſivoglia altro immaginabil modo, ſotto pena, oltre la reſtituzione di ciò ch'aveſſe indebitamente conſeguito de' Ducati cinquanta da eſſerli levati, ed applicati ad arbitrio della Giuſtizia; Dovendo eſſer ſtampata, pubblicata, tenuta affiſſa negl' Offizj del Palazzo della Ragione, e regiſtrata nelli Libri del Collegio.

Per regiſtro d'ogni ſemplice citazione, o notizia ſoldi due. L. :; 2
Eſſendo proliſſa ſi paghi in raggion di ſoldi quattro per faciata.

Per

Per ogni ſemplice contumacia, che non abbi forza di pronunzia ſoldi due. L. : 2

E facendo effetto di pronunzia ſoldi quattro. L. : 4

Per annotar cadaun depoſito per riſſoluzione della contumazia ſoldi uno. L. : 1

Per ogni proroga di Cauſa, o citazione di volontà delle parti ſoldi due. L. : 2

Ed eſſendo ordine del Giudice ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni ſemplice comparſa d'aſſunzion di giudizio, Atto d'appellazione, inſtanza, eſibizione, o prodotta di Scritture, Proceſſi, Capitoli, Poſizioni, Module di ſpeſe, ed altro ſoldi quattro. L. : 4

Per ogn' altra comparſa d'ellezione di Procurator, accettazion, o repudia d'eredità, pieggiarie, o altro atto, che ricerchi preſenza, o rogito di teſtimonj ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni intimazione, ammonizione, o proteſto ſoldi quattro. L. : 4

Per qualunque atto fatto dal Giudice di ſoſpenſione, annullazione, ſtridazione, nil tranſeat, remiſſione, o vivificazione di cauſa, o altri ſimili ſoldi quattro. L. : 4

Per regiſtro d'ogni ſequeſtto, e mandato ſoldi otto. L. : 8

Per regiſtro d'ogni relazion de' beni ſequeſtrati quando viene eſeguito il ſequeſtro appreſſo un ſolo ſequeſtratario, oltre l'importar della Copia, ſoldi quattro. L. : 4

Ed eſſendo fatto appreſſo più ſequeſtratarj ſoldi due per cadaun nome, oltre il primo. L. : 2

Per regiſtro d'ogni relazione di non trovarſi beni de' debitori, d'oſtenſione di Carta dotale, ſoſpenſione, o altro ſuffragio impeditivo dell'eſecuzione ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni relazione d'intimazione de' mandati, ſoldi due L. : 2

Per ogni relazione d'innobedienza ſopra mandati, ſpazzi, o lettere di Venezia, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni relazione di tradizione di poſſeſſo per eſecuzione de' mandati, Lettere, o altro, per cadauna volontaria relaſſazione fatto da debitori, Lire ſei, ſoldi quattro. L. 6: 4

Per ogni regiſtro di pieggiaria ſino a Ducati cinquanta ſoldi ſedeci. L. : 16

E da cinquanta in sù per qualunque ſumma Lira una. L. 1:

Per ogni giuramento ſemplice preſtato così ſopra ſpeſe taſſate, come altro, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni altro Giuramento, che ricerchi eſteſa ſoldi dodeci. L. : 12

Per

Per ogni Cedula tenutaria, ſoldi quattro. L. : 4

Per regiſtro del poſſeſſo dato in vigore di tali Cedule, compreſe le trè ſtride, Lire tre. L. 3:

Per annotare, e rillevare in pubblica forma ogni retenzione in pagamento de' beni intenutati per credito non eccedente la ſumma de' Ducati cinquanta, Lire tre, ſoldi due. L. 3: 2

Da Ducati cinquauta ſino a cento, Lire ſei, e ſoldi quattro. L. 6: 4

E da Ducati cento ſino a mille, Lire trè, e ſoldi due, oltre il primo pagamento per ogni centenaro. L. 3: 2

E da mille in sù, ſia di qualunque ſumma, niente altro.

Per regiſtro d'ogni Incanto de' beni ſtabili appreſi in Tenuta d'ordine della Giuſtizia, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni deliberazione, e vendita di eſſi, quando ſono tolti in pagamento da' Creditori ſopra dette Tenute ſino a Ducati cinquanta, lire tre, ſoldi due. L. 3: 2

E da Ducati cinquanta in sù, come nelle relazioni in pagamento.

Per ogni ſalvo condotto, ſoldi dodeci. L. : 12

Per legalità fatta a qualunque ſottoſcrizione, o ſcrittura così pubblica, come privata, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni mandato, ſuffragio, o ordine Pretorio conceſſo a Donne a fine che non ſiano moleſtate ne' proprj beni per debiti de' Mariti, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni bolletta, ſive licenza d'eſtrazione di Biade fuori di Città, o condotta da un luogo all' altro ſino a ſtara trè, ſoldi ſei. L. : 6

E da ſtara trè in sù, per ogni ſtaro picoli due. L. : p. 2

Per ogni depoſito di denaro ſino a Ducati cento, lire una, ſoldi undeci. L. 1: 11

Da Ducati cento ſino a Ducati mille, mezzo ducato. L. 3: 2

E da Ducati mille in sù, per qualunque ſumma, un ducato. L. 6: 4

Per ogni lievo del Depoſito, o Depoſitario ſive cancellazione de' medemi; ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni pegnora volontaria, ſoldi due. L. : 2

Per regiſtro di cadauna accuſa ſopra le medeme, ſoldi trè. L. : 3

Per regiſtro di pegnora per forza, ſoldi quattro. L. : 4

Per regiſtro, e produzione di ſtime, giuramento de' Periti, Arbitri, o Confidenti eletti così dalla Giuſtizia, come dalle parti, Lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per regiſtro di qualunque Decreto di Tutela, Curaria, At-

toria

toria alle Liti, abilitazione, emancipazione, pronunzia di Teſtamento, o punto di quello, atto a Legge di qual ſi ſia materia, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Per regiſtro di qualunque Decreto interpoſto ſopra Teſtamenti ſecreti al tempo della pubblicazione una lira, e ſoldi ſedeci L. 1: 16

Per ogni Mandato conceſſo a Degani per condotta de beni ſequeſtrati, ed a Comuni di convocar le loro Convicinie Lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni informazione orectenus data da alcun teſtimonio ſopra ſentenze, o ſcritture ſemplici ſumariamente, e ridotta in ſcrittura, oltre il ſalario del Giudice, ſoldi ſei L. : 6

Per ogni Teſtimonio eſaminato ſopra Capitoli con Interrogatorj, oltre il ſalario del Giudice, ſino al numero delli dieci ſoldi dodeci. L. : 12

E da dieci in sù, ſoldi otto per cadaun altro, L. : 8

Per Regiſtro delle depoſizioni fatte da' Teſtimonj ſopra gl' Interrogatori della parte per ogni facciata d'eſſi Interrogatorj, e depoſizioni, ſoldi quattro. L. : 4

Per eſami de'Teſtimonj aſſunti con lettere dimiſſoriali con gl' Interrogatorj, o ſenza, l'iſteſſo come ſopra.

Per il Viaggio in Citta, e Borghi, lire una, e ſoldi undeci. L. 1: 11

Nel Territorio, oltre il nolo de'Cavalli, e ſpeſe di vitto ſino a dieci miglia, mezzo ducato al giorno. L. 3: 2

E da dieci miglia in sù al giorno, lire quattro. L. 4:

Per regiſtro d'ogni riſpoſta fatta d'alcuno ſopra poſizioni per giuramento, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni Copia di conſegna, o partita fatta in Camera de' pegni, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni viſione di loco contenzioſo, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Ed occorendo farſi deſcrizioni per il regiſtro ſoldi quattro per facciata, oltre il detto ſalario, e quello del viaggio. L. : 4

Per legitimazione di cadaun diſegno, un ducato. L. 6: 4

Per ogni Privilegio ſcritto in carta pecora, oltre il bollo, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per caduna Lettera d' augumento di Giuriſdizione a Vicarj nel Territorio, oltre il bollo, mezzo ducato. L. 3: 2

Per ogni laudo, conceſſione, o confirmazione di matricole delle Arti, ſtatuti, e regole delli Comuni, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per

Per ogni mandato, e lettera patenre oltre il libello, lire una, ſoldi qnattro. L. 1: 4

Per ſcrivere, e far Inventarii così di ſcritture come de'beni mobili, ed altro, per facciata, ſoldi quattro. L. : 4

Per copia così di detti Inventarj, come di cadaun' altra ſorte di ſcrittura per ogni facciata ſoldi quattro. L. : 4

Che doverà eſſer ſcritta in carta grande di righe vinti per facciata almeno, e parole cinque per righe, non compreſe le monoſillabe; e con obbligazione a cadaun Nodaro d'annotar nella copia la mercede, che riceve, e così in ogni lettera, ſentenza, o altra ſcrittura di qualſivoglia ſorte, che daſſe fuori.

Per ogni recetta di lettere così de' Magiſtrati di Venezia, come de' Reggimenti, ſoldi due. L. : 2

E venendo regiſtrate, ſoldi ſei. L. : 6

Per regiſtro di cadauna lettera dimiſſoriale, o reſponſiva oltre il bollo, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni recetta di lettere Ducali, che non ricerchino regiſtro, ſoldi quattro. L. : 4

E andando regiſtrate, ſoldi dodeci. L. : 12

Per riſpoſta alle medeme, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Non dovendoſi rilaſciar riſpoſta di qualſivoglia lettera, ſe non giorni due dopo la notizia, ed intimazione della medema alla parte intereſſata, per i ricorſi competenti, in quanto dir voglia delle ſue ragioni ſopra l'eſecuzione della ſteſſa.

Per ogni relazione di citazione in eſecuzione di lettere Ducali per cadaun nome, ſoldi quattro. L. : 4

Per relazione di citazione ſopra altre lettere per nome ſoldi due. L. : 2

Eſſendo lettere d'intimazione, o ſequeſtro, ſoldi quattro per cadaun ſequeſtratario, o intimato. L. : 4

Per ogni ſentenza, o atto del Giudice udite le parti, diffinitiva, Interlocutoria, o di termine ſenza viſion di ſcritture, ſoldi otto. L. : 8

Con dichiarazione, che per le ſentenze, dell' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, che non ſaranno eſpedite in una giornata, non più, ſebbene l'Udienze foſſero di più Seſſioni.

Per cadauna pubblicazione, ed Eſteſa di ſentenza fatta vedute le ſcritture dal Giucice la metà di quello deve avere il medemo d' ambi le parti. Se il

Se il regiſtro de' mandati, ſequeſtri, lettere, riſpoſte, dimande, intimazioni, proteſti, eſteſe de' Giuramenti, ſentenze, ed altri atti eccedeſſe una facciata, ſi conſeguiſca, oltre la mercede ſtabilita, ſoldi quattro per facciata, detratta la prima.

Parimenti ſe il regiſtro delli teſtimonj detratti gl' Interrogatorj foſſe proliſſo, s'abbi la mercede in raggione de' ſoldi quattro per facciata.

Per ogni citazione, notizia, intimazione, proteſto, regiſtro di cadauna eſecuzione, relazione, ed altro atto contro più perſone inſolidate, s'abbi per cadaun nome, oltre il primo, la metà della mercede ordinaria.

Per cadauna eſcuſa fatta da perſona accuſata all'Offizio delli Cavallieri de Comun, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni accuſa, o manifeſto all' Offizio delle Mariganze contro perſona, che daneggia, sì in beni per ſe ſteſſi, com' animali, o altro per cadaun giorno, e per ogni volta, ſoldi quattro. L. : 4

Per annotar le diſcuſse in caſi ſuddetti, ſoldi quattro. L. : 4

Per la condanna di cadaun accuſato, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni teſtimonio eſaminato per comprobazione dell'accuſe negate dalli accuſati, oltre il ſalario del Giucice, ſoldi ſei. L. : 6

Ed il medemo ſi oſſervi per l' Inſtituzione dell' accuſe deturbata poſſeſſione, & de damnis occulte datis all' Offizio della Ragione.

Dovendo in propoſito de' danni dati eſſer pontualmente eſeguita la parte dell' Eccellentiſſimo Conſiglio di XL. al Criminale 26. Luglio 1673.

E dovendo procederſi criminalmente in ordine alla parte ſteſſa, così nell' Offizio della Ragione come in quello delle Mariganze, ſi debbano ricever li pagamenti giuſta la Tariffa Criminale.

Per nota di cadauna pieggiaria, che viene preſtata da' Conduttori de' beni della Città, uno per il primo cento della ſumma pieggiata, e mezzo per ogn' altro centenaro.

Per le ſicurtà de' dazj ſiano oſſervati i giudizj ſeguiti, e l'ordinario.

Per ogni translato nell' Offizio dell' Eſtimo di portar beni da una partita all'altra, compreſo il Decreto, regiſtro, cancellazione, e mandato, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Per

Per ogni fede fatta per lo ſteſſo, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4
Per regiſtro di cadauna comparſa fatta nell'Offizio dell' Ingroſſadori con Decreto, ſive laudo per acconcio d' alcuna ſtrada, ſoldi dodeci. L. : 12
Per ogni dèpoſito, o altro giro fatto nell' Offizio delle Camere pubbliche, picoli trè per lira. L. : p. 3
E nelle private per ogni lira di depoſito, picoli due. L. : p. 2
Per annotar le ſoſpenſioni, picoli trè per giorno tanto nell' uno, quanto nell'altro Offizio. L. : p. 3
Per cadanna pnbblicazione, ed eſteſa di ſentenza fatta dal Giudice ordinario, vedute le ſcritture ricevano la metà di quello riceverà, o averà ricevuto il Giudice dall'una, e l'altra parte, ed in tutto giuſto l'ordinario.
Per ogni autenticazione di proceſſo fatta alla parte per darlo al Giudice, ſoldi otto. L. : 8
Non potendo in cadaun proceſſo ſia di molte, o poche carte eſſer fatta, ne preteſa, che una ſola autenticazione.
Per ogni mandato di non moleſtetur che ſerva contro più creditori, ſoldi dodeci. L. : 12
Per ogni Taſſa di ſpeſe col regiſtro d'eſſer fatto dal Nodaro diſtintamente nel fine del proceſſo con ſua ſottoſcrizione, e giuramento, ſino a lire venticinque tanſate, un ſoldo per lira. L. : 1
E da lire venticinque in sù, piccoli ſei per lira, e non più ſotto qualunque preteſto. L. : p. 6

COmmettendo, che la preſente Tariffa debba ſervire, e pontualmente eſeguirſi ſotto le pene preacennate a traſgreſſori nelle Cancellarie delle Terre di Maroſtica, Lonigo, e Vicariati tutti di queſta Giuriſdizione nelle materie però, e per gl' atti a ciaſcuna d' eſſe aſpettanti. Dovendo nelle medeme eſſer traſmeſſa in ſtampa, pubblicata, e regiſtrata ne' pubblici Libri.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 18. Maggio 1676.
(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.
Vicenzo Negri Secretario.

Adi 21. Aprile 1676. Pubblicata in Vicenza per pubblico Trombetta, al luogo ſolito, in frequenza di popolo.

PAR-

PARTE PRESA
NELL'ECCELLENTISS. CONSIGLIO
DI XL. AL CRIMINAL,

Adi 29. Luglio 1673.

In Materia di Regolazione di Lettere penali.

E Coſtume inveterato del Conſiglio Noſtro di XL. al Criminal, per conſervar a'ſudditi le Poſſeſſioni, Caſe, ed averi di qualſiſia ſorte, illeſi dall' invaſione de cattivi, ed immuni dall'infeſtazioni d'uomini, ed animali, il conceder a loro lettere, con eſpreſſioni di pene, tanto afflittive, quanto pecuniarie, oltre il riſarcimento de'danni, contro i contrafattori; deſiderando ſempre di trattener tutti nella dovuta obbedienza, e riſpetto, e nelli proprj limiti, come è giuſto, e conveniente. Ma perchè l'eſecuzione delle dette pene, per il più ſogliono eſſer commeſſe alle facoltà delli Rappreſentanti di Terra Ferma, vien rappreſentato, che molti Miniſtri d' eſſi abuſando l'autorità, che tengono da queſto Conſiglio, con il riguardo del ſolo proprio provecchio, anco per danni di minimo valore, vanno formando rigoroſi Proceſſi Criminali, e con le ſpeſe, e pene d' eſſi, apportano alli trasgreſſori eccedenti caſtighi, e li fanno ſoccombere a punizioni, ed esborſi indebiti, ed incompetenti, contro l'intenzione del Conſiglio Eccellentiſſimo di XL. al Criminal, che comminando le pene, e laſciando in libertà li Giudici d'applicar alli Rei il meritato caſtigo, non preſumono ch'eſſi mai abbino ad eccedere li limiti del conveniente, e della Giuſtizia. Ed eſſendo raggionevole l'applicar opportuno rimedio a così riguardevole traſcorſo. Però

L'anderà Parte, che manda la Sereniſſima Signoria Preſidente a queſto Conſiglio, che ſalva, e riſervata l'autorità alli Avogadori Noſtri di Comun, de cætero per tutte le penali ſin'ora conceſſe, e che ſi concederanno, non poſſano li Rettori di Terra Ferma, o ſuoi Miniſtri proceder criminalmente contro gl' innobedienti, quando il danno da loro inferito in una, o due volte, ſecondo la ſtima de' periti da eſſer fatta avanti di cominciar il Proceſſo, non ecceda in tutto il valore di Lire cento; ma civilmente, e con le forme ſolite, e giuridi-

 che,

che, ſiano ſolamente aſtretti al dovuto riſarcimento: Ed eccedendo il danno alle ſuddette cento Lire, ſi proceda con le dovute forme criminali, così che i caſtighi non abbino mai ad ecceder la colpa, e la pena ſia corriſpondente al demerito. In queſta Parte non s'intendino però compreſi quelli, che una, o due volte civilmente obbligati per la parvità del danno al riſarcimento, ardiſcono ancora inferire altri pregiudizj, e danni, nè hanno ricevuta la meritata correzione dalle condanne civili, ma continuano dannificare con temeraria rilaſſatezza, intendendo il Conſiglio, che contro queſti ſi proceda criminalmente, come ſi deve fare contro temerarj, e diſobedienti. Nè meno reſtino illeſi dalli caſtighi criminali quelli, che per differenze private, per malevolenze, o per altre illegitime cauſe, maſſime di vendetta, e di odio, ardiſſero d'andar o di mandar a tagliar albori, o nelli broli, o nelle campagne a disfar viti, ad ammazzar animali, o ad inferir altre moleſtie nelle Caſe, così che il danno, benchè poco, foſſe dannevole per molto tempo, indecente, e contro la libertà, che tutti devono godere nelle Caſe proprie; eſſendo ferma intenzione di queſto Conſiglio, che tutti abbino ad eſercitar le ſue ragioni per la via ſola della Giuſtizia, e che le vendette, o moleſtie de fatto, e propria autorità fatte, e con forma maliziosa, reſtino ſempre vigoroſamente ripreſse dalla Pubblica autorità, e con le forme, che ſaranno dichiarite nelle penali per conſervar a' Sudditi il quieto, e pacifico poſſeſſo de' ſuoi averi, e per ſtabilire la tranquilità, e la concordia, tra di eſſi, come è di dovere, e di Giuſtizia.

E la preſente ſij Stampata, e mandata alli Rappreſentanti Noſtri per la ſua inviolabile eſecuzione, ſotto tutte quelle pene, che parerà al Conſiglio medeſimo.

TARIFFA

De' pagamenti ſpettanti all'Offizio del Maleſizio,

DI VICENZA,

STABILITA

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

AVendo fatta oſſervazione ſopra la Tariffa delle ſpeſe, che vengono pagate al preſente per gli atti, e proceſſi Criminali a' Nodari del Collegio di Vicenza, abbiamo ſtimato proprio ridurla nella più intelligibile maniera, con l' aggiunta di tutto ciò, che c' è parſo neceſſario per norma delle parti intereſſate. Ed eſſendo noſtra riſſoluta volontà, che ſia in ogni tempo puntualmente eſſeguita, ed oſſervata, proibimo a ciaſcuno de' ſuddetti Nodari il pretendere, o ricevere pagamento alcuno delle coſe in queſta non contenute, nè tampoco maggior mercede di quanto gli viene convenientemente aſſegnato, col preteſto di coſe non dichiarate, o con qualſivoglia altro immaginabile modo, ſotto pena, oltre la reſtituzione di ciò, ch' aveſſe indebitamente conſeguito, di Ducati cinquanta, da eſſergli levata, ed applicata ad arbitrio della Giuſtizia.

Dovendo eſſer ſtampata, pubblicata, tenuta affiſſa nel Maleſizio, nelle Cancellarie ed in qualunque altro luogo pubblico, e regiſtrata nei Libri del Collegio ſuddetto.

PEr ogni innobedienza, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni Teſtimonio ſopra quella eſaminato, con la porzione ſpettante al Giudice, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni produzione de' capitoli, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni querela, o denonzia de' Merighi, Cerugici, o altri così in voce, come in ſcritto, ſoldi quattro. L. : 4

Per il regiſtro delle ſteſſe giuſta li noſtri Ordini, ſoldi quattro per facciata, che debba eſſer di righe vinti, con parole cinque per riga. L. : 4

Per il decreto del accettazione della querela, e formazione del proceſſo, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni iſtanza, e comparſa, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni ordine, o mandato, così in voce, come in ſcritto per citazione de' teſtimonj, notizie, intimazioni, e ſimili, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni relazione di citazione, notizia, intimazione, o altro, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni lettera dimiſſoria, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni preſentazione di riſpoſte, ſoldi due. L. : 2

Per ogni preſentazione di diſegno, una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per la legitimazione di quello, oltre il ſalario delle giornanate, e mercede delle ſcritture un Ducato. L. 6: 4

Per ogni coſtituto di offeſo, una lira e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per la preſentazione di qualunque lettera così de' Magiſtrati di Venezia, come de' Regimenti di fuori, compreſo il regiſtro, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni riſpoſta alle ſteſſe, ſoldi dodeci. L. : 12

Per preſentazione, e regiſtro di qualſivoglia lettera Ducale una lira e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni riſpoſta alle medeme, altrettanto. L. 1: 4

Per ogni deſcrizione, e regiſtro di robbe rubbate, o levate alli rei preſentate in Offizio; ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni depoſizione giurata delle Oſtetrici ſopra la viſione di qualche giovane deflorata, una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per la viſione di luogo rotto, incendiato, o altro per ſtabilire il corpo del delitto nella Città, Borghi, e Colture una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Ed in qualunque altro luogo della giuriſdizione, oltre le ſpeſe della cavalcata, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per ogni cavalcata per il Territorio a formar proceſſo, a far diſeſe ad iſtanza delle parti, o altro, oltre l' eſame de' teſtimonj, ſpeſe, e noli de' cavalli, ſin a miglia dieci, mezzo Ducato al giorno. L. 3: 2

Per

E da dieci miglia in là lire quattro. L. 4:
Per la Città, Borghi, e Colture, una lira, e soldi undeci. L. 1: 11
E lo stesso quando il Notaro va a ricever costituti per il Viaggio per ogni volta. L. 1: 11

Per le Cavalcate poi con li Consoli per la visione de' cadaveri, e formazione de' processi per ritrovar i rei, s'abbia quello, che per il passato s'è continuamente osservato.

Ma per la Città, e Colture siano in qualunque distanza per le operazioni suddette, non si pretenda, nè conseguisca alcuna ricognizione.

Per le Cavalcate per casi accidentali s'osservi l'ordinario.

Per ogni presentazione di scrittura, o istromento, che facci effetto di prova così ad offesa, come a difesa in qualunque caso, una lira, e soldi quattro. L. 1: 4
Per ogni presentazione di fede, battesimo, o altra simil carta, soldi quattro. L. : 4
Per ogni testimonio, o conteste esaminato ad offesa oltre la porzione del Giudice sin al numero di dieci, soldi dodeci per ciascuno. L. : 12
E da dieci in sù, soldi otto per ciascuno. L. : 8
Per ogni testimonio esaminato a difesa così sopra capitoli, come senza, quando li rei son citati a legitimamente difendersi, oltre la porzione del Giudice, soldi dodeci per ciascuno. L. : 12
Quando il reo è citato alle prigioni per ferite, per loro porzione, soldi sedeci per ciascuno. L. : 16
In caso di morte per loro porzione, una lira, e soldi undeci. L. 1: 11
E lo stesso per ciascuno in caso di stupro con violenza, rapti, incendj, sbari d'archibugi, svaleggi, sacrilegj, ed altri delitti atroci. L. 1: 11
Per ogni confronto così de' testimonj, come de' rei, abbenchè più volte replicato, una lira, e soldi undeci. L. 1: 11
Per ogni esposizione di retenzione, e consegna in prigione d'alcun reo, fatta da' Ministri, Comuni, o altri, soldi dodeci. L. : 12
Per ogni primo costituto di retento, mezzo ducato. L. 3: 2
E per gli altri, che occorressero una lira, e soldi quattro per ciascuno. L. 1: 4
Per ogni costituto alla tortura, lire una, e quattro. L. 1: 4
Per ogni Decreto di retenzione, tortura, proclama, man-

dato ad informar la giuſtizia, coſtituto, e legitima difeſa, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni pubblicazione di proclama alle prigioni, una lira, e ſoldi quattro per inquiſito, purchè non ſi proceda contro più perſone d'una iſteſſa famiglia, e caſa o contro un Comune, che in tal caſo doverà riceverſi il pagamento per un ſolo nome. L. 1: 4

Per la copia di detto proclama, lo ſteſſo. L. 1: 4

Per ogni mandato ad informar la Giuſtizia con l'eſpreſſione delle colpe, o a legitima difeſa per cadaun nome, purchè non ſi proceda contro un Comune, o più perſone d'una iſteſſa famiglia e caſa, come ſopra, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni ſalvo condotto, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni ſua proroga, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni termine a preſentarſi, o difenderſi, ſoldi quattro per nome. L. : 4

Per ogni preſentazione di ſuffragio, e lettera di termine dell' Eccellentiſſimo Sig. Avogador, o di ſoſpenſione de' Conſigli quando il proclama ſia intromeſſo, o d'altro, una lira, e ſoldi quattro, compreſa la preſentazione, regiſtro, ed ogn'altro atto. L. 1: 4

Ed eſſendo per più rei, ſoldi quattro per nome, oltre il primo pagamento. L. : 4

Per ogni primo coſtituto di reo citato ad informar la Giuſtizia, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per la preſentazione d'alcun reo attualmente fatta, compreſo il primo coſtituto, dicharazione, ſicurtà, e mandato di rilaſſazione, lire otto, e ſoldi quattro. L. 8: 4

Per ogni altro coſtituto, che occorreſſe, una lira, e ſol. quattro. L. 1: 4

Per ogni coſtituto di reo citato alle prigioni, e poi abilitato a difenderſi extra carceres, un Ducato. L. 6: 4

Per la dichiarazione, e ſicurtà, una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni riſpoſta a lettere dell' Eccellentiſſimo Signor Avogador, quando vengono addimandate le difeſe per Procurator, o in caſo d'appellazione de' Proclami, una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per le difeſe conceſſe per Patrem, o per Procuratorem, compreſa la dichiarazione, o ſicurtà; lire ſette, e ſoldi otto. L. 7: 8

Per ogni diſcuſſa di reo citato a difenderſi legitimamente con la ſicurtà, lire trè. L. 3:

Per

Per ogni discussa di reo abilitato, non ostante la citazione alle carceri, a difendersi legitimamente, un Ducato. L. 6: 4

Per la pubblicazione della dichiarazione, soldi quattro. L. : 4

Per ogni rinovazione della sicurtà con la dichiarazione, una lira, e soldi quattro. L. 1: 4

Per ogni produzione di scritture etiam retrohabendi per valersene solamente in allegazione, siano quante si vogliano, lire due. L. 2:

Per ogni nominazione di Procuratore con presenza de' testimonj, o in scrittura, soldi otto. L. : 8

Per ogni renunzia dell'Attore, o reo a prove, offese, ovvero difese, soldi quattro. L. : 4

Per ogni renunzia personale del reo in Offizio con istanza per l'espedizione, soldi otto. L. : 8

Ed andandosi a riceverla nelle prigioni, una lira, e soldi quattro in tutto. L. 1: 4

Per ogni remozione fatta dagli offesi, o altri interessati a querele in casi di ferite, soldi dodeci per nome. L. : 12

Ed in casi d'omicidj, stupri, rapti, incendj, sbari di archibugi, ed altri atroci delitti, mezzo Ducato per nome. L. 3: 2

Con dichiarazione espressa, che procedendosi contro più persone d'una istessa casa, e famiglia, o contro un Comune, sempre si debba ricevere il pagamento per un solo nome, come s'è detto di sopra, &c.

Per ogni presentazione di scrittura d'allegazione una lira, e soldi quattro. L. 1: 4

Per ogni relaxetur, soldi sedeci. L. : 16

Per poner un processo sotto bollo in caso capitale, abbenchè sia contro più rei, un Ducato in tutto. L. 6: 4

Ed in caso non capitale, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per copia di processo, o altra scrittura, soldi quattro per facciata, che doverà esser scritta in carta grande con righe vinti per facciata almeno, e parole cinque per righa, non comprese le monosillabe. L. : 4

Per ogni sessione, e lettura di processo nel Consolato, soldi due per carta sin a carte cinquanta. L. : 2

E da cinquanta in sù, un soldo per carta. L. : 1

Per ogni lettura in occasione de' placiti, ed allegazioni in voce d'Avvocati, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per ogni presentazione di sentenza banditoria in perpetuo,

inſieme col reo, compreſo il coſtituto dello ſteſſo, un Ducato. L. 6: 4

E di ſentenza banditoria a tempo col reo, e coſtituto come ſopra, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per ogni preſentazione di teſta di bandito inſieme col ſuo bando, etiam dell'Eccelſo Conſiglio di Dieci, un Ducato. L. 6: 4

Per ogni teſtimonio eſaminato ſopra la ſua ricognizione per porzione del Notaro ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni mandato di liberazione d'alcun bandito, un Ducato. L. 6: 4

Per ogni decreto di remiſſione al Foro Civile, una lira, e ſoldi undeci. L. 1: 11

Per cadaun rilaſciato pro nunc, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per ogni ſegnatura, e ſentenza di condanna pecuniaria ſino a lire cinquanta, una lira per condannato. L. 1:

E di lire 50. in sù, uua lira, e ſoldi undeci per nome. L. 1: 11

Per depennar di raſpa ogni condannato in dinari, una lira, e ſoldi undeci. L. 1: 11

Per copia di ſentenza pecuniaria, una lira, e ſoldi quattro, per nome. L. 1: 4

Per ogni ſegnatura, o ſentenza nelli caſi capitali, un Ducato. L. 6: 4

E nelli caſi men gravi, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per copia di nome denunziato dal Conſole in caſo di morte, ſoldi dodeci. L. : 12

Per copia di ſentenza banditoria di Vicenza, e diſtretto, e da tutte l'altre Terre, e luoghi del Sereniſſimo Dominio Terreſtri, e Marittimi diffinitivamente, ed in perpetuo, un Ducato per cadaun bandito. L. 6: 4

Ed a tempo, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per depennar di raſpa alcun bandito agiutato per grazia del Sereniſſimo Principe, un Ducato. L. 6: 4

Ed alcun bandito a tempo, mezzo Ducato. L. 3: 2

Per depenar di raſpa alcun bandito ch' abbi finito il tempo del ſuo bando; una lira, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni nota ſive eſteſa di ſentenza nelli libri delle raſpe, poner in alfabetto, e dar le copie all' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà nel partir della carica, ſoldi dodeci, dovendo eſſer eſatti con le ſpeſe del proceſſo, giuſta i noſtri Ordini. L. : 12

Siano tenuti li Nodari eſaminare tutti li teſtimonj a difeſa di reo miſerabile, dovendo traſmetter li proceſſi in mano dell' Av-

Avvocato de' Poveri per l'amor di Dio, essendo così provisto per forma delli Statuti di questa Città.

Per informazioni agli Eccellentiss. Signori Avogadori, e Contraditori sopra lettere d'intromissioni, appellazioni, e simili, trattenendosi di particolar interesse della Giustizia per sostentar, e difender le sue deliberazioni non si debba aver cosa alcuna, &c.

Come anco in qualsivoglia processo non possino esser tansati, nè pagati altri Decreti, che li seguenti, cioè.

Decreto dell'ammissione delle querele, denunzie, &c. per la formazione del processo.

Decreto di retenzione, tortura, proclama, mandato ad informar la Giustizia, costituto, e legitima difesa.

Decreto dell'ammissione delle difese, e

Decreto di rilasciar alcun reo con pieggiaria de redeundo, de judicio sisti, e di far le difese per procuratorem, e non altri.

Per ogni tassa di spese di processo col registro da esser fatto nel fine del medemo del tansator con sua sottoscrizione, e giuramento fino a lire vinticinque tassate, un soldo per lira. L. : 1

E da lire vinticinque in sù, piccoli sei per lira, e non più, sotto qual si sia pretesto. L. : p. 6

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 1. Aprile 1676.

MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

Adi Marti 21. Aprile 1676. Pubblicata la presente in Vicenza per pubblico Trombetta, al luogo solito, in frequenza di Popolo, e ciò di commando degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici ed Inquisitori in T. F.

PAR-

PARTE PRESA
NELL'ECCELSO CONSIGLIO DI X.

16. Maggio 1670.

In Materia di Sentenza, ed altri Atti ne' Reggimenti, e de' pagamenti di spese a Curiali, e Ministri.

Uanto più con occhio sempre provido, e vigilante a avuto mira il Principe di stabilire con delliberazioni prudenti, ed aggiustate in ogni genere il suo servizio, ed in esso il sollievo, e la consolazione de' Sudditi col divertimento dei disordini; tanto maggiormente dalla sagacità d'alcuni poco inclinati, a caminar per il sentiere della rettitudine si sono andati investigando, ed inventando modi per deludere le ottime pubbliche intenzioni massime nell'amministrazione della Giustizia ne' Reggimenti, col servirsi di varie, e diverse espressioni nelle espedizioni de' casi, ad oggetto de indebiti dannati provecchi; con pregiudizio notabile della medesima, con defraudo delle rendite della Signoria Nostra, e dei soccorsi a luoghi Pij dalla pubblica Carità destinati, e con aggravio ben grande de' poveri oppressi, che devono sopra tutti esser protetti, ed assistiti dal Principe, e da chi lo rappresenta. Gli inconvenienti gravissimi caduti sotto i riflessi persuadono la maturità di questo Consiglio a poner la falce alla radice de' mali, a fine di svellerli, e totalmente estirparli, a vantaggio del pubblico interesse, ed a contento de' Popoli soggetti; Però

L'anderà Parte, che salve, e riservate tutte le deliberazioni in questa materia disponenti, ed alla presente non repugnanti sia nell' avvenire espressamente proibito a qual si sia pubblico Rappresentante Nostro tanto da Terra, quanto da Mar, e Giusdicenti, nessuno eccettuato, nelle Sentenze, che farà, quando venirà all' espedizione de' casi Criminali, e che doveranno esser tutte indifferentemente registrate nelle Raspe, lo spendere altra qual si sia parola, che di condanna, o di assoluzione; così, che se i sottoposti alla Giustizia saranno conosciuti innocenti, debbano come conviene, esser assolti, e liberamente rilasciati senza pagamento di spesa immaginabile; e se rei, abbino da esser condannati, come parerà alla conscienza del Giudice; e se la condanna sarà afflittiva, sia mandata subito ad esecuzione, e se pe-

ſe pecuniaria abbia ad eſſer contata dove s'aſpetta con li aggionti intieramente, e ſenza veruna diminuzione, da eſſer diſtribuiti, come preſcrivono tante Leggi in queſto propoſito. Non potendoſi mai capitar a lievi di pena ſe non per violazione de' ſequeſtri, o per innobedienze. Reſtando in conformità delle Leggi aſſolutamente proibito l' applicar alcuna condanna a particolari perſone, e ad ogni Cancelliere, o qualſiſia altro Curiale, o Miniſtro il prender da rei di qualunque ſorte alcun denaro per pagamento di ſpeſe di Proceſſi, o d'altro, nè ſotto preteſto di Depoſito o d'altro, ſe i rei non ſaranno effettivamente ſpediti, e condannati. E perchè ſuccede ben ſpeſſo, che la Giuſtizia non avendo lumi, e prove baſtanti per venir a condanna, eſpediſce alcuno Pro nunc, debbano quelli, che ſaranno in tal forma ſpediti, eſſer liberamente dalle carceri rilaſciati pur ſenza pagamento di ſpeſe di proceſſo, o altra immaginabile: a che non ſiano in modo alcuno tenuti ſe non in caſo, che la medeſima Giuſtizia in altro tempo veniſſe in chiaro della loro reità, e li condannaſſe. Se ſarà in alcun tempo mai contravenuto in alcuna benchè minima parte alle preſenti riſſolute ornazioni, tutti gli atti, e ſentenze, che diverſamente ſeguiſſero, s'intendano nulle, e di niun valore, e li Rettori, ed altri Giuſdicenti traſgreſſori, convinti che ſiano, incorrino nelle pene ſtatuite contro intaccatori di Caſſa, e li Curiali, o altri Miniſtri ſiano ſottopoſti alla pena d'immediata privazion della Carica, e non poterne eſſercitar più alcuna in vita loro, ed a quell' altre pene più ſevere, ed eſemplari, che pareranno a queſto Conſiglio, il quale doverà procedere contro i delinquenti ſubito, che capiterà alcuna notizia, o venirà in cognizione di qual ſi ſia contravenzione. Tutti i Rettori da Terra, e da Mar ſopraddetti ſiano tenuti al loro ritorno da Reggimenti portar copia autentica delle Raſpe al Tribunal de'Capi, affinchè poſſa eſſer fatta diligente oſſervazione ſe ſarà ſtata eſeguita pontualmente la pubblica volontà; non potendo il Secretario alle voci, ſotto pena di Ducati cento correnti, da eſſerli tolta da ogn'uno de' Capi, ed Avogadori de Comun ſenz'altro Conſiglio, laſciarne andar a Capello alcuno, ſe non gli porterà fede giurata dal Secretario di meſe d'aver preſentata la Raſpa ſuddetta.

Sia la preſente ſtampata, e mandata a tutti li Rettori da Terra, e da Mar, e Giuſdicenti, perchè la facino affiger, e regiſtrar nelle loro Cancellarie; Sia regiſtrata nel Statuto Veneto, e nelle Commiſſioni, e conſegnata a tutti li Rappreſentanti, e Miniſtri quando preſtano il giuramento per l' oſſervanza delle Leggi; i quali ſopra libro a ciò deputato debbano farne ricevuta di proprio pugno; affinchè non poſſano in qual ſi ſia tempo pretender ignoranza.

TARIFFE

De pagamenti ſpettanti alla Cancellaria Pretoria, e Prefettizia

DI VICENZA,

STABILITE

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

AVendo fatta oſſervazione ſopra la Tariffa della Cancellaria Pretoria di queſta Città per le Speſe, che occorrono pagarſi così per gli Atti Civili, come Criminali, abbiamo ſtimato proprio ridur la medeſima nella preſente moderata limitazione, con l'aggiunta di tutto ciò, che ci ha parſo mancarvi per norma più intelligibile d'ogni intereſſato; ed eſſendo noſtra riſoluta volontà, che ſia in ogni tempo pontualmente oſſervata, Proibimo al Cancelliere, Coadjutor Ordinario, e ad altri Miniſtri il prender, o ricever pagamento alcuno delle coſe in queſta non contenute, nè tampoco maggior mercede di quanto le viene convenientemente aſſignato col preteſto di coſe non dichiarate, nè con qual ſi ſia altro immaginabil modo, ſotto pena oltre la reſtituzione di ciò ch'aveſſe cadaun de' ſuddetti indebitamente conſeguito, de' Ducati cinquanta da eſſergli levata, ed applicata ad arbitrio della Giuſtizia.

Dovendo eſſer ſtampata, pubblicata, tenuta affiſſa nella Cancellaria, ed in ogni altro pubblico luogo a viſta d'ogn'uno, e conſegnata a Cancellieri Succeſſori.

IN CIVILE.

PEr cadaun Bollo, o Sigillo di S.Marco a lettere, mandati, ſequeſtri, ed altro, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni Sigillo grande di San Marco a Privileggi, Patenti, o altra Scrittura, ſoldi dodeci. L. : 12

Per

Per ogni presentazion di lettere così Ducali, come di altri Magistrati, e Reggimenti per far cancellar il Bando d'alcun Bandito, lire sei soldi quattro. L. 6: 4
E all'Ordinario per il registro, e mandato altrettanto. L. 6: 4
Per presentazion d'alcuna lettera, che commetta, che sia stridata la liberazione d'alcun Bandito, o Relegato, lire tre soldi due. L. 3: 2
Per la relazione di detta pubblicazione, soldi dodeci. L. : 12
All' Ordinario per il registro, soldi otto per carta di righe vinti per facciata, e parole cinque per riga. L. : 8
Ed essendo lettere Ducali, lire sei soldi quattro. L. 6: 4
Per ogni presentazion di lettere Ducali di qualunque sorte, etiam con suppliche, eccettuate quelle di citazion, o intimazione, lire sei soldi quattro. L. 6: 4
E all'Ordinario, lire una soldi quattro. L. 1: 4
E quelle di citazione, o intimazione, soldi otto. L. : 8
Per il registro d'ogni supplica all'Ordinario, soldi otto per carta a ragion come sopra. L. : 8
Per ogni testimonio sopra informazione di supplica, soldi vintiquattro. L. 1: 4
Per ogni risposta d' informazione di suppliche compreso il bollo, lire sette. L. 7:
Ed altrettanto al Cancelliere Prefettizio. L. 7:
Per lettura de' processi formati sopra tali informazioni di suppliche, soldi due per carta. L. : 2
Per ogni relazion di citazione, o intimazione così di lettere Ducali, come d'ogni altra sorte, soldi quattro. L. : 4
Per ogni risposta di lettere Ducali di simili citazioni, o intimazioni compreso il bollo come sopra, lire una soldi quattro. L. 1: 4
Per ogni risposta di cadaun altra lettera compreso il bollo, soldi dodeci. L. : 12
Per qualsivoglia lettera, che si scriva a qualunque Offizio, Magistrato, o Vicariato, compreso il bollo, soldi dodeci. L. : 12
E per il registro, soldi otto per carta come sopra. L. : 8
Per presentazion di lettere di stridore, o d' altro, soldi quattro. L. : 4
Per il registro all' Ordinario, soldi otto per carta come sopra. L. : 8
Per ogni relazion di strida; soldi dodeci per cadauna. L. : 12
Per ogni mandato di qualsivoglia materia compreso il bollo, soldi dodeci. L. : 12

Ed

Ed all'Ordinario, ſoldi quattro come ſopra. L. : 4

Per ogni bolletta, o quadro de Vin per Venezia, ſoldi quattro. L. : 4

All'Ordinario altrettanto. L. : 4

Per ogni bolletta, o quadro de'Panni, o altra mercanzia per Venezia, ſoldi quattro. L. : 4

All' Ordinario, altrettanto. L. : 4

Per ogni citazione in cauſa Civile, ſoldi due. L. : 2

Per ogni intimazione in dette cauſe, ſoldi quattro. L. : 4

E nelle cauſe compromiſſorie, ſoldi due. L. : 2

Per ogni proroga in dette cauſe, ſoldi due. L. : 2

Per ogni ſentenza Civile di qualunque ſorte, eccettuate quelle, che ſi devono aver in conſiderazione per la qualità della cauſa, o del valſente di quel che ſi tratta, circa le quali debba regolarſi coll' oſſervanza de' pagamenti dell' Offizio del Sigillo, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni copia di lettere Ducali, e di ſuppliche, ſoldi otto per facciata. L. : 8

Per copia di cadaun proceſſo, o di qualunque ſorte di ſcritture così Civili, come Criminali, ſoldi quattro per facciata. L. : 4

Dovendo cadauna copia eſſer ſcritta in carta grande con righe vinti per facciata almeno, e parole cinque per riga, non compreſe le monoſillabe.

Per ogni preſentazione di cartoline con lettere, lire tre ſoldi due. L. 3: 2

Ed all'Ordinario per il regiſtro, e mandato, lire una, e ſoldi quattro. L. 1: 4

Eſſendo con lettere in carta bombacina, ſoldi quattordeci. L. : 14

All'Ordinario per il regiſtro, ſoldi dieci. L. : 10

Per ogni relazion d'eſecuzione di dette ſentenze, Cartoline, o bollette fallite, ſoldi due per Ducato, ſia di qual ſumma ſi voglia. L. : 2

Per qualunque depoſito di denaro ſino alla ſumma de'Ducati cento, lire una ſoldi undeci. L. 1: 11

Da Ducati cento ſino a mille, mezzo ducato. L. 3: 2

E da Ducati mille in sù, per ogni maggior ſumma, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per ogni intromiſſion, o tenuta eſeguita per cadaun Comandadore dell' Offizio del Sopragaſtaldo in virtù di lettere Ducali, patenti, e ſentenza di Venezia compreſe le riſpoſte, ed ogni altro atto, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per

Per la copia di tali intromissioni, o tenute, soldi quattro
per facciata in raggion come sopra. L. : 4

Per il registro di detta Ducale all'Ordinario, lire una soldi
quattro. L. 1: 4

Per ogni possesso così Ecclesiastico, come secolare, lire sei
soldi quattro. L. 6. 4

E se sarà dato in virtù di lettere Ducali, per la presentazione, lire sei soldi quattro. L. 6: 4

All'Ordinario per il registro, lire una, e soldi quattro. L. 1 : 4

Con lettere Ducali in forma patente col mandato, lire trè
soldi due. L. 3: 2

All'Ordinario, soldi dodeci. L. : 12

Ed essendo con lettere in bombacina per presentazion, soldi
quattro. L. : 4

Per il registro di quelle, e della polizza d'incanto, sentenza, o altra scrittura, all'Ordinario, soldi otto per carta a ragion come sopra. L. : 8

Per ogni terminazion Pretoria, che sia dato il possesso temporale di alcun benefizio, Clericato, Capellania, o altra materia Ecclesiastica non eccedente Ducati vinti d'entrata giusta la legge dell'Eccellentissimo Senato di 22. Genaro 1532. lire tre, e soldi due con la relazione. L. 3: 2

Ed all'Ordinario, soldi dodeci. L. : 12

Per ogni mandato, o licenza di poter esaminare nel Foro Ecclesiastico testimonj Secolari giusta le Ducali 1610. 21. Giugno, soldi dodeci col bollo. L. : 12

Ed essendo nominati più d'un testimonio, soldi quattro per nome oltre il primo. L. : 4

All'Ordinario per il registro, soldi quattro. L. : 4

Per ogni mandato di sequestro in occasione di rissa, soldi
dodeci. L. : 12

Per ogni licenza, o liberazion dallo stesso, soldi dodeci. L. : 12

IN CRIMINALE.

PEr ogni denonzia, o querela, soldi dodeci. L. : 12

Per l'ammissione, soldi quattro. L. : 4

Per ogni ordine, o mandato così in voce, come in scritto per intimazione, citazione, notizia, o simile soldi quattro. L. : 4

Per relazione d'ogni citazione, intimazione, notizia, o altro, soldi quattro. L. : 4

Per

Per ogni lettera ſcritta nell'Eccelſo Conſiglio di X. con l'informazione d'alcun caſo per la delegazione del medeſimo, lire ſette. L. 7:

All'Ordinario per la copia di detto memoriale, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per l'eſame d'ogni teſtimonio, e conteſte ſino al numero di dieci, lire una. L. 1:

E da dieci in sù, per cadauno di eſſi, ſoldi dodeci. L. : 12

Per conſtituto d'ogni offeſo, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Così per ogni altro conſtituto de' Parenti dell'offeſo, o morto, e d'altri intereſſati lire una ſoldi quattro, da eſſer diviſi col Giudice del Malefizio ne' caſi, ove interviene. L. 1: 4

Per ogni viſion di Cadavere, lire ſette. L. 7:

E altrettanto, al Giudice, mentre v'intervenga.

Per ogni cavalcata, al Giudice, Cancellier, e Fante per la formazione de' proceſſi delegati nella Giuriſdizione, Scudi cinque da lire ſette l'uno al giorno, e fuori della Giuriſdizione Scudi ſei, per ſpeſe de vitto, noli de Cavalli, ed ogni altra coſa, giuſta le Parti dell' Eccelſo Conſiglio di X. 1611. 27. Aprile, e dell' Eccellentiſſimo Senato 1626. 12. Decembre, e non più.

E venendo fatta la cavalcata dal ſolo Cancellier, o V. Cancellier nella Giuriſdizione, lire quattordeci al giorno, e fuori della Giuriſdizione, lire vinti per ſpeſe come ſopra, in conformità della Terminazione delli Eccellentiſſimi Signori Regolatori alla ſcrittura 1652. 10. Settembre.

Per ogni Decreto di retenzion, proclama, citazion ad informar la Giuſtizia, conſtituto, o legitima difeſa, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni conſtituto di reo retento in caſo capitale, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

E non capitale, lire trè ſoldi dieci. L. 3: 10

Al Giudice intervenendovi, altrettanto reſpettive.

Per ogni conſtituto alla tortura, lire due ſoldi otto. L. 2: 8

Ed altrettanto al Giudice, ſe v'interviene. L. 2: 8

Per ogni proclamato, o citato alle prigioni, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Ed altrettanto all'Ordinario per l'eſibizione della copia. L. 1: 4

Per ogni mandato ad informar la Giuſtizia, o a legitima difeſa per cadaun nome, ſoldi dodeci. L. : 12

Per

Per ogni termine a preſentarſi, o difenderſi ſoldi quattro per nome. L. : 4

Per ogni ſalvo condotto, ſoldi dodeci per nome. L. : 12

Per ogni coſtituto di reo preſentato, lire ſette. L. 7:

Ed altrettanto al Giudice intervenendovi. L. 7:

Per preſentazione di ſcritture, così ad offeſa, come a difeſa in comprobazione, abbenchè ſiano una, o più ſcritture, lire due. L. 2:

Per ogni teſtimonio eſaminato a difeſa nelli Caſi delegati, lire tre ſoldi due da eſſer diviſi col Giudice. L. 3: 2

Ed in altri caſi minori, diviſi come ſopra col Giudice intervenendovi, lire una ſoldi dodeci. L. 1: 12

Per ogni renonzia d'eſami ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni renonzia di querela ſoldi dodeci. L. : 12

Per il primo conſtituto di alcun reo a difeſa in caſo delegato dall'Eccelſo Conſiglio di Dieci col ſuo rito, lire tre ſoldi dieci. L. 3: 10

Ed altrettanto al Giudice di Malefizio. L. 3: 10

Per ogn'altro conſtituto a difeſa come ſopra, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

E lo ſteſſo al Giudice. L. 1. 4

Per preſentazione d'ogni ſcrittura d'allegazione per cadaun nome, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni Decreto, ch' alcun preſentato, o comparſo ad informar la Giuſtizia ſia rilaſciato con pieggiaria de redeundo, o de Judizio ſiſti, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per il conſtituto della pieggiaria, ſoldi dodeci. L. : 12

All'Ordinario, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni relazione della pubblicazion di tal rilaſſazione, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni ſentenza in caſo capitale, di bando difinitivo, o di relegazione, lire ſette. L. 7:

Per la copia, lire ſette. L. 7:

All'Ordinario, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per ogni ſentenza di bando a tempo, o de' condannati in prigione, galera, o altra pena afflittiva a tempo, ed in ogn'altro caſo minore, lire tre ſoldi dieci. L. 3: 10

Per la copia, lire tre e ſoldi dieci. L. 3: 10

E all'Ordinario, lire tre e ſoldi due. L. 3: 2

K Per

Per la renonzia perſonale di cadaun reo fatta in Offizio, ſoldi otto. L. : 8

Ed andando alle prigioni a riceverla, per il viaggio lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per lettura di cadaun proceſſo ſoldi due per carta ſino a carte cinquanta. L. : 2

E da carte cinquanta in sù, ſoldo uno per carta. L. : 1

Per regiſtro di cadauna ſentenza all'Ordinario, lire una ſoldi quattro. L. 1 : 4

Per ogni depennazion di Raſpa di bandito per aver finito il tempo, al Cancellier lire una ſoldi dieci. L. 1: 10

All'Ordinario, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per depennazion di bando difinitivo, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

All'Ordinario, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per poner un proceſſo ſotto bollo colla lettera, e ſigillo benchè ſian più rei, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per il relaxetur di cadaun reo, ſoldi dodeci. L. : 12

Per informazioni alli Eccellentiſſimi Signori Avogadori, e Contradittori ſopra lettere d' appellazioni, intromiſſioni, o ſimili, trattandoſi di particolar intereſſe della Giuſtizia per ſoſtener, e difender le ſue deliberazioni non ſi debba aver coſa alcuna.

Come anco in qual ſi voglia proceſſo non poſſano eſſer taſſati, nè pagati altri Decreti, che li ſeguenti.

Decreto di Retenzion, Proclama, Tortura, Mandato ad informar la Giuſtizia, Conſtituto, e Legitima difeſa.

Decreto dell'accettazion della querela per la formazione del proceſſo.

Decreto d'ammiſſione di difeſa, e

Decreto di rilaſciar alcun reo con pieggiaria *de redeundo, de Judicio Siſti*, e di far difeſe *per Procuratorem.*

Per tanſa di cadaun proceſſo, così Civile come Criminale All' Ordinario col regiſtro da eſſer fatto diſtintamente nel fine del proceſſo con ſua ſottoſcrizione, e giuramento, fino a lire vinticinque tanſate, un ſoldo per lira. L. : 1

Ed

E da lire vinticinque in sù, piccoli ſei per lira, e non più ſotto qualunque preteſto, L. : p. 6

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 1. Aprile 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

Martedì a' 21. Aprile 1676. In Vicenza

Fu pubblicata la predetta Tariffa al luogo ſolito per Prandina Pubblico Trombetta, premeſſo il ſuono delle Trombe con concorſo, &c.
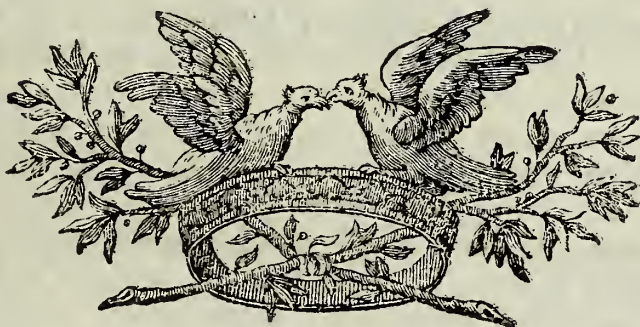
TARIFFA

Per la Cancellaria Prefettizia

DI VICENZA,

STABILITA

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

AVendo fatta osservazione sopra la Tariffa delle spese, che occorrono pagarsi per li atti così Civili come Criminali nella Cancellaria Prefettizia della Città di Vicenza; Abbiamo stimato proprio ridurla nella presente limitazione con l' aggiunta di tutto ciò ch' a parso mancarvi per norma più intelligibile d'ogni interessato. Ed essendo nostra risoluta volontà, che sia in ogni tempo pontualmente osservata, ed eseguita; Ordiniamo, che resti espressamente proibito al Cancellier, Ordinario, ed a qualunque altro Ministro della Cancellaria suddetta il pretender, o ricever pagamento alcuno delle cose in questa contenute, nè tampoco maggior mercede di quanto le vien convenientemente assegnato, col pretesto di cose non dichiarate, nè con qualsisia altro immaginabil modo; sotto pena oltre la restituzione di ciò c'avesse indebitamente conseguito de' Ducati 50. da esserli levata, ed applicata ad arbitrio della Giustizia. Dovendo esser stampata, pubblicata, tenuta affissa nella Cancellaria, ed in qualunque altro pubblico luogo a vista d'ogn' uno, e consignata da ogni Cancellier al suo successore.

IN CIVILE.

PEr ogni relazion di citazion in Civile, soldi due.	L.	:	2
Per ogni proroga della stessa soldi due.	L	:	2

Per

Per ogni contumacia a rifponder in ragion foldi due. L. : 2

Per ogni contumacia ad affignar termine, ovvero a pubblicar processo foldi quattro. L. : 4

Per ogni prononzia in contumacia foldi fei. L. : 6

Per ogni fentenza fumaria udite le parti foldi dodeci. L. : 12

E in caso si annotasse atto, oltre li detti soldi dodeci debba aver il Cancellier soldi otto per carta de righe vinti per facciata, e parole cinque per riga per notarla in libro, ed essendo sentenza d' importanza abbia giusto la limitazion dell' Offizio del Sigillo.

Per ogni pegnora volontaria per forza, e per refto foldi quattro. L. : 4

Per ogni devedazione di pegno foldi quattro. L. : 4

Per ogni relazion di non trovarfi beni foldi quattro. L. : 4

Per ogni mandato, o fequeftro in fcrittura foldi dodeci. L. : 12

All'Ordinario per il regiftro foldi quattro. L. : 4

Per ogni relazion di fequeftro, o mandato a bocca foldi quattro. L. : 4

Per ogni lettera dimifforiale comprefo il regiftro, o figillo foldi fedeci. L. : 16

Per ogni prefentazion di lettere di Venezia, o altrove foldi quattro. L. : 4

Per ogni relazion de citazion, o intimazion in virtù di quelle foldi quattro. L. : 4

Per ogni rifpofta delle fteffe foldi dodeci. L. : 12

Per ogni regiftro di Spazzi fenza oblazion all'Ordinario foldi quattro. L. : 4

E con l'oblazion foldi otto. L. : 8

Per copia di dette lettere all'Ordinario foldi otto. L. : 8

Per ogni prefentazion di lettere Ducali con la claufula *Has autem*, &c. nel fine, lire fei foldi quattro. L. 6: 4

All'Ordinario per il regiftro lire una foldi quattro. L. 1: 4

Per prefentazion d'ogni lettera Ducale con fupplica lire fei foldi quattro. L. 6: 4

All'Ordinario per il regiftro, lire una foldi quattro. L. 1: 4

Per ogni rifpofta di dette fuppliche lire fei foldi quattro. L. 6: 4

Per copia di dette lettere Ducali all' Ordinario per il primo foglio, lire una foldi quattro. L. 1: 4

E paffando un foglio, foldi otto per carta di più, oltre il primo con righe vinti per facciata, parole cinque per riga.

E per prefentzion d'altre lettere Ducali lire una foldi undeci.	L. 1:	11
Per ogni femplice fegurtà de judizio fifti foldi dodeci.	L. :	12
Per ogni depofito di denaro per qualunque caufa fin alla fumma de Ducati cento, lire una foldi undeci.	L. 1:	11
Da Ducati cento fin a mille lire trè foldi due.	L. 3:	2
Da Ducati mille in sù, per qualunque fumma, lire fei foldi quattro.	L. 6:	4
Per ogni legalità foldi dodeci.	L. :	12
Per ogni fida, foldi otto.	L. :	8
All'Ordinario per il regiftro foldi quattro.	L. :	4
Per ogni falvo condotto così civile come criminal foldi dodeci.	L. :	12
All'Ordinario per il regiftro, foldi quattro.	L. :	4
Per ogni prefentazion di fcritture foldi quattro.	L. :	4
Per regiftro di qual fi fia fcrittura ad inftanza della parte all'Ordinario foldi quattro per facciata.	L. :	4
Per ogni termine di prova foldi quattro.	L. :	4
Per ogni efame de teftimonj civile così con capitoli ed Interrogatorj, come fenza fin al numero de dieci foldi dodeci per ciafcuno.	L. :	12
Ed all'Ordinario facendo la fonzione d'interrogador foldi dodeci per cadauno.	L. :	12
Per copia d'ogni proceffo e fcrittura, così civile come criminale foldi quattro per faciata.	L. :	4
Che doverà effer fcritta in carta grande con righe 20. *per facciata almeno*, *e parole cinque per riga non comprefe le monofillabe*.		
Per ogni mandato di poffeffo con la relazion, lire fei foldi quattro.	L. 6:	4
Per ogni mandato di tenuta de'beni ftabili, foldi dodeci.	L. :	12
Per ogni ralazion di detto mandato, foldi dodeci.	L. :	12
Per ogni ftrida foldi dodeci.	L. :	12
Per relazione, o vendizione due per cento con la tenuta, incanti, intromiffion, e altro.		
Per copia di detta tenuta all'Ordinario, lire due foldi otto.	L. 2:	8
Per ogni regiftro de licenze de'Roveri, foldi otto.	L. :	8
Per ogni efecuzion in virtù di cartoline di Venezia, foldi quattro per Ducato.	L. :	4
Per lettura di proceffi così Civili come Criminali nell'efpedizione foldi due per carta fino a carte 50.	L. :	2
E da carte 50. in sù, un foldo per carta.	L. :	1

Per

Per ogni licenza d'Armi, ſoldi dodeci. L. : 12

All'Ordinario per il regiſtro, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni fede di Soldati di milizie nove al Cancellier, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni fida di dazj all'Ordinario, ſoldi dodeci. L. : 12

Pes ogni giuramento ſopra ſcritture preſentate per ordine della Giuſtizia in coſe Civili, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni decreto, ed interpoſizion d'autorità a Convicinie, e Sindicati de' Comuni, conti, e reviſioni, e ſimili, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Al Eccellentiſſimo Signor Capitanio, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni accuſa per cauſa di dazio, ſoldi dodeci. L. : 12

Per nota della citazion ad eſcuſarſi, ſoldi quattro. L. : 4

Per l'eſcuſa computati ſoldi otto al fantacino, lire una. L: 1:

Per la condanna ſoldi otto. L. : 8

Per rimeſſa, o cancellazion dell'accuſa, ſoldi quattro. L. : 4

IN CRIMINALE.

PEr ogni querela, o denonzia, ſoldi dodeci. L. : 12

Per l'atto dell'ammiſſion, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni produzion de' capitoli, o altra ſcrittura ad offeſa, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni mandato in ſcritto de non offendendo, o di ſtare in ſequeſtro in occaſion di riſſe, ſoldi dodeci. L. : 12

Per regiſtro all' Ordinario, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni ordine, o mandato così in voce come in ſcritto per intimazioni, citazioni, e ſimili, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni relazione di citazione, intimazione, notizie, ed altro, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni coſtituto d'offeſo, lire una, ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni viſion di cadaveri, lire ſette. L. 7:

Per ogni coſtituto di reo retento, lire tre, ſoldi dieci. L. 3: 10

*Per ogni cavalcata, al Giudice, Cancellier, e Fante per la formazion di proceſſo nella Giuriſdizione Scudi cinque da lire ſette l'uno, e fuori della Giuriſdizione Scudi ſei al giorno per ſpeſe de vitto, noli de Cavalli, ogni altra coſa, giuſta le Parti dell'*Eccelſo *Conſiglio di X.* 1611. 27. *Aprile, e dell'Eccellentiſs. Senato* 1626. 12. *Decembre, e non più.*

E venendo fatta la cavalcata dal ſolo Cancellier, o V. Can-

cellier nella Giuriſdizione, lire quattordeci al giorno, e fuori della Giuriſdizione, lire vinti per ſpeſe come ſopra, in conformità della Terminazione delli Eccellentiſſimi Signori Regolatori alla ſcrittura 1652. 10. *Settembre.*

Per cadaun teſtimonio eſaminato ad offeſa ſin al numero di dieci, ſoldi dodeci. L. : 12

E da dieci in sù, per ciaſchedun, ſoldi otto. L. : 8

Per ogni teſtimonio eſaminato a difeſa, ove s'ingeriſce pena di ſangue, lire una ſoldi undeci. L. 1: 11

E in caſo di morte, lire tre ſoldi due. L. 3: 2

E in caſi lievi, ed ordinarj, ſoldi ſedeci. L. : 16

Per ogni retenzion capitale col coſtituto, lire ſei, e quattro. L. 6: 4

E non capitale col coſtituto, lire tre, ſoldi due. L. 3: 2

Per ogni coſtituto ad torturam, lire una ſoldi undeci. L. 1: 11

Per ogni decreto di retenzion, tortura, proclama, mandato ad informar la Giuſtizia, coſtituto, e difeſe legitime, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni proclama, o citazion alle prigioni per ciaſcun reo, lire una ſoldi dieci. L. 1: 10

All'Ordinario per la copia per ogni proclamato, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni mandato ad informar la Giuſtizia con l'eſpreſſion delle colpe, coſtituto, o legitima difeſa per cadaun nome, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni termine a preſentarſi, o diffenderſi, ſoldi quattro. L. : 4

Per ogni preſentato col primo coſtituto, lire ſei ſoldi quattro. L. 6: 4

Per li altri coſtituti, lire una ſoldi dieci. L. 1: 10

Per preſentazion di ſcrittura così a offeſa come a diffeſa in comprobazion, abbenchè ſian una, o più ſcritture, lire due. L. 2:

Per ogni reſcritto a lettere ab extra fatto ad inſtanza della parte, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Et ex Offizio, niente.

Per ogni lettera d'informazion in pubblico in materia Criminale, lire ſette. L. 7:

Per ogni ſcrittura d'allegazion per cadaun reo, ſoldi dodeci. L. : 12

Per ogni decreto, che alcun reo coſtituto ſia rilaſciato con pieggiaria de redeundo, o de judizio ſiſti, lire una ſoldi quattro. L. 1: 4

Per ogni coſtituto de pieggiaria con l'approvazione, ſoldi dodeci. L. : 12

Per

Per ogni remozion d'offeso, querelante, o altro interessato, soldi dodeci. L. : 12

Per ogni renonzia personale del reo fatta in Offizio con instanza per la espedizione, soldi otto. L. : 8

Ed andando alle prigioni a riceverla in tutto, lire una soldi quattro. L. 1: 4

Per lettura all'Ordinario in occasion di renghe, ed allegazioni in voce, e placiti, lire tre soldi due. L. 3: 2

Per ogni decreto di remission al Foro civile, lire una soldi undeci. L. 1: 11

Per cadaun rilasciato Pro nunc, lire tre soldi due. L. 3: 2

Per ogni sentenza pecuniaria, o in galera, prigion, altra pena afflittiva, lire una soldi undeci. L. 1: 11

Per la copia all'Ordinario, lire una soldi quattro. L. 1: 4

Per ogni sentenza banditoria a tempo, lire tre soldi due. L. 3: 2

All'Ordinario per la copia, lire tre soldi due. L. 3: 2

Per ogni sentenza banditoria diffinitiva da terre, e luoghi, ovvero di morte, lire sei soldi quattro. L. 6: 4

All' Ordinario per la copia, lire sei soldi quattro. L. 6: 4

Per ogni sentenza in materia d'armi, lire una soldi sedeci. L. 1: 16

Per ogni depenazion di raspa di bandito per aver finito il tempo, lire una soldi dieci. L. 1: 10

All'Ordinario, lire una soldi quattro. L. 1: 4

Per depenazion di bando a tempo in esecuzion di lettere *ab extra*, lire sei soldi quattro. L. 6: 4

All'Ordinario compreso il registro delle lettere, lire tre soldi due. L. 3: 2

Per depenazion di bando diffinitivo da terre, e luoghi, lire sei soldi quattro. L. 6: 4

All' Ordinario, lire sei soldi quattro, L. 6: 4

Per metter un processo sotto bollo dove s'ingerisce pena di sangue, lire sei soldi quattro, abbenchè siano più rei. L. 6: 4

Ed in altri casi, lire tre soldi due, abbenchè siano più rei come sopra. L. 3: 2

Per ogni relaxetur, soldi dodeci. L. : 12

Per informazione all' Eccellentiss. Signori Avogadori, e Contraditori sopra lettere d'intromissioni, appellazioni, o simili, trattandosi de particolar interesse della Giustizia per sostentar, e diffender le sue deliberazioni, non si debba aver cosa alcuna.

Come

Come anco in qualsivoglia processo non possano esser tassati nè pagati altri decreti, che li seguenti.

Decreto di retenzion, tortura, proclama mandato ad informar la Giustizia, constituto, e legitima difesa.

Decreto dell'accetazion della querela per la formazion del processo.

Decreto d'ammission di difese.

Decreto di rilasciar alcun reo con pieggiaria *de redeundo, de judizio sisti*, e di far difese *per procuratorem*.

Per tansa di cadaun processo così civile, come criminale all' Ordinario con registro da esser fatto nel fine del processo distintamente con sua sottoscrizione, e giuramento fino a lire 25. tansate un soldo per lira. L. : 1

E da lire vinticinque in sù, piccoli sei per lira; e non più sotto qualunque pretesto. L. : p. 6

AL GIUDICE DI MALEFIZIO.

NEi casi delegati col rito dell'Eccellentissimo Senato in materia de' Roveri per ogni constituto di reo, lire sette. L. 7:

Per ogni testimonio ad offesa, soldi dodeci. L. : 12

A difesa, lire una soldi quattro. L. 1: 4

Nei casi delegati dall'Eccelso Consiglio di Dieci *servatis servandis*, o col rito, la stessa mercede.

Per ogni constituto di difesa nei casi col rito, lire tre soldi due. L. 3: 2

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 1. Aprile 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

Adi 21. Aprile 1676. Pubblicata in Vicenza per Pubblico Trombetta, al luoco solito, in frequenza di Popolo.

Adi

Adi 24 Maggio 1676.

GL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

INteso l'instanze modeste fattegli da' Signori Cancellieri Pretorio, e Prefettizio di questa Città sopra alcuni particolari delle loro Tariffe da' SS. EE. stabilite, vedute, e considerate le medeme con quelle, che furono decretate l'anno 1621. dagli Eccellentissimi loro Precessori: Hanno dichiarato, che per le risposte d' informazione a suppliche, debbano essi Cancellieri reciprocamente corrispondersi lire sette per cadauno, facendosi le stesse, così nella Cancellaria Pretoria, come nella Prefettizia; Dovendosi circa la presentazione ed esecuzione delle lettere Ducali, ed esame de' Testimonj nelle materie civili, e criminali tansar, e ricever le mercedi in conformità di quanto fu limitato da predetti Precessori. E perchè possono per diverse occorrenze così private, come pubbliche scriversi da Cancellieri alcuni atti tanto Civili, quanto Criminali non contenuti nelle Tariffe suddette, hanno decretato, che per questi debbano regolarsi giusta le limitazioni statuite per il Malefizio, ed Offizj del Palazzo della Ragione, e non essendo in quelle espressi, non possano pretenderne alcuna immaginabile spesa; Dovendo nel resto pontualmente osservare, ed eseguire le Tariffe come sopra dall'EE. SS. formate, e così.

MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Alessandro Zanetti Nod.

PRO-

PROCLAMA

In materia di Privilegj, ed Esenzioni de' Dazj, o Pubbliche gravezze.

STABILITO

DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

Iconosciutasi l'importante materia de Privilegj di questa Città, e Territorio bisognosa della più viva applicazione, facciamo pubblicamente sapere, che ogn'uno di qualsivoglia, grado, stato, e condizione, nessuno eccettuato, Villa, Comunità, o luogo Pio di qualunque nome così Ecclesiastico, come Secolare, che pretendesse esenzione, immunità, o privilegio d'alcun Dazio, o pubblica gravezza, debba nel termine di giorni quindeci prossimi presentar tali privilegj, concessioni ed esenzioni originali insieme con una copia de' medemi in mano degli Avvocati Fiscali di questa Magnifica Camera, acciò possa vedersi la qualità specifica de'privilegj stessi, ed a chi sia stata concessa l'esenzione de' Dazj, e di che sorte de dazj, o gravezze, per riceverne sopra gli Originali da Noi l'approvazione di quelli, che saranno conosciuti legitimi; dovendo poi la copia restar in perpetuo registro nella Camera Fiscale, e gli Originali esser restituiti a' Padroni, da quali nell'atto della presentazione doverà esser espressamente dichiarato a che cosa precisamente pretendono che si estenda il loro privilegio per i convenienti riflessi; Altrimenti passato detto termine, nè fatta la presentazione predetta, s'intenderà per nulla qualsisia pretesa, ed in conseguenza obbligato ciascuno al pagamento d'ogni Dazio, ed alla contribuzione di qualunque pubblica gravezza.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 24. Gennajo 1676. M. V.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secr.

PRO-

TERMINAZIONI,

E DICHIARAZIONI

In propoſito de' Privilegi, ed Eſenzioni dalli Dazj, e Gravezze di Vicenza, e Vicentino.

STABILITE

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

NON avendo il Pubblico patrimonio, Capital più prezioſo, ed importante quanto li Dazj, nella rendita de quali conſiſte o sforzo maggiore di reparare all' urgenze peſantiſſime per la conſervazione di queſto Sereniſſimo Stato; così parimente, non avendo fondamento maggiore le Città, Terre, Caſtelli, Vicarie, e Ville di quello ricavano dal getto delle Pubbliche gravezze, quali con il placet di Sua Serenità ad ogni uno impartiſcono: e venendo ſotto preteſti d' inventate eſenzioni ricuſato di pagar agl' uni, e contribuire agl' altri: Applicati però gl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori MARC' ANTONIO JUSTINIAN CAVALIER, ANTONIO BARBARIGO, e MICHIEL FOSCARINI Sindici Inquiſitori in Terra Ferma a toglier gl' abuſi pregiudiziali, hanno fatto pubblicar Proclama ſotto il primo Febbraro proſſimo paſſato, invitando cadaun pretendente Eſenzione, o Privilegio, a preſentar li medeſimi in mano de Fiſcali della Magnifica Camera con ſcrittura declaratoria di quello, e quanto pretendono goder d' Eſenzione, o Privilegio; fatte le più peſanti, e mature conſiderazioni a Privilegj, e Carte, che furono preſentate, hanno l' EE. loro con l autorità del ſuo Eccellentiſſimo Sindicato impartitali del Sereniſſimo Maggior Conſiglio, fatto le dichiarazioni, ammiſſioni, e terminazioni infra annotate di quelle ſole eſenzioni, che hanno conoſciuto legitime, con diſtinta dichiara-

zione

zione del Privilegio, forza del medesimo, ed a che si estendi, acciò restino in avvenire levate le cavilose, & deceptorie interpretazioni, e non possa pretendersi da chi si sia maggior Esenzione, o Privilegio, di quello, e quanto gli è stato dichiarito nelle loro ammissioni, nè oltre li nominati, ed inclusi nelle dette infrascritte terminazioni, possa esser da alcuno pretesa Esenzione di sorte alcuna, ma tutti gl'altri sijno, e s'intendino totalmente esclusi. Dichiarano, e Decretano inoltre S. S. E. E. che ne anco possi da chi si voglia esser pretesa Esenzion de'Dazj, se non sarà Espressamente nella sua ammissione, e terminazione dichiarita l'Esenzione de Dazj, qual però mai doverà estendersi alli Dazj di Macina Nova, Ducato per Botte, Seda, Soldo per lira delle Carni, e Pestrino; quali doveranno da tutti esser, intieramente pagati, giusta la mente dell'Eccellentissimo Senato, ben espressa nelle Ducali delle loro imposizioni; così parimente resti Decretato, che quelli a' quali è stata concessa l'Esenzione delle gravezze reali, e personali, e miste, non possino pretendere Esenzione da quelle gravezze, che sono imposte de Mandato Dominii, alle quali sono tenuti Esenti, e non Esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, & etiam separati, e come nelle Ducali dell'imposizioni di quelle.

MONASTERJ DI MONACHE.

IL Monasterio delle R. R. Monache di San Pietro di questa Città goda l'esenzione per gl'infrascritti Dazj giusta le Ducali dell'Eccellentiss. Senato 1673. 28. Ottobre relative a quelle dell'anno 1487. 22. Giugno per le cose, che realmente loro bisognasse, e conducessero per il Monasterio, che però non doveranno eccedere le summe infrascritte.

Dazio delle Porte per Ducati trentatre, e non più.
Dazio della Macina vecchia per sino a Ducati quarantadue, e non più.
Dazio della Stadella per sino a ducati nove, e non più.

IL Monasterio di S. Cattarina di questa Città goda esenzione per li Dazj delle Porte, Grosso, e Macina Vecchia, giusta le Ducali 1487. 22. Maggio per le cose, che realmente loro bisognasse, e conducessero per il Monasterio, che non doveranno però eccedere le summe infrascritte.

Dazio del Grosso per sino a Ducati quaranta, e non più.
Dazio delle Porte, per sino a Ducati sedeci, e non più.

Dazio

Dazio della Macina Vecchia per ſino a Ducati vinti ſette, e non più.

IL Monaſterio delle R. R. Monache d'Ogni Santi di queſta Città goda eſenzione delli Dazj delle Porte, Macina Vecchia giuſta le Ducali 1485. 19. Giugno 1598. 18. Febraro, e 1608. ultimo Giugno per le coſe, che realmente loro biſognaſſe, e conduceſſero per il Monaſterio, che non eccedino l'infraſcritte ſumme.

Dazio delle Porte per ſino a Ducati dieci otto, e non più.
Dazio della Macina vecchia per ſino a Ducati vintiquattro, e non più.

IL Monaſterio delle R. R. Monache di S. Tomaſo di queſta Città godi l'eſenzione delli ſuddetti Dazj delle Porte, e Macina vecchia, giuſta le Ducali dell'Eccellentiſſimo Senato 1459. 28. Maggio per le coſe, che realmente loro biſognaſſe, e conduceſſero per il Monaſterio, che non doverà eccedere però le ſumme infraſcritte.

Dazio delle Porte per ſino a Ducati vinti otto, e non più.
Macina vecchia per ſino a Ducati trentacinque, e non più.

IL Monaſterio delle R. R. Monache di S. Chiara di queſta Città ſia eſente delli Dazj vecchj, giuſta le Ducali 1487. 22. Maggio, e Terminazione degl' Illuſtriſſimi Rettori 1536. ed approvazione dell'Eccellentiſſimo Signor Proveditor General Soranzo, per la ſumma di Ducati vinticinque.

IL Monaſterio delle R. R. Madre di S. Maria Nova di queſta Città godi eſenzione per Duc. vinticinque giuſta la Terminazione degl'Illuſtriſſimi Rettori 1582. 22. Ottobre in eſecuzioni di Ducali 1536. 27. Luglio.

IL Monaſterio delle R. R. Monache di S. Franceſco di queſta Città, godi eſenzione di Ducati vintiquattro, giuſta la limitazione dell' Illuſtrjſſimo Signor Pietro Tagiapiera Podeſtà, e Marin Cavalli Capitano Rettori di Vicenza, eſecutiva di Ducali 1536. 5. Agoſto. E così in eſecuzione delle medeſime Ducali, e Terminazioni abbino gl' infraſcritti Monaſteri ed Oſpitali, parimente eſenzione per le ſumme infraſcritte.

IL Monasterio delle R. R. Monache di S. Maria D' Araceli per Ducati dieci.

IL Monasterio delle R. R. Monache del Corpus Domini per Ducati quattro.

IL Monasterio delle Donne di San Domenico di questa Città per Ducati quattro.

CONVENTI DE' FRATI.

IL Monasterio delli R. R. P. P. di Santa Maria de' Servi per Ducati dieci, e mezzo.

IL Monasterio de' R. R. P. P. di Santa Corona di questa Città per Ducati sedeci, e per il Monasterio di S. Sebastian Ducati due.

IL Monasterio delli R. R. P. P. di S. Lorenzo di questa Città, per Ducati nove.

IL Monasterio de' R. R. P. P. di San Michiele, per Ducati dieci.

IL Monasterio de' Reverendi P. P. de' Carmini, per Ducati nove.

IL Monasterio de' R. R. P. P. di S. Biagio Minori Osservanti per Ducati vinti.

LI R. R. P. P. Carmelitani Scalzi di questa Città abbino l'esenzione de' dazj come aveva il Monasterio de' Padri Gesuati suppressi, per Ducati vinti uno, e mezzo.

OSPITALI:

L' Ospital della Misericordia di questa Città per Ducati vinticinque.

L' Ospital di S. Antonio del Duomo per Ducati diecisette.

M A-

MAGNIFICA CITTA'.

LA Città di Vicenza goda l' esenzione di poter far ogni anno dalli 15. sino alli 30. del Mese di Maggio una fiera franca, ed esente da ogni dazio, e gabella d' Animali, cioè Cavalli, Muli, ed Asini da farsi sopra la Piazza dell' Isola, giusta le Ducali dell' Eccellentissimo Senato 1620. 8. Genaro.

NOBILI.

LI N. N. H. H. infrascritti possessori di beni di Lovolo nella quantità infrascritta abbino esenzioni Reali, e Personali, e de' dazj vecchi, eccettuati li dazj nuovi, della Macina, Seda, Ducato per Botte, e Soldo per lira sopra le Carni, e Pestrin, giusta il Privilegio di Ottone Imperatore 1160. concesso a' P. P. Cisterciensi, e giusta il loro acquisto dalla Seren. Signoria 1409. 31. Luglio.

IL N. H. f. Pietro Mocenigo Procurator di S. Marco per	C. 120.
Il N. H. f. Giacomo Erizzo uxorio nomine per	C. 176.
Il N. H. f. Marin, e Fratelli Zorzi per	C. 150.
Il N. H. f. Francesco Morosini per	C. 16.
Il N. H. f. Alvise Renier per	C. 398.
	C. 860.

IL N. H. f. Girolamo Pisani q; f. Vettor, godi esenzioni Reali, Personali, e miste, ed anco de' dazj vecchi per l'entrate de' beni infrascritti, eccettuati li dazj novi della Macina nova, Seda, Ducato per Botte, Soldo per lira sopra le carni, e Pestrino per campi numero mille quaranta uno con molini, e fabriche posti in Villa di Bagnolo, che furno già del Co: Girolamo Nogarola, giusto il Privilegio de' Duca di Milano 1393. 30. Decembre concesso a detto Conte Nogarola, e Decreto 1597. ultimo Novembre; ed il suo Acquisto del Magistrato delle Rason Vecchie 1523. 3. Novembre ed approvazione dell'Eccellentissimo Signor Proveditor Giacomo Soranzo 1579. 18. Marzo,

LE stesse Esenzioni abbino li N. N. f. Bernardo Zio, Lorenzo, e Bernardo Fratelli Nepoti Donadi per campi numero cento trenta nove con fabbriche posti in Villa di Bagnolo in virtù del loro Acquisto 1615. 6. Decembre dall' Hospital de' Mendicanti di Venezia Herede del N. H. f. Marco Pisani.

LA Commiſſaria delli q; N. N. H. H. ſ. Alberto, e Proſpero Gozi per campi ottanta furono beni del Verme, poſti in Camiſan; ſia eſente nella conformità delle Terminazioni di S. S. E. E. fatte in Padova.

LI N. H. ſ. Marco, Andrea, ed Alviſe Fratelli Giuſtiniani q: ſ. Antonio ſiano eſenti dalle ſazioni reali, e perſonali, e delli dazj vecchi, giuſta l'acquiſto 1465. 19. Febraro, e la confirmazione dell'Eccellentiſſimo Signor Proveditor General Soranzo 1579. 27. Aprile, e Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato 1671. 6. Febraro, eccetuati li dazj novi della Macina, Seda, Ducato per botte, Soldo per lira, ſopra le carni, e del Peſtrino, e ciò per li beni, che poſſedono in Villa di Alonte, che furono del q; Conte Lodovico dal Verme, per la quantità apparente dal detto acquiſto.

IL N. H. ſ. Zuanne Cavalli, ſia eſente dalle gravezze reali, e perſonali, e dazj vecchi, per campi duecento ottanta, poſti in pertinenze di Camiſan, in parte, ed il reſto ſotto Bevadoro, con la mettà della decima, e con Caſoni; Come beni del q; N. H. ſ. Corrado Cavalli, e ciò in eſecuzione di Ducali 1415. 26. Giugno. E parimente, goda l'eſenzione di campi cento trenta, con caſa Dominicale, e da lavoradori in detta Villa di Camiſan; per le gravezze reali, e perſonali, etiam de dazj vecchi, e nella ſteſſa condizione ſij la poſta delli trè Molini, pure in detta Villa, giuſta l'acquiſto 1442. 29. Luglio; come beni dal Verme, e lettere degli Eccellentiſſimi Preſidenti del Collegio de' Signori Savj Ordinarj dell'Eccellentiſſimo Senato 23. Giugno 1643. e dichiarazione degl'Illuſtriſſimi Rettori 26. detto.

IL Signor Conte Bernardin q; Signor Conte Manfredo Porto Conduttier di Genti d'Armi, come in Ducali dell'Eccellentiſſimo Senato 1648. 29. Agoſto ſia eſente da ogni ſorte di Dazj per le robbe infraſcritte.

Formento ſtara trenta due di miſura Veneziana.
Fieno carra dodeci.
Paglia carra dodeci.
Vino Botte due.
Biava da Cavallo ſtara cento di miſura Veneziana.

In eſecuzione del Capitolo 41. contenuto nella Parte dell' Eccellen-

tiſſimo

tissimo Senato 1592. 8. Aprile, e susseguente regolazione dello stesso Eccellentissimo Senato 1620. 9. Giugno.

IL Conte Gabriel Porto pur Conduttier di Genti d'Armi, come per Ducali dell' Eccellentissimo Senato 1637. 2. Maggio, parimente godi la sopra dichiarata esenzione.

IL Signor Conte Alessandro Thiene Cavalier per campi trenta otto situati in Villa Franca sotto Cittadella fora erano già del q; Porcelin Dottor; godi esenzione, ed immunità con li suoj lavoradori, o affituali, da tutte le gravezze, ed angarie reali, e personali, e miste, e dalli dazj vecchi (eccettuati li oltra nominati) in virtù di Ducali 11. Agosto 1537. a favor del q; Francesco Porcelini possessi all'ora dal N. H. s. Gerolamo da Molin.

PARTICOLARI.

GAsparo Gozi, godi la giurisdizione del dazio del Ostaria, di grosso, e menudo della Villa di Bagnolo, giusta l'instromento di vendita fatta dal Magistrato Illustrissimo delle Rason Vecchie 1523. 3. Novembre, ed altro 1592. 27. Marzo, e Terminazione degl'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori trè Deputati sopra l'esazion del denaro Pubblico 1647. 18. Genaro.

Domenico Regazzoni Mastro della posta. Abbi esenzione Reale, e personale, e per il dazio de' Cavalli, giusta gl'Ordini degli Eccellentissimi Signori Proveditori di Comun 1630. 7. Marzo.

Giulia Figliuola del q; Bernardin Gregorii, e li Figliuoli della q; Lucietta di lei Sorella descendenti del q; Antonio di Greguol di Ponzan, Siano esenti delle gravezze reali in qualunque loco del Territorio, che abitassero, e delli dazj vecchi per beni, che rilevano soldi cinque d'Estimo, e come nelle Ducali dell' Eccellentissimo Senato 1548. 5. Settembre, che confermano l'esenzione concessa dall' Eccellentissimo Cristoforo Moro Proveditor Generale al predetto Antonio, Figliuoli, e Posteri suoi, confirmata pure dall' Eccellentissimo Signor Inquisitor Bondumier 6. Novembre 1626. e Capitolo registrato al Capitolar de' dazj.

Angela Bolle Figliuola della q; Polifcena q; Cornelia q; Elia, q; Guido Costoza, descendente dal q; Guido Costoza seniore, sia esente

in ogni luogo del Territorio, che abitasse d'ogni gravezza reale, e personale, ed immune da ogni imposizione, e dazio vecchio per campi dieci, situati alle scallette del Monte Berico di questa Città, ed in tutto come nelle Ducali dell'Eccellentissimo Senato 1547. 22. Decembre, che confermano il privilegio d'esenzione concesso dal già Eccellentissimo Signor Cristoforo Moro Proveditor General alli Figliuoli, e Figliuole del q; Guido suddetto, e Posteri, registrata nel Capitolare de'dazj.

Li Cittadini abitanti in Bassano, e suo Distretto, godino la libertà, che gli Uomini del Vicentino, possino liberamente senza pagamento di dazio, portare biade, legumi, formaggi, polli, legna, fieno, paglia, ed altre vetovaglie al Mercato di Bassano per venderle, come pure possono li detti Bassanesi per loro uso comprare, in questo Territorio, e condurle a Bassano, e nel Distretto liberamente come sopra.

E quelli, che hanno possession nel Vicentino, pecore, ovvero altri Animali in socceda, o non socceda. Possino liberamente come sopra, condur in Bassano, e suo Distretto le sue rendite, e proventi di dette loro possessioni, e le dette Bestie, ed Animali; loro parti, e frutti, giusta le Ducali 1406. 6. Giugno 1431. 26. Genaro 1535. 29. Aprile 1537. 21. Aprile 1557. 26. Genaro 1562. 14. Agosto 1591. 11. Genaro 1601. 4. Febraro 1602. 18. Novembre 1603. 14. Maggio 1627. 12. Febraro 1628. 9. Marzo 1628. 6. Ottobre 1663. 11. Giugno 1673. 14. Agosto 1673. 18. Novem. 1674. 19. Novem. Abbino parimente libertà d'estraere come sopra liberamente da questo Territorio, pietre, calcina, e coppi per fabbricar, e reparar le loro case; Giusta le Ducali 1417. 15. Ottobre, e Mandato dell'Illustrissimo Signor Podestà 1535. 11. Maggio. Come pure possano riportar silladi dal Vicentino in Bassano senza pagamento di dazio giusta le predette Ducali 1535.

Innoltre abbino l'esenzione del dazio dell'Oglio per quella quantità d'Oglio che saranno di Pomelle raccolte ne' loro proprj beni che averanno in Vicentina, e per quella quantità, che consumassero per uso delle loro Famiglie, e non altrimenti, e per il rimanente siano tenuti pagar il suddetto dazio, giusta il Capitolo dell'incanto di detto Dazio 16. Ottobre 1650. terminazione, e mandato precedente dell'Illustrissimo Signor Capitanio 26. Genaro 1647. e sentenza 12. Giugno susseguente, e laudo, degli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Revisori, e Regolatori de' dazj 1648. 22. Ago-

Agosto, e lettere dello stesso Eccellentissimo Magistrato 11. Genaro 1648. e Ducali 1406. 6. Giugno, ed altre dell' Eccellentissimo Senato agl' Illustrissimi Rettori di Treviso 1638. 22. Marzo.

Restando ad ogni altro espressamente proibito d'estraere, con il pretesto della predetta esenzione, vini, o altro per transito, ad effetto di condurli per altri luoghi, o Città, come pure sotto pretesto di proprie entrate estraere vini, olive, ovvero oglio, di ragione altrui, o comprati, in pena di perder il tutto per contrabando ed esser severamente castigati con pene pecuniarie, o corporali ad arbitrio della Giustizia.

CASE PER OSTARIE.

LA Casa del N. H. s. Alessandro Beregan posta nella Terra di Thiene nella contrà della Piazza, e

La Casa del Signor Co: Gio: Francesco Porto, posta nella detta Terra nella Contrà di S. Maria Maddalena, siano destinate per uso di Ostarie, e Beccarie, giusta la Terminazione dell' Illustriss. Signor Capitanio 18. Novembre 1639. ed approvata dagli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Revisori, e Regoladori de' dazj 19. Settembre 1642. e Capitolo dell' Incanto de' dazj 11. Novembre susseguente.

La Casa del già Sig. Co: Lunardo Verlatto, posta nel loco di Villa Verla; resti ad uso di Ostaria, e Beccaria, giusta il Capitolo 26. registrato nel Capitolar de' Dazj relativo a Terminazione dell' Illustrissimo Capitanio 1579. 19. Novembre.

La Casa de' Signori Conti Giulio Cesare, e Cristoforo Fratelli Valmarana posta in Montebello; sia destinata per l' Ostaria di detto luogo con affitto de' ducati cento, e cinquanta all' anno; giusta il loro acquisto 1584. 7. Aprile, e la Terminazion degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Presidenti del Collegio de' Signori Savj Ordinarj dell' Eccellentissimo Senato 20. Decembre 1674. e lettere de' medesimi del giorno stesso, e Capitolo dell' incanto del dazio dell' imposizioni 29. Decembre 1674.

La Casa del Signor Conte Bonifazio, e Ciro Fratelli Ceratti posta nella Villa d' Isola di Malo; resti ad uso d' Hostaria, e Beccaria giusta la sentenza dell' Illustrissimo Signor Capitanio 1542. 3. Genaro, e Terminazione 1582. e Capitolo dell' incanto de' dazj 11.

 Novem-

Novembre dell'anno ſteſſo, ed altra Terminazione 15. Genaro 1613. e lettere degl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Governatori dell'entrade 16. Decembre 1634. e ſuſſeguente mandato eſecutivo 20. del detto Meſe di Decembre.

La Caſa del Signor Conte Sforza Biſſaro in Villa della Motta, reſti deſtinata per uſo di Oſtaria, e Beccaria, giuſta la Terminazione dell'Illuſtriſſimo Signor Capitanio 1629. 12. Decembre, e degl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Reviſori, e Regolatori de' dazj 1634. 26. Genaro.

La Caſa del Dottor Vandinello Vandinelli poſta in Lonigo nella Contrà del Pilaſtro; ſia deſtinata alla continuazione della prima Oſtaria con affitto di ducati cento da lire 6. 4. all'anno, conforme la Terminazione degli Illuſtriſſimi Signori Rettori 1623. 11. Novembre, e Capitolo regiſtrato nell'incanto de' Dazj, a lettere degli Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Preſidenti del Collegio de' Signori Savj Ordinarj dell'Eccellentiſſimo Senato di 17. Aprile 1673. e Capitolo ſuſſeguente poſto nell'incanto del dazio dell' impoſizioni 1674. 2. Genaro.

La Caſa di Gio: Battiſta Giuriato, ſive Marc'Antonio Vermezzo poſta in Lonigo, continui per la ſeconda Oſtaria con affitto di ducati cento, e trenta all'anno, giuſta le Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato 1637. 5. Settembre, e Terminazione eſecutiva degli Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Preſidenti del Collegio delli Signori Savj dell' Eccellentiſſimo Senaro 28. Novembre 1673. e Terminazione delli Illuſtriſs. Signori Rettori 8. Novembre dell'anno ſteſſo.

La caſa di Domino Giacomo, e Fratelli Toreſini poſta nella Villa delle Nove ſia deſtinata per l'Oſtaria, e Beccaria in detta Villa, giuſta la Terminazione degl' Illuſtriſſimi Signori Rettori 20. Agoſto 1646. e Capitolo dell' incanto dell' Impoſizione 11. Novembre ſuſſeguente, e lettere degl' Iiluſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Preſidenti del Collegio de' Signori Savj Ordinarj dell' Eccellentiſſimo Senato 24. Genaro 1673. e Capitolo dell' incanto 30. Novembre 1674.

CO-

C O M U N I.

IL Comun di Pofena, e Contrade di Fufine, Laghi, e Cavallaro. Godino l' efenzione del dazio della macina, giufta la conceffione dell'Eccellentiffimo Senato, in Ducali 1638. 24. Decembre.

Il Comun di Recoaro godi l' efenzione del pagamento del dazio per li Cavezzi di panno, e mezza lana, che fabbricano da fe fteffi di filo, e lana fecondo il loro bifogno, giufta le Ducali 1628. 13. Genaro.

Il Comun di S. Piero di Valdaftico, e Pè diScala dei fette Comuni abbi l'efenzione del dazio per libre trecento di feda, che fi fabbricaffe in detti luoghi con obbligo ad effi abitanti di non eftraere così la fuddetta fumma di libre trecento come altra minima quantità, ma tutta reftar debba in quefto Sereniffimo Dominio giufta le Ducali 1626. 19. Decembre 1627. 12. Agofto, e 1652. 8. Giugno.

Il Comun di Gambellara Vicentina, abbi l'efenzione di tutte le fazioni, e gravezze della Città di Vicenza, e di eftraere liberamente fenza difficoltà alcuna da quefto Territorio, per quello di Verona, e da quello per quefto promifcuamente li frutti tutti, ed entrate di qualunque forte, che raccoglieffero da' fuoi beni col folito pagamento de' dazj, eccettuato però quello del tranfito, come nel Decreto di quefta Città 1437. ultimo Maggio, e come in Ducali dell'Eccellentiffimo Senato 1655. 14. Agofto.

Il Comun di Toneza abbi le fteffe immunità, e Privilegi, efenzioni, ed altri benefizj, che godono gl' altri privilegiati de'fette Comuni, giufta le Ducali dell'Eccellentiffimo Senato 1610. 29: Giugno.

Gl'Abitanti nelle Contrade delle Lafte Baffe, e Montepiano, abbino facoltà di condur fenza impedimento alcuno li loro frutti, ed Animali, e qualunque altra cofa, ove vorranno, godendo le fteffe efenzioni, immunità, e privilegi tutti, che godono li fette Comuni, ed in avvantaggio abbino l'ufo del fal Todefco; Siano efenti dalle fpefe di Confolato per occafione di Cavalcata, e godino l'ufo de' bofchi, e pafcoli delle montagne, ed altre prerogative, giufta la fentenza Roboretana 1605. 20. Ottobre, e Ducali 1607. 3. Settembre 1623. 8. Maggio, 1625. 15. Giugno.

Li Sette Comuni ſiano eſenti da gravezze reali, e perſonali, fuorchè dalle gravezze de mandato Dominj, per le quali debbino pagar giuſta li loro comparti, reſtando ferme anco le loro obbligazioni per la ſumma contenuta nelle Ducali 1404. 20. Febraro.

Godino l'immunità da qualſivoglia contribuzione, o eſenzione di perſone per galeotti, guaſtadori, e ſoldati in ordine alle Ducali 1523. 26. Luglio; come pure non ſiino aggravati per ſpeſe, giuſta alle Ducali 1476. 10. Aprile.

Parimente godino l'eſenzione per la condotta delle robbe infraſcritte nelli detti Sette Comuni; per carra duecento vino, formaggio muriotto ſome cinquanta, oglio ſome cinquanta, corame ſome dieci, ſapone ſome due annualmente, giuſta le Ducali 1600. 11. Novembre, ed Ordini ſuſſeguenti limitando la quantità della Cera per uſo delle loro Chieſe per l'importar del dazio di ducati dieci all'anno.

Come pure abbino la permiſſione di condur biade nelli detti Sette Comuni, giuſta le Ducali 1608. 7. Decembre, e 1628. 3. Febraro, ed altre 17. dello ſteſſo.

Siano eſenti del dazio della macina, e del ſoldo per lira ſopra le carni pagando ducati ottanta annui in queſta Camera Fiſcale, giuſta le Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato 1664. 23. Agoſto.

Per la quantità de' Sali, che loro potrà occorrere per introdur nelli Sette Comuni abbino la libertà di pigliarlo nelle caneve, come reſta eſpreſſo in Ducali 1417. 30. Novembre, e 1610. 31. Ottobre, e per quello poi, che loro occorreſſe conſumare fuori de' Sette Comuni ſiano obbligati riceverlo dalle caneve di quella giuriſdizione, ove lo vorranno conſumare.

Godino il libero traſporto da luogo a luogo de' frutti d' ogni ſorte che raccolgono da loro terreni, de' legnami groſsi, e minuti, lavorati, e non lavorati, carboni, raſe, miele, eſca, e ſimili, animali loro, lane, tele, formagli, ed altri, giuſta le Ducali di conceſsione 1404. 20. Febraro.

Siano eſenti dal pagamento della tanſa degl' iſtromenti, e teſtamenti, che foſſero giratti, e fatti tra perſone, e de' beni de' Sette Comuni, giuſta le Ducali 1606. 8. Marzo, e terminazione dell' Illuſtriſsimo Signor Capitanio 1653. 12. Maggio inerente alle Ducali dell' Eccellentiſsimo Senato 1657. 24. Marzo.

Per li debiti di private perſone non poſſa, eſſer trattenuto alcun Uomo de' Sette Comuni, ſe non foſſe debitore nella ſua ſpecialità giuſta le Ducali 1509. 19. Genaro.

Circa il Bollar delle miſure, e ſtadelle non poſsino eſſer aggravati da Bol-

da Bolladori se non come viene prescritto nelle Ducali 1415. 15 Marzo, e 1428. 12. Genaro.

Abbino l'uso dell'armi, anco degl'archibugi dentro il recinto de' Sette Comuni, giusta le Ducali 1487. 14. Decembre, e 1660. 27. Aprile.

Il Comun di Valstagna, sia esente della Tansa degl' Istromenri, e Testamenti per li contratti, e beni dentro il recinto d'esso, giusta le Ducali degli Eccellentissimi Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci 1662. 10. Ottobre, e Terminazione del Magistrato della Messetaria 1661. 26. Agosto.

Parimente abbino la permissione d' estraere biade dal Vicentino, e Bassanese, giusta le Ducali 1509. 29. Genaro.

Del Comun di Vello, non si fa nota, essendo esenzione a tempo; che viene confirmata dall'Eccellentissimo Senato.

C O L T U R E.

GL' Uomini delle Colture di questa Città godino i loro privilegi espressi nel loro libretto a stampa in ordine a Decreti Sindicali 1581. 17. Decembre, confirmati con Ducali 1619. 13. Agosto, e Terminazione dell' Eccellentissimo Collegio 1663. 13. Luglio.

SEGUE LA TERMINAZIONE

Per la Coltura di Poleggie.

DImandatoci dalla Pubblica Autorità con Ducali 27. Novembre decorso il stabilir, sopra la supplica della Coltura di Poleggie con cui ricerca l'esecuzione de' suoi privilegi, quanto stimiamo proprio e di Giustizia, a consolazione di quei sudditi; ed osservandosi, che situato il detto Comune nella Coltura di Pusterla di questa Città per concessione Pubblica dell' anno 1442. 9. Novembre relativa ad altra 1407. 7. Giugno, vien ad essa impartita l'esenzione per il numero di vinticinque massarie, in essa riposte dalle fazioni reali, e personali; Consideratosi anco quanto hanno espresso al Pubblico nelle loro giurate informazioni gl'Illustrissimi Rettori, Savorgnan, e Grimani sotto 30. Luglio 1675.

Stabi-

Stabilimo, che confermandosi dal Magistrato Nostro le dette esenzioni da ogni fazion reale, e personale per le vinticinque masfarie della Coltura di Poleggie soprascritta, debbano da chi si sia esserle bonificate, disobbligandole da qualunque contribuzione, aggravio, o incombenza alla quale farebbero le genti di detta Coltura sottoposte. Ordinando della presente quell'esecuzione, e registro, che fossero proprj, ed opportuni a fargliene conseguire l'effetto.

Circa li privilegi d'esenzione per il numero di Dodici Figliuoli non si fa altra dichiarazione, essendo esenzione a tempo, dovendo essere eseguite le Ducali della loro esenzione.

Ordinando S. S. E. E. che le scritture concernenti l'esenzioni, che sono state presentate, siano consegnate al Coadjutor Ordinario della Cancellaria Prefettizia per preseverarne le copie raccolte, e legate in un volume, e la restituzione dell'autentiche alli presentatori.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 25. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

La Nob. Donna Marietta Veggia Rel. q; Anzolo Querini, goda il Jus di far Ostaria nella Terra di Angarano, giusta l'acquisto 1542. 29. Novembre fatto dall'Offizio sopra le Camere, e con titoli posteriori passato nella Casa Veggia.

Item la Signora Angiola Veggia Fosca, goda il Jus di far Beccaria nella stessa Terra d'Angarano, in tutto, e per tutto come sopra.

Data dal Sindicato in Udine il di primo Luglio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Ind. in T. F.

Vicenzo Negri Segret.

NOI

N O I

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

ESsendoci ſtato dalla Pubblica Sovranità demandato con Ducali 4. Maggio decorſo il ſtabilire il godimento dell'Eſenzione conceſſa dalla Pubblica beneficenza ai Popoli delle contrade di San Donà, e Laverda membri di Luſiana uno de' Sette Comuni, ed invigilando con tutta l'applicazione onde queſto grazioſo Indulto eſtendendoſi in altri non partoriſca pubblico pregiudizio nel Dazio della Seda, di ciò hanno ſupplicata l'immunità dovendo in eſecuzione di detto Decreto preffigerle una certa ſumma limitata con avvertenza, che il benefizio ſerva ad uſo di quei Popoli ſolamente.

Perchè reſti a' Popoli delle dette Contrade di San Donà, e Laverda limitata l'eſenzione della Seda, che devono godere, giuſta la Pubblica conceſſione per la ſola quantità di Lire cento, per le quali, e non più godano la franchiggia, ed immunità da' Dazj, dovendo ripartirſela fra eſſi del modo, che vien praticato in S. Pietro d'Aſtego, acciò ugualmente quelle genti conſeguiſcano del benefizio. Dichiarando, che per tutta la reſtante, che oltre le lire cento ſuddette veniſſe coſtrutta, ſiano obbligati pagar il Dazio conforme vien praticato in tutti gli altri luoghi del Territorio, e di più, che venendo l'uſo di tal Privilegio eſteſo in altri, che ne ſoli abitanti di dette Contrade, che reſtano come ſopra graziate, avutone di ciò certezza s'intendan pur eſſi Popoli privi di tale grazioſo Indulto, dovendo anco per tal ſumma ſoddisfar intieramente lo ſteſſo Dazio. Commettendo della preſente il regiſtro, ed eſecuzione ove occorreſſe.

Vicenza li 24. Marzo 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BABARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secr.

DUE

DUE

DECRETI,

TRA' CITTA', CLERO, E TERRITORIO

In proposito di Estimo Generale,

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

Adi 22. Maggio 1676.

GL' Illustriss. ed Eccellentiss. Signori Sindici Inquisitori in T. F. Redotti al Tribunale della loro residenza in Vicenza, udite le parti infrascritte in contraditorio, cioè il Sig. Dot. Vandinello Vandinelli Avvocato del Territorio coll' intervento di D. Zuanne Caneti Sindico dello stesso addimandante, che con la pubblicazione dell' Estimo non resti fatta novità nel Carratto per quello fu considerato a Sue Eccellenze, e specialmente col Decreto 1663. 22. Agosto, restando pure comprobata la Giustizia dal Carratto Vecchio, mentre alle forze, che si sono trovate del Territorio le siaño contraposti gli aggravj, che de mandato Dominii, ed altri sostenta il Territorio, e li Comuni dello stesso, non essendo pur giusto, che a benefizio del Clero si debbino avere in considerazione le case, e trafichi del Territorio, mentre quelle dello stesso Clero sono esenti da una, ed il Signor Conte Alessandro Valle Cavalier Dottor, ed Avvocato della Città dicente anzi doversi regolare il Carratto dell' Estimo de' trè corpi a proporzione delle forze d'ogn'uno, al qual fine sono nati tanti giudizj, e fatta tanta spesa, ed accordati i Capitoli, ed altre scritture considerate, non dovendosi ponere in campo spese appartenenti al Territorio in materia di conferenza, e difalcar-
le

le dalla rendita de' beni Territoriali, come cosa lontana dal corrente negozio, e contro tanti giudizj, e decreti dell' Eccellentissimo Senato dalla seconda, ed il Canonico Carlo Cerchiari, e Pre Francesco Crescenzio Sindico del Clero instanti dovér essere considerate a pro dello stesso Clero giusta li Capitoli tanto le Case, quanto le industrie, e dimandanti, che non si abbino in considerazione li beni de' Cleri posti in altri Territorj, e di Chiese esenti, che non concorrono se non per la mera colta Ducale dalla terza. Hanno liberato la Città, e Clero dalle dimande, e pretensioni del Territorio, e liberato anco il Territorio, e Città dalla dimanda del Clero in quanto alli beni posti in altri Territorj, e Chiese esenti.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Alessandro Zaneti Nodaro.

D E

GLi Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma infrascritti; In ordine alle cose giudicate da Sue Eccellenze trà Città, Clero, e Territorio hanno ordinato doversi ellegere sei Soggetti, due per cadaun Corpo con titolo di Correttori, quali redotti in numero di tre, uno per corpo, e due volte almeno alla settimana ascoltino l' indolenze a pregiudizio delli particolari in materia de calcoli, e con la maggior parte de' voti giudichino quello, che sentiranno di Giustizia, ed in fine del loro uffizio, che durerà per un anno da principiarsi dal dì, che sarà finito il registro in Libro di tutte le Polizze de' particolari contribuenti, tutti sei uniti con l' assistenza d' uno degli Eccellentissimi Rettori possino metter mano, ed accrescere, o abbassare il carratto di quel Corpo, che quel Corpo, che per li giudizj seguiti fosse considerabilmente accresciuto, o diminuito; passato il qual tempo restino per sempre inalterati nel carratto così stabilito, ma ben possino li particolari d' ogn' uno di essi far riccorso alli Giudici ordinarj, li quali da loro Corpi saranno a ciò deputati; Commettendo in ciò a chi incombe l' esecuzione.

Vicenza li 24. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secr.

Tratta la presente copia dal Processo dell' Estimo Generale della Cancellaria Inquisitoriale esistente nell' Archivio dell' onorando Collegio de' Signori Nodari, &c.

Alvise Zannoni Sindico di detto onorando Collegio
31. Maggio 1676.

PUB-

PUBBLICAZIONE

Dell' Estimo Generale della Città, e Territorio

DI VICENZA,

STABILITO

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

DIscussa dal Magistrato Nostro l' importanza, che in se comprende la materia dell' Estimo di questa Città, che essendo d'un rilevante peso per i gravi dispendj sofferti, che avendo per il passato chiamati i riflessi della Pubblica affissazione, non solo, ma il provedimento di più Decreti, e l' espedizione d'un Proveditore a questa fonzione espressamente destinato, la di cui Carica sebben molti anni fa è terminata, le frapposte difficoltà, che sono insorte avevano ridotte le cose nella maggior confusione, a segno che sempre più si vedeva dilungarsi ogni aura di speranza di conseguir questo bene: Però essendo noi stati persuasi a contribuire l' applicazione, fatti eleggere a questo fine Soggetti per ogni corpo, non ostante l'evidenza di molte operazioni che restavano a terminarsi, altre, ch'eran indicise, e qualche dubbio, che v' insorgeva contrastassero l'oggetto di sua pubblicazione, ben comprendendo quello rilevasse l' ultimazione d' un opera sì pesante, essendosi sortito coll'appianar ogni intoppo di conseguirlo, di che da Deputati suddetti stabilito, come si rileva da sue sottoscrizioni il Caratto in L. 5100. 11. 9. 3. de quali L. 3332. 6. 9. 2. toccano alla Città compresi i Veneti, L. 384. 1. 7. 3. spettano al R. Clero, & L. 1384. 2. 4. 3. sono del Territorio, stabilimo.

Che debba immediate pubblicarsi lo stesso Estimo, a cui come e detto di comun consenso de' prefati Corpi è stata data l' ultima mano,

mano, perchè ſapendo ogn'un de'medemi ciò che gl' incombe, non abbino per tal cauſa a naſcere diſcrepanze, dovendo la prima compartita del Suſſidio venturo praticarſi ſopra lo ſteſſo Eſtimo, e così andar ſucceſsivamente anco regolandoſi per l'altre compartite, e gravezze, alle quali ſoccombono eſsi Corpi. Commettendo nel mentre il regiſtro, ed eſecuzione di queſte dove, e come occorreſſe.

Vicenza 24. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

Adi 25. Maggio 1676.

Fu pubblicato il preſente Eſtimo nella pubblica Piazza di Vicenza al luoco ſolito, permeſſo il ſuono delle Trombe, e Tamburi in concorſo numeroſo di gente, prelegendo D. Aleſsandro Zanetti Nodaro di SS. EE. e di loro ordine.

Tratta la preſente copia dal proceſſo dell' Eſtimo Generale della Cancellaria Inquiſitoriale eſiſtente nell' Archivio dell onorando Collegio de' Signori Nodari.

Alviſe Zanoni Sind. di detto Onor. Coll.
31. Maggio 1676.

O R-

ORDINI
E TERMINAZIONI
In Materia de' Bombardieri,
STABILITI
DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L' ANNO MDCLXXVI.

Emandata agli Eccellentiſſimi Signori Sindici Inquiſitori in Terra Ferma con Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato la deciſione delle differenze vertenti tra li Signori Deputati della Città di Vicenza, e li Cento de' Bombardieri della medeſima, che conſiſtono nei due capi ſeguenti, ſentite in due diſpute delli loro Avvocati le ragioni delle parti; conſiſtendo le diſcrepanze

Nel primo ſopra l'inſtanze d' eſſi Signori Deputati, di poter ne' loro Proclami, con quali obbligano cadaun di detti cento Bombardieri a tener ſerrate le Botteghe nei giorni feſtivi, in caſo di traſgreſſione aggiongervi anco la pena, da levarſele.

E nel ſecondo, che avendo facoltà della viſita anco delle Botteghe delli ſteſſi cento Bombardieri, per veder ſe le miſure, peſi, ed altro con le quali ſi vendono le robbe ſiano conforme le Leggi, come pure ſe le coſe, che ſi alienano ſiano della qualità, che ſi ricerca, perchè in caſo di difetto poſſino eſſerle fatte levar, e giudicata la traſgreſſione, potendo alcuna volta occorrere, che alcuno de' ſteſſi Bombardieri facendo reſiſtenza impediſca con violenza dette eſecuzioni, e l'aſporto di eſſe robbe, hanno perciò fatta inſtanza in tali caſi di poter imponerli parimenti pena.

Ricuſando però eſſi Bombardieri d'eſſer ſottopoſti all'una, e l'altra di dette dimande, come quelli, che intendono eſſer intieramente ſoggetti al ſolo Capitaniato di quella Città:

Hanno S. S. E. E. decretato quanto al primo, che pubblicandosi giusta al solito i Proclami d'ordine degli stessi Signori Deputati, possino preffiger a'Bombardieri trasgressori come sopra Ducati due di pena per ogni volta mancassero dell'esecuzione, salva però in ciò l'appellazione all'Illustrissimo Signor Capitanio.

E nel secondo stabiliscono, che ogni volta essi Bombardieri s'opponessero al lievo delle robbe, che non fossero della qualità propria, quando siano trovate nelle Visite difetti, o altrimenti, abbi a farsi dagli stessi Signori Deputati il ricorso allo stesso Illustrissimo Signor Capitanio, perchè consignandosi le relazioni in Cancellaria Prefettizia, siano gl'innobbedienti sottoposti a quei castighi pecuniarj, ed afflittivi che paressero allo stesso Illustrissimo Signor Capitanio, ordinando dover esser così puntualmente eseguito.

Vicenza 16. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BABARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secr.

Adi

Adi 20. Maggio 1676.

GL' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Sindici, ed Inquisitori in T. F. sedenti al Tribunale della loro ressidenza in Vicenza; Udite le parti in Contradittorio, cioè il Dottor Gio: Battista Benaglio Avvocato della Scola de' Bombardieri di questa Città, con la presenza d' Antonio Temporini Gastaldo, e Gratiado Gabia Capo della stessa addimandante, come nella loro petizione, e supplica prodotta prima nell' Eccellentissimo Senato, e poi in questo Eccellentissimo Sindicato, a primo Aprile passato, a cui vien demandata la definizione della Causa con Ducali de' 18. Marzo antecedente da una. Il Sig. Co: Alessandro Valle Cavalier Dottor Avvocato della Magnifica Città, con la presenza di D. Mattio Moratelli suo Procuratore instante esser licenziato per le ragioni addotte, ed espresse in scrittura di 15. Aprile suddetto per secondo. Ed il Dottor Vandinello Vandinelli Avvocato del Spettab. Territorio per cui interviene D. Giulio Ferrari suo Procuratore istante come nella risposta 17. Aprile detto, e per più ragioni allegate, per terzo.

Hanno liberato il Territorio da qualunque pretensione de' Bombardieri, nè possan pretendere alcuna bonificazione per li beni che possedessero all'Estimo del Territorio, nè da esso Territorio, nè da Comuni; dovendo però la Città bonificar a' detti Bombardieri lire quindeci, e mezza sopra i loro Estimi. Con dichiarazione, che se averanno Estimo di più delle Lire 15. soldi 15. debbano pagar per esso sopra più, ed avendo di manco, non possano pretender alcun risarcimento.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Alessandro Zaneti Nodaro.

ORDINI

PER L'OSPITALE

Dei Fanciulli lattanti, detto

DI SAN MARCELLO

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

ANNO MDCLXXVI.

L'Ospitale di San Marcello, che eretto co' suffraggi d'anime caritatevoli compatendo lo stato infelice de' Bambini, che distituti d'ogni sovegno si vedono anco miseramente abbandonati dall' assistenza di quelle Madri, da cui per loro disaventura devono riconoscer l' essere, vedendo a causa dell' inconvenienze gravissime introdotte convertirsi piuttosto in loco di Sacrifizio d' innocenti, che ricovero de' Fanciulli, essendo di due mille, e più creature capitate in esso nei decorsi nove, o dieci anni a pena sette sopravissute, ed allevate, infelicemente perite l' altre; giusto si riconosce contribuirvi tutta l' applicazione, ed i più fervidi concorsi, che possino facilitar il conseguimento di quella benefica conservazione, che ricerca il Zelo Cristiano, la paterna predilezione pubblica verso il mantenimento de' suoi sudditi, la convenienza, e la Giustizia insieme. Perchè però s' osservano principalmente originati li sopraddetti disordini dal non esservi state persone, che assistano con assiduità, fervor e carità, che era necessario, vedendosi, che negli altri simili Ospitali, che restano raccomandati all' effetto di zelanti persone, perchè provedino al loro bisogno, ne deriva da ciò la miglior sussistenza, abbiamo fatta l' elezione de' Soggetti, che saranno qui

no quì sotto registrati, quali formando una Congregazione debbano aver la sopraintendenza di esso Pio loco.

Continuarà il carico degli eletti in vita, quando non rinonciassero volontariamente, in ambidue i quali casi siano tenuti i restanti, convocandosi far elezione di quel numero, che vi mancasse, così che di tal modo sia sempre stabilito il mantenimento, e sussistenza di questa Congregazione.

Della loro incombenza sarà l' elegger Presidenti, e destinar a quelli altri incarichi, che le paressero, preffigendo il tempo opportuno alla sua permanenza, e le fonzioni alle quali si dovessero estendere, onde se ne raccolga il frutto, che è della Nostra intenzione.

Apoggeranno a chi le paresse la cura di frequenti visite dell' Ospitale, e l' invigilar perchè in esso s' assistino le Creature del modo opportuno, prefigendo quei buoni instituti, che mirino alla sua Economia, ed alla miglior sussistenza.

Averanno a maturar la forma di spender col maggior vantaggio il denaro, potendo alterar salarj, ordinar sottoscrizioni di polizze, farsi render conto a' Fattori, Prior, e ad ogn' altro, rimovendo chi mancasse dal proprio debito, e col far di tempo in tempo seguir i saldi, decidendo quei dubj, che sopra li stessi conti potessero nascere.

Ugual applicazione contribuiranno chi vi fossero destinati a far abbondanti raccolte di denaro con tutti i mezzj possibili, unendolo d' elemosine, entrate ed assegnamenti, accudendo ad esiger le seguenti assegnazioni, e procurando, che da' Nodari, Vicari, Claustrali, ed ogn' altro siano adempiti gli ordini se gl' impartiscono, facendo anco quei ricorsi potessero agevolarle l' ottenimento.

Per proveder però al possibile, acciò questa Casa sussista, ed abbia i Pressidenti, e la Congregazione modo d' estender le loro pietose operazioni, stabilimo, che da qui avanti ogni Nodaro sì della Città, come del Territorio, che rogasse Testamenti, sia sempre tenuto esprimer ne' medesimi d' aver raccordato il sovenir S. Marcello, in pena di Ducati 25. per ogni volta; al quale oggetto resta incaricato chi fosse destinato all' Archivio, o altri del Collegio de' Nodari cui incombesse di registrarli dopo pubblicati d' usar ogni diligenza per scoprir le trasgressioni, potendo in caso ne venissero commesse esser da loro Pressidenti, i Nodari severamente corretti, dovendo la pena s' ellevasse esser applicata un terzo al Collegio, un terzo all' Ospitale, e un terzo a chi scoprisse tale mancanza.

E venendo eccitato con nostre particolari lettere ogni Vicario della Giurisdizione a procurar con tutti i mezzi possibili d' unirle so-

vegni in ogni loco con esposizioni di Casselle, raccomandazioni a parte, obbligando Claustrali a far cerche, e non lasciar via intentata per conseguirlo, resta anco eccitato questo Consolato a proveder di tempo in tempo questa bisognosissima Famiglia del maggior numero di condanne, che fosse loro permesso dichiarando l' applicazioni ad esso fatte tanto dal medesimo quanto dagl' Illustrissimi Rettori, passino tutte in deposito nel Monte a drittura, acciò venendo liberamente date alli Tutori d'esso Ospitale, conservandosi questo denaro nel proprio alveo, abbia sempre campo d' intieramente custodirsi, capitando successivamente nelle loro mani per impiegarsi in quello occoresse.

Avvertiranno che eseguito da detti Vicarj il prefato ordine cooperino, acciò da' Regolari d'ogni Convento nella Città situato con cerche, elemosine, ed altrimenti, s' accudisca a questa buon' opera, in pena di Ducati 25. per ogni Claustrale, che recusasse in ciò d'obbedir i loro ordini, onde si sovegna con tutti i mezzi possibili questo poverissimo luogo.

Anco in quelle Chiese dove officiassero Preti, doveranno i Pressidenti, o quei che a ciò fossero destinati, frequentemente ricorrere al Zelo di Monf. Illustrissimo Vescovo presente, e Successori, perchè dalla sua Paterna carità, ingiongendosi tali cerche, anco coll' eccitar il Clero a qualche corrisponsione, si faciliti un bene, che assolutamente presso S. D. M. non può esser più meritorio.

Osservandosi poi che venendo dalle regalie del Santo Monte contribuiti pietosamente Ducati seicento all'anno, può la summa di questi esser accresciuta nella raccolta di denaro si vede andarsi facendo, doverà in avvenire intendersi stabilito abbino del corpo d'esse regalie a somministrarsi d'anno in anno Ducati mille, restando eccitata la pietà de' Signori Deputati della Città, anco a studiar di procurar quell'altre possibili contribuzioni, che valessero a suffragar in qualche parte le correnti, e future necessità d'esso Ospitale.

Rilevandosi poi che in virtù di convenzione 1442. 8. Aprile tien la Casa Porta la facoltà di nominar gli Officiali necessarj al servizio di detto Ospitale, e della Fraglia detta de'Rossi, quali però devon esser del Corpo della medesima, cioè Gastaldi, Consiglieri, un o più Sindici, Prior, ed altri, questa nomina veniva portata al Capitolo, ed era confirmata sino a tanto che a'21. Marzo 1604. sendo stata fatta da essi Porti oblazione al Capitolo, da cui accettata fu anco confirmata con lettere del Consiglio Eccellentissimo di Quaranta che prescrivon, debbano nella ballotazione di detti Serventi per

ogn'uno

ogn'uno proponersi due persone, e quella avesse maggior numero de' voti favorevoli s'intendi rimasta, ogni volta o che per terminar di tempo, o per morte o per esser esclusa dalla detta Congregazione alcuno de' serventi stessi, sia colle dette formalità fatta in avvenire la sostituzione, giusto riuscendosi conservi a' detti Porti quello che a' medesimi non meno, ma alla Fraglia legitimamente s'aspetta.

Vicenza 24. Maggio 1676.

Sig. Canonico Cogolo
Sig. Archidiacono Pagello
D. Giacomo Brusadello
D. Gio: Maria Zurlo Dott.
Co: Gio: Battista Caldogno
Co: Germanico Chieregato
Sig. Carlo Fortezza.
Sig. Guglielmo Ghellin
Co: Marc'Antonio Ghellini
Sig. Carlo Lodi Dott.
Co: Francesco Loschi Dott.
Co: Sertorio Loschi Dott.
Sig. Pietro Saraceno
Co: Alessandro Thiene K.
Co: Claudio Thiene Dott.
Co: Alessandro Valle K.
Co: Giulio Cesare Valmarana
Co: Marc'Antonio Velo
Co: Gio: Carlo Barbieri
Sig. Gio: Leoni Montanari
Sig. Giordan Battagin
Sig. Pietro Antonio Brochi
Sig. Lucio Camisan
Sig. Gottardo Capello
Sig. Nicolò Cazzavera
Sig. Girolamo Ciron
Sig. Bernardin Frescurato
Sig. Antonio Garbinato
Sig. Pasqual Mantoan
Sig. Ottavio de' Marc'Antonj
Sig. Francesco Munarino
Sig. Andrea Serta
Sig. Gio: Maria Serta.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

M 2 NOI

NOI

SINDICI ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MCLXXV.

LO ſtato deplorabile dell' Oſpitale di S. Marcello di queſta Città, che chiamando il pubblico pietoſo compatimento perſuaſe la maturità dell' Eccellentiſſimo Senato à ſtabilire con ſuo Decreto l' aſſignamento annuo di Ducati mille per ſoccorrer quegl' innocenti Bambini, de' quali l'eſperienza per il paſſato ha dato a divedere eſſerne periti per mancanza del neceſſario allimento, nè dovendo noi tralaſciare alcun mezzo che poſſi facilitar il conſeguimento di un bene così rilevante, e degno della pubblica caritatevole pietà, eccitando gl' Illuſtriſſimi Rappreſentanti, che pro tempore ſaranno in queſta Città ad accuratamente applicare per proveder con ſollicitudine, che reſtino queſti Ducati mille ad eſſo Pio Oſpitale contribuiti, decretiamo che debbano per queſta ſumma i Danari di ogni condanna preceder à qual ſi ſia applicazione, che poteſſe eſſer fatta in qualunque occorrenza, niuna eccetuata, non potendo alcun Miniſtro girar partita contraria alla preſente diſpoſizione in pena di privazion delle Cariche, ed altre ad arbitrio, così che aſſicurata queſta contribuzione poſſa il detto Pio luoco con eſſa ſoccorrer in parte quelle innocenti Creature; Comettendo della preſente il regiſtro in in Maleficio nel Libro di detto Oſpitale, ed ovunque occorreſſe, acciò ſortiſca di tempo in tempo l'eſsecuzione dovuta.

Vicenza li 25. Febraro 1675.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

1676. 17. Luglio Receptæ.

NICOLAUS SAGREDO Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Balbi de ſuo mandato Poteſtati, & Hærmolao Delphino Capitaneo Vincentiæ, fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum.

Fra le regole, ed ordini inſtituiti da' Sindici Noſtri in T. F. oſſerviamo eſſere molto aggiuſtati quelli, che dalla loro prudenza ſono ſtati formati per la retta amminiſtrazione, e buon governo dell' Oſpitale di San Marcello di coteſta Città. Reſta perciò chiamato il zelo voſtro ad invigilare per la ſua puntuale oſſervanza, mentre Noi, nell'anguſtie, che ci hanno rappreſentato ritrovarſi quel Pio Luogo, ſiamo divenuti a concedergli in elemoſina, ad onor del Signor Iddio, ſtara quattro di Sale ogn'anno, ed inclinando il Senato a facilitar il modo di conſervare, e mantenere quelli Bambini, volemo eſſer da voi diſtintamente informati quali ſono li beni poſſede, e quali entrate riſcuote, perchè con tali lumi poſsiamo divenire a quelle deliberazioni, che riputeremo aggiuſtate, e che vaglino a ſollevarli dalle miſerie in cui ſono, &c.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die XV. Julii Indict. XIV. MDCLXXVI.

Gio: Franceſco Marcheſini Segret.

A Tergo.
Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Balbi Poteſtati,
Et Hærmolao Delfino Capitaneo Vincentiæ.

Tratta dal Libro de' Regiſtri delle Ducali eſiſtenti in Cancellaria Pretoria queſto giorno 23. Julii 1676.

Federicus Zonta Not. Coad. Ord.
Prætor. Vincentiæ Ex. & ſub.

1676. 10. Octob. Receptæ.

ALOYSIUS CONTARENO Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Balbi de suo mandato Potestati, & Ermolao Delfino Capitaneo Vincentiæ, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & Dilectionis Affectum.

Ricevemo la nota distinta delle rendite di cotesto Ospital di San Marcello dalla quale chiaro si vede ascender la spesa per la metà quasi più dell' entrata oltre l'asegnamento delli ducati mille annuali di ragion di Condanne difficil però in avenire da farsi à riguardo dell'ordine rilasciato da' Sindici Inquisitori in Terra Ferma di non poter ne' casi di morte far condannar in dannari.

E perchè fù da medesimi, scritto nella forma disordinata, con che venivan maneggiate le rendite, ed assistito eso povero luoco veniva levato l' animo à persone caritatevoli di concorrer con elemosine, sono devenuti con loro applicazione al stabilimento d'ordini, e regole, quali con pontualità osservate può tenersi per certo abbino le cose à caminar nella miglior forma, e per la destribuzione delle rendite stesse, e per il concorso d' ellemosine da persone caritevoli. Che però col Senato à preservazione de' poveri Bambini esposti, Vi commettemo di farli con pontualità osservare mentre tendono ad un tanto bene.

E quanto al punto delle condanne non potendosi, ò dovendosi alterare la terminazione suddetta de' Sindici Inquisitori doverete con quelle che in altri casi vi sarà per Giustizia permesso di far andar supplendo à quanto resta prescritto à sovegno di esso Pio loco.

Dat. in Nostro Ducali Palazio Die Octava Mensis Octobris Indictione 14. 1676.

Ottavio Negri Secretario,

A Tergo.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Balbi de suo mandato Potestati, & Hermolao Delphino Capitaneo Vincentiæ, & successoribus, &c.

Tratta dal Libro de' Registri delle Ducali essistente in Cancellaria Pretoria di Vicenza à Carte 165. questo di 22. Decembre 1676.

Gierolamo Zonta Nod. e Coad. ord. Pret. M.

E U-

D U C A L E

Per l'Ospitale di San Marcello 1668. 6. Novembre.

PResentata all' Eccellentissimo Sig. Capitanio Vice Podestà per il Signor Conte Lodovico Porto Protettore dell'infrascritto Pio Luoco con la presenza delli Signori Gabriel Chiarello Capo, & delli Signori Bortolamio Zago, & di D. Zuanne dalla Rizza ambidue Gastaldi, & del Signor Z. Maria Brunori Sindico Attuale, &c. così referse Cechinato Guardia.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientib. Viris Aloysio Trono de suo mandato Capitaneo, & & Vice Poteſtati Vincentiæ, & successor. Fidelibus Dilectis salutem, & dilectionis affectum.

AVemo fatto riflesso non solo alla supplica presentata dalli Governatori dell'Ospitale della Pietà di cotesta Città, ma à quello resta espresso nelle vostre giurate informazioni circa il bisogno del medesimo Pio Loco, & impossibilità di supplire alle quotidiane spese senza un pronto, & continuato sovegno; Ma perchè varie difficoltà si frapongono alla Concessione d'una doppia Decima sopra le Condanne della Città, & Rettori, mentre pur troppo accresciuti gli aggionti sopra le medesime causano anco la perdita di molti sudditi, che per l'impotenza convengono rimaner absenti: Tuttavia conoscendosi necessario il provedimento più pronto. Rissolvemo col SENATO Commettervi, trattandosi d'un opera tanto pia, & per sostenimento di tante innocenti Creature l'assignazione ogn'anno di qualche Condanna, e così successivamente da Rettori, che pro tempore s'attroveranno per la summa de Ducati mille all'anno; onde con questo suffragio possino li Governatori di esso Pio Loco andarsi riparando. E perchè vedemo, &c. omissis, &c. obed. &c.

Datæ in Nostro Ducali Palatio Die XII. Octobris Indictione VII. 1668.

Ottavio Negri Secret.

A Tergo

Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloysio Trono Capitaneo, & Vice Potestati Vincentiæ, & successoribus.

Tratta dalla Lettera Ducale in bergamina presentata, & essistente appresso il Sig. Cancellier Pretorio, e registrata nel libro delle Ducali in Cancellaria Pretoria di Vicenza.

Federicus Zonta Not. Coad. ord. Pret. Vinc. Ex sub 6. Novemb. 1668.

DU-

D U C A L E

Per l'Ospitale di San Marcello, *Receptæ die* 5. *Julii* 1671.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Petro Zane de ſuo mandato Poteſtati, & Hieronymo Corrario Capitaneo Vincentiæ Fidelibus dilectis, ſalutem, & dilectionis affectum.

AVemo dalle Voſtre prudenti relazioni in data di 21. del corrente diſtinta notizia del ſtato nel quale s'attrova coteſto Pio Oſpitale di San Marcello, che aſſiſtito da poca rendita, ed evidentemente aggravato dal numero conſiderabile delle Creature, che vengono nel medeſimo eſpoſte per deficienza del modo di nutrirle, ed alimentarle convengono nella maggior parte miſeramente perire. Già dalla Pubblica pietà fu permeſſo a' Preceſſori Voſtri, e Succeſſori l'applicazione di Condanne per la ſumma de' Ducati mille ogn'anno con li quali poteſſero eſſer ſoccorſe le neceſsità di detto Pio Luogo, e le medeſime eſſendo ſtate eſeguite in parte ſolamente: Eccitata la Voſtra caritatevol aſsiſtenza andarvi con la maggior diligenza ſupplendo, e continuando fargli godere queſto neceſsitoſo reſpiro, anticipato anco a qual ſi ſia altra facoltà, che foſſe ſtata permeſſa per ſimili Condanne: Doverete parimenti con l'oggetto di opera così pietoſa, e caritatevole render perſuaſi li Deputati di coteſta Città a concorrervi con qualche ſumma di ragione delle proprie condanne, che ſi fanno col Conſolato, come anco qualche porzione del ſopravanzo del Monte, qual eſſendo deſtinato a ſovegno de' poveri, non può offerirſegli occaſione più propria di miglior impiego, e di più degnamente meritare. Come perciò è mente riſoluta del Senato, che le riſtrettezze di detto Pio Loco ſian ſoccorſe, e ſovenute: così s'accertiamo, che dalla Voſtra prudenza ſaran eſercitati li ſopradetti motivi con carità, ed applicazioni, aviſandoci quello vi ſarà ſortito di riportare da' Deputati medeſimi, ed inſieme ciò, che ſi poteſſe inoltre operare dal canto noſtro ſenza introdur eſempj pernicioſi, e pregiudiciali alle pubbliche rendite, &c.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio Die 27. Junii Indict. 9. MDCLXXI.

Gerolamo Vagnola Secret.

A Tergo

Nobilibus, & Sapientibus Viris Petro Zane Poteſtati, & Hieronymo Corrario Capit. Vincentiæ.

Tratta dal Libro de' Regiſtri delle Ducali eſiſtente in Cancellaria Pretoria di Vicenza.

Federicus Zonta Not. Coad. Ordin. Pret. Vincentiæ Ex ſub die 30. Julii 1761.

OR-

ORDINI
E TERMINAZIONE

In Materia de' Prigioni per debiti,

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELENTISS. SIG.

SINDICI ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

GL'Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Sindici, Inquiſitori in Terra Ferma, a cui ſommamente ſta a cuore il bene maggiore, e vantaggio di queſta Città, il poſſibil ſoccorſo de' poveri, conſiderando, che arreſtate ben ſpeſſo infelici perſone per Debiti Civili, che anno contratto, quali per la loro mendicità, non avendo modo di ſoddisfare, convengono non ſolo lungamente languir rinchiuſi nelle ſteſſe Carceri, ma anco per l'oſtinazione de' Creditori infelicemente morirvi con total deſolazione delle loro famiglie, che non anno ben ſpeſſo altro ſoſtegno, che i ſudori e i ſtenti di quel povero, che ſtà rinſerrato nelle Carceri. Dovendoſi però provedere, perchè ſe ad inſtanza de' Creditori ſtanno in quelle anguſtie rinchiuſi, non abbino per difetto d' alimento a miſeramente perire in eſſe; Decretano, e fermamente ſtabiliſcono.

Che in conformità di quanto reſta preſcritto per altri luoghi dello Stato, ſe alcuno per l'addietro ſarà ſtato retento, o foſſe in avenire fermato per debiti privati di qualunque natura, e vi ſtarà, o ſarà ſtato per un meſe continuo ſenza ſaper come alimentarſi, ſia obbligato il Creditore, che l'averà fatto ritenere corriſponderle per ſuo alimento otto ſoldi al giorno per tutto il tempo, che ſi fermerà nella ſteſſa, ò altre prigioni per cauſa del loro credito; Dovendo il Vicario far la cognizione ſe il retento ſia effettivamente in ſtato di pover-

povertà per dover ricever l'alimento dal Creditore, e decretata, che le sij tale corrisponsione, quando per giorni otto continui non gliela somministri, possa, e debba il Debitor ponersi in attual libertà.

E perchè potrebbe essere, che alcuno pretendendo aggravio da quella Terminazione, che facesse il Vicario, volesse appellarsene, possa farlo avanti l'Illustrissimo Signor Podestà, che vi fosse pro tempore, perchè seguendo laudo giusta il Privileggio della Città, abbia ad aver la sua esecuzione, senza che ne succeda maggior struscio de' poveri. Commettendo l'esecuzione puntuale delle presenti a chi s'aspetta.

Vicenza li 12. Maggio 1676.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secret.

Adi 27. Giugno 1676.

Fu pubblicata la suddetta Terminazione sotto la Loggia loco solito, premesso il suono di Tromba per Prandina, molti astanti ad udire.

IN MATERIA D'ESTORSIONI

NOI

SINDICI ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MCLXXVI.

PErvenutoci a notizia le gravi estorsioni, che vengono giornalmente praticate contro i poveri Prigionieri dall' ingordigia, e rapacità de' Guardiani, Custodi, ed altri Officiali con inique, ed indebite contribuzioni, resta commossa la Pietà del Magistrato Nostro a sovvenir alle miserie de' medemi. Che però considerato quanto fu stabilito in tal proposito dagl'Illustrissimi Rettori in questa Città con la tassa, e limitazione 1631 17. Luglio, Decretiamo, che la stessa ingionta al presente Ordine sia ristampata, pubblicata, ed eseguita da cadauno de' sud-

ſuddetti Miniſtri inviolabilmente, proibendo il poterſi pretendere, e ricevere oltre il contenuto nella medeſima taſſa alcun altra immaginabil ſpeſa, e recognizione ſotto nome di maſſare, ingreſſo di Prigione, mancia di Viſite, condotta a coſtituire, nè ſotto qualunque altro titolo, o preteſto, e modo, ſotto le pene comminate nella taſſa ſteſſa, ed altre maggiori, che pareſſero al Zelo, e Giuſtizia de' ſuddetti Illuſtriſſimi Pubblici Rappreſentanti. Dovendo le ſtampe a viſta, e notizia d'ogni uno eſſer tenute affiſſe in ciaſcuna Prigione, Camerotto, Guardiola, e nell' ingreſſo eſteriore, ed interiore delle prigioni medeſime, &c.

Dal Sindicato Noſtro in Vicenza li 24. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Ind. in T. F.

Vicenzo Negri Segret.

Adi Zobia 17. Luglio 1631.

GL'Illuſtriſſimi Signori Marc'Antonio Viaro Podeſtà, e Giovanni Giuſtinian Capitanio per la Sereniſſima Signoria di Venezia, &c. Rettori di Vicenza, e ſuo Diſtretto, conoſcendo eſſer neceſſario ſtabilire qualche buon ordine nella materia delle retenzioni, e preſentazione de'rei per li pagamenti, che devon fare a' Capitanj delle Prigioni, ed Officiali delle Corti di Sue Signorie Illuſtriſſime, e veduto quanto è ſtato ordinato dall'Eccelſo Conſiglio di Dieci per quello aſpetta al Capitanio delle prigioni, per levar le fraudi, che a pregiudizio di eſſi rei poteſſero venire introdotte, coll'intervento de' Molt' Illuſtri Signori Deputati alle coſe utili della medeſima Città, ſono venuti alla ſottoſcritta limitazione, e taſſa, da eſſer da chi s'aſpetta inviolabilmente oſſervata, in pena di bando, galera, ed altre pecuniarie ad arbitrio della Giuſtizia, avuto riguardo alla qualità della traſgreſſione.

Tutti li retenti per debite, o per qualſivoglia altra cauſa criminale conſegnati in prigione, pagano marchetti due alla notte per il tempo, che ſtanno in prigione. L. o. 2

All'uſcir fuori di eſſe prigioni pagano due mocenighi per le chiavi. L. 2. 8

Quelli, che vengono rilaſciati con ſicurtà, o in altro mo-

do con

do con obbligo di ritornarvi pagano la gazetta delle notti, che ſtanno in prigione, e li due mocenighi ogni volta, che uſciſcono, non eſſendo tenuti pagare coſa alcuna per il tempo che ſtanno fuori delle prigioni.

Se occorre mutar alcuno di prigione ad inſtanza dello ſteſſo reo, pagherà li due mocenighi per le chiavi. L. 2 8

Occorrendo, che da' Comuni, o da altri vengano conſignati rei in prigione, quelli, che li conſegnano non ſono tenuti pagar coſa alcuna, ma li rei ſono tenuti pagar quello ſteſſo pagano gli altri retenti, come s'è detto di ſopra.

Li rei per eſſer condotti a conſtituire non pagano coſa alcuna.

Tutti quelli, che volontariamente ſi preſentano alle prigioni, pagano al Capitanio d'eſſe prigioni lire ſette. L. 7 0

Al guardiano per il regiſtro del Libro, o ſia per il bollettino lire una marchetti quattro. L. 1 4

Pagano li due mocenighi per le chiavi tante volte quanto uſciſcono di prigione, e ſtando in prigione dopo l' eſpedizione pagano la gazetta per ogni notte, e li due mocenighi al tempo dell'uſcire.

Li rei citati ad inſtruir la Giuſtizia, e che con pieggiaria di ritornar, o di pagare reſtano a quella obbligati, pagano al Capitanio delle prigioni. L. 3 10

Ed al Guardiano. L. 0 16

Per le Cavalcate, che fa il Capitanio di Campagna andando a ritenere più rei in una Villa, o in una caſa, non poſſi pretender altro che Ducati dieci ſe ben foſſero più rei. L. 62 0

Ed in Coltura Ducati cinque. L. 31 0

Alli miniſtri per la retenzione in criminale nella Città, e Borghi non ſi paghi più d'un Ducato. L. 6 4

Per retenzioni per debiti civili fatte in virtù de' mandati nella Città lire ſei ſoldi quattro. L. 6 4

Per retenzioni fatte per qualunque debito in virtù di cedole lire tre ſoldi due. L. 3 2

Così riferendo Zuanne Cera Guardia dell' Illuſtriſſimo Signor Podeſtà.

Adi 27. *Giugno* 1676.

Fu repubblicata al loco ſolito ſotto la Loggia del Capitaniato, per Prandina pubblico Trombetta; molti aſtanti.

N O I

NOI

SINDICI ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCLXXVI.

COnoſciuto da' Deputati di queſta Città l' importanza del cuſtodirſi con maniera cauta, e diſtinta quelle donne, che capitando all'obedienza della Giuſtizia devono per ſoddisfazione della medeſima render conto delle loro azioni nelle carceri, onde non ſiano ſoggette ad eſſer ſollecitate, e coll'aver l' occaſione proſſima, ſi laſcino condure a quegl' atti diſoneſti, che rieſcono di loro ignominia, ſcandalo, ed offeſa del Signor Iddio, tanto più, che ben ſpeſſo, o per eſſer eſaminate, o altrimenti capitano donzelle nubili, e perſone di buona fama, ed eſſendoſi a queſto oggetto ſtabilite in più tempi varie riſerve; non derogando in conto alcuno alle medeſime, in aggionta di eſſe per proveder all' inconveniente; ſtabilimo che giuſta al preſcritto dallo Statuto, debba da' Guardiani delle prigioni conſegnarſi una chiave delle due della porta maeſtra al di fuori, dove s'entra in quella, ove reſtano cuſtodite le donne, al Giudice del Malefizio, e l'altra tenere preſſo di ſe, così che non poſſa, ſe non di giorno, e con notizia dello ſteſſo aprirſi la porta di eſſa prigione, e in ſua abſenza darla a quell'altro de' Curiali, che qui s'attrovaſſe; Con dichiarazione, che quando non vi foſſe ordine particolare della Giuſtizia di riporſi le Donne in altre prigioni, che nella ſolita a ciò deputate, non poſſano eſſi Guardiani a loro arbitrio praticarlo, ma ſempre ſiano tenuti riponerle in quella dalle due chiavi predetta, e che reſta a queſto effetto deſtinata per le Donne: a maggior precauzione delle quali, eſſendoſi riposte alcune ferrate interiori, ed eſteriori ancora, quali preſentendo amoverſi contro lo ſtabilito, Decretiamo, che non poſſa ciò eſſer praticato, e perchè abbino i Guardiani predetti incentivo di divertirlo non ſolo, ma eſeguir le preſenti noſtre commiſſioni; Stabilimo, ch'ogni volta, che dette ferrate foſſero levate, e fatta più d' una cerca non daſſero le loro relazioni, perchè ſi reſtituiſcano nel loro primiero eſſere, o pure eſſi l'amoveſſero, incorrano in pena di Duc. 20. per volta, che reſti liquidata tal traſgreſſione, potendo, ſe diſubbidiſſero anco nel reſto il preſente

nostro stabilimento, esser dalla Giustizia stessa a proporzione de' loro trascorsi severamente castigati.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 2. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Ind. in T. F.

Vicenzo Negri Segret.

Adi 27. Giug. 1676. Fu pubblicata la suddetta al luoco solito premesso il suono di Tromba per Prandina pubblico Trombetta, molti astanti.

Li due seguenti Capitoli sono estratti dalli Ordini Inquisitoriali per il Consolato, e Malefizio della Città di Vicenza.

VEdendosi introdotto, che nelle tanse delle spese de' Processi de' condannati alla galera, mentre si trasmettono alla Dominante si prattica addossarli esorbitanti aggravj, che riescono non solo di pregiudizio a tali miserabili persone, ma all'interesse del Principe ancora, Volemo, che in avvenire non possano da' Notari, o altri esser fatte le tanse suddette, se non con l' assistenza del suo Avvocato, e Procuratore, quali dovranno sottoscriverle di proprio pugno, avendo particolar mira, che nelle medesime non sia ecceduto il limitato da Noi nelle Tariffe.

Li retenti per condanne pubbliche fattegli dalla Giustizia di piccola summa di denaro, convenendo molte volte per impotenza morir nelle carceri, possino godere l' indulto benigno da Sua Serenità concessogli nella Parte 4. Luglio 1345. così che se un condannato in lire vinticinque, o meno, sarà stato in prigione per sei mesi, dalle vinticinque fino alle cinquanta per nove mesi, e dalle cinquanta fino alle cento lire per un anno, debba esser rilasciato dalle carceri, e posto in libertà, restando liberato, ed assolto dal debito, e da ogni spesa di processo, retenzione, pagamento di prigione, o altro che vi potesse essere: dovendo il suo nome esser depennato dalle Raspe, e Libri di condanne ove fosse annotato.

Noi

Noi Rettori di Vicenza e ſuo Diſtretto.

VEnendoci eſpoſto, che ſebbene eſcono di prigione, li prigionieri notati in Carità, nondimeno vengono conſervati vivi i loro nomi nelle note di eſſa Carità, e vengono nelle ſteſſe Polizze ſcritti i nomi anche di quelli, che non ſono ſtati ammeſſi alla Carità, anzi di più nomi finti, e ſupoſti, con le quali fraudi altri s' appropriano ingiuſtamente il pane, che a quelli era deſtinato; diſordine, per il quale è ſtato in procinto queſto Pubblico di levare Ellemoſina così neceſſaria, che è il ſoſtentamento delli poveri, ſenza la quale morirebbero di pura fame; Commettemo al Cuſtode delle Carceri, ed alle Maſſare, ſive Capi de' prigionieri, che debbano tenere diſtinta nota delli prigionieri deſcritti in Carità, e debbano ogni qualvolta qualcheduno d' eſſi viene rilaſciato di prigione depennare ſubito il di lui nome, ed il detto Cuſtode debba ſubito portare la relazione al Cuſtode della Camera degl' Illuſtriſſimi Signori Deputati diſpenſiere d'eſſo pane, ſotto pena al Cuſtode delle Carceri di Ducati 25. d'applicarſi a beneſizio de' poveri prigionieri, e di pagar duplicatamente il pane, che ſarà ſtato ingiuſtamente defraudato, imponendo alle Maſſare, ſive Capi de' prigionieri pena di due meſi di Camerotto, di corda, di privaziòn per ſempre d' offizio, di reſtar privi di pane il doppio di quello, che ſarà ſtato defraudato, ſe ſaranno anch' eſſi Maſſare nel numero di quelli, che ricevono la Carità del pane, e ſe ſaranno beneſtanti di dover pagare il doppio dell' importar del pane fraudolentemente Conſeguito, e ciò ogni qual volta il ſopradetto inconveniente ſucceda.

Vicenza li *6.* Novembre 1677.

Referſe Cechinato Guardia.

NICOLO BALBI Podeſtà.

GABRIEL ZORZI Capitanio.

Regiſtrato in libro eſtraordinario in Cancellaria Prettoria queſto dì *6.* Novembre 1677.

Iſeppo Colomban Coad. Pret. de M.

Noi Rettori di Vicenza, e ſuo Diſtretto.

PEr li poveri Prigionieri infermi ritrovandoſi nelle Carceri diverſi ſtramazzi, ſchiavine, ed altre proviſioni, delle quali qualche parte tall'ora viene fuori della prigione, detta, Infermaria, traſportata in altre prigioni per qualche neceſſità di quelli, che per la loro eſtrema povertà ſono aſtretti dormire ſopra le nude aſſi del pavimento, e corrono pericolo d'infermarſi: Per ovviare, che tale proviſione, e robba in così pio uſo impiegata, non venga aſportata, e rapita dalli medemi prigionieri nella loro rilaſſazione dalle Carceri, ovvero venduta, mentre ſtanno in prigione; Commettemo al Cuſtode delle Carceri, e Capi delle prigioni, nominati Maſſare, e particolarmente all'Infermiero della prigione detta Infermaria, che tengano diſtinta nota d'eſſa robba; Il detto Cuſtode, ed il detto Infermiero di tutta, e gli altri Capi di prigione, detti Maſſare, di quella ſola robba, che nella ſua prigione reſpettivamente s'attroverà, e diligentemente la conſervino; e non laſcino mai uſcire di prigione alcun prigioniero, che aveſſe di tal robba, ſe prima non fa la reſtituzione d'eſſa, ſotto pena di pagare ciaſcheduno di loro il valore duplicato d'eſſa robba, che veniſſe aſportata, oltre la pena al detto Infermiero, ed alli detti Capi di prigione, ovvero Maſſare di due meſi di Camerotto, ed al Cuſtode delle Carceri di Ducati vinticinque, da eſſer applicati in comprar tanta ſuppellettile, o quello foſſe più biſogno per li poveri prigionieri; imponendo pena di prigion, corda, e denari, ed altro ad arbitrio, ſecondo la qualità delle perſone, a qualunque altro, che cooperaſſe all'aſporto, ovvero alla vendita di tale robba; l'iſteſſe, maggiori pene imponendo alli prigionieri, che rei di tale aſporto, o vendita foſſero ritrovati.

Vicenza li 6. Novembre 1677.

Riferſe Orazio Cechinato Guardia.

(NICOLO' BALBI Podeſtà.
(GABRIEL ZORZI Capitanio.

Regiſtrata in libro eſtraordinario in Cancell. Pret. di Vicenza li 6. Novembre 1677.

Iſeppo Colomban Coad. Pret. de M.

D I-

D I V E R S I

A T T I, E D E C I S I O N I

F A T T I, E S E G U I T E

In proposito della Pubblicazione dell'Estimo Generale fatto in Conferenza trà

C I T T A', C L E R O, E T E R R I T O R I O,

S T A B I L I T I

DAGL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

I N T E R R A F E R M A

L' ANNO MDCLXXVI.

ACCORDO TRA CITTA', CLERO, E TERRITORIO

LI Nomi Veneti, si considerino col corpo, col quale fan le fazioni, tanto a ponerli in Monte, quanto al ricever il benefizio delle bonificazioni.

Li beni del Gazo per Campi 1528. con quel che è dentro non si considerino nell' Estimo, come non fossero in Territorio; Il rimanente si consideri nel Monte de' beni della Città.

Guglielmo Ghellino Pressidente
Allessandro Godi Pressidente
Carlo Cerchiari Canonico Deputato
Francesco Crescenzio Sindico, e deputato del Clero
Giovanni Canetti Sindico del Territorio.
Gerolamo Quartiero deputato dal Spet. Territorio.

Tratta la presente coppia dal Processo dell' Estimo Generale della Cancellaria Inquisitoriale esistente nell' Archivio dell' onorando Collegio de' Signori Nodari.

Alvise Zannoni Sindico di detto Onor. Col. 31. *Maggio* 1676.

N 3 Sum-

Summe dell' Eſtimo Generale.

Città, compreſa la porzione de' Veneti, e Valſtagna con li altri due Comuni	L. 3332. 6. 9. 2.
Clero	L. 384. 1. 7. 3.
Territorio, compreſa la porzione de' Veneti.	L. 1384. 3. 4. 3.
Summa tutto l' Eſtimo	L. 5100. 11. 9. 3.

Guglielmo Ghellin preſſidente affermo per la Città
Alleſſandro Godi Preſſidente per la Città affermo
Carlo Cerchiari Canonico deputà, &c. affermo per il Clero.
Franceſco Creſcenzio Sindico affermo per il Clero.
Io Giovanni Canetto Sindico per il Spettabil Territorio affermo.
Gerolemo Quartiero per il Spettabil Territorio.

Tratta la preſente copia dal Proceſſo dell' Eſtimo Generale della Cancellaria Inquiſitoriale eſiſtente nell' Archivio dell' Onorando Colleggio de' Signori Nodari.

Alviſe Zannoni Sindico di detto Onor. Coll.
3I. *Maggio* 1676.

Adi 22. Maggio 1676.

GL' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Sindici, ed Inquiſitori in T. F. ridotti al Tribunal della loro Reſidenza in Vicenza Udite le Parti infraſcritte in contraditorio, cioè il Dottor Vandinello Vandinelli Avvocato del Territorio con l' intervento di Domino Zuanne Canetti Sindico dello ſteſſo addimandante che con la pubblicazione dell' Eſtimo non reſti fatta novità nel carratto per quello fu conſiderato da SS. EE. e ſpecialmente col Decreto 1663. 22. Agoſto, reſtando pur comprobata la Giuſtizia del carratto vecchio, mentre alle forze che ſi ſono trovate del Territorio li ſiano contrapoſti gli aggravj, che de mandato Dominj, ed altri ſoſtenta il Territorio, e li Comuni dello ſteſſo, non eſſendo pur giuſto, che a benefizio del Clero ſi debbi aver in conſiderazione le caſe, e traffichi del Territorio, mentre quelle dello ſteſſo Clero ſono eſenti, da una. Ed il Co: Aleſ-
ſandro

ſandro Valle Cavalier Dottor, ed Avvocato della Città dicente anzi doverſi regolare il caratto dell' Eſtimo de' tre corpi a propozione delle forze d'ogn'uno, al qual fine ſono nati tanti giudizj, e fatta tanta ſpeſa, ed accordati i Capitoli, ed altre ſcritture conſiderate, non dovendoſi poner in campo ſpeſe appartenenti al Territorio in materia di conferenza, e diffalcarle dalla rendita de' beni Territoriali, come coſa lontana dal corrente negozio, e contro tanti giudizj, e decreti dell'Eccellentiſſimo Senato della ſeconda.

Ed il Canonico Carlo Cerchiari, e Pre Franceſco Creſcenzio Sindico del Clero inſtante dover eſſer conſiderate a pro dello ſteſſo Clero, giuſta li Capitoli, tanto le Caſe, quanto le induſtrie, e dimandanti, che non ſi abbino in conſiderazione li beni de' Cleri poſti in altri Territorj, e di Chieſe eſenti, che non concorrono, ſe non per la mera Colta Ducale dalla Terza.

Hanno liberato la Città, e Clero dalle dimande, e pretenſioni del Territorio, e liberato anco il Territorio, e Città dalla dimanda del Clero in quanto alli beni poſti in altri Territorj, e Chieſe eſenti.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Aleſſandro Zaneti Nodaro.

N O I

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXVI.

Iſcuſſa dal Magiſtrato Noſtro l'importanza, che in ſe comprende la materia dell' Eſtimo di queſta Città, che eſſendo d'un rilevante peſo per i gravi diſpendj ſofferti, che avendo per il paſſato chiamati i rifleſſi della Pubblica affiſſazione, non ſolo, ma il provvedimento di più Decreti, e l' eſpedizione d' un Pro-

veditore a questa fonzione espressamente destinato, la di cui Carica sebbene molti anni fa è terminata, le fraposte difficoltà, che sono avevano ridotte le cose nella maggior confusione, a segno che sempre più si vedeva dilungarsi ogni aura di speranza di conseguir questo bene. Però essendo noi stati persuasi a contribuire l'applicazione fatti eleggere a questo fine Soggeti per ogni corpo non ostante l'evidenza di molte operazioni, che restavan a terminarsi, altre, ch'eran indicise, e qualche dubbio, che v' insorgeva contrastassero l' oggetto di sua pubblicazione, ben comprendendo quello rilevasse l'ultimazione d'un opera sì pesante essendosi sortito coll'appianar ogni intoppo di conseguirlo, di che da' Deputati suddetti stabilito, come si rileva da sue sottoscrizioni il Caratto in L. 5100. 11. 9. 3. de' quali L. 3332. 6. 9. 2. toccano alla Città compresi i Veneti, L. 384. 1. 7. 3. spettano al R. Clero, e L. 1384. 3. 4. 3. sono del Territorio, stabilimo.

Che debba immediate pubblicarsi lo stesso Estimo a cui come è detto di comun consenso de' prefati Corpi è stata data l'ultima mano; perchè sapendo ogn' un de' medemi ciò che gl' incombe, non abbino per tal causa a nascere discrepanze, dovendo la prima compartita del Sussidio venturo pratticarsi sopra lo stesso Estimo, e così andar successivamente anco regolandosi per l'altre compartite, e gravezze, alle quali soccombono esi Corpi. Commettendo nel mentre il registro, ed esecuzione di queste dove, e come occorresse.

Vicenza li 24. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Segret.

Adi 25. Maggio 1676.

Fu pubblicato il presente Estimo nella pubblica Piazza di Vicenza a luoco solito, premesso il suono delle Trombe, e Tamburi in concorso numeroso di gente, prelegendo D. Alessandro Zanetti Nodaro di SS. EE. e di loro ordine.

Tratta la presente copia dal processo dell' Estimo Generale della Cancellaria Inquisitoriale esistente nell' Archivio dell' Onorando Collegio de' Signori Nodari.

Alvise Zanoni Sind. di detto Onor. Coll:
31. Maggio 1676.

Sum-

Summe dell' Estimo generale.

Città, con sua porzione di Veneti, e compresa Valstagna con li altri due Comuni.	L. 3332.	6.	9.	2.
Clero.	L. 384.	1.	7.	3.
Territorio, con sua porzione di Veneti.	L. 1384.	3.	4.	3.
summa in tutto	L. 5100.	11.	9.	3.

Come si componga detto Estimo.

Città, Estimo reale	L. 2855.	19.	9.	5.
Aggionti	L. 11.	2.	4.	3.
Trafico	L. 61.	11.	2.	2.
Aggionta di trafico	L. 1.	0.	11.	2.
	L. 2929.	14.	4.	1.
Valstagna reale, e trafico	L. 8.	5.	11.	4.
	L. 2938.	0.	4.	0.
Si battono per li beni del Gazo esenti.	L. 7.	1.	0.	4.
Resta	L. 2930.	19.	3.	1.
S'aggionge per soprapiù non esento del Gazo	L. 1.	3.	9.	2.
Portione de' Veneti	L. 400.	3.	8.	4.
summa in tutto	L. 3332.	6.	9.	2.
Clero	L. 382.	1.	6.	0.
Aggionti	L. 2.	0.	1.	3.
summa in tutto	L. 384.	1.	7.	3.
Territorio reale	L. 1340.	10.	1.	1.
Aggionti	L. 3.	14.	5.	3.
Trafico	L. 16.	19.	7.	2.
	L. 1361.	4.	2.	1.
Si Battono per li beni esenti del Gazo	L.		7.	8. 4.
resta	L. 1360.	16.	5.	2.
S'aggionge la porzion de' Veneti	L. 23.	6.	11.	1.
summa in tutto	L. 1384.	3.	4.	3.

Sere-

Sereniſſimo Principe.

PRetende la Magnifica Città di Vicenza con invalido preteſto dell' Eſtimo deſiderato da quel Reverendo Clero, e Magnifica Città per le relazioni, che hanno tra loro, eſeguito con le dichiarazioni apparenti da' decreti, alterare al povero Territorio il ſolito, e ſempre praticato Carratto nelle pubbliche contribuzioni, ſtabilito tra la ſteſſa Città, e fedeliſſimo Territorio. Reſoci a ciò la ragione non può nel merito della medeſima inferire pregiudizio alcun atto di vantaggio da predetti Città, e Clero ottenuto; Umiliato per tanto lo ſteſſo povero Territorio al ſuo Trono ſupplica la ſovrana Giuſtizia della Serenità Voſtra, che reſtino rimeſſe le novità, e debba quello non oſtante continuare il già per tanto tempo oſſervato, e di comune conſenſo trà Città, e Territorio ſtabilito contratto Grazie, &c. 1676. 27. Genaro.

Preſentata nella Cancellaria Ducale per Domino Gio: Maria Marcheſini Nonzio del Territorio di Vicenza in cauſa avanti l' Eccellentiſſimo Pien Collegio con la Mag. Città di Vicenza.

Illico intimata per Andrea Pichi Commandador al Sig. Nunzio della predetta Città.

Gio: Maria Nod. Duc.

SERENISSIMO PRINCIPE

Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori.

SIccome ſantiſſima è la deliberazione fatta dall' Eccellentiſſimo Senato di commandar la rinovazione, e confezione dell' Eſtimo di tutto il Vicentino, che abbraccia li beni non ſolo poſſeſſi dalla Magnifica Città di Vicenza, ma li poſſeſſi ancora dal Reverendo Clero, e Spettabile Territorio di quella, così ſe detta deliberazione ſij provenuta dal proprio moto della pubblica prudenza, o dalla ſuggeſtione, e raccordo di eſſa Città VV. EE. e l' Eccellentiſſimo Senato, che è teſtimonio a ſe ſteſſo, può comprendere con quale animo, e fine, e con quanta verità parlino gl' Intervenienti di detto Territorio nella ſupplica preſentata a V. Serenità ſotto li 27. del corrente per divertire, ſe gli foſſe poſſibile, operazione così neceſſaria alli pubblici riſpetti, e grandemente conferente alle ragioni di eſſa Città.

Non

Non destinò mai Sua Serenità pubblici suoi rappresentanti a commandare, ed assistere alla facitura delli Estimi delle Città, e Territorj del suo Stato, come ne' tempi antichi fece colla Magnica Città di Bergamo, e nei tempi più vicini colla Magnifica Città di Brescia, che l' opera non abbraciasse tutti li possessori de' beni di quella Provincia.

Nè potrà mai sapere l'Eccellentissimo Senato quante forze abbi la Provincia Vicentina, e di esse forze quanto ne posseda la Città, il Clero, e Territorio, nè quanto sij l' aggravio di uno, il preteso sollievo dall' altro, quando l'Estimo destinato a farsi non comprendi tutti, per bilanciar poi, e stabilire con la pubblica Carità l' adequato peso a tutti a proporzione delli ben goduti. Nè deve retraer V. Serenità da così prudente decreto quello, che vanamente sparge detto Territorio nella precitata sua supplicazione commessa all' E. V. perchè la suddetta Magnifica Città apertamente dichiara non pretender di levar alcun de' suoi naturali, e legali contribuenti al suddetto Territorio; ma intendere, che ogni contribuzione con esso, e con detta Città resti nella consueta allibrazione.

Li decreti, che sono in dette supplicazioni del Territorio nominati, non sono nè per virtù, nè per parole tali, che possino, o rimovere V. Serenità dall' eseguire il decreto prudentemente preso, o ritardar la pratica di tanto bene.

Perchè la Transazione 1564. oltre che non può levare la libertà a V. Serenità di certificarsi delle forze della Città, Clero, e Territorio, così non militando ne' correnti tempi le carte, che considerarono all' ora, la facitura dell' Estimo antico, le alterazioni seguite, ed altri riguardi, non danno fondamento valevole a detto Territorio per impedire il corso al decreto di V. S.

Onde non ostante le inconsiderabili ragioni alleggate da detto Territorio, a cui non comple, che questa verità si propali alla cognizione di V. S. la sua devotissima, e fedelissima Città di Vicenza supplica l'Eccellentissimo Senato, e cadauna di VV. EE. a levar questa irragionevole opposizione di esso Territorio, e con celere rissoluta determinazione pratticar la suddetta Santissima deliberazione.

Adi Sabbato 20. Marzo 1677.

NOn mai per acconsentire, ma per riverenza de' Decreti degli Eccellentiss. Inquisitori, esborserà il Territorio per conto di sussidio,

dio, ed altre gravezze ciò, che sarà ricercato, per non moltiplicar contesa, ma con riserva di tutte, e cadauna sua ragione, e specialmente di ripetere l'esborsato, oltre il solito, e per sempre stabilito carrato del quinto, il che sia detto, e riprotestato toties quoties, intendendo sempre d'esser l'ultimo a riprotestare, &c. col protestato, &c.

Ha riferto Francesco Tomasello Commandadore aver li 18. Marzo corrente in persona protestato al Sig. Mattio Moratelli Procurator della Magnifica Città.

Dal Libro Altro Nono delle citazioni del Sig. Gio: Battista Liviera Zugian Nod. Capo all' Offizio del Sigillo a C. 34.

Joannes Baptista Liveria Zuglanus Not.

Luni 29. Marzo 1677.

LE dichiarazioni del Spettabil Territorio di concorrer al pagamento delle pubbliche gravezze a proporzione delle forze ritrovateli nel nuovo Estimo sono una dovuta rassegnatezza a' pubblici decreti, ed il riconoscimento del proprio debito. Li protesti di professata repetizione sono, e saranno sempre pensieri reprobati dalla convenienza, e dal giusto, e tutto che s' assicuri la Città di veder anco da questi una volontaria remozione, pure ex abundanti ad essi amplamente riprotesta, & hoc toties quoties salvis, &c.

Ha riferto Battista Zanchi Comandador aver jeri in persona protestato quanto sopra al Signor Giulio Ferrari Procuratore in tutto &c. & L. C.

Dal libro quinto delle Cittazioni del Signor Paulo Breganze Nodaro al Sigillo a carte 23. T.

Idem Breganze.

ALOYSIUS CONTARENO

Dei gratia Dux Venetiarum.

NObb. & Sapp. Viris Nicolao Balbi de suo mandato Potestati, & Gabrieli Georgio Capitaneo Vincentiæ, & successoribus fidelibus dilectis, & dilectionis affectum.

Significamus vobis in Collegio nostro terminatum fuisse ut infra. Videlicet, &c.

Udito con suoi Avvocati Gio: Maria Marchesini Nunzio e per nome del povero Territorio di Vicenza con la presenza di Pollidoro For-

Fornasa, e Gerolamo Quartiero Agenti spediti per detto Territorio umilmente supplicanti. Che resti nel concorso delle pubbliche gravezze osservato senza alterazione il Carrato stabilito d'accordo con la Città con la transazione 1564. confirmata dal Senato, che impone perpetuo silenzio in questa materia, non ostando le cose allegate in contrario, come è stato pienamente considerato, e come nella sua riverente supplicazione: e dall' altra udito, con suoi Avvocati Gio: Battista Trissino Nonzio della suddetta Città con la presenza delli Conti Francesco Loschi Dottor, e Guglielmo Ghellini Ambasciatori della medesima, e con la presenza anco del Nonzio del Reverendo Clero, umilmente dicente, le cose suddette non dover esser fatte, ma bene, che in conformità delli Decreti del Senato, che ha comandato la facitura dell' Estimo Generale del Vicentino in conferenza, e cose giudicate dalli Sindici in Terra Ferma in contradittorio Giudizio con esso Territorio debba lo stesso Territorio concorrer alle gravezze in conformità delle forze, che tiene apparenti, e ressultanti dall'Estimo predetto, e per più ragioni dell'altra, e fu terminato a favor della Città. Quam quidem terminationem mandamus vobis, ut ita exequi debeatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatii die 14. Decembris indictione prima 1677.

Ludovico Franceschi Secret.

Serenissimo Principe.

NElla facitura dell' Estimo della Città di Vicenza concluso l' anno 1639. nacque difficoltà tra quella Magnifica Città da una, e li Mercanti, ed Artefici dall' altra per occasione de' loro traffichi, e negozio, che restò decisa, e terminata con terminazione dell' Eccellentissimo pien Collegio in contradittorio giudizio 1639. 12. di Maggio coll' admissione della Magnifica Città, che li Artefici dovessero dare in nota con loro giuramento le Polizze de' loro Capitali, che trafficano netti da' debiti senza altra specificazione, che poi con susseguente Decreto pur in contradittorio nell' istesso Eccellentiss. pien Coll. restò raffermato sotto di 5: Zugno 1657. così concorrendo la Città, e l'Arti stesse; Con la pubblicazione del nuovo Estimo fatto in detta Magn. Città si veggono le Polizze dell'arte de'Merzari monstruosamente alterate per importantissime summe con notabilissimo pregiudizio, che le porge giusto motivo di ricorrere prostrata al Trono

Augu-

Augusto di Vostra Serenità umilmente supplicandola degnarsi di comandare che sia rimossa la novità praticata da' liquidatori per alterar le Polizze suddette ad oggetto, che siano eseguite le cose innalterabilmente, come sopra giudicate; Grazie, &c.

1676. 19. *Gennaro*.

Presentata nella Cancellaria Ducale per D. Pellegrin Mastini per nome della Fraglia de' Marzari di Vicenza in causa avanti l' Eccellentissimo Pien Collegio con la Magnifica Città pur di Vicenza.

Gio: Hiarca Nod. Ducal.

Serenissimo Principe.

COn qual forma debbano allibrarsi nell' Estimo della Città di Vicenza i Mercanti, e le Arti, rimane stabilito da' Sovrani Giudizj di V. S. 11. Maggio 1639. e 5. Giugno 1657. restando fermo, che si dassero le polize de' Capitali trafficati netti da' debiti con giuramento senza altra specificazione all' autorità, e fede di tali, e così venerabili Giudizj, si vedono nell'Estimo nuovamente pubblicato alterate le polize giurate di molti poveri Artisti a loro gravissimo pregiudizio, che non sarà ammesso dalla Giustizia di V. S. quando ne resti informata, ma commanderà l'esecuzione de' suoi giusti, e supremi Giudizj, che in conformità del prescritto da quelli restino essi poveri Artisti estimati, rimosse le novità, ed alterazioni pregiudiciali; Il che è quel solo di che viene umilmente supplicata V. S. da' medesimi Artisti indebitamente aggravati, pronti sempre di contribuire quanto legitimamente servati li Giudizj predetti, potesse loro aspettare d' Estimo. Grazie &c.

1677. 2. *Aprile*.

Presentata nella Cancellaria Ducal per Domino Pellegrin Mastini per nome delle Fraglie, Arti, e Mercanti di Vicenza in causa avanti l' Eccellentissimo pien Colleggio con la Magnifica Città di Vicenza Illico.

Intimata per Antonio Pichi Commandador al Signor Nonzio della suddetta Città di Vicenza.

Gio: Hiarca Nodaro Ducal.

1678

1678. 16. *Febraro.*

Presentata all'Illustr. ed Eccell. Sig. Podestà per il Sig. Mattio Moratelli Procurator della Magnifica Città di Vicenza, Riferse Cechinato Guardia. E registrata in libro Ducalium Cancellariæ Pretoriæ ad C. 252. & restit.

Federicus Zonta Notarius, & Coad. Ord. Præt. Vincentiæ subscripsit.

ALoysius Contareno Dei Gratia Dux Veneitarum &c. Nob. & Sap. Viris Nicolao Balbi de suo mandato Potestati, & Gabrieli Georgio Capitaneo Vincentiæ, & Successoribus Fidelibus Dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio nostro terminatum fuisse, ut infra; Videlicet. Udito dal Pien Collegio Pelegrin Mastini per nome delli Mercanti, Arti, e Fraglie di Vicenza umilmente supplicanti.

Primo. Che resti deciso, che non possino far liquidazione ex arbitrio, ma s'abbia da star alle polize giurate in conformità delle cose giudicate 1639. e 1657.

Secondo. Che sia remossa la novità pratticata da' liquidatori passati l'anno 1672. non dissentendo, che se fosse trovata fraude, la Giustizia abbia suo loco servatis servandis per più sue ragioni da una, ed il simile anco nel primo per la pretesa fraude. E dall'altra udito Gio: Battista Trissino Dottor Nonzio della suddetta Magnifica Città con li Co: Francesco Loschi Dottor, e Guglielmo Ghellini Ambasciatori della medesima, e con la presenza d'Antonio Maria Bassan Procurator del Clero d'essa, col mezzo de' suoi Avvocati umilmente dimandante, che restino licenziati detti Mercanti, Arti, Fraglie in ambi li Capi, ad effetto che una volta sortisca il suo dovuto effetto, ed intiera esecuzione l'Estimo comandato con pubblici Decreti, e dopo il corso di tanto tempo, e con tanto dispendio stabilito, e pubblicato. E fu terminato sopra tutti due li suddetti Capi a favor della Città. Quam quidem terminationem mandamus vobis, ut ita exequi debeatis. Has autem registratas præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 14. Februarii. Indictione prima MDCLXXVII.

Gio. Francesco Cerchieri Secret.

Se-

Sereniſſimo Principe.

LE Colture della Città di Vicenza, che comprendono pochi beni circuenti la Città, e Borghi, vengono abitate da perſone povere, che attendono al lavorar di quelle, pagano per la Reale le gravezze con la Città, e per la Perſonale ſoccombono a varie fazioni, oltre le quali con Regio Decreto di Voſtra Serenità, e replicati giudizj furono ſtabilite eſenti, la qual eſenzione per ſempre è ſtata loro intieramente preſervata.

Ora nella preſente renovazion d' Eſtimo in conferenza tra la Città, Clero, e Territorio a ſollievo della Città ſi è ſtabilito oltre le fazioni peſanti impoſte di aggravar li abitanti in quelle, e Lavoratori di eſſe di ſoldi cinque, e li Bracenti ſoldi due, e mezzo per la Perſonale, che nella forma vien praticata, reſteranno eſſi obbligati a pagar in un momento ciò che nel corſo d'un anno faticoſamente aveſſero potuto dall' ingiurie de' tempi preſervarſi per mantenimento di ſue Famiglie.

Queſto peſo inſofferibile alle debolezze delle noſtre forze, che ſareſſimo a proporzione più di tutti maggiormente aggravati dà queſto ſtimolo a noi poveri abitanti in eſſe, ſervi, e ſudditi di Voſtra Serenità di comparir a'piedi del noſtro adorato Principe perchè non permetta che ad altrui ingiuſto ſollievo reſtino violate quelle eſenzioni che nel tempo della dedizione della Città piacque alla bontà di Voſtra Serenità concederci, e che fin al tempo preſente con Ducali, e giudizj, ci ſono ſtate preſervate, che reſtano però compenſate con li ſuoi peſi, comandando, che queſte eſeguite reſtino quelle alla norma anco delle coſe praticate regolate. Grazie, &c.

1677. 17. *Novembre.*

Preſentata nella Cancellaria Ducal per Domino Guido Gazzo per nome delle Colture di Vicenza, in cauſa avanti l' Eccellentiſſimo Pien Collegio con il Signor Noncio di quella Magnifica Città.

Gerolamo Giacomazzi Nodaro Ducal.

1678.

1678. 30. Giugno.

Presentate all' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Capitanio, per Domino Matteo Moratelli Proccurator della Magnifica Città di Vicenza. Referse il Beltrame Guardia, e registrata nel libro Duc. B. esistente nella Cancell. Pref. di Vicenza.

Angelo Franzoja Ord. Coad. Pref.

ALoysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobb. & Sapp. Viris Andreæ Bragadeno de suo mandato Potestati, & Jo: Pisauro Capitaneo Vincentiæ, & Successoribus Fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio Nostro terminatum fuisse, ut infra. Videlicet.

Uditi gl'Intervenienti delle Colture della Città di Vicenza con li loro Avvocati umilmente addimandanti, che in conformità della loro supplicazione 12. Novembre 1677. sij terminato, come nelli due seguenti capi.

Primo. Che li poveri Brazzenti miserabili abitanti in dette Colture, non possino esser allibrati all'Estimo di detta Città di Vicenza, ed obbligati a concorrer a sollievo della medesima al pagamento delle pretese gravezze.

Secondo. Che li Lavoratori abitanti in dette Colture, e che sostentano tutti li pesi personali, che le restano ingionti dalle pubbliche deliberazioni, non possino parimente esser obbligati al pagamento di gravezze personali a sollievo dell'Estimo di detta Città, non ricusando anco di concorrer al pagamento di detta gravezza personale quando dalla medema Città sijno soddisfatti degli impieghi personali, a' quali giornalmente soccombono a sollievo della Città stessa per più loro ragioni. E dall' altra udito il Nonzio della Città di Vicenza con li suoi Avvocati dicente le cose addimandate non dover esser fatte, anzi stanti le parti del Senato, e praticato per li secoli passati dover esser licenziati per più sue ragioni dette, dedotte, ed allegate. E fu terminato sopra tutti due li Capi giusta l' instanza della Città di Vicenza. Quam quidem terminationem mandamus vobis, ut ita exequi debeatis. Has autem registratas presentanti restituite.

Dat. in Nostrum Duc. Palatio die 27. Junii. Ind. prima. 1678.

Paolo de Garzoni Secret.

Receptæ die 14. *Maii* 1668.

ILLUSTRISSIMO SIGNOR.

MOlte ſono le pubbliche leggi, che eſpreſſamente proibiſcono a chi ſi ſia eſercitar la carica d' Avocato, ſe non ha conſeguito la Laurea del Dottorato, e ciò per riguardi ben eſenziali. Preſentendo Però il Magiſtrato Noſtro, che vengano in queſta parte le leggi traſgredite, riſſolve, eccitar il zelo di V. S. Illuſtriſs. a far pubblicar Proclama, con cui rimanga eſpreſſamente proibito, come ſopra, ſotto pena a chi traſgrediſſe di non poter mai più comparire avanti il pubblico Rappreſentante, e di ſoccombere a quelli altri caſtighi, che pareranno a' Rettori di tempo in tempo: Così ſi compiaceranno eſeguire, e darcene con ſue Lettere diligente avviſo, facendo regiſtrar le preſenti, ed il Proclama, in coteſta Cancellaria, per notizia de' Miniſtri, e per l'eſecuzione in qualunque tempo.

Venezia 6. Maggio 1668.

Li Refformatori dello ſtudio di Padova.

1668. 14. Maggio.
Fu riſpoſto dell' eſecuzione, &c.

Tratta dall' autentica eſiſtente appreſſo il Signor Cancelliere Pretorio.

Federicus Zonta ord. Pret. Vinc. ſcrip.
11. *Septembris* 1668.

INcaricato l' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Alviſe Tron per la Sereniſſima Repubblica di Venezia &c. Capitanio V. Podeſtà di Vicenza, e ſuo Diſtretto da lettere degl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Reformatori dello Studio di Padova: Fa pubblicamente intender, che ſiccome le molte leggi reſta proibito a chi ſi ſia eſercitar la carica di Avvocato ſe non ha conſeguito la Laurea del Dottorato in Padova; Così debba cadaun che non foſſe Dottorato come ſopra aſtenerſi dall' eſercitar la carica medema ſotto pena a chi traſgrediſſe di non poter mai più comparir avanti il pub-

blico

blico Rappresentante, e di soccombere a quegli altri castighi, che pareranno alla Giustizia, &c.

1668. 14. *Maggio.*

Pubblicato al luoco solito premesso, &c. molti presenti.

Tratta dall' autentica existente appresso il Signor Cancelliere Pretorio.

Federicus Zonta Ord. Pret. Vincentiæ extraxit subscripsit 11. *Sept.* 1668.

Receptæ li 27. Agosto 1668. &c.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Aloysio Trono de suo mandato Capitaneo, & Vice Potestati Vincentiæ fideli dilecto, salutem, & dilectionis affectum.

Adi 6. Maggio decorso vi furono scritte Lettere dalli Refformatori dello Studio di Padova: perchè faceste pubblicar in cotesta Città un Proclama, che in virtù di molti pubblici espressi decreti, non potesse esser esercitata la professione d' Avvocato, se non da chi godesse la Prerogativa del Dottorato nello stesso Studio di Padova, e ciò sotto le pene, che furono prescritte da' medemi Reformatori. Ma perchè si va presentendo, che ordine così proprio, e conferente al servizio universale de' sudditi, ed al decoro dello Studio, venga da alcuno trasgredito; Vi commettemo espressamente col Senato, che dobbiate far repubblicare il medesimo Proclama, ed invigilar di continuo per la sua intiera inviolabile esecuzione, applicando a trasgressori i castighi comminati irremissibilmente, tale essendo la pubblica volontà, e dell' esecuzione delle presenti attenderemo le dovute notizie, &c.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die 14. Augusti Indictione VI. 1668.

Ottavio Negri Secretario.

A Tergo.

Nobili, & Sapienti Viro Aloysio Trono Capitaneo, & Vice Potestati Vincentiæ.

Tratta dall' autentica esistente appresso il Signor Cancelliere Pretorio in Bergamina.

Federicus Zonta Notar. & Coad. Ord. Præt. Vincent. extrax subsc. 11. *Septemb.* 1668.

COn proclama pubblicato li 14. Maggio proſſimo paſſato eſecutivo di lettere degl' Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Reſſormatori dello Studio di Padova, fu proibito l' eſercizio dell' Avvocato a chi non aveſſe conſeguito la Laurea del Dottorato, ed eſſendo riſſoluta volontà dell'Eccellentiſſimo Senato, che lo ſteſſo proclama ſia puntualmente obbedito, &c.

L' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Alviſe Tron per la Sereniſſima Repubblica di Venezia &c. Capitanio, e Vice Podeſtà di Vicenza, e ſuo Diſtretto, eſeguendo le pubbliche commiſſioni ricevute in Ducali di 14. Agoſto corrente in conformità di molte leggi, fa di nuovo pubblicamente intendere, che reſta eſpreſſamente proibito a chi ſi ſia eſercitar la profeſſione d' Avvocato, ſe non averà conſeguito la Laurea del Dottorato in Padova, ſotto pena a chi traſgrediſſe di non poter mai più comparir avanti il pubblico Rappreſentante, e di ſoccombere a quegli altri caſtighi, che pareranno a Sue Eccellenze, ed Eccellentiſsimi Rettori di tempo in tempo.

ALVISE TRON Cap. V. Podeſtà.

Adì 10. *Settembre* 1668.

Pubblicato per Bortolamio Molinari Trombetta alla Loggia del Capitaniato luoco ſolito, ed in Palazzo della Raggione in frequenza di Popolo, premeſſo il ſuon di Tromba.

Tratte le preſenti copie dall' autentiche eſsiſtenti appreſſo il Signor Cancellier Pretorio.

Federicus Zonta Not. & Coad. Ord.
Præt. Vinc. exempl. & ſubſcripſit
11. Septembris 1668.

27. Maggio 1678. Presentate agl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Rettori per D. Mattio Moratelli Procurator della Magnifica Città, &c.

ILLUSTRISSIMI SIG: SIG: COLENDISSIMI.

PErviene al Magistrato Nostro indolenza, ch' alcuni in cotesto Foro ardiscano senza la Laurea del Dottorato in Padova esercitar la Professione d'Avvocato. Grave è il disordine, e ripugnante a' decreti dell'Eccellentissimo Senato, a lettere in altri tempi scritte sopra ciò alli Precessori di V. S. Illustrissime, ed a'Proclami reiteratamente pubblicati in questa materia. Conoscendo però necessario, che non abbia maggior luogo l' introduzione per tutti li riguardi perniciosa al servigio universale de' sudditi, ed al decoro, nel quale volemo conservato lo Studio, saran però contente V. S. Illustrissime di far eseguire le Leggi del detto Eccellentissimo Senato, che dispongono in tale materia, e che proibiscono espressamente l' agitar cause senza il preaccennato requisito; sicuri Noi che il loro ben noto zelo s' impiegarà, come conviene, per troncar quest'abuso, intorno al quale ci sarà gradito l'intendere gli ordini, che avran per loro prudenza conosciuto proprj di rilasciare, e l'obbedienza, che vi sarà prestata, mentre non ci resta ch'augurar a V. S. Illustrissime ogni più bramata prosperità.

Dat. dal Magistrato li 24. Maggio 1678.

(*Li Reformatori dello Studio di Padova.*

LI RETTORI.

PEr la dovuta esecuzione delle lettere dell' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Reformatori dello Studio di Padova del dì 24. Maggio corrente, con le quali veniamo incaricati a dover far pubblicare, che essendovi in questo nostro Foro alcuni Solicitadori, quali non avendo conseguita la Laurea del Dottorato in Padova, ardiscono esercitare la professione dell' Avvocato con gran disordine, e repugnanza a' Decreti dell' Eccellentissimo Senato, ed a Lettere di Sue Eccellenze in altri tempi in tal materia scritte alli Precessori Nostri, ed alli Proclami reiteratamente sopra ciò pubblicati; Là dove conoscendo Sue Eccellenze necessario, che non abbia maggior luogo

 tal in-

tal introduzione per ogni riguardo, perniziosa al servizio universale de' sudditi, ed al decoro, nel quale si deve conservare lo Studio suddetto di Padova, ci ricercano per ciò a dover fare eseguire le Leggi dell' Eccellentissimo Senato disponenti tal materia quali proibiscono espressamente l'agitar cause senza il preaccennato requisito, incaricando il Nostro zelo acciò resti un tanto abuso troncato, sopra che siano da noi commessi quelli ordini, che ci pareranno più proprj con la notizia a Sue Eccellenze della obedienza, che alle medesime loro venirà prestata.

Per tanto si fa pubblicamente intendere, per dover essere anco il presente stampato, ed affisso a luochi pubblici, e specialmente a Tribunali di cadaun Jusdicente, acciò alcuno in avvenire non sia così temerario, che ardisca avanti alcun Giudice far la professione di Avvocato, e trattar cause, che non sia decorato con la Laurea del Dottorato in Padova, altrimente sarà contro cadaun trasgressore formato Processo criminale, oltre il non poter mai più comparir avanti li Pubblici Rappresentanti, e castigato con quelle pene, che saranno conosciute proprie a tal trasgressione, Commettendo in oltre alli Giudici, acciò non debbano ascoltare tali Sollecitadori; ed alli Nodari, acciò non debbano scriver, ed annotar sentenze agitate da tali senza li suddetti requisiti, quali sentenze s'intenderanno nulle; aliter &c.

In quorum fidem.

Vicenza li 27. Maggio 1678.

(ANDRA BRAGADIN Podestà.
(GABRIEL ZORZI Capitanio.

Girolemo Parolari Cancellier Pret. de M.

Registrata nel libro delle Ducali a C. 271.

Adì 1. *Giugno* 1678.

Fu al luoco solito per Iseppo di Pieri pubblico Trombetta premesso il suono della Tromba pubblicato il suddeto Proclama alla Loggia, e nel pubblico Palazzo della Raggion a chiara intelligenza di cadaun in concorso di molte persone.

Così riferendo Steffano Fontana Commandadore.

Federicus Zonta Not. coad. ord. Pret. Vinc. script. 11. *Septembris* 1668.

1676

1676. 28. Novembre.

ALoysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sap. Viris Nicolao Balbi de suo mandato Potestati Vincentiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Comparso al Tribunal de' Capi del Consiglio di Dieci il Nonzio di cotesta devotissima Città, ha umilmente rappresentato, che per il Statuto della stessa confirmato in prima dedizione, e raccomandato alla protezione de' detti Capi sia disposto, che dalle sentenze de' Giudici pedanei si debba appellar solo all'Offizio delle Appellazioni, e che dalli Sindici, ed Inquisitori in Terra Ferma sia stata commessa con terminazione l osservanza pontuale di detto Statuto per li motivi ben giusti espressi in detta terminazione.

Ma che vi sij ora chi ardisca contravenire a detti Statuti, ed ordini Sindicali, quali essendo risoluta volontà Nostra, che sijno osservati: Vi dicemo con li suddetti Capi, che dobbiate farli eseguire inviolabilmente, annullando quanto facesse effetto contrario, facendo imponer pena della pubblica indignazione a chiunque ardisse trasgredir li medesmi, e le presenti commissioni nostre, e così eseguirete, ed avendo in contrario ci rescriverete.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die 24. Novembris Ind. 15. 1676.

Excel. Cons. X. Secret.

Alexander Businellus.

1676. 28. *Novembre.*

Presentata all'Eccellentissimo Signor Podestà, per D. Mattio Moratelli. Riferse Cechinato Guardia, e registrata in libro delle Ducali in Cancellaria Pretoria di Vicenza a C. 173.

1678. 26. *Maggio*

ALoysius Contareno Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nobb. & Sapp. Viris Andreæ Bragadeno de suo mandato Potestati, & Gabrieli Georgio Capitaneo Vincentiæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Significamus vobis hodie inter Capita Consilii Nostri X. termi-

natum fuisse, ut infra. Uditi dalli Capi del Consiglio Nostro de' Dieci Gio: Marchesin Nonzio del fedelissimo Territorio di Vicenza col mezzo d'Avvocati, e coll'assistenza del Sindico, ed Agenti del detto Territorio addimandante, che essendosi nelle dispute fatte per parte della Città conosciuta giusta, ed esebita la riserva delle ragioni al fedelissimo Territorio sopra il Statuto, e terminazione de' Sindici in T. F. allegati nelle lettere per gli proprj competenti ricorsi, il che viene accettato dal Territorio, sian le lettere rivocate salve le ragion delle parti, e dall'altra udito il Nonzio di detta fedelissima Città con l'assistenza delli C. C. Francesco Loschi Dottor, e Guglielmo Ghellini col mezzo de' suoi Avvocati umilmente addimandante la confirmazione di dette lettere per le ragioni considerate, pronta sempre nel resto la Città a diffendersi avanti il Coleggio sopra quei ricorsi, che venisse preteso dal Territorio di praticare, hanno detti Capi cioè Sier Marc' Antonio Pasqualigo, e Sier Triadan Gritti confirmate le Ducali non essendo in opinione Sier Lorenzo Thiepolo loro Terzo Collega; & sic &c. quare mandamus vobis, ut dictam terminationem exequamini, & ab omnibus exequi faciatis; Has autem præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 26. Maii Indictione prima 1678.

Excels. Cons. X. Secretarius
Alexander Businellus.

1678. 28. *Maggio.*

Presentata per il Signor Mattio Moratelli Procurator di questa Magnifica Città per nome &c. in mano degli Eccellentissimi Signori Rettori. Ita referse Ugo Guardia &c. & registratæ in lib. Duc. Cancel. Prætoriæ Vincentiæ ad C. 272. T. e restituite al Presentante.

TER-

TERMINAZIONI
A FAVOR
DELLE COLTURE
Della Magnifica Città.
DI VICENZA.

ANTONIUS PRIOLO, Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus viris, Vincentio Grimano, de suo mandato Potestati, & Francisco Michaeli Capitaneo Vincentiæ, & successoribus, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Sono comparsi avanti la Signoria Nostra gl' intervenienti per gli Colturari di quella Città, li quali esponendo, che in sprezzo dell' annessa Terminazione vengono aggravati contra la pubblica deliberazione, con pesi insoportabili, e con evidentissimo loro danno, il che non essendo di mente Nostra; perciò a loro sollevazione Vi commettemo, che in tutto, e per tutto dobbiate eseguire, e far che sia eseguita essa Terminazione, come sta, e giace, si come è giusto, e conveniente, &c. E registrata la presente farete restituirla al Presentante. Ma se aveste alcuna cosa in contrario, soprasedendo ne la rescriverete.

Datæ in Nostro Ducali Palatio, die XIII. Augusti Indictione secunda. MDCXIX.

Agostino Dolce Secretario.

Spectabiles, & generosi Viri. Mittimus Sp. VV. præsentibus incertam copiam cujusdam terminationis per Nos hodie latæ, quam Sp. VV. in omnibus, ut jacet, exequantur, & exequi faciant, eam registrari faciendo in Cancellariis vestrorum Regiminum ad perpetuam rei memoriam.

Caro-

Carolus Cornelio, & Coll. Advocatores Communis, & Sindici Generales Terræ Firmæ Serenifs. Duc. Dom. Venetiarum. Vincentiæ die 17. Decembris. Tergo Sp. & Generofis Dominis Joanni Maripetro Poteftati, & Aloyfio Bragadeno Capitaneo, Rectoribus Vincentiæ Ho: & fucceffloribus.

Die 17. Decembris 1581.

LI Clariffimi M. Carlo Corner, Giacomo Bragadin, e Marc' Antonio Marcello, onorandi Adv. de Commun. Auditori, Proveditori, e Sindici Generali di Terra Ferma. Aldidi li Degani delle Colture delli Borghi di Camifano, Lifiera, S. Lucia, S. Bortolamio. S. Croce, S. Felice, Campedello, e Cafale, Borghi di quefta Città di Vicenza: Dolendofi effer aftretti dalli Clariffimi Rettori a gravami, e fazioni infolite, con carri, ed animali, e con le proprie perfone, contra li obblighi loro dechiariti nelli Statuti della Magnifica Città di Vicenza, confirmati da S. Serenità in prima adeptione, e contra quello, che altre fiate è fta ftabilito l'anno 1526. Adi 18. Aprile, fotto il Magnifico M. Filippo Bafadona all' ora Podeftà di quella Città, e perciò dimandanti per S. Sig. Clariffime, dover effer terminato, e dechiarito loro non dover effer aftretti a fazioni, nè carichi alcuni, oltre quelli, che dalli Statuti della Mag. Città di Vicenza, e fentenza, ovvero terminazion fuddetta, dell anno 1526. 18. Aprile, fono dichiariti, quali fono li infrafcritti, videlicet.

Prima a condur tutti li beni delli Clariffimi Rettori che vengono in Reggimento della Città di Vicenza, dal Porto di Santa Caterina fino alli Palazzi loro, nel venir loro, e poi condur via fino al Porto predetto le robbe loro al tempo del fuo partire.

Item condur a fpaffo le Clariffime Sig. Rettoreffe il giorno di Fefta, per tre miglia lontano dalla Città, e recondurle a cafa.

Item condur, e portar l'acqua alle Cifterne di effi Clariffimi Signori Rettori, fecondo il bifogno; ma non già al tempo delle femine, nè raccolto; e perchè li mefi paffati fono ftati fatti li pozzi perpetui a noftre fpefe nelle Corti delli Clariffimi Signori Podeftà, e Capitanio: perciò da quefta angaria dovemo effer di continuo efenti.

Item nettar, e mondar le ftrade della Città il giorno del Venerdì Santo, e Santa Corona, acciò far fi poffino le folenni annuali Proceffioni.

Item nettar, e mondar le Corti delli Clariffimi Rettori, fecondo il bifogno.

Item condur Sabbion, ovvero Arena al tempo che fi faceffe qualche

qualche giostra generale sopra la piazza di Vicenza: Onde Sue Signorie Clarissime visti li Statuti della Magnifica Città di Vicenza in tal proposito, e detta terminazione, ovver sentenza 1526. 18. Aprile, e fin sotto li 11. dell' instante mandata la scrittura presentata alli Clarissimi Rettori di questa Città, quali sotto di 13. del medesimo mandarono a rispondere per Marc' Antonio da Cresole Fantacino, che pregavano Sue Signorie Clarissime esser contente di regolare simil cose, perchè ne avevano a piacer grande.

Jesu Christi nomine invocato, a quo cuncta recta procedunt Judicia, terminando hanno terminato, che oltre li carichi di sopra specificati, detti Degani, e uomini de' detti Borghi, e Colture non possino esser astretti a niun modo da' Magnifici Rettori a fazioni reali, nè personali, con le persone nè con carri, nè animali, sotto pena a quelli Rettori, che contra la presente terminazione, ed oltre li carichi sopradetti li astringeranno, de' Ducati cento, da esser scossa per li Avogadori Clarissimi di Comun della Città di Venezia, ovvero Clarissimi Avvogadori di Comun, e Sindici generali di Terra Ferma, e successori Nostri, de' quali anco immediate siano mandati debitori a Palazzo, e la presente terminazione, e confirmazione nostra debba esser registrata nelle Cancellarie di questa Città, e restituire al presentante.

Carolus Cornelio Adv. Co. & Sind. gen. T. F.
Jacobus Bragadenus Adv. Co: & Sind. gen. T. F.
Marcus Antonius Marcello Adu. Co: & Sind. gen. T. F.
Aurelius Doninus Adu. Co: & Sind. T. F. Cancell.

Et ego Joannes Maria q; Alpherij de Præsentiano publicus Imperiali auctoritate Notarius, & Civis Vincentiæ in hanc formam transcripsi supradictam terminationem cum litteris de quibus supra ex exemplo autentico registrato in Cancellariis Clarissimorum D. D. Rectorum Civitatis Vincentiæ die 15. Julii 1582. altera vero sub die 29. Octobris 1582. in Cancellaria Capitaneatus.

17. Agosto 1619. recevute, e presentate per D. Gio: Battista Bertina per nome, &c. referì Nicolin Fantacino, e registrate nel lib. Duc. Pal.

1619. 17. Decembris. Registratæ in officio Cancellariæ Prætoriæ Vincentiæ.

1619. Adi 30. Settembre ha referto Gasparo Borella Fantacino aver li 24. del corrente in persona intimato le sopradette lettere a D. Giulio Malosello Sindico del Spettab. Territorio, in tutto, e ad instanza, come in esse consta.

V I-

VICENZO GRIMANI PODESTA' E FRANCESCO MICHIEL CAPITANIO

Di Vicenza, e ſuo Diſtretto.

INtendendo Noi, che alle lettere Ducali 13. Agoſto proſſimo paſſato, inſieme con la terminazione in quella inviataci da' Clariſſimi Signori Sindici di Terra Ferma l' anno 1581. 17. Decembre, le ſij data la ſua debita, ed intiera eſecuzione, Ad inſtanza delle Colture di Campedello, S. Felice, S. Croce, S. Bortolamio, S. Lucia, Liſiera, Porta da Padova, e Caſale di queſta Città: Commettemo però, ed eſpreſſamente commandiamo a ciaſcheduno, e Degani di dette Colture, così preſenti, come futuri, che ſotto qualſivoglia preteſto non ardiſchino di comandar, nè aggravar alcuna perſona di dette Colture, nè animali loro a niuna fazione, eccettuate le infra dichiarite, e contenute nella ſuddetta terminazione, oltre le quali non intendemo, che le perſone di dette Colture, nè animali loro reſtino aggravati, ſotto pena a cadaun contrafaciente de ducati 25. corda, pregione, ed altre ad arbitrio Noſtro, ed il preſente ſij pubblicato ſotto la Loggia di queſta Città a chiara intelligenza di cadauno, ed anco in quanto occorri intimato, perchè reſti pontualmente il tutto eſeguito.

In quorum fidem, &c.

Fazioni contenute nella ſuddetta terminazione.

PRima a condur tutti li beni delli Clariſſimi Rettori, che vengono in Reggimento, nella Città di Vicenza, dal Porto di S. Catterina fino alli Palazzi loro, nel venir loro, e poi condur via fino al Porto predetto le robbe loro al tempo del ſuo partire, &c.

Item condur a ſpaſſo le Clariſſime Sig. Rettoreſſe il giorno di Feſta, per tre miglia lontano dalla Città, e recondurle a caſa &c.

Item nettar, e mondar le ſtrade della Città il giorno del Venerdì Santo, e di S. Corona, acciò far ſi poſſino le ſolenni annuali Proceſſioni.

Item nettar, e mondar le Corti delli Clariſſimi Rettori, ſecondo il biſogno, &c.

Item condur Sabbion, ovvero Arena al tempo che ſi faceſſe qualche gioſtra generale ſopra la piazza di Vicenza, &c.

Vicentiæ die 17. Decembris 1619.

Jacobus Cardelinus V. Cancell. Præf. mand.

Se-

Sereniſſimo Principe.

LE Colture della Città di Vicenza ſono membro della ſteſſa Città, e corpo totalmente ſeparato dal Territorio Vicentino, avendo ſempre fatto le fazioni pubbliche con la detta Città: li beni di eſſe Colture circondano la ſteſſa Città, e Borghi: li abitatori di eſſe ſono povere perſone, che attendono alla coltura di eſſi beni, e vi ſono pochiſſime perſone, che non vivano del ſudore delle ſue braccia. Hanno queſti Colturati diverſi obblighi ingionti per li Statuti della Città, e per ordini di queſta Sereniſs. Signoria, e ſuoi Magiſtrati ratificati con ſuprema autorità di dover far diverſe fazioni perſonali di tener monde le ſtrade della Città, di condotte di robbe degl'Illuſtriſs. Signori Rettori mentre vengono, e partono da quel Regimento; Tener nette le corti delli loro Palazzi, ed altre ſimile fazioni, che ſi fanno con le perſone, e con le Boarie, e per benignità della Serenità Voſtra è ſtato terminato, che ad altre fazioni non debbano eſſer detti poveri Colturati obbligati, queſti peſi ſono gravi ad eſſi abitatori, li ſopportano tuttavia con ogni prontezza. La quiete loro viene al preſente turbata dagli Intervenienti di quel Territorio avendo con lettere dell'Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Sig. Generale dell'armi in Terra Ferma, fatto ſcrivere all'Illuſtriſs. Sig. Capitanio di Vicenza, che dobbiamo eſſer aſtretti a dare Guaſtadori in ſollevazione di quello, che ad eſſo Territorio è ſtato commeſſo dalla S. V. Intendendo ſolevar ſe ſteſſi dall'obbligo ingiontoli, e gravare le noſtre miſerie, ed aggiongere afflizione alli afflitti. Noi poveretti non poſſiamo cozzar con quel Sp. Territorio, che è pieno di commodità, e di perſone accortiſſime avezzi alle liti, ed a travagliar noi, che non poſſiamo reſiſtere. Perciò genufleſsi, e proſtrati a'piedi della S. V. le ſcopriamo le noſtre piaghe, e la noſtra impotenza, e li obblighi, che abbiamo, e quello che ſi ha compiaciuto la S. V. in noſtro ſervizio terminare, ſupplicandola, che con la ſua mano potentiſsima ci liberi da queſte oppreſsioni del Territorio, e che eſſendo noi da lui ſeparati, non voglia, nè poſſa, nè ora, nè per l'avvenire voler aggravare noi meſchini miſerabili di quelli peſi, e carichi, che ad eſſo vengono ingionti; che pur ne ha neſſuna occaſione. Quando che delli 150. Guaſtadori, che li furono commeſsi non ne tocca un ſolo per Villa di eſſo Territorio, come è notiſsimo, però inſenſibile alle ſue forze, ma alla noſtra povertà, e impotenza non commeſſo, nè ingionto: che quando vuole la S. V. in qualche urgente biſogno commandare a Noi ancora, la pubblica ſapienza sà ottimamente prender quelle deliberazioni, che alla infinita

infinita sua clemenza pajono espedienti, potendo indifferentemente comandare a tutti li suoi sudditi: Ne' quali casi le nostre vite (poichè altro non abbiamo) sono fino all'effusione del sangue paratissime. Grazia.

Tratta da una simile presentata nella Canc. Duc. sotto li 30. Maggio per D. Galeazzo Pillati per nome delle Colture della Città di Vicenza in causa avanti l'Eccellentissimo Collegio, col Territorio di Vicenza insieme con un processo segnato col presente giorno.

Illico intim. per Alessand. Guad. Canc. all'Eccell. D. Gio: Battista Merzari, ed a D. Anciloto Casa n. q. 1.

Iseppo Gregolin Nod. Ducale.

1633. 16. Zugno.

Presentata nella Canc. Ducal per D. Galeazzo Pilati per nome delle Colture della Città di Vicenza in causa avanti l'Eccellentissimo Collegio con il Territorio di essa Città di Vicenza.

Illico intim. per Alessandro Guad. Canc. all' Agente del suddetto Territorio.

FRanciscus Erizzo Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobilibus & Sapientibus Viris Joanni Aloysio Valerio de suo mandato Capitaneo, & Vice Potestati Vincentiæ, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio Nostro terminatum fuisse, ut infra, videlicet: Sopra la supplicazione degli Uomini delle Colture della Città di Vicenza, con la qual ricercano di esser liberati dalle appressioni del Territorio di Vicenza, essendo da quello separati, nè dover soccomber a quei pesi, e carichi, che ad esso Territorio vengono ingionti, e come più espressamente viene nella detta supplicazione dichiarato, essendo nel Collegio Nostro stati uditi gl'intervenienti del medesimo Territorio con li suoi Avvocati, ricercando, che detti Uomini siano dalla detta loro instanza licenziati per più ragion, e cause da una: e dall' altra, uditi li Avvocati delli Agenti delle dette Colture ricercando per altre ragioni, e cause dover restar esauditi giusta il contenuto di essa loro supplicazione, Il tutto ben inteso, e maturatamente considerato, fu terminato a favor delle dette Colture, quam quidem terminationem vobis mandamus, ut ita exequi debeatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 13. Julii indictione prima 1633.

———————— 18

———————— 3

———————— 0

Christoforo Surian Secret.

Die

Die 21. Julii 1633.

ILlustriss. D. Petrus Gradenicus honorandus Advocator comm. Auditis partibus infrascriptis videlicet D. Jo: Baptista Martiari Int. nomine Sp. Territorj Vincentiæ cum ejus Excell. Advocato petente intromissionem terminationis Excell. Coll. diei 13. Currentis secutæ ad favorem ominum Culturæ Vincentiæ , & contra Intervenientes Spect. Territorii pariter Vincentiæ, tenoris, & continentiæ, ut in ea, pluribus suis Juribus ex una , Et ex altera auditis prædictis ominibus Culturæ cum ejus Excell. Advocato dicente petita minime fieri debere, immo prædictam terminationem confirmari, & Intervenientem prædicti Sp. Territorii ab Offic. licentiari pluribus itidem suis Juribus dictis, & allegatis: Omnibus bene intellectis prædictum Intervenientem Sp. Territorii Vincentiæ ab Off. Licentiavit. Mandans sic annotari debere, ita referente Marco Zenari Famulo Officii:

Ex Not. Primo.

Georgius de Ponte Offitii Advocario
Communis Not. Sub.

O R D I N I,

In proposito di Avvocati, e Sollecitadori dell' uno, e l'altro Foro.

FAttosi maturo riflesso alla Pubblica Sapienza fino nell'anno 1594. al grave pregiudizio, e danno delle sostanze de' poveri litiganti per il disordine fin dall' ora invalso col venir esercitata la Professione di Proccurator, e Sollecitador del Foro da persone destitute d'abilità, e d'esperienza, dal cui difetto ne nascevano quelli disordini , che ridondavano a detrimento delle ragioni de' Sudditi tanto predileti, stabilì la prudenza dell'Eccellentissimo Senato, che chi volesse impiegarsi in tal fonzione dovesse prima passar sotto l'esame, e venir approvati, restando esclusi gl'insufficienti, ed altri incapaci a tal' onorevole esercizio. A questa pia, ed ottima deliberazione applicati gli animi degl' Eccellentiss. Sig. Inquisitori in T. F. nell' anno 1676. quando s'aperse il loro Sindicato in questa Città, formarono positivo Decreto, perchè fosse prestata l'intiera esecuzione alla Parte dell' Eccellentissimo Senato suddetta; in ordine a che dagl' Eccellentissimi Rettori posteriormente in diversi tempi furono esaminati, ed appro-

approvati quelli ſoggetti, che alla funzione di Proccurator, e Sollecitador furono conoſciuti abili, e degni di tal civil miniſtero, come nell' infraſcritte annotazioni.

Mentre però l'Illuſtriſſimo ed Eccellentiſſimo Sig. Orazio Correggio per la Sereniſs. Repubblica di Venezia &c. Capitanio di Vicenza, e ſuo Diſtretto ha conoſciuto di quanto benefizio a' Sudditi ſia l'oſſervanza de' ſuddetti Sapientiſſimi Decreti, e di che pregiudizio ſia l'abuſo de' medemi col permettere a perſone incapaci funzione di tanto riguardo, volendo che ſij preſtata l'eſecuzione pontuale alla Parte, e Decreti ſuddetti, con tutto ciò fu con ſomma virtù operato dagl' Eccell. Rappreſentanti infra annotati, ordina, e commanda la pubblicazione, e ſtampa del preſente Proclama, perchè reſti oſſervato in ciò, che appartiene alla carica del Capitaniato ſoggetto alla ſua Giudicatura, perchè con sì provido inſtituto godino i Sudditi quel profitto, e vantagio, che è di Pubblica riſſoluta volontà.

Vicenza 4. Decembre 1688. fu pubblicato colle forme ſolite, &c.

(ORAZIO CORREGGIO Capitanio.

Pietro Novoloni Cancell. Pref.

DUCALE IN PROPOSITO D'AVVOCATI.

Receptæ diæ 27. Auguſti 1668.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Aloyſio Trono de ſuo mandato Capitaneo, & Vice Poteſtati Vincentiæ fideli dilecto, ſalutem, & dilectionis affectum.

A' 6. Maggio decorſo vi furono ſcritte Lettere dalli Reformatori dello Studio di Padova: Perchè faceſte pubblicar in coteſta Città un Proclama, che in virtù di molti pubblici eſpreſſi Decreti, non poteſſe eſſer eſercitata la profeſſione d'Avvocato, ſe non da chi godeſſe la prerogativa del Dottorato nello ſteſſo Studio di Padova, e ciò ſotto le pene, che furono preſcritte da' medemi Reformatori. Ma perchè ſi va preſentendo, che Ordine così proprio, e conferente al ſervizio univerſale de' Sudditi, e al decoro dello Studio, venga da alcuno traſgredito, Vi Commettemo eſpreſſamente col Senato, che debbiate far republicar il medeſimo Proclama, ed invigilar di continuo per la ſua inviolabile eſecuzione, applicando a traſgreſſori i caſtighi comminati irremiſſibilmente; tale eſſendo la pubblica volontà, e

tà, e dell' esecuzione delle presenti attenderemo le dovute notizie, &c.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 14. Aug. Ind. 6. 1668.

A Tergo

Ottavio Negri Secretario.

Nobili & Sap. Viro Aloysio Trono Capit. & V. Potestati Vincentiæ.

Tratta dall' autentica esistente appresso il Signor Cancelliere Pretorio in bergamina.

Federicus Zonta Not. Coad. ord. Pret. Vinc. extr. & subs. 11. Septemb. 1668.

D E C R E T O

Degl' Eccellentissimi Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma, ommesse le altre cose.

E Perchè nella nostra permanenza in questa Città, abbiamo osservato, che con pregiudizio, e danno ben grave delle sostanze de' sudditi, e de' più poveri in particolare, molte persone esercitano la professione di Procuratore del Foro senz' alcuna abilità; il che non succederebbe se si dasse esecuzione alla Parte 1594. Conoscendo esser necessario sì per l'utile, come per l'onore di questa Città il rimediare a tanto inconveniente; Ordiniamo in risoluta maniera, che debba ravivarsi l'osservanza di detta Parte acciò, giusta il praticato in quel tempo, ridotti gl' Esaminatori soliti, e stabilita con previo esame de' più sufficienti, e degni la quantità de' Procuratori, e Solecitadori, ch' averan a sostenere tal fonzione, sia formata la solita Tabella in stampa, onde purificato il Foro con l' esclusion degl' insufficienti, ed innabili, e di quei, che fossero notati d' infamia, o d' altre turpi condizioni, sia solamente dagli approvati adempito l' esercizio del Procurator nel modo resta prescritto.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 12. Maggio 1676.

(MARC' ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.
(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secretario.

Sabbato 16. Maggio 1676.

D' ordine degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Sig. Sind. ed Inq. in T. F. furono pubblicati li presenti Ordini nella pubblica Piazza di Vicenza, premesso il suono delle Trombe, molti presenti.

ORDINI

Per il Dazio dell'Imposizioni, sopra l'Ostarie, e Beccarie, di questo Territorio.

STABILITI

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCLXXV.

Ontribuitasi dal Magistrato Nostro la dovuta applicazione alli Dazj dell' imposizione di questo Territorio ricuperati per render ben incaminata questa pubblica rendita, e divertir li disordini, onde si rendino sempre maggiore li proventi di esse; Comandiamo l' osservanza degli Ordini infrascritti, e di tutti gli altri ancora, che fossero in tal materia disponenti, &c.

Quelli, che avessero condotto alcun Dazio dell'Imposizione, terminato l'anno di sua condotta, non possino sotto qual si sia pretesto continuare l' esercizio di Ostaria, e Beccaria, in pena di pagar l affitto di tutto l'anno, e di Ducati 50. applicati alla Cassa del Dazio, da esser del tutto appostati debitori, nè li possi esser fatta grazia, dono, o remissione, ed altre maggiori pene ad arbitrio, &c.

Le Ostarie, e Beccarie doveranno esser esercitate nelle Ville, e Luoghi, e non nelli confini a pregiudizio degli altri Luoghi, e Ville, in pena a contrafattori di pagar l' imposizione del Dazio di quelle, che ricevessero il pregiudizio, e d' esser castigati con altre pene ad arbitrio.

Se il Conduttor principale farà sublocazioni, ovvero accordi, doverà portarne di tempo in tempo la nota in mano del Sopraintendente, che sarà deputato, ovvero del Cancellier Prefettizio per li proprj lumi per il pubblico vantaggio in pena ad arbitrio, &c.

Li pa-

Li pagamenti de' debitori dello ſteſſo Dazio per l'affitanze reſpettive doveranno eſſer fatti al ſolito nella Camera Fiſcale diviſe come ſotto. Tutte le ſumme non eccedenti a Lire 50. devino eſſer pagate in due rate di ſei in ſei meſi, il giorno di dieci; ſpirato il quale s'intendino caduti in pena di dieci per cento, o giuſta l'ordinario, e per le altre ſumme maggiori doveranno eſſer pagate in rate tre nel giorno di dieci delli meſi, che ſcaderanno, in pena come di ſopra.

Dovranno li Conduttori di cadaun Dazio dell'impoſizioni nel termine di giorni otto ſuſſeguenti alle deliberazioni preſtare idonee, e ſufficienti piegiarie, le quali dovranno eſſer ricevute dal Coleggio de' Nodari a' quali ſpetta con prontezza a divertimento de' diſordini, e delli incomodi a' Condutori, e doverà il Sindico, o altro deputato del detto Coleggio far capitar le note delle deliberazioni, e piegiarie nella Camera Fiſcale in mano del Quaderniero, che ne dovrà ſubito formare il debito nel quaderno di eſſo Dazio, che in avvenire ſarà tenuto con giornaletti per l' eſazione del medeſimo improntati col San Marco, ed il milleſimo pur in ſtampa.

Non poſſi eſſer ricevuto per piegio in quelli Dazj, che rilevaſſero più di Lire cento, alcuno ſenza la fede della Camera Fiſcale di non eſſer debitore della medeſima.

Sia obbligo del Sopraintendente ogni anno, dopo ſpirato il giorno di dieci del meſe di Genaro, di rivedere le riſcoſſioni, che saranno ſtate fatte per eſſe impoſizioni, pontando le partite de' giornaletti con il quaderno d'eſſo Dazio per ricavarne un giuſto bilanzo, e diſtinta nota de' debitori in reſiduo, che doverà far ſottoſcrivere dagl' Eccellentiſſimi Capitanj, e conſegnar al Reſiduario di detta Camera perchè da quello venghino traſmeſſe l' eſecuzioni nella forma, che dalle Leggi ſono preſcritte, conſignando il bilanzo agl' Eccellentiſſimi Capitanj per eſſer traſmeſſo pontualmente al Magiſtrato de' Signori Deputati ſopra la provigion del Danaro pubblico con nota d' anno in anno di quelle non foſſero ſtate affittate, per quelle provigioni, che dalla vigilanza, e prudenza di quelle Sue E. E. foſſero ſtimate proprie ricordarſi per il pubblico vantaggio.

Dovendo eſſer ſpecial incombenza del detto Sopraintendente di far traſmettere l'eſecuzioni di tempo in tempo contro quelli, che reſtaſſero defettivi delli limitati pagamenti affine, che l'eſazione rettamente ſi eſeguiſchi come è pubblica, e riſoluta volontà.

Poſſino tutti quelli, che leveranno impoſizioni delle Oſtarie, e Beccarie di queſto Territorio eſercitarle in quelle Caſe, e Luoghi,

P 2 che

che fossero di loro maggior vantaggio, e soddisfazione, eccettuato però quelli, che avessero Case destinate, e che saranno dal Magistrato Nostro approvate.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza il 1. Febr. 1675. M. V.

(MARC'ANTONIO JUSTINIAN K. Sind. Inq. in T. F.

(ANTONIO BARBARIGO Sind. Inq. in T. F.

(MICHIEL FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Vicenzo Negri Secretario.

Adi 30. Settembre 1678. Fu pubblicato il suddetto sotto la Loggia luoco solito. per pubblico Trombetta, molti astanti.

ALoysius Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sap. Viro Petro Pisani de suo Mandato Potestati Vincentiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Nelle istanze premurose, che sono state portate da cotesti Deputati, perchè rimanghino remosse le novità introdotte dalle Prelazioni d' Agnati, o de' Confinanti sopra le Vendite de' Beni, che vengono fatte in cotesta Città, e Territorio, da' quali ne derivano molti litigj con sconcerto ben grande di cotesti Popoli: Mentre per li Statuti Municipali di cotesta Città non viene concessa tal pratica; ma goduta una piena libertà dalli contraenti, come si osserva da molti attestati inserti: Noi però col riguardo all' uso antico di più Secoli venimo in risoluzione, inerendo alla pratica, e consuetudine antica: Che de cætero non sia data tale prelazione tanto tra li Contraenti Forastieri, quanto di quelli di Cotesta Città, e Territorio, salve però sempre le cose giudicate sin'ora, ed incoate sopra questa materia a remozione d' ogni contesa, e sconcerto in cotesta Città, e Territorio.

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 22. Decemb. 1682.

Tratta dal libro secondo Albo alle car. 419. esistente nell' Archivio di Torre della Magnifica Città di Vicenza.

MArcus Antonius Justiniano Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. & Sap. Viro Nicolao Enricio de suo Mandato Potestati Vincentiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Com-

Comparſo al Tribunal de' Capi del Conſiglio di Dieci il Nonzio di coteſta Fedeliſſima Città ha umilmente rappreſentato che ſia diſpoſto dal Statuto della ſteſſa in prima Dedizione, e dalli Decreti de' Sindici Inquiſitori in Terra Ferma che la delegazione nelle Cauſe Civili debba praticarſi in Giudici che ſono dello ſteſſo Ordine e contro del quale ſono quelli in loco de' quali ſi delega, e che in una cauſa che penderà avanti coteſto Giudice d' Appellazione ſia ſtato Delegato il Giudice alla Ragione ch'è in Ordine inferiore, poichè le ſue ſentenze per detto Statuto, e Decreti Sindicali ſono appellabili al ſuddetto Giudice d' Appellazione.

Vi dicemo però con li Capi ſuddetti che dobbiate eſeguire, e far eſeguire li ſuddetti Statuti e Decreti Sindicali, avendo per nullo tutto così che foſſe ſtato operato in contravenzione a' medeſimi, e ciò a divertimento de' ſconcerti, ed a preſervazione della giuriſdizione di detta divotiſſima Città, e così eſeguirete, e farete eſeguire, ed avendo in contrario reſcriverete.

Datæ in Noſtro Ducali Palatio die 16. Junii Ind. 7. 1684.

Excell. Conſig. X. Seg. Franciſcus Biancus.

Tratta dal Libro ſecondo Albo alle car. 428. eſiſtente nell'Archivio di Torre della Magnifica Città di Vicenza &c.

N O I

GIO: MARCO MICHIEL PODESTA', ed
ORAZIO CORREGGIO CAPITANIO

Per la Sereniſſima Repubblica di Venezia, Rettori di Vicenza, e ſua Giuriſdizione.

ESſendo mente, e ferma intenzion Noſtra, che tutti gl'Iſtromenti, l'ultime volontà, li Rogiti, li Protocoli, li Libri, e tutte le Pubbliche Scritture regiſtrate, o non, de' Nodari, o defonti, o abſenti d'abſenza diuturna tanto di queſta Città quanto del Territorio, o che de cætero moriranno, o s'abſenteranno, ſiano giuſta le parti in tal materia diſponenti e giudizj ſeguiti, portati nell'Archivio d'eſſa Città per conſervarſi, e cuſtodirſi conforme le Leggi.

Per tenor del preſente noſtro, ſalvi e reſervati gli ordini, e giudizj in tal materia diſponenti; Commettemo a cadaun Nodaro, etiam dell'Onor. Collegio di queſta Città, ed a qualunque perſona, ſij chi ſi vogli, ſotto-

posti così all'uno come all'altro Foro, i quali hanno, e tengono appresso di sè Scritture de' Nodari defonti, o absenti come sopra, che nel termine di giorni otto di Città, e 15. del Territorio dopo l'intimazione del presente a Stampa, che sarà o intimato in persona, o lasciato alle abitazioni, debbano aver portato al detto Archivio tutte le scritture della ragione suddetta, non ostante alcuna concessione, che da' pubblici Rappresentanti le fosse stata, o per l'avvenire le fosse fatta, qual come contraria alle Leggi sij, e s'intendi nulla, come se fatta, o concessa non fosse. Dovendo ogn'uno nella presentazione che farà, giurar d'aver intieramente presentate le scritture della condizione soprascritta, che sono pervenute nelle sue mani, di non sapere d'averne altre, e che trovandone le farà capitar al Cancellier di detto Archivio, nè saper, che se ne trovino appresso altre persone; ovvero nel detto termine dovranno comparire nell' Archivio medemo, e con loro giuramento affermare di non averne appresso di se, nè appresso altri saper, che vi sian scritture della qualità suddetta: qual giuramento sarà dal Cancellier ricevuto, ed annotato senz'alcuna spesa, e mancando alcuno di prestar la dovuta obbedienza spirato il termine suddetto s' intenderà caduto in pena di Ducati 25. applicata alle spese d' esso offizio, per la qual senza altra Sentenza declaratoria, o intimazione premessi li ricorsi proprj per li Signori Protettori, e gli Signori Inquisitori sopra cosi important'affare, questi da farsi nel Gravissimo Consiglio, si manderà, o il Contestabile, o il Capitan di Campagna con loro Uomini ad assicurare in suoi beni, ovvero si passerà a pena corporale ad Arbitrio della Giustizia, e sarà anco nelle sue Abitazioni per li Ministri inquirito, e trovate scritture spettanti come sopra saranno levate, e portate al medemo Archivio, oltre che ogni inobbediente perderà il benefizio degli utili, che d'esse scritture se li potesse aspettare.

Commettemo in oltre a cadauno, etiam, che fosse Nodaro erede del Nodaro defonto, o absente come, sopra, che a niun modo, o per qual si sij immaginabil causa ardisca di far cavar, o di cavar, nè in pubblica forma, nè in copia, o di sottoscriver copie esemplate da rogiti, o da protocoli de' Nodari defonti, o absenti come sopra avanti, che effettivamente s'attrovino consignati nell' Archivio stesso, ed alle scritture contro il tenor del presente rilevate, o che venissero rilevate, e non sottoscritte anco dal Cancelliero predetto, o dal suo substituto, non si possa, nè si debba prestar fede di sorte alcuna, anzi s'intendano nulle, e di niun volore, in pena a cadauno, che rilevasse, o facesse rilevare, o ne sottoscrivesse, di Ducati 25. applicati

plicati la metà alle spese del detto Offizio, è l' altra metà all' Accusatore se ve ne sarà, se non come sopra, e potrà ogn' uno denonziare non tanto sopra le trasgressioni delle copie quanto sopra li giuramenti, che fossero stati tolti per passare occorrendo alla formazione di Processo, ed al lievo pur delle pene suddette senz' altra sentenza declaratoria, o intimazione, e maggiori etiam corporali ad arbitrio, &c.

Imponendo anco alli Sindici, o alli Gastaldi, o alli Degani delle Parrochie della Città, Borghi, e Colture, delle Comunità, e delle Ville, che quanto prima occorrerà, che mori, o s'absenti dalla Città, e dal Territorio alcun Nodaro, abitante nella Città, Borghi, e Colture, ovvero nel Territorio, o sia del Collegio de' Nodari, o non refferendo singula singulis, che debbano in Città nel termine di giorni trè susseguenti alla morte, o all'absenza, e de' giorni 8. in Territorio denonziar in scritto al Cancellier suddetto, o al suo substituto tal morte, o absenza, come pure se vi sij alcuno nelle loro Parrochie, Comunità, o Ville, che appresso di lui abbi pubbliche scritture de' Nodari, o morti, o absenti come sopra in pena di L. 25. da esser tolta a cadaun inobbediente, ed applicata come sopra, qual Denonzia pur sarà ricevuta senza spesa di sorte, &c.

Vicenza li 6. Aprile 1688.

(GIO: MARCO MICHIEL Podestà.
(ORAZIO CORREGGIO Capitanio.

Domenico Savio Cancell. Pret. de M.
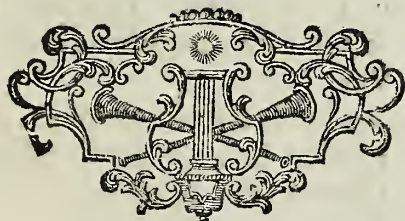
COMPARTITA DELLA STRADA

DI VERONA

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato respettive

TRA LA MAGNIFICA CITTA', E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Registrati nel Libro Provisioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

Fuori della Porta del Castello divisa in due Parti.

PRincipando dal Ponte di San Felice, in fine del Salizzato del Borgo, continuando avanti fino alle Tavarnelle, subito passato la Porta del Marangon appresso il Fosso alla parte sinistra, trovata questa essere in tutta Pertiche tremilla ducento e vintisette, piedi quattro dico P. 3227. p. 4., che divisa alle sottoscritte Comunità, e Comuni, c' hanno l' Estimo Danari settecento ottansette, quarti tre, dico Danari 787. quarti 3. tocca per ogni Danaro Pertiche quattro, piedi nulla, oncie sette, dico Pertiche 4. piedi o. oncie 7. omettendosi li Ponti; perciò si sono assegnate le infrascritte quantità, come segue.

N. 1.
Sovizzo per Danari
N. 26. q. 2.

Incominciando appresso il Ponte di San Felice, in fine del Salizzato, e continuando avanti, li fu assegnato Pertiche 108. piedi 4. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 108. p. 4.

N. 2.
Monte Mezzo per
Dan. N. 5. q. 2.

Incominciando al termine di Sovizzo, e continuando avanti li fu assegnato P. 22. p. 3. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 22. p. 3.

N: 3.
Valmarana per. Dan.
N. 4. q. 1.

Incominciando al termine di Monte Mezzo, e continuando avanti li fu assegnaro P. 17. p. 2. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 17. p. 2.

In-

N. 4.
Creazzo per Dan.
N. 21. q. 1.

Incominciando al termine di Valmarana, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 87. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 87. —

N. 5.
Montecchio Maggiore
per D. N. 102. q. 1.

Incominciando al termine di Creazzo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 419., e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada paſſato la ſtradella in faccia a S. Lazaro, che va dalli Sig. Egani P. 80. e mezza. Val P. 419. —

N. 6.
Triſſino per Danari
N. 49. q. 1.

Incominciando al termine di Montecchio Maggiore, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 202. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dal mezzo di Pont' Alto P. 56. Val P. 202. —

N. 7.
Caſtel Gomberto per
D. N. 32. q. 2.

Incominciando al termine di Triſſino, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 132. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, di quà dal Capitello P. 26. Val P. 132. p. 2.

N. 8.
Brogliano per Dan.
N. 9.

Incominciando al termine di Caſtel Gomberto, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 36. p. 5. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, di qua dal mezzo della ſtrada che va alla Carpanea P. 9. p. 2. Val P. 36. p. 5.

N. 9.
Cereda per Danari
N. 11. q. 3.

Incominciando al termine di Brogliano, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 48. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 48. —

N. 10.
Quargenta per Dan.
N. 7. q. 2.

Incominciando al termine di Cereda, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 30. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, ch'è un Saſso negro grande di quà dal Ponte Storto P. 17. p. 4. Val P. 30. p. 4.

N. 11.
Selva di Triſſino per
D. N. 3. q. 3.

Incominciando al termine di Quargenta, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 15. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dal Ponte Storto P. 2. piedi 3. Val P. 15. p. 2.

N. 12.
Cornedo per Danari
N. 27. q. 1.

Incominciando al termine della Selva di Triſſino, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 111. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 111. p. 4.

N. 13.
Chiampo per Dan.
N. 44. q. 3.

Incominciando al termine di Cornedo, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 183. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, di quà

dalla

dalla ftradella prima, che và verfo Creazzo avanti s' arrivi alle Cafe dell' Olmo P. 58. p. 2. Val P. 183. p. 2.

N. 14. Valdagno per Dan. N. 36.
Incominciando al termine di Chiampo, e continuando avanti li fu affegnato P. 147. p. 4. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 147. p. 4.

N. 15. Novale per Danari N. 19.
Incominciando al termine di Valdagno, e continuando avanti li fu affegnato P. 77. p. 5. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada, in faccia alla Bottega del Fabro dell' Olmo. Val P. 77. p. 5.

N. 16. Piana per Danari N. 11.
Incominciando al termine di Novale, e continuando avanti li fu affegnato P. 45. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada in faccia alla Chiefa dell'Olmo. Val P. 45. —

N. 17. S. Zuann' Illarione p. D. N. 38. q. 1.
Incominciando al termine di Piana, e continuando avanti li fu affegnato P. 156. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada paffate le Cafe delli Sig. Fortezza. Val P. 156. —

N. 18. Muzolon per Denari N. 6.
Incominciando al termine di S. Zuann'Illarione, e continuando avanti li fu affegnato P. 24. p. 3. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 24. p. 3.

N. 19. S. Pietro Muffolin p.D.N.6.q. 2.
Incominciando al termine di Muzolon, e continuando avanti li fu affegnato P. 26. p. 3. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 26. p. 3.

N. 20. Nogarole per Dan. N. 9.
Incominciando al termine di S. Pietro Muffolin, e continuando avanti, li fu affegnato P. 36. p. 5. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 36. p. 5.

N. 21. Crefpadoro per Dan. N. 8. q. 2.
Incominciando al termine di Nogarole, e continuando avanti, li fu affegnato P. 34. p. 4. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 34. p. 4.

N. 22. Durlo per Danari N. 9. q. 3.
Incominciando al termine di Crefpadoro, e continuando avanti li fu affegnato P. 39. p. 5. e fiffo il fuo termine dalla deftra della ftrada. Val P. 39. p. 5.

In-

N. 23.
Cerealto per Dan.
N. 2. q. 1.

Incominciando al termine di Durlo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 9. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 9. p. 1.

N. 24.
Caſtel Vecchio per
D. N. 6.

Incominciando al termine di Cerealto, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 24. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 24. p. 3.

N. 25.
Rovegiana per D.
N. 12.

Incominciando al termine di Caſtel Vecchio, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 49. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 49. p. 1.

N. 26.
Altiſſimo per Dan.
N. 15. q. 2.

Incominciando al termine di Rovegiana, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 63. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia del ſtradon della Perara del Sig. Franceſco Cerato. Val P. 63. p. 3.

N. 27.
Recoaro per Dan.
N. 26. q. 3.

Incominciando al termine di Altiſſimo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 109. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 109. p. 3.

N. 28.
Arzignan per Dan.
N. 141. q. 2.

Incominciando al termine di Recoaro, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 582. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 582. p. 3.

N. 29.
Mont' Orſo per D.
N. 19.

Incominciando al termine di Arzignan, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 77. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada ſopra certa Altura. Val P. 77. p. 5.

N. 30.
Zermeghedo per D.
N. 6. q. 3.

Incominciando al termine di Mont' Orſo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 27. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 27. p. 3.

N. 31.
Montebello per Dan.
N. 55. q. 2.

Incominciando al termine di Zermeghedo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 227. p. 2. che finiſcono al mezzo delle due Porte, che s'incontrano delle Caſe alle Tavarnelle, avanche s'arrivi all' Oſteria, e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada appreſſo la pilaſtrà della Porta di ſotto verſo il Pozzo. Val. P. 227. p. 2.

Inco-

N. 32. Sorio per Danari N. 13. Incominciando al mezzo delle due Porte ſuddette, termine di Montebello, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 53. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, paſsata la Caſa del Marangon al principio del Foſso. V. P. 53. p. 1.

SECONDA COMPARTITA

Della Strada di Verona:

PRincipiando al termine di Sorio alle Tavarnelle continuando avanti ſino all'ultimo termine di Sorio appreſso le Caſe, ſive Oſtaria delle Torre di Confine, ed andando verſo Verona: queſta fu trovata eſsere Pertiche ſeimilla, cinquecento, e ſeſsantadue, dico P. 6562. che diviſa alle ſottoſcritte Comunità, e Comuni, ſopra il loro Eſtimo, ch'è Danari ſettecento ottanſette, quarti tre, dico Danari 787. q. 3. tocca per ogni Danaro Pertiche otto, piedi due, oncie una, dico P. 8. p. 2. o. 1. omettendoſi, li Ponti; perciò ſi ſono aſsegnate l'infraſcritte quantità di Pertiche, come ſegue.

N. 1. Sovizzo per Danari N. 26. q. 2. Incominciando alle Tavarnelle al termine di Sorio, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 221. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 221. p. 1.

N. 2. Monte Mezzo per D. N. 5. q. 2. Incominciando al termine di Sovizzo, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 45. p. 5. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 45. p. 5.

N. 3. Valmarana per Dan. N. 4. q. 1. Incominciando al termine di Monte Mezzo, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 35. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 35. p. 2.

N. 4. Creazzo per Danari N. 21. q. 1. Incominciando al termine di Valmarana, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 177. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia al ſtradon de' Signori Giuſtiniani alla Colombaretta avanti d'arrivare al Canton del loro Brollo P. 1. Val P. 177. p. 2.

N. 5. Montechio Maggiore p. D. N. 102. q. 1. Incominciando al termine di Creazzo, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 854. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada avanti s'arri-

s'arrivi alla Croſara della ſtrada, che traverſa Regia, e và alla Caſa della Poſseſione de' Signori Arigoni P. 13. piedi 2. Val P. 854.

N. 6.
Triſſino per Danari
N. 49. q. 1.

Incominciando al termine di Montechio Maggiore, e continuando avanti, li fù aſſegnato P. 411. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, oltre il Capitello di S. Giacomo P. 57. Val P. 411. p. 3.

N. 7.
Caſtel Gomberto
p. D. N. 32. q. 2.

Incominciando al termine di Triſſino, e continuando avanti, li fù aſſegnato P. 271. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 271. p. 3.

N. 8.
Broglian per Danari
N. 9.

Incominciando al termine di Caſtel Gomberto, e continuando avanti, li fù aſſegnato P. 75. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, avanti s'arrivi alla ſtradella che và alla Gualda P. 17. p. 2. Val P. 75.

N. 9.
Cereda per Danari
N. 11. q. 3.

Incominciando al termine di Broglian, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 98. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, oltre la ſtrada, che và alle Caſe Ferramoſca paſſato S. Giacomo P. 49. Val P. 98. p. 1.

N. 10.
Quargnenta per Dan.
N. 7. q. 2.

Incominciando al termine di Cereda, e continuando avanti, li fù aſſegnato P. 62. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 62. p. 3.

N. 11.
Selva di Triſſino
p. D. N. 3. q. 3.

Incominciando al termine di Quargnenta, e continuando avanti li fù aſſegnato P. 31. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dal Ponte del Signolo P. 65. p. 3. Val P. 31. p. 1.

N. 12.
Cornedo per Danari
N. 27. q. 1.

Incominciando al termine della Selva di Triſſino, e continuando avanti, li fù aſſegnato P. 227. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada ch' è P. 72. p. 4. di quà dal mezzo del Porton del Sig. Co: Gualdo. Val P. 227. p. 5.

N. 13.
Chiampo per Dan.
N. 44. q. 3.

Incominciando al termine di Cornedo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 373. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra, della ſtrada, che viene ad eſſere oltre la ſtradella, che và al Corſo delli Sig. Sangiovanni P. 78. Val P. 373. p. 3.

In-

N. 14. Valdagno per Dan. N. 36.	Incominciando al termine di Chiampo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 300. p. 4. e fiſſo il ſuo termine picciolo bianco alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 300. p. 4.
N. 15. Novale per Danari N. 19.	Incominciando al termine di Valdagno, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 158. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, paſſato il mezzo del ſtradon, o Alberia del Sig. Conte Valmarana P. 6. Val P. 158. p. 3.
N. 16. Piana per Danari N. 11.	Incominciando al termine di Novale, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 91. p. 5. ed aſſegnato per termine il principio del Ponte della Guà. Val P. 91. p. 5.
N. 17. S. Zuann' Illarione p. D. N. 38. q. 1.	Incominciando al termine di Piana, cioè appreſſo il Ponte della Guà, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 319. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada di quà della Caſa di Franceſco Tadiello P. 6. p. 3. Val P. 319. p. 1.
N. 18. Muzzolon per Denari N. 6.	Incominciando al termine di S. Zuann'Illarione, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 50. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada attacato a certa Caſa di Gio: Maria Guelfo di quà dalla Croſara P. 12. Val P. 50. —
N. 19. S. Pietro Muſſolin p. D. N. 6. q. 2.	Incominciando al termine di Muzzolon, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 54. p. 1. e fiſſo il ſuo termine oltre il mezzo del Ponte dell' Acquetta P. 9. p. 1. alla deſtra della ſtrada. Val P. 54. p. 1.
N. 20. Nogarole per Dan. N. 9.	Incominciando al termine di S. Pietro Muſſolin, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 75. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dal mezzo del Ponte dell' Aldegà P. 11. Val P. 75. —
N. 21. Creſpadoro per Dan. N. 8. q. 2.	Incominciando al termine di Nogarole, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 70. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, attaccato a certa Caſa, o ſia muraglia del Sig. Co: Valmarana che viene ad eſſere P. 23. oltre il mezzo della Stradella attacata al detto Magazen. Val P. 70. p. 5.

In-

N. 22.
Durlo per Danari
N. 9. q. 3.

Incominciando al termine di Crespadoro, e continuando avanti passato la Piazza di Montebello, li fu assegnato P. 18. p. 1. e fisso il suo termine alla sinistra della strada annessa alla Casa di..... Val P. 81. p. 1.

N. 23.
Cerealto per Dan.
N. 2. q. 1.

Incominciando al termine di Durlo, e continuando avanti li fu assegnato P. 18. p. 5. e fisso il suo termine alla sinistra della strada attaccato alla Casa di Girolamo Gratton detto Bressan Stoppa. Val P. 18. p. 5.

N. 24.
Castel Vecchio per
D. N. 6.

Incominciando al termine di Cerealto, e continuando avanti li fu assegnato P. 50., e fisso il suo termine attaccato alla Casa di Gio: Maria Signorato con alcuni Sassi. Val P. 50.—

N. 25.
Rovegiana per D.
N. 12.

Incominciando al termine di Castel Vecchio, e continuando avanti li fu assegnato P. 100. p. 1. e fisso il suo termine alcuni sassi, alla destra della strada appresso il muro del Cimiterio in faccia alla Chiesa Parrochiale di Montebello, cioè P. 1. avanti s'arrivi alla Croce del Cimiterio. Val P. 100. p. 1.

N. 26.
Altissimo per Dan.
N. 15. q. 2.

Incominciando al termine di Rovegiana, e continuando avanti, li fu assegnato P. 129. p. 2. e fisso il suo termine alla sinistra della strada. Val P. 129. p. 2.

N. 27.
Recoaro per Dan.
N. 26. q. 3.

Incominciando al termine di Altissimo, e continuando avanti, li fu assegnato P. 223. p. 1. e fisso il suo termine alla sinistra della strada P. 119. di quà dal Pontesello, ove la strada volta verso mezzodì, per andare al Ponte della Fracanzana. Val P. 223. p. 1.

N. 28.
Arzignan per Dan.
N. 141. q. 2.

Incominciando al termine di Recoaro, e continuando avanti per la strada retta oltre il Ponte della Fracanzana, li fu assegnato P. 1181. p. 2. e fisso il suo termine alla destra della strada di quà dalla Crosara, ov' è una Casa attaccata all'Argine di sotto della strada P. 21. Val P. 1181. p. 2.

N. 29.
Mont' Orso per D.
N. 19.

Incominciando al termine di Arzignan, e continuando avanti li fu assegnato P. 158. p. 3. e

fisso

fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 158. p. 3.

N. 30. Zermeghedo per D. N. 6. q. 3.
Incominciando al termine di Mont' Orſo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 56. p. 1. e fiſſo il ſuo termine nuovo alla deſtra della ſtrada, atteſo che il vecchio ſuo è nel foſſo coperto dall'acqua nel ſito Vecchio, da eſſer piantato appreſſo queſt'ultimo piantato. Val P. 56. p. 1.

N. 31. Montebello per Dan. N. 55. q. 2.
Incominciando al termine di Zermeghedo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 463. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dal Ponteſello di
che traverſa la ſtrada P. 4. p. 4.
Val P. 463. p. 1.

N. 32 Sorio per Danari N. 13.
Incominciando al termine di Montebello, e continuando avanti ſino al ſuo termine antico, che ſta fiſſo appreſſo il Canton dell' Oſtaria delle Torre delle Confine, che non s'è moſſo, ma laſciato nel ſuo antico eſſere, ſe gli è aſſegnato ſolo P. 95. p. 1. e ciò atteſo il danno, che in caſo di rotte d' Acqua riceve, ed altre cauſe, &c. Val P. 95. p. 1.

C O M P A R T I T A

Della Strada di Lonigo.

INcominciando al Pozzo delle Tavarnelle, e continuando avanti fino al Capitello, in faccia la Chieſa di S. Rocco di Lonigo; trovata eſſere Pertiche ſeimila ſettecento ottantatre dico P. 6783. che diviſa ſopra Danari duecento, e cinque, dico Danari 205. d' Eſtimo dell'infraſcritte Comunità, e Comuni, tocca per ogni Danaro Pertiche trentatre dico P. 33. per il che fu aſſegnato a cadauna Comunità, e Comune, come ſegue.

N. 1. Alta Villa per Dan. N. 13.
Incominciando di ſopra il Pozzo delle Tavarnelle e continuando avanti, verſo Lonigo, li fu aſſegnato Pertiche 477. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di qua dal mezzo del Stradon Giuſtiniani Pertiche 132. Val P. 477. —

Inco-

N. 2.
Brendola per Dan.
N. 45. q. 3.

Incominciando al termine d'Alta Villa, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 1501. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada ſopra la Croſara che formano le ſtrade nella Baſſa delle Fontanive, nel canton della ſtrada a parte deſtra, che va alle Caſe Ferramoſca. Val P. 1501. p. 3.

N. 3.
Grancona per D.
N. 15. q. 2.

Incominciando al termine di Brendola, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 511. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, oltrepaſſato il Ponte del Signolo P. 99. p. 3. Val P. 511. p. 3.

N. 4.
S. Germano p. D.
N. 6. q. 2.

Incominciando al termine di Grancona, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 214. p. 3. e fiſſi due ſuoi termini alla deſtra della ſtrada ſopra la Croſara della contrà detta del Piocchio. Val P.214.p.3.

N. 5.
Villa del Ferro p.
D. N. 3. q. 3.

Incominciando al termine di S. Germano, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 123. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia della Caſa, ove ſolevaſi fare Oſtaria nella Contrà del Piocchio. Val P. 123. p. 4.

N. 6.
Bagnolo per Dan.
N. 6. q. 3.

Incominciando al termine di Villa del Ferro, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 222. p. 4. e fiſso il ſuo termine due Saſſi negri alla deſtra della ſtrada oltre paſſato certa Carrezzata che va dalli Signori Storati P. 35. p. 3. Val P. 222. p. 4.

N. 7.
Alonte per Dan.
N. 6. q. 1.

Incominciando al termine di Bagnolo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 206. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada un ſaſſo groſſo alto bianco di quà dalla ſtrada dell' Albaria, che và alle Caſe de' Signori Anguſſola, ed a Montebello P. 13. p. 2. Val P. 206. p. 1.

N. 8.
Meledo per Dan.
N. 10. q. 2.

Incominciando al termine di Alonte, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 346. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 346. p. 3.

N. 9.
Sarego per Dan.
N. 14. q. 3.

Incominciando al termine di Meledo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 486. p. 5. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, di quà dal Capitello di S. Antonio avanti s'arrivi a quello P. 32. p. 3. Val P. 486. p. 5.

N. 10.
Monticello di Lonigo

Incominciando al termine di Sarego, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 57. p. 5. e fiſso il ſuo termine al-

p. D. N. 1. q. 3. mine alla deſtra della ſtrada, oltre paſſato il Capitello di S. Antonio P. 25. p. 3. Val P. 57. p. 5.

N. 11. Lonigo per Dan. N. 80. q. 3. Incominciando al termine di Monticello di Lonigo, e continuando avanti, li fu aſſegnato tutto il reſto della ſtrada, che ſono P. 2664. p. 5. ed aſsegnatoſi per termine il Capitello rotto in faccia alla Chieſa di S. Rocco appreſſo Lonigo. Val P. 2664. p. 5.

I N D I C E

Per Alfabeto diſpoſto.

Il Numero indicato, ſerve a tutte Due le Compartite della Strada di Verona.

Strada di Lonigo.

COMPARTITA DELLA STRADA

DI PE' DI MONTE

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato reſpettivè

TRA LA MAGNIFICA CITTA',

E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Regiſtrati nel Libro Proviſioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

Diviſa in Tre Parti.

DAl fine del Salizzato fuori della Porta di S. Croce, in faccia alla Porta delle Caſe Ferramoſca continuando appreſſo il Ponte ſive Scarpa del Torrente Orolo, queſta trovata eſſere Pertiche due milla quattrocento ſeſſantacinque, dico Pertiche 2465. diviſa ſopra Danari ſettecento ventiotto, quarti tre, dico Danari 728. quarti tre dell'Eſtimo dell'infraſcritte Comunità, e Comuni, va per ogni Danaro Pertiche tre piedi due, oncie quattro, dico Pertiche 3. piedi 2. oncie 4. Perlocchè le fu aſſegnato le quantità infraſcritte, giuſto alli loro Termini fiſſi, avuti però li debiti riguardi.

N. 1. Tretto per Danari N. 14.	Incominciando alla Porta Ferramoſca ove finiſce il Salizzato, e continuando all' in sù verſo l' Orolo, li fu aſſegnato Pertiche 46. piedi 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 46. p. 3.
N. 2. Carrè per Danari N. 9.	Incominciando al termine del Tretto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 30. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 30. p. 3.
N. 3. Magrè per Danari N. 12.	Incominciando al termine di Carrè, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 39. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 39. p. 4.

N. 4. Cogolo perDan. N. 18. — Incominciando al termine di Magrè, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 61. p. 4. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 61.p. 4.

N. 5. Piovene per Dan. N. 17. q. 2. — Incominciando al termine di Cogolo, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 58. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 58.

N. 6. Monte di Magrè p.D.N. 9.q. 2. — Incominciando al termine di Piovene, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 32. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 32.

N. 7. Maran per Dan. N. 31.q. 3. — Incominciando al termine di Monte di Magrè e continuando avanti, li fu afsegnato P. 105. e fifso il fuo termine alla deftra della ftrada del Beveradoro. Val P. 105.

N. 8. Thiene per Dan. N. 60.q. 1. — Incominciando al termine di Maran, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 205. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada andando all' in sù. Val P. 205.

N. 9. Ifola di Malo per D.N. 23.q. 1. — Incominciando al termine di Thiene, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 77. di fopra a certa Cafa, e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 77.

N. 10. Rettorgole per D. N. 1.q. 3. — Incominciando al termine d' Ifola di Malo, e andando all' in sù, li fu afsegnato P. 5., e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 5.

N. 11. Zanè per Danari N. 10. — Incominciando al termine di Rettorgole, e continuando all'in sù, li fu afsegnato P. 33. p. 3. e fifso il fuo termine alla deftra della ftrada dirimpetto del mezzo della ftrada, o carrezzata, che va alle cafe del N. H. Beregan. Val P. 33. p. 3.

N. 12. Toncza p.D.N. 5. q. 1. — Incominciando al termine di Zanè, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 17. p. 1. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 17. p. 1.

N. 13. Novoledo per D. N. 7.q. 3. — Incominciando al termine di Toncza, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 25. p. 5. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 25.p. 5.

N. 14. Malo per Danari N. 45.q. 3. — Incominciando al termine di Novoledo, e continuando avanti, li fu afsegnato P. 151. p. 2. e fifso il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 151. p. 2.

N. 15.
Villa Verla per D.
N. 19.

Incominciando al termine di Malo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 63. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 63.

N. 16.
Val de'Signori per
Dan. N. 21.

Incominciando al termine di Villa Verla, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 70. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 70.

N. 17.
Caldogno per Dan.
N. 23. q. 1.

Incominciando al termine di Val de'Signori e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 77. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 77. p. 4.

N. 18.
Sant'Orſo per D.
N. 24.

Incominciando al termine di Caldogno, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 79. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 79. p. 4.

N. 19.
Val de Conti per
D. N. 16. q. 1.

Incominciando al termine di Sant'Orſo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 54. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 54.

N. 20.
Centrale per Dan.
N. 10. q. 3.

Incominciando al termine de Val de'Conti, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 35. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 35. p. 3.

N. 21.
Priabona per Dan.
N. 1. q. 3.

Incominciando al termine di Centrale, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 5. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 5. p. 5.

N. 22.
Torreſelle per D.
N. 5. q. 1.

Incominciando al termine di Priabona, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 17. p. 4. e fiſſo il ſuo termine appreſſo le Chiaveghe Beregane al Morachin alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 17. p. 4.

N. 23.
Mea per Danari
N. 1. q. 1.

Incominciando al termine di Torreſelle, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 4. p. 1. e fiſſo il ſuo termine appreſſo il pilaſtro del portico del Marangon al Morachin di ſopra alla ſtrada, che ſponta nella Maeſtra alla ſiniſtra della ſtrada diviſa. Val P. 4. p. 1.

N. 24.
S. Vitto per Dan.
N. 21. q. 2.

Incominciando al termine di Mea, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 73. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada appreſſo di una Caſa. Val P. 73.

N. 25. Torre Belvicino p. D. N. 23. q. 3.	Incominciando al termine di S. Vitto, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 79. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia d' una Caſa. Val P. 79. p. 3.
N. 26. Monte di Malo per D. N. 58. q. 2.	Incominciando al termine di Torre Belvicino, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 201. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 201. —
N. 27. Caſtel Novo per D. N. 12. q. 2.	Incominciando al termine di Monte di Malo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 43. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 43. —
N. 28. Ignago per Dan. N. 1. q. 2.	Incominciando al termine di Caſtel Novo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 5. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 5. p. 2.
N. 29. Poſena per Dan. N. 8. q. 1.	Incominciando al termine d' Ignago, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 28. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 28. p. 1.
N. 30. Motta per Dan. N. 7. q. 1.	Incominciando al termine di Poſena, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 24. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 24. p. 4.
N. 31. Fuſine Cavalaro, e Laghi p. D. N. 7.	Incominciando al termine della Motta, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 23. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 23. p. 3.
N. 32. Arſiero per Danari N. 21. q. 2.	Incominciando al termine di Fuſine, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 75. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 75. p. 3.
N. 33. Caltran per Dan. N. 21. q. 1.	Incominciando al termine d' Arſiero, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 74. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 74. p. 3.
N. 34. Coſta Fabrica per D. N. 15. q. 1.	Incominciando al termine di Caltran, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 51. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 51. —
N. 35. Schio per Danari N. 80. q. 2.	Incominciando al termine di Coſta Fabrica, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 281. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 281. —
N. 36. Chiuppan per D. N. 8.	Incominciando al termine di Schio, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 27. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, appreſſo la Porta del Signor Co: Franceſchini. Val P. 27. —
N. 37.	Incominciando al termine di Chiuppan, e ſeguitando detta

Velo per Danari N. 18. q. 1. — detta ſtrada all'in sù verſo il Ponte dell'Orolo, li fu aſsegnato P. 61. e fiſso il ſuo termine di ſopra il Ponte Canale, o ſalto dell'Acqua del Sig. Co: Franceſchini alla deſtra della ſtrada. Val P. 61. —

N. 38. Grumolo Pè di Monte p. D. N. 8. — Incominciando al termine di Velo, e continuando per eſſa ſtrada verſo il Ponte Orolo, li fu aſſegnato P. 27. e fiſso il ſuo termine in faccia al Rovere alla deſtra della ſtrada. Val P. 27. —

N. 39. Monte Viale per D. N. 13. q. 3. — Incominciando al termine di Grumolo di Pè di Monte, e continuando avanti verſo il Ponte, li fu aſſegnato P. 45. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 45. p. 4.

Pertiche quattro ſopra il termine di Monte Viale s' è laſciato piantato il termine antico per memoria, ove giungeva il comparto della ſtrada 1574. con queſta iſcrizione.

Mons Vitalis, Mons Sancti Laurentii, & Gambuglianum.

Qual'ora non ſerve per alcuno d' eſſi Comuni.

N. 40. Monte di S. Lorenzo per Den. N. 4. q. 1. — Incominciando al termine di Monte Viale, e continuando verſo il Ponte li fu aſſegnato P. 14. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 14. p. 3.

N. 41. Gambugian per D. N. 9. q. 1. — Incominciando al termine di Monte di S. Lorenzo e continuando verſo il Ponte, li fu aſſegnato P. 34. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 34. —

Seconda Parte di Strada.

DAlla Croſara della Motta, ſino all'Orolo, verſo Caſtel Novo: queſta trovata eſſere Pertiche mille duecento trentaſei, piedi tre, dico P. 1236. p. 3. diviſa ſopra le ſottoſcritte Comunità, e Comuni per Danari ſettecento ventiotto, quarti tre, dico D. 728. q. 3. tocca per Danaro pertiche una, piedi quattro, oncie due, dico P. 1. p. 4. o. 2. con li debiti riguardi fu aſſegnato a cadauna Comunità, e Comune come ſegue.

N. 1. Tretto per Danari N. 14. — Incominciando al mezzo della ſtrada della detta Croſara, e continuando verſo Caſtel Novo li fu aſsegnato P. 23. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 23. p. 4.

N. 2. Carrè per Danari N. 9. Incominciando al termine del Tretto; e continuando avanti per eſſa ſtrada verſo Caſtel Novo, li fu aſſegnato P. 15. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 15. p. 2.

N. 3. Magrè per Dan. N. 12. Incominciando al termine di Carrè, e continuando avanti verſo Caſtel Novo, li fu aſsegnato P. 20. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 20. p. 2.

N. 4. Cogolo per Dan. N. 18. q. 2. Incominciando al termine di Magrè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 31. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 31. p. 2.

N. 5. Piovene per Dan. N. 17. q. 2. Incominciando al termine di Cogolo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 29. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 29. p. 4.

N. 6. Monte di Magrè p. D. N. 9. q. 2. Incominciando al termine di Piovene, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 16. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 16. p. 1.

N. 7. Maran per Dan. N. 31. q. 3. Incominciando al termine di Monte di Magrè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 54. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 54.

N. 8. Thiene per Dan. N. 60. q. 1. Incominciando al termine di Maran, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 102. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 102. p. 2.

N. 9. Iſola di Malo per D. N. 23. q. 1. Incominciando al termine di Thiene, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 39. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 39. p. 3.

N. 10. Rettorgole per D. N. 1. q. 2. Incominciando al termine d' Iſola di Malo, e continuando avanti li fu aſsegnato P. 2. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 2. p. 4.

N. 11. Zanè per Danari N. 10. Incominciando al termine di Rettorgole, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 17. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 17.

N. 12. Tonezza per Dan. N. 5. q. 1. Incominciando al termine di Zanè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 9. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 9.

N. 13. Novoledo per Dan. N. 7. q. 3. Incominciando al termine di Toneza, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 13. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 13. p. 1.

N. 14. Malo per Danari Incominciando al termine di Novoledo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 79. e fiſſo il

ſuo

N. 45. q. 3. ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 79.

N. 15. Villa Verla per D. N. 19. Incominciando al termine di Malo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 32. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 32. p. 2.

N. 16. Val de' Signori p. Dan. N. 21. Incominciando al termine di Villa Verla, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 35. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 35. p. 4.

N. 17. Caldogno per D. N. 23. q. 1. Incominciando al termine di Val de' Signori, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 39. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 39. p. 2.

N. 18. Sant' Orſo per D. N. 24. Incominciando al termine di Caldogno, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 40. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 40. p. 1.

N. 19. Val de' Conti per D. N. 16. q. 1. Incominciando al termine di Sant' Orſo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 27. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 27. p. 4.

N. 20. Centrale per Dan. N. 10. q. 3. Incominciando al termine di Val de' Conti, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 18. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 18.

N. 21. Priabona per Dan. N. 1. q. 3. Incominciando al termine di Centrale, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 2. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 2. p. 5.

N. 22. Torreſelle per D. N. 5. q. 1. Incominciando al termine di Priabona, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 8. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 8. p. 5.

N. 23. Mea per Danari N. 1. q. 1. Incominciando al termine di Torreſelle, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 2. e fiſſo il ſuo terne alla deſtra della ſtrada. Val P. 2.

N. 24. S. Vitto per Dan. N. 21. q. 3. Incominciando al termine di Mea, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 36. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 36. p. 2.

N. 25. Torre Belvicino p. D. N. 23. q. 3. Incominciando al termine di S. Vitto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 40. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 40. p. 2.

N. 26. Monte di Malo p. D. N. 58. q. 2. Incominciando al termine di Torre Belvicino, e continuando avanti, traverſando l' Alveo del Torrente Orolo, e ſeguitando la ſtrada baſsa eſcavata dell'acqua

qua, li fu aſſegnato P. 99. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada nell'alto della Riva d'eſſa ſtrada. Val P. 99. —

N. 27. Caſtel Novo per D. N. 12. q. 2. — Incominciando al termine di Monte di Malo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 21. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 21. p. 2.

N. 28. Ignago per Dan. N. 1. q. 2. — Incominciando al termine di Caſtel Novo, e continuando avanti per eſſa ſtrada baſſa, li fu aſſegnato P. 2. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 2. p. 3.

N. 29. Poſena per Dan. N. 8. q. 1. — Incominciando al termine d' Ignago, e continuando avanti li fu aſſegnato per eſſa ſtrada baſsa P. 13. p. 5. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 13. p. 5.

N. 30. Motta per Danari N. 7. q. 1. — Incominciando al termine di Poſena, e continuando avanti per eſsa ſtrada baſſa li fu aſſegnato P. 12. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 12. p. 2.

N. 31. Fuſine Cavalaro, e Laghi p. D. N. 7. — Incominciando al termine della Motta, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 11. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 11. p. 5.

N. 32. Arſiero per Dan. N. 21. q. 2. — Incominciando al termine di Fuſine, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 36. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, ſive Giare. Val P. 36. p. 3.

N. 33. Caltran per Dan. N. 21. q. 1. — Incominciando al termine d' Arſiero, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 36. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada nelle Giare. Val P. 36.

N. 34. Coſta Fabrica per D. N. 15. q. 1. — Incominciando al termine di Caltran, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 25. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 25. p. 5.

N. 35. Schio per Danari N. 80. q. 2. — Incominciando al termine di Coſta Fabrica, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 136. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 136. p. 3.

N. 36. Chiupan per Dan. N. 8. — Incominciando al termine di Schio,, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 13. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 13. p. 3.

N. 37. Velo per Danari N. 18. q. 1. — Incominciando al termine di Chiupan, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 31. e fiſſo il ſuo termine alla

	alla finiftra delia ftrada. Val P. 31. —
N. 38. Monte Viale p. D. N. 13. q. 3.	Incominciando al termine di Velo, e continuando avanti li fu affegnato P. 23. p. 2. e fiffo il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 23. p. 2.
N. 39. Nonte di S. Lorenzo p. D. N. 4. q. 1.	Incominciando al termine di Monte Viale, e continuando avanti, li fu affegnato P. 7. p. 1. e fiffo il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 7. p. 1.
N. 40. Gambugian per D. N. 9. q. 1.	Incominciando al termine di Monte di S. Lorenzo, e continuando avanti, li fu affegnato P. 15. p. 4. e fiffo il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 15. p. 4.
N. 41. Grumolo Pè di Monte per Dan. N. 8.	Incominciando al termine di Gambugian, e continuando avanti li fu affegnato P. 16. p. 3. e lafciato il fuo termine dove s'attrovava per avanti fiffo nell' altura del Terraglio alla deftra della ftrada, ove quefta finifce, ch' è nel fito ove l'Alveo dell'Orolo volta verfo fera. Val P. 16. p. 3.

Terza Parte di Strada.

CHe incomincia giù dal Ponte, paffato l'Orolo Torrente, e finifce poco diftante dalla Roza Verlata per andar a Thiene: quefta trovata effere in tutto Pertiche Tremille feicento quarantaquattro dico P. 3644. affegnata alle fottofcritte Comunità, e Comuni, fopra Danari fettecento ventiotto quarti tre dico D. N. 728. q. 3. del loro Eftimo tocca Pertiche cinque per Danaro dico P. 5. onde con li debiti riguardi fu affegnato a cadauna Comunità, e Comune come fegue.

N. 1. Tretto per Danari N. 14.	Incominciando fubito giù della Scarpa dell'Argine del Ponte dell' Orolo, continuando all'in sù verfo Thiene, li fu affegnato Pertiche 70. e fiffo il fuo termine alla finiftra della ftrada. Val P. 70.
N. 2. Carrè per Danari N. 9.	Incominciando al termine del Tretto, e continuando avanti verfo Thiene li fu affegnato P. 45. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada. Val P. 45.
N. 3. Magrè per Danari N. 12.	Incominciando al termine di Carrè, e continuando avanti li fu affegnato P. 60. e fiffo il fuo termine alla deftra della ftrada, appreffo la Pilaftrata di fopra dal Ponte dalla Cafa del Prete di S. Cri-

Chriſtoforo della Motta. Val P. 60.

N. 4. Cogolo per Dan. N. 12. q. 2.
Incominciando al termine di Magrè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 92. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 92. p. 3.

N. 5. Piovene per Dan. N. 17. q. 2.
Incominciando al termine di Cogolo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 87. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 87. p. 3.

N. 6. Monte di Magrè p. D. N. 9. q. 2.
Incominciando al termine di Piovene, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 47. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 47. p. 3.

N. 7. Maran per Dan. N. 31. q. 2.
Incominciando al termine di Monte di Magrè e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 158. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 158. p. 4.

N. 8. Thiene per Dan. N. 60. q. 1.
Incominciando al termine di Maran, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 301. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada appreſso la prima Teza, avanti l'Oſteria della Motta, ove ſpunta una ſtrada verſo ſera. Val P. 301. p. 1.

N. 9. Iſola di Malo per D. N. 23. q. 1.
Incominciando al termine di Thiene, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 116. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 116. p. 1.

N. 10. Rettorgole per D. N. 1. q. 3.
Incominciando al termine d'Iſola di Malo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 7. p. 3. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 7. p. 3.

N. 11. Zanè per Danari N. 10.
Incominciando al termine di Rettorgole, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 50. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada ove ſponta una ſtradella, che volta verſo ſera. Val P. 50.

N. 12. Toneza con Forni p. D. N. 5. q. 1.
Incominciando al termine Zanè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 26. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 26. p. 1.

N. 13. Novoledo per D. N. 7. q. 3.
Incominciando al termine di Toneza, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 26. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 26. p. 1.

N. 14. Malo per Danari N. 45. q. 3.
Incominciando al termine di Noveledo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 228. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada ſopra un vegro d'una certa Croſara, che fà Iſola. Val P. 228. p. 4.

Inco-

N. 15. Villa Verla per D. N. 19.
Incominciando al termine di Malo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 95. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 95.

N. 16. Val de' Signori p. Dan. N. 21.
Incominciando al termine di Villa Verla, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 105. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 105.

N. 17. Caldogno per D. N. 23. q. 1.
Incominciando al termine di Val de' Signori, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 116. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 116. p. 1.

N. 18. Sant' Orſo per D. N. 24.
Incominciando al termine di Caldogno, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 120. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 120.

N. 19. Val de' Conti per D. N. 16. q. 1.
Incominciando al termine di Sant' Orſo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 81. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 81. p. 1.

N. 20. Centrale per Dan. N. 10. q. 3.
Incominciando al termine di Val de' Conti, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 53. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 53. p. 4.

N. 21. Priabona per Dan. N. 1. q. 3.
Incominciando al termine di Centrale, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 8. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 8. p. 4.

N. 22. Torreſelle per D. N. 5. q. 1.
Incominciando al termine di Priabona, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 26. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 26. p. 1.

N. 23. Mea per Danari N. 1. q. 1.
Incominciando al termine di Torreſelle, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 6. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 6. p. 1.

N. 24. S. Vitto per Dan. N. 21. q. 2.
Incominciando al termine di Mea, e continuando avanti verſo Thiene traverſando l' Alveo del Torrente Orolo, li fu aſſegnato P. 107. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 107. p. 3.

N. 25. Torre Belvicino p. D. N. 23. q. 3.
Incominciando al termine di S. Vitto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 118. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 118. p. 4.

N. 26. Monte di Malo p. D. N. 58. q. 2.
Incominciando al termine di Torre Belvicino, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 292. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada in faccia ad un Moraro. Val P. 292. p. 3.

Inco-

N. 27. Caſtel Novo per D. N. 12. q. 2.	Incominciando al termine di Monte di Malo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 62. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 62. p. 3.
N. 28. Ignago per Dan. N. 1. q. 2.	Incominciando al termine di Caſtel Novo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 7. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 7. p. 3.
N. 29. Poſena per Dan. N. 8. q. 1.	Incominciando al termine d' Ignago, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 41. p. 1. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 41. p. 1.
N. 30. Motta per Danari N. 7. q. 1.	Incominciando al termine di Poſena, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 36. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 36. p. 1.
N. 31. Fuſine Cavalaro, e Laghi p. D. N. 7.	Incominciando al termine della Motta, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 35. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 35.
N. 32. Arſiero per Dan. N. 21. q. 2.	Incominciando al termine di Fuſine, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 107. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, appreſſo il Murello delli Prà Verlati detti la Conca. Val P. 107. p. 3.
N. 33. Caltran per Dan. N. 21. q. 1.	Incominciando al termine d' Arſiero, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 106. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada appreſſo detto Murello. Val P. 106. p. 1.
N. 34. Coſta Fabrica per D. N. 15. q. 1.	Incominciando al termine di Caltran, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 76. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada ſopra l'Oſteria di Villa Verla nel Canton di ſotto il Muro ove ſpunta una ſtradella verſo mattina. Val P. 76. p. 1.
N. 35. Schio per Danari N. 80. q. 2.	Incominciando al termine di Coſta Fabrica, e continuando avanti per la Contrà di Villa Verla, li fu aſſegnato P. 402. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 402. p. 3.
N. 36. Chiupan per Dan. N. 8.	Incominciando al termine di Schio,, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 40. e fiſſo il ſuo termine attaccato ad una Caſa alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 40.
N. 37. Velo per Danari N. 18. q. 1.	Incominciando al termine di Chiupan, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 91. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 91. p. 1.
N. 38.	Incominciando al termine di Velo, e continuando

avanti

Grumolo Pè di Monte p.D.N. 8.

avanti, li fu assegnato P. 40. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 40.

N. 39.
Monte Viale p.D. N. 13. q. 3.

Incominciando al termine di Grumolo Pè di Monte, e continuando avanti, li fu assegnato P. 68. p. 4. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 68. p. 4.

N. 40.
Monte di S.Lorenzo p.D.N.4.q.1.

Incominciando al termine di Monte Viale, e continuando verso la Roza Verlata, li fu assegnato P. 21. p. 1. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 21.p.1.

N. 41.
Gambugian per D. N. 9.q.1.

Incominciando al termine di Monte di S. Lorenzo, e continuando verso la Roza Verlata, li fu assegnato P. 48. p. 1. e fisso il suo termine alla destra della strada, di quà dalla Roza Verlata. Val P. 48. p. 1.

I N D I C E

Per Alfabetto disposto.

Ove non è dichiarito, l'indicato Numero serve a tutte Tre le Parte di Strada.

COM-

COMPARTITA DELLA STRADA

DI MAROSTICA

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato reſpettive

TRA LA MAGNIFICA CITTA',
E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Regiſtrati nel Libro Proviſioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

Diviſa in due Parti.

DAl Dazietto della Porta di S. Bartolamio, ove finiſce il Salizzato, continuando ſino alla Croſara di ſopra l'Oſteria di Chiuppeſe. Queſta trovata eſſere Pertiche tremille, quattrocento, ottantaſei, dico P. 3486. diviſa ſopra Danari cinquecento, e ventiotto, dico Danari 528. dell'Eſtimo, dell'infraſcritte Comunità, e Comuni, và per ogni Danaro Pertiche ſei, piedi tre, oncie ſei, dico P. 6. p. 3. onc. 6. perilchè fu aſſegnatò le quantità infraſcritte con li debiti riguardi, e furono fiſſi li termini.

N. 1. Vivaro per Dan. N. 6. q. 1. — Incominciando al fine del Salizzato fuori della Porto, ſubito in faccia alla Bottega del Fabbro, andando all'in sù verſo Chiuppeſe continuando ſe gl'è aſſegnato P. 41. p. 1. e ſegnato il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 41. p. 1.

N. 2. Creſole per Dan. N. 7. q. 1. — Incominciando al termine di Vivaro, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 47. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 47. p. 4.

N. 3. Montechio Precalcin p. D. N. 20. q. 1. — Incominciando al termine di Creſole, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 133. p. 2. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 133. p. 2.

N. 4. Zugian per Dan. — Incominciando al termine di Montechio Precalcin, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 98. p. 5. e fiſſo

fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 98. p. 5.

N. 5. Lugo per Danari N. 16.
Incominciando al termine di Zugian, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 105. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 105. p. 2.

N. 6. Calvene per Dan. N. 11. q. 2.
Incominciando al termine di Lugo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 75. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada ſubito paſſata l' Accademia de' Signori Conti Triſſini. Val P. 75. p. 4.

N. 7. Sarcedo per Dan. N. 29.
Incominciando al termine di Calvene, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 191. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 191.

N. 8. Doville per Dan. N. 11. q. 3.
Incominciando al termine di Sarcedo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 77. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia d' una ſtradella, che ſpunta alla parte di ſera. Val P. 77. p. 2.

N. 9. Lupia per Danari N. 8. q. 1.
Incominciando al termine di Doville, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 54. p. 2. fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 54. p. 2.

N. 10. Sandrigo per Dan. N. 40.
Incominciando al termine di Lupia, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 273. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada appreſſo il Ponte, ed appoggiato alla Colombara del Sig. Co: Gio: Batiſta Garzadore. Val P. 273. p. 3.

N. 11. Ancignan per D. N. 10. q. 3.
Incominciando al termine di Sandrigo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 70. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 70. p. 5.

N. 12. Longa per Danari N. 12. q. 1.
Incominciando al termine di Ancignan, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 80. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 80. p. 4.

N. 13. Porciglia per Dan. N. 11.
Incominciando al termine della Longa, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 72. p. 3. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 72. p. 3.

N. 14. Caſtelletto per D. N. 11. q. 2.
Incominciando al termine della Porciglia, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 75. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada appreſso un Ponte. Val P. 75. p. 4.

N. 15. Riva per Danari N. 23. q. 3.
Incominciando al termine di Caſtelletto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 156. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 156. p. 2.

N. 16. Maſon per Dan. N. 22. q. 3.
Incominciando al termine di Riva, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 149. p. 5. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 149. p. 5.

N. 17. Farra per Danari N. 22. q. 2.
Incominciando al termine di Maſon, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 148. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 148.

N. 18. Mure per Danari N. 10. q. 2.
Incominciando al termine di Farra, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 69. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 69.

N. 19. Salzedo per Dan. N. 8.
Incominciando al termine di Mure, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 52. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 52. p. 4.

N. 20. Fortelongo per D. N. 4. q. 3.
Incominciando al termine di Salzedo, e continuando avanti li fu aſſegnato P. 31. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 31. p. 2.

N. 21. Caſtegnamoro per D. N. 6. q. 3.
Incominciando al termine di Fortelongo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 44. p. 2. e fiſſo il ſuo termine di quà dall' Acqua di mezza Strà alla deſtra della ſtrada. Val P. 44. p. 2

N. 22. Coſta Verneſe per D. N. 3.
Incominciando al termine di Caſtegnamoro, e continuando avanti quanto piglia il letto dell' acqua a mezza Strà, li fu aſſegnato P. 19. p. 4. e fiſſo il ſuo termine in capo il Ponte di legno appreſſo la Fontanella dalla parte Superiore dell' Alveo alla deſtra della ſtrada. Val P. 19. p. 4.

N. 23. Molvena per Dan. N. 57. q. 3.
Incominciando al termine di Coſta Verneſe, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 380. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 380.

N. 24. Pianezze di Maroſtica p. D. N. 16. q. 1.
Incominciando al termine di Molvena, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 107. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 107.

N. 25. Maroſtica per Dan. N. 109.
Incominciando al termine di Pianezze, e continuando avanti ſino ſopra l' Oſteria di Chiupeſe, li fu aſſegnato P. 718. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 718.

N. 26. Conco, e Croſara ſi-
Incominciando al termine di Maroſtica, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 161. p. 2.

e fiſſo

ve Roveredo Alto p.D.N. 24.q. 2. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 161. p. 2.

N. 27. Roveredo Basso p. D.N. 7.q. 3. Incominciando al termine di Conco, e Crosara, e continuando avanti fino alla Crosara, ove la strada volta verso il Povolaro, li fu assegnato P. 51. e fisso il suo termine sopra detta Crosara, ove finisce questa parte di strada. Val P. 51.

Seconda Parte di Strada di Marostica.

PRincipiando alla Crosara, ove è fisso il termine di Roveredo Basso dal quale la strada volta verso la Crosara del Povolaro, e seguitando fino dentro l'Alveo del Torrente Astico, oltre il Ponte di Riva, in tutta trovata essere Pertiche mille, ottocento, quarantaotto, dico P. 1848. questa divisa sopra Danari cinquecento ventiotto, dico D. 528. delle sottoscritte Comunità, e Comuni, va per ogni Danaro Pertiche tre, piedi tre, dico P. 3. p. 3. per il che fu assegnato con li proprj riguardi come següe.

N. 1. Vivaro per Dan. N. 6. q. 1. Incominciando al termine di Roveredo Basso, sopra la Crosara, ove la strada volta verso il Povolaro, e continuando avanti, li fu assegnato P. 22. e segnato il suo termine alla sinistra della strada. Val P. 22.

N. 2. Cresole per Dan. N. 7. q. 1. Incominciando al termine di Vivaro, e continuando avanti, li fu assegnato P. 25. p. 2. e segnato il suo termine alla destra della strada. Val P. 25. p. 2.

N. 3. Montechio Precalcin p.D.N. 20.q. 1. Incominciando al termine di Cresole, e continuando avanti, li fu assegnato P. 71. e fatto il segno del suo termine alla sinistra della strada. Val P. 71.

N. 4. Zugian per Dan. N. 15. Incominciando al termine di Montecchio Precalcin, e continuando avanti, li fu assegnato P. 52. p. 3. e fisso il segno del suo termine alla destra della strada. Val P. 52. p. 3.

N. 5. Lugo per Danari N. 16. Incominciando al termine di Zugian, e continuando avanti, li fu assegnato P. 56. e fatto il segno del suo termine alla sinistra della strada. Val P. 56.

N. 6. Incominciando al termine di Lugo, e continuando

Calvene per Dan.
N. 11. q. 2.

avanti, li fu aſſegnato P. 40. p. 2. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 40. p. 2.

N. 7.
Sarcedo per Dan.
N. 29.

Incominciando al termine di Calvene, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 101. p. 3. e fiſſo il ſegno per ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada dirimpetto ad una Caſa. Val P. 101. p. 3.

N. 8.
Doville per Dan.
N. 11. q. 3.

Incominciando al termine di Sarcedo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 41. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, in faccia d'una Croſara, ove ſpunta una ſtrada verſo mattina, verſo la Chieſa di Lupia. Val P. 41.

N. 9.
Lupia per Danari
N. 8. q. 1.

Incominciando al termine di Doville, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 28. p. 5. e fiſſo il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 28. p. 5.

N. 10.
Sandrigo per Dan.
N. 40.

Incominciando al termine di Lupia, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 140. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, in faccia all'Oſteria del Povolaro. Val P. 140.

N. 11.
Ancignan per D.
N. 10. q. 3.

Incominciando al termine di Sandrigo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 37. p. 4. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 37. p. 4.

N. 12.
Longa per Danari
N. 12. q. 1.

Incominciando al termine d'Ancignan, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 42. p. 5. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, in faccia ad una ſtrada che volta verſo mattina. Val P. 42. p. 5.

N. 13.
Porciglia per Dan.
N. 11.

Incominciando al termine della Longa, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 38. p. 3. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, quaſi dirimpetto al Capitello, in fine della Contrà del Povolaro. Val P. 38. p. 3.

N. 14.
Caſtelletto per D.
N. 11. q. 2.

Incominciando al termine di Porciglia, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 40. p. 2. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 40. p. 2.

N. 15.
Riva per Danari

Incominciando al termine di Caſtelletto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 83. p. 1. e fatto il

ſegno

N. 23. q. 3. ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 83. p. 1.

N. 16. Maſon per Dan. N. 22. q. 3. Incominciando al termine di Riva, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 79. p. 4. e fiſſo il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 79. p. 4.

N. 17. Farra per Dan. N. 22. q. 2. Incominciando al termine di Maſon, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 78. p. 5. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 78. p. 5.

N. 18. Fortelongo per D. N. 4. q. 3. Incominciando al termine di Farra, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 16. p. 4. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 16. p. 4.

N. 19. Caſtagnamoro per D. N. 6. q. 3. Incominciando al termine di Fortelongo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 22. p. 4. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 22. p. 4.

N. 20. Salcedo per Dan. N. 8. Incominciando al termine di Caſtagnamoro, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 28. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 28.

N. 21. Coſta Verneſe per D. N. 3. Incominciando al termine di Salcedo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 10. p. 3. e fiſso il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 10. p. 3.

N. 22. Mure per Dan. N. 10. q. 2. Incominciando al termine di Coſta Verneſe e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 36. p. 5. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 36. p. 5.

N. 23. Pianezze di Maroſtica per Dan. N. 16. q. 1. Incominciando al termine di Mure, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 56. p. 5. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 56. p. 5.

N. 24. Molvena per Dan. N. 57. q. 3. Incominciando al termine di Pianezze di Maroſtica, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 202. p. 1. e fatto il ſegno per il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada di quà dall' Oſteria, e Croſara del Paſſo di Riva. Val P. 202. p. 1.

N. 25. Incominciando al termine di Molvena, e continuando

Maroſtica per Dan. N. 109.

N. 26. avanti, li fu aſſegnato P. 347., e fatto il ſegno per il ſuo termine poco di quà dal Paſſo di Riva alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 347.

Conco, e Croſara ſive Roveredo Alto p. D. N. 24. q. 2.

Incominciando al termine di Maroſtica, e continuando avanti per un poco di ſtrada, ed il reſto nell' Alveo, e Giare dell' Aſtico, li fu aſſegnato P. 85. p. 4. Val P. 85. p. 4.

N. 27.

Roveredo Baſſo p. D. N. 7. q. 3.

Incominciando al termine di Conco, e Croſara, ſive Roveredo Alto, e continuando avanti per le Giare dell' Aſtico, li fu aſſegnato P. 61. p. 1. Val P. 61. p. 1.

I N D I C E

Per Alfabetto diſpoſto.

Ove non è dichiarito, l indicato Numero ſerve a tutte Due le Parte di Strada.

C O M-

COMPARTITA DELLA STRADA

DI LISIERA

O SIA BASSANESE,

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato respettive

TRA LA MAGNIFICA CITTA', E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Regiſtrati nel Libro Proviſioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

Fuori della Porta di S. Lucia.

PRincipiando in fine del Borgo ſive Oſtaria in fine del Salizzato, continuando ſino tanto piglia le Confine del Territorio Vicentino in le pertinenze dell' Oſpital di Brenta al termine vecchio in tutta trovata eſſer Pertiche Ottomilla trenta dico P. 8030. diviſa alle ſottoſcritte Comunità, e Comuni, che hanno d' Eſtimo Danari duecento trentaſette, e mezzo, va per ogni Danaro Pertiche trentatre, piedi quattro, oncie dieci, dico P. 33. p. 4. onc. 10. Ma riſpetto alla qualità della ſtrada, che in diverſi luoghi vien danneggiata dall' Acque correnti, per li proprj riguardi ſi ſono fatti gli aſſegni come ſegue.

N. 1. Liſiera per Danari N. 16. — Incominciando al fine del Salizzato, e continuando avanti verſo l' Oſpital di Brenta, li fu aſſegnato P. 535. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 535.

N. 2. Quinto per Dan. N. 19. q. 1. — Incominciando al termine di Liſiera, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 647. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 647.

N. 3. Bolzan per Dan. N. 27. q. 1. — Incominciando al termine di Quinto, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 908. e fiſſo il ſuo termine oltre il Trubiolo alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 908.

N. 4. Vill'Alta con Lanzè p. D. N. 9. q. 3.	Incominciando al termine di Bolzan, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 322. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 322.
N. 5. Gajanigo per Dan. N. 3. q. 2.	Incominciando al termine di Vill' Alta con Lanzè, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 117. e ſegnato il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada in faccia ad un Moraro Vecchio. Val P. 117.
N. 6. Pogianella per D. N. 13.	Incominciando al termine di Gajanigo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 420. e fiſſo il ſuo termine trà li due primi Caſoni paſſata la Teſina alla deſtra della ſtrada. Val P. 420.
N. 7. Armeola per Dan. N. 6. q. 3.	Incominciando al termine di Pogianella, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 223. e fiſſo il ſuo termine appreſſo, ove ſponta la ſtrada verſo mezzodì, paſſato le Caſe, e Brollo del Sig. Galvan alla deſtra della ſtrada. Val P. 223.
N. 8. Breſſanvido per D. N. 14.	Incominciando al termine di Armeola, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 470. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, in faccia ove ſponta una ſtrada verſo mezzodì. Val P. 470.
N. 9. Soella per Danari N. 3. q. 1.	Incominciando al termine di Breſſanvido, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 109. e ſegnato il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada Val P. 109.
N. 10. Schiavon per Dan. N. 11. q. 3.	Incominciando al termine di Soella, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 387. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada di quà dalla prima Caſa del Chiò. Val P. 387.
N. 11. Angaran per Dan. N. 33. q. 1.	Incominciando al termine di Schiavon, e continuanda avanti, li fu aſſegnato P. 1160. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 1160.
N. 12. Calonega per Dan. N. 2. q. 1.	Incominciando al termine di Angaran, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 75. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 75.
N. 13. S. Pietro in Gù p. D. N. 19.	Incominciando al termine di Calonega, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 629. e fiſso il ſuo termine ſopra la Croſara, in faccia al Palazzo de' Signori Capra, ove la ſtrada ſi ſepara per andar a Baſſano, ed all' Oſpital di Brenta alla deſtra della ſtrada. Val P. 629.
N. 14.	Incominciando al termine di S. Pietro in Gù, e continuan-

Pozzo per Danari N. 9.	tinuando avanti, li fu aſſegnato P. 297. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 297.
N. 15. Camazzole per D. N. 9. q. 2.	Incominciando al termine di Pozzo, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 315. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, paſſato il ſtradon delli N. N. H.H. Grimani. Val P. 315.
N. 16. Friola per Dan. N. 10. q. 3.	Incominciando al termine di Camazzole, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 360. e fiſso il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 360.
N. 17. Campeſe per Dan. N. 2. q. 2.	Incominciando al termine della Friola, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 82. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 82.
N. 18. Valroina per Dan. N. 4. q. 3.	Incominciando al termine di Campeſe, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 155. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada in faccia ad alcuni Caſoni. Val P. 155.
N. 19. Carmignan per D. N. 18.	Incominciando al termine di Valroina, e continuando avanti, li fu aſsegnato P. 609. e fiſso il ſuo termine ſubito paſſata la Croſara alla deſtra della ſtrada. Val P. 609.
N. 20. Oſpital di Brenta p. D. N. 4.	Incominciando al termine di Carmignan, e continuando avanti ſino al ſuo termine antico, qual non s'è moſso dal ſuo loco, li fu aſsegnato P. 131. qual termine ſtà fiſso alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 131.

INDICE

Per Alfabetto diſpoſto.

C O M-

COMPARTITA DELLA STRADA

DI PADOVA

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato respettivè

TRA LA MAGNIFICA CITTA',

E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Registrati nel Libro Provisioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

INcominciando fuori della Porta di Padova, in fine del Borgo alla Fossa, continuando sino al Ponte, passata l'Osteria del Zocco; questa trovata essere Pertiche seimille, seicento, e quaranta, dico P. 6640. divise sopra Danari cento, e sessantacinque, quarti tre, dico D. 165. q. 3. d' Estimo delle sottoscritte Comunità, e Comuni, va per ogni Danaro Pertiche quaranta, piedi nulla, oncie cinque, dico P. 40. p. o. onc. 5. per il che con li debiti riguardi fu assegnato, e fissi li termini a ciascun Comune, come segue.

N. 1. S. Pietro in Trigogna per Dan. N. 4. q. 1. — Incominciando alla Fossa in fine del Borgo di Padova andando avanti verso l' Osteria del Zocco, li fu assegnato P. 170. p. 4. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 170. p. 4.

N. 2. Casale per Dan. N. 4. — Incominciando al termine di S. Pietro in Trigogna, e continuando avanti, li fu assegnato P. 160. p. 4. e fisso il suo termine alla destra della strada appresso il Ponte del Riello. Val P. 160. p. 4.

N. 3. Sette Cà per Dan. N. 4. — Incominciando al termine di Casale, e continuando avanti, li fu assegnato P. 160. p. 4. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 160. p. 4.

N. 4. Marola per Dan. N. 6. q. 3. — Incominciando al termine di Sette Cà, e continuando avanti, li fu assegnato P. 271. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 271.

N. 5. — Incominciando al termine di Marola, e continuando avanti,

Bertesena per D. N. 4. q. 3.
avanti, li fu assegnato P. 190. p. 4. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 190. p. 4.

N. 6. Bertesenella per D. N. 1. q. 2.
Incominciando al termine di Bertesena, e continuando avanti, li fu assegnato P. 60. p. 1. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 60. p. 1.

N. 7. Torre di Quartesolo p. D. N. 7.
Incominciando al termine di Bertesenella, e continuando avanti, li fu assegnato P. 281. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 281.

N. 8. Lerin per Danari N. 8. q. 2.
Incominciando al termine di Torre di Quartesolo, e continuando avanti, li fu assegnato P. 341. p. 2. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 341. p. 2.

N. 9. Grumolo dell' Abbadesse per Dan. N. 5. q. 2.
Incominciando al termine di Lerin, e continuando avanti, li fu assegnato P. 220. p. 5. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 220. p. 5.

N. 10. Grantorto per D. N. 3. q. 2.
Incominciando al termine di Grumolo dell' Abbadesse, e continuando avanti, li fu assegnato P. 140. p. 3. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 140. p. 3.

N. 11. Vancimuglio p. D. N. 2. q. 3.
Incominciando al termine di Grantorto, e continuando avanti, li fu assegnato P. 110. p. 2. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 110. p. 2.

N. 12. Favalina per Dan. N. 0. q. 3.
Incominciando al termine di Vancimuglio, e continuando avanti, li fu assegnato P. 30. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 30.

N. 13. Sarmego per Dan. N. 6. q. 2.
Incominciando al termine di Favalina, e continuando avanti, li fu assegnato P. 261. e fisso il suo termine alla destra della strada. Val P. 261.

N. 14. Barban per Dan. N. 5. q. 3.
Incominciando al termine di Sarmego, e continuando avanti, li fu assegnato P. 230. p. 5. e fisso il suo termine alla destra avendosi eccettuato P. 44. del Lastricato del Ponte sopra la Tesina. Val P. 230. p. 5.

N. 15. Savalon per Dan. N. 1.
Incominciando al termine di Barban, e continuando avanti, li fu assegnato P. 40. p. 1. e fisso il suo termine alla destra della strada appresso ad una Casa. Val P. 40. p. 1.

N. 16.
Incominciando al termine di Savalon, e continuando

Colzè per Danari N. 7. q. 2.
do avanti, li fu aſſegnato P. 301. p. 1. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 301. p. 1.

N. 17.
Secula per Dan. N. 4. q. 1.
Incominciando al termine di Colzè, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 170. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 170. p. 4.

N. 18.
Reſega per Dan. N. 2. q. 2.
Incominciando al termine di Secula, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 100. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 100. p. 2.

N. 19.
Rampazo per D. N. 6. q. 1.
Incominciando al termine di Reſega, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 251. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 251.

N. 20.
Groſſa per Dan. N. 7.
Incominciando al termine di Rampazo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 281. e ſegnato il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 281.

N. 21.
Malſpinoſo per D. N. 0. q. 3.
Incominciando al termine di Groſsa, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 30. e fiſſo il ſuo termine vicino al Ponte, avanti ſi giunga a Vancimuglio. Val P. 30.

N. 22.
Camiſan per Dan. N. 24. q. 2.
Incominciando al termine di Malſpinoſa, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 974. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, in faccia al Capitello di Sarmego. Val P. 974.

N. 23.
Vanzo per Dan. N. 2.
Incominciando al termine di Camiſan, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 80. p. 2. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 80. p. 2.

N. 24.
Montegalda per D. N. 18. q. 1.
Incominciando al termine di Vanzo, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 733. e fiſſo il ſuo termine alla deſtra della ſtrada, fra li Caſoni del Canton di Montegalda. Val P. 733.

N. 25.
Montegaldella per D. N. 16. q. 1.
Incominciando al termine di Montegalda, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 652. p. 4. e fiſso il ſuo termine alla deſtra della ſtrada. Val P. 652. p. 4.

N. 26.
Griſignan per D. N. 4. q. 3.
Incominciando al termine di Montegaldella, e continuando avanti, li fu aſſegnato P. 190. p. 4. e fiſſo il ſuo termine alla ſiniſtra della ſtrada, attaccato alla Pillaſtrata di ſotto alla Porta del Fabbro di quà dal Ponte della Teſinella. Val P. 190. p. 4.

N. 27.
Pogiana di Granſion p. D. N. 5. q. 2.
Incominciando al termine di Griſignan, e continuando avanti fino appreſſo il Ponte di Confine paſſata l'Oſteria del Zocco, ed ommeſso quanto piglia

il La-

il Lastricato del Ponte della Tesinella suddetto, che sono P. 16. li fu assegnato P. 205. p. 2. e lasciato fermo il suo antico termine. Val P. 205. p. 2.

INDICE PER ALFABETTO DISPOSTO.

COMPARTITA DELLA STRADA

DELLA RIVIERA

IN ORDINE AL COMPARTO

Stabilito, Accordato, ed Approvato respettivè

TRA LA MAGNIFICA CITTA',

E SPETTABILE TERRITORIO,

E come da' Decreti Registrati nel Libro Provisioni 17. Maggio, e 7. Decembre 1688. relativi, &c.

Fuori della Porta di Monte.

PRincipiando in fine del Salizzato, nel Borgo di S. Cattarina, continuando all'in giù sino al Ponte delle Caselle, sopra il fiume Ronego, in tutta trovata Pertiche quindecimille, settecento, settantasette, dico P. 15777. divisa alle sottoscritte Comunità, e Comuni, che hanno d' Esti-

d'Eſtimo Danari trecento, e quaranta, quarti due, dico D. 340. q. 2. va per ogni Danaro Pertiche quarantaſei, dico P. 46. avendoſi avuto qualche riguardo alla qualità della ſtrada.

N. 1. Arcugnan per D. N. 5. q. 1.

Incominciando in fine del Salizzato, ove ſta fiſſo il ſuo termine di principio, ch'è Pertiche 23. ſopra le Caneve alla deſtra della ſtra continuando avanti, li fu aſſegnato P. 243. che finiſcono al termine di Pila. Val P. 243.

N. 2. Pila per Danari N. 17. q. 2.

Incominciando al ſuo termine fiſſo alla ſiniſtra della ſtrada in faccia alla Rottonda, ove termina Arcugnan, continuando avanti, li fu aſſegnato P. 809. che finiſcono al termine di Fimon. Val P. 809.

N. 3. Fimon per Dan. N. 7. q. 2.

Incominciando al termine che ſta fiſſo alla deſtra della ſtrada, in faccia alla Caſa del Sig. Iſeppo Roſſi, continuando avanti, li fu aſſegnato P. 346. che finiſcono ove ſta fiſſo il termine di Pianezze del Lago. Val P. 346.

N. 4. Pianezze del Lago p. D. N. 6.

Incominciando al ſuo termine, che ſta fiſſo alla ſiniſtra della ſtrada di ſotto alla Chieſa di Santa Croce P. 128. ch'è il fine di Fimon continuando avanti, li fu aſſegnato P. 277. che finiſcono ov'è fiſſo il termine di Longara. Val P. 277.

N. 5. Longara per Dan. N. 3. q. 1.

Incominciando al ſuo termine, ch'è in fine di Pianezze del Lago, che ſta fiſſo alla ſiniſtra della ſtrada, nel canton del Muro in faccia all' Oſtaria di Longara di ſopra il Ponte P. 20. continuando avanti, li fu aſſegnato P. 150. che finiſcono ov'è fiſſo il termine di Longare. Val P. 150.

N. 6. Longare per Dan. N. 6. q. 1.

Incominciando al ſuo termine ch'è in fine di Longara, e che ſta fiſſo alla ſiniſtra della ſtrada di ſotto li Signori Squarzi continuando avanti, li fu aſſegnato P. 289. che finiſcono ov' è fiſſo il termine di Villa Balzana. Val P. 289.

N. 7. Villa Balzana per D. N. 16. q. 3.

Incominciando al ſuo termine, che ſta fiſſo, ove finiſce Longare alla ſiniſtra della ſtrada, continuando avanti ſino alla Cà Nova del Sig. Co: Valmarana alla parte Superiore della Calcara, li fu aſſegnato P. 774., che finiſcono ov'è fiſſo il termine di Coſtoza ſopra detta Calcara P. 6. Val P. 774.

Inco-

N. 8. Costoza per Dan. N. 9. q. 2.	Incominciando al suo termine sopradetto ove finisce Villa Balzana alla destra della strada, e continuando avanti, li fu assegnato P. 439. che finiscono, ov'è fisso il termine di Lumignan di sotto al Capitello del Cengio P. 86. alla sinistra della strada. Val P. 439.
N. 9. Lumignan per D. N. 4. q. 3.	Incominciando ove finisce Costoza al suo termine fisso come sopra s'è detto, continuando avanti sino di sotto le Rochette, ove è fisso il termine di Lapio alla sinistra della strada, li fu assegnato P. 219. che finiscono ove principia Lapio. Val P. 219.
N. 10. Lapio per Danari N. 7.	Incominciando al suo termine ch'è ove finisce Lumignan, continuando avanti sino di sotto il Ponte di Longare per P. 53. e mezza, ov'è fisso il suo termine, o principio di Castagnero alla destra della strada, li fu assegnato P. 323. che finiscono ove principia Castegnero. Val P. 323.
N. 11. Castegnero per D. N. 15. q. 1.	Incominciando al suddetto suo termine, e continuando avanti, li fu assegnato P. 706. che finiscono di sotto il Ponte di Costoza P. 197. e mezza, ov'è fisso il termine di Villa Ganzerla alla sinistra della strada. Val P. 706.
N. 12. Villa Ganzerla per D. N. 4. q. 3.	Incominciando al suo termine, ch'è ove finisce Castegnero, continuando avanti, li fu assegnato P. 219. che finiscono al termine, o principio di Lovertin, che sta fisso alla destra della strada. Val P. 219.
N. 13. Lovertin per Dan. N. 3. q. 1.	Incominciando al suo termine, ch'è ove finisce Villa Ganzerla, continuando avanti, li fu assegnato P. 150. che finiscono ov'è fisso il termine d'Agugiaro alla sinistra della strada. Val P. 150.
N. 14. Agugiaro per Dan. N. 9. q. 1.	Incominciando al suo termine, ch'è ove finisce Lovertin, continuando avanti li fu assegnato P. 427. che finiscono ov'è fisso il termine di Nanto di sotto il Ponte di Lumignan P. 194. e mezza, e di sopra il Ponte, che traversa la strada P. 33. e mezza alla destra della strada. Val P. 427.
N. 15.	Incominciando al suo termine, ch'è ove finisce Agugiaro,

Nanto con Bosco sua contrada per D. N. 18. q. 1.

giaro, continuando avanti, li fu assegnato P. 844. che finiscono ove è fisso il suo termine di Mossan di sotto il Ponte di Castegnero P. 137. e mezza alla destra della strada. Val P. 844.

N. 16.
Mossan per Dan. N. 15. q. 2.

Incominciando al suo termine, ch' è ove finisce Nanto, e Bosco sua contrà, continuando avanti, li fu assegnato P. 716. che finiscono ov' è fisso il termine di Barbaran, di sotto al Ponte di Nanto P. 80. e mezza alla destra della strada. Val P. 716.

N. 17.
Barbaran per Dan. N. 28. q. 3.

Incominciando al suo termine, che è ove finisce Mossan, continuando avanti, li fu assegnato P. 1329. che finiscono ov' è fisso il termine di Villaga, alla destra della strada, di sotto certe Chiaveghe di scoladoro P. 195. e mezza. Val P. 1329.

N. 18.
Villaga per Dan. N. 17. q. 2.

Incominciando al suo termine, ch' è ove finisce Barbarano, continuando avanti fino di sotto al Ponte di Barbarano, li fu assegnato P. 809. che finiscono ov' è il termine di Sossan, che fu fisso di sotto la prima strada, che volta verso Barbarano, appresso le Case del Sig. Valerio Bissaro P. 100. e mezza alla destra della strada. Val P. 809.

N. 19.
Sossan per Danari N. 24.

Incominciando al suo termine, o principio, che è ove finisce Villaga, continuando avanti, li fu assegnato P. 1120. che finiscono di sotto alla volta del Bisatto P. 265. alla sinistra della strada, ove sta fisso il termine, o principio di Campiglia, due Pertiche di sotto a certa Chiavica di Scolladoro rotta. Val P. 1120.

N. 20.
Campiglia per D. N. 13. q. 2.

Incominciando al termine ove finisce Sossan, continuando avanti, li fu assegnato P. 634. che finiscono, ov' è stato fisso il termine di Fogiascheda, di sotto il Ponte dalle Botte P. 28. e Mezza, alla destra della strada. Val P. 634.

N. 21.
Fogiascheda per D. N. 6.

Incominciando al suo termine, ch' è ove finisce Campiglia, continuando avanti, li fu assegnato P. 280. che finiscono ove fu fisso il termine di Noventa alla sinistra della strada di sopra il Ponte, che è appresso le Case de' Signori Marchesi di Fosdenovo Malaspina, dette Caliana P. 149. e mezza. Val P. 280.

Inco-

N. 22.
Noventa per Dan.
N. 40.

Incominciando al ſopradetto ſuo termine, di principio, ove finiſce Fogiaſcheda, continuando avanti, li fu aſſegnato P. 1850. che finiſcono di ſotto Pont'Alto P. 83. ove fu fiſſo il termine, o ſia principio d'Orgian. Val P. 1850.

N. 23.
Orgian per Dan.
N. 14. q. 1.

Incominciando al ſuo termine, ch'è ove finiſce Noventa, continuando avanti, li fu aſſegnato P. 669. che finiſcono in Contrà di Bregonzin, tra le Caſe delli Barati, e del Sig. Cadena alla ſiniſtra della ſtrada, fu fatto il ſegno, che principia P. 18. di ſotto il Muro, o ſia certo Saſſo delli Barati, ovvero P. 20. di ſopra il muro delli Cadena. Val P. *669*.

N. 24.
Aſegian per Dan.
N. *6*. q. 2.

Incominciando al ſuo termine, ch'è ove finiſce Orgiano, continuando avanti, li fu aſſegnato P. 305. che finiſcono di ſotto, il Capitello di Noventa, o ſia Bregonzin P. 32. ove fu fiſſo il termine, o ſia principio di Pojana Maggiore alla ſiniſtra della ſtrada. Val P. 305.

N. 25.
Pojana Maggiore per Danari N. 28. q. 2.

Incominciando al ſuo termine ove finiſce Aſegian, e continuando avanti ſino al Ponte delle Caſelle, ſopra il fiume Ronego, li fu aſsegnato P. 530. e fiſso il ſuo termine in faccia di detto Ponte alla ſiniſtra della Strada. Avvertendo, ch'eſſendoſi conoſciuta neceſsaria l'addattazione della ſtrada, che va per l'Arzere del Ronego dal Ponte Rotto, ov'era il termine Vecchio, fino al detto Ponte delle Caſelle, s'è aſsegnato al detto Comun in dette P. 530. ſicchè l'aggionta ſono P. 134. per queſta il Comun ſuddetto non ſia obbligato ad altro, che ad uguagliar, ed aggiuſtar la ſtrada, mentre ſi faceſſero Buſe, nè mai in alcun tempo, nè per qualſivoglia accidente poſſi eſſer obbligato ad innalzar detta ſtrada, o ſia Argine. Val P. 530.

Il Comun di Zovencedo per Danari.

A questo resta assegnata la strada che dalla Crosara della Chiesa di Santa Croce volta per la Valle di .... con le stesse obbligazioni, che aveva per avanti.

INDICE

Per Alfabeto disposto.

ORDINI
E REGOLE
PER IL FORO DI VICENZA
STABILITI
DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCXCIX.

ALl' importanza esenziale delle cose attinenti alli dritti della Ragione, ed al buon servigio della Giustizia per i gravi disordini rilevati nel Foro di questa Città, studiò pure con impegno di zelo l' attenzione altrettanto fervida quanto caritativa del Sindicato. Molte le corruttele, che ci sono risultate per l' irregolarità, con le quali si procede nelle Cause Civili occuparono li riflessi della Nostra viva Pietà applicata sempre al sollievo de' Sudditi, ed a togliere con la facilità perniciosissima degli abusi i motivi egualmente de' dispendj, e de' struscj, che cedono in aggravio de' litiganti, e pregiudicano con indecenza alla costanza de' Tribunali. Con l' esame più attento a tutto, che si è trovato importare le materie, s' estendono anco i rimedj, che si sono reputati non meno aggiustati, che corrispondenti all' esigenze de' mali. Perciò salve, e riservate le Leggi, ed Ordinazioni in altri tempi emanate dalla Pnbblica Sapienza, e dalla somma vigilanza de' Nostri Precessori, abbiamo stabilito con l' autorità impartitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio le seguenti Ordinazioni, delle quali ne comandiamo l' intiera esecuzione, e la più pontuale osservanza.

P R I M O.

Giudici s'uniscano all' Udienze.

Erchè si rileva negletta l' esecuzione dello Statuto, e dell' Ordinazioni Sindicali circa l' obbligo de' Giudici per le Pubbliche Udienze: Decretiamo, e comandiamo che li Giudici tutti del Foro, così Assessori, come altri debbano le mattine della Pubblica Udienza ordinaria, sonata l' ora di Terza, portarsi nel Pubblico Salone a' loro Offizj, ed ivi risiedere gli Assessori due ore almeno, una gli altri Giudici, e quanto più anco ricercassero le urgenze, e gli affari per ascoltare, e definire summariamente le Cause a consolazione, e sollievo de' sudditi. Proibimo perciò a' Giudici tutti così Assessori, come altri nelle mattine di Pubblica Udienza l' ascoltare Cause di veruna sorte in Camera nè avanti, nè dopo l' Udienza stessa, e molto più il rimettere per ascoltare in Camera di quelle, che corressero per le Pubbliche Udienze. In pena di nullità d' ogni Sentenza, che seguisse anco in altri giorni sopra dispute fatte in Camera in dette mattine, se ben fosse di consenso delle parti, dalle quali non posa rinonciarsi al presente Capitolo; ed in oltre sia obbligata la parte, che avesse fatto seguire la trattazione, o spedizione, di risarcire quella, che reclamasse delle spese in solidum coll'Avvocato, e Procuratore, che trattasse, ed assistesse alla Causa in Camera nel tempo predetto proibito.

Pena.

Non siano sospese l'Udienze.

II. Per chiudere in ogni tempo la via all' alterazione del presente instituto, ordiniamo, che nelli giorni ordinarj, nelli quali è solito rendersi le Udienze Pubbliche nel Salone, non posa suspendersi l' Udienza che dall' Illustrissimo Rettore, ben persuasi, come ne incarichiamo efficacemente il suo zelo, che non concorrerà a sospenderle senza stringente particolarità di motivo, e di legitima causa, acciò non resti diferita l'espedizione delle liti a quelli, che sospirano venga loro senza dilazioni amministrata ragione, e Giustizia.

Si suoni la Campanella del Podestà un hora doppo terza.

III. Non dovendo alcun emergente ritardare la pubblicazione delle Sentenze, comandiamo che tanto riducendosi, quanto non portandosi l' Illustrissimo Rettore al suo Tribunale, debba i giorni dell' Udienza pubblica, al più un ora dopo Terza, esere ad ogni modo sonata la sua Campanella, stridando la Guardia ciò, che comanderà lo steso circa la sua Udienza, perchè gli Asseſsori, ed altri Giudici posano pubblicare le loro Sentenze, nè resti punto per altrui difetto divertita la difinizione delle Cause a' loro Offizj pendenti.

IV.

IV. Proviſto dalla Pubblica Carità, che alcun Rettore non poſſa ricevere ſportule, reſta pure da Noi relativamente con l' autorità del Sindicato comandato, che non debba alcun Rettore per l'eſpedizione di qual ſi ſia Cauſa per viſione di ſcritture a titolo di ſportule, o ſotto qualunque altro preteſto pretendere, e ricevere alcuna ſumma di danaro da litiganti. In pena di Duc. 50. agli Avvocati, o Procuratori, che aſſiſteſſero agl' Intereſſati, come pure agl' Intereſſati ſteſſi di meſi ſei di prigione, e di non poter mai chi vinceſſe dimandar riſarcimento di ſpeſe alla parte, che reſtaſſe ſoccombente.

Proibiſce le ſportule a Rettori.

Pena.

V. Introdottoſi di ſederſi negli Offizj inferiori alcuna volta Giudici, che non ſono nè attuali, nè delegati contro la diſpoſizione de' Statuti, comandiamo a remozione dell' abbuſo, che a' Tribunali non poſſano mai ſotto qual ſi ſia funzione riſiedervi, che li ſoli Giudici attuali, o che foſſero legitimamente delegati, onde informati delle Cauſe, che corrono a' loro Offizj poſſano giuſtamente rendere ragione alle Parti.

Negl' Offizj ſedano ſolo li Giudici Attuali e delegati

VI. Succedendo, che impedito alcun Giudice da legitima cauſa, non capitaſſe pontualmente al proprio Offizio per rendere ragione come attuale, o delegato, volemo in queſto caſo, che ſonate, che ſiano le Campanelle delle Contumacie degli altri Giudici, s' intendano ipſo jure ſtridate le Cauſe dell' Offizio ſteſſo all' Udienza prima ſuſſeguente; Dopo di che, quando anco capitaſſe il Giudice, ordiniamo a divertimento de' pregiudizj, che potrebbero derivare alle parti, che non poſſa quella mattina rilaſciare contumacie contro alcuno, acciò quelli, che foſſero receduti dal Salone, affidati dalla ſtrida delle Cauſe medeſime, non reſtino indebitamente ſpediti.

Non capitando alcun Giudice s' intendano ſtridate le Cauſe al ſuo Offizio.

Ne rilaſci contumacie.

VII. In ordine al preſcritto dallo Statuto fu anco da' Preceſſori Noſtri 1676. comandato, che non poſſa un Giudice ingerirſi nell' Offizio dell' altro. Perchè però reſti levato ogni abuſo, ed in oſſervanza, Comandiamo che reſti puntualmente eſeguito ciò, che fu come ſopra ordinato, ſotto le pene ivi preſcritte, ed in oltre de' Ducati Cento al Nodaro per ogni volta, che ſcriveſſe Atti contrarj, da eſſere applicati a' luochi Pij.

Giudici non s' ingeriſcano che al loro Tribunale.

Pena a Nodari.

VIII. Permanendo li Giudici da Baſſo, in oſſervanza de' Statuti, ſoli quattro meſi a' ſuoi Offizj; Decretiamo, approvando la Parte preſa dal Collegio de' Giudici di queſta Città mille ſeicento ottantadue, ventinove Luglio, ed in ordine anco alla conſuetudine, che quelle Cauſe, le quali nel periodo del Quadrimeſtre foſſero introdotte, e prin-

Le Cauſe introdotte. ſiano delegate al Giudice Preceſſore.

cipiate le Diſpute per deciderle, debbano dal Giudice Succeſſore Attuale eſſere ad ogni ſemplice inſtanza della parte delegate al ſuo Preceſſore, onde non reſti maggiormente dilungata l'eſpedizione, e moltiplicato a' contendenti il diſpendio. Non preſtando alcuna delle parti alla Delegazione l'aſſenſo, volemo ſia obbligata quella, che ricuſaſſe pagare all' altra inappellabilmente le ſpeſe tutte per avanti occorſe nella Lite, che per il ſuo diſſenſo doveſſero rinovarſi.

Pena alla Parte che diſſentiſſe.

IX. Coll' oggetto, che le Cauſe de' Nodari pendenti agli Offizj, ne' quali s' impiegano, e che in forza de' Statuti non poſſono da loro Giudici eſſere deciſe, reſtino egualmente con celerità terminate, nè ſiano con tal motivo le Sentenze ſoſpeſe: Ordiniamo avvalorando la pratica providamente corſa, che le Cauſe tutte così attive, come paſſive de' Nodari, che s' impiegheranno all' Offizio della Ragione ſi devolvino al Vicario, de' Nodari al Sigillo al Giudice alla Ragione, e quelle de' Nodari degli altri Offizj da un Giudice all' altro dell' ordine ſteſſo.

Le Cauſe de Nodari ſi divolvino da un Tribunal all' altro.

Nel caſo, che ſi doveſſe pubblicare Sentenza da un Giudice delegato, nell' Offizio del quale foſſe ſopravenuto coll' entrare del novo Quadrimeſtre alcun Nodaro intereſſato nella medeſima, volemo coll' oggetto di levar il motivo delle dilazioni, che da' Preſſidenti del Collegio de' Nodari debba deputarſi un Nodaro Aggiunto per la ſola funzione di quella pubblicazione. Dovendo ſempre le Appellazioni di tali Sentenze correre, come ſe foſſero eſſe Sentenze fatte da quei Giudici, che le averanno delegate.

X. Per togliere la dubietà ſopra l' interpretazione da ciò, che fu da' Preceſſori Noſtri terminato circa l' Offizio de' Preti; ordiniamo che non poſſano li Religioſi eſercitar le Azioni, che le ſaranno ceſſe, nè praticarne l' eſecuzioni contro Laici, che avanti quel Giudice, che competiva al cedente, e così a' Laici ceſſionarj de' Religioſi per l' Offizio ſolo de' Preti. In pena di nullità d' ogni atto, che diverſamente ſeguiſſe.

Circa il Tribunal de Preti.

XI. Sopra li diſordini, che correvano fra' contendenti a motivo dell' incompetenza del Foro, furono ſtabilite da' Preceſſori Noſtri quelle ſalutari proviſioni, che reputarono ben aggiuſtate alla natura della materia; ma procurando la malizia de' litiganti di ritorcere dal ſentiere, che conduce al buon fine, al quale furono inſtituite; Comandiamo, che quando il Reo convenuto ad un Foro ſoggetto ad un altro non proteſti ſopra la prima inſtanza l' eccezione dell' incompetenza, introducendola in progreſſo della cauſa, come divengono per le Leggi nulli gli atti antecedentemente fatti; così debba inappellabilmente

Si proteſti l' incompet. del Foro ſopra la prima intimazione.

bilmente

bilmente pagare le ſpeſe tutte ordinarie fin all' ora corſe all' Attore, e ſoggiacere alla pena di Lire 100. Dovendo però l' Attore rimoverſi dal Giudice incompetente, ed incamminare le ſue ragioni al Foro naturale del Reo per ottenere Giuſtizia, avanti il quale poſſa far inſtanza per il lievo della pena preſcritta da eſſere applicata a qualche luoco Pio ad arbitrio del Giudice, come pure per il mandato d' aſſicurazione per le ſpeſe, che doverà dal Giudice ſteſſo eſſerle ſummariamente conceſſo.

XII. Perchè le Sentenze accordate da' litiganti abbiano a riportare innalterabilmente l' eſecuzione, volemo che nelle Sentenze tutte, che ſeguiranno d' accordo delle Parti ancorchè annotate coll' aſſenſo del Giudice, vi ſia ſempre aggiunta la clauſola *Così concordando le Parti*; Onde ſempre appariſca l' aſſenſo volontario, che vi preſtarono.

Nelle ſentenze d'Accordo ſia eſpreſſo l' aſſenſo dalle parti preſtato.

XIII. Quanto ſpecioſa, altrettanto importante la profeſſione dell' Avvocato, mentre tratta dell' intiere facoltà, e delle ſoſtanze de' Sudditi, è inconveniente, che s' ammettano ad eſercitarla perſone ineſperte, e privi delli requiſiti, che per le Leggi ſi rendono indiſpenſabili. Prohibimo perciò con l'autorità del Sindicato Noſtro in valida, e riſoluta maniera, l'avvocare nelle Cauſe a qualunque perſona, che non ſia laureata, e non abbia ottenuto in Padova il ſpecioſo carattere del Dottorato, incaricando il Rettore, ed ogni altro Giudice di non ammetterla per qualſiſia differenza ad avvocare per altri a' loro Tribunali.

Inibiſce l' Avvocare a chi non è laureato.

Li Nodari non debbano annotare alcun Atto, o Sentenza nelle Cauſe, che foſſero ſtate avvocate da perſone mancanti di tal requiſito.

Pena.

In pena a chi avvocaſſe, privo della Laurea, di meſi ſei di prigione, e d'eſſere tenuto a riſarcire la parte, che reſtaſſe per loro difetto pregiudicata, ed a' Nodari di Ducati cinquanta per qualunque traſgreſſo.

XIV. Vedendoſi tolerate nell' eſercizio di Procuratore perſone non ſolo difettive delli requiſiti, che furono dalla Pubblica attenzione comandati, ma ancora di poca, o niſſuna abilità, ordinando in riſoluta forma l'eſecuzione delle Ducali, ed Ordini tutti in tal propoſito, particolarmente quanto fu ſtabilito l' anno 1680. 30. Marzo, e 1681. 13. Maggio nell'approvazione de' medeſimi Procuratori, proibimo a chi ſi ſia, che non foſſe ſtato in detti tempi ammeſſo nella claſſe di Procuratore, eſercitarſi nel Foro ſe non ſarà con le conſuete Fedi, ed Eſami riconoſciuto capace, ed abile, e per tale deſcritto nel ſolito Proclama a ſtampa, che doverà di due in due anni eſſere riſtampato, e pubblicato.

Non s'eſerciti a far il Procuratore chi non è ammeſſo.

Con dichiarazione ed espressa proibizione però anche agli ammessi di estendersi mai a trattare qual si sia punto di merito, che eccedesse la summa di Lire cento, dovendosi contenere semplicemente per altro nelle necessarie instanze per la instruzione delle Cause. In pena d' anni uno di prigione a chiunque trasgredisse per qualunque trasgresso, alla quale siano pure soggetti li Nodari, che annotassero Sentenze in Cause contro il presente Ordine definite.

Pena.

E perchè colla distinzione per il passato praticata di due classi, cioè de' Procuratori, e Sollecitadori si può dar adito, perchè resti ammessa a tal' impiego, geloso per il bene de' Sudditi, persona, che non abbia la dovuta capacità, e requisiti: Proibimo perciò tal distinzione de' Procuratori, e Sollecitadori, ordinando che per un solo Catalogo de' Procuratori sia espurgata con gli esami l' abilità degli uni dall' imperizia degli altri.

Siano ammessi i capaci col solo nome di Procuratori.

XV. Perniciosissimo l' inconveniente di riceversi da' Nodari ne' loro Offizj Depositi, o persone per Depositarj, Comandiamo, che non possano in avvenire riceverne sotto qualunque motivo, e per qual si sia causa, ma debbano li Debitori assicurare con Partite, Pegni, o Depositi nella Camera de' Pegni a ciò destinata, dichiarando nulli tutti quelli, che fossero fuori d' essa Camera praticati, così che possa sempre il Creditore procedere per la sua spedita sodisfazione, come se tali Depositarj, o Depositi fuori della Camera stessa fatti non fossero.

Li Depositi si facino alla sola Camera destinata.

XVI. Meritando li fraudolenti dannati eccessi, che praticano gli Offiziali, e Comandadori, che devono assicurare contro Debitori, risoluti provedimenti, salve tutte le Leggi in tale materia disponenti, comandiamo nella più espressa, e valida maniera a qualunque Offiziale, Comandadore, o altro Ministro, che non possano ricevere mercedi per strada, pene, o altro per esecuzione di Pegnore, Mandati, o altre esecuzioni nè da' Debitori, nè d' alcun' altra persona sotto qual si sia titolo, o pretesto, se non dall' Offizio solo del Massaro, o sia Camera de' Pegni, dove siano obbligati di consegnare sempre, e senza dilazione gli effetti, che asporteranno a' Debitori medesimi, quali dopo venduti solamente, debbano avere la mercede limitata dalla Tariffa, e per la summa sola del danaro, che si ricaverà de' Pegni asportati.

Comandadori non possano ricevere mercedi, che dalla Camera dopo venduti li Pegni.

Con espresso incarico di praticare fedelmente l' Esecuzioni sempre che ritrovino effetti delli Debitori, restandole espressamente proibito il tenerli appresso di loro, o terze persone. In pena d' essere astretti del proprio alla soddisfazione de' Creditori, o Debitori,

Debbano eseguire fedelmente l' esecuzioni ritrovando effetti.

Siano i Pegni conſegnati ſempre alla Camera.

tori, che per loro colpa reſtaſsero pregiudicati, come pure d' eſsere privi, di più eſercitarſi come Comandadori, o altri ſimili Miniſtri, di X. anni di Galera a chi ardiſse con relazioni falſe di deludere la Giuſtizia, e pregiudicare all' intereſse ſia del Pubblico, o del Privato. In pena pure al Maſsaro, che esborſaſse a' medeſimi veruna ſumma eccedente quanto reſta preſcritto, di riſarcire del proprio qualunque foſse indebitamente aggravato.

Pena a Comandadori.

Pena al Maſſaro.

XVII. Perchè le Parti, che reſtano citate, e convenute da qualunque Atto, che laſciano loro alle Caſe i Comandadori, rilevino il tempo preciſo, nel quale ſono ſtati eſeguiti, comandiamo a'Comandadori medeſimi, che nelle loro relazioni, e così ne' Polizzini, che laſcieranno alle Caſe, debbano eſprimervi il giorno, e meſe, ed anno, che eſeguiranno detti Atti, e Carte, ponendovi anco il loro nome tutto fatto con caratteri d' inchioſtro, e non con altro per le dovute, e più ſicure notizie. In pena di perder la carica per anni tre da eſsere a loro levata da' Signori Deputati ad ogni ricorſo.

Nelle copie, che laſciano i Comandadori alle caſe debbano ponervi il loro nome, giorno, meſe, e anno.

Pena.

XVIII. Eſsendo diſpoſto dallo Statuto, che li Comandadori debbano tenere preſso loro le Citazioni qualche tempo prima di reſtituirle alla Parte, volemo relativamente, ed ordiniamo che alcun Comandadore non poſsa nè debba reſtituire alla Parte alcuna Citazione, o altro Atto eſeguito, e così Lettere di Venezia, ſe non le averà cuſtodite preſso di ſe per tre giorni, oltre il tempo di ponere la relazione già dalle Leggi preſcritto, perchè fra tanto la Parte contraria poſsa volendo fare riferire la relazione in Offizio, ancorachè l'altra Parte non voleſse più farla riferire.

Le relazioni ſiano cuſtodite da Comandadori tre giorni dopo il preſcritto.

XIX. Dovendo il Reo citato ſapere l'ora preciſa, nella quale deve comparire, comandiamo a remozione dell' abuſo ſin ora corſo di far citare all'aprire della Porta, o con altre ore incerte, che nelle Citazioni, che ſeguiſsero in Camera, e fuori della pubblica Udienza, ſia ſempre eſpreſsa l' ora determinata della mattina, o del dopo pranſo, nella quale dovrà il Reo comparire, ſenza del quale eſpreſſo requiſito non poſſa ſopra Citazione ſpedirſi alcuno in abſenza; Dichiarando illegitime, e nulle quelle Contumacie, che foſſero ſopra tali Citazione ſenza eſpreſſione dell'ora chiamate.

Nelle citazioni ſia eſpreſſa l'ora certa.

XX. Per togliere la ſtrada alla fraude, che può eſſere commeſſa in occaſione delle Contumacie, ordiniamo che chi vorrà far chiamare Contumacia debba conſegnare al Miniſtro un bollettino col nome della perſona che vorrà far ſpedire, e della perſona contro

Ordini circa la refuſa delle Contumacie

la qua-

la quale ſi ſpediſſe, col ſondamento del qual bollettino, che doverà il Comandador conſervare preſſo di ſe per non reſtar ingannato, le ſia comandato di dover perſonalmente immediate chiamate le Contumacie portarſi a riferirle al Nodaro dell' Offizio come in queſta parte ſaggiamente fu preſcritto da Preceſſori Noſtri. In pena a' Comandadori di tratti tre di corda, ed altre maggiori ad arbitrio, ed al Nodaro, che ne recuſaſſe il pronto regiſtro di Ducati dieci applicati alla parte, che reclamaſſe.

Pena.

XXI. Abuſiva la pratica, che quando l' Attore non compariſca nel tempo, che cade la Citazione, o la Proroga reſti dal Reo fatto chiamare in contumacia, volemo che non poſſa mai ſpedirſi abſente l' Attore, ſe non foſſe proceduta Citazione retrograda per parte del Reo, ma s'intenda ſolamente caduta la Citazione dell' Attore, ſe paſſata l' ora preſcritta non compariſſe, dechiarando che con tali Citazioni retrograde non abbia il Reo a perdere il beneſizio del luogo nelle diſpute. Da eſſa Contumacia però poſſa l'Attore eſſere realdito con quell'iſteſso ordine, che è permeſso al Reo; ed in caſo, che in vece di farſi realdire voleſse appellarſi, ſeguendo il laudo abbia luogo la conformità delle Sentenze, come è preſcritto contro il Reo.

Non poſſa ſpedirſi contumace l' Attor

Caſo, in cui ſi poſſa ſpedire

Sia realdito dalle contumacie.

XXII. Oneſta apparentemente, ma perniciosa, e pregiudiciale in ſoſtanza è l'introduzione invalſa ne' Giudici di prorogarſi le Cauſe colla condizione dell' *Aliter* per ſollecitare alle medeſime l' eſpedizione; mentre non comparendo la Parte, alla quale fu conceſsa la proroga col metodo di tale alternativa, ſortiſce l'effetto, e forza di giudizio fatto dal Giudice ſenza aver udito le ragioni d' alcuna delle Parti. Però proibiamo totalmente, ed eſpreſsamente la condizione ſuddetta dell' *Aliter* nelle proroghe, potendo ſolo il Giudice contro chi gli pareſse non meritare maggior toleranza, rilaſciare la Contumacia tanto dopo la prima, quanto dopo la ſeconda, delle quali poſsano gli abſenti eſsere realditi avanti il Giudice di prima inſtanza col mezzo del pagamento delle ſpeſe nel termine di giorni tre, che già per la prima contumacia era preſcritto, con dichiarazione, che per la ſeconda contumacia a diſtinzione della prima non corra l'obbligo della notizia; reſtando aſsolutamente, e totalmente proibito l'uſo di ſoſpenderſi le contumacie o con ſuſpenſioni generali, o particolari, o coll' inſerirle in Mandati, o altri Ordini, dovendo praticarſi in avvenire il mezzo di pagare le ſpeſe due volte come s'è detto; ma ſeguita la terza Contumacia non poſsa più avanti il Giudice di prima inſtanza ſotto qualſivoglia preteſto eſser ammeſso l' abſente ſopra il punto delle tre ſpedizioni deciſo. Salvo il beneſizio dell'Appellazione giuſta le Leg-

Proibiſce l' alternativa dell'Aliter, così che abbia loco la ſola formalità della contumacia.

Non poſſano ſoſpenderſi le contumacie.

Dopo terza contumacia non ſi dia realdizione

le Leggi, in osservanza delle quali statuimo pure che non possa appellarsi da Contumacia di Laudo, ancor che fosse la prima, nè sia divertita la conformità, benchè sia in absenza, o con le scritture d'una sola Parte, nè possano li Nodari notarle in pena di Ducati vinticinque applicati alla Parte, che reclamasse.

La contumacia di laudo sia inappellabile.

Riservato anco in giudizio d' Appellazione il pagamento delle spese tanto della prima, quanto della seconda Contumacia, ma non della terza come sopra. Dichiarando nulle ipso facto tali Appellazioni, nè possano da' Giudici essere considerate, sì che sortisca inviolabilmente l' intiera esecuzione ciò che resta nel presente Capitolo stabilito.

Nel Giudizio di appellazione si possano pagare le spese delle due prime contumacie.

XXIII. Correggendo l'abuso d'appellarsi le Sentenze, e Atti volontarj, ordiniamo che tutti gl'Atti, e Sentenze volontarie debbano dal Nodaro, che scriverà nella Causa essere notate con la presenza di due Testimonj, comandando che gli Atti stessi, e Sentenze volontarie siano inappellabili, e debbano essere dalle Parti inviolabilmente eseguite, potendo il Creditore cosa alcuna in contrario non ostante, ancor che fosse Atto d'ordine di chi si sia, proseguire le sue esecuzioni, e li Nodari, che annotassero tali Appellazioni, ed Ordini incorreranno nella pena di Lire cento applicate alla Parte, che reclamasse.

Gli Atti volontarj siano annotati con due Testimonj

Pena a Nodari.

XXIV. Volendo che siano remossi i stancheggi, che usano i Debitori d'Affitto, Parte, e Decima; ordiniamo relativamente a quanto fu providamente stabilito, che i Sequestri per i crediti suddetti siano inappellabili, e volendo il Reo addurre delle sue ragioni, possa, e debba usarle avanti il Giudice di prima instanza, dal quale furono rilasciati; salva poi l'Appellazione del primo Giudizio, effettuato però sempre il Deposito precedentemente all'appellazione giusta le Leggi. Così pure volemo che sia inappellabile ogni altra esecuzione per solo capo di disordine, per il quale si debba ricorrere avanti il Giudice di prima instanza; salva pure l'Appellazione dalle Sentenze, che nascessero come fosse di ragione. Perciò proibiamo a' Nodari riceversi tali Appellazioni in pena di Ducati vinticinque, e sebben fossero ricevute siano nulle, e non ostante le medesime possa procedersi dall' Attore senza obbligo di farle annullare.

Li sequestri siano inappellabili.

Sia egualmente inappellabile ogn' altra esecuzione per capo di disordine.

Pena a Nodari, che ricevessero tali appellazioni

XXV. Col caritativo riflesso, che ad ogn'uno, e massime a quelli, che oppressi dalla fortuna non hanno forse così pronto il modo, sia loro facilitato l'uso delle proprie ragioni, volemo, che anco sopra il Decreto di dare in retenzione li Beni sia lecito a chi si sentisse aggravato addurre delle proprie ragioni avanti il Giudice di prima instanza.

Si possi addurre delle ragioni sopra li decreti di retenzione de Beni.

ſtanza. Dovendo però ſollecitamente aver introdotti i motivi del reclamo, e dentro il termine di un meſe dal giorno del Decreto aver intieramente conteſtata la Cauſa, a fine che abbiano bensì facile adito le Parti aggravate a' ricorſi, ma non ſiano ſotto queſto preteſto fomentate le dilazioni.

Gli mandati, ed atti autentici ſtiano appreſſo i Nodari.

XXVI. Tutti gli autentici Mandati, ed altri Atti ſottoſcritti da cadaun Giudice, ſtabilimo', dopo che ſaranno eſeguiti, che il Comandador debba nel tempo ſteſſo, che farà la relazione conſegnarli al Nodaro dell' Offizio, ehe dovrà, non oſtante il regiſtro già fatto, conſervarli in Filza per gli occorrenti rincontri, rilaſciandone ſolo copia autentica d'eſſi ad ogni inſtanza, ed a piacere delle Parti. Preſcrivemo pure, che nel margine di detti Mandati, ed Ordini debba dall' intereſſato, ſe ſarà abitante fuori di Città, farvi deſcrivere il nome d' un Procuratore del numero di quelli, che ſaranno ammeſſi così per gli effetti dalle Leggi preſcritti, come anco perchè volendo la Parte rea, o convenuta farſi aſcoltare ſopra i medeſimi poſſa dirigere ſpeditamente la Citazione alla perſona del Procurator, che ſarà come ſopra annotata. In pena alli Comandadori, che eſeguiſſero Ordini, e Mandati privi dell' antedetto requiſito, e non laſciaſſero i medeſimi preſſo i Nodari, come ſopra è ſtato ordinato, di perdita della carica, e di Ducati dieci applicati alla Parte, che reclamaſſe.

Pena a Comandadori ch' eſeguiſſero mandati privi de predetti requiſiti.

Le Scritture in Cauſa ſiano regiſtrate.

XXVII. Non conſiderandoſi ben adempito all' importanza di cuſtodire le Scritture, che vengono dalle Parti prodotte in cauſa con l' uſo delle Filze ſin' ora praticato, comandiamo che le Scritture di Dimanda, e riſpoſta, ed ogni altra Scrittura in Cauſa, come Carte tanto ſoſtanziali, ſiano tutte regiſtrate in Libro negli Atti d' eſſi Nodari, In pena a' medeſimi di Ducati vinticinque applicati alla Parte, che reclamaſſe, ed altre ad arbitrio.

Non ſi ſuſpendano li mandati Poſſeſſori eſecutivi di giudizj.

Siano nulle le ſuſpenſioni che ſeguiſſero.

Non ſiano compreſi li Mandati eſecutivi di pure ſentenze a legge.

XXVIII. Dovendo riportare intiera eſecuzione i Decreti, e Giudizj in propoſito de' Mandati poſſeſſorj, comandiamo che non poſſano in avvenire eſſere più conceſſi Soſpenſioni de' Mandati Poſſeſſorj, che ſaranno rilaſciati a favore di quelli, a' quali foſſero nati Giudizj antecedenti, ma ſe alcuno ſi ſentiſſe aggravato, debba comparire, citatis citandis, avanti il Giudice competente per gli effetti di Giuſtizia, dovendo fra tanto li Poſſeſſi eſeguiti ſortire il loro pieniſſimo effetto, e le Soſpenſioni, che veniſſero conceſſe ſiano ipſo facto invalide, e ſenza verun effetto, nè vi ſia obbligo di farle annullare. Non intendendoſi compreſi li Mandati rilaſciati eſecutivamente di Sentenze a Legge, per le quali ſi debba prima procedere con li Mandati eſecutivi, e queſti poſſano eſſere ſoſpeſi.

XXIX.

XXIX. Li ſuffraggi, che veniranno rilaſciati dalla Giuſtizia per bonificazione, o regolazione d'Eſtimo, volemo a remozione de' ſconcerti, e de' pregiudicj, che poteſſero inferire alle ragioni della Città, che prima di farli eſeguire debba la Parte, che li averà ottenuti laſciarli nelle mani del Nodaro, o Cancelliere alla Doppia Scrittura per tre giorni; Onde poſſa entro il tempo preſcritto notificarli alli Preſidenti all' Eſtimo, o alla regolazione della Scrittura ſteſſa, perchè avendo in contrario poſſa eſſere fatto ricorſo avanti il Giudice, che li averà conceſſi; altrimenti ſpirati li tre giorni debba detto Nodaro contraſegnarli d'averli veduti con la ſua ſottoſcrizione, e ſiano da chi ſpetta prontamente eſeguiti.

Li ſuffraggi per regolazione d'Eſtimo ſi laſcino giorni trè nelle mani del Nodaro alla doppia Scrittura.

XXX. Dovendo porſi regola al diſordine, che corre ne' Mandati generali; comandiamo, che in avvenire debbano ne' Mandati, ed Ordini d'eſecuzione, che ſi rilaſcieranno da' Giudici eſſere nominatamente deſcritte le perſone contro le quali dovranno eſeguirſi; eccettuati i mandati della Pubblica Eſazione per il privilegio della materia, e quelli de' Sequeſtri, che ſono Atti di ſola cauzione; volemo pero che i Nodari nel rilaſciarli non poſſano pretendere mercede che per un ſolo Mandato, o Atto Giudiciario, ancor che pure nel Mandato, o Atto ſteſſo vi foſſero nominate più perſone, e più contendenti.

Ne' mandati, e ordini ſiano deſcritte nominatamente le pene.

Eccettua li mandati per Pubblica Eſazione, e de' Sequeſtri.

Giuſta la mercede al Nodaro.

XXXI. Irregolare il metodo con cui ſi ſpediſcono in queſto Foro le Cauſe, ſi conoſce neceſſaria valida proviſione a correggerlo. Però relativamente anco a quanto fu da' Preceſſori noſtri decretato, ſtabilimo, e comandiamo, che debbano in avvenire eſſer difinite le Cauſe da' Giudici in due ſole formalità, o ſummariamente quelle, che foſſero di facile deciſione, o con la viſione delle Scritture; Ma premeſſo ſempre a tal effetto l'Atto del Giudice, con cui ordini, che ſiano le ſteſſe Scritture incontrate, ed aſſegnate dal Nodaro colla ſolita annotazione; Così che reſti del tutto levata ogni altra forma di ſpedizione perniciosa maſſime col conſegnarſi le Scritture a' Giudici ſenza l'incontrazione, ed annotazione ſuddetta, onde ſiano del tutto divertiti i pregiudizj, che poſſono eſſer introdotti dalla malizia degli uomini, e dall' indebito vantaggio de' litiganti.

Le Cauſe ſi ſpediſcano, o ſummariamente, o con l' aſſegnazione delle Scritture.

XXXII. Avendo creduto proprio di permettere a ſoddisfazione delle Parti contendenti l'aſſegnazione delle Scritture, ancor che la materia non eccedi li Ducati cinquanta, volendo ad ogni modo, che ciò non porti aggravio maggiore di quello correva in paſſato per quello riguarda a' Nodari, ordiniamo, che in tali Cauſe, che non eccederanno Duc. 50. ſe ben vi foſſe il Decreto d'aſſignentur, non poſſano aver eſſi Nodari, che quanto eſigono per le ſentenze fatte oretenus.

Li Nodari non habino per la mercede d'eſſe Sentanze di Ducati 50. che come ſe foſſero fatte oretenus.

XXXIII. Non vedendosi necessaria in ogni Causa la visione delle Scritture, restano nella più fervorosa maniera incaricati i Giudici a non ricercarle da' contendenti, se non in quelle Cause, che conosceranno per loro conscienza rendersi indispensabile il Decreto dell' assegnazione, o per l' importanza della materia, o perchè a loro ne facessero espressa instanza ambedue le Parti. Confidando, che riposto qualunque motivo, riguarderanno il sollievo de' Sudditi con quella pietosa carità, che è l' oggettto principale del Nostro zelo, e che fu conforme intenzione, sebben con altro metodo prescritta dalla vigilanza de' Nostri Precessori.

Non si ricerchino le Scritture che nelle Cause importanti, o nelle quali fosse fatta instanza delle Parti.

XXXIV. Nelle Cause, per l' espedizione delle quali si movesse l' anima, e la conscienza del Giudice a rilasciare il Decreto in ordine a' Statuti, perchè fossero a lui assegnate le Scritture, non abbandonatosi nell' istesso tempo da Noi lo studio dovuto per il possibile sollievo de' contendenti dalla spesa, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, sia assolutamente proibito a' Nodari l' obbligare alcuna delle Parti ad autenticare i loro Processi levando affatto l'uso di tale autenticazione introdotto oltre la prescrizione dello Statuto stesso, come spesa superflua, essendo incombenza della Parte opponere se vorrà a quelle Carte, che conoscesse necessario doversi autenticare. Siano però presentate e incontrate si che una Parte non possa usare Scritture incognite all'altra, ed essi Nodari debbano solo contrasegnarle colla solita notazione al margine del Vidit, &c. e facciano fede in fine del Processo d' averle incontrate, se ambedue le Parti esibiranno le Scritture, ed in caso che una sola assegnasse le Scritture stesse debba farsi dal Nodaro della medesima annotazione, onde apparisca sopra quali, e quante Scritture sarà nata la Sentenza.

Non abbino obbligo le Parti d' autenticare le Scritture.

XXXV. Ad effetto di rimovere l' abuso assai pernicioso di protraersi a lungo le Cause a motivo delle Repliche, che si riservano fare gli Avvocati, incarichiamo la pontualità del Giudice sotto le maggiori severe censure, sempre che siano seguite le prime Dispute, immediate una doppo l'altra tanto dell' Attore, quanto del Reo, a rimettere le Repliche, se fossero dalle Parti ricercate, nel più breve termine, riputerà conveniente, ed aggiustato, concedendo successivamente soli giorni quindici ad aver esibite le Allegazioni, e Scritture, che previo sempre il Decreto d' assignentur, volessero le Parti produrre, e debba il Giudice sollecitamente fare la Sentenza anco sopra le Carte d' una sola Parte, quando l' altra ritardasse le Repliche, o l' esibizione oltre il tempo prefisso, da essere pubblicata cosa alcuna in contrario non ostante giusto agli Ordini de' Precessori con questo fine

Restringe termini, ohe potrà dare il Giudice alle Parti volendo le repliche, e la produzione dell' allegazione.

fine formati; Potendo la Parte in caso di dilazione ricorrere anco dall' Illustrissimo Sig. Podestà, il quale debba rilasciarle ogni più spedito suffragio per obbligare il Giudice a pubblicare immediate la sua Sentenza.

In caso di ritardo ricorra la Parte all' Illustriss. Sig. Podestà.

XXXVI. Per rimoversi il pericolo, che possano alterarsi i fatti, ed il sistema delle Cause nelle Scritture d'Allegazioni, che si producono segrete da' contendenti; Ordiniamo, e comandiamo che subito, che in avvenire saranno state esebite le Scritture, e le Allegazioni d'ambedue le Parti al Giudice, debba il Giudice stesso fare ammonire le Parti medesime dalla sua Guardia, perchè vengano vicendevolmente, ed unitamente a leggere le Allegazioni, nelle quali non incontrando i fatti, o essendovi esenziale mutazione dalle Dispute; possa la Parte soprafatta far ivi ricorso al Giudice per essere dilucidata la verità, e levati quegli artificj, che con suo pregiudizio vi fossero sparsi, ed allegati; Restando però risolutamente, e nella più valida forma proibito di copiare, o scrivere cosa alcuna, che sentisse chi si sia in dette Allegazioni, quali doveranno per altro restare sempre come Scritture secrete senza turbare, salva la cautela suddetta, l'uso delle Allegazioni. E perchè si riporti di ciò sempre la pontuale osservanza, volemo che la Guardia debba riferire in Offizio d'aver ammonite le Parti per tal incontro, e che da' Giudici nell' Estesa delle Sentenze sia fatta menzione della relazione stessa.

Siano sentite vicendevolmente dalle Parti le allegazioni.

La Guardia riferisca d'aver ammonite le Parti a sentirle.

XXXVII. Mirando al sollievo de' poveri litiganti per il peso eccedente del dispendio, a cui soggiacciono per le copie delle Sentenze; Comandiamo che non debbano i Nodari far altro, che la copia di quell'Estesa, che con la nomina delle carte sostanziali fa il Giudice nella sua Sentenza, ed in aggionta fare menzione del solo numero de' Processi, e delle carte scritte de' medesimi, che saranno state dalle Parti esibite, ed incontrate nella Causa, in pena di Ducati vinticinque a' Nodari, che facessero altrimenti, da essere levata, ed applicata alla Parte, che reclamasse.

Ordine a Nodari nell' estesa delle Sentenze.

Pena.

XXXVIII. Conoscendo atto della Nostra Carità di togliere egualmente i motivi dell' eccedenza degli Onorarj, che vengono contribuiti a' Giudici, quali dipendendo da un irregolare arbitrio, vengono tal volta corrisposti da' contendenti senza misura, e con aggravio massime della Parte più povera; Volemo, e decretiamo che da qui avanti per quelle Cause, che fossero ascoltate in Camera, e decise nel merito in voce, e nelle quali consumeranno due ore in circa per ogni sentata, ancorchè fossero più gli Avvocati, che averanno parlato, abbiano li Giudici stessi tanto Assesori, quanto altri Ducati due per ogni senta-

Stabilisce le sentate a' Giudici.

ſentata, da eſserle contribuito uno per parte tanto dall'Attore, quanto dal Reo; Proibendo che nelle Cauſe di qualunque punto d'ordine, e così pure in quelle di merito, che non eccederanno le Lire cento, o di qual ſi ſia ſumma, che decideſsero alla pubblica Udienza nel Salone poſsano le Parti corriſpondere alcuna coſa per la ſentata.

Per le Cauſe poi, che veniſsero giudicate con aſsegnazione, e viſione delle Scritture abbiano a conſeguire due per cento d'onorario della ſumma contenzioſa in cadauna Cauſa, che doverà in avvenire introdurſi, e deciderſi per eſſerle contribuiti metà per parte dall'Attore, e dal Reo, e ciò ſino alla ſumma de' Ducati mille, per la quale ſarà l'onorario Ducati vinti, e non più benchè ſi trattaſſe di qualſivoglia quantità maggiore, niuna eccettuata.

Per la deciſione de' punti di ragione, merito, o ordine l'onorario al Giudice reſti al arbitrio delle parti.

E perchè le Cauſe, nelle quali ſi trattaſſe di qualche puro jus, punto di ragione, di merito, o d'ordine, che meritaſſe l'aſſegnazione, e viſione delle Scritture, colla deciſione del quale non veniſſe importata ſumma preciſa, ſia in arbitrio delle Parti contendenti di comune conſenſo contribuire al Giudice quell'onorario riputaſſero proporzionato, con queſto però, che mai poſſano eccederſi Ducati vinti tra ambe le Parti.

L' Giudici ci babino la Sentata, o l'onorario.

Dichiarando a rimozione d'ogni abuſo, e malizioſa interpretazione, che li Giudici non poſſano in una Cauſa avere ſe non un ſolo emolumento, cioè o la Sentata, o l'onorario, nè per qual ſi ſia eſcogitabile caſo poſſano avere mai la corriſponſione dell'una, e dell'altro.

Per le alibrazioni non s'eccedano gli onorarj ſopra preſcritti.

XXXIX. Regolando egualmente gli onorarj, che ſi contribuiſcono a'Giudici da baſſo per le alibrazioni dell'Eredità de' Defonti, Ordiniamo che non poſſano conſeguire l'onorario, che col riguardo della quantità dell'eredità, che ſarà alibrata con il metodo di ſopra diſpoſto, non potendo eccedere per qualunque ſumma più di Ducati vinti reſpettivamente da eſſerli corriſpoſti dagli Eredi, che vorranno far ſeguire l'alibrazioni medeſime, e ciò per togliere anco in queſta parte l'eccedenza degli onorarj, che ſotto varj preteſti venivano contribuiti a que' Giudici, quali dovranno fare la nota ſolita ne' Proceſſi di quanto ſarà a loro dall'erede corriſpoſto, onde ſerva in caſo d'eceſſo per teſtimonio irrefragabile della loro contumace traſgreſſione.

Sia fatta nota a' Proceſſi di quanto ſarà a' Giudici corriſpoſto.

Habbino li Giudici per le ſubordinatorie lire tre, e ſoldi due per parte.

XL. Perchè a benefizio de' Creditori contradicenti devono i Giudici ſteſſi da baſſo far anco le Subordinatorie, per le quali conſeguiſcono da cadaun contradicente emolumento, e corriſponſione, anco queſta limitando al conveniente, volemo che non poſſa eſſere a loro

corriſpo-

corriſpoſto, nè eſſi Giudici conſeguire più di Lire tre, ſoldi due per cadauna contradizione. Non dovendo ſotto qualunque colore, o preteſto eſſere ecceduto ma fatte le note come ſopra ne' Proceſſi appariſca ſempre la loro raſſegnazione, e l'oſſervanza, che preſteranno al preſente comando.

XLI. Soggiacendo ben ſpeſſo la Parte ſoccombente ne' Giudicj a conſiderabili aggravj per le ſportule delli Avvocati, moderando anco le medeſime, comandiamo, che non poſſa nelle Cauſe, che in avvenire s'introduranno taſſarſi a motivo di eſſe, che Ducati uno per il Conſulto, uno per la Scrittura di Dimanda, o Riſpoſta, ed uno per ogni fonzione nel trattar delle Cauſe, quando occorreſſero più ſeſſioni, e ſecondo il tempo, che è preſcritto allle ſentate de' Giudici. Con dichiarazione che poſſa taſſarſi il doppio, quando nella Cauſa ſteſſa foſſero intervenuti due Avvocati; e per l'Allegazione ſe sarà ſtata uſata, e prodotta debba il Giudice in appendice della ſua Sentenza notare la mercede, che giudicherà per ſua conſcienza meritare l'Allegazione medeſima, coll' oggetto ben giuſto, che la Parte perdente non venga aggravata più del dovere.

Giuſti le ſportule agl'Avvocati.

XLII. Per togliere l'eccesso, che viene tal volta praticato pure nelle Module di ſpeſe a motivo del ſalario a' Procuratori; Ordiniamo pure, che per queſti non poſſa taſſarſi in avvenire, per qual ſi ſia Cauſa, che in ragione di Ducati otto all' anno, numerando i ſoli meſi, ne' quali apparirà avere con Atti, o altro agito nella Cauſa medeſima, onde i poveri litiganti non reſtino indebitamente oppreſſi da tali ſpeſe, che venivano con eccesso taſſate.

Limita Salarij all Procuratori

XLIII. In ordine all' ottime proviſioni ſtabilite con la Legge 1611. in propoſito dell' Accettazione dell' eredità con benefizio della Legge, ed Inventario, Terminiamo, che debbano gli Atti tutti, e Sentenze attinenti a detta materia farſi, ed annotarſi ſempre agli Offizj de' Giudici da Baſſo, in pena di nullità di tutto ciò veniſſe operato davanti altri Giudici, ed in traſgreſſione alla Legge accennata 1611. ſalvo il benefizio dell' Appellazione al Tribunal ordinario dell' Appellazione, perchè ſeguendo il Laudo abbia luoco la conformità; Ordiniamo pure, che in tutte le ſue parti ſia oſſervato, e pontualmente eſeguito quanto ivi fu preſcritto, e per il maneggio, e per il pagamento de' creditori in detta eredità, ſi che ſortiſcano così giuſte ſalutari proviſioni l'intiero effetto.

Gli Atti per le accettazioni delle heredità ſiano annotati agli Officij da baſſo.

XLIV. Corſe con innoſſervanza le Ordinazioni Sindicali 1676. circa il termine prefiſſo per la Repudia, ed Accettazione dell' ere-

 dità,

Debba intendersi erede chi non repudia con atto pubblico l'eredità.

Li Rettori e Giudici non possano abilitar oltre il tempo prefisso ad accettar, o repudiare.

Eccettua il caso espresso nelle Sindicali 1676.

Pena.

dità; Ordiniamo, e nella più risoluta maniera comandiamo, che prima di spirare i tempi prescritti dall'Ordinazioni stesse debba respettivamente chi si sia, che averà accettato alcuna eredità col benefizio della Legge, ed Inventario, aver la medesima con pubblica dichiarazione in Atti del Nodaro liberamente accettata, o repudiata, altrimenti sarà, o doverà intendersi erede, e tenuto a' pesi tutti dell' eredità, che col benefizio della Legge, ed Inventario avesse assunta, Proibendo a' Rettori, e Giudici per qual si sia causa, e sotto qual si sia pretesto l' abilitare alcuno ad accettare, o repudiare tali eredità oltre li termini sopra prescritti; salvo il caso espresso nell' accennate Ordinazioni Sindicali 1676. per li creditori, che sopragiungessero dopo accettata l' eredità stessa. In pena di nullità degli Atti, che seguissero contro il tenore della presente Ordinazione, e di Ducati cinquanta al Nodaro, che gli annotasse, da essere applicata a disposizione del Rappresentante a' luochi Pii.

Vicenza dal Sindicato nostro li 3. Decemb. 1699.

(GIO: BATTISTA GRADANIGO Sindico Inq. in T. F.

(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sindico Inq. in T. F.

(ANGELO MARCELLO Sindico Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

DE-

DELIBERAZIONE
CIRCA LE SCRITTURE CIVILI DEL SINDICATO
IN VICENZA
STABILITÀ
DAGL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCC.

AVendo il Signor Gio: Battiſta Nanti Dotto Avvocato di queſta Città in tutto il corſo della Noſtra permanenza nella medeſima con fruttuoſa applicazione, e diſtinta ſufficienza preſtati diverſi, e rilevanti servizj, e contribuita virtuoſa ſollecitudine, dando ſaggio della ſua grand' abilità: Conoſciamo convenire alla di lui benemerenza ogni maggior atteſtato del Pubblico gradimento. Perciò avendoci ſupplicati di laſciare al Collegio de' Sig. Nodari le Scritture Civili ſeguite nel Noſtro Magiſtrato, condeſcendemo alle ſue efficaci inſtanze con prontezza eguale alla diſpoſizione di retribuirgli ogni dovuta recognizione, e col riguardo anco particolare del merito del Collegio ſteſſo, di cui teniamo teſtimonianze comendabili di fedeltà, e diligenza nella conſervazione delle private, e pubbliche Scritture.

Commettemo per tanto alli Fedeliſſimi Nodari Noſtri, che conſegnar debbano al Sig. Sindico di detto Collegio tutte le Sentenze da Noi fatte, Scritture, Carte prodotte, Sentenze arbitrarie, Mandati, Atti pegnoratizj, poſseſsorj, Contumacie, ed ogn' altro atto, e ſcrittura dipendente preſentata dalle parti, niuna eccettuata, concernente affari Civili de' particolari perſone, dovendo eſſere conſegnate negli Archivj del Collegio ſteſſo con quella diligenza, e fedeltà, che ſi conviene, con obbligazione di darne le copie, che foſſero ricercate dagl' intereſſati, o da chi ſi ſijno con mercede di ſoldi quattro per facciata a ragione di copia, come nelle tariffe.

E perchè le ſcritture, che hanno dipendenza, o conceſſione da quelle del Magiſtrato Noſtro devono per ſchivarſi le confuſioni, e le

fraudi essere tutte unite in un luoco, perchè con facilità si possano in ogni tempo ritrovare. Commettemo in avvenire che per esecuzione delle medesime, o per appellazione, o altra causa fossero dalle parti prodotte, così anco Sentenze Arbitrarie debbano tutte capitare nelle mani del Sindico del Collegio stesso, al quale incombi darne copia, come sopra, e con gli utili antedetti communicabili col Nodaro del medesimo Collegio, in tutto, come si stilla nelle altre scritture, e quelle conservare nell' Archivio, con tutte l'altre li saranno consignate dalli suddetti Nodari Nostri. Non dovendo aver vigore, nè forza alcuna scrittura, lettera, o altro, che fosse presentata altrove, che così, &c.
Dal Magistrato Nostro Vicenza li 19. Febraro 1700.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST'ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

ORDINI, E REGOLAZIONI

Per la Città di Vicenza, e Vicentino,

S T A B I L I T E

DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.

SINDICI, ED INQUISITORI

IN TERRA FERMA

L'ANNO MDCXCIX.

COstante non meno, che sollecito ed indefesso il zelo del Sindicato ha in ogni luoco, dove forma la sua Residenza, esercitata la Vigilanza delle sue applicazioni per l'oggetto del Pubblico bene. Eguale lo studio, come pari l'ardenza delle sue premure anche nella visita di questa Città, impegnò li primi riflessi sopra lo stato de' Dazj, e la direzione della Camera, l'una, e gli altri particolarmente di somma importanza per l'interesse del Principe. Passò all'esame della Cameretta per gli affari ben rilevanti della Città. Del Monte per la manutenzione delli Capitoli instituiti al soccorso de'Poveri; Del Foro così Civile, come Criminale per il servizio della Giu-

Giustizia: Estese gli atti del suo caritativo fervore sopra gli Ospitali, e Luoghi Pii, indi sopra il Governo del Territorio, delle Comunità, e de' Comuni; nè lasciò senza una fissa corrispondente attenzione anco ogni altra materia, che abbia richiamato l' inspezioni del Tribunale, e gli atti del Nostro singolare appassionato fervore tanto per il Pubblico rilevante servizio, quanto per il comune bene de' Sudditi.

Come numerosi per ciò gli affari tutti rimarcabili, ed esenziali, così abondanti si scoprono l' esigenze, moltiplicate da' infiniti disordini, e corruttelle, che massime in trasgressione delle Leggi scandalosamente correvano; Per il che applicato l' animo Nostro a rimettere nel primitivo vigore la loro osservanza con la totale estirpazione degli abusi, abbiamo sopra tutto, che richiamò providi, e maturi i compensi del Magistrato, stabilite le Regole, e comminate le pene, che si sono credute proprie, e salutari. Salve però, e riservate, anzi attese, e rinvigorite le Leggi stesse, ed Ordini de' Precessori Nostri, non repugnanti alle Prescrizioni da Noi nell' infrascritte materie fermate, ed aggionte, ne comandiamo con l' autorità conferitaci dal Serenis. Maggior Consiglio egualmente la dovuta pienissima esecuzione.

Dichiarando che se ben si promettemo pronta l' obedienza, che dovrà ogni uno indiferentemente prestare, ad ogni modo se mai l' ardire d' alcuno traviando dal sentiero della rassegnazione si rendesse contumace trasgressore degli Ordini Nostri, oltre le pene descritte nelli Capitoli, che fossero contravenuti, volemo che sia, e s' intenda anco incorso in quelle più rigorose afflittive che paressero alla Giustizia, onde l' adequato castigo, che riportasse serva d' esempio agli altri di contenersi inviolabilmente nell' osservanza delle Regole e Prescritti per conseguirne l' ottimo importantissimo effetto, a cui si sono ordinati, ed estesi.

REGOLAZIONI
PER LE COMUNITA' E COMUNI
DEL VICENTINO,
STABILITE
DAGL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIG.
SINDICI, ED INQUISITORI
IN TERRA FERMA
L'ANNO MDCXCIX.

COn l'eſame fattoſi del governo, con cui vengono dirette le Comunità, ed i Comuni, ſi ſono pure rilevati eſenziali diſordini, e pregiudicj, che cedono maſſime in aggravio eccedente, ed indebito de' poveri Villici contribuenti. Studioſo però il Noſtro caritativo zelo a promovere col loro giuſto ſollievo il Comun bene, abbiamo eſteſo le ſeguenti Regolazioni delle quali con l'autorità conferitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio ne comandiamo inviolabile l'oſſervanza.

PRIMO.

INdebito ed eccedente è l'aggravio, che ſi ha rilevato correre in alcuni Comuni a peſo de' poveri Villici, mentre oltre la Colta perſonale, che viene impoſta per le Teſte vengono obbligati non ſolo per la perſonale, ma anche per la Fogolaria, e per le Teſte degli Animali d'aratro, così che a diſtinzione degli opulenti, che non contribuiſcono, che per la Reale, ed il Colonato, la miſera Contadinanza ſotto triplice ingiuſto peſo languiſce oppreſſa. Richiamata però la Carità Noſtra all'opportuno compenſo, decretiamo che per la Gravezza Perſonale non poſſa mai metterſi in Colta, nè eſigerſi, che il Teſtadego per la perſona, che doverà bensì eſſer allibrata con miſura, e caratto, che renda proporzione all'Eſtimo Reale, e Colonico in ogni Comunità, e Comune; Ma per altro proibimo eſpreſſamente l'aggravarſi a preteſto di Fogolaria, di Teſte d'Animali, o ſotto

Eſtimo ſia di perſonale, reale, e colonico.

ſotto qualſiſia altro titolo, o nome, eccettuata la Perſonale, come di ſopra; dalla quale pure non poſſano eſſer obbligati gl' innabili, cioè Femine, Vecchi oltre gli anni ſeſſanta, e li minori d' anni quattordeci.

II. Dovendo ogni anno ſtabilita la compilazione dell' Eſtimo in ogni comunità, e Comune farſi il Decreto dell'approvazione dalli Vicarj, o Giuſdicenti delle Comunità ſteſſe, volemo che nel Decreto medeſimo ſia preciſamente eſpreſſo quanto importi l'Eſtimo già compilato, e che reſta decretato, a fine che nel getto della Colta ſia ripartito proporzionatamente l'aggravio ſopra tutti. In pena di meſi ſei di prigione, e pecuniarie ad arbitrio a' Nodari, Governatori, e cadaun altro, che ommetteſſe alcuna partita con offeſa della verità, e contro la rettitudine, che è dovuta dal loro miniſtero. Dichiarando però a remozione degli ecceſſi, che per il predetto Decreto non ſia contribuito a' Vicarj, e Giuriſdicenti più di mezzo Ducato.

Decreto dell' Eſtimo habbia la ſumma.

III. Perchè nella reviſione degli Eſtimi, che dalle Comunità, e Comuni ſogliono farſi, ſuccede che ad arbitrio di quelle poche perſone, che intervengono all' opera reſti ſgravato alcuno forſe ſenza legitima cauſa, e con ingiuſtizia; ordiniamo che non poſſa farſi alcuna alterazione dell'Eſtimo nè Reale, nè Perſonale, nè Colonico, ſe non ſarà legalmente preſa nel Conſiglio, o Vicinia loro, onde ſia tolto l'adito a qualunque pregiudizio, che in altra maniera potrebbero riſentire.

Regolazione di Eſtimo con la Vicinia.

IV. Richiama corriſpondente compenſo la confuſione, che cauſa nel getto della Colta ordinaria delle Comunità, e Comuni la contingente ſumma di qualche Compartita eſtraordinaria, che viene all' occorrenze impoſta dal Territorio; Però volemo che per le Compartite eſtraordinarie ſempre che ſaranno impoſte alle Comunità, e Comuni debba nel Mandato deſcrivervi partita ſeparata per l' eſtraordinaria ſteſſa a lume de' contribuenti; anzi in detto Mandato dovrà eſſer eſpreſſo il numero de' danari, per quali è ogni Comunità, e Comune allibrato col Territorio per le Compartite, e ſpeſe, ed il numero delle lire, per quali è allibrato per il Suſſidio, e Colta Ducale, onde ſiano levate per ogni via poſſibile le confuſioni, che con mali effetti ne poſſono ſuccedere nel getto della Colta ſenza tali diſtinte direzioni.

Compartite ſtraordinarie in partita ſeparata.

V. Si rimarca della più eſenziale importanza il ſommo pregiudizio, che riſentono le Comunità, ed i Comuni dall' opppoſizioni, che intentano li Conſorti Nobili alle Polize delle Colte, poichè ſin tanto, che impugnano le partite del Mandato a ſtampa, ſe ne ſervono

vono d'un ſpezioſo preteſto per non ſodisfare alle Pubbliche impoſte; volendo però rimovere la perniziosiſſima corrutella, comandiamo eſpreſſamente, ed in conformità delle Pubbliche preſcrizioni 1616. 1624. 1697. e 1698. che non ſia per alcun motivo ritardata l'eſazione delle Colte, nè poſſa alcun Conſorte contribuente opponere alle Polizze, e mandato predetto, ſe non averà prima fatto l'effettivo pagamento di quanto le ſpettaſſe. Incaricando il zelo dell' Illuſtriſſimo Signor Capitanio a preſtare a qualunque ricorſo de' Comuni, e Comunità l'aſſiſtenza più valida, perchè abbia inviolabile eſecuzione il preſente Ordine Noſtro relativo alla Pubblica volontà ben eſpreſſa ne' ſopra riferiti Decreti.

Liti non ſoſpendano il pagare le Colte.

VI. Traſcurando di portare nella Cancellaria del Territorio la nota de' Mali Eſtimi, come già fu preſcritto, ne naſce che non praticandoſi alcuna diligenza per l' eſazione, cede a peſo maggiore degli altri conferenti, che ſono pronti, e pontuali. Comandiamo però alli Governatori, Sindici, Deputati, o altri giuſto l' uſo de' luoghi che debbano di tempo in tempo portare nella Cancellaria predetta la nota de' Mali Eſtimi, che ſi rileveranno nella loro Vicaria, Comunità, e Comune, acciò con la formalità degli Appalti, o con deputare due Miniſtri del Territorio all' eſazione de' Mali Eſtimi ſteſſi, come abbiamo preſcritto nell'Ordinazione del Territorio medeſimo, ſia procurato d'aſtringere i debitori al pagamento. In pena de' Ducati cinquanta, ed altre maggiori afflittive ad arbitrio. Dichiarando che tutti quelli, che ſaranno deſcritti ne' Mali Eſtimi perdano il voto nelle Vicinie, o Conſigli, nè abbiano in eſſi fin che non fanno il ſaldo alcuna voce nè attiva, nè paſſiva.

VII. Conoſciutaſi di mal effetto la frequente mutazione de' Governi, che in alcune Comunità, e Comuni durano quattro ſoli meſi, mentre non poſſono inſtruirſi eſſi Governatori negli affari, nè ſempre ſcieglierſi perſone d'abilità. Però ordiniamo che in ogni Comunità, e Comune debbano di ſei meſi in ſei meſi eſſere eletti per metà quelli del Governo di modo che ogni elezione duri un anno, ma alternativamente abbiano gli eletti l' ingreſſo alla Carica, così che ne reſtino al Governo ſteſſo ſempre di quelli informati, e poſſano eſſere colla dovuta inſtruzione diretti gl' intereſſi delle Comunità, e Comuni ſteſſi.

Elezione de Governatori de' Comuni.

VIII. A benefizio univerſale de' Conferenti in molte ſpeſe, e per le Cariche maſſime d'Eſattor', ed altre, furono dalle Leggi ordinati gl'Incanti col fine di rendere vantaggiati li Comuni, e divertire le colluſioni; ad ogni modo ben ſpeſſo ſuccede che praticandoſi l'Incanto

canto ſolo per apparenza nel primo atto, ed anco alla prima voce, ſegue di concerto la deliberazione dell' Appalto per la ſpeſa, o l'abboccamento della Carica, che s' incanta. Ordiniamo però che tutti gl' Incanti, che dalle Comunità, e Comuni doveſſero in avvenire farſi, ſiano fatti indiſpenſabilmente gli eſperimenti con le previe pubblicazioni, e per tre giorni almeno, degradando di giorno in giorno l' Incanto con la dovuta neceſſaria proporzione, onde ſiano levate le colluſioni, e l'intelligenze, e ſiano dirette le coſe in maniera che poſſa conſeguirſi quel benefizio, per il quale furono eſſi Incanti ordinati.

Incanti per ſpeſe, e Cariche.

IX. Conſiderabile l' inconveniente rilevatoſi, che gli Eſattori col mezzo di convenzioni formate ſopra la povertà de' Comandadori, contribuiſcono a queſti ſolo per metà la mercede, che per l' eſecuzioni dalle Tariffe vien ſtabilita, ancor che eſſi Eſattori l' eſigano intieramente da' particolari, contro quali moltiplicano l'eſecuzioni ſteſſe a motivo del loro indebito, ingiuſto civanzo. Riſolutamente però proibimo tali illeciti contratti, perchè da chi ſi ſia non poſſa, nè debba più patuirſi di minorare la dovuta mercede a' Comandadori ſopraddetti. In pena d' eſſere proceſſato criminalmente, e con rigore caſtigato, ed al Comandadore d' eſſere per tre anni ſoſpeſo dall'offizio ſuo.

Comandadori ſiano ſoddisfatti.

X. Riuſcendo d' intollerabile aggravio a' debitori l' uſo di farſi l'eſecuzioni per credito di Colte, Mercedi, ed altre col mezzo de' Mandati, che ſi chiamano di Cavalcata, quali portano la ſpeſa aſſai più eccedente a quanto ſi contribuiſce per l'altre eſecuzioni, che ſi praticano anco da' creditori privilegiati d'affitto; e ſe bene con regolazione ſtabilita dal zelo della Città 1596. 30. Marzo, fu ordinato che ſi poteſſe fare ſolo il primo Mandato di Cavalcata, ſopra il quale il debitore volendo andaſſe inobbediente, e poi il ſecondo, col quale doveſſe farſi l' aſſicurazione, ad ogni modo moltiplicano li Comandadori il numero d'eſſi Mandati per l'utile, che ne ricavano con accreſcimento di ſpeſa agli aggravati, e con dilazione di tempo. Studiando perciò a togliere del tutto il corſo al diſordine, comandiamo che levati intieramente, ed aboliti li Mandati di Cavalcata troppo ingiuſti, e gravoſi a' poveri debitori, ſia in avvenire per Colte, Mercedi, ed altri ſimili proceduto con una ammonizione contro il debitore, perchè nel termine di giorni otto ſoddisfaccia al debito, poi ſia eſeguita un' intimazione per tte giorni, dopo la quale ſia proceduto col Mandato d' aſſicurazione; per quali reſta da Noi ſtabilita la mercede, ed utilità infraſcritte.

Levati li Mandati di Cavalcata.

Eſecuzioni per Colte.

Per ogni ammonizione di qual ſi ſia ſumma al Comandadore Soldi otto.

All' Offizio Soldi otto.

Per ogni intimazione lo ſteſſo, ancorchè foſſe fatta dopo danari contati a conto.

Per ogni Mandato d'aſſicurazione ſino a Ducati dieci Lire quattro.

Sino a Ducati vinti Lire otto.

E per ogni altra ſumma Lire ſedeci.

XI. Col pio motivo di ſupplire in qualche parte alle ſpeſe delle Chieſe, e degli Altari in alcuni luoghi ſono eſpoſte Caſſelle nelle Chieſe ſteſſe per raccogliere l' Elemoſine; ma dovendoſi provedere che ſia cautamente cuſtodito il danaro, che dalla Carità Criſtiana ſi contribuiſce; volemo che di tutte le Caſſelle ſiano tenute due chiavi, una dalli Governatori delle Comunità, e Comuni, l' altra dal Maſſaro della Chieſa, o altro ſopraintendente delle Fraglie, perchè con la preſenza di più d' uno reſtino ſempre aperte, numerato il danaro, e fatta nota fedele ne' Libri, ne' quali ſi regiſtrano le ſpeſe dovute farſi, e non ſia illegitimamente diſperſo, e conſumato il ſoldo, che deve per culto della Religione impiegarſi.

Caſſelle per Elemoſine.

Mercedi per viaggi.

XII. Conoſcendoſi troppo riſtretta la mercede, che fu limitata per ogni giornata a chi viaggia, conoſcemo di convenienza accreſcerla a più adequata corriſpondente miſura. Per ciò acconſentimo che gli Agenti delle Comunità, che ſi porterannno a Vicenza abbiano Lire quattro al giorno, e ſei per Venezia, e quelli delli Comuni abbiano portandoſi in queſta Città Lire due, ed a Venezia Lire quattro pur al giorno; Dovendo però viaggiare ſempre un ſolo per ogni Comunità, e Comune, ed un ſolo ſpendere con quelle regole, che già per più Leggi ſono preſcritte.

XIII. Perniciosa la pratica, che le ſpeſe, che vengono fatte maſſime per le Cauſe, e Liti ſiano notate parte in polizze tenute dal Procuratore della Cauſa, parte dall' Agente della Comunità, o del Comune, così che nell'eſame d'eſſe polizze poſſono ben di facile tra la confuſione eſſer ammeſſe partite doppie. Per ciò preſcrivemo che le polizze delle ſpeſe tutte ſiano fatte dall' Agente della Comunità, o del Comune con la diſtinzione del giorno, occaſione, e luogo, a chi pagate, e con la cautela del giuramento ordinato dalle Leggi, nè poſſa mai ſotto alcun preteſto eſſer ammeſſa polizza in nome d' alcun altro, che vi foſſe introdotto a ſpendere, o voleſſe aſſumerſi tal incombenza.

Spenda un ſolo.

XIV. Gravoſe, ed eccedenti le ſpeſe, che riſentono eſſe Comunità, e Comuni a motivo delle cibarie per li Sindici ſpediti dalla Città ſopra i Vicarj, e Miniſtri, e per i Conſoli ne' caſi criminali,

Speſe per Conſolati, e Sindicati.

che

che se bene praticate con Appalti, ad ogni modo le collusioni, che vengono tenute causano, che sono deliberati gli Appalti stessi a troppo alta misura. Per ciò comandiamo che in avvenire non possa per ogni Sindicato eccedersi la spesa di Ducati otto, e per li Consoli Ducati quattro al giorno, non potendo essere bonificata spesa maggiore.

XV. Essendo da' Statuti di questa Città prescritto che le Comunità, e Comuni debbano somministrare Carri per la condotta de' coppi a' particolari, che fabbricassero nelle Comunità, e Comuni medesimi, si è rilevato che quando sono occorsi tali casi quelli, che s'impiegarono nella condotta esigerono dal Comun il pagamento per l'impiego, e fu ritratto il soldo con la Colta. Però a remozione dell'abuso decretiamo che sia bensì dalle Comunità, e Comuni somministrato i Carri per tali condotte come ordina lo Statuto, ma però a spese de' particolari, che fabbricassero, onde non possa, nè debba mai essere fatta alcuna partita nella Colta per questa causa,

Condotta de Coppi sia pagata da particolari.

XVI. Previsto da' Decreti dell' Eccellentissimo Senato, particolarmente 1593. 15. Giugno, che dalle Comunità, e Comuni siano pagati li Soldati dell' Ordinanze per le Mostre Generali a Soldi vintiquattro per cadauno alla giornata per que' giorni, che impiegheranno nell' andare, stare, e tornare, ed agli Officiciali la summa maggiore in essi Decreti stabilita, e dipendendo la giusta liquidazione delle giornate dal bisogno, che conosce il Pubblico Rappresentante, o Sargente Maggiore, in di lui absenza, secondo l'emergenze, che in dette Mostre possono succedere, volemo che alla Banca di cadauna di dette Mostre Generali sia rilasciato Mandato gratis sottoscritto dal Pubblico Rappresentante, e dal detto Sargente Maggiore, nel quale sia espresso per quante giornate debbano esser pagati li Soldati e quanti d' essi, così che in esecuzione del medesimo siano pagate le sole giornate liquidate, ed a' soli Soldati, che saranno stati alla Mostra, e sia impedita la fraude d' alterarsi il numero de' giorni, e de' Soldati per accrescere col pretesto delle paghe stesse il getto della Colta in aggravio indebito de' contribuenti. Ben sicuri che nello stabilimento di queste paghe sarà in ogni incontro avuto il dovuto riguardo di non rendere eccedentemente aggravate le Comunità, ed i Comuni, come è di Pubblica intenzione.

Giornate per Mostre.

XVII. Aggravate indebitamente le Comunità, ed i Comuni per spese di que' Moschetti, che con la mancanza d' alcun Soldato vanno smarriti; comandiamo che come sono per Legge tenuti li Caporali a ricuperarli dalle case de' Soldati stessi nel caso, che alcuno d' essi

Custodia de Moschetti.

man-

mancasse di vita, o s'absentasse, così trascurando questa parte precisa delle loro incombenze, siano detti Caporali obbligati a provedere li Moschetti, ed ogni altro arnese de' Soldati, che mancassero del proprio a giusto sollievo de'medesimi Comuni, e Comunità.

Tanse, e Campatici sian pagati in Territorio giusto al Proclama Mocenigo.

XVIII. Con l'attenzione caritativa di togliere a' poveri Territoriali la necessità d' abbandonare la coltura de' Beni, e l'occasione del dispendio per capitare in Città a pagare la Tansa, ed i Campatici, furono con Proclama promulgato dall' Illustrissimo Sig. Alvise Mocenigo Capitanio stabilite Ordinazioni perchè l' esazione sia fatta nel Territorio, ed agevolato il comodo del pagamento. Conoscendo però giovevole, e proficua la provisione, volemo che sino correranno, e sempre che corressero l' imposizioni predette della Tansa, e Campatico abbia intiero effetto l' antedetto Proclama Mocenigo, che resta dal presente Capitolo del Magistrato nostro avvalorato, e sarà unitamente ristampato.

Esattori ripetano da chi malamente spende.

XIX. Non essendo giusto che agli Esattori, che pagano spese, che non restano poi ammesse nel getto della Colta cedino a loro peso gli esborsi, volemo che li medesimi abbiano regresso contro quelli, a' quali averanno esborsato il danaro per quelle spese, che come proibite dalle Leggi non saranno nel lievo del Mandato ammesse.

XX. Studiosa la caritativa attenzione de' Precessori Nostri che non fossero li contribuenti aggravati da' pesi eccessivi, ed indebiti, instituirono la provida ordinazione di non potersi dalle Comunità, e Comuni gettare alcuna Colta se prima non ottengono Mandato sottoscritto dall'Illustrissimo Sig. Capitanio, come è stato con Giudicj anco fermato, dovendo l'Ordinario Prefettizio annotar in esso Mandato tutte le spese, a cui necessariamente dette Comunità, e Comuni sono tenuti. Perchè però questa saggia cautela sortisca il vero, ed intiero effetto, al quale fu instituita a norma della ragione, del giusto, e delle Leggi così particolari, come generali in varj tempi stabilite per le spese stesse, e regola alle medesime, e che la descrizione nel Mandato segua con previo esame, che siano legitime, e con li sopradetti riguardi, condotto il Nostro zelo dall' oggetto della Giustizia non meno che dell'amor verso i Sudditi, comandiamo che in avvenire non possa esser rilasciato alcun Mandato dal Coadjuttor Ordinario predetto, se prima non saranno state rivedute, ed esaminate le spese stesse dal Sig. Gio: Maria Pizzoni Fiscale, all' abilità, cognizione, ed ingenuità del quale appoggiamo anco per questa materia Pubblica l' incarico di far Nota della qualità, e quantità delle spese, che saranno dalle Leggi assentite, e potranno esser ammesse;

Polizze di spese siano rivedute dal Fiscal.

consi-

confidando che adempirà pure a questa incombenza, che gli aggiungemo con tutta la maggior pontualità, e diligenza, onde cessino i motivi de'reclami per spese superflue, e resti dalla di lui vigilanza, ed attenzione via più assicurato come è giusto l'interesse de'conferenti, come ben adempisce in tant'altri Pubblici interessi con Pubblico gradimento.

XXI. Coll'oggetto di scemar le spese gravose delle Liti è stato con varj Ordini vincolato il capriccio, col quale venivano intraprese dalli Governatori delle Comunità, e Comuni ordinando il Consulto dell'Avvocato, l'intervento del Sindico, e del Procuratore del Territorio, la licenza dell'Illustrissimo Signor Capitanio, e la ballotazione delli Consigli, o Vicinia. Ma osservatosi non esser corretto il disordine, e che anzi si moltiplicano le sportule inutilmente; volemo che per una distinta, e sincera informazione al Pubblico Rappresentante, che deve concedere la permissione d'agitar le Liti tanto attive, quanto passive alle Comunità, e Comuni, e per poterle proponere alli Consigli, e Vicinie resti deputata persona, che sia indifferentemente informato degli Ordini, e delle Leggi, e che sia di abilità, e fede; per ciò con l'occasione delle Revisioni dal Magistrato Nostro fatte eseguir, e delli contraditorj sostenuti con zelo per quella importantissima del Territorio avendo esperimentata la singolar sufficienza a tutti li requisiti nella persona del Sig. Dottor Gio: Maria Pizzoni Fiscale di questa Camera, decretiamo per la confidenza alla di lui pontualità, che in avvenire l'informazioni delle Cause, ed il Consulto dell'Avvocato debba esser fatto, ed esteso in scrittura affermata anco con giuramento dal detto Signor Dottor Pizzoni, perchè sopra d'essa possa l'Illustrissimo Sig. Capitanio deliberar di permettere o negare la Vicinia per intraprender la Lite, potendo per l'interesse, che accadesse avervi il Territorio intervenir nella conferenza anco l'Avvocato di esso in loco del Sindico e Procuratore, per quali correva la spesa senza profitto.

Estesa, e consulto per le liti sia fatto dal Fiscal con giuramento.

Vicenza dal Sindicato Nostro li 14. Febraro 1699. M. V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.

(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.

(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

NOI

NOI ALVISE MOCENIGO

CAPITANIO.

AVendo li Signori Sindico, e Conſervatori di queſto Spettabil Territorio colla preſenza anco de' Signori Agenti del medeſimo rappreſentato all'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor Alviſe Mocenigo Capitanio l'incomodo, danno, e ſpeſa, che riſentono gli abitanti in Territorio nel dover capitare in Città per pagar nella Mag. Camera Fiſcale piccole ſumme di Tanſa, e Campatico, raccordando umilmente che come a ſollievo de' Contribuenti è ſtato per il paſſato praticato di far tal'eſazione col mezzo degli Eſattori nelle Comunità principali così potrebbe continuarſi in avvenire con quelle forme, e regolazioni, che foſſero ſtimate da S. E. proprie per levar i diſordini, e pregiudizj al pubblico, e privato intereſſe.

Ha perciò S. E. col rifleſſo all' inſtanza ſuddetta ordinato, e decretato che in avvenire poſſa eſſere riſcoſso in Territorio col mezzo degli Eſattori quelle ſumme di Campatico, e Tanſa, che non eccedeſſero la ſumma di Ducati dieci, ma con l' infraſcritte regole; non dovendo però gli Eſattori ingerirſi in modo alcuno nell' eſazione di ſumme maggiori di Ducati dieci, quali doveranno indiſpenſabilmente eſſer pagati a drittura nella Magnifica Camera Fiſcale.

In ordine a ciò nella facitura de' Libri dovranno li Miniſtri di Camera deſcrivervi le ſole partite, che non eccederanno la ſumma predetta; dovendo le altre reſtar in Camera, ed in eſſa eſſer eſatte come ſopra.

Doverà eſſer eletto eſſo Eſattor in ogni una delle Comunità principali de' Vicariati, Podeſtarie dalli Conſigli di eſſa, reſtando eſſo Eſattor obbligato preſtar un idonea, e ſufficiente Pieggiaria di buona, e retta amminiſtrazione, e giuſta le preſenti regole. Averà per ſuo onorario un ſoldo per Lira di quello eſigerà, da eſſer pagato dalli debitori, e non più. Reſtando proibito d' eſtorquer alcun' altra ſumma ſotto qual ſi ſia preteſto, in pena di perder tutto l'onorario, e da eſſer proceſſato criminalmente, e caſtigato con pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio.

La ballottazione di eſſo Eſattor dovrà eſſer fatta ne' Conſigli come ſopra, inſieme con le Pieggiarie, che proponerà, e doverà eſſer preſa almeno con due terzi de' voti, ed in caſo di concorrenza chi conſeguirà maggior numero s'intenderà eletto.

Fatta l' elezione, e ballottazione ſuddetta dovrà eſſer portata

ſotto

ſotto i rifleſſi di S. E. Capitanio, e Succeſſori, a fine che veduta la ſufficienza della Pieggiaria, ed eſecuzione delle predette coſe reſti decretato, ma con tal decreto però non s' intenderà la Comunità diſobbligata dal dover ſoccomber in caſo, che le Pieggiarie ſuddette foſſero inſufficienti; dovendoſi anzi ſempre intender ſottopoſta coll' Eſtimo perſonale in tutto, e per tutto per l' eſecuzione dell' incombenze preſenti.

In ordine a tal Decreto potrà l' Eſattor ricever dalla Cancellaria del Territorio (ma non prima d'aver a ciò adempito) il Libro delle ſue Comunità, e Comuni ſottopoſti, ſopra qual Libro ſarà da' Miniſtri di Camera deſcritti li nomi de' debitori per le ſumme, come ſopra.

L' incombenza di far ſottoſcrivere, e decretar la ſua elezione, e Pieggiaria dall'Eccellentiſſimo Sig. Capitanio, e di ricever i Libri ſia dell'Eſattor eletto, ed a ſue ſpeſe ſenza dare aggravio alle Comunità.

L'Eſattore eletto dovrà con diligenza riſcuoter, notando nel Libro, che li ſarà conſegnato, ed all' incontro della partita del debito il danaro, che riſcuoterà col giorno, meſe, ed anno.

Sarà obbligato portar di due in due meſi in queſta Magnifica Fiſcal Camera il danaro, che averà riſcoſſo, ed aver preciſo obbligo di farne far nota ne' Libri d' eſſa a cadauna delle partite di quelli, che averanno pagato, tanto a conto, quanto per ſaldo, in pena di Duc. 50. ed in oltre di ſoccombere a tutte le ſpeſe, e danni, che inſorgeſsero ad alcun particolare per l' ommiſſione di tale aggiuſtamento di Scritture.

Al cader delle abilità per campatici, e Tanſe foſſero commeſſe da Sua Serenità, dovrà il primo, o ſecondo giorno immediate ſuſseguente aſsolutamente portar in Camera il danaro, altrimenti dilungando dovrà pagar del proprio il Don, e la Pena per la ſumma, che aveſse riſcoſsa, e non portata a tempo.

Mancando d'adempire a tutte le coſe ſuddette, o commettendo alcuna fraude dovrà perder tutto il ſalario, le ſarà levato il Libro della riſcoſſione, da eſſer incantato il carico a tutti li di lui danni, intereſſi, e ſarà proceſſato criminalmente.

Finita la riſcoſſione ordina S. E. che dal Ragionato Fiſcale debba eſſer fatta la reviſione del maneggio a cadauno degli Eſattori, reſtando detto Ragionato preciſamente obbligato di riferire al Pubblico Rappreſentante la reviſione ſuddetta, e farne ſeguir il Decreto per il debito, che ritrovaſſe, o per il ſaldo reſpettive. Nè poſſa alcun Eſattor di un anno eſſer eletto, nè ſervire per il ſuſſeguente, ſe

prima

prima non sarà come sopra fatta la suddetta revisione, e Decreto, e fatto il saldo.

E perchè la spesa, che occorre farsi per componer tali Libri in ricognizione a' Ministri di Camera, che ne hanno l'incombenza sia à misura conveniente, e senza eccesso, si riserva S. E. di terminare la quantità, e summa stessa, fatti che siano i Libri, da' quali potrà comprendersi la fatica, e bilanciarsi la distribuzione.

Corrige ut supra.

Li presenti Capitoli per la sua inviolabile esecuzione saranno stampati, e trasmessi in diverse copie à tutte le Comunità, e doveranno esser letti ne' Consigli ogni anno alla ballottazione dell' Esattore, e doverà esser consegnata una copia di tempo in tempo all' Esattore stesso.

Restando annullata come nella commissione di S. E. la stampa antecedentemente fatta fuori della Stamparia Ducale, come contro le Leggi, e come in quella.

Vicenza li 19. Luglio *1696.*

(ALVISE MOCENIGO Capitanio.

Il Coad. Pref.

ORDINI, E REGOLE

STABILITE

Dagli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

SE studiò il Magistrato Nostro con particolarità d'applicazione, e di zelo a redimer da i gravi pregiudizi, frà quali si ritrovarono con somma jattura involuti gli affari attinenti al danaro Pubblico di questa Città, non si fissò con minor premura à stabilire equivalenti ripari al corso degli aggravii, che col mezzo della Revisione del maneggio del Territorio commandata con Pubblico Decreto furono rilevati a peso indebito, ed ingiusto delle Comunità, e Comuni contribuenti. Molti li trasgressi alle Leggi, ed agli Ordini Sindicali a motivo di spese fatte, o eccedenti al prescritto, o del

tutto

tutto proibite, e dannate si rimarcarono rilevantissime le summe del soldo, che fu malamente impiegato, e consunto.

Agli eccessi passati s'oppose l'impostazione de' debiti, e vi successe, udite le ragioni sopra detta impostazione professate ed addotte, Condanna di risarcire il Territorio medesimo contro quelli, che prescrissero, o effettuarono senza una giusta legitimità i pagamenti. Versando ora la Nostra fervida costante attenzione a restituire alla passata osservanza le Leggi, ed a provedere con salutari compensi perchè non abbia più luoco l'introduzione di simili perniciosissime corruttelle, pregiudizj, ed aggravj; salve le Leggi stesse, e gli Ordini Sindicali de' Precessori Nostri alle presenti non repugnanti, restano stabiliti li seguenti Capitoli, de' quali ne comandiamo l'inviolabile osservanza, ed esecuzione.

P R I M O.

L'Aggravio maggiore a cui soggiacciono indebitamente li Comuni contribuenti al Territorio deriva dalla scandalosa facilità, con la quale corrono le Compartite nell' anno nuovo senza, che ne preceda una purgata, e distinta resa de' conti del maneggio dell' anno scorso. A remozione però dell' inconveniente volemo, e comandiamo che negli ultimi dieci giorni dell' anno debbano li Ragionati, e Revisori ridursi in Città, e stabilire li conti all'Esattore, che sarà per uscire, così che al spirare dell'anno siano intieramente terminati sopra tutte l'Entrate, e Compartite, che fossero corse tanto ordinarie, quanto estraordinarie, come pure sopra la distribuzione del danaro con la dovuta accuratezza, ed a norma delle Leggi, come è loro preciso incarico.

Si facino li conti all' Esattore nelli dieci ultimi giorni dell'anno.

E perchè serva di stimolo a' medesimi per l'attenzione ad adempire intieramente alle proprie parti, dovranno essi Ragionati, e Revisori presentar il conto fatto all' Illustrissimo Capitanio per le proprie ponderazioni.

Detti conti passino sotto i riflessi dell' Illustrissimo Capitanio.

Assicurata così opportunamente la legitimità della compillazione di detti conti, ordiniamo che nel Consiglio, che suole ridursi negli ultimi giorni dell'anno siano essi conti nel medesimo pubblicati, perchè con la notizia dell' impiego del danaro in detto anno seguito, e di quello restasse nelle mani dell' Esattore, possano gli Agenti deliberare quello riputassero giusto di restringersi circa le Compartite ordinarie venture. Dichiarando anco che se occorresse frà l'anno imporsi alcuna Compartita estraordinaria, debba pure rendersi sempre conto dall'Esattore con l'antedetta formalità del riscosso, e pagato di qualunque natura.

Sieno pubblicati nel Consiglio, che si fa negli ultimi di Decembr.

Non si getti Comparti ta straordinaria senza precedente fondo di Cassa.

V II. Os-

II. Oſſervataſi la gran lubricità, con la quale corrono, e vengono dagli Eſattori del Territorio pagate ſpeſe innutili non ſolo, ma proibite, e dannate traſcurando maſſime col preteſto del Libro di creditori, e debitori ſolito formarſi dal Cancelliere, la formalità degli Ordini de' Preceſſori Noſtri, ed altre Leggi ſtabilite per li pagamenti: Proibimo riſolutamente, ed eſpreſſamente l'appoſtarſi in alcun Libro chi ſi ſia come creditore del Territorio per qualunque ſpeſa, ſe la cauſa del credito, e la polizza della ſpeſa non ſarà prima eſaminata, ed approvata da' Ragionati, e Reviſori com' è l'obbligo loro, e ſottoſcritta da' Conſervatori del Territorio con loro giuramento, che la ſpeſa non ſia contraria alle Leggi, e ſucceſſivamente ſia levato il mandato per l'impoſtazione nel Libro de' Creditori, e per il pagamento da farſi a tempo opportuno: Dichiarando che nell' impoſtazione ſia preciſamente chiamato il mandato, e queſto debba ſempre eſſere ſottoſcritto dalli Cancellier, e Conſervatori, ed avvalorato colla firma dell' Illuſtriſſimo Capitanio pro tempore, giuſto le precitate Sindicali 1676. per tutti gli esborſi.

Non poſſa deſcriverſi alcuna perſona in libro creditori ſenza l'eſame, ed ommiſſione precedente di polizze con la ſottoſcrizione de' Conſervatori giurata.

Si levi mandato, e per l'impoſtazione, e per il pagamento.

III. Di grave pregiudizio ſi ha rimarcato la libertà corſa di prenderſi Parti in Conſiglio contrarie alla buona direzione del Territorio, ed alle Leggi. Correggendo però il diſordine di ſomma particolar rilevanza, decretiamo che non ſia in avvenire propoſta alcuna Parte al Conſiglio, ſe prima di proporla non ſarà ſottoſcritta da' Conſervatori, che s'impegnino con loro giuramento d'aver letta, ed eſaminata eſſa Parte, nè eſſervi in eſſa coſa, che ſia contraria alle Leggi, agli Ordini Sindicali, ed a quanto è ſtato in varj tempi proviſto a beneficio del Territorio medeſimo, al qual effetto ordiniamo, che ſiano raccolte le Leggi, ed Ordini tutti in paſſato ſtabiliti per il Territorio medemo, ed uniti alli preſenti ſiano ſtampati in un Libro, e conſegnato ad ogni uno de' Conſervatori al principio della loro Carica, dovendo preſtare di tempo in tempo il giuramento nelle mani dell' Illuſtriſs. Capitanio di farne ſeguire la loro pontual oſſervanza.

Non ſi imponga parte alcuna ſe non ſarà ſottoſcritta da Conſervatori con giuramento, che non contenga coſe contra le leggi.

IV. Avendoſi oſſervato che non oſtante la proibizione delle Leggi Sindicali 1676. di eccedere Ducati vinticinque in ſpeſe per memorie a' Rappreſentanti ſono ſtate fatte ſpeſe gravoſe, e peſanti al Corpo del Territorio, proibimo eſpreſſamente, ed intieramente, in ordine anco a' Pubblici Sovrani Decreti ultimamente emanati, qualunque ſpeſa, e di qual ſi ſia ſumma a motivo delle Memorie ſteſſe.

Speſe in memorie proibite affatto.

V. Aggravata ſoverchiamente la Caſſa del Territorio per occaſione delle giornate, che ſi ſodisfano agl' Agenti, che ſi conferiſcono in queſta Città per intervenir al Conſiglio, dichiariamo a remozione

degl'

degl' indebiti eccessi in passato praticati, che non possano bonificarsi all' Esattore del Territorio, nè farsi esborsi agli Agenti stessi, che per due sole giornate per qualunque volta sarà convocato, ed interveniranno personalmente al Consiglio stesso nelli mesi di Marzo, e successivi fino il mese d' Ottobre inclusive, e per tre sole giornate se sarà come sopra convocato negli altri quattro mesi dell' anno, nè possa per qualunque caso, o contingenza essere ecceduta detta limitazione di mercede, e numero di giornate.

Quantità di giornate agli Agenti per li Consigli.

VI. Essendo stata stabilita l'elezione di due persone per viaggiare all' occorrenze del Territorio con prescrizione aggiunta, che di essi non possa viaggiare che un solo senza licenza del Capitanio, si ha rilevato che ciò non ostante sia stato aggravato il Territorio di moltiplici giornate da persone non solo, che senza legitimità intrapresero viaggi, ma anco dagli Agenti eletti, che ambedue in uno stesso tempo viaggiarono. A remozione però dell' abuso comandiamo che non possa viaggiare chi si sia, che non fosse eletto nel numero delli due permessi dalle Leggi, dichiarando che pure di questi due uno solo debba viaggiare ovunque occorresse, ed ambidue per qualche sola estraordinaria esiggenza, che richiamasse in un stesso tempo l' impiego de' medesimi, conosciuto prima il bisogno dal Pubblico Rappresentante, e sia dal medesimo rilasciata licenza in scritto con espressione della Causa particolare, e giusta; Dovendo però nel mandato, che sarà levato, o ad uno, o a due in qualunque caso per pagamento delle loro giornate specificarsi sempre il motivo, che obbligò al viaggio, il luoco, e le giornate distinte, che saranno state consumate: Obbligando espressamente così il Cancelliere, che l' Esattore a non rilasciare mandati, nè fare pagamenti respettive disonanti dalle presenti ordinazioni, e per le summe giornaliere, che furono da Precessori Nostri stabilite.

Non possa viaggiar più d'uno degli eletti senza cognizione e licenza dell' Illustriss. Capitanio.

Ne' mandati, per conseguirne li pagamenti si espriman, il motivo il luoco e le giornate e la summa stabilita.

VII. Correggibile pure è l' inconveniente di vedersi viaggiare l' Avvocato, ed il Procuratore del Territorio; per il che volemo, ch' essi non possano in alcun tempo, nè per qual si sia causa viaggiare se non sono spediti dal Consiglio, che sopra qualche indispensabile causa prendi parte della loro spedizione, e sia pure osservato in tal caso egualmente ne' loro pagamenti ciò, che sopra e stato per gli Agenti stabilito.

L' Avvocato, e Procuratore non possano viaggiar senza parte particolar del Consiglio.

VIII. Ingiusto l' aggravio, che sin ora è corso de' pagamenti a molte persone, che infruttuosamente assistono alla consegna delle Scritiure, che pratica il Cancelliere, e Sindico uscito di Carica al suo succesore, dichiariamo che come al Cancelliere, e Sindico usciti, e

Per incontrazione delle scritture. Solo Sindito, e Cancellier usciti abbi Tr. 6. al giorno.

ti, e che non hanno più ſalario dal Territorio, aſsegnamo per tal funzione Lire ſei al giorno per cadauno, così il Cancellier, e Sindico ſuccesſori debbano ricevere le conſegne ſenza alcun emolumento, obbligati col ſalario, che già le corre per le Cariche da loro intrapreſe ad adempire all'incombenze tutte delle medeſime: Proibimo pure la contribuzione d'alcuna ſumma di ſoldo per tal cauſa a chi ſi ſia, che a motivo della conſegna s' introduceſse a far alcuna figura, o funzione.

Non poſſa eſſer accreſciuto alcun ſalario ſenza permiſſione dell' Eccellentiſs. Senato.

IX. Rieſce del pari a peſo indebito della Caſsa del Territorio, che cede poi d'aggravio de' Comuni contribuenti gli accreſcimenti che di quando in quando vengono fatti alli Salariati. Per il che volemo, che non ſi poſsa accreſcere il ſalario ad alcuno ſotto qualunque colore, o preteſto, nè anco con Parte del Conſiglio, o con Decreto de' Pubblici Rappreſentanti. Potendo ſolo nel caſo, che concorreſse la Giuſtizia ad accreſcere alcuno, fare ricorſo nell' Eccellentiſſimo Senato per la facoltà. E perchè in ogni tempo appariſca la ſumma prefiſsa de' Salarj contribuiti dal Territorio, onde non poſsano mai maſcherarſi gli eceſſi, ordiniamo ſiano infra regiſtrate le Cariche de' Salariati, e le ſumme de' Salarj ſteſſi.

S A L A R I A T I.

Sindico	Duc. 100.	e Caſa
Conſervatori	Duc. 30.	per cadauno
Cancellier	Duc. 50.	e Caſa
Quadernier	Duc. 30.	
Eſattor	Duc. 200.	
Avvocato	Duc. 80.	
Procurator	Duc. 50.	
Nonzio	Duc. 200.	
Foriero	Lire 100.	Caſa, e veſtito.

Per le copie de' libri de Campatici, e Tanſſa ſia proporzionata la mercede.

X. Contribuitaſi in paſsato ſumma di ſoldo molto eccedente per mercede al Miniſtro di Camera, che fece i Libri alle Comunità, e Vicariati del Diſtretto per l'eſazione de' Campatici, e Taſse, perchè all'occorrenza in avvenire ſia pure queſta ſpeſa regolata ad una conveniente miſura, in riguardo anco della preſcrizione di ſumme limitate da eſigerſi in dette Comunità giuſto gli Ordini del fu Capitanio Mocenigo di 19. Luglio 1696. ordiniamo che di volta in volta foſse creduto proprio farſi detti libri, ſiano pagati i Miniſtri, che ſaranno obbligati colla dovuta pontualità, farli ma

a quel-

a quella ſola miſura, che decreterà con atto poſitivo l'Illuſtriſſimo Capitanio pro tempore, fatto rifleſſo alla fatica, che comprenderà dall' eſiſtenza, e compilazione de' medeſimi, non dovendoſi però mai ecceder la ſumma di Duc. 50.

XI. Con l'oggetto di minorare al poſſibile le ſpeſe, volemo che per accomodamento de'Tezoni, Salnitri, per condotta de'Roveri, ed altre ſimili non poſſano farſi con altra formalità, che degli appalti giuſta le Leggi, da eſſer deliberati ſopra il pubblico Incanto, che dovrà a ſcanſo di colluſioni, e dannati ſconcerti eſſere ſempre ſotto la Loggia ed alla preſenza dell'Illuſtriſſimo Capitanio.

Speſa di Tezoni, e Salnitri, come de Roveri non ſi facino ſenza precedente incanto.

XII. Volendo l'intereſſe del Territorio, e l'ordine del ſuo miglior governo, che di tutto ciò, che viene agito nel Conſiglio, ne ſiano prima diſtintamente partecipate le Podeſtarie, e Comunità per le commiſſioni, che reputaſſero proprie d' ingiungere alli loro Agenti, comandiamo che nelle lettere, che ſi ſpediranno dal Territorio alle ſteſſe Podeſtarie, e Comunità d' invito per il Conſiglio, ne ſiano diſtintamente deſcritte le cauſe, per le quali dovrà convocarſi, e le materie tutte, che doveſſero eſſere digerite, e diſcuſſe, onde col lume degli affari, che dovranno agitarſi, poſſano le ſteſſe Podeſtarie, e Comunità occorrendo preſcrivere agli Agenti medeſimi quanto foſſe creduto di loro ſervizio, e del pubblico bene. Non potendo eſſere promoſſo alcun intereſſe, nè propoſta alcuna Parte ſopra coſe, che non foſſero ſtate deſcritte nelle lettere, nè partecipate, in pena della nullità della Parte, e di ogni atto, che reſtaſſe annotato, e preſo, ed al Cancelliere, che gli annotaſſe, di Ducati cinquanta per cadauna volta.

Nelle lettere circolari per convocazione del Conſigiio. S' eſprimano con diſtinzione le cauſe, e le materie da trattarſi.

XIII. Quanto illegitima, altretanto pernicioſa s'è oſſervata la pratica, che corre d'eleggerſi dal Territorio il Procuratore durante la ſua vita, mentre col corſo del tempo ſi rende in certa indiretta forma arbitro del governo del Territorio medeſimo. A correzione però del diſordine ben rimarcato dalla vigilanza del Sindicato, volemo col rifleſſo al buon effetto, al quale furono dirette tante Leggi per la vacanza delle Cariche, che alla prima riduzione dal Conſiglio ſia eletto nuovo Procuratore, quale durar debba tre Anni ſolamente, e ſei ne patiſca di contumacia; non potendo ſotto qual ſi ſia preteſto eſſere confirmato, nè eletto, ſe non ſpirata interamente la contumacia ſteſſa. In pena di nullità dell' elezione, di Ducati cinquanta a chi proponeſſe la Parte e di meſi ſei di prigione a'Conſervatori, che l'aſſentiſſero.

Il Procuratore duri tre anni, e faci anni ſei di contumacia.

XIV. Con ſaggia proviſione preſcriſſero li Preceſſori Noſtri, che

 le per-

Sindico, Conſervatori, Cancellier, ed Eſattore abitino in Città.

le perſone, che reſtano elette alle Cariche di Sindico, Conſervatori, Cancelliere, ed Eſattor, debbano avere Domicilio, e permanenza in Città, ma corſa con poca oſſervanza la Legge, ordiniamo che le perſone elette, e s'eleggeranno alle Cariche ſteſſe non poſſano eſſer mai ricevute in Conſiglio ſenza la giuſtificazione legitima, ed indiſpenſabile di tale requiſito.

Sindico duri anni cinque.

XV. Riflettendo, che il termine di due anni, ne'quali ſolamente durava in Carica il Sindico, eſpirava in tempo, che inſtruito degli affari del Territorio poteva renderle un buon ſevigio; ordinarono egualmente i Preceſſori Noſtri, che doveſſe eſſo Sindico continuar in Carica per il corſo intiero di cinque anni, ad ogni modo avendo ſempre avuto luoco in traſgreſſione della Legge la partita precedente, comandiamo relativamente. ed in eſpreſſa, e riſoluta maniera, che il Sindico preſente dal giorno della ſua elezione, come quelli, che pro tempore s'eleggeranno debbano continuare nella loro Carica il tempo delli cinque anni, che furono già preſcritti, onde nella cognizione, che apprenderanno delle coſe ſpettanti alle proprie incombenze poſſa riportarne il Territorio quel miglior ſervigio, che ſi conviene.

XVI. Conſiderando quanto poſſa riuſcire di miglior frutto al Territorio, che le Cariche tutte ſiano da perſone diſtinte eſercitate, volemo che il Quaderno, che in paſſato era conceſſo alla perſona del Procurator, ſia in avvenire tenuto da altra perſona particolare, che poſſa aſſiſtere, ed impiegarſi con più accuratezza, e pontualità all' eſigenza del Territorio. Avendo però notizia dell' attitudine, e probità del Dottor Gio: Battiſta Gardeſan, abbiamo eletto la perſona del medeſimo alla Carica predetta di Quadernier col ſolito ſalario di Ducati trenta annui, ben perſuaſi, che ſia per adempir intieramente ai numeri tutti dell' incombenze, che le ſpetteranno in detta Carica per ſervigio del Territorio.

Quadernier ſia il Dott. Gio: Battiſta Gardeſan.

XVII. Come ſi conoſce a vantaggio degl' intereſſi del Territorio, che la Carica di Sindico duri anni cinque, così impropria ſi comprende, che il Nonzio, che ſi elegge in Venezia non reſti per lunghi anni ballottato, e continui al poſſeſſo della Carica in vita. Però volemo che così detto Nonzio, come l' Avvocato, e Quadernier ſiano de cætero di cinque in cinque anni ballottati dal Conſiglio del Territorio ad oggetto, che quando non adempiſſero alle loro parti poſſa con la loro eſcluſione far ſcielta d' altre perſone, che s'impieghino con la più piena pontualità, e con ſuo maggior profitto.

Nonzio, Avvocato e Quadernier ſiano de cætero ballottati di cinque in cinque anni.

XVIII. Perchè ſi è rilevato, che alcune Comunità, e Comuni ſono andati in paſſato difettivi delle dovute contribuzioni alla Caſſa del

del Territorio per mancanza de'Governatori, che gettino la Colta, o d'Eſattor, che la eſiga, ben ſi conviene qualche compenſo proprio, e ſalutare a divertire l'eſenziale pregiudizio. Perciò comandiamo ſempre, quando ſuccedeſſe queſto diſordine, che debba il Sindico del Territorio far ricorſo all'Illuſtriſſimo Capitanio, perchè faccia ſenza ritardo gettar la Colta, e deputi due del governo, ſe vi ſarà, o due del Comune; che s'intendano ad arbitrio di Sua Sig. Illuſtriſſima proviſionalmente eletti per preſiedere, ed effettuare l'eſazione coll'aſſegno di tre per cento.

Proviſione da praticarſi a favor della Caſſa generale del Territorio contro Comunità, Comuni diſettivi.

XIX. Diſtinto da'Preceſſori Noſtri il diſcapito, che portano li Comuni per li Mali Eſtimi, preſcriſſero, che ne portaſſero l'intiera nota nella Cancellaria del Territorio, perchè poi da Territoriali ne foſſe fatta l'eſazione col Dieci per cento di pena applicata a chi eſigeſſe; ma traſcurataſi l'oſſervanza di ciò, volemo che come il Sindico, Governatore, o Conſiglieri d'ogni Comunità, e Comune debbano ſecondo la formalità del loro Governo inalterabilmente adempire a tal obbligo ingiontoli; così per facilitare l'effetto premuroſo delle riſcoſſioni debba il Sindico del Territorio delle note, che d'ogni Comunità, e Comune ſaranno portate farne ogni anno un incanto per deliberarle alla preſenza dell'Illuſtriſſimo Capitanio in appalto con l' utile al più di Dieci per cento di pena a peſo de' debitori.

Proviſioni, e preſcrizioni per Mali Eſtimi.

Se non ſortiſſe d'incontrare l'appalto, in queſto caſo ordiniamo, che relativamente a quanto fu ſtabilito, ſia incarico del zelo dell'Illuſtriſs. Capitanio deputare uno de'Miniſtri del Territorio a praticare l'eſazione da tutti li nomi Debitori, che ſaranno nelle note deſcritti, con l'utile della pena già aſſegnata.

XX. Con l' oggetto, che reſti avvalorata col timore delle pene l'obbedienza a'preſenti Ordini, ed altre Leggi tutte, che colla riſtampa reſtano unite, dichiariamo, che per il danno, e pregiudizio, che riceveſſe il Territorio per qualunque contrafazione, ſia tenuto al riſarcimento, e reſtituzione reſpettive non ſolo chi conſeguiſse il danaro, e proponeſse Parte, ma anco l'Eſattor, che pagaſse, il Cancelliere, che formaſse il Mandato, e li Conſervatori, che ſottoſcriveſsero in ſolidum, come pure li Ragionati, e Reviſori in quanto nella reviſione de'maneggi, ed ammetteſsero pagamenti illegitimi, e contro le preſcrizioni ſopra ordinate, oltre le pene più rigoroſe afflittive ad arbitrio.

In caſo di contrafazione alle Leggi Pena.

Dal Magiſtrato Noſtro Vicenza li 18. Febraro *1699.*

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST'ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Franceſco Giuſtiniani Farina V. Segret.

O R D I N I

PER LA CAMERETTA DELLE GRAVEZZE

Stabiliti Dagli Illuſtriſſimi ed Eccellentiſſimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' A N N O MDCXCIX.

EStesa la vigilanza del Sindicato a regolare col metodo più conferente i diſordini, che eſenziali ſi ſono ſcoperti nella Camera di queſta Città deſtinata all'eſazione delle ſue Gravezze; rimarca pregiudicialiſſimo quello della confuſione della Scrittura in eſſa tenuta ſopra Libri moltiplici intitolati Scodaroli, e ne' quali ſi piantano le Dite de' contribuenti con la ſola ſpecificazione di quanto ogni uno ha d'Eſtimo, ſenza appoſtarlo debitore di quanto a gravezza per gravezza gli ſpetta contribuire. Derivandone però da queſta irregolare formalità conſiderabili pregiudizj, riſoluti Noi di troncarli con l'autorità del Sindicato Noſtro impartitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio:

P R I M O.

Due libri colli nomi Eſtimo, e ſumme del debito a gravezza per gravezza.

DEcretiamo, e terminiamo che ſiano inſtituiti due Quaderni grandi, e capaci di ſervir per più anni, l'uno co' nomi da cinque ſoldi incluſive d'Eſtimo in giù, l'altro con quelli di più di cinque, ne' quali s'abbiano diſtintamente a deſcrivere li contribuenti tutti della Città eſprimendo in prima quando ſia l' Eſtimo di cadauno, indi a gravezza per gravezza in corriſpondenza dell' Eſtimo ſteſſo, conteggiando a norma della Tariffa, appoſtare a cadaun nome il ſuo debibito, ſi che chiaramente appariſca quanto per ogni natura di gravezza riſulti debitore.

Pagamenti ſi notino al confronto diſtintamente.

II. Al tempo del pagamento dovrà da chi incombe eſſere contrapoſto l' eſborſo ſeparatamente a gravezza per gravezza, ſi che in ogni tempo ſpicchi facile, e chiaro il confronto di dare, ed avere a lume egualmente della Città, e delli contribuenti.

Si raccolgono tutti li reſti.

III. E perchè per li debiti degli anni ſcorſi non s'abbia per anco a verſare nella confuſione di prima in raccoglierli dalla moltiplicità de' Libri dove ſono ſparſi con evidente pericolo de' defraudi, ed inganni, eſpreſſamente comandiamo, che reſtino fedelmente raccolti da' Li-

bri

bri tutti li nomi de' debitori per le summe, che ne risultano facendone in ogni Libro, ed in ogni Dita il suo saldo, aggiunta la summa alla Dita di cadauno nel Quaderno sopraordinato, talchè in un solo Libro aggevolmente veder si possa la qualità, e quantità d'ogni debito, tanto decorso, quanto che andasse correndo a facile universale notizia.

Lo stesso per l'avvenire anco per li debiti dell'Appalto Soardo, ed Illustriss. Capitanio faccia incontrar il trasporto de' resti.

IV. Rendendosi necessario nel corso del tempo altro nuovo Libro quando sarà il primo riempito, dovrà sempre tenersi l'ordine sopra espresso, e rapportarsi fedelmente li resti di cadaun nome a gravezza per gravezza separatamente alla propria Dita, sì che abbia a continuarsi sempre che occorrerà inviolata questa formalità a pubblico, e privato vantaggio; dovendo l'Illustrissimo Signor Capitanio far seguir il necessario incontro coll' appuntar la Scrittura, e sempre che li debiti dell'Appalto Soardo ritornassero a disposizione della Città, debbano pure esser trasportati li nomi de' debitori nell'antedetto Quaderno con l' ordine sopra prescritto.

V. Di non minor riflesso si rimarca il grave disordine, in cui pur giace la Scrittura in ciò riguarda li prò, che esigono li particolari da questa Città per conto di Daie, Tanse, ed Alloggi.

Tenendosi pure in questa importante materia Libri confusi, e moltiplici difettivi de' necessarj registri, tal che non si vede se non piantata la Dita di cadaun particolare creditore ogni anno sopra Libro nuovo con espressione di quanto deve annualmente esigere, senza darli di rata in rata distintamente il suo credito, tal che per liquidare con sicurezza i crediti degli anni scorsi, deve ogni particolare esaminare più Libri, e con dificoltà, ed incertezza rintracciar in essi il proprio credito.

Libro per i creditori di Daie &c. e dar e aver.

Decretiamo, ed ordiniamo che in avvenire sia instituito un Quaderno grande, e valevole a servir per più anni, in cui siano raccolti li nomi di più particolari creditori di Daie, Tanse, ed Alloggi, e piantata distintamente la Dita di cadauno, debba esserli dato credito di quanto deve annualmente esigere, indi fatto diligente, e fedel trassonto da tutti i Libri degli anni scorsi di quanto ogni uno per tal ragione va creditore, sia reportata la summa nel Quaderno sopra ordinato, e di tempo in tempo, che anderanno cadendo le rate, debba per quello esser piantata ad ogni nome partita distinta, acciocchè chiaro, e facile apparisca ad ogni uno il fondamento, e l' intiera summa del proprio credito. All'incontro del quale dovrà contraporsi quanto s'andasse di tempo in tempo sborsando, perchè evidente risulti nel Libro stesso il dare, ed avere d' ogni uno a chiara, e facile notizia della Città, e creditori.

VI.

Lo ſteſſo ſi faccia l'avvenire col libro nuovo

VI. Ridotto che ſarà a fine il Libro preſcritto farà parte della vigilanza dell' Illuſtriſſimo Sig. Capitanio pro tempore ordinare che ne ſia fatto fedele, ed eſatto riſtretto, riportando nel Libro nuovo li reſti, piantando le partite ad ogni nome con l'ordine già dichiarito, e facendone nel Libro ſteſſo, anzi ad ogni Dita il ſuo ſaldo.

Illuſtriſs. Capitanio ſcieglia perſone per aſſicurarſi da' diffetti.

Reſta però incaricato l'Illuſtriſſimo Sig. Capitanio ſteſſo ſciegliere a tal effetto perſona d' abilità, e fede, e con la propria attenzione aſſicurarſi che ne' traſporti de' Reſti da Libro a Libro non ſeguano ommiſſioni, o fraudi, facendone a tal effetto praticare i neceſſarj rincontri.

Scieglaſi anco per far gl' incontri ne' libri, e traſporti delle gravezze.

Doverà pure il zelo d'eſſo Rettore eſtendere le medeſime accurate diligenze anco a' tempi della rinonzia de' Libri ordinati per l'eſazione delle Gravezze della Città, a fine che anco in quelli non ſeguano inganni, e pregiudicj, ne' traſporti delle ſumme, e nelle partite de' debiti, e crediti reſpettivamente, ma il tutto camini con quella pontual rettitudine, ch' è di Noſtra volontà, e Giuſtizia.

La preſente Terminazione ſia ſtampata, e debba ſempre tenerſi affiſſa in luoco coſpicuo nella Camera dell' Eſazione di queſta Città ad univerſale notizia, ed in oltre ſia regiſtrata nel Libro delle ſue Regole a lume de' Preſſidenti, e ſucceſſori.

Vicenza dal Sindicato Noſtro li *6.* Febraro *1699.* M. V.

(GIO: BATTISTA GRADANIGO Sindico Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sindico Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sindico Inq. in T. F.

Franceſco Giuſtiniani Farina V. Segret.

REGOLE, ET ORDINI

IN MATERIA DE' DAZIJ

Stabiliti dagli Illuſtriſſimi ed Eccellentiſsimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

FIſſo lo ſtudio del Sindicato a ſradicare le corruttele, ed i pregiudizj, che invalſi con peſſime introduzioni offendono conſiderabilmente i Pubblici Capitali, ha verſato con particolarità d'eſame, e con premura della maggior attenzione a rilevare internamente le cauſe per preſtarvi con mano forte,

forte, e vigorosa corrispondente il compenso. Con questo oggetto altretanto importante, quanto esenziale abbiamo stabilito singolarmente a Dazio per Dazio le Regole conosciute conferenti, e giovevoli a preservarli non solo, ma a megliorarne insieme con giusti vantaggi le rendite, ne comandiamo intiera, ed inviolabile per sempre l'osservanza, ed esecuzione.

PER IL DAZIO DELLE CARNI.

P R I M O.

GRave il pregiudicio, che portano le Beccarie suburbane al Dazio delle Carni di questa Città, e massime per gli Accordi del Soldo per Lira, assai inferiori ad una proporzionata giusta misura; comandiamo, che le Beccarie tutte, che sono fuori delle Porte della Città in Borghi, Colture, e Territorio per la distanza dalla Città stessa di cinque miglia, sino ad altra Pubblica Deliberazione circa la loro sussistenza, non possano mai esser accordate, ma debbano li Beccari di esse pagare à peso il Dazio predetto delle Carni, che nelle medesime si negoziano, in conformità di quanto si pratica con li Beccari della stessa Città. In pena a' Conduttori, o Governatori per conto Pubblico, che facessero l'accordo, di Ducati duecento applicati intieramente alla Cassa del Dazio, ed altre afflittive ad arbitrio, oltre la nullità dell' accordo.

Beccarie per cinque miglia fori di Città non siano accordate per il Soldo per lira.

II. Avendosi rilevato il sommo danno, che risentono li Dazj delle Carni nuovo, e vecchio di questa Città per la licenziosa libertà invalsa d'introdursi Carne in onta delle Leggi, e particolarmente contro ciò, che fu precisamente prescritto con Pubblico Decreto 1671. 23. Genaro. Ordiniamo, relativamente anco al Proclama del Magistrato Nostro in tal proposito, che resti totalmente proibito a chi si sia introdurre, o far introdurre in Città Carne d'Animali ammazzati, e tagliati ad uso di Beccaria, o per negozio in Territorio, Borghi, e Colture in qual si sia quantità, nè con pagamento di Dazio, nè sotto qual si sia altro colore, o pretesto. In pena della perdita della Carne per contrabando, degli animali, ed altro, con quali venisse introdotta, ed a' trasgressori di tratti trè di corda, di prigione, ed altre maggiori ad arbitrio, rispetto alla condizione delle persone, che fossero ritrovate in contravenzione, o per il contrabando retente, ed a' Conduttori del Dazio, o Governatori per conto Pubblico di Ducati duecento, se ardissero far patti, e permetter licenza per l'in-

Non entri in Città Carne di Becarie fuori di Città, nè anco con Dazio.

l'introduzione ſteſſa, applicata la metà d'eſſa pena al Camerlengo, l'altra al denonziante, ſe vi ſarà, e non eſſendovi alla Caſſa Pubblica.

Beccari facciano peſare al Dazio gli animali intieri, e non in quarti.

III. Non mai abbaſtanza cautelato il Dazio dall'inſidie de' Beccari, Comandiamo, che ſalvi tutti gl'Ordini in tal propoſito formati, debbano eſſi Beccari peſar ſempre gl'Animali intieri, non un ſolo quarto, com' è ſtato introdotto. In pena a chi ardirà tagliar, e ridur in quarti Animali, che prima non ſiano ſtati peſati, di perder li medeſimi per contrabando, e di Ducati 10. per cadauna volta.

Beccarie di Città ſian ſerate la notte con chiave per conto del Dazio.

IV. A divertimento delle contrafazioni, che vanno eſſi Beccari teſſendo con la libertà d'entrare in tempo di notte à loro arbitrio nelle Beccarie, & introdurvi Animali, e Carni ſenza, che da Miniſtri poſſino eſſer ſcoperte le loro fraudi; Ordiniamo, che di ſera in ſera ſia cadauna delle quattro Beccarie di queſta Città ſerrata con una chiave differente da quella de' Beccari dal Governatore, o Conduttore del Dazio, e dal medeſimo preſſo di ſe cuſtodita tutta la notte, dovendo poi la mattina mandar con pontualità ad aprire le Beccarie, onde aſſicurato il Dazio, ſia per altro opportunamente permeſſo a' Beccari il loro libero eſercizio.

Un quarto di Ducato per ogni animal Porcino

V. Applicando l'attenzione del Magiſtrato Noſtro a levar le fraudi, ed i motivi di conteſa, che ben ſpesſo introducono li Caſolini per pregiudicar al Dazio Vecchio delle Carni, decretiamo in ordine anco alle Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato 16. Gennaro paſſato, che c'ingiongono ſtabilire una proporzionata, certa, e inconveniente contribuzione per li Animali Porcini, che debbano eſſi Caſolini tanto di Città, quanto del Territorio contribuire al Dazio così della preſente Condotta, come de cætero per ogni Animale Porcino un quarto di Ducato.

PER IL DAZIO DEL DUCATO.

Bollo delle Tine e Vetturi con le miſure ordinate.

VI. Potendo rilevare ad eſenzialiſſimo danno del Dazio del Ducato la ſemplice cautela, che ſi pratica col bollo d'una ſola Doga delle Tine, e Vetturi, con li quali s'introduce l'Uva in Città, volemo all'oggetto di togliere l'adito alle contrafazioni, che oltre una delle Doghe ſolita bollarſi ſia anco bollato il fondo nel mezzo d'ogni Tina, e Vetturo, ordinando pure che il Bollador come ſegna in tal incontro il numero de' Colli, che tengono eſſe Tine, o Vetturi, che reſtano da eſſo bollati, così ſegni nella Doga medeſima delle Tine il numero delli piedi, ed oncie della loro bocca, e circonferenza, ed in quella de'Vetturi della larghezza, e lunghezza d'eſſi, onde ad ogni

occa-

occaſione poſſa con tali rincontri facilmente oſſervarſi ſe foſſe ſtato alterato alcuno d'eſſi Arnaſi dopo il bollo, ed ecceduta con ciò l'introduzione dell' Uva con pregiudizio del Dazio. In pena al Bollador traſgredendo di Ducati dieci per cadauna volta, e con facoltà alli Daziari di poter far fare occorrendo a loro ſpeſe il ribollo.

VII. Alterata da poco tempo in quà la pratica giuſta l' inſtituzione del Dazio predetto del Ducato di calcolarſi quaranta Colli di Uva per una Botte, e di contribuirſi per eſſa l'importar del Dazio per una Botte di Vino; comandiamo che reſtando irrita, e nulla qualunque Terminazione, o Decreto, che foſſe in paſſato ſtato rilaſciato da' Capitanii ſotto qual ſi ſia preteſto contrario a quella miſura, che fu veramente giuſta, ed ha ſtabilito la lunga pratica come ſopra, e che tuttavia ha luoco nel Dazio delle Porte, ſia in avvenire eſatto il Dazio per ogni quaranta Colli in ragione d'una Botte, per vinti della metà, e con queſta proporzione per ogni altra quantità d'Uva, che verrà introdotta. In pena al Daziaro, e Miniſtri, che ommetteſſe d'eſiggere il Dazio a norma della preſente, di Ducati dieci per ogni Arnaſo, ed a chi ſi voglia, che negaſſe contribuire intieramente queſto giuſtiſſimo Dritto d'eſſere obbligato del doppio applicato al Dazio, e proceſſato criminalmente, perchè reſti diſtrutto onninamente ogni abuſo contrario.

Colli 40. d'Uva paghino come una Botte.

VIII. All' oggetto di levare li pregiudicj, che poſſono inferire li Maſſari, e Miniſtri delle Porte al Dazio medeſimo del Ducato, ordiniamo che le Bollette, che ſi rilaſciano per l' introduzione ſiano ſtampate, diſtinguendo quelle d'una Botte, di quattro maſtelli, di due, e di uno, sì che reſti levata la libertà ſin ora corſa che poſſano li Maſſari annotare ſopra la Bolletta una quantità, e deſcrivere un' altra inferiore ne' Libri con defraudo del Dazio.

Bollette alle Porte ſian diſtinte in ſtampa.

PER IL DAZIO DEL VINO A SPINA.

IX. Preſcritto dai Capitoli del Dazio del Vino a Spina, che non ſi poſſa vender Vino a minuto ſenza il debito pagamento rileva a ſomma importanza l' abuſiva introduzione d'alcuni, che col preteſto di venderne a Secchia ſi fanno lecito di praticare la vendita anche a minuto con pregiudicio dell' Oſterie, e per conſeguenza della rendita di queſto Dazio. Per ciò prohibendo a chi ſi ſia vender Vino a minuto, o a miſura minore di Secchia ſenza l' Accordo precedente col Dazio della Spina, ordiniamo che

reſti

Vendita a Secchia in casa propria, e non altrove.

resti intieramente eseguito il Capitolo 1462. 11. Novembre in tal materia: ed in oltre che non possa alcuno vender ne meno à Secchia fuori della casa della propria sua habitazione, e se non si averà a tal effetto precedentemente notificato nella Cancellaria Prefettizia. In pena della perdita del Vino, e di restar per sempre privo irremissibilmente del Privilegio di vendere a Secchia.

PER IL DAZIO DELLA STADELLA.

Corrieri denontino alla prima Villa dentro il Territorio tutto il loro carico.

X. Risente egual pregiudicio il Dazio della Stadella dalla dannata licenziosità, con la quale s'inducono li Corrieri a portare Merci, quali scaricate in alcuna delle Ville vicine ne facilitano l'introduzione susseguente di contrabando in questa Città. Studiando perciò la Nostra Vigilanza le cautele proprie per render al possibile impedito il defraudo, comandiamo che debbano li Corrieri di Vicenza, Verona, e Brescia, di Salò, e Bergamo, che vengono da Venezia, e vanno, giunti che saranno alla prima villa del Territorio denonziare al Rancurador, che ivi assiste eletto dal comune, o che fosse da Daziari deputato, li colli, fagotti, e tramessi tutti del loro carico, facile a rilevarsi dalle note, che devono tenir sincere delle proprie consegne per essere distintamente descritti in Bolletta, perchè all' arrivo, che faranno in Città doveranno presentarla al luoco del Dazio con la polizza del proprio carico in corrispondenza del libro destinatogli, e che tengono, onde possa essere esatto il Dazio della robba, che vi fosse soggetta. In pena di contrabando di tutto ciò, che anco prima di entrare in Città fosse da Ministri ritrovato sopra la Carretta, Carrozza, o altro, e non denononziato, come pure di Ducati dieci per ogni collo, e fagotto, del quale avessero precedentemente praticato lo scarico, e di Ducati vinticinque ad ogni uno de' predetti Corrieri, che negligessero la Bolletta, e la consegna in copia della polizza, e di essere processato criminalmente se la dasse alterata.

PER IL DAZIO DELLE PORTE.

Bollette de le Porte sia no numerate a stampa.

XI. Avendo osservato, che li Bollettini che vengono rilasciati dalli Massari, che invigilano al Dazio delle Porte sono senza numero, così che si può da medesimi facilmente ommettere il loro registro sopra i pubblici libri del Dazio, ed appropriarsene i dritti; comandiamo, che li Bolletini stessi debbano essere numerati con numeri a

ri a ſtampa a facilità de' rincontri, che occorreſſero, e per impedire con tale cautela que' defraudi, che poteſſero venire tentati.

XII. Scopertoſi, che in deluſioue delle Leggi, ed a pregiudicio de' Pubblici diritti, ſi faccia lecito alcuno d'introdurre in Città robba ſoggetta a' Dazii per ſtrade indirette deviando dalla via regia delle Porte, e tal uno anco per le Porte ſteſſe ardiſca far entrar Carni, Animali, ed altro con robba ſenza le dovute denonzie, e relativi pagamenti, decretiamo che tutto ciò, che foſſe ritrovato introdurſi per altre parti che per le Porte in Città, e così per eſse con uſo dannato di ſoprafazione, ed autorità, ſia, e s'intenda per contrabando; incaricando il zelo dell' Illuſtriſs. Sig. Capitanio chiamare ogni meſe li Maſsari delle Porte, ed ordinare la formazione di diligente Proceſso ſopra qualunque lume, che ricavaſse, ed eſpoſizione, e dononzia, che le perveniſſe in queſto propoſito, onde rilevati delinquenti, reſtino col caſtigo peſante ſopra di eſſi ſradicate del tutto tali peſſime dannate corruttele.

Proibizione d'introdorſi in Città per ſtrade indirette, o per le Porte ſenza denonzia robbe ſogette.

Sian chiamati ogni meſe li Maſſari per formazion di proceſſo.

PER IL DAZIO DEGL' INSTRUMENTI, E TESTAMENTI.

XIII. Ricevendo notabile pregiudizio il Dazio degl' Inſtrumenti, e Teſtamenti dalla perniencioſa formalità introdotta nel conſtituirſi li Patrimonii Eccleſiaſtici. Comandiamo, che li medemi non poſſano eſſer rogati, e ſtipulati, che da Nodari pubblici; ordinando, che tutti li Nodari così Secolari, come Eccleſiaſtici, che ne ſtipulaſſero debbano darne di tempo in tempo la polizza al Daziaro, perchè come eſſi ſono ſoggetti al pagamento del Dazio, così col lume della polizza ſteſſa ſe ne renda facile l'eſazione, in pena di nullità di qualunque conſtituzione di Patrimonio Eccleſiaſtico, del quale non foſſe ſtato pagato il Dazio.

Patrimonj Eccleſiaſtici ſian rogati da Nodari pubblici.

Nodari tutti ſecolari, ed eccleſiaſtici dian la polizza.

Non Pagando il Dazio ſian nulli.

XIV. Coll' oggetto di togliere le facilità al defraudo del Dazio ſteſſo, volemo che li Mandati di poſſeſſo, le Scritture in cauſa, o altro Atto, che rilaſciaſse poſseſso de beni, quando non ſiano eſecutivi di Tenute, debbano eſser regiſtrati nel Libro delle Tenute ſteſſe, dal ſolo Capo dell' Officio, al quale ſpettaſsero detti Atti; egualmente le Emancipazioni fatte con aſsegno de beni ſtabili; ordiniamo che debban eſsere regiſtrate da ſoli Capi degli Officii, e nel ſolo Libro delle Tenute per li giuſti, e ſpediti riſcontri. In pena a' detti Capi di Ducati vinticinque per cadauno, e cadauna volta, che traſcuraſse quanto ſopra, come pure ad altri chi ſi foſsero, che ne regiſtraſ-

Mandati di poſſeſſo ſcrittura in cauſa ſian regiſtrate dal Capo dell'Offizio.

giſtraſſero in altri Libri, applicata eſſa pena alla Caſſa del Dazio, ed in tutto come nel ſeguente Capitolo.

XV. L' inoſſervanza de' Nodari all' obbligo, ch' è a loro preciſamente ingionto della preſentazione delle polizze al Daziaro d'ogni Atto, e contratto da loro ſtipulato ſi conoſce degna di vigoroſo compenſo; però comandiamo nella più valida, e riſoluta maniera, che debbano li Nodari tutti, così del Collegio, che di Veneta Autorità, tanto di queſta Città, come del Territorio aver pontualmente preſentate al Dazio di ſemeſtre in ſemeſtre le loro polizze con giuramento, ed in difetto d'aver alcuno d'eſſi rogato, o ſtipulato alcun Inſtrumento, Teſtamento, o altro Atto pubblico, dovrà ad ogni modo aver preſentata fede giurata di non aver che notificare con la polizza ſopranominata, in pena di Ducati vinti per cadaun inobbediente, e cadauna volta applicata alla Caſſa del Dazio, per la conſecuzione della quale poſſano li Daziari col braccio della Giuſtizia praticare ogni più ſpedita, e ſummaria eſecuzione: reſtando per eſpreſſo incaricato l'Eſattor, o Caſſier a dover finito l'anno preſentar in Camera Fiſcale la polizza di tutti, e cadaun de' Nodari, che ſi foſſero reſi inobbedienti, acciò dal Reſiduario d'eſſa ſia formato debitor della pena ſopra eſpreſſa, ed abbia da ſtringerli al pagamento d'eſſa, giuſta alle Leggi. In pena a detto Eſattor, o Caſſier di Ducati cento da eſſer applicati ad arbitrio degli Eccellentiſſimi Capitanii, che ſaranno pro tempore.

Nodari tutti anco del Collegio preſentino la polizza ordinata al Dazio.

Pena ducati 20.

XVI. Di egual importanza ſi rileva pure la preſentazione delle polizze de' Cancellieri, e Nodari delle Podeſtarie di Maroſtica, e di Lonigo, e di tutti li Vicariati. Però ordiniamo che pur eſſi, niuno eccettuato, debbano di tempo in tempo nel termine ſopraddetto aver preſentato la polizza anco degli Atti, che annotaſsero ne' loro Offizj ſoggetti al pagamento del Dazio, in pena come ſopra.

Così li Nodari, e Cancellieri di Maroſtica, e Lonigo.

XVII. Eſsendo riſoluta volontà Noſtra, che per tutti gli Atti, ed Inſtrumenti ſoggetti al Dazio venga prontamente il Dazio medeſimo da chi ſpettaſse contribuito, Decretiamo, che qualſiſia Inſtrumento, Teſtamento, o altro Atto pubblico, che vi foſse ſottopoſto, non poſsa eſser uſato in Giudizio, nè debba alcun Giudice render ſopra d'eſso ragione, ſe non ſarà ſtato ſodisfatto il pubblico diritto, in pena di nullità d'ogni ſentenza, Decreto, ed Atto, che ſeguiſse in contrario; e ſia lecito alla parte, che reſtaſse perdente addurre de' ſuoi reclami per la nullità ſteſsa, e per l'effetto del preſente Capitolo.

Nullità di ſentenze ſopra Inſtrumenti de' quali non ſoſſe pagato il Dazio.

Perchè in ogni tempo reſtino levate le dubietà, ed appariſca al poſſi-

possibile distintamente la qualità degli Atti, e Contratti, che sono soggetti al Dazio, restano nel seguente Catalogo da Noi dichiariti, ed espressi.

SEGUE IL CATALOGO.

1. Contratti nuziali seguendo Matrimonio.
2. Dotazioni etiam di persone Ecclesiastiche. Restituzioni di Dote anco per via di Vadimonio.
3. Cessioni, e Rinonzie, Assegnazioni de' Beni anco con Scritture in causa accettate dalle parti, o con Sentenze volontarie.
4. Tenute, o sian retenzioni in pagamento.
5. Divisioni.
6. Donazioni tra vivi, o per causa di morte.
7. Investiture de' Beni.
8. Instrumenti d'Affitti vitalizj.
9. Livelli, e Censi.
10. Patrimonj Ecclesiastici.
11. Permute, Cambj.
12. Transazioni, e Composizioni.
13. Registri, e relevazion di Scritture private in pubblica forma de' contratti, che sian sottoposti al Dazio.
14. Sentenze Arbitrarie, quando con esse si trasferisce dominio, o possesso di alcun Stabile ad una delle parti.
15. Testamenti.
16. Vendite, e Comprede.
17. Affrancazioni con Beni.
18. Inventarj de' Stabili.
19. Ed ogni altro Contratto, col quale il dominio, e possesso d'alcuna cosa passa da una persona all'altra, o v'intervenga esborso di danaro, pur che non sia dipendente da altro Instrumento, per il quale sia stato una volta pagato il Dazio della stessa cosa.

PER IL DAZIO DEL PESTRIN DEL TERRITORIO.

XVIII. Con la premura di stabilire in qualunque Dazio il vantaggio del Pubblico interesse, abbiamo del pari esteso fissi riflessi a quello del Pestrino del Territorio, del qual con la formazione di Processo sopra il consumo singolare de' Posti rilevassimo considerabilmente maggiore la rendita, che si dovrebbe ritrarne. Non cadendo però l'affittanza del medesimo prima del mese di Dec. dell'anno venturo 1700. e reso per conseguenza inofficioso ogni altro passo all'applicazioni del Magistrato per meglio-

Pestrin sia incantato unito e separato.

gliorarla. Troviamo però opportuno incaricare l'attenzione dell' Illustriss. Sig. Capitanio pro tempore di praticare l'esperienze, che riputerà conferenti, massime andando sopra l'Incanto con detto Dazio così in corpo per tutto il Territorio, come separato a Vicaria per Vicaria procurando di sostenerlo a quelle misure più vantaggiose, che le nascessero dall' offerte, praticando anco occorrendo la deliberazione, che il miglior servizio pubblico potese richiamare separatamente; sempre però sopra l'Incanto, e previo il Proclamo d' avviso, e d'invito in conformità della pratica, e delle Leggi; confidando che la vigilanza d'esso Illustrissimo Sig. Capitanio s' eserciterà con fervore corrispondente al zelo, che ci accompagna anco in questa importanza per conseguirne il frutto, che si divisa, e che può staggionare l'uso della sua distinta attenzione.

PER IL DAZIO DELL' IMPOSIZIONE.

XIX. Vedendosi che la Camera ha molti crediti per il Dazio dell' Imposizione, e nascendo questo grave disordine dalla negligenza del Governatore nel far prestare dopo il lievo le dovute Pieggiarie, e dal non aver la dovuta attenzione a procurare li pagamenti a' tempi, che scadono le rate; ordiniamo che lo stesso Governatore invigilar debba con distinta attenzione all' adempimento d' ogni uno de' predetti particolari, e far reincantare opportunamente a danni, e spese de' primi Conduttori quelle Ostarie, per le quali non venisse prestata la dovuta Pieggieria, e cautelato il Dazio.

Non potendo dal Vice Collaterale esser levata Bolletta per il suo salario, se non averà fede dal Vice Scontro di Camera, che abbia fatto seguire il saldo, o coll' astringere li Conduttori, e Pieggi, o coll' obbligare il Collegio de' Nodari, che n'è il manutentore.

Vicenza dal Sindicato Nostro li 12. Febraro 1699.

(GIO: BATTISTA GRADANIGO Sindico Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sindico Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sindico Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

OR-

O R D I N I

In materia della Camera Fiſcale, e Dazj di Vicenza,

Stabiliti Dagl' Illuſtriſſimi ed Eccellentiſſimi Sig.

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

VErſatoſi già dal Magiſtrato Noſtro al tempo, che fu richiamato ad eſtendere le ſue zelanti Inquiſizioni per il rimarcabile intacco ſcoperto nel danaro Pubblico di queſta Camera, ſopra li graviſſimi inconvenienti, che ſi rilevarono correre nell' uſo d'una ſcandaloſa peſſima direzione, v'applicò providamente ſino l'Agoſto 1698. quelle proviſionali regolazioni, che credè ſufficienti, e ſalutari a rimettere il miglior ordine della ſcrittura, ed a rientrodurre il Pubblico importante ſervizio.

Hora nel preſente Noſtro ſoggiorno, continuando tuttavia nell' attenta premura di purgarla intieramente da i pregiudicj, e dalle corruttelle, ſalve, e riſervate le proviſioni già fatte, che dovranno unitamente eſſere date alla ſtampa, abbiamo ſtabilito li ſeguenti Ordini, che doveranno del pari eſſere in ogni tempo, e da chi ſi voglia obbediti per la Camera ſteſſa, e per li Dazj.

P R I M O.

Miniſtri eletti per aſſiſtere a' Dazj eſercitino perſonalmente.

Avendoſi rilevato che alcune volte li Miniſtri deſtinati per li Dazj per Sereniſſima Signoria invece d'eſercitar perſonalmente la funzione all' abilità loro raccomandata dagl' Illuſtriſſimi Capitanj, pongono altri in loro vece con qualche recognizione, provecchiandoſi così dannatamente con diſervizio del Principe; comandiamo ad emenda del diſordine, che debbano gli eletti eſercitar perſonalmente le Cariche, e funzioni, a' quali ſono ſtati deſtinati. In pena tanto a chi poneſſe il ſoſtituto, quanto a chi come ſoſtituto s'eſercitaſſe, di perdere ogni emolumento, e ſalario, per il quale non debba mai eſſere levata Bolletta del Vice Collaterale, ſe non averà fede giurata del Governator d'aver il ſalariato perſonalmente eſercitata la Carica; in oltre di meſi ſei di Prigione, e di non poter più eſercitarſi in Cariche pubbliche.

II. Conoscendosi necessario, che ne' Dazj, che succede dirigersi per conto Pubblico, si possa con sicurezza, e facilità aver notizia degli Atti tutti, che furono ex officio ordinati dal Pubblico Rappresentante per detti Dazj, e vedendo trascurato il buon ordine in altri tempi praticato, all'effetto stesso ordiniamo che dal Cancellier Prefettizio, che sarà pro tempore, sia diligentemente in un Processo a Dazio per Dazio tenuto registro di tutti li Decreti d'elezione de' Ministri, Ordinazioni, Atti, ed ogni altra cosa attinente a' Dazj medesimi; Dovendo finito l'anno consegnar detti Processi al Coadjutor Ordinario Prefettizio col numero delle carte, il qual debba custodirli accuratamente a perpetua memoria, ed a lume delle Pubbliche direzioni. In pena di Ducati duecento tanto al Cancellier, che ommettesse, quanto al Coadjuttore, che mancasse della custodia, oltre l' esser questo obbligato anco criminalmente a renderne conto.

Ne' Dazj per conto pubblico sia tenuto libro per registro di tutti gli atti a Dazio per Dazio,

III. Con l' oggetto egualmente che appariscano in ogni tempo gli Atti, Mandati, Scritture, così Civili, come Criminali, e tutt'altro, che seguisse in via di giudicio per causa de' Dazj, volemo che siano sempre registrati in libro a parte senza confonderli ne' registri d'altre moltiplici materie dal Coadjutore, annotando nel margine il nome del Dazio, per cui fosse seguito l' Atto, o Sentenza ivi registrata, sotto le pene predette a chi registrasse diversamente.

Materie de' Dazj ed altro sian registrate in libro separato.

IV. Dovendo aversi la più sincera notizia della validità delle Pieggierie, che vengono esibite da' Conduttori de' Dazj, e della quantità, qualità, e luoco, ove fossero situati li Beni obbligati; ordiniamo esecutivamente alla Pubblica volontà ben espressa nelle Ducali 1683. 25. Settembre, che debbano li Fiscali di Camera con la visione de' Processi de' Beni possessi da Piezi, che vengono formati dal Coadjutor Ordinario, estendere in scrittura giurata l' informazioni del contennto del Processo medesimo, e loro opinione circa la validità, e sufficienza delle Pieggierie stesse, onde serva tutto ciò di maggior lume a' riguardi della Pubblica cautela.

Scrittura de' Fiscali giurata circa li piezi de' Dazj.

V. Già prescritto da tante Leggi, che terminate le Condotte de' Dazj, debbano li Daziari presentare nella Camera Fiscale li Bilanzi, ed i libri comprobanti, così anco li Governatori de' Dazj per conto Pubblico, come con spezial terminazione 1678. 2. Genaro fu ordinato dal N. H. Gabriel Zorzi Capitanio approvata dall' Eccellentissimo Senato, e vedendosi corretta la pontual, ed intiera osservanza d' essa, ordiniamo che così li Daziari, che li Governatori per conto Pubblico, debbano presentare ne' tempi stabiliti li Bilanzi, e libri tutti de' Dazj, che averà condotto, e governato, ed a' Ministri di

Daziari, e Ministri presentino libri e Bilanzi in Camera.

ſtri di Camera di farne il regiſtro anco de' Bilanzi ne' Dazj affittati, al qual effetto dovrà eſſer tenuto Libro conſimile a quello inſtituito per la Sereniſſima Signoria. In pena di Ducati duecento ad ogni uno, che mancaſſe alle proprie parti, oltre le già preſcritte.

Regiſtro de Bilanzi.

VI. Derivano ben ſpeſso ſconcerti, e pregiudizj all' intereſse Pubblico, e Privato dall' ommiſſione di far regiſtrar nella Camera le Ducali attinenti alla materia della Pubblica Eſazione, e nelle Cancellarie quelle di qualſivoglia altra materia; Perciò preſcrivemo a' Miniſtri de' Reggimenti ſempre che perveniranno alle ſue mani Ducali di qual ſi ſia ſorte, che debbano farne ſeguire reſpettivamente il dovuto regiſtro ne' libri a queſto effetto deſtinati, ed alli Miniſtri di Camera, e Coadjutori Ordinarj di pontualmente eſeguir l' ordine col regiſtro, dovendo far annotazione nelle Ducali medeſime del regiſtro, che da eſſi ſarà ſtato fatto. In pena a cadauno inobbediente di Ducati cinquanta applicati ad arbitrio del Pubblico Rappreſentante.

Regiſtro de Ducali in Camera e nelle Cancellarie.

VII. Dannoſa, e pregiudiciale al Pubblico intereſse la toleranza, che perſone tra ſe congionte s' eſercitino in un iſteſso Offizio, ſebbene in Carica diverſa, contro la diſpoſizione di molte Leggi, e particolarmente di quelle del Sereniſſimo Maggior Conſiglio 1632. 16. Maggio. Perciò eſecutivamente commettemo che all' eſercizio d' alcuna delle Cariche di Camera non debba eſser ammeſſa perſona, che aveſse congionti ne' gradi dalla ſteſsa Legge ſpecificati, quali eſercitaſsero altra Carica in detta Camera, nè come ſoſtituto, nè come principale, nè ſotto qual ſi ſia altro preteſto. Prohibendo egualmente eſercitarſi più d' una Carica da una ſola perſona nella ſteſsa Camera. In pena d' eſser criminalmente proceſsati, oltre la perdita, e reſtituzione reſpettive di tutti gli emolumenti, ed al Collaterale, che levaſse la Bolletta di pagar del proprio; onde con tal dovuta cautela ſia preſervato il Pubblico intereſse da que' pregiudizj, che con tale ſcandaloſa unione poſsono derivare.

Una perſona non eſerciti più d' una carica, nè ſi ammettan congionti ad altre Cariche nell' iſteſſo Offizio

VIII. Compreſa l' importante neceſſità, che appariſca ſempre tutto ciò, che viene operato nelle materie Pubbliche, e volendo provedere al diſordine ſin ora corſo con la pratica di trattenerſi da' Cancellieri li Regiſtri delle Lettere, che ſpediſcono in Pubblico, così che a' ſucceſsori nell' arrivo alla Carica, mancano le cognizioni, che vagliono ad inſtruirli in eſse materie; uniformandoſi alla Pubblica intenzione eſpreſsa in Ducali dell' Eccellentiſs. Senato a Noi dirette, comandiamo che ſiano tenuti li Cancellieri medeſimi a conſegnar a' ſuoi Succeſsori un Regiſtro di tutte le Lettere, che averanno nel corſo del

Lettere ſcritte in Pubblico, o a' Magiſtrati in materia pubblica ſiano da Cancellieri laſciate a ſucceſſori nell' armaro ſecreto.

so del Reggimento espedite in Pubblico, o a Magistrati in qual si sia materia, e per qualsivoglia maniera spettante al Pubblico interesse da esser custodito detto registro insieme con le scritture tutte corse nell'armaro delle scritture segrete della Cancellaria, onde i Cancellieri successori, ed Fiscali occorrendo possano aver fondamento, e direzione all'occasione di qualunque emergenza nell'avvenire.

Dal Magistrato Nostro Vicenza li 16. Febraro 1699. M. V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST'ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

O R D I N I

PER IL CONSOLATO DI VICENZA.

Stabiliti Dagli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' A N N O MDCXCIX.

On lasciò il zelo del Sindicato senza la meritata particolare applicazione li riguardi importantissimi del Consolato per la spedizione più sollecita de' Processi de'Rei, mentre come è abbondante questa Provincia de'casi, e de'misfatti, così languisce ben spesso la mano della Giustizia nell'emendarli con il castigo. La moliplicità innumerabile de'Processi stessi, e le riduzioni non corrispondenti, che si fanno del Consolato medesimo, producendo che non potendosi spedire che nella minor parte i casi, restano di frequente trascurati li più esenziali, massime quelli per omicidj, andando così impuniti i delitti con pregiudizio della stessa Giustizia, e con maggior dolore degli offesi, che non vengono fra tanto risarciti de'loro danni. Mirando però Noi a provedere all'importanza rimarcabile del disordine, salvo, e riservato quanto fu già da'Precessori Nostri con attenta salutar inspezione stabilito, aggiungemo, e comandiamo.

Reduzione del Consolato tre volte in settimana.

P R I M O.

CHe in avvenire si debba ridurre il Consolato almeno tre giorni alla settimana, incaricando il zelo dell' Illustrissimo Sig. Podestà attuale,

attuale, e pro tempore, a fermarsi nel medesimo i giorni di riduzione quel maggior tempo, che riconoscerà ricercare la spedizione de' Processi, ed il servizio della Giustizia.

II. Coll' oggetto, che li casi più gravi siano i primi spediti, e riportino i rei il castigo adequato, che meritassero, volemo che in ogni riduzione di Consolato siano preferiti li Processi per casi di morte, di ferite mortali, o di sbarri con offese, così che questi siano sempre li primi introdotti, ed espediti. In pena al Giudice al Malefizio, o chi altri dettasse la Signatura, ed al Nodaro, che la scrivesse in Processi per altri casi prima di detta espedizione, di Ducati cinquanta per cadauno, e per cadauna volta, applicata all' Ospitale di San Marcello.

Siano spediti prima i Processi di morte.

Pena.

III. Essendo prescritto col Decreto dell' Eccelso Consiglio di X. 1682. 30. Ottobre che nelli casi di morte, ferite mortali, sbarri di Archibuggiate con offese, ed altri simili gravi eccessi, non possano spedirsi li rei con condanne pecuniarie; ordiniamo a remozione degli abusi l'esecuzione pienissima, e pontuale d' esso Decreto. In pena al Giudice, che dettasse, e Nodaro, che scrivesse Sentenze contrarie, di Ducati cinquanta per cadauno come sopra.

Rei di morte non siano condannati pecuniariamente giusto il Decreto dell' Eccelso 1682.

IV. Rendendosi quanto impropria, così troppo assoluta la facoltà, che si prendono i Consoli di riponere li Processi per morte, che rilevano casuali senza notizia alcuna del Pubblico Rappresentante, ordiniamo a remozione di qualunque inconveniente, che può alle volte succedere, che prima d' essa reposizione debbano far capitar sempre sotto li riflessi dell' Illustrissimo Sig. Podestà ogni Processo di tal natura per quello riputasse proprio ordinare a lume maggiore della verità, ed a servizio della Giustizia.

Per morti casuali sia riposto il Processo solo con ordine dell' Eccellentiss. Podestà.

V. Prescrivendo lo Statuto della Città che ne' casi ne' quali il reo, o rei meritassero di conseguire l' impunità del delitto commesso, debba la medesima essere concessa dal Pubblico Rappresentante, volemo, e comandiamo che sia osservato detto Statuto, così che in que' casi, che parerà alla buona coscienza dell' Illustrissimo Signor Podestà abbia con suo Decreto a concedere a' rei l' impunità stessa.

Impunità sian date solo dall' Eccellentiss. Podestà.

Vicenza dal Sindicato Nostro li 12. Febraro *1699.*

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

X 4 O R-

ORDINI E CAPITOLI

Per l'Esattor, e Cassiero della Comunità

DI BARBARANO.

Stabiliti dagl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

ESposti da' Consorti della Comunità di Barbarano li proprj gravami, a'quali indebitamente soggiaciono a titolo di Gravezze, che da'Rappresentanti la Comunità vengono gettate, e particolarmente per il rilevante salario de'Duc. 560. annui oltre Duc. 40. in circa a titolo di discapiti di valute corrispondono all' Esattor d'essa Comunità per l'esazione delle medesime, e chiamati gl'Intervenienti d'essa Comunità, che in contraditorio hanno disputata la materia, sono venuti perciò in deliberazione SS. EE. di tagliar la Condotta dell'attuale Esattor, e posta alla concorrenza con ricever polizze segrete, hanno quella deliberata a D. Lorenzo Gaspari, come quello si è esibito farla con maggior vantaggio della Comunità per anni tre per soli ducati 200. all'anno in vece delli Duc. 560. e bonificazione di valute come sopra. Hanno pure loro E. E. concessa l'esazione delle rimesse, o siano debitori renitenti, ch'era in abbandono, con titolo di Cassier al sopra riferito Gaspari con l'emolumento di quattro per cento sopra la summa del danaro, che effettivamente con le sue diligenze farà capitar in Cassa della Comunità con li seguenti Capitoli da loro E. E. stabiliti, e con ciò sollevati pure i Sudditi in questa parte dell'ingiusto aggravio sino ad ora sofferto.

SEGUONO LI CAPITOLI.

PRIMO.

CHe la presente condotta durar debba anni tre continui da principiarsi primo Luglio prossimo venturo *1699.* con obbligo di pagare tutte le Compartite, Colta Ducal, Sussidio al Spet. Territorio, scadute, e che scaderanno, come ogni altra spesa necessaria, permessa dalle

dalle Leggi,, e particolarmente ſia tenuto ſoddisfar ogni altro creditore d' eſſa Comunità, che foſſe conoſciuto legitimo e legale ad ratam, dovendoli prima eſſer poſto in Colta; nè poſſa effettuare alcun pagamento, ſe non averà mandato, o polizza ſottoſcritta almeno da due Conſiglieri, e dal Vicario della Terra, da non eſſerle fatta alcuna bonificazione nella reſa de' conti ſenza il fondamento d'eſſi mandati, e polizze.

II. Gettandoſi due Colte all'anno, una nel meſe di Zugno, e l'altra di Settembre, dovrà eſſo Eſattore farne l' eſazione così degli Affitti, Livelli, ed altro di ragione della Comunità, e ſimilmente riſcuotere il riparto da' Comuni ſottopoſti alle ſpeſe del Vicariato, il tutto a ſuo riſchio, e pericolo ſenza pretender alcuna bonificazione, o rimeſſa, ma incontrando nell' eſazione Mandati di non moleſtetur, Bolli, o Lettere di ſuffragio di Venezia, o altro, che impediſca eſazione, debba con atto giudiciario far conſapevole li Conſiglieri della Comunità, e quando nel termine di meſi quattro non gli ſaranno levati gli oſtacoli, in tal caſo nella reſa de' conti dovrà eſſerle fatta la rimeſſa.

III. Sia obbligato eſſo Eſattore eſercitar la Carica in perſona, e mantenir a ſue ſpeſe Soſtituto in Barbaran per comodo de' poveri abitanti, e per eſecuzioni, che occorreſſe contro debitori renitenti abitanti nella Comunità non poſſa eſſerle adoſſato maggior aggravio di quello ſi pratica nel Vicariato, ma contro gli altri fuori della Terra ſia eſeguito quanto dalle Leggi reſta preſcritto.

IV. Che il nuovo Eſattore Gaſpari ſia tenuto ſoddisfar l' altro che eſce di quanto legitimamente rimaneſſe creditore della Comunità da eſſer fatta la liquidazione nella Ragionataria Noſtra con l' aſſiſtènza dell' uno, e l'altro, e li Rappreſentanti la Comunità ſteſſa.

V. Dovranno pure eſſer fatti li conti nella forma ſopra eſpreſſa all'altro Eſattore Carampin per rilevare quanto effettivamente foſſe il ſuo credito al tempo, che uſcì di Carica, e che ſubintrò Franceſco Brunello.

VI. Che da chi ſpetta ſiano conſegnati i Libri Scodaroli, che dovranno eſſer ſempre cartati con numeri a ſtampa, ed improntati col S. Marco per eſiger da' conferenti le Colte, e di tempo in tempo, che faranno gli esborſi, debba dar credito alle partite di cadauno, che conterà il danaro rilaſciandole la ricevuta, che deve pure eſſere in bollettino ſtampato.

VII. Che per l'Entrate, Affitti, e Livelli di ragione della Comunità, ſia tenuto Libro, e Caſſa particolare, acciò ſi poſſa ſempre vedere il loro

il loro importare non meno che la qualità, e quantità delle medesime per li necessarj confronti, dando pur credito a quelli, che di volta in volta conteranno il danaro alle proprie partite, con rilasciar la riceputa a cadauno, che similmente doverà esser in bollettino stampato.

VIII. Li Duc. 200. stabiliti all' Esattor per conto di salario all' anno, li siano gittatti nelle Colte mettà per volta, giusto il praticato.

IX. Tutti li debitori rimanessero da esiger, come devono esser per conto dell'Esattore stante l' obbligo del soldo scosso, e non debba dallo stesso esser portati in un Libro suo particolare da tenersi appresso di se con obbligo di far nota all' incontro del debito di cadauno, che si salda in questo, per esser portato in Libro Resti dell' Esattor, acciò non apparisca il debito in uno, e l'altro Libro, dovendo l'autentico esser consegnato nella Cancellaria della Comunità con li mandati, e polizze, che doveranno in fine esser numerati, ivi sempre conservati, in pena mancando ad ogni una d'esse incombenze di Ducati 100. applicati a beneficio della Comunità.

X. Debba d'anno in anno all' Esattor esserli fatti li conti da chi spetta, e in Libro, che à tal effetto doverà esser tenuto, registrati, acciò sempre possa vedersi come siano passate le administrazioni, per esser approvati dall'Illustriss. Sig. Capitanio.

XI. Scandalosa, e pregiudiziale si è osservata la pratica, che per l'esazione de' debitori chiamati Rimesse non sia stato tenuto registro del danaro riscosso, nè come impiegato. Per ciò resta stabilito per levare in avvenire il disordine, che sia formato un Libro de' Resti cartato con numeri à stampa, e bollato con l'impronto di San Marco nel quale siano riportati tutti essi debitori, da esser fatta la liquidazione nella Ragionataria del Sindicato da persona, che doverà esser destinata dalla Comunità con la sopraintendenza d'uno de' Nostri Ministri. Con tale operazione doverà usarsi tutta la diligenza per liquidar le summe del danaro, che di tal ragione fosse stato riscosso, e quando non vi fossero validi fondamenti in che impiegato, sia procurato il dovuto risarcimento, con riserva diproceder criminalmente.

XII. Raccolti li debitori in un Libro doveran subito spirata l'abilità concessa dall' Eccellentissimo Senato esser praticate le più sollecite esecuzioni acciò confluisca nella Cassa della Comunità il danaro, che quanto più sarà abbondante, tanto maggior il sollievo de' poveri contribuenti, mentre nel getto di nuove Colte resteranno meno aggravati. Nel fine dell' accennato Libro sia incolto a parte tenuta la

ta la Cassa, nella quale doverà di volta in volta, che sarà riscosso danaro esser fatta nota con dichiarazione del giorno, mese, anno, nome, e summe, per esser però nello stesso tempo dato anco credito alla partita del debitor, ch'averà fatto l'esborso.

XIII. L'esazione de' suddetti resti chiamati Rimesse resta appoggiata al sopra nominato Lorenzo Gaspari con titolo di Cassier, come quello si è esibito farla con maggior vantaggio della Comunità, l'incombenza del quale sia di far la riscossione, e praticar l'esecuzioni a risarcimento della Cassa della Comunità, e del danaro sia tenuta Cassa particolare nella forma di sopra dichiarita.

XIV. Sia in obbligo de' Rappresentanti la Comunità invigilare acciò dal Cassier siano praticate indifferentemente l'esecuzioni contro cadauno, dovendo esser tenuto particolar registro perchè di mese in mese apparisca le diligenze praticate non dovendo ommettersi veruna sino all' asporto degli effetti de' debitori per esser con le forme solite venduti.

XV. Per recognizione della Carica di Cassier le resta assegnato quattro per cento giusta la sua offerta di tutta la summa del danaro, che averà esatto, e che effettivamente sarà capitato in Cassa della Comunità, con obbligo di render conto in cadaun anno nella forma accennata nel Capitolo Decimo.

XVI. Sia obbligato l'Esattor dar una, o più idonee Pieggiarie nella Cancellaria di Barbarano per la summa di Ducati mille cinquecento, da esser approvata con li due terzi delle balle delli sei Consiglieri, e sindico di quella Comunità, e nel terminar della Condotta consegnar in essa Cancellaria della Comunità tutti i Libri Scodaroli, mandati, ed altro come fu dichiarito.

Vicenza dal Sindicato 17. Giugno 1699.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(PIETRO FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

O R-

O R D I N I

Per il miglior Governo dell' Oſpitale di S. Marcello,

Stabiliti dagl' Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Sig.

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

On impulſi d' umanità, e con motivi di Religione inſtituirono i Preceſſori Noſtri eſenziali, e ſalutari Regole per ridurre ne' termini del giuſto l'amminiſtrazione delle rendite, e l'ordine del governo del Pio Oſpitale di San Marcello di queſta Città, in cui ſi ricoverano i Bambini lattanti abbandonati da chi donò a loro l'eſſere, e da ogni altra umana aſſiſtenza.

Richiamati però a queſta importanza gli atti della Noſtra ardente ſingolar Carità, e del viviſſimo zelo del Magiſtrato, impegnaſſimo l'applicazioni più fiſſe per togliere la facilità de' diſordini, e porre con valido freno all' inobbedienza un forte equivalente riparo al corſo perniciofiſſimo delle corruttelle, e de' mali. Con queſto oggetto ſi ſono aggionte l'infraſcritte Ordinazioni, ſperando di riportarne quel frutto, che fu mente de' Preceſſori Noſtri, e d'eguale intenzione delle Noſtre premure.

P R I M O.

FRa i rifleſſi ben appaſſionati, che ſi ſono eſteſi ſopra lo ſtato di detto Oſpitale, oſſerviamo principalmente, che la ſua mala amminiſtrazione, e governo deriva perchè gli Ordini, che vengono diſtribuiti dalla Congrega, e Preſſidenti della medeſima non riportano da' Miniſtri eletti dalla Fraglia de' Roſſi quell'obbedienza, che ſe le dovrebbe, come fu ſentimento della vigilanza de' Preceſſori Noſtri. Studiando però con giuſto compenſo ad avalorar la facoltà già conceſſa alla Congrega ſteſſa, volemo ſempre che li Preſſidenti, o altri eletti dalla Congrega incontraſſero alcuna inobbedienza ne' Miniſtri a qual ſi ſia ordine, che di tempo in tempo ſecondo l'eſſigenze del luoco rilaſcieranno, notificar debbano il biſogno all' Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, il di cui zelo incarichiamo a dover ſenza formalità di Giudicio, ma con comando riſſoluto obbligare li predetti Miniſtri all'eſecuzione.

Congrega partecipi all' Eccellentiſs. Podeſtà le diſubidienze de' Miniſtri.

Reſi

II. Resi tanto più inofficiosi, e senza effetto gli Ordini della Congrega, quanto ch' gli è stata fatta ben spesso opposizione con Suffragi, promovendo Liti; Perciò se alcuno de' Ministri, o altri professassero con ragioni di somministrar maggior lume intorno all'affare, ed all' ordine ricevuto (proibendo sempre Atti d'ordine giudiciario) comandiamo che pur essi debbano esporre al predetto Pubblico Rappresentante quanto intendessero, onde intieramente informato possa con i motivi della sua carità prescrivere quello conoscesse di maggior servizio, coll'oggetto di non dar luoco, nè adito a contese forensi in una materia, che non lo permette, e tra persone, che ne devono soggiacere a spese proprie, nè disperdere le sostanze ad uso tanto pio destinate, ma conciliati sempre li animi con amore ne sortiscano da una vicendevole unione, e concordia tanto di chi pressiede, quanto di chi opera quegli ottimi effetti, che sono della Nostra zelante premura.

Senza atti Forensi sia informato S. E. da Ministri sopra gli ordini della Congrega in quanto, &c.

III. Come però a' pressidenti suddetti è stata data facoltà di rimovere dalle Cariche chi mancasse al proprio debito, così dovendo con prontezza esser eletto il sostituto a quelli, che fossero rimossi, Volemo che nel termine di giorni tre debba esser fatto nova nomina dalla Casa Porta, come gli spetta, e nova ballottazione dalla Fraglia, come è dovuto, altrimenti spirato il sopradetto termine, e non eletto il sostituto, possa la Congrega legitimamente ridotta eleggere con ballottazione persona abile per modum provisionis però solamente, onde non si ritardi il servizio dell'Ospitale, nè sia pregiudicato al Jus della Casa Porta, e della Fraglia di nominare, ed eleggere respettivamente, come sopra.

In tre giorni sia fatto sostituto dalla casa Porta, e Fraglia alle Cariche, che vacassero altrimenti la Congrega elegga per modum provisionis.

IV. Se s' incontrasse poi alcuna contumacia per resister con Liti, o per divertir con indiretto fine l' esecuzione d' alcun Ordine della Congrega, e suoi Deputati conoscemo proprio per i giusti riguardi sopra espressi incaricare la pontualità dell'Illustrissimo Sig. Podestà a rassegnare all'Eccellentissimo Senato le notizie dell'emergente, acciò deliberativamente, e con mano risoluta sia protetta, ed assistita la Congrega perchè sia del valore, che si ricerca la sopraintendenza già decretata dalla Pubblica Sovrana Autorità.

In caso di lite S. E. avvisi l'Eccellentiss. Senato.

V. Sostenuta nel dovuto vigore la Congrega, si conosce egualmente necessaria a sufficienza, ed abilità negli Officiali, però come la loro nomina è dovuta alla Famiglia Porto, che ne gode la facoltà, così con quel zelo, e carità, che i loro Antenati hanno sempre dimostrato per il bene dell'Ospitale, e della Fraglia, li eccittiamo a nominare di tempo in tempo persone di probità, e capaci degl'impieghi, alli quali saranno promossi, perchè con le ballottazioni possa la Fraglia medesima ammet-

Ministri restino eletti col maggior numero de' voti oltre la metà.

terle

terle con il maggior numero de' Voti ſempre oltre la metà, rimoſſo il diſordine, col quale ſono ſtati ſin ora ammeſſi gli nominati ſuperiori di balle, ancor che non arrivaſſero alla metà, e ciò non oſtante qualunque coſa in contrario, che non può per alcun riguardo fomentare la pratica diſſonante dalla primitiva convenzione fondamentale del loro Titolo.

VI. Conſiderando ciò, che fu additato da' Preceſſori Noſtri alla vigilanza della Congrega, ed alla pontualità degli Officiali, che ſe bene avrebbe dovuto eſſere di ſufficiente regola alla buona direzione delle coſe, non ha però ad ogni modo partorito quel fruttuoſo effetto, che ſi prefiſsero, trovamo proprio ad eccitamento degli uni, e degli altri, particolarizandole le coſe più eſenziali, d'ordinare, e preſcrivere.

Che la riſcoſſione delle rendite di detto Pio Loco fatta ſin ora ſopra Libri mancanti, ne' quali non ſi vede quanto ſia la rendita da eſigerſi, nè la quantità vera dell'eſatte, nè gl'impedimenti, che naſcono, nè l'eſito delle diligenze, nè la ſumma de' reſti in maniera, che poſſono reſtar anco malizioſamente occultate ſumme rilevanti de' crediti, e perderſene la memoria.

Sia fatto libro maeſtro di tutti i capitali, e rendite dell'Oſpitale.

Ordiniamo che ſia fatto un Libro Mare, nel quale con traſunto da ogni altro Libro, Squarzo, e Carte antecedenti reſtino deſcritti tutti gli Stabili, Livelli, Aſsegnamenti, Legati, ed ogni altra rendita, che ſia ſtata in paſsato, e ſia in preſente di ragione di detto Oſpitale, dovendo di tempo in tempo eſser aggionto quanto in avvenire con qualunque via, e titolo detto Oſpitale acquiſtaſse, regiſtrando in eſso anco i Livelli ineſigibili, ed ogni altra coſa, che ſia ſtata in Patrimonio dell'Oſpitale, col farvi all' incontro, o nel margine la nota di quanto foſse ſucceſso circa d' eſsa a lume delle diligenze, che doveſsero praticarſi per reſtaurare la perdita coll'eſercizio de' regreſſi, o per rinovar l'eſazione con i mezzi della Giuſtizia.

VII. In ogni anno al principio ſia fatto un Libro di dare, ed avere, nel quale ſia piantata la partita de' Crediti tutti dell' Oſpitale, ed all' incontro ſia fatta nota dal Fattore, o Economo delle riſcoſſioni, che ſeguiſsero in tutto, o in parte di tempo in tempo, ed al fine dell' anno ſteſso ſia fatta la compilazione di tutto il riſcoſso, e de' reſti, che vi foſsero, per doverne procurar l' eſazione nell' anno ſuſseguente. In eſso Libro ſia però con dita a parte tenuto diſtinto regiſtro de' pagamenti, che farà il Caſſier ut infra, quali ſempre per qual ſi ſia ſpeſa, etiam de' Salarj, dovranno eſser fatti in virtù de' Mandati, o Polizze ſottoſcritte almeno da uno de' Preſſidenti della

Sia fatto un Libro ogni anno del riſcoſſi e reſti, e dello ſpeſe.

Congre-

Congrega, e da uno degli Offiziali della Fraglia, ed ogni altro pagamento fatto senza tal preciso requisito sia proibito ammettersi a credito di detto Cassier alla sua resa de' conti.

Ogni spesa sia fatta con mandato.

VIII. Col fine anco, che li resti non rimangano dispersi, e sepolti nella moltiplicità de' Libri annuali, ordiniamo che sia formato nel termine d' un mese prossimo un Libro de' Debitori in resto, nel quale dovranno d'anno in anno essérvi aggionti tutti li nomi, e summe, che andassero difettivi a facilità dell' esazione, ed a notizia perpetua di chi dovrà farla.

Libro de' resti pepetui.

IX. Non potendo riuscire, che con svantaggio dell' Ospitale, che il danaro del suo Patrimonio venga distribuito e dall' Economo, e dalla Congrega in Casse separate; ordiniamo che tutto il soldo dell' Entrate, Livelli, Elemosine, ed ogni altra cosa, anco dell' assegnamento del Monte, sia riposto in una sola Cassa, e perciò debba esser eletto Cassier per mesi sei dalla Fraglia, e debba servir altretanto tempo quello, che già è eletto dalla Congrega, e così successivamente rinovare l' elezioni, perchè come in detta Cassa deve confluir tutto il danaro, che veniva da questi due corpi maneggiato, così con la vicendevole ingerenza abbia luoco il miglior ordine per il maneggio, e non resti pregiudicata ad alcuno la prerogativa, che godeva.

Sia fatto un Cassier solo per tutte l'entrate ele mosine, ed anco per l'assegno del Monte.

Duri mesi sei.

Elegga alternativamente la Congrega, e la Fraglia.

X. In ordine a ciò sarà obbligo indispensabile dell' Economo, o Fattor di contar al Cassier predetto tutto il danaro, che riscoterà d'entrate, ed ogni altra rescossione, che facesse indiminutamente, così che gli esborsi per le spese, e per qualunque occorrenza, debbano sempre esser fatti dal Cassier con l'ordine delle Polizze, e Mandati sottoscritti, come in altro Capitolo abbiamo ordinato.

Economo, e Fattore porti tutto il danaro al Cassier, e questo solo paghi le spese, ma sempre con mandati.

XI. Ad oggetto che col danaro, che esigerà il Fattor, o Economo, e che tenirà pur il Cassier, resti sempre cauto l' Ospitale, volemo che sia da ambidue prestata idonea Pieggieria da esser ballottata unitamente dalla Fraglia, e dalla Congrega insieme.

Pieggiaria del Fattor Economo, e Cassier.

XII. Per far render conto, ed effettuar i saldi del Fattor, o Economo, del Cassier, e d'ogni altro, che avesse maneggiato, essendo già cogli Ordini de' Precessori Nostti incaricati li Pressidenti, volemo che li conti, revisioni d'essi, e li saldi, fattone prima il dovuto, e legitimo esame, sian oltre li Gastaldi sottoscritti anco dalli Pressidenti stessi, onde si veda il pontual adempimento della loro incombenza, e questa materia sia con la maggior cautela assicurata.

Conti, e saldi siano sottoscritti da' Gastaldi e da' Pressidenti della Congrega.

XIII. Quanto si considera proprio, che l' esazione venga praticata dal solo Economo, altretanto si conosce necessario a benefizio del Loco Pio (e perciò comandiamo) che nella distribuzione del dana-

Ogni spesa si deliberi da' due Gastaldi, e due della Congrega.

danaro, e nell'ordinazione d'ogni ſpeſa, perchè maſſime ſia fatta a' tempi opportuni la proviſione de' viveri col maggior vantaggio, in queſta, ed ogni altra v' intervengano non ſolo i due Gaſtaldi della Fraglia, ma anco due del corpo della Congrega, la quale non potrà pure in avvenire da per ſe diſponere dell'Elemoſine, e delli Ducati mille, che ſono contribuiti dal Monte.

Così per la diſtribuzione de' Fanciuli.

XIV. Importante rilevandoſi l'ordine di allevare i Fanciulli lattanti più fuori dell' Oſpitale con Baile in caſe particolari, che nell' Oſpitale ſteſſo, nel quale facilmente periſcono per il numero troppo abbondante d'eſſi; Però ordiniamo che per deliberare la diſpenſa in numero, formalità, e limitazione della mercede, debbano unirſi li due Gaſtaldi con due Deputati della Congrega, perchè dal maggior numero d' eſſi ſia terminato quello ſi crederà convenirſi alla buona riuſcita, alla maggior economia, ed allo ſtato della Caſſa corriſpondente a quanto ſin ora ha praticato la Congrega.

Baile fuori del Luogo portino fede di vita del fanciullo per levare il mandato del loro ſalario.

XV. Perchè li pagamenti alle Baile, che ſerviranno fuori dell' Oſpitale ſiano fatti colla dovuta cautela, ſempre che averà a ſottoſcriverſi dalli Gaſtaldi, e Preſſidenti Mandato per la ſodisfazione d'alcuna d' eſſe Baile, dovrà prima portar a' medeſimi la fede di vita del Bambino, e nel ricever il danaro far, o fare ſcrivere la ricevuta ſotto il Mandato del pagamento, che conſeguiſſe.

Deputati dalla Congrega viſitino il luogo.

XVI. Eſſendo ſtato preſcritto da' Preceſſori Noſtri che li Deputati dalla Congrega debbano frequentemente viſitar l'Oſpitale per invigilar, e rimediar a' diſordini; ad ogni modo s'è ſcoperto che ne vivono, e ſono tolerati molti di ſomma importanza, maſſime col permetter, che abitino, e pratichino le Putte con le Nene; ch' eſſe Putte eſcano quaſi ad arbitrio ſenza la compagnia, e cuſtodia dovuta, e ſenza la giuſta cauſa; che ſiano ricoverate perſone anco con lunga abitazione incapaci per riguardi di quel benefizio; però perchè ſiano totalmente rimoſſi tali eſenziali inconvenienti, ed abuſi, ordiniamo che li predetti Deputati debbano eſeguir diligentemente le viſite, aver fiſſa attenzione ne' particolari antedetti, e ad ogni altro ſimile, e riferire almeno una volta al meſe la buona riforma, ch'eſſi anderanno praticando, e li diſordini, e diſobbedienze, che naſceſſero all'Illuſtriſſimo Sig. Podeſtà, perchè a miſura del biſogno poſſa in ogni caſo anco il di lui zelo contribuire quanto richiamaſſero le materie, e l'eſigenze.

Levino li diſordini, ed ogni meſe riferiſcano al Sig. Podeſtà.

XVII. La contribuzione annuale di Ducati quaranta, che viene fatta all'Avvocato, come ſi conoſce eccedente, e gravoſa, maſſime riſpetto alla povertà del Luoco, così dovrà la pia attenzione della Con-

Salario d' Avvocato ſia levato al meno diminuito.

Congrega procurare, che ſia aſſunta l' aſſiſtenza, e difeſa del medeſimo da qualche Avvocato a motivo di carità, e quando non ſortiſſero ritrovare diſpoſizione in alcuno, volemo che la predetta contribuzione reſti ad ogni modo diminuita a quella miſura, che ſarà dalli Preſſidenti, e Gaſtaldi uniti conoſciuta conveniente, e giuſta.

XVIII. Mirando che l'impiego del ſoldo con le Inveſtiture, Affrancazioni, e così anco ogni altro Contratto concernente li Capitali, ed il Patrimonio dell'Oſpitale, ſia praticato con maggior attenzione del paſſato, e con quella più coſtante cautela, che ricerca l'importante ſua preſervazione, comandiamo che in avvenire non poſſano eſſer fatti lievi de' Depoſiti, Permute, Vendite, Acquiſti, nè alcun altro Contratto dalla Fraglia, o ſuoi Deputati ſenza l'intervento delli tre Preſſidenti, quali abbiano obbligo di parteciparne la Congrega, ed eſigerne la facoltà d' aſſentir al Contratto con Parte poſitiva della medeſima; dichiarando illegitima ogni altra formalità, ed irrito, e nullo il Contratto, così che poſſa l'Oſpitale impunemente diſſentir dal Contratto ſteſſo.

Ogni contratto ſia fatto coll'intervento delli tre Preſſidenti ſia nullo.

XIX. Conoſcendo giovevole agl'intereſſi dell'Oſpitale che le perſone, che ſono, e ſaranno elette alle Cariche di Prior, e d'Economo patiſcano la loro vacanza, volemo che di tre in tre anni ſia fatta la loro elezione con la contumacia d' altretanto tempo, aggiongendo che ſotto qualſiſia preteſto non poſſano eſſer riballottati, nè confermati. In pena di nullità, e di reſtituir ogni emolumento, e ſalario, che conſeguiſſero.

Vacanza delle cariche.

XX. Rilevatoſi che l'Oſpitale riſente la ſpeſa del ſalario al Procuratore, che per gli uſi della Fraglia ſi chiama Sindico, ſenza che ſuppliſca a'numeri delle ſue incombenze, vedendoſi anzi aſſegnato il Dieci per cento per occaſione di Tenute, o altra riſcoſſione de'reſti: Perciò volemo che detto Procurator col ſalario di Ducati trenta, che li vengono contribuiti, debba adempire alle parti tutte del ſuo miniſterio col praticar ogni atto dovuto non ſolo per la reſcoſſione, ma anco per reſtituire in eſſere li Capitali languenti, e per incaminar, e terminar le Liti, onde non ſoggiaccia il Pio Luoco per tali funzioni, e motivi ad alcun altro aggravio, oltre le ſpeſe indiſpenſabili per gli atti del Foro.

Procurator col ſalario di ducati 30. ſuppliſca ad ogni funzione.

Vicenza dal Sindicato Noſtro li 16. Febraro 1699. M. V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Franceſco Giuſtiniani Farina V. Segret.

Die 18. Junii Receptæ.

SIlveſter Valerio Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Marco Antonio Michaeli de ſuo mandato Poteſtati, & Joanni Corrario Capitaneo Vincentiæ fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Dalle voſtre lettere de' 8. corrente ci vengono accompagnati Capitoli, e Regole, che la prudenza de' Sindici Inquiſitori in T. F. ha ſtabilito per il buon governo di coteſto Oſpitale di S. Marcello. Oſſervate da noi le medeſime, come ſi conoſcono molto proprie, e ſalutari a divertimento di qualunque abuſo, così ne deviene il Senato alla ſua approvazione, e voi dovrete ſopraintendere, che ſiano pontualmente oſſervate con la confidenza, che dalle medeſime ſia per introdurſi il miglior ordine ſecondo la mente degl' Inſtitutori, e come ricerca il riguardo della materia.

Datæ in Noſtro Ducali Palatio die 17. Junii Indictione octava 1700.

Angelo Zon Secret.

ORDINI E CAPITOLI

PAR LA COMUNITA' DI LONIGO.

Stabiliti dagl' Illuſtriſſimi ed Eccellentiſsimi Signori

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA

L' ANNO MDCXCIX.

DAlla ſaggia maturità de' Preceſſori Noſtri, e dall' applicazione indefeſſa de' Capitani di queſta Città furono in varj tempi emanate moltiplici Leggi, ed Ordini per il miglior governo della Comunità di Lonigo. Ma col corſo degli anni, e coll'alterazione delle coſe alteratoſi il ſiſtema della coſtituzione del ſuo pubblico, conobbe la paterna providenza dell' Eccellentiſſimo Senato la neceſſità del compenſo, e ne accompagnò con Ducali 3. Luglio 1698. i motivi proprj al zelo del Sjndicato unitamente a varj Capitoli formati dall' Illuſtriſſimo Signor Lodovico Vidiman fu Capitanio per rivederli, ed aggiongervi quello aveſſimo conoſciuto per valevole a preſervarlo dalle ſue preſenti jatture.

Eſami-

Esaminati dalla Nostra fervorosa altretanto, quanto caritativa attenzione gl'inconvenienti, che si scoprirono considerabili, tra gli altri rilevo quello della difficultà della convocazione del suo Consiglio per la scarsezza de' soggetti capaci. Pregiudiciale per se stesso il difetto, ma esenzialmente più pernicioso partorisce, che giacciono per ciò in una total confusione le cose tutte di quel governo. Studiosi però di applicare li rimedj equivalenti e salutari a'mali, che si sono conosciuti massime della maggior importanza, abbiamo con l'autorità del Sindicato Nostro stabilite le seguenti Ordinazioni, che dovranno essere inviolabilmente eseguite; salve e riservate sempre l'altre tutte ne' tempi passati prescritte alle presenti non repugnanti.

P R I M O.

DIspone il primo Capitolo degli Ordini stabiliti dal Consiglio del Comunità di Lonigo l'anno 1670. approvati dall'Eccellentissimo Senato, che non possa ammettersi per Consigliero del numero delli Vintiquattro alcuno, se non avrà almeno soldi otto d'Estimo Reale, che faccia con la Comunità, e del numero delli Sedeci, se non avranno soldi quattro d'Estimo Reale similmente. Non ritrovandosi ora persone, che abbino l'Estimo preacennato, riesce impossibile farsi con tal metodo il numero di Quaranta Consiglieri, atteso che alcune sono mancatte di vita, e per altre sono successe considerabili alienazioni de'Beni passati a' Fuochi Veneti, come per ciò rileva il Magistrato Nostro dificultata l'osservanza dell'accennato Capitolo, così conosce che sarebbe perniciosissimo il diminuir di molto il numero de' Consiglieri stessi, col riflesso alle collusioni, che potrebbero facilmente praticarsi a danno di quel Pubblico, quando dalla mano di pochi dipendesse la sua direzione. Compresa per tanto la necessità di regolare l'accennato primo Capitolo; ordiniamo che quando mancherà alcuno de' Consiglieri eletti a causa di morte, o d'altri accidenti, debbano in avvenire del numero delli Vintiquattro essere altre persone civili, c'abbiano Estimo di soldi otto, e non essendovene con l'Estimo stesso, debbano eleggersi di tempo in tempo di quelle, che averanno Estimo superiore all'altre: con lo stesso metodo dovrà pure procedersi all'occasione di mancanza delle persone del numero delli Sedeci, col riguardo d'elegger sempre delle più benestanti, dovendo quelli, che anderanno a Capello, o caveranno balle d'oro nominarne due, e quella, che nella ballottazione riscuoterà maggior numero de' Voti, s'intendi rimasta, passata però sempre la metà del Consiglio; Con dichiarazione pe-

Consiglieri di 24. abbino soldi 8. di Dstimo, o superior agl' altri.

Li 26. sia de' più benestanti.

ne pe-

Chi non ha detto Estimo non maneggi danaro di Comunità, o Monte.

ne però, che quelli, che non averanno l'Estimo predetto non possano esser capaci delle Cariche, che avranno maneggio di danaro della Comunità, e del Monte, ma bensì di tutte l'altre, che vengono ordinariamente dal Consiglio dispensate; perchè venendo dilapidati i Capitali delli suddetti due luoghi possano risarcirsi con l'apprensione de' Beni de' dilapidatori, e de' Pieggi.

II. Coll' oggetto, che siano sempre promosse al Consiglio le persone più benestanti, e civili, e che in mancanza d' alcun Consigliere possa senza difficultà sostituirsi altro soggetto, volemo che il Proveditore, e Deputati, che saranno pro tempore, possano proponere alla ballottazione per Consiglieri, e così quelli, che caveranno balla d' oro nominare soggetti, che averanno l' Estimo Reale delli otto, e quattro soldi respettive come sopra, tanto con la Comunità di Lonigo, quanto con ogni altra Comunità, o Comuni del Territorio; pur che abbiano luoco, e fuoco in Lonigo; non potendo però mai lasciarsi fuori del Consiglio quelli, che hanno Estimo per introdurre altri, che non l' avessero: dovendo quelli, che non l' avranno esser tolti nel solo caso di necessità di far il numero delli Quaranta Consiglieri, quali dovranno d' anno in anno riballottarsi con la formalità, che si praticava prima degli Ordini, che furono stabiliti sotto il Reggimento Capello. In pena contrafacendo così al Proveditor, che alli Deputati, ed altri di Ducati dieci per cadauno, da esserli levata, e disposta ad arbitrio di quell'Illustrissimo Podestà.

Possa proporsi per Consigliero chi ha soldi 8. o 4. altrove.

Chi ha Estimo altrove sia tolto per far numero.

III. E perchè col mezzo delle dispense facili ad ottenersi non resti in verun tempo diminuito il numero prescritto de' Consiglieri, ed abbia a nascer novamente il sconcerto, che resti la Comunità senza modo di convocar ad ogni occorrenza il suo Consiglio, o ritrovarsi senza soggetti, ch' esercitino le sue Cariche, resta da Noi espressamente comandato che quelli, che saranno nominati per Consiglieri, o per qualunque Carica da che averà cavata balla d'oro e così pure quelli, che veniranno eletti in avvenire dal Consiglio, non possano ex officio, nè sotto alcun immaginabile colore, o pretesto farsi dipennare, o dispensare da chi si sia senza giusto impedimento, o legitima causa, da esser conosciuta con ballottazione della Banca con il numero di due terzi: in pena così agli eletti, come a chi proponesse, o annotasse Parte, o atto di rinonzia, o dispensa, di Ducati dieci, da esserle levata dall' Illustrissimo Signor Podestà come sopra, che sarà pro tempore, raccommandando al zelo di quel Pubblico Rappresentante, e de' suoi Successori a non permettere che sia in verun modo contravenuto alle presenti nostre risolute Ordinazioni.

Non si dispensi Consiglier senza ballottazione di Banca con due terzi.

IV. Tut-

IV. Tutti li riguardi vogliono, che le Cariche restino esercitate da persone possibilmente le più benestanti, e però comandiamo, che siano in avvenire elette sempre nelle Cariche della Comunità, e del Monte, solite conferirci a quelle del numero delli Vintiquattro, Persone non solo di probità delle più civili, ma che abbiano anco li soldi otto d' Estimo Reale con la Comunità stessa; e se per la scarsezza de' soggetti non ve ne fossero a sufficienza, debbano esser eletti di quelli Cittadini, che hanno soldi otto d' Estimo Reale in ogni altra Giurisdizione, Comunità, o Comuni di questo Distretto, pur che abbiano loco, o foco in Lonigo, e non siano persone mecaniche, e non sapessero leggere, e scrivere, ma sempre delle più civili, e prestanti. La stessa ordinazione, e formalità dovrà osservarsi anco per le Cariche, alle quali si eleggono li Artisti, con ciò però, che come vuole la convenienza, debbano preferirsi quelli, che avranno almeno soldi sei, e due respettivamente d' Estimo, e facessero le fazioni reali, e personali con la Comunità di Lonigo. In pena di Ducati dieci al Sindicato, e Proveditori, che proponessero Parti contrarie al contenuto del presente Capitolo.

Per cariche di Comunità, e Monte eleganssi li più probi con soldi 8. eccettuato chi non sa legger.

Per le cariche di Artisti si elega chi ha soldi 6. o 4.

V. Rileva a somma importanza, che di tempo in tempo sia convocato il Consiglio per l'elezione de' Soggetti alle Cariche, volemo che ciò sia particolar incombenza della Banca, alla quale possa portar l' instanze opportune ogni uno di quelli, che fossero attuali nelle medesime, acciò seguano effettivamenre l'elezioni de'loro successori; non s'intenderanno però mai usciti gli attuali, e quelli, che saranno di tempo in tempo eletti alle Cariche medesime, se prima non saranno eletti gli stessi loro successori, e che abbiano veramente, ed effettivamente le Cariche intraprese come si stila ne' Reggimenti: in pena a quelli, che prima di ciò abbandonassero il Governo, e le loro incombenze, tanto per la Comunità, quanto per il Monte coll' annotar costituti di Renoncia in qual si sia altro modo, e forma, e che non accudissero con la dovuta pontualità e fede, oltre d'esser sempre tenuti al risarcimento d'ogni pregiudizio, e danno, che risentissero la Comunità, o il Monte, di privazione di poter esercitar Cariche per anni tre, e d'esser esclusi dal Consiglio per anni uno.

Banca chiami Consiglio per li successori alle cariche.

Non escan li attuali senza elezione de' successori.

VI. Fu già prescritto, che il Proveditor, e Deputati, Rasonieri, e Cancellieri della Comunità dovessero durar in Carica mesi tre: compresosi dalla pratica ristretto il termine; mentre appena prendevano cognizione degl'interessi della stessa Comunità, che uscivano dalle Cariche, fu successivamente stabilito, che durar dovessero nelle medesime mesi sei: ma conosciuto da Noi ristretto egualmente, e che non può esser

 fatto

Proveditore, Rasonieri, Deputati e Cancellier durino un anno.

fatto il buon servigio di quel pubblico con la mutazione troppo frequente de' Soggetti, ordiniamo, e comandiamo, che il Proveditore, Deputati, Rasonieri, e Cancelliere durar debbano in Carica, un anno continuo, e conseguire duplicato l'assegnamento, che presentemente per il semestre riscuotono, dovendo di tempo in tempo seguire l'elezione loro con la formalità prescritta dal Capitolo Nostro delle regolazioni 1670. onde si rendano più informati delle cose, e prestino più fruttuoso il servigio a benefizio, e vantaggio della Comunità.

VII. Sopra tutto importante, e di conseguenza considerabile si conosce, che sia di tempo in tempo proveduto all' Esazione tanto necessaria per il maneggio del danaro, e per il servigio migliore della Comunità. Veniva in passato deliberata al pubblico incanto a danni, e pericoli dell'Esattor; ma come riusciva di aggravio per l'esorbitante assegnamento, col quale veniva condotta, così cangiato il metodo, e la formalità fu stabilito, che si eleggesse persona in figura di Cassier, alla quale non potesse contribuirsi maggior summa di Ducati duecento all'anno; Ma non ritrovandosi in presente chi voglia assumere il Carico, ancor che col vantaggio di qualche accrescimento, chiama l' applicazione fervorosa di questo Magistrato a prestarvi corrispondentemente il compenso. Volemo però, ed ordiniamo, che in avvenire sia eletto dal Consiglio Soggetto col nome di Cassier, e con la formalità circa l'elezione prescritta per il Sindico, o sia Proveditore nel Capitolo terzo delle Regole, che sino l'anno 1584. furono providamente stabilite. Non possa chi si sia, che venirà nominato, ed eletto, esser dispensato, se non per legitima causa, ed impedimento giusto come abbiamo avanti ordinato al Capitolo terzo in proposito delle Cariche, ed oltre di ciò sotto pena di non poter esercitar Cariche di qualunque sorte, così della Comunità, come del Monte per anni tre, ed esser anco escluso dal Consiglio per anno uno.

Per l'esazione sia eletto Cassier da non dispensarsi senza causa.

VIII. L'incombenze d'essi Cassieri, come sono già prefisse in moltiplici Ordini promulgati, così a Noi non resta che aggiungervi, ordinando solo la pontual osservanza de' medesimi, così che l' esazione delle Colte, che saranno imposte, e permesse dalle Leggi degli Affitti, Livelli, ed Entrate tutte della Comunità, e residui decorsi, passar debbano per la sola mano del Cassiero stesso, e così egualmente i pagamenti. Avvertendo per questi d'effettuar prima la sodisfazione alla Cassa Pubblica col metodo sempre del Capitolo primo delle Regole stabilite l' anno preaccennato 1584. e di non praticar esborsi di qualunque sorte senza Mandati, che non fossero massime sottoscritti dal Proveditore, Deputati, Rasonieri, e Cancellieri, che saranno pro

Incombenza del Cassier.

Cassier non esborsi senza Mandato.

tem-

tempore, il quale prima di ſottoſcriverli debba farne d'ogni uno il regiſtro; Con obbligo preciſo circa li pagamenti per le ſpeſe, che occorreſſero d'eſeguir detto Caſſier particolarmente con tutta pontualità il Capitolo terzo degli Ordini Peſari, onde non ſeguano in qualunque tempo, nè per qualunque cauſa esborſi, che non foſſero in tutto giuſti, e legitimi, e reſti di tal modo preſervato da' pregiudicj l'intereſſe fin ora combattuto della povera Comunità. Alle pene, che ſono già comminate così al Proveditor, Deputati, Raſonieri, e Cancellieri, che negligeſſero alcuna delle loro incombenze circa il rilaſcio de' Mandati per pagamenti, ed all'Eſattore, o ſia ora Caſſiere, che gli effettuaſſe, aggiungemo irremiſſibili quelle d'eſſer ſempre tenuti in ſolidum a riſarcire la Comunità medeſima d'ogni danno, ſpeſa, ed intereſſe, della privazione d'ogni Carica per anni tre, e d'anno uno del Conſiglio, oltre l'altre afflittive più rigoroſe, che pareranno alla Giuſtizia.

Pena per Mandati in giuſti.

IX. A cauzione della Comunità, e della buona amminiſtrazione del ſuo maneggio, volemo che ſia obbligato il Caſſier a preſtar le debite Pieggierie, ed a render conto del maneggio ſteſſo ne' tempi con le formalità, e ſotto le pene tutte, che ſono già ſtate preſcritte alla perſona dell'Eſattor, di modo che non s'intenda alle medeſime punto derogato, ſe non per quello riguarda l'uſo della ſua elezione, che dovrà ſeguire di tempo in tempo per Conſiglio, come è ſtato ordinato, e per ciò, che concerne il ſuo aſſegnamento, che reſta da Noi prefiſſo a più giuſta, e moderata convenienza. Dichiariamo, e comandiamo perciò, che in avvenire il Caſſier, che ſarà eletto pro tempore non poſſa aver maggior contribuzione del cinque per cento della ſumma tutta, che confluirà in Caſſa della Comunità, non tanto con l'uſo delle ſue diligenze, quanto con il mezzo dell'eſecuzioni, che dovrà traſmettere a'debitori difettivi un meſe dopo l'impoſizioni delle Colte. Non potrà perciò eſſer levato Mandato ad eſſo Caſſier del danaro, che vi s'aſpettaſſe a miſura della ſumma dell'eſazione fatta, ſe non dimoſtrerà d'aver adempito alla parte di queſto importantiſſimo, ed indiſpenſabile incarico; proibendo, ed in riſoluta maniera comandando, che non ſi poſſa in alcun tempo ſotto verun preteſto, o colore accreſcerle l'aſsegnamento, nè con Parte del Conſiglio, nè in qualunque altra forma. In pena d'eſser tenuti così chi proponeſse, ed annotaſse la Parte ſteſsa, o daſsero in qualunque altro modo aſsenſo all'introduzione d'aggravio maggiore alla Comunità al riſarcimento della medeſima, e Ducati vinticinque per cadaun traſgreſſore applicati ad arbitrio di quel Pubblico Rappreſentante.

Caſſier di pieggieria e renda conto.

Abbia 5. per cento di ciò ſcoderà.

Non levi Mandato ſe non adempite le ſue incombenze.

Non ſe gli accreſca aſſegno.

S' incanti la Degania co' più per Duc. 120.

X. Rimanendo di molto tempo in questa Terra abbandonato il Pubblico servigio, e quello della Giustizia per non esservi più chi voglia abboccare il ministero di Degano in riguardo dell' obbligo, che tiene quello, che l' assume di dar pieggieria a cautela de' Frutti in Campagna de' pubblici debitori, che vengono nelle sue mani sequestrati, da che nasce, che il Pubblico stesso non può esigere li suoi crediti, e che accadendo omicidj, o altri delitti non vengono portate denonzie, e vanno con pessimo esempio li Rei anco delle più gravi colpe fastosi, ed impuniti. Per togliere il Magistrato Nostro questi rilevantissimi disordini, e mali, ordina, ed espressamente comanda, che in conformità del praticato debba subito ponersi all' incanto il ministerio predetto a chi assumesse l' obbligo di esercitarlo col maggior vantaggio della Comunità, e così di tempo in tempo, come prima si praticava, dichiarando però, che non possa deliberarsi per maggior summa al più di Ducati cento vinti all' anno, e quando veramente sopra l' incanto, che dovrà continuarsi per tre giorni seguenti non si trovasse alcuno, che volesse abboccarlo, e condurla, in questo caso siano espressamente obbligati il Proveditore, e Deputati alla Banca, in pena di Ducati dieci per cadauno, da essergli levata da quel Pubblico Rappresentante, di radunar dopo gl' incanti subito il Consiglio, e far elegger il Degano della condizione sempre degli Artisti, e Plebei con le balle d' oro andando a capello, e con susseguente ballottazione col predetto salario di Ducati cento vinti all' anno, da essere con anzianità ad ogni altro credito pontualmente, e privileggiatamente pagato di tre in tre mesi serviti, o di mese in mese servito a suo beneplacito, quando però dia la pieggiaria solita, ma se non la dasse, in questo caso non possa conseguire il salario deliberatogli, se prima non averà terminato l' anno intiero della sua Degania, e reso conto de' frutti, e d' ogni altra cosa, che sarà stata nelle sue mani sequestrata, o che avesse maneggiato, acciò che in questo modo il salario le serva di pieggieria.

Sia eletto dagli Artisti il Degano, quando non sia levata all' Incanto.

Senza pieggieria non abbia aver salario, che dopo reso conto.

XI. Non possa il Degano, che sarà pro tempore eletto per Consiglio, rifiutar, nè essere dispensato se non per legitime cause, da non esser mai da altri riconosciute, ed ammesse, che dalla Banca con due terzi de' Voti. Passato l' anno e non avendo il Degano medesimo successore per qualche accidente, continuar debba nelle funzioni tutte del suo carico fino che sia da altra persona, che abboccasse la Degania, o venisse per Consiglio eletta, intrapreso l' impiego, non potendo ricavar altro lucro, che il semplice salario in ragione di tempo. In pena in qualunque caso di risarcir del proprio così il pubblico,

Non si rifiuti Degania, se non ballottata con due terzi di Banca.

Continui sinchè abbi successore con salario pro tempore.

blico, che il privato di qualunque danno, che patisse per di lui incuria, della perdita di tutto il salario, e di altre afflittive ad arbitrio.

XII. E perchè esso Degano possa nell' occasione, che venissero commessi delitti d'omicidio, furti, ed altri, o capitassero in Lonigo persone malviventi in contravenienza delle Leggi dell' Eccelso Consiglio di Dieci, inseguire e far inseguire li Rei per averli nelle forze della Giustizia; ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in avvenire, e sempre che accadesse alcun sinistro accidente, debba il Capo di Cento dell' Ordinanze al tocco della Campana a martello, che dovrà esser dato dal Degano medesimo, far batter la Cassa dal Tamburrino, quali averanno obbligo in avvenire di abitare in quella Terra, unire i Soldati, che dovranno prontamente accorrere con le loro Armi al luogo del bisogno, e di arrestar i Rei medesimi. In pena tanto al Capo stesso, quanto a cadauno de' predetti Soldati, ed al Tamburino, che non concorressero colla dovuta prontezza al buon servizio della Giustizia, di Bando, Corda, Prigione, e Galera ad arbitrio, essendo Pubblica risoluta intenzione, che estirpati gli uomini tristi, godano quegli amatissimi Sudditi la maggior quiete, e tranquillità.

Toccando il Degan Campana Capo di cento faccia toccare il Tamburo.

Dal Sindicato Nostro in Vicenza li 22. Agosto 1699.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

ILLUSTRISS. SIG. RETTORI DI VICENZA.

UNiti alle presenti VV. SS. Illustriss. troveranno gli ordini dell' attenzione del Sindicato stabiliti a divertimento non solo de' gravissimi abusi inscoperti in cotesta Fiscal Camera, ma per la necessaria, e cauta direzione, e custodia del Pubblico danaro; Demandata l' esecuzione loro alla pontualità di VV. SS. Illustriss. il zelo, che le accompagna ce l' accerta perfetta, e con ciò ci dispensa da quegli eccitamenti più efficaci dovuti per altro all' esenzialità della materia, e le auguriamo prosperità.

Padova 14. Agosto 1698.

(GIO. BATTISTA GRADENIGO Sidico Inquis. in T. F.
E Collega.

NOI

NOI
SINDICI IQUISITORI
IN TERRA FERMA L'Anno MDCXCVIII.

IL grave intacco ſeguito in queſta Fiſcal Camera ha portata al Sindicato l'occaſione d'inquerire non ſolo contro li rei, ma d'informarſi del modo, col quale ſia ſeguito, e per conſeguenza della maniera, con che vengano amminiſtrati li Pubblici Capitali. Avendola però inteſa diſordinata in ſommo grado, sì nella riſcoſſione, come nella diſpoſizione, e cuſtodia, viene chiamata l'attenzione Noſtra à preſcrivere il modo regolato, e cauto, che richiede l'importanza del Pubblico intereſſe; ma perchè ſi ſono liquidati inconvenienti di molto peſo anco nel giro della Scrittura, che tanto importa à pubblica, e privata cautela, anderemo anco in queſta parte applicando a rimoverli con gl' infraſcritti Ordini proviſionali, riſerbandoci ad aggiunger il di più al Noſtro ricapito in queſta Città, già che l'inſtancata Noſtra permanenza, e la gravità di altre applicazioni non ci permettono di ſtabilire intieramente quanto richiede l'eſenzialità del Pubblico ſervizio.

Il primo dannato abuſo iſcoprendoſi nella riſcoſſione, e diſpoſizione è quello, che il danaro non viene eſatto, nè esborſato dal Contadore come ſtabiliſcono le Leggi in queſto propoſito, ma tutto paſſa per le ſole mani del N. H. ſ. Camarlengo, anzi che anco nella cuſtodia negletti gli Ordini, che comandano che delle due Chiavi del Scrigno, una debba ſtare appreſſo il Camarlengo, l'altra appreſſo il Contador, ſi trova che il Camerlengo n'ha lui ſolo la cura con quella commodità di valerſene, che l'eſperienza ha fatto conoſcere tanto pregiudiziale al Pubblico intereſſe, Provedendo però a' detti eſenzialiſſimi diſordini ſtabilimo, e decretiamo coll'autorità del Sindicato Noſtro inerendo alle Leggi in queſta materia diſponenti, ed alla preſente Terminazione non ripugnanti, che tutto il danaro, che in qualſivoglia ſumma, e di qualunque natura, niuna eccettuata verà contato da' pubblici debitori a ſoddisfazione de' proprj obblighi, e così pure quello, che di qualunque ragione ſarà esborſato, debba tutto eſſer riſcoſſo, e pagato dal pubblico Contador alla preſenza del N. N. Camarlengo, appreſſo del quale a pubblica, e privata cautela debba ſtar una delle Chiavi predette dello Scrigno, e l'altra preſſo del Contador.

Per

Per ſecondo graviſſimo inconveniente fu rimarcato dalla Noſtra applicazione il Saldo abuſivo ſin à queſt' ora ſeguito col ſolo giro della Scrittura ſenza aver in conſiderazione li Decreti, che ordinano che di tempo in tempo abbi a ſeguire coll' effettivo contante, eſcluſa qualunque Bolletta, Mandato, o altro alla preſenza dell' Illuſtriſſimo Capitanio, e coll' intervento de' Miniſtri di Camera Scontro, Quadernier, e Contador, o Peſador, applicando però l'aggiuſtato conpenſo al diſordine, che l'eſperienza ha fatto maggiormente conſtare quanto ſia grande; Preſcrivemo, e vogliamo che di meſe in meſe ſotto li 5. come ſtabiliſcono le Leggi debbano ſeguire li ſaldi in effettivo danaro, e non altrimenti, regietta qualunque Bolletta, Mandato, ed altro; con dichiarazione eſpreſſa, che a' piedi d'eſſi ſaldi debbano eſſer deſcritte, e regiſtrate tutte le valute, che componeranno li ſaldi ſteſſi, quali doveranno eſſer girati di propria mano dell' Illuſtriſſimo Sig. Capitanio, e col intervento de' ſuddetti Miniſtri Scontro, Quadernier, Peſador, o Contador, ed eſſere traſmeſſi in copia di meſe in meſe all' Eccellentiſſimo Savio Caſſier dell' Eccellentiſſimo Collegio, incaricando in oltre il Sig. Capitanio a far ſeguire il fondo di Caſſa.

Per terzo eſenzialiſſimo diſordine conoſce l' attenzione Noſtra il regiſtro di tutto il ſoldo, che immediate ſeguito il ſaldo vien praticato in mano del Camarlengo potendoſi dire quaſi che apparente eſſo ſaldo; decretiamo però che adempito, che ſia il ſaldo ſteſſo coll' effettivo contante come ſopra, e non in altra forma, o in altra qual ſi voglia maniera, ſia obbligo eſpreſſo dell' Illuſtriſſimo Sig. Capitanio far paſſar alla ſua preſenza con li neceſſarj giri di ſcrittura tutto il danaro in altro Scrigno con due chiavi, l'una delle quali ſia tenuta da eſſo Sig. Capitanio, e l'altra dal Camarlengo, onde in eſſo Scrigno reſti cuſtodito ſin alle pubbliche eſpedizioni, che devono ſeguire di meſe in meſe in conformità delle Leggi.

Quarto. Eſenzialiſsimo è l' abuſo introdotto di valerſi contro le diſpoſizioni delle Leggi di certi libri intitolati Giornaletti ſpurj, e deteſtabili ſenza numero, e ſenza il neceſſario impronto del S. Marco nelli giri della Scrittnra, che occorrono per l'occaſioni del pubblico ſoldo: Ordiniamo però, ed eſpreſſamente comandiamo inerendo a' moltiplici Decreti in queſto propoſito, che non poſſano eſser uſati altri libri che li Giornali legali cartati, e bollati, Caſsier, e Scontro, ordinando che in eſsi debba eſser eſteſa la Scrittura in conformità dal N. H. Camarlengo, e Scontro nell'atto ſteſso che ſeguono li contamenti del ſoldo, come fu ſempre conoſciuto neceſsario a pubblica,

blica, e privata cauzione, ſotto pena al Scontro di privazion del Carico, e d'altre ad arbitrio, e ſotto la pena medeſima reſta obbligato il Quadernier a poner la Scrittura in Quaderno con la dovuta diligenza.

Quinto. E perchè ſi conoſce molto aggiuſtato il preſcrivere un metodo regolare a rimozione di varj altri inconvenienti, volemo che quotidianamente debba ſeguir il ſaldo del ſcoſſo, e ſpeſo, e che di giorno in giorno ſia tenuto lo Scontro raſſegnarlo al rifleſſo dell' Illuſtriſſimo Sig. Capitanio in nota diſtinta, ed autentica, che vagli di cauzione, e notizia alla ſua Carica per ſuo governo, e per li rincontri, che crederà di praticare.

Seſto. Conoſcendoſi anche molto opportuno che nelle riſcoſſioni del danaro reſti dichiarita la qualità delle valute, e che le medeme riſcoſſe ſiano l' esborſate, ed eſpedite agl' incontri de' pagamenti di miſſioni di danaro alla Dominante, ne comandiamo eſpreſſamente la pratica, e l'oſſervanza.

Settimo. Conſiderando alla neceſſità, che ſeco porta la Carica di Camarlengo d'una aſſidua aſſiſtenza alle ſue incombenze, volemo che quotidianamente habbia a capitar alla Camera, e fermarviſi l'intiero biſogno.

Ottavo. Indiſpenſabile ſi conoſce accurato Inventario delli Libri tutti di Camera col ſuo Indice diligente; Doverà però eſſer adempito nel termine di meſi quattro profsimi da' Miniſtri di Camera cadauno per le proprie incombenze; Ingiongendo appreſſo incarico all' Ordinario Fiſcale di proſeguirlo in avvenire, e d' adempir li regiſtri delle Ducali, ed Ordini Pubblici, ſotto pena di privazione del Carico, e di Ducati cento da eſſergli da ogni uno degl' Illuſtriſsimi Rettori, e dal Camarlengo ancora in caſo di difetto levata.

Nono. Le riſcoſsioni, pagamenti, e ſaldi tutti doveranno, ſempre ſeguire nella Fiſcal Camera.

Decimo. Non poſſa dalla Camera medeſima eſser aſportato alcun libro ſotto le più ſevere pene al Maſſaro, obbligo del quale è cuſtodirli.

Undecimo. In fine debba il Maſsaro ſteſso aprir la Camera ad un'ora di Sole, e tenirla aperta ſin al mezzo giorno, e da Veſpero ſino alle ore 24. dovendo lui ſempre chiuderla, e appreſso di ſe conſervar ſempre le Chiavi.

L' eſecuzione della preſente Terminazione reſti commeſsa, e raccomandata alla pontualità, e zelo degl' Illuſtriſsimi Rettori pro tempore, perchè la facciano in tutte le ſue parti adempire da cadauno, ſotto le pene ad arbitrio della loro Giuſtizia.

Vicenza 11. Agoſto 1698.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.

(PIETRO FOSCARINI Sind. Inq. in T. F.

Bernardin Corniani Seg.

NOI
SINDICI INQUISITORI
IN TERRA FERMA L'Anno MDCXCIX.

AVendo osservato, che a molte delle Ordinazioni salutari, che dalla saggia maturità de' Precessori Nostri furono stabilite così per il Pubblico servizio, come per il comun bene de' Sudditi, è stata diferita l'esecuzione dovuta, perchè poste dal capriccio, e dall'interesse de' privati in contingenza col mezzo dell'Appellazioni, o d'altro impedimento non hanno riportato l'effetto loro che dopo il laudo, del quale può succedere che non ne venga procurato l'evento con pregiudizio delle Pubbliche ragioni, e dell'universale per la scandalosa facile continuazione de' disordini. Perciò relativamente anco a' Sovrani motivi pervenutici in Ducali 27. Ottobre *1696.* terminiamo che venendo promosso qualsisia impedimento all'esecuzione puntuale d'alcuna delle Regole in qualsivoglia materia dal Magistrato Nostro prescritte, abbiano gl' Illustrissimi Rettori così attuali, come pro tempore, a far assistere, e spedire la Causa da' Fiscali della Camera, e parteciparne all'Eccellentissimo Senato l'emergenze, che insorgessero, perchè siano obbligati li Fiscali della Serenissima Signoria all'espedizione, e difesa della Causa stessa. Dovendo li Capi degli Officj, Nodari, ed altri a' quali spettasse, sempre che fosse presentata alcuna Lettera, Suffragio, annotato qualsisia Atto, che potesse impedire, o ritardare l'esecuzione de' predetti Ordini Nostri, avvisare il Pubblico Rappresentante, al quale fosse sogget-to per la celere disposizione dell' incarico, che credesse opportuno per l'effetto sopra prescritto.

Vicenza dal Sindicato Nostro li 23. Febr. *1699.* M, V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.

(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.

(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

NOI

NOI
SINDICI INQUISITORI
IN TERRA FERMA L'Anno MDCXCIX.

APplicata la vigilanza del Sindicato a follevare dall' indebite oppressioni i Sudditi, non lascia di prescrivere con atti di paterna carità anco la provisione conosciuta opportuna ad impedire il grave, ed insoffribile danno, che provano li poveri Territoriali dall' ingorda rapacità de' Munari; mentre se ben fu provisto all' enormità del disordine con Statuti di questa Città prescrivendo le giuste mercedi, così per la macinatura, e volativa, come per la portadura, e per ogni altra loro fonzione, ad ogni modo postergando l'osservanza della Legge hanno sortito con pessima introduzione facilitata dall' ignoranza de' poveri Villici estendere senza limite li termini, e le misure del pagamento a descrizione della loro avidità, e del loro interesse.

Rimarcandosi però dal Nostro zelo del gran momento, che si rileva l'affare per l'universalità del pregiudizio, e del danno, decretiamo l'intiera pontual osservanza, ed esecuzione de' predetti Statuti, o Capitoli che dovranno essere unitamente al presente Decreto stampati insieme con la nota di quanto rendono di Farina le Biade ben macinate, dovendo tenersi il tutto affisso in ogni Molino a lume, e per cognizione di quelli, che faranno macinare, e con l' oggetto, che non restino dalla malizia de' Molinari in avvenire ingannati. In pena a' Molinari medesimi, Famigli, o Sacchettieri, ed altri, che trasgredissero di tratti tre di corda, ed altre maggiori ad arbitrio della Giustizia, oltre l'esser tenuti a risarcire sempre del doppio le persone, che defraudassero del loro giusto peso, e misura.

Dal Magistrato Nostro Vicenza li 16. Febraro 1699. M. V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST'ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

SE-

SEGUONO LI CAPITOLI E LA NOTA.

Munari, che tengono Burattadore nelli Molini, come debbano averle.

CHe nelli Molini, ne' quali vi saranno Burattadore, debbano li Munari fare che il foro, nel quale entra la stanga, che parte dall'inzegnon, e và nella Burattadora sia di proporzionata grandezza e larghezza, e debbano all' incontro di detta stanga mettere un manazzon di tela, il quale da una parte sia inchiodato alla Burattadora, e dall' altra sopra la stanga, in tal modo che la Farina non possa uscir fuori, nè disperdersi, ma resti conservata a benefizio delli Padroni, in pena di Lire vinticinque da esser tolta irremissibilmente a' contrafattori.

Munari abbino per macinatura una Bozza rasa per staro, e debbano macinare a peso, ovvero a misura.

CHe essi Munari non possino tor per macinatura più d' una Bozza rasa per staro. Dichiarando che non possino avere cosa alcuna per la portadura sotto pena di lire vinti ogni volta, che fossero ritrovati a pagarsi della portadura; e più siano obbligati a macinare ad ogni uno a peso, ovvero a misura in elezione delli Patroni, che daranno a macinare col calo di lire . . . per staro, dovendo dar la Farina senza fraude alcuna, sotto pena di lire dieci per staro, e rifar la Farina.

Tratta la presente dal Libro intitolato Capitolare della Mag. Città di Vicenza esistente alla Camera degl' Illustriss. Deputati.

Nota di ciò, che rende le tre seguenti sorte di Biava ben macinata, cavata in parte dal Calmiero stampato per la regola de' Fornari di questa Città.

Formento ordinario stara uno pesa	L. 42	: e mezza
Si batte mercedi al Munaro, e volatizia	L. 3	:
Resta	L. 39	: e mezza

Ren-

Rende ben macinato

Farina netta quarte 4. quartaroli 3. colme	L. 30 : e mezza
Soventri quarte o. quartaroli 1. e mezzo	L. 3 : e mezza
Semole quarte 1. quartaroli 1.	L. 5 : e mezza
In tutto	L. 39 : e mezza

Fava buona ſtara uno peſa	L. 44 :
Si batte per mercedi del Munaro	L. 3 : c
Reſta	L. 41 :

Renderà ben macinata

Farina netta quarte cinque colme	L. 37 : e mezza
Semole con Soventri quarte o. quartaroli 2.	L. 3 : e mezza
In tutto	L. 41 :

Sorgo buono ſtara uno peſa	L. 42 :
Si batte per mercedi al Munaro	L. 3 :
Reſta	L. 39 :

Renderà ben macinato

Farina netta quarte 4. quartaroli 2. colme	L. 37 :
Semole quarte o. quartaroli 1. e mezzo	L. 2 :
In tutto	L. 39 :

La preſente nota ſervirà per regola per tutte l'altre Biave, regolandoſi a norma della quantità del peſo della Biava, che ſi conſegnerà al Munaro, battendo prima le tre libre per Staro per le mercedi al Munaro medeſimo, e poi calcolando la Farina, e le Semole à norma della preſente, riguardo al peſo della Biava, che ſi ſarà conſegnata. Avvertendo ancora che ſi poſſono trovar Formento, Fava, e Sorgo, che renderà più Farina di ciò, che ſi è poſto nella ſuddetta nota; onde ſi doverà regolar ſempre a norma del peſo di quelle.

NOI

N O I

SINDICI, INQUISITORI

IN TERRA FERMA l'Anno MDCXCIX.

On l'ottimo fine, che nelle materie riguardanti il Pubblico interesse siano sempre con quelle de' privati intese anco, ed esaminate le ragioni Pubbliche, fu dalla Pubblica Providenza, e maturità instituita in ogni Città, e Camera la Carica de'Fiscali, e con più mano di Decreti ordinato che quelli dovessero in tutti gl' incontri somministrare i dovuti lumi, e la difesa, che occoresse per l'interesse del Principe. Ma avendo osservato con l'attenzione singolarmente estesa sopra la direzione delle Camere delle Città da Noi visitate, che non hanno intieramente luoco questi salutari instituti, e che per li pregiudicj, che ben di frequente ne nascono al Patrimonio Pubblico, usano li Fiscali stessi la scusa di non essere stati chiamati, nè essere intervenuti, o pure d'aver a parte informato. Fattosi però da Noi quel giusto riflesso, che si conviene a disordine di così importante rilevanza, e premura, decretiamo che in ogni materia, che rignardi in qualsivoglia maniera il Pubblico interesse, tanto se si procederà in via di Contraditorio, quanto se venirà maneggiato per via di Decreto, o per la strada di Supplica con informazioni, o rescritti all' Eccellentissimo Senato, e Magistrati, debbano sempre esser chiamati li Fiscali, e commessa alla loro pontualità l'assistenza alle Cause, o l'estesa delle informazioni della materia emergente con giuramento; dovendo di ciò nelle Sentenze, Decreti, Informazioni, e Rescritti come sopra, esser fatta per espresso menzione, onde non possano giustificarsi con la scusa di non esere stati avvisati, o di aver a parte informato, ma abbiano sempre più motivi, ed eccitamenti per il maggior Pubblico profitto. In pena a'Fiscali, che trascurasero l'intiero adempimento delle proprie parti, ed a chi scrivese, o registrase Sentenze, Decreti, ed altro come sopra, senza l'osservanza del predetto legitimo requisito di Ducati ducento, ed afflittive corporali ad arbitrio, onde resti mantenuta viva l'esecuzione a quest' ordine tanto importante per li rignardi del servizio Pubblico.

Vicenza Dal Sindicato Nostro li 23. Febraro 1699. M. V.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

Francesco Giustiniani Farina V. Segret.

NOI

SINDICI, INQUISITORI

IN TERRA FERMA l'Anno MDCXCIX.

El foftenerfi dal Sindicato Noftro i diritti del Patrimonio del Principe, non men che l' intereffe privato de' Sudditi, fi rimarca con grave Noftro fentimento, l'inconveniente di vederfi fmarriti con enorme lefione del Pubblico, e del Privato li Protocolli de' Nodari defonti, o abfenti, mentre con fcandalofa trafgreffione delle Pubbliche fapientiffime prefcrizioni vengono trattenuti li Protocolli fenza prefentargli nell' Archivio di quefta Città, o alienati a' particolari, che per folo fine d'indebito provecchio ne fanno l'acquifto, e poffono adulterare i contratti, o difperdere gli fteffi Protocolli, e tal volta vengono confegnati, e cuftoditi in Dote, alcuni lafciati in abbandono, o pur anco trafportati fuori de' Territorj, alcuni vilmente a' Botteghieri venduti, cofìcchè o alterate dal loro vero effere, o fepolte nell' oblivione le ragioni fondamentali delle Famiglie, viene a cadere la fuffiftenza de' contratti, nè potendo apparire ne' Teftamenti de' Defonti i chiari lumi delle loro ordinazioni, non ha luoco l'adempimento della loro volontà con empia perverfione d'ogni Ragione Civile, e naturale; onde violata la Giuftizia, e la Convenienza inforgono difpendiofi litiggi, che lacerano le vifcere del Suddito; e però applicando Noi il rimedio a sì ftrabocchevole difordine, con il prefente Proclama da effer pubblicato tanto in quefta Città, quanto in cadauna delle Podeftarie, e Vicariati, facciamo intendere, ed efpreffamente comandiamo, che ogni Nodaro tanto del corpo del Collegio, quanto ogni altro di Città, e Territorio, e cadaun'altra perfona di che feffo, e condizione effer fi voglia, che teniffe preffo di fe Protocolli de' Nodari Defonti, o abfenti, debbano nel termine di giorni otto quelli di Città, e quindici quelli del Territorio dopo la pubblicazione del prefente Proclama aver prefentato in detto Archivio tutte le Scritture fuddette da effer confervate, e cuftodite fecondo le Leggi in tal materia difponenti, non oftante qualunque conceffione, o licenza, che da' Pubblici Rapprefentanti, o altri Giudici le foffe ftata, o le foffe per l'avvenir conceffa, qual licenza fia, e s'intendi nulla e di niun valore, come fe conceffa non foffe.

Dovendo ogni uno nella prefentazione, che farà, giurare d'aver intieramente prefentate tutte le Scritture, che fono pervenute nelle

fue

ſue mani, nè che ſe ne trovino appreſſo altre perſone, nè ſaper che vi ſiano altre Scritture della qualità ſuddetta, qual giuramento sarà ricevuto, ed annotato ſenza alcuna ſpeſa. Reſta comminata agli inobbedienti la pena di Duc. 200. contro quali ſi procederà con formazione di Proceſſo per caſtigare ſeveramente anco con pene corporali chi ardiſſe tenir occulti li Protocolli medeſimi, e mancaſſe di farne la preſentazione; incaricando gli Archiviſti, Priori de' Collegi, Sindici, e Deputati delle Comunità a portar le notizie al Sindicato noſtro ſe vi foſſe alcuno, che foſſe deficiente della raſſegnazione dovuta al preſente Ordine noſtro per gli effetti di Giuſtizia, e l'eſecuzione di queſto ſia raccomandata alli Rettori, e Pubblici Rappreſentanti, che pro tempore riſſiedeſſero nelle Città, ed altri luochi.

Vicenza Dal Sindicato Noſtro li 4. Novembre *1699.*

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST' ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

PROCLAMA UNIVERSALE

In materia di Traslati de' Beni.

Stabiliti dagl' Illuſtriſs. ed Eccellentiſs. Sig.

SINDICI INQUISITORI IN TERRA FERMA L'ANNO MDCXCIX.

APplicato indefeſſamente il zelo fervido del Sindicato a conciliare ſempre col ſervizio Pubblico l'intereſſe privato de' Sudditi, non laſciò d'eſaminare l'inconveniente perniciofiſſimo, che partoriſce il difetto de' Traslati de' Beni da Nome a Nome ſopra i Libri degli Eſtimi, all' ora che per occaſione di Vendite, Permute, altri Contratti, e Titoli ſi trasferiſce in altre perſone il dominio. Si traſcura d' eſeguire i Traslati per lo più all' ingiuſto fine di ſottraerſi ai pagamenti delle Pubbliche impoſizioni, poichè correndo il debito al Nome de' vecchj poſſeſſori già defonti, o che furono ſpogliati de' Beni, reſtano ben ſpeſſo eſpoſti al travaglio dell' eſecuzioni quelli, che non ſono tenuti all'obbligo della ſoddisfazione, e difficultandoſi l' eſazione nella incertezza de' veri, e legittimi poſseſsori, inſorge col danno privato anche la Pubblica rilevante jattura. Compreſa l'eſenzialità del comune pregiudizio, ſtudiò la Noſtra attenzione di preſtarvi riſoluto compenſo, e di opporre al corſo

dell' invalſo ſcandaloſo diſordine valido equivalente riparo. Col preſente Proclama facciamo perciò pubblicamente ſapere, ed eſpreſſamente con l'autorità Noſtra comandiamo.

Che debba chi ſi ſia perſona, che poſſeda Beni di qualunque ſorte in poca, o molta quantità, i quali foſſero deſcritti al nome d'altre perſone, farne ſeguire il traslato al proprio nome col pagamento del debito, che foſſe decorſo, e con le ſolite formalità ſopra i Libri degli Eſtimi nel termine d'un meſe proſſimo dal giorno della pubblicazione del preſente. In pena, traſcurando alcuno di far trasferire alla ſua condizione li Beni tutti, che per qualunque Contratto, Teſtamento, Vadimonio, o altro Titolo poſſedeſſe, d'eſſere irremiſſibilmente tenuto alla ſoddisfazione di doppia gravezza per li beni, che non ſaranno ſtati traslatati dal giorno del pubblico rogito ſino al tempo, che verà effettuato il Traslato.

A queſta pena volemo che ſiano egualmente ſottopoſti quelli, a'quali in avvenire perveniranno Beni, quando dentro il termine pure d'un meſe ſucceſſivo al poſſeſſo de' Beni ſteſſi, ommetteſſero di praticar legalmente il comandato Traslato.

E perchè è riſoluta Volontà Noſtra, che appariſca ſempre ſopra i pubblici Libri degli Eſtimi il nome di quelli, che poſſederanno li Beni, comandiamo in eguale preſſante maniera, che tutti li Nodari debbano d'anno in anno preſentare nota di qualunque rogito, o pubblico atto, in vigore de' quali ſi trasferirà il dominio de' Beni ſtabili da perſona a perſona; nelle Cancellarie delle Città, Caſtella, Podeſtarie, e Vicarie, da eſſere regiſtrate, o traſmeſse dove occorreſse. Col fondamento d'eſsa nota, anco traſcurando gl'Intereſsati all'adempimento delle proprie parti, dovrà da chi ſpetta eſser formati debitori i Poſſeſsori, per dover pagar doppia gravezza di quella poteſsero portar i medeſimi Beni dal giorno, che ſarà ſtipulato l'Inſtrumento, così a cauzione Pubblica, che a ſcanſo dell' indebite veſsazioni de'privati. Li Nodari, che mancaſsero all'intiero adempimento della preſente Noſtra ordinazione ſiano ſoggetti a quelle pene più rigoroſe, che parerà all' arbitrio della Giuſtizia.

Al zelo de' Capitani, Rettori, o altri Pubblici Rappreſentanti reſta incaricato di far pubblicar, ed eſequire pontualmente il preſente in tutte le ſue parti, e di farlo regiſtrare nelle loro Cancellarie a perpetua memoria, e lume de' loro Succeſsori.

Vicenza dal Sindicato Noſtro li 28. Agoſto 1699. Pubblicato.

(GIO: BATTISTA GRADENIGO Sind. Inq. in T. F.
(GIUST'ANTONIO BELEGNO Sind. Inq. in T. F.
(ANGELO MARCELLO Sind. Inq. in T. F.

ALOY-

ALOYSIUS MOCENICO

DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobili, & Sapienti Viro

NICOLAO BADUARIO

De suo Mandato Potestati Vincentiæ,

Et successoribus, fidelibus dilectis Salutem, & dilectionis affectum.

Sopra la Scrittura presentata al Tribunal Nostro de' Capi del Consiglio di X. dal Nonzio di questa fedelissima Città, vedute le vostre giurate informazioni, ed il contenuto de' Statuti confirmati in prima adepzione, è Nostra intenzione, che restino pontualmente osservati li medesimi Statuti in tutte le sue parti, e particolarmente in quella, ove resta commessa la libertà dell' Appellazione alli aggravati nelle cause Civili de' Giudici di prima instanza, o al Giudice d' Appellazione, o al Podestà, o suo Vicario, e non in altri luochi, senza, divertir le medesime in altri Fori, onde si levino li struscj a que' Sudditi, e restino divertiti li dispendj col tirar le parti sotto vani pretesti di querele, o altro fuori della loro Città. Dovrete perciò non permettere sij praticato diversamente, ma con pontualità fare siino osservati li Privileggi della Città stessa, facendo registrar le presenti in cotesta Cancellaria per la sua esecuzione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 30. Martii Indict. X. 1702.

Excelsi Consilii X. Secretarius Petrus Anton. Gratarol

Tergo. Nobb; & Sapp. Viris Nicolao Baduario Potestati Vincentiæ, & Successoribus.

1702. primo Aprile Presentata per il Sig. Giacomo Ruggieri per nome della Magn. Città, instando &c. quali vedute per l' Illustriss. ed Eccell. Sig. Podestà ordinò fossero eseguite. Ref. Olivari Guardia.

Registrate nel Libro &c. a C. 291.

Francesco Mensi Coad. Ord. Pret.

1703. 2. Luglio Ha referto Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta aver oggi, premesso il suono della Tromba, pubblicate le presenti Lettere Ducali sotto la Loggia dell' Eccellentiss. Sig. Capitanio, e nel Palazzo di Raggione al luoco solito, molti &c.

ALOYSIUS MOCENICO

DEI GRATIA DUX VENETIARUM &c.

Nobili, & Sapienti Viro

JOANNI FRANCISCO LABIA

De ſuo Mandato Poteſtati Vincentiæ,

Et ſucceſsoribus, fidelibus dilectis Salutem, & dilectionis affectum.

SIgnificamus vobis hodie inter Capita Conſilii Noſtri X. terminatum fuiſſe, ut infra. Udito l'Eccellente Fiſcal del Magiſtrato dell'Auditor Novo con la preſenza delli N. N. H. H. Auditori umilmente dimandante la revocazione delle Ducali de di 30. Marzo 1702. ottenute dal Sig. Nuncio della Magnifica Città di Vicenza ad effetto, che poſſa il Magiſtrato ſuddetto giudicar ſopra le querelle, che foſſero preſentate per li diſordini ſolamente delle Sentenze conformi, che ſeguono nella Città di Vicenza, e ciò in ordine alle Leggi, e giudicj di queſto Eccelſo Tribunal da Una, e dall'altra Udito il Nonzio della fedeliſſima Città di Vicenza con il ſuo Avvocato umilmente addimandante la confirmazione delle ſuddette Ducali, ad effetto, che non ſiano permeſſe le novità ſolo da poco tempo in quà attentate contro li Statuti di detta Città, concernenti le Sentenze conformi, ed ordini dell'Appellazioni, e debbino eſſere eſeguiti in tutte le loro parti in conformità de tanti Decreti ſupremi; Dichiarandoſi detta Città, che quando ſij conoſciuto eſſervi giuſto, e legitimo motivo di diſordine ſopra le Sentenze conformi de' Giudici Pedanei, o del Vicario, come poſſono le parti aggravarſi nel Foro di Vicenza, con l'ordine preſcritto da' Statuti, così pure quando ſij conoſciuto eſſervi legittimo, e giuſto motivo di diſordine ſopra Sentenze del Podeſtà; Dichiara che in queſto caſo non intende, nè mai ha inteſo, che reſti impedito alle parti il ricorſo con il mezzo di querele, per capo d'ordine, delle Sentenze del Podeſtà, al Magiſtrato delli Auditori Novi per più ſue ragioni. S. S: E. E: Illuſtriſſime tutti trè Unanimi, e Concordi hanno confermato le Ducali ſuddette, giuſto l'eſteſa

della

della Città di Vicenza: Quare auctoritate supradicta mandamus Vobis, ut ita exequi faciatis.

Dat. In Nostro Ducali Palatio die 22. Junii Indictione xi. 1703.

Excelsi Consilii X. Secretarius Hieronymus Vignola.

Tergo. Nobili, & Sapienti Viro Joanni Francisco Labia Potestati Vincentiæ, & Successoribus.

1703. 25. Giugno. Presentate all' Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Podestà dal Sig. Giacomo Ruggieri Proc. della Magnifica Città per nome della medemo instando &c. Ref. Olivari Guardia.

1703. 2. Luglio. Ha referto Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta aver oggi, premesso il suono della Tromba, pubblicate le presenti Lettere Ducali sotto la Loggia dell' Eccellentissimo Signor Capitanio, & nel Palazzo di Ragione al luoco solito, molti presenti &c.

Registrate nel Libro &c. a C. 349. Tergo.
Francesco Mensi Coad. Ord. Pret.

INerendo all' instanze di questa Magnifica Città, e Sp. suo Territorio per essecuzione delle Leggi, e Proclami altre volte pubblicati, in ordine anche à Lettere Avogaresche in proposito delle Piezarie, che devono dar i Fantacini di buona amministrazione.

L' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Antonio Francesco Farsetti per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio di Vicenza, e suo Distretto fa col presente Proclama pubblicamente sapere, ed intendere a tutti quelli, quali in ordine alle Leggi nel Foro suo Prefettizio attualmente essercitano tanto come principali, quanto come sostituti, le Cariche de' Fantacini, che debbano nel termine di giorni otto, da principiarsi il giorno della pubblicazione del presente, aver dato idonea piezaria di buona amministrazione per la summa di Duc. 100. in mano, ed atti dell'Ordinario suo Prefettizio, altrimenti passato esso termine, chi non averà adempito tal obbligo,

bligo, non potrà esercitar detta Carica, tanto quanto mai fosse stato nel numero de' Fantacini, nè esser da chi si sia riconosciuto; E se si facesse lecito, in sprezzo del presente, di ricever atti, commissioni, o far altre Operazioni niuna eccettuata pertinenti a detta carica, sarà irremissibilmente punito colle pene di prigione, corda, e Galera ad arbitrio di S. E. oltre il risarcimento, &c.

Restando pure incaricato, chi assisterà pro tempore nella Cancellaria inferiore a non ricever relazione alcuna da quelli, che non avranno adempito come sopra, in pena ad Arbitrio.

Al qual effetto, ed a notizia Universale debba star continuamente esposta nella Cancellaria medema una Tabella col solo nome di quelli, che averanno dato la piegiaria medesima, da esser rinovata ogui Regimento, esclusi sempre tutti gli altri; e lo stesso dovrà in ogni tempo pratticarsi da tutti quelli, che venissero di nuovo admessi a tal essercizio, e così &c.

Ed il presente sia pubblicato, stampato, & affisso anco nella Cancellaria stessa a commune intelligenza per la sua perpetua, ed inviolabile essecuzione.

(ANTONIO FRANCESCO FARSETTI Cap.

Il Cancell. Pref. M.

1705. 23. Gennajo Pubblicato al luoco solito per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta premesso &c. molti presenti &c.

TERMINAZIONE

Stabilita dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori
Revisori, e Regolatori dell' Intrade Pubbliche in Ceca.

In esecuzione al Decreto dell' Eccellentissimo Senato 10. Agosto passato, per l'instituzione d'un Pubblico Libro intitolato delle Notificazioni nelle Città, e Camere della Terra Ferma.

Approvata con altro susseguente Decreto 1. Febrajo 1713.

RIlevata dall'Eccellentissimo Senato per giovevole, e proficua la prattica instituita in esecutione a gli Ordini Sindicali in tal una delle Camere della Terra Ferma di un Libro di notificazioni, nel quale a norma di quello corre nella Dominante all' Officio Illustriss. dell' Esaminador viene descritta qualunque Ippotheca, e contratto corso frà particolari; E restando incaricati con il Decreto 10. Agosto passato, gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori Regolatori dell' Entrade Pub-

Pubbliche in Cecca ad eſtenderne la practica anco per le rimanenti Camere della Terra Ferma, ſtabilindo quegli Ordini, e regole, che credeſſero opportune per l'inſtituzione, ed incaminamento del ſuddetto Libro; Hanno in pontual obbedienza al ſopraccennato Decreto terminato, e terminando commandato.

Che in cadauna Camera della Terra Ferma, ove non correſſe l'ordine del ſuddetto Libro delle Notificazioni, abbia ad eſſere inſtituito un Pubblico, ed eſtenſibile Libro Cartato, e Bollato, con il ſuo Indice, ed Alfabetto doppio, nel quale tutti li Contraenti di qualunque ſtato, e condizione, quali intendeſſero godere il beneficio di prelazione, ſiino obbligati notificare li Contratti di qual ſi ſia natura e dipendenti, così di Scritture fatte tra privati, come quelli, che ſono ſtabiliti con Inſtrumenti Pubblici in Atti di Nodaro, qual notificazione faccia effetto di prelazione a qualunque altro atto non notificato, benchè foſſe anteriore di tempo.

Le notificazioni che ſaranno annotate in queſto libro doveranno eſſere ſottoſcritte dalla parte Notificante, e non ſapendo ſcrivere, da due Teſtimonii; il notificante non doverà avere altro aggravio per detta notificazione ſia di qual ſumma eſſer ſi voglia che di ſoli Soldi quattro correnti, da eſſere contribuiti, a quel Miniſtro che ſarà deſtinato, nè poſſi ricever d'avantaggio ſotto qualunque immaginabile preteſto, in pena della privazion del Carico, ed altre ad arbitrio della Giuſtizia, e ciò a norma di quello fu ſtabilito l'Anno 1674. dagli Eccellentiſſimi Signori Sindici Inquiſitori in qualche Camera della Terra Ferma.

Avrà debito il Miniſtro ſteſſo d'attrovarſi pronto in Camera in tutti li giorni non Feſtivi, per annotare quelle notificazioni de quali foſſe ricercato, ponendo di giorno in giorno così il Nome del notificante che del notificato in Alfabetto, acciò reſtino ſempre eſpoſte all' Occhio, e del Prencipe, e de'particolari le ſuddette notificazioni.

Doverà pure l'accennato Miniſtro ſoccombere à tutte, e cadaune ſpeſe, sì de'Libri, che d'altro, ſenza alcun pubblico immaginabile aggravio, e la preſente doverà eſſer ſtampata, e rimeſſa in ordine al ſopracennato Decreto 10. Agoſto paſſato, a Rapreſentanti della Terra Ferma per la ſua eſecuzione.

Dat. dal Magiſtrato ſudetto li 8. Gennaro 1713.

(*Pietro Grimani R. R.*
(*Carlo Contarini R. R.*
(*Alviſe Mocenigo* 4°. *R. R.*

Angelo di Schietti Segr.
1713.

1713. *Primo Febraro. In Pregadi.*

COn la ſolita Zelante attenzione accompagnano a queſto Conſiglio li Reviſ. Reg. dell' Entrade Pubbliche in Cecca la Terminazione incaricata ſotto li 10. Agoſto paſſato, inſtitutiva di un Libro oſtenſibile nella Terra Ferma, nel quale abbino ad eſſere deſcritti, conforme alla pratica qui accoſtumata, qualunque hipotheca, e contratto fra particolari, con il privileggio dell'anzianità al primo Notificante; Accenano in oltre li proprj rifleſſi ſopra il Miniſtro da deſtinarviſi, e mentre in queſto punto ſuggeriſce il più conferente e ſi rende degna egualmente la ſuddetra Terminazione delle noſtre deliberazioni.

L'Anderà Parte che ſia per autorità di queſto Conſiglio la Terminazione medeſima approvata, e ſopra il Miniſtro da eleggerſi; ſia pur preſo, che correr debba la pratica introdotta da Sindici Inquiſitori in Terra Ferma dall'Anno 1674. così che nominati dal Conſiglio della Città quattro dell'ordine de' Nodari, uno tra queſti reſti deſtinato dal Pubblico Rappreſentante alla geloſa incombenza, con le condizioni, ed obblighi tutti pur ali'ora ingionti, ed inherendo a quella deliberazione, dovranno eſſi R. R. ſopra la Terminazione approvata, e li ordini da tenerſi nell'Elezione del Miniſtro ſcrivere a Rettori nella Terra Ferma, perchè eſeguiſcano in conformità del preſente Decreto.

1713. *Adì* 20. *Febraro.*

GL'Illuſtriſſimi, ed Eccellentiſſimi Signori Rev. Reg. dell'Entrade Pubbliche in Cecca infraſcritti, hanno in eſecuzione del ſuddetto Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato ordinata la ſtampa della preſente Terminazione per eſſere traſmeſſa a'Pubblici Rappreſentanti della Terra Ferma per la ſua pontuale eſecuzione.

(*Benetto Piſani* R. R.
(*Alviſe Baſadonna* R. R.
(*Carlo Contarini* R. R.

Angelo di Schietti Segr.

PRO-

PROCLAMA

In proposito di Scuole Laiche, Confraternità, e Luoghi Pij.

RAccolto dalla grave maturità dell' Eccellentissimo Senato il scandaloso disordine invalso, contrario alle Leggi, che sono i sensi della Pubblica espressa volontà, a motivo d'essersi in più Luoghi introdotti li Piovani, Parrochi, Arcipreti, o con altri titoli che si chiamino, che tengono cura d'anime, nell'amministrazione delle rendite, ed anco dell' elezione delle Cariche nelle Scuole Laiche, Confraternità, e Luoghi Pij, che si trovano erretti nella nostra Giurisdizione coll' oggetto ben commendabile del miglior culto, e serviggio del Sig. Iddio, rimane con le venerate Ducali 20. Maggio ultimo scaduto; e primo Giugno corrente incaricata la nostra ubbidienza di togliere un tale inconveniente.

Che però Noi esercitando la precisa facoltà impartitaci facciamo pubblicamente intendere, e nella più risoluta maniera comandiamo, non dovere alcuno de' suddetti Piovani, ed altri impacciarsi nel maneggio non solo delle rendite delle premesse Scuole Laiche, Confraternità, e Luoghi Pii, che nell'elezione delle Cariche solite instituirsi per miglior loro regola, e direzione, ma in ogn' altro riguardo loro, anzi contenersi nell'intiera rassegnazione che vogliono tante Leggi chiaramente stabilite in tale proposito sotto le pene, che sono dalle medesime stabilite facendo diversamente.

E perchè importa sommamente di conseguire da ogn'uno gli effetti della più pronta ubbidienza restano incaricati tutti quelli che avessero Cariche, ed Impieghi nell'amministrazione, e direzione de' mentovati Luoghi Pij, in que'Luoghi ne'quali vi fosse il disordine sopra espresso, di comparire alla Nostra presenza per esponerci intieramente ogni cosa, onde possiamo contro essi Parrochi, che risultassero delinquenti, esercitare quel più, che ci resta ingionto nelle precitate Ducali 20. del scaduto Maggio.

Mentre però ogn' uno dal canto proprio anderà suplendo a quanto s'è sopr' espresso, sarà pure parte d'ogn' uno indifferentemente di quelli, che avessero Carico nella direzione d' essi Luoghi Pij, di comparire nella Cancellaria nostra per presentare li fondamenti in virtù de'quali hanno avuto origine, e Loro Instituzione esse Scuole Laiche, Confraternità, e Luoghi Pij, che tutto sarà ricevuto gratis, e senz' alcun immaginabile spesa, per li proprj riflessi, e compensi.

Dovrà

Dovrà il presente esser stampato, e pubblicato in ogni Luogo della Nostra Giurisdizione, perchè alcuno non possa mai pretenderne ignoranza; risservandosi Noi per altro contro gl'Innobbedienti di procedere a quei compensi, che fossero creduti proprj di Giustizia.

Vicenza li 14. Giugno 1713.

(SEBASTIAN FOSCARINI Capitanio.

Il Cancell. Pref. de M.

Adì 16. *Giugno* 1713.

Pubblicato il presente Proclama al Luoco solito, per il Panigaglia Pubblico Trombetta, premesso il suon di Tromba, molti presenti, &c.

P A R T E

PER LA NOTIFICAZIONE

D E' C O N T R A T T I.

COn Terminazione del Magistrato Eccellentissimo de Signori Revisori, Regolatori dell'Entrade Pubbliche in Cecca 8. Gennajo prossimo passato approvata dall'Eccellentissimo Senato primo Febrajo susseguente, resta prescritto, che a norma di quanto si pratica nella Serenissima Dominante all' Offizio Eccellentissimo dell' Essaminador, sia anco nelle Città della Terra Ferma instituito un Libro, ed Offizio della Notificazione de' Contratti, nel quale venghi descritto qualunque Ippotecca, e Contratto corso trà particolari per l'effetto, ed in conformità della stessa Terminazione, che fu pubblicata in questa Città per ordine di quell' Eccellentissimo Magistrato. E perchè fu provveduto con l' accennato Decreto primo Febraro, che tale impiego sia appoggiato a quel Nodaro, che sarà prescielto dal Pubblico Rappresentante dal numero delli quattro da nominarsi dalli Consigli delle Città, riesce con Supplica questa Nostra nell' Eccellentissimo Pien Collegio, perchè degnasse la Serenità del Principe demandare l' autorità d' essa elezione di Nodaro a questo Consiglio, ma dell' ordine pe-

ne però del Collegio de' Sig. Nodari Collegiati, e con Ducali 26. Febraro proſſimo paſſato è ſtata eſaudita. Ora dovendoſi paſſare all' eſecuzione de' Sovrani Decreti, dopo molte conferenze, e diſcorſi avuti da Voſtri Deputati ſopra l'importanza dell'affare con li Signori Conſervatori delle Leggi è ſtato concluſo di proponervi, e così

L'Anderà Parte; Che l'Offizio ſuddetto della Notificazione reſti appoggiato all'Archiviſta de'Protocolli de' Nodari Defonti preſente, e che sarà pro tempore, quale in ordine alle Leggi deve eſſere ſempre eletto del Corpo del Collegio ſuddetto de'Signori Nodari, e ciò con l'intiera oſſervanza alli ſeguenti Capitoli.

1. Sopra un Libro di Carta Reale coperta di Cartoni di Carta pecora, dovrà il Signor Cancelliere dell'Archivio ſuddetto regiſtrare di giorno in giorno le Notificazioni, che gli ſaranno portate, il quale ſervirà di giornale Maeſtro, che ſia accartato, e bollatto col Sigillo della Città; Con obbligo al medeſimo d' eſſere ogni mattina in giorno non feſtivo di precetto, un'ora dopo Terza alla Cancellaria, ed ivi fermarſi ſino a Nona, come anco il dopo pranſo alli Veſperi, e trattenirſi lo Spazio di due Ore, per ricever le Notificazioni, con la recognizione de'Soldi quattro, già ſtabilita dalla Terminazione del Magiſtrato Eccellentiſſimo de' Signori Reviſori, e Regolatori ſopranominata, ſia di che ſomma eſſer ſi voglia, da eſſer pagati li Soldi quattro per cadauna Notificazione dal Notificante, in pena contrafacendo in alcuna parte della privazion della Carica, e maggiori ad arbitrio, come nell'accennata Terminazione approvata dall'Eccellentiſſimo Senato.

2. Che debba portare in Libro a parte li Nomi, e Cognomi delli Notificanti, facendole li ſuoi Alfabetti Doppj, e Reppertorj, acciocchè con facilità ſi poſſano ritrovare, e con ciò venire in lume, chi abbi a godere il benefizio della Prelazione, ed anzianità, quale per l'avvenire dovrà pontualmente oſſervarſi. Li Libri quando ſiano ripieni ſia tenuto il Cancelliere riponerli, e cuſtodirli in un' Armaro del detto Archivio a perpetua oſſervazione, e memoria, con l' obbligo dell'intiera reconſegna al Succeſſore.

3. Che il medeſimo Sig. Archiviſta ſia tenuto ſoccombere a tutte, e cadaune ſpeſe ſi de'Libri, come d'altro, ſenza alcun pubblico immaginabile aggravio.

4. Quelli, che intenderanno con le Notificazioni goder il benefizio della Prelazione, debbano preſentare nelle mani del ſuddetto Signor Cancelliere la Nota del Contratto dipendente così da Scrittura privata, come ſtabilito da pubblico Inſtromento, con la dichiarazione

ſuc-

ſuccinta dello ſteſſo, ed eſpreſſioni del giorno, Meſe, ed Anno, e nome del Nodaro degl'Atti Pubblici, la qual nota dovrà eſſere ſcritta dalla parte Notificante, ſe ſaprà ſcrivere, e non ſapendo ſcrivere da altra perſona in ſuo Nome, ſenza la qual nota s' intenda proibito al detto Signor Cancelliere regiſtrare alcuna Notificazione, in pena, come di ſopra.

5. Che le note ſopradette, che ſaranno preſentate dalli Notificanti ſiano dal ſuddetto Signor Archiviſta poſte in una filza, e cuſtodite unitamente con li Libri, ed Alfabetti.

6. Che li Nodari ſtipulando li Contratti ſiano tenuti dare aviſo della preſente deliberazione a tutti li Contraenti, col dichiarirle la qualità del benefizio, che ricevere potranno, ed anco regiſtrare detto aviſo nel fine dell'Inſtromento, in pena contrafacendo di L. 50. applicati alla reparazione de' Palazzi.

7. Che ſia tenuto il detto Sig. Cancelliere far vedere il Libro, o Libri delle Notificazioni, con gl'Alfabetti a chiunque li ricercaſſe, dovendo aver attenzione, che non venghino lacerate Carte, o alterata in conto alcuno la Scrittura; reſtandole aſsegnato Soldi quattro per la relaſſazione di cadauna Copia, con obbligo al medeſimo di reſtar ſottopoſto al refacimento d'ogni danno, che per ſua incuria doveſſe riſentire ogni intereſſato, a cauſa de' mancamenti, o errori, che veniſſero commeſſi in tal fonzione.

8. Che l' Eſteſa delle Notificazioni ſopra il Libro ſia dal medeſimo fatta con l' ordine tale di luogo, che pareggi l' ordine del tempo, in cui gli ſono ſtate date le Carte da Notificarſi, non potendo laſciar vacui ſopra detto Libro, ma deve ſcrivere ſeguentemente di giorno in giorno, eſtendendo le Notificazioni, ſenza intervalli di ſorte alcuna, e col numero, che anderà caminando per cadauna.

9. Nella Notificazione di cadaun Contratto, dovrà annotare il Nome, e cognome del Notificante, come pure il Nome, e Cognome del Debitore, aggiongendovi il quondam, e la dichiarazione inſieme della ſomma del Contratto con l'ordine della formula, che ſegue. Il Sig. N. N. q. N. notifica l'Inſtrumento di Livello, o altro Contratto, ſeguito a Debito del Sig. N. N. q; N. in atti di N. N: Nodaro, de di &c. per Capitale de' Ducati....... Con tutte le dichiarazioni, patti, ed obblighi, come in quello, cui, &c.

Se nella Carta di Scrittura, o Inſtromento vi foſſero più perſone obbligate, deve diſtintamente eſprimerle, ed anco li Pieggi, o altri, che aveſſero ratificato il Contratto, dovendo anco annotare al Margine della Notificazione in Libro il Cognome de' Debitori, che in eſſa

ſaranno

ſaranno eſpreſſi, e che li Alfabetti ſiano corriſpondenti al Libro Maeſtro con li Nomi, Cognomi, ed il quondam.

10. Scritta, che abbi il detto Sig. Cancelliere la Notificazione in Libro in quella non poſſa più mettervi mano, alterandola in alcuna parte, benchè minima, potendo però eſſere regolate le Notificazioni, o con la facitura d' altre nuove, o con una dichiarazione delle parti poſta al margine, e così anco con qualche atto di Giudice, reſtando in qualunque de'caſi ſuddetti perſa l'anzianità, nè vaglia la Notificazione per quello concerne la regolazione, ſe non dal giorno di detta regolazione citrà.

11. Sia tenuto ſcrivere le Notificazioni ſopra le Scritture, ed Inſtromenti, che gli ſaranno eſibiti dalli Notificanti, eſprimendo, come ſegue, ſenz'altra mercede.

Die .... Notificatum fuit in Offitio, ut in Libro legitur N..... con la ſua Sottoſcrizione.

Dovendo lo ſteſſo numero eſſer poſto alle note, che gli ſaranno preſentate, e poſte in filza, come nel Capitolo 5.

12. Succedendo che qualche Notificante voleſſe notificare diverſamente da quello parla la Scrittura, o inſtromento, col eſprimer minor ſumma, non notificar contro pieggi, ed altri Debitori, non notificar per li prò, ed altro, In tal caſo l' Archiviſta dovrà eſtendere a piacimento del Notificante, ma in luogo de Notificatum fuit, ſottoponerà alla Carta la Copia per eſtenſum della Notificazione, con che reſterà eſente da qualunque obbligazione.

13. La depennazione della Notificazione non potrà eſſer fatta col dar di Treſſa alla ſcritta Notificazione: ma per evitar le fraudi, dovrà ſeguite con una nota al margine, eſprimendo reſtar depennata per la tal, e tal cauſa, e per il tal fondamento. Nel che dovrà il detto Sig. Cancelliere andar guardingo, mentre depennata che ſia, non potrà più rimetterſi nell'eſſere, e ſtato di prima; e fallando ſarà tenuto all'emenda del Danno, per il che dovrà ben oſſervare, ſe chi intenderà rimoverſi avrà ſufficiente azione, ed autorità, e ſe le Carte ſaranno concludenti.

14. Dovranno le Notificazioni eſſere ſcritte di proprio pugno dal Sig. Cancelliere, e non d'altri. In caſo poi di malatia, o altro legitimo impedimento, a cauſa di che non poteſſe aſſiſtere alla Cancellaria poſſano li Sig. Deputati, che ſaranno pro tempore, ſoſtituire altro ſoggetto idoneo a tale impiego, durante l' impedimento.

15. La preſente ſia ſtampata, pubblicata, ed affiſſa in queſta Città, come anco mandata a tal effetto alle Podeſtarie, e Vicariati del Diſtretto,

ſtretto, ed a tutte le Ville ſoggette; Dovendo aver principio la Prelazione, ed Inſtituzione dell'Offizio al primo di Luglio proſſimo.

E ciò con riſſerva di poter aggiongere altre Proviſioni per l'Incaminamento, e buona direzione dell'Offizio.

Adì 16. Zugno 1714.

Ballottata tra gl'Illuſtriſſimi Signori Deputati al Nu: di *6.* ottenne tutti li Voti, con animo &c.

Adì 17. *Detto.*

Ballotata in Conſiglio ottenne P. 89. C. 20.
e così reſtò preſa, e pubblicata.

Proſpero Ciſotti Raſoniere.

Adì 23. *Giugno* 1714.

Fu pubblicata in queſta Città al Luoco ſolito, per il Panigaglia Pubblico Trombetta, premeſſo, &c. molti preſenti, &c.

FINE DEL TOMO PRIMO.